

LIBRERIA



CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
PER LE BIBLIOTECHE
PADOVA

1963

N. INGRESSO

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

DIRETTO DAL

PROF. F. A. ACCONCIA

Editore-proprietario

Cav. RAFFAELLO MIGLIACCIO

ANNO IV — 1886



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO

1886.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

AI NOSTRI CORTESI ASSOCIATI

Il **GIURISTA**, entrando col 1886 nel quarto anno di sua vita, *non fa programma*, stimando più che sufficiente la promessa di mantenersi fedele a quello con cui inaugurava le sue modeste pubblicazioni.

Comunque la direzione del periodico, per quanto riflette la parte giudiziaria, sia stata mutata, per essersi assunta dall'avvocato Comm. E. Messina in sostituzione dell'avvocato cavalier De Leo, pure le pubblicazioni continueranno con lo stesso metodo e sullo stesso tenore.

Il **GIURISTA** lavora, nell'interesse della scienza, e quindi non tralascierà studio e mezzi per rendersi sempre più meritevole del favore, che il pubblico gli ha gentilmente accordato fin dal suo primo apparire.

I cortesi Associati sono i migliori giudici per decidere se il **GIURISTA** abbia svolto, ed in che modo, il suo programma, ma in ogni modo ricorda che tratterrà

1. Le quistioni giuridico-amministrative negli articoli dottrinali,
2. Pubblicherà, con opportune note, massime di giurisprudenza amministrativa, civile, commerciale, e penale ed in forma concisa e chiara.
3. Pubblicherà articoli di pratica amministrativa e finanziaria, ai quali il pubblico ha fatto buon viso.

4. Perchè poi possa raggiungere risultati di maggiore utilità pratica, pubblicherà le più importanti sentenze profferite dai Tribunali della provincia tanto in linea civile quanto in linea correzionale.

5. Pubblicherà, e ciò per secondare il desiderio di molti—le leggi—i decreti, e le circolari riguardanti l'indole del giornale. All'uopo per non togliere spazio alle prime tre parti, quando occorre, darà altre otto pagine di stampa in forma di supplemento, contenente la parte Ufficiale, e senza alterare il tenue prezzo d'abbonamento.

6. Finalmente svolgerà in covertina, come per lo innanzi, tutti i quesiti che verranno proposti alla Redazione, e farà un cenno bibliografico dei libri che riceverà in dono.

Frattanto sente il debito di rendere sentite azioni di grazie alle Direzioni dei periodici. *L'ape giuridico-amministrativa di Stradella—Il Manuale degli Amministratori di Roma—La Rivista Daziaria di Roma—Il Monitore delle pubbliche amministrazioni di Treviglio—Il Massimario giuridico di Roma* ecc. per le gentili parole con le quali hanno plaudita la modesta opera del **GIURISTA**.

LE SENTENZE PENALI

PRONUNZiate ALL'ESTERO DI FRONTE ALL'ART. 26 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE (1).

Dispone l'art. 26 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865: « non sono elettori, nè eleggibili... quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali, od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi. »

Qui, come vedesi, non si parla di condannati dai Tribunali del Regno; ma di *condannati* in generale. Questa generica espressione della legge ha fatto sorgere il dubbio se i condannati all'estero a determinate pene e per determinati reati debbano, o non, essere esclusi dall'elettorato e dall'eleggibilità. Sonvi delle opinioni in pro e contro. Vediamo un po' anche noi la quistione.

E' massima inconcussa del diritto delle genti che le sentenze penali pronunziate in uno Stato da un Tribunale hanno tutta la loro efficacia nel territorio dello Stato stesso; giacchè la giurisdizione dei Tribunali, essendo emanazione della sovranità, non può al pari di questa, estendersi oltre i confini del proprio territorio.

Le leggi penali debbono avere due caratteri, cioè essere particolari ed eminentemente territoriali: dappoichè gli Stati non sono tutti d'accordo sui mezzi di tutelare l'interesse generale della società, i quali perciò variano a seconda i bisogni, l'indole e il grado di coltura di ciascuna nazione. Per es. presso noi il furto è ritenuto un grave crimine punibile severamente mentre altrove va annoverato fra i delitti semplici, e quindi colpito da pene meno severe: in un paese giudicano uomini di legge, in un altro i giurati, e secondo i rispettivi codici; sicchè l'istesso reato non è considerato egualmente presso tutte le nazioni, e non è perciò sottoposto ad eguale pena.

Ora se la graduazione penale non è uguale in tutti gli Stati, non si può al certo estendere gli effetti di una sentenza penale pronunziata in uno Stato oltre i confini del proprio territorio.

Come può un Tribunale di uno Stato avere giurisdizione in un altro? Come si può privare di un diritto un individuo che venne condannato all'estero per un reato ivi commesso, se le sentenze penali si possono eseguire solo in quello Stato, ove furono emesse? Ammetten-

dosi il contrario, si sconosce il principio del diritto penale, che cioè ciascuna nazione commina delle pene pei reati, ivi commessi, a seconda i bisogni, e si fa estendere l'azione dei Tribunali oltre i confini circoscritti.

Le Corti di Cassazione di Torino (2) e di Milano (3) non hanno esitato a proclamare la massima che le sentenze penali pronunziate all'estero non producono effetto giuridico nel Regno; sicchè un cittadino italiano che in virtù di condanna è privato di un diritto, p. es. in Francia, lo esercita nel suo paese, perchè l'effetto di tale condanna è ristretto solo al territorio francese.

Ciò pel principio generale del *gius* penale.

Venendo poi alla quistione speciale, se cioè il *condannato all'estero perde il diritto elettorale nel regno*, non esitiamo a pronunziarci per la negativa anche per una ragione eminentemente d'ordine politico, cioè che un'autorità straniera verrebbe indirettamente ad influire nella composizione dei corpi amministrativi e politici del nostro regno col privare un cittadino dei suoi diritti elettorali nella propria patria.

Ed in omaggio al diritto pubblico hanno sostenuto questo principio le Corti di Appello di Genova (4) e di Torino (5) in materia di elettorato amministrativo, e quelle di Cassazione di Francia (6) in materia di elettorato politico.

Inoltre l'art. 26 della legge comunale, restringendo l'esercizio di un diritto, vuole essere inteso restrittivamente, e quindi mettendolo in armonia per ragion d'ermeneutica coi principii del diritto pubblico, ne viene la logica conseguenza che l'art. 26 in esame si riferisce ai soli condannati nel regno.

Tale interpretazione è implicitamente suffragata dallo stesso art. 26.

Ed in vero: pei condannati a pene criminali cessa l'incapacità, quando hanno ottenuta la riabilitazione (art. 26) — La riabilitazione — s'intende — deve aver luogo ai termini degli art. 838, 839 e 844 cod. p. p. italiano pei condannati nel regno; e pei condannati all'estero nei modi e nelle forme del cod. p. p. di quello Stato, perchè l'istituto della riabilitazione è regolato da ciascuna nazione con norme speciali.

Non è mai presumibile che il legislatore nella disposizione dell'art. 26 della legge comunale avesse incluso anche i condannati all'estero, giacchè in questo caso avrebbe dovuto pur dire qualche parola sul modo come doveva avverarsi la riabilitazione. Ma non avendo ciò detto, è lecito supporre che con la generica disposizione

(1) Rileviamo quest'articolo dalla pregevole *Ape Giuridico-Amministrativa* di Stradella, di cui il Professore Acconcia è collaboratore. Anno 1886, p. 36.

(2) 10 dicembre 1868.

(3) 15 novembre 1861.

(4) 10 dicembre 1877.

(5) . . . dicembre 1878.

(6) 14 aprile 1868 — *Journal du Palais*, 1868, pagina 414, 4, 9.

di *condannati* avesse inteso di parlare di *condannati nel regno*, giacchè — dice — per essi cessa l'incapacità, quando hanno ottenuta la riabilitazione.

Concludendo quindi, diciamo che *il condannato da autorità giudiziaria straniera per reato di furto non perde nel regno il diritto di essere elettore ed eleggibile*.

Questa massima viene confermata dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza 28 aprile 1885 — Piantino c. Comune di Gaglianico, Longo ed altri; e dalla Cassazione di Roma con la sentenza 23 luglio 1885 — Lanza c. Piantino. — F. A. ACCONCIA.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

IL SINDACO ITALIANO

(Cont. v. n. 15.)

Alinea 9 — Rappresenta il comune in giudizio sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del Comune.

XIX.

Rappresentanza del Comune in giudizio

Il solo Sindaco, o chi lo supplisce per legge, rappresenta, previe le opportune autorizzazioni, il Comune in giudizio sia da attore, sia da convenuto.

Questo principio, sanzionato dalla legge — art. 102, n. 9 — è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (1).

L'Assessore anziano, che supplisce il Sindaco, in caso d'assenza od impedimento, ha anche la facoltà di rappresentare il Comune in giudizio, senza che occorra una esplicita deliberazione del Consiglio all'uopo (2); dappoichè tale facoltà gli vien conferita per virtù di legge.

Il Sindaco titolare può sempre riassumere la rappresentanza in progresso di causa; ma la sua postuma dichiarazione non può invalidare quanto si è operato con la rappresentanza dell'Assessore anziano (3).

L'appello interposto dall'Assessore anziano nell'interesse del Comune è nullo e di nessun effetto, quando il Sindaco titolare vi si sia rifiutato (4).

(1) Trib. supremo lombardo, 26 marzo 1861, *Monit. Trib.*, a = detto, p. 685; app. Genova, 3 luglio 1876 — *Id.*, 1876, p. 1266; Cass. Torino 19 marzo 1874, *Legge*, 1874, 111, p. 270; Cons. Stato, 16 maggio 1876.

(2) App. Torino, 6 dicembre 1873 — *Riv. Amm.*, XXV, p. 268.

(3) App. Torino, 6 dicembre 1873 — *Riv.*, XXV, p. 268.

(4) App. Genova, 7 marzo 1879 — *Riv.*, XXX, p. 779.

(5) App. Potenza, 29 settembre 1866 — *Riv.*, XVIII, p. 493, per es. ad un assessore o ad un consigliere (App. Casale, 2 giugno 1882 — *Man.*, 1883, p. 234).

Da ciò deriva che il Consiglio comunale non può con le sue deliberazioni delegare la rappresentanza del Comune in giudizio ad altri (5); nè incaricare la Giunta di nominare un avvocato che rappresenti il Municipio in una data lite, dovendo sempre il Comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, essere rappresentato dal Sindaco (6).

Havvi però un'eccezione a questa regola ed è che l'Assessore, anche non anziano, può assumere la rappresentanza del Comune per apposita deliberazione della Giunta non contraddetta dal Consiglio e giustificata da che l'Assessore anziano fosse incompatibile perchè avversario appunto del Comune in quella lite (Cass. Roma, 25 aprile 1885 — *Riv.*, 1885, p. 540).

Come vedesi, l'Assessore meno anziano può assumere la rappresentanza del Comune in giudizio, solo quando non vi fosse nel Comune Sindaco titolare, e l'Assessore anziano, cui spetterebbe esercitarne per legge le funzioni, fosse impedito.

La Deputazione provinciale però, qualora il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri abbiano nella causa un interesse assolutamente contrario a quello del Comune (7), ovvero si ricusino di sostenere in giudizio gl'interessi del Comune (8) deve assumerne la rappresentanza per virtù dell'art. 142 della legge.

XX.

Rappresentanza delle frazioni in giudizio.

Qualora fra le varie parti del Comune nasce urto d'interessi, ciascuna frazione acquista una propria e vera individualità, quasi cessando l'ente astratto *Comune* (9). Quindi sorgendo controversie tra una frazione ed il Comune, è il caso dell'applicazione dell'art. 82, num. 3 della legge comunale, che accorda alla frazione una rappresentanza speciale agl'interessi controversi (10).

Le frazioni di un Comune possono stare in giudizio, quando con propria rappresentanza trattino di vertenza in cui i loro interessi sono in opposizione col Comune, cui appartengono (11).

(6) Nota Min, 9 giugno 1872 — *Riv.*, XXIII, pagina 596.

(7) Cons. — Stato, 11 nov. 1882 — *Giurista*, 1883, p. 44 — *Man. degli amm.*, 1883, p. 29; Cass. Torino 23 febb. 1870 — *Man.*, 1870, p. 124; app. Napoli, 24 marzo 1873.

(8) Cons. Stato, 19 ott. 1882 — *Man.* 1883, p. 43; 22 febb. 1878 — *Id.* 1878, p. 106.

(9) Cons. Stato, 13 settembre 1866 — *Riv.*, XVIII, 41.

(10) Cons. — Stato, 22 febbraio 1868 — *Riv.*, XIX, 609; 11 agosto 1877 — *Id.*, XXVIII, 737.

(11) App. Genova, 28 giugno 1883 — *Giurista* 1884, p. 45.

Ed il prefetto non ha alcuna attribuzione di apprezzare il merito ed i titoli giustificativi delle ragioni che una frazione intende far valere contro il Comune; dovendo sull'istanza di alcuni abitanti della frazione stessa, ai termini dell'art. 82 della legge comunale, nominare i tre commissarii, che debbono proporre e difendere avanti l'autorità giudiziaria gl'interessi della frazione (1).

XXI.

Mandati di rappresentanza.

Giacchè, come si è visto avanti, spetta al Sindaco rappresentare il Comune in giudizio, è inutile aggiungere che la nomina di avvocati o Procuratori spetta del pari a lui, dappoichè egli solo personifica il Comune litigante.

Così ha deciso pure il Min. Int. con la circolare 16 ott. 1869.

Benvero la scelta del Procuratore fatta dalla Giunta Municipale con l'intervento del Sindaco è valida, dovendosi ritenere il voto degli altri membri a mera abbondanza. (Cass. Torino, 25 settembre 1869). Qui fa mestieri osservare che, tranne per le materie commerciali, il Sindaco deve obbligatoriamente essere assistito da un Procuratore avanti i Tribunali e le Corti — art. 156 cod. proc. civ.

Il mandato deve essere in forma autentica o per iscritto privato con autenticazione delle firme, a mente dell'art. 48 del codice procedura civile.

Il mandato conferito da un Sindaco o da chi ne fa le veci, ad un causidico per rappresentare il Comune in giudizio, non cessa per la nomina di altro Sindaco, se questi anzi permise che il Procuratore continuasse il giudizio; nessun disposto di legge prescrivendo nuove citazioni e nuove procure ad ogni cambiamento di Sindaco (2).

Quando il mandato vien rilasciato dall'Assessore comunale che fa le veci di Sindaco, non occorre speciale delegazione da parte di quest'ultimo (3).

XXII.

Autorizzazione del Consiglio Comunale

Il Sindaco però per poter rappresentare il Comune in giudizio ha bisogno dell'opportuna autorizzazione per parte del Consiglio o in caso

d'urgenza della Giunta Municipale; giacchè dalla facoltà di rappresentanza del Comune per qualsiasi giudizio ed in senso generale, non ne deriva quella d'intentar liti o promuovere azioni (4).

È ciò vien sanzionato esplicitamente dall'articolo 87, num. 5 della legge, la cui osservanza — insegna la giurisprudenza — (5) è di rigore.

Quindi gli atti giudiziarii iniziati dal Sindaco, senza la prescritta autorizzazione, sono nulli non solo, ma possono anche dar luogo a conseguenza di responsabilità a carico del Sindaco stesso.

Qualora il Sindaco, prima che la relativa deliberazione consiliare abbia riportato il visto prefettizio, si presenta in giudizio a rappresentare il Comune, non se ne può impugnare la veste, giacchè tale mancanza non potrebbe portare che le conseguenze di cui all'art. 150 della legge comunale (app. Lucca, 20 novembre 1881 — *Man.*, 1882, p. 172).

Conseguentemente il difetto di autorizzazione trae la nullità del giudizio; e quando anche questa nullità sia dedotta solo in appello, il giudizio è nullo fin da principio e la nullità può essere rilevata anche d'ufficio. (7)

La ratifica data dal Consiglio comunale al fatto del Sindaco di avere istituito il giudizio senza la detta deliberazione non può avere effetto di convalidare il giudizio di primo grado, e non può farsi valere in appello per ottenere la riforma della sentenza che per quella mancanza avesse assolto l'avversario del Comune dall'osservanza del giudizio. (6).

XXXIII.

Autorizzazione della Giunta Municipale.

La Giunta Municipale nei casi d'urgenza, ai termini dell'art. 94 della legge, può, sostituendosi al Consiglio comunale, autorizzare il Sindaco a sostenere un giudizio. In questo caso, secondo la Corte d'appello di Modena, (8) i membri della Giunta assumono la responsabilità delle conseguenze della causa.

Essa però ha propria competenza nelle azioni possessorie, giusta l'art. 93, n. 12 della legge; sicchè, dopo che la Giunta ha deliberato l'azione, il Sindaco può senz'altro rappresentare il Comune in giudizio. Questa disposizione della

(1) Cons. Stato, 6 settembre 1884 — *Giurista*, 1885, p. 27.

(2) App. Casale, 21 gennaio 1867 — *Riv.*, XVIII, p. 497. Può però revocarlo (Cass. Torino, 19 marzo 1874).

(3) Cass. Firenze, 27 dicembre 1883 — *Man.* 1884, p. 156.

(4) Cass. Torino, 8 aprile 1874.

(5) App. Venezia 13 gennaio e 21 giugno 1877; Napoli 28 febb. 1877; Cass. Torino, 19 nov. 1878; Roma, 8 marzo 1880; App. Palermo 7 febbraio e

19 agosto 1881 e 1 agosto 1882; Corte dei Conti, 12 giugno 1883; Consiglio di Stato 12 febbraio e 10 marzo 1880 e 13 gennaio 1882; Cass. Roma, 4 giugno 1883.

(6) App. Genova, 14 febbraio 1885 — *Riv.*, 1886, p. 40.

(7) Cass. Torino, 13 Agosto 1885 — *Riv.*, 1886, pagina 40.

(8) 11 maggio 1875 — *Consult. amm.* 1876 pagina 217.

legge, che sottrae alla sola ed esclusiva volontà del Sindaco la facoltà d'impegnare il Comune in una lite possessoria. è ragionevolissima, perchè le conseguenze, se non pregiudicano il diritto, preservabile anche altrimenti che col mezzo di una lite, possono danneggiare l'interesse del Comune. E la Cassazione di Napoli ha sentenziato che nelle azioni possessorie l'autorizzazione al Sindaco ad agire è ben data dalla Giunta municipale (1).

I principii generali del possesso sono stabiliti dal codice civile, (art. 685, 689, 694, 695, 696, 697), ove rimandiamo i lettori, giacchè non li riferiamo per brevità.

Non possiamo però omettere di fare osservare che quando si tratta di mera occupazione di suolo pubblico, più o meno temporanea, o con opere (fossi, barricate, siepi, cancelli ecc.), che impediscono la viabilità o la libera circolazione, il Sindaco fa elevare un verbale di *contravvenzione* ai regolamenti pubblici, e fa rimuovere o distruggere gli ostacoli creati da qualche privato. In tali casi, e secondo le circostanze, o segue le norme dei regolamenti approvati sulla materia di strade, polizia urbana e rurale, ovvero si attiene a quanto prescrive l'art. 378 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, all. F.

Queste norme sono da seguirsi ugualmente, se invece di piazze strade, viali, giardini ed altri luoghi pubblici indebitamente occupati, si trattasse di acque pubbliche, fonti, fogne, ecc., che è mestieri ripristinare subito per il servizio pubblico o per la pubblica incolumità (2).

La Corte d'appello di Genova (20 maggio 1882, Costa c. Comune di Porfino) ha deciso che nelle azioni mobiliari, per la legittimità dei relativi giudizi, bastano semplici deliberazioni della Giunta autorizzanti il Sindaco, benchè non pubblicate nell'albo pretorio e non vidimate dal prefetto.

Non possiamo chiudere questo § senz' accennare ad un'altra quistione, cioè delle deliberazioni d'urgenza della Giunta.

Nei casi d'urgenza il Sindaco può essere autorizzato dalla Giunta a stare in giudizio con deliberazione presa a norma dell'art. 94 della legge com. e prov. E su questo punto la giurisprudenza è concorde (3).

Se tale deliberazione della Giunta non risulti ratificata dal Consiglio comunale prima del tempo, in cui dovevasi discutere la causa, il ricorso in cassazione è inammissibile (4).

(1) Sentenza 2 dicembre 1881, V. pure le sentenze della stessa Cass. in data 13 febb. e 25 maggio 1883 — *Man.*, 1883, p. 298.

(2) V. Saredo — Legge com. e prov. annotata.

(3) Cass. Firenze, 12 novembre 1881 — *Man.*, 1882, p. 93

(4) Cass. Torino, 18 dicem. 1881 — *Man.*, 1881, p. 153.

Posteriormente la stessa Cass. Torinese (5) si è contraddetta, avendo deciso che « quando l'autorizzazione al Sindaco di sostenere il giudizio, in specie, di ricorrere in cassazione, è stata data dalla Giunta in via d'urgenza a termini dell'art. 94 della legge comunale, ciò basta per la regolarità del giudizio, senza che occorra una nuova deliberazione da parte del Consiglio comunale, e neppure la giustificazione che il Sindaco abbia riferito al Consiglio nella prima adunanza l'autorizzazione avuta dalla Giunta. »

XXIV.

Rappresentanza del Comune convenuto.

Fu mosso il dubbio se il Sindaco ha bisogno dell'autorizzazione per rappresentare il Comune in giudizio *come convenuto*. Il dubbio resta risoluto colla disposizione dell'art. 87, n. 5 della legge com. e prov.

Ed infatti in esso articolo è detto che spetta al Consiglio comunale deliberare intorno alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio. Secondo il concetto di quest'articolo quando si promuove un'azione, si diviene attore, e quando si sostiene, perchè citato, si diviene convenuto.

Ora se occorre che il Consiglio deliberi sulla convenienza o meno di sostenere un'azione, nessun dubbio può esistere sull'obbligo del Sindaco di essere autorizzato per rappresentare il Comune in giudizio, come convenuto (6). V. n. XXVI.

XXV.

Autorizzazione della Deputazione provinciale.

Non basta la sola autorizzazione del Consiglio, o della Giunta municipale, come abbiamo visto avanti, ma è necessaria altresì quella della Deputazione Provinciale. E questa ingerenza dell'autorità tutoria è richiesta dalla legge allo scopo di evitare che le liti siano intentate con soverchia leggerezza.

Così dispone l'art. 444 della legge com. e prov. *Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai dritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi dritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il Comune.*

Quindi il Sindaco non può stare in giudizio senza l'autorizzazione ancora della Deputa-

(5) Sent., 21 aprile 1884 — *Man.* 1884, pag. 252 — *Giurista*, 1884, pag. 135.

(6) Cons. di Stato 14 marzo 1865, sez. unite; Cass. Torino, 17 aprile 1883; Firenze, 19 febb. 1874 e 21 giugno 1876; App. Palermo, 7 febr. 1881 — *Man.* 1882, p. 26.

zione provinciale pei casi previsti dal succitato articolo.

Essa fa uso prudente della sua facoltà, negando al Comune la chiesta autorizzazione, quando si tratti di lite manifestamente temeraria (1); mentre eccede, quando, esistendo un dubbio soltanto ragionevole, nega l'autorizzazione, perchè sostituisce il proprio criterio, in modo assoluto, a quello del Consiglio interessato e preoccupa in sostanza il merito della quistione, che solo l'autorità giudiziaria ha facoltà di decidere (2).

L'art. 144 della legge che sottopone all'autorizzazione della Deputazione provinciale le adesioni dei Consigli comunali alle domande relative a diritti su beni stabili, vale anche pel caso delle adesioni tacite risultanti dal rifiuto dei Consigli ad autorizzare una lite da sostenersi dal Comune in qualità di convenuto, e in genere per *qualunque abbandono* dei diritti del Comune su beni stabili. Quindi anche in via amministrativa (3).

È relativa a beni stabili l'azione per rifuisione di danni, promossa da un Municipio contro un privato, che ottenne dal Prefetto la concessione di derivare acqua da un torrente di pretesa proprietà comunale (4).

Occorre l'autorizzazione dell'autorità tutoria per i giudizi relativi ai dritti sovra beni stabili, sia attivi sia passivi (5).

Non occorre poi siffatta autorizzazione per le liti relative ad azioni mobiliari (6); a mò d'esempio per pagamento di frutti, e rivendicazione sopra azioni industriali ecc., o per esazioni di canoni (7).

Nè occorre per intentare lite contro chi con opere ha danneggiato o può danneggiare le proprietà comunali (8); nè per una lite intentata per danni arrecati alle cose in seguito a mutazione di livello di una strada comunale (9), ovvero per liti tendenti ad ottenere una diminuzione dell'estimo catastale dei beni posti nel territorio comunale, sia nell'interesse del Comune, sia nell'interesse dei singoli cittadini (10).

Nemmeno è necessaria l'autorizzazione della

Deputazione provinciale, quando si tratti di azioni per revindicazione di basso-rilievi rimossi da muri di chiese comunali. (Cons. Stato, 20 aprile 1869. — App. Genova, 20 maggio 1882).

Quando il Sindaco viene autorizzato dal Consiglio comunale a chiedere giudiziariamente una pigione per taluni locali municipali occupati da terzi, viene virtualmente anche autorizzato a chiedere lo sgombero dei locali stessi. Questa autorizzazione non va soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria (11).

Nemmeno è richiesta tale autorizzazione per l'azione promossa da un Consiglio comunale contro i patroni, che abbiano rivendicato i beni di una cappella ecclesiastica passati in proprietà di una chiesa all'oggetto di far dichiarare i patroni stessi tenuti ai pesi portati dall'atto di fondazione; avendo tale azione per oggetto la prestazione di un fatto personale indipendente da ogni reale garanzia (12).

Per introdurre poi l'azione di *revindica*, relativa a beni stabili occorre l'autorizzazione della Deputazione provinciale (13); come pure l'azione che verte sulla proprietà e sul possesso di una strada per conoscere se esiste o meno la contravvenzione denunziata dal Sindaco, è azione petitoria e non possessoria, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione della Deputazione provinciale (14).

Il Comune che citato in giudizio per un'azione relativa a beni stabili, sia intervenuto in causa, e riconoscendo la giustizia della sentenza del magistrato non abbia voluto appellarsene, non può dirsi, che così facendo abbia aderito alla domanda predetta senza l'autorizzazione della deputazione ed in opposizione dell'art. 144 della legge com. (15).

Non applica rettamente la legge la Deputazione provinciale che revoca l'approvazione data ad un Comune che preferì la via dell'arbitrato a quella di una contestazione giudiziaria (16).

La Deputazione provinciale può anche addirittura costringere un Comune a sostenere un giudizio, quando l'interesse lo richiede; epperò

(1) Cons. Stato, 3 marzo 1882, adottato. — Comune di Colofra.

Può rifiutare l'autorizzazione solo quando si tratti di liti evidentemente ingiuste e temerarie (Cons. Stato, 4 luglio 1884).

(2) V. da ultimo Cass. Torino 11 febbraio e 9 giugno 1882; Cons. Stato, 13 giugno 1882.

Quando il Comune con due conformi giudicati sia rimasto soccombente in una lite, non si può dire che la deputazione abbia fatto cattivo uso delle sue facoltà impedendo al Comune di ricorrere in Cassazione e proseguire così una lite che lo impegna in gravi spese, senza che il Comune medesimo accampi a sostegno delle sue domande, ragioni di incontrostantabile valore giuridico (Cons. Stato, 25 maggio 1883. — *Man.*, 1883, p. 284).

(3) Cass. Torino, 23 febb. 1870.

(4) Cons. Stato, 3 marzo 1882 — *Man.*; 1883, p. 189.

(5) Cass. Torino 24 febb. 1885.

(6) Cons. Stato, 5 luglio 1886; Cass. Torino, 24 febb. 1875; App. Genova, 20 maggio 1882.

(7) App. Messina 1 gennaio 1875 — *Temi Zanlea*.

(8) App. Torino, 28 dic. 1874 e 10 febr. 1875 — *N. Giuris. Amm.*, 1875, p. 123.

(9) Cons. Stato, 5 luglio 1876 — *Man.*, 1876, p. 249.

(10) Cons. Stato 24 magg. 1876.

(11) App. Messina, 3 settembre 1877 — *Temi Zanlea*.

(12) App. Milano 6 dic. 1871.

(13) App. Catanzaro, 12 marzo 1867.

(14) Cons. Stato 13 gennaio 1882.

(15) Cass. Torino, 24 gennaio 1882. — *Man.*, 1882, p. 220.

(16) Cons. Stato, 13 ottobre 1883 — *Man.*, 1884, p. 156.

se rileva che il Comune col non appellare da una sentenza pregiudica i propri diritti patrimoniali, giustamente delibera di appellare d'ufficio nell'interesse del Comune, appoggiandosi all'articolo 142 della legge (1).

Del pari sul rifiuto del Consiglio comunale può essa sostituirsi al Comune coll'agire di ufficio (2).

V. quanto si è detto sotto il n. XIX relativamente alla facoltà della Deputazione provinciale di potere assumere la rappresentanza del Comune.

XXVI.

Se il Comune convenuto in giudizio ha bisogno dell'autorizzazione dell'Autorità tutoria.

Gli scrittori sono di parere discordi. La *Riv. Amm.* per es. (1867, p. 576) dice che al Comune convenuto occorre l'autorizzazione della Deputazione provinciale.

Contro questo parere havvi la giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa; quindi puossi affermare che nel caso in esame non è richiesta l'autorizzazione (3).

Questa autorizzazione nemmeno è più necessaria quando il Comune sia costretto ad assumere la difesa e di rendersi convenuto in giudizio. In tal caso, soccumbendo, in primo giudizio può sempre, tuttochè non autorizzato, appellare e ricorrere in Cassazione (Cass. Napoli 28 nov. 1869) 8. n. XXIV.

XXVII.

Quando deve prodursi in giudizio l'autorizzazione.

È giurisprudenza costante che il Sindaco deve giustificare l'autorizzazione ottenuta dal Consiglio di stare in giudizio almeno prima della discussione della causa (4).

Il giudice potrà anche accordare al Sindaco una proroga per dimostrare l'autorizzazione avuta (5), perchè non venga opposta la mancanza d'autorizzazione e l'illegittimità del giudizio (Cass. Torino, 13 febb. 1883 — *Man.* 1883, p. 298) — *Giurista*, 1883, 147).

Quindi la deliberazione della Deputazione provinciale che autorizza il giudizio non deve essere notificata col ricorso, nè presentata contemporaneamente a questo in cancelleria: — art. 523 e segg. cod. proc. civ. (6).

Fa mestieri notare che se la deliberazione di autorizzazione non fu prodotta avanti il giudice del merito, non può invocarsi per la prima volta in cassazione per impugnarne il giudicato e provare che l'autorizzazione vi era (7).

XXVIII.

Come deve provarsi l'autorizzazione.

Il Sindaco deve provare l'autorizzazione ottenuta dal Consiglio o dalla Giunta Municipale con la produzione della relativa deliberazione, non essendo sufficiente che sia genericamente menzionata nel mandato rilasciato all'avvocato (8).

XXIX.

Se l'autorizzazione accordata dal Comune pel primo grado vale anche per appello.

L'autorizzazione data dal Consiglio comunale, o dalla Giunta, in caso d'urgenza, o per azioni possessorie, al Sindaco vale pel primo e secondo grado di giurisdizione. Questo principio è stato proclamato dalla Corte di Appello di Torino (13 luglio 1867) e dalla Cass. di Torino (25 agosto 1870, 27 febbraio 1878 e 21 giugno 1876) e di Napoli (18 luglio 1879) (9).

(continua)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

GIURAMENTO DECISORIO—articoli 1370 e 1777 del codice civile; 494 del codice di procedura civile — *La sentenza resa in seguito a giuramento decisorio, col quale si esclude la esistenza di un documento, non può essere impugnata, col rimedio della revocazione; neppure quando desso, occultato fraudolentemente dal vincitore, sia posteriormente ritornato in potere della parte soccumbente* (Cassazione di Napoli 3 novembre 1885 tra Paone e Ricca — *For. It. an. XI, 1 pag. 14*).

Nota — La dottrina sanzionata in proposito dalla Corte è perfettamente conforme alla lettera egualmente che allo spirito della legge, ed il

(6) Cass. Torino, 11 aprile 1883, — *Manuale* 1883, p. 251.

(7) Cass. Torino, 13 febb. 1883 — *Man.* 1883, pagina 298.

(8) Cass. Torino, 11 sett. 1883 — *Man.*, 1884, pagina 135 — *Giurista*, 1884, p. 45; 12 marzo 1883 App. Palermo, 7 febbraio 1881 — *Man.*, 1882, pagina 26 ecc.

(9) *Giurista*, 1885, p. 148 nota. Conf. App. Milano, 10 giugno 1884. — *Giurista*, 1884 p. 135.

(1) Cons. Stato, 22 febb. 1878.

(2) Cons. Stato 6 aprile 1883 — *Man.*, 1883, p. 351.

(3) Cass. Torino 23 febb. 1870, 18 marzo 1881; app. Macerata, 21 febbraio 1870; Cons. Stato 3 maggio 1870.

(4) Cass. Roma, 1 giugno 1882 — *Man.*, 1883, 122.

(5) Cass. Roma, 8 marzo 1880; Firenze, 12 novembre 1881; Torino, 1 agosto 1882; Corte dei Conti, 12 giugno 1883.

dubbio sollevato al riguardo può nascer solo dal voler attribuire all'art. 494 del codice di procedura civile un significato ben diverso da quello attribuitovi dal legislatore.

Infatti, e senza riandare nè l'origine nè l'obbiettiva giuridica dell'istituto, se è vero che per l'articolo precitato può chiedersi la la *revocazione* di una sentenza, già divenuta irrevocabile, così quando sia stato l'effetto *del dolo* di uno dei contendenti in danno dell'altro, come « quando dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della « parte contraria » è vero altresì come da ciò non deriva esser sufficiente all'ammissibilità della *revocazione* la sola circostanza di essersi da colui che la invoca ricuperato il documento soltanto dopo la emanazione della sentenza; essendo per l'opposto imprescindibilmente necessario che *della esistenza* di esso non siasi giammai disputato — A prescindere che le ipotesi della *revocazione*, come quelle di un rimedio *extra ordinem*, debbono rimanere limitate ai soli casi dalla legge tassativamente designati, non tornerà superfluo rilevare come nel numero 3.^o dell'articolo suinvocato si parla esclusivamente di documento « il quale non siasi potuto esibire » ma non si fa neppur motto di quello la di cui esistenza *affermata* dall'uno dei contendenti — con deduzione di non poterlo produrre perchè occultato dall'avversario — sia stata ricisamente *negata* da costui; tanto che, impegnata la controversia sull'obbietto, l'uno ne abbia demandata alla sola coscienza dell'altro definitivamente la risoluzione; epperò l'opinione che dal silenzio del legislatore debba conseguentemente arguirsi che *qualvogliasi* documento decisivo renda ammissibile la *revocazione* sol che siasi ricuperato, da chi la propone, dopo il giudizio, sol che risulti come negli stadi di esso rimase occultato per fatto dell'avversario — nulla importando che dal *giuramento decisorio* all'uopo deferito la dedotta esistenza del documento sia rimasta perentoriamente esclusa — frustrerebbe completamente la sanzione racchiusa nell'art. 1370 del codice civile, ed evocherebbe nuovamente in vita l'art. 374 del codice penale sardo, espressamente abrogato.

Per fermo niuno ignora come ancor prima che l'art. 1370 del codice civile — abbandonata la nebulosità dei concetti ai quali ispiravasi l'art. 1480 del codice albertino, e preferito quello che informava il dettato dell'articolo 1317 delle abolite leggi civile napoletane — sancisse che « se fu prestato il giuramento deferito o riferito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità » la Commissione per gli studi legislativi istituita in Napoli col decreto luogotenenziale del 6 febbraio 1861, per la pubblicazione del codice penale sardo nelle

province meridionali avea proposto — ed ottenuto mercè quello del 17 dello stesso mese — se ne abolisse l'art. 374, secondo cui era condannato a pena criminale chi prestava un falso giuramento, a lui deferito o riferito, in materia civile.

La proposta della Commissione fu motivata dal perchè « lo incriminare lo spergiuro nei « casi di giuramento decisorio importerebbe « non solo elevare a reato un puro peccato « innanzi la religione e la morale, ma è di « struggere radicalmente il sistema della « cisione della lite, per via di giuramento de- « ferito o riferito, aprendo una via per cui la « giustizia penale diverrebbe norma per elu- « dere la giustizia civile » per guisa che decretata la proposta abolizione — rimase fermo il disposto dell'art. 1317 delle leggi civili, secondo cui, egualmente che per l'art. 1370 del codice civile, prestato il giuramento, deferito o riferito, non si ammetteva l'avversario a provarne la falsità; evitandosi così una flagrante antinomia le di conseguenze sarebbero riuscite irreperabilmente pericolose.

Ora niun dubbio che chi allega in giudizio civile la esistenza di un documento decisivo pel suo assunto e, dedotta la impossibilità di esibirlo per fatto del suo avversario, deferisce sull'obbietto giuramento decisorio a costui — che prestandolo assevera che il documento accennato non ebbe ad esistere giammai — con la domanda di *revocazione* proposta a base dello stesso, posteriormente ricuperato, mira evidentemente, sotto il pretesto di provocare la riparazione di un errore, a dimostrare *falso* il giuramento prestato, tentando così di arrivare per via indiretta dove per la diritta via non potrebbe pervenire.

E la inammissibilità di qualsiasi azione tendente a dimostrare la *falsità* del giuramento deferito e prestato, promana meno dalla presunzione di verità, onde il giuramento è presidiato, che dalla inoppugnabile efficacia giuridica di una transazione proposta e compita solennemente dinanzi al magistrato; mentrechè nessuno ignora come il giuramento decisorio — a differenza del suppletorio — non è un mezzo d'istruzione impartito dal giudice per definire la lite, ma è un mezzo definitivo, irrevocabile, che fa cessarla per espresso volere dei contendenti, e che la stessa autorità del magistrato non può ricusarsi di sanzionare, militando al riguardo l'antica regola: *adversus exceptionem iurisiurandi replicatio doli mali non debet dari, cum praetor id agere debet ne de iure iurando quaeratur*; donde la teoria, ormai universalmente riconosciuta ed accettata, che le controversie definite al seguito di giuramento decisorio abbiano a reputarsi definite per *trasazione* tra i contendenti, piuttosto che da giudizio del magistrato: teoria produttiva delle sue conseguenze

di dritto, nel senso che definita la lite in prima istanza non si possa in appello far revocare la sentenza per qualsivoglia novello documento, non escluso quello già noto alle parti, ed occultato per fatto del vincitore; imperocchè anche nelle transazioni, per l'art. 1777 del codice civile, i documenti posteriormente rinvenuti non costituiscono titolo valido ad impugnare la efficacia, se non a condizione di essere ignoti ai contraenti, e di essere stati occultati per opera di uno di costoro.

Nè per ultimo vale l'argomento che la revocazione del giudicato a base del documento occultato e poscia recuperato sia da reputarsi come una pena inflitta al dolo ed alle male arti di chi quel documento maliziosamente occultava; giacchè quando colui in danno del quale desso sarebbesi occultato, al giudizio del magistrato preferisce al riguardo l'appello alla coscienza dell'avversario, rivela chiaro l'intendimento di transigere, con tal mezzo irrevocabile, definitivamente la lite, e quindi non può rivivere, per disconoscerli, contro gli effetti giuridici della transazione.

ACQUEDOTTO—art. 639 del codice civile—*Alle servitù di acquedotto, acquistate per prescrizione sotto le leggi precedenti alla pubblicazione del codice civile, è applicabile l'ultimo alinea dell'art. 639 dello stesso, relativo al comodo e libero ingresso nel fondo serviente, anche se desso fosse stato sempre chiuso, e l'accesso si fosse per lunghissimo tempo esercitato togliendo la chiave per entrare, a beneplacito del proprietario* (Cassazione Napoli 16 gennaio 1886 — Nobile contro De Robertis — Gazz. del p. anno XXI N. 3°).

PERENZIONE—art. 340 del codice di proc. civile—*Colui, a favore del quale siasi verificata la perenzione di una istanza giudiziale, non può, per la disposizione racchiusa nell'articolo 340 del codice di procedura civile, domandarne la perenzione, dopo che con apposito atto abbia citata la parte avversa per sentir provvedere su quella stessa istanza che poi pretende si dichiari perenta* (Cassaz. Napoli 4 febbraio 1886 — Bonucci contro Chicco — Gazz. del p. anno XII N. 3°).

Nota—La Corte ha sanzionata ancora una volta la dottrina che ogni atto diretto a proseguire un giudizio, rimasto interrotto o sospeso, costituisca un ostacolo, contro chi abbia inoltrato un tale atto, ad eccepire la perenzione verificata prima che desso siasi spedito; desumendo-

sene — altrimenti non avrebbe nè ragione di essere nè significato — la legittima presunzione di una rinunzia tacita a quel beneficio, cui erasi già precedentemente acquistato dritto.

PROCURATORI (articoli 24, 16, e 37 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore — *Il Consiglio di Disciplina può cancellare dall'albo quel Procuratore che non abbia ottemperato al disposto dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1874, di fissare la sua residenza nella sede della Corte o del Tribunale cui è iscritto, massime quando, nonostante tal mancanza, egli continui ad esercitare il suo ufficio presso quella Corte o quel Tribunale.* (Cassaz. Napoli 11 novembre 1885—*For. It. anno XI, 1 pag 24*).

Nota—La Corte ha giudicato che la reluttanza da parte del Procuratore a fissare la propria residenza nella sede del collegio giudiziario cui è iscritto, non solo può interpretarsi come una manifestazione di non volere esercitare il suo ufficio, ma si traduce altresì in una vera colpa, nel senso della legge, specialmente quando, nonostante la mancanza di residenza, il Procuratore continui ad esercitare le proprie funzioni; ravvisandosi scolpito, in questa ultima ipotesi, il disprezzo dei doveri dell'ufficio e della legge, che impone al Procuratore l'obbligo della residenza con l'inequivoco suo dettato.

La stessa dottrina venne proclamata, e per le identiche ragioni, dalla Cassazione di Torino con sentenza del 5 luglio 1876, la quale affermò come « fra i doveri che l'accennata legge impone ai Procuratori tiene luogo principale lissimo quello enunciato nell'articolo 37, di fissare cioè la propria residenza nella sede del Tribunale o della Corte cui sono addetti, costituendo cotesta residenza una condizione connaturale ed intrinseca al regolare esercizio delle loro funzioni ».

Similmente decise nel 21 dicembre 1877 la Cassazione di Firenze, la quale giudicò ben anche che in simile rincontro la cancellazione può pronunziarsi direttamente dal Tribunale o dalla Corte cui il Procuratore è addetto, sulla semplice istanza del Pubblico Ministero, e senza la necessità di precedente deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Non vuolsi per ultimo omettere di rammentare che il Consiglio di Disciplina presso il collegio dei Procuratori di Salerno fin dal 13 aprile 1878 avea, con una elaborata deliberazione, propugnato gli stessi principj sanzionati dalle prelodate Corte regolatrici. (1)

(1) Ecco testualmente trascritta la suindicata deliberazione.

« Ha considerato in dritto che per testuali disposizioni degli articoli 37 della legge 8 giugno 1874 e 47 del relativo Regolamento, i Procuratori de-

« vono fissare la loro residenza nella sede di una Corte di Appello, o di un Tribunale Civile e Regionale. »

« Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o Tribunale del luogo ove essi risie-

PATRIMONIO SACRO—*Il sacerdote può alienare i beni costituenti il patrimonio sacro, non essendo di fronte allo Stato, per l'obbligazione religiosa assunta, in alcun modo menomata la sua capacità civile, nè in alcun modo mutata la giuridica condizione dei beni stessi* (1) (App. Catania 19 ottobre 1885—Caratozzola e Trombetta).

EFFETTO CAMBIARIO — articoli 58 e 323 del codice di commercio — *La cambiale creata in estero Stato specialmente in Francia, non ha efficacia di titolo esecutivo in Italia* (Corte di Appello di Torino 10 luglio 1885 — Grosso contro Faverio — For: It: anno XI, I pagina 55).

NOTA — La riferita sentenza negando la efficacia di *di titolo esecutivo* in Italia alla cambiale creata in estero Stato, specialmente in Francia, rileva con lodevole precisione la differenza che passa tra la efficacia giuridica del contratto, e la forza esecutiva di cui desso esser possa rivestito; giacchè pur riconoscendo che alla obbligazione derivante da un contratto debba attribuirsi un valore *estraterritoriale*, nel senso che di qualunque contratto, *valido* secondo la legge imperante nel luogo in cui i contraenti si obbligarono, possa *dovunque* domandarsi giudiziariamente la sanzione — purchè l'obbligazione di cui si reclama l'adempimento non sia contraria ai principii di ordine pubblico, alle istituzioni fondamentali, ed alle altre leggi proibitive del luogo in cui *l'azione*

« dono » onde è chiaro che se non risiedono dove è il Tribunale, non possono esercitare il loro ministero innanzi allo stesso. »

« E comunque nello articolo 16 C. C. fosse stato già spiegato che la residenza importa dimora abituale della persona, ciò nondimeno il regolamento nel citato art. 47 ad evitare ogni possibile contraria interpretazione soggiunge che la residenza prescritta dall'art. 37 della legge va intesa nella propria abitazione del Procuratore, e quindi conchiude che nel registro della *residenza* il Procuratore deve dichiarare appunto la sua *abitazione*, e quando vi è cambiamento della stessa, il Segretario del Consiglio di Disciplina ha l'obbligo di darne conoscenza al Cancelliere della Corte o del Tribunale. »

« Sicchè vuoi pel concetto della residenza nella legge comune, vuoi per quello della legge speciale che prescrive le condizioni richieste per l'esercizio del ministero di Procuratore, rivela indispensabile all'esercizio medesimo il fatto della dimora abituale nella sede del Tribunale innanzi al quale il Procuratore compie il suo ufficio. »

« Nè codeste disposizioni mancano di gravi ragioni per doversi scrupolosamente osservare a tutela delle parti. »

« Indipendentemente dagli atti nei giudizi di esecuzione e di cognizione da intimarsi esclusivamente ai Procuratori, e da opporsi nei termini più o meno brevi; vuolsi rammentare che col semplice fatto della costituzione di Procuratore la parte rimane di dritto domiciliata presso dello stesso per tutti i

si dovrebbe esercitare — riconferma ancora una volta il principio che desso non possa attingere forza *esecutiva* altrimenti che dalla legge del luogo in cui debba avere esecuzione o dal magistrato, espressamente autorizzato ad imprimere, secondo le norme dalla stessa tassativamente dettate; donde la illazione che, avendo l'articolo 323 del codice di commercio vigore soltanto per gli effetti cambiarii creati in Italia, non può estendersi eziandio a quelli creati all'estero, precipuamente in Francia, le di cui leggi non racchiudono una simile sanzione: illazione che rampolla dal disposto dell'articolo 9 del codice civile, secondo cui « la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti ».

Aggiungasi sul proposito che la stessa Corte, con sentenza resa nel giorno 11 del seguente novembre, giudicò che la cambiale, creata in estero Stato, ma *girata* e pagabile in Italia, ha efficacia di titolo esecutivo; imperocchè se per l'articolo 58 del codice di commercio è sancito espressamente che quando si tratta di decidere della *sussistenza* di una obbligazione commerciale debbono valere le leggi e gli usi del luogo dove fu contratta, è sancito altresì che quando trattasi della sua *esecuzione* debbono valere le leggi e gli usi del luogo in cui questa deve seguire.

La ragione precipua di siffatta differenza va desunta da una regola di dritto cambiario, la importanza della quale non può venire sconosciuta. Ogni obbligazione cambiaria è di per

mezzi d'istruzione, i cui termini son perentorii: articoli 161, 209, 232 e seguenti C. P. C. »

« Or quando nel fatto il Procuratore non risiede nella sede del Tribunale, chi potrà assicurare il fedele adempimento di tutti i doveri che impone il mandato ricevuto? E più di tutto quando il Procuratore non ha residenza, nè abita realmente nella casa indicata nel registro prescritto dall'art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge 8 giugno 1874; gli atti notificati in queste case, consegnati, chi sa come, ed a quali persone, possono veramente rispondere al disposto dell'art. 139 ripetuta procedura? »

« La residenza effettiva adunque nella sede del Tribunale è una condizione imprescindibile per garantire gl'interessi dei proprii clienti, nonchè serbare la legalità e lealtà nel difendere, dovute alle parti avverse. »

« Ha considerato infine che conforme giurisprudenza, in omaggio al principio della necessità della residenza reale, ha stabilito la massima, che « Non « sodisfa all'obbligo della residenza, nel luogo ove « ha sede il Tribunale o la Corte, quel Procuratore « che si limita alla semplice elezione di domicilio « presso un collega » (Corte d'appello di Venezia, Sentenza 14 novembre 1877 e 25 febbraio 1878, e arresto della Corte di Cassazione di Firenze 21 dicembre 1877) ».

(1) Conf. Cass. Roma 6 novembre 1882.

Conf. Cass. Napoli 9 novembre 1883 — Conf. stessa Corte 24 novembre 1882 — Giurista 1883, p. 62. In quanto poi alla insequestrabilità V. Cass. Napoli 11 giugno 1883 — Giurista 1883, p. 173.

se stessa autonoma, ed indipendente dalle altre, le quali pur si possono compiere col medesimo titolo; imperocchè se da una cambiale sola possono derivare diverse operazioni—sia per risparmio di titoli, sia per imprimere a quello che le rappresenta tutte maggiore sicurezza, atteso la solidarietà di tutti i sottoscrittori—è sempre vero che ciascuna operazione, tanto economicamente che giuridicamente, è dall'altra indipendente e staccata. Ogni operazione adunque è regolata dalla legge imperante nel luogo in cui segue il contratto; epperò la *girata* in Italia di una cambiale creata all'estero, rappresenta una operazione isolata ed è naturale che il *girante* resti soggetto al rigore cambiario sancito nell'articolo 323 del codice precitato.

Parte III. Giurisprudenza penale

RENITENTE DI LEVA—È reato continuato quello di renitenza alla leva, e di conseguenza non compete il beneficio della minore età all'imputato che perduri nella renitenza anche dopo compiuto il ventunesimo anno (Cassaz. Napoli 5 dicembre 1885, sezioni riunite — *Filang:* anno XI parte 2.^a N. 12).

Nota. Nium dubbio che il reato di renitenza alla leva sia di quelli che la legge definisce *continuati*; imperocchè dessi si riscontrano nella pluralità di quelle azioni violatrici della legge penale, le quali emanano dalla stessa persistente risoluzione che ne determina la violazione.

Laonde se il reato in parola consiste nel rifiuto da parte dell'iscritto a presentarsi all'arruolamento nel giorno all'uopo designato, è logica la illazione che desso perdura sino a quando non viene a cessare quello stato d'illegalità in cui egli si è, con la renitenza, volontariamente costituito; epperò la Corte di Cassazione meritamente censurava la sentenza con la quale si accordava al renitente il beneficio della *minorità* nei sensi dell'articolo 91 del codice penale—in rapporto all'epoca in cui il reato si commetteva—comunque il colpevole, solamente dopo compiuta l'età maggiore venisse giudicato.

Se non che—mentre riconosciamo inoppugnabilmente fondata l'opinione che in ordine a possibili benefici di legge da concedersi al *renitente* sotto il rapporto delle *personali* sue condizioni, quella dell'età precipuamente, debba guardarsi al tempo in cui segue il giudizio, e non a quello in cui cominciava l'esistenza giuridica del reato—siam di avviso essere nella specie assolutamente inapplicabile la disposizione racchiusa nell'articolo precitato.

Infatti la renitenza alla leva va contemplata

dalla legge « sul reclutamento dell'esercito » la quale—sancita unicamente per coloro i quali all'anno *ventunesimo* di loro età non sono ancora pervenuti—nel comminare le pene per singoli reati, commessi esclusivamente da costoro, non consente affatto per affatto l'applicazione dell'articolo 91 del codice penale, secondo cui vanno diminuite di un grado a favore dei *minori* le pene in esso statuite per la punizione dei reati commessi da coloro dai quali l'età maggiore è stata raggiunta, ovvero oltrepassata.

Se così non fosse si dovrebbe per necessità egualmente concludere che la pena di morte comminata dagli articoli 71, 72 e seguenti del codice penale militare, non potrebbe eseguirsi quando il colpevole dei reati in essi previsti, non avesse per anco raggiunta l'età maggiore, e così non solo verrebbe a crearsi una eccezione dal legislatore non sanzionata giammai; ma si verrebbe a creare altresì una flagrante, irreconciliabile contraddizione tra l'articolo 91 del codice penale, pel di cui dettato « il reo maggiore degli anni diciotto e minore degli anni ventuno soggiacerà alle pene ordinarie con la diminuzione di un solo grado » e l'articolo 51 del codice militare pel disposto del quale « il militare che avrà compiuta l'età di anni diciotto al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria dal presente codice per esso stabilita ».

Trattandosi adunque di leggi speciali sanzionate per la punizione di reati commessi unicamente da coloro i quali non hanno raggiunta ancora l'età maggiore, sembra chiaro sino all'evidenza non essere consentita diminuzione di pena per ragione di età nei sensi del codice penale.

APPELLO—articoli 416 e 417 del codice di procedura penale—*Malgrado che nel giudizio di appello siasi proceduto, tanto in tutto che in parte, alla ripetizione del pubblico dibattimento, l'appellante deve essere sempre udito pel primo*—(Cassaz. Napoli 17 novembre 1885).

Nota. La Corte rileva che trattandosi di giudizio in appello, l'articolo 416 del codice di procedura penale espressamente prescrive che l'appellante deve essere udito pel primo; e come siffatta regola non debba venir meno nel caso che, conformemente all'articolo 417 dello stesso codice, sia ordinata la, totale o parziale, ripetizione della pubblica discussione.

SPESE DI PROCESSO—articolo 568 codice di procedura penale—*L'imputato appellante è sempre tenuto al pagamento di tutte le spese processuali, comprese quelle di appello, quando rimane condannato, comunque sia stato parzialmente accolto il suo gravame.* (Cass. Napoli 16 novembre 1885).

Nota — La sentenza è fondata sull'art. 568 del codice di procedura penale il quale, senza nessuna *distizione* mette le spese del procedimento a carico del *condannato*. E poichè l'accoglimento parziale dell'appello se *diminuisce* la pena non *cancella* la condanna, ne vien di conseguenza che a carico del *condannato* debbono rimanere le spese ulteriori; anche perchè se è vero che il giudizio di appello è stato provocato dall'errore del primo giudice, è vero egualmente che il processo è stato originato da un maleficio dell'imputato.

CONIUGE — articolo 603 codice di procedura penale — *La facoltà concessa al coniuge di rimettere all'altro coniuge la metà della pena correzionale o di polizia, per le offese da questi ricevute, ha luogo tanto nel caso in cui esse siano anteriori, quanto se siano posteriori al matrimonio.* (Cass. Napoli 10 dicembre 1885).

Nota — Essendosi sentenziato che fosse inapplicabile l'articolo 603 del codice di procedura penale al caso di una donna offesa da un uomo che *posteriormente* le era divenuto marito, sulla considerazione che il coniuge solamente *durante il matrimonio* può far uso a favore dell'altro della facoltà concessagli dall'articolo suinvocato, la Corte di Cassazione ha con saviezza ed accorgimento rilevato che l'assunto è manifestamente contraddetto così dalla *lettera* come dallo *spirito* dell'articolo in parola. Dalla *lettera* perchè la legge avendo usata una locuzione generale, questa rende impossibile qualsiasi contraria distinzione o limitazione. Dallo *spirito* perchè la facoltà concessa al coniuge offeso di far grazia al coniuge offensore; rimettendogli la metà della pena, mira allo scopo santissimo di rinsaldare sempre più il nodo coniugale, che dal sentimento della gratitudine e della riconoscenza viene ad essere naturalmente rafforzato; e siffatta nobile obbiettiva rimarrebbe evidentemente frustrata se il matrimonio celebrato *posteriormente* non dovesse produrre effetto retrottivo.

Aggiungasi per ultimo che il pronunziato della Cassazione risponde all'antica regola di giustizia e di ragione *interpretatione poenae potius molliendae, quam exasperandae*, epperò vuol essere plaudito senza la menoma restrizione.

LETTERE — articoli 237 e 296 del codice penale — *Colui che, invece di porre alla posta le lettere, a lui a tale scopo consegnate, le apre o le sopprime, non commette il reato previsto dall'articolo 296 del codice penale; imperoc-*

chè alla essenza giuridica di siffatto reato è necessario che le lettere siano state aperte o sopprresse dopo di essere state consegnate all'ufficio postale. (Cass. Roma 21 ottobre 1885).

Nota — La Corte rileva come la legge si occupa in due sole occasioni dell'apertura o della soppressione delle lettere o pieghi suggellati: nella ipotesi cioè dell'art. 237 del codice penale con cui punisce « l'impiegato delle « regie poste il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre o lascia aprire « qualche lettera o piego *consegnai* alla posta, o lascia in qualunque modo prendere « cognizione del loro contenuto » e nell'articolo 269 dello stesso codice con cui punisce « l'aprimiento di una lettera o di un piego « sigillato, o la soppressione di lettere o di « pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi « abbia alcun diritto » rilevando altresì come la prima ipotesi costituisca un esercizio abusivo di autorità in danno del privato, e la seconda una rottura di sigilli, o sottrazione da luoghi di pubblico deposito; e conclude che ad affermare il reato, così nell'una come nell'altra ipotesi sia necessario l'estremo della violazione del segreto delle lettere *confidate* all'ufficio postale; mentrechè l'apertura, o la soppressione delle stesse, commessa da colui al quale erano state consegnate perchè le mettesse alla posta, può costituire un abuso di fiducia produttivo di danni riparabili in linea civile, ma non costituisce mai il reato contemplato e represso dall'art. 296 del codice penale (1).

QUERELA — articoli 117 e 120 del codice di procedura penale — *La desistenza dalla querela, che nei reati di azione privata estingue l'azione penale, può farsi solamente in pendenza del giudizio di merito, ed è inefficace se fatta in pendenza del giudizio di Cassazione.* (Cassaz. Torino 3 febbraio 1886 — *Foro It. anno XI parte 2.^a pag. 15*).

Nota — La riferita sentenza è fondata sul non equivoco dettato dell'articolo 117 del codice di procedura penale, il quale — nei reati non perseguibili altrimenti che ad istanza privata — prescrivendo che « la desistenza dalla « querela può aver luogo in qualunque stato « di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico « dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello; salva la disposizione dell'articolo 487 del codice penale » segna evidentemente un limite entro cui siffatto diritto venir possa dall'offeso improrogabilmente esercitato.

E l'eccezione al riguardo sancita nell'arti-

(1) In senso conforme vedi le sentenze del 10 marzo 1879 ed 8 giugno 1883 profferite dalla stessa Cassazione di Roma. In senso contrario poi veggasi la sentenza della Cassazione di Napoli del 21 gennaio

1880 e quella del 21 giugno 1884 resa dalla Corte di Appello di Brescia — *Legge anno XXVI, vol. 1, num. 11.*

colo 487 del codice penale conferma sempre più la *regola* inalterabilmente stabilita con quello precitato; imperocchè per esso — nei reati di adulterio o di concubinato — non solamente il coniuge *querelante* può impedire la *condanna* del coniuge *querelato*, *desistendo dalla querela*, ma può eziando *far cessare gli effetti della condanna* da costui riportata, purchè consenta a convivere nuovamente con lui.

E che l'*eccezione* stessa debba intendersi limitata a favore del solo coniuge, si desume inoppugnabilmente dal medesimo articolo, secondo cui la *remissione* fatta dall'uno all'altro coniuge *prima* della condanna, giova di dritto anche al complice, il che significa chiaramente che la *desistenza* dalla *querela* fatta *prima* che il coniuge *querelato* venisse condannato, arresta *iure* anche in rapporto al complice l'azione penale; mentre che la facoltà di *far cessare gli effetti della condanna* non può estendersi egualmente a costui. La restrizione adunque del beneficio anche nella *eccezione* tassativa, rivela lampante il concetto che — accertata l'esistenza del reato, e raggiuntone con duplice condanna indubbiamente l'autore — se il Magistrato di Cassazione, chiamato unicamente ad esaminare se in proposito la legge fu scrupolosamente osservata — per guisa che, non rilevandone alcuna violazione, è obbligato imprescindibilmente ad ordinare l'esecuzione della condanna — dovesse arrestarsi dal profferire l'ultima sua parola, per la serotina *desistenza* dalla *querela*, dessa non si limiterebbe a produrre solamente l'*abolizione dell'azione penale*, ma estenderebbe implicitamente i suoi effetti sino *alla remissione della pena*, ed in conseguenza l'indole stessa dell'istituto rimarrebbe falsata.

Nè la contraria tesi può venir menomamente suffragata dal disposto dell'art. 120 del codice di procedura penale; imperocchè se è vero che « in qualunque stato della causa, ove i giudici « riconoscano che il reato per cui si procede « è del novero di quelli pei quali non si può « procedere che sulla domanda della parte pri- « vata, e questa domanda non sia fatta, o la « parte *ne abbia desistito*, essi dichiareranno « non esser luogo a procedimento penale » è vero altresì che la invocata sanzione riflette l'*ufficio* del magistrato, ma non amplia le *facoltà* dell'offeso; giacchè mentre impone ai giudici l'obbligo di dichiarare arrestato il procedimento penale, così quando manca la privata istanza di punizione, come allorchè il querelante abbia dalla stessa desistito, lascia intender chiaro che dessa non può seguire se non nel termine designato dall'articolo 117 del codice di procedura penale, diversamente tra questo e l'art. 120 sorgerebbe una contraddizione impossibile ad essere conciliata.

SANITÀ PUBBLICA — Articoli 416, 417 e 685 codice penale — *Se per l'articolo 685 numero 9 del codice penale l'alterazione dei commestibili è punibile quantunque non nociva alla salute, è per altro necessario che sia tale che il compratore che credette di acquistare un commestibile di una data qualità, bontà e valore, si trovi invece ad averne un altro di natura diversa e di qualità più scadente — Laonde l'aggiunta di sostanze estranee ma omogenee a quelle di cui una bevanda è naturalmente composta, non può, soltanto perchè aggiunta, qualificarsi alterazione illecita ricadente sotto la sanzione dell'articolo precitato — Applicazione al caso di gessatura del vino* (Cass. Torino 2 ottobre 1885 — *Foro It.*, anno XI, II, pag. 14).

Nota — Se è vero che per l'applicazione dell'art. 685 del codice penale non si richiede che l'*alterazione* delle bevande sia *nociva* alla salute, non è però lecito concludere che qualunque aggiunta di sostanze estranee, benchè omogenee, a quelle onde una bevanda è naturalmente composta, debbasi, solamente perchè aggiunta, qualificare siccome illecita alterazione; epperò non *ogni aggiunta* alle bevande, ma quelle sole mescolanze le quali o la rendono nociva alla salute, o pur rimanendo innocue, ne producono una vera *alterazione*, — di guisa che mentre il compratore credette di acquistare una bevanda di una determinata qualità, bontà, e valore, si trovi per contrario di averne acquistata una più scadente, e di diversa natura — possono venire colpite dalla legge.

Nel primo caso il tatto cade sotto la sanzione più severa degli articoli 416 e 417: nel secondo sotto quella più mite dell'articolo 685 numero 9 del codice penale.

CASSAZIONE — articolo 653 del cod. di procedura penale — *Il termine di ore ventiquattro assegnato dall'articolo 653 del codice di procedura penale alla parte civile per ricorrere in Cassazione deve decorrere non a giorni, ma per contrario deve decorrere de momento ad momentum, sempre che risulti dal verbale di udienza, e dalla dichiarazione di ricorso l'ora in cui la sentenza fu pronunziata, e quella in cui, nel giorno successivo fu manifestata la intenzione di ricorrere in Cancelleria* — Cass. Torino 12 dicembre 1885 — (*Legge*, anno XXVI, pag. 248).

Nota — L'articolo 653 del codice di procedura penale sanziona inequivocamente che nel caso di sentenza assolutoria « il Pubblico Ministero e la parte civile non avranno che *ventiquattro ore* per domandarne la cassazione » epperò niun dubbio che il termine in parola debba decorrere *de momento ad momentum*; giacchè dovendo esso venir misurato *ad ore*, sarebbe impossibile di poterlo altrimenti calcolare. Laonde se dal verbale di udienza risulti l'ora in cui la sentenza fu profferita, e dalla dichia-

razione di ricorso resulti l'ora in cui la cassazione fu domandata, ogni eccesso, al di là del termine all'uopo *perentoriamente* assegnato, importa decadenza dell'esercizio del diritto relativo.

APPELLO — articolo 370 del codice di procedura penale — *L'atto di appello e la scrittura contenente i motivi della parte civile, quantunque relativo ai soli interessi civili, contro una sentenza pretoriale di non luogo a procedere a favore dell'imputato deve essere interposto e deve essere depositata nei modi e nel termine del rito penale. Quindi è inammissibile l'appello prodotto dalla parte civile se alla relativa dichiarazione non segua la presentazione dei motivi, non bastando che vengano dedotti in una comparsa o memoria comunicata secondo il rito civile nei giudizi sommari.* (Cass. Firenze, 5 agosto 1885 — Legge, anno XXVI, I, pag. 316).

Nota — Per l'articolo 370 del codice di procedura penale « se l'appello è stato interposto « soltanto dalla parte civile, o dall'imputato « pel solo suo interesse civile, si osserveranno « per l'istruzione e pel giudizio le leggi della « procedura civile in via sommaria; *ferme però* « quanto al modo e termine dell'interposizione « di appello le disposizioni del presente codice: « il termine per la citazione di appello decorrerà dal giorno della interposizione » per lo che è di una incontrastabile evidenza che in quanto alla istruzione ed al giudizio di appello debbono osservarsi le norme dettate in proposito dalle leggi sul rito civile, ma che in quanto al modo ed al termine per la interposizione del gravame debbono seguirsi quelle sancite sul rito penale. Laonde se nella specie il primo atto da compiersi col rito civile sommario è la *citazione* la quale inizia l'istruzione ed il giudizio di appello, è ben chiaro che tutti gli atti precedenti debbono espletarsi secondo la procedura penale. E poichè i motivi di appello esser denno proposti nel termine rigorosamente prescritto dall'articolo 356 del codice di procedura penale, è irrecusabile la illazione che la presentazione dei motivi di appello oltre il termine in parola rende assolutamente inammissibile il gravame.

CASSAZIONE — articolo 648 del codice di procedura penale — *È inammissibile il ricorso per cassazione prodotto dal padre di un minorenni condannato, nell'interesse di costui* (Cassazione di Firenze 22 agosto 1885).

Nota — L'articolo 648 del codice di pro-

cedura penale sancisce testualmente — senza riserva e senza eccezione — che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna debba prodursi *dalla parte condannata* direttamente, ovvero dal *di lei* Procuratore, o finalmente da un *di lei* mandatario speciale, dovendo il mandato, in questa ultima ipotesi, rimanere alla relativa dichiarazione di ricorso originalmente alligato.

La legge, nell'articolo precitato, non distingue — e non aveva ragione di distinguere — agli effetti penali, il *minorenne* da colui che l'*età maggiore* abbia già raggiunta; imperocchè dessa riconosce e garantisce nell'*uno* egualmente che nell'*altro* il diritto a produrre querela per le offese patite; mentrè quando con l'articolo 104 del codice di procedura penale statuisce che *ogni persona* offesa o danneggiata può produrre querela, non solamente non sanziona veruna eccezione nel rapporto *dei minori*, ma quando che col consecutivo articolo 105 riferma irremovibilmente il concetto della completa inesistenza di una qualunque eccezione in proposito, una volta che accorda agli ascendenti la *facoltà* di produrre querela pei discendenti *minori* sottoposti alla loro potestà, ma non impone loro l'*obbligo* di produrla: una volta che con l'articolo 116 autorizza, *chiunque* l'abbia prodotta, a desistere dalla querela.

Aggiungasi di vantaggio come la sola *eccezione* che si riscontra nell'articolo 109 in ordine alla costituzione *di parte civile* nel giudizio penale, non altrimenti consentita a chi non ha la *libera* amministrazione dei suoi beni se non con le forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili — rende legittima l'illazione — che la *regola* rimane ferma ed inalterata; onde non cade dubbio che quando trattasi di *querela* da parte del *minore* dessa ben può esser prodotta da chi legittimamente lo rappresenta ma; quando invece trattasi d'imputazione contro di lui, egli *deve* compiere *personalmente* tutti gli atti necessari alla sua difesa; epperò nella guisa che il *minorenne* è citato a comparire *di persona* in giudizio penale, dove lo si assolve o lo si condanna senza l'intervento e senza l'assistenza dei suoi ascendenti o di coloro i quali lo rappresentano legalmente agli effetti civili, egli *deve* egualmente reclamare *direttamente* — ovvero anche indirettamente, ma *sempre* nei modi prescritti dall'articolo 648 del codice di procedura penale — che sia, nei modi legali, revocata la sentenza contro di lui proferta (1).

(1) Vuolsi rilevare in proposito che la Cassazione di Torino con sentenza del 23 marzo 1876 decise per la validità del ricorso per cassazione prodotto dal padre nell'interesse del figlio *minorenne* condannato; e con altra sentenza del 17 dicembre 1884

(*For. It.* 1884 col. 455) decise che in giudizio penale il danneggiato ben può costituirsi *parte civile* contro l'imputato *minorenne* e chiedere il risarcimento dei danni contro di lui, senza che sia necessaria l'assistenza del padre o quella del tutore.

BANCAROTTA — articoli 839 ed 861 del cod. di commercio, e 381 del codice penale — *Soltanto il tribunale di commercio, ed all'epoca della omologazione del concordato, può — a mente dell'articolo 839 del codice di commercio — dichiarare che con l'adempimento da parte del fallito delle condizioni assunte nel concordato stesso, l'azione penale resterà estinta, e soltanto in questo caso il procedimento penale per bancarotta rimane sospeso. Laonde se la sentenza abbia omologato il concordato puramente e semplicemente, senza far quella dichiarazione il magistrato penale deve senza altro giudicare della bancarotta; nè può ordinare alcuna sospensione in dipendenza dei benefici accordati dagli articoli suindicati* (Cassazione di Palermo 20 luglio 1885).

Nota — La locuzione dei precitati articoli è siffattamente chiara, da non permettere neppure la possibilità di una contraria interpretazione. È solamente il tribunale di commercio che, tolte ad esame *le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato* deve riconoscere il fallito meritevole di *speciali riguardi* sino al punto da *dichiarare* che, mediante l'adempimento degli obblighi da lui assunti col *concordato*, gli effetti giuridici della *sentenza di fallimento* restano interamente caducati *anche rispetto al procedimento penale*; e ciò si desume anche più chiaramente dalla lettera dell'articolo 861 dello stesso codice, secondo cui « se il tribunale, colla sentenza di omologazione del concordato, dichiara, secondo le disposizioni dell'articolo 839, rievocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta rimarrà *sospeso*, e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane *estinta* ».

Perchè adunque l'azione penale per *bancarotta* abbia a rimanere *sospesa*, è necessario anzitutto che la sentenza dichiarativa del fallimento sia stata rievocata; e perchè resti completamente *estinta* fa mestieri che agli obblighi assunti col *concordato* siasi integralmente adempito. E poichè la sentenza dichiarativa del fallimento non può essere altrimenti rievocata se non da quella che, omologando il concordato, dichiara espressamente essere il *fallito* meritevole di *riguardi speciali* ne segue come necessaria conseguenza che qualunque indagine come qualunque apprezzamento in proposito è devoluto esclusivamente al tribunale di commercio, epperò sfugge così l'una come l'altro all'esame che volesse farsene in altra sede da una diversa giurisdizione.

La stessa Cassazione di Firenze poi con sentenza del 12 marzo 1879 (*For. It. detto anno col. 376*) decise parimenti che potendo il *minorenne* stare legittimamente in giudizio, per gli effetti penali, senza

SENTENZA — articoli 294 e 311 del codice di procedura penale — *È nulla la sentenza nella quale siasi indicata come elemento di convinzione la dichiarazione di un testimone non comparso in dibattimento, perchè non citato, e della quale perciò in udienza non fu data lettura* (Cassazione di Palermo 3 agosto 1885).

Nota — La riferita sentenza rende ancora una volta omaggio al principio della *oralità* dei dibattimenti; imperocchè, dopo di avere rilevati i casi nei quali può leggersi eccezionalmente la dichiarazione scritta del testimone citato e non comparso, conclude che « non può fondarsi il convincimento sopra la lettura di una deposizione scritta nello stadio istruttorio di un testimone, non dato in lista dalle parti, non citato, e non inteso in dibattimento, e poi letta *in segreto* nella camera delle deliberazioni, offendendo enormemente il diritto della difesa dell'imputato che non poteva divinare tale eccesso di potere nel magistrato, di convincersi cioè per siffatto elemento, su cui non poteva mettere occhio ».

RIBELLIONE — articoli 247 e 257 del codice penale. *Il reato di ribellione previsto dall'articolo 247 del codice penale, e quello di violenza contro i pubblici agenti od ufficiali, preveduto dall'art. 257 e seguenti, contemplano amendue la violenza contro i rappresentanti l'autorità, e differiscono in questa che tale violenza nel primo caso non raggiunge lo scopo del delinquente, e nel secondo lo raggiunge* — (Cassazione di Palermo 20 luglio 1885).

Nota — La riferita sentenza, per la più facile intelligenza della *massima* relativa, vuol essere integralmente pubblicata.

« Osserva che gli articoli 247 e 257 codice penale contemplano ambidue la violenza, usata contro i pubblici ufficiali per causa delle loro funzioni.

« Se tale violenza non raggiunge lo scopo, si applica l'art. 247; si applica invece l'articolo 257, se per esso lo scopo criminoso fu raggiunto. E, benchè lo scopo, cui mira l'agente, in entrambi i reati sia sempre diretto ad impedire violentemente che la legge eserciti il suo impero, ed in entrambi i reati spesso avvenga che la violenza si estrinsechi in una stessa forma contro le stesse persone, e nello stesso momento, onde sotto un certo aspetto può dirsi che cotali reati hanno pressochè comuni gli elementi, e si confondono fra di loro; tuttavia il criterio vero, razionale, e costante, che li contraddistingue, sta nell'effetto, che ciascun reato produce.

l'assistenza del padre o del tutore, egli stesso *deve* impugnare da sé le sentenze che lo riguardano, sia con l'appello, sia col ricorso per cassazione,

« Nè si obietti in contrario che, così deter-
 « minata la intelligenza dei due articoli, si
 « dovrebbe accettare l'assurdo, che nel caso
 « di violenza, fatta in riunione armata di per-
 « sone in numero maggiore di dieci, qualora
 « si ottenesse di non fare eseguire l'atto, di-
 « pendente dal pubblico ufficiale, la pena non
 « potrebbe essere la *reclusione* a mente del-
 « l'art. 257, essendochè, ritenuto invece la
 « *ribellione*, per l'art. 247, la pena potrebbe
 « estendersi sino ai *lavori forzati* a tempo;
 « perchè giova rilevare che l'art. 257, dopo
 « di avere comminata la pena della *reclusione*
 « soggiunge: *salvo che la natura della violenza*
 « *usata non portasse una pena più grave*: e
 « poichè il fatto che da luogo alla ipotesi del-
 « l'art. 247 ha sempre per inizio la *ribellione*
 « cioè la violenza contro quei dati rappresen-
 « tanti della pubblica autorità, che agiscono
 « in virtù della legge, così emerge chiaro che
 « ove si avveri il caso cui accennerebbe la
 « obiezione, è d'uopo applicare la pena più
 « grave, quella cioè dell'art. 248, che an-
 « drebbe ravvicinato, ed invocato insieme al-
 « l'art. 247 di sopra citato ». (1).

FURTO — articoli 606, 610 e 626 del codice penale — *Costituisce reato di furto qualificato pel mezzo, ed anche pel valore secondo i casi non già di frode la sottrazione del gas commessa in danno dell'Impresa, dall'utente che alterando il misuratore, ne segna perciò una quantità minore di quella effettivamente consumata* (Cassazione di Palermo 11 gennaio 1886).

Nota — Indubitatamente all'essenza giuridica della *frode* ai sensi dell'art. 626 del codice penale, molto adeguatamente dall'imperitura sapienza latina definita *fallacies, calliditas ad alterum fallendum, decipiendum, circumveniendum adhibita*, occorre l'uso dei *rigiri fraudolenti* ovvero quello di qualsiasi altro *artificio o maneggio doloso* valevole però ad *ingannare od abusare dell'altrui buona fede* sino al punto da ottenere il *rilascio* o la *consegna* di un *valore* di una *promessa*, di una *quitanza*, che senza la *sorpresa*, senza l'*inganno* non si sarebbe conseguita.

Ora nell'alterazione del *misuratore*, in conseguenza della quale si sarebbe con manifesto danno dell'Impresa, segnata una quantità di *gas* minore di quella effettivamente consumata anzichè il *maneggio doloso* usato dall'utente per *sorprendere* la buona fede degl'Impresarii ed *ingannarli* sulla *quantità* del consumo, vuolsi ravvisare il *mezzo* criminoso da lui adibito per *eludere* la loro vigilanza e quindi *sottrarre* nè

più nè meno che *invito domino et animo faciendi lucrum* quella quantità di *gas* la quale rappresenterebbe la *differenza* tra quella segnata, e quella effettivamente consumata.

Se dunque una siffatta *sottrazione* costituisce il *furto* secondo il significato legale, non può negarsi che desso debba reputarsi altresì qualificato pel *mezzo*, e lo diverrebbe egualmente eziandio pel *valore* qualora la quantità del *gas* sottratto rappresentasse un prezzo superiore alle 500 lire.

GUARDIE DI FINANZA — articoli 15 e 18 della legge organica 8 aprile 1881, — articolo 21 del codice di procedura penale e 337 del codice penale militare. — *Se le guardie di finanza, in servizio o per occasione del medesimo, adoperino senza necessità le armi e commettono un ferimento, vanno soggette alla giurisdizione del Tribunale Militare. Però non vi è connessione ma semplice correlazione tra il reato comune di ribellione commesso da controbandieri e quello di abuso di armi commesso da guardie di finanza, onde respingerne l'aggressione, per quisa che non debbono dell'uno e dell'altro giudicare i tribunali ordinari* (Cassazione di Roma 15 gennaio 1886).

Nota — La Corte ha rilevato come per l'applicabilità dell'articolo 337 del codice penale militare debba verificarsi « *connessità* tra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria » perchè la cognizione anche dei reati previsti dal codice penale militare spetti per tutti gl'imputati ai tribunali ordinari; e poichè nel reato di *ribellione* commesso da guardie di finanza, onde respingere l'aggressione non esiste quella *connessione* di cui è parola nell'articolo 21 del codice di procedura penale, vien meno evidentemente la ragione per la quale può derogarsi alla regola dagli articoli 15 e 18 della legge 8 aprile 1881 inalterabilmente statuita.

Vuolsi però notare che la Corte con la riferita sentenza ha mutata completamente la sua costante giurisprudenza; giacchè fin dal 28 ottobre 1879 avea considerato in proposito essere « evidente la *connessione* tra i reati di controbando e di ribellione imputati ai controbandieri con quelli di omicidio mancato, e di « violenza per eccesso nell'esercizio della forza pubblica imputato alle guardie doganali, « perchè gli uni e gli altri commessi nel tempo e nel luogo medesimo da più persone, « comunque per *fini diversi* ivi riunite; epperò non potersi scindere la continenza della « causa, e la indivisibilità del giudizio. »

(1 Sui caratteri differenziali dei due reati veggasi la dotta nota del Consigliere POMODORO pubbli-

cata a colonna 14 volume del 1884 del *Foro Italiano*.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULL' ECCESSO DI FINE

(Nota agli articoli 541 e 569 codice penale)

§ 1.º

È canone di ragion penale che ad integrare l'essenza del reato occorrono la volontà come causa efficiente, ed un fatto che costituisca lesione ai diritti, politicamente garantiti, come evento.

A muovere la volontà è d'uopo d'un motivo determinante o impellente: esso può derivare contemporaneamente dall'ambiente, dal rapporto del delinquente con l'offeso, dallo stato di lui patologico morale.

Quale che siasi ontologicamente il rapporto esso deriva da pretesa lesione all'integrità fisica o morale, o alla proprietà. La qual pretesa lesione, agitando il sentimento di riparazione come contropinta muove la intelligenza a concepire e la volontà a determinare un fatto, che, estrinsecandosi nel campo dell'attività, cagioni nell'offensore danno fisico o morale. Questa contropinta si riscontra in tutti gli ordini e fin negli esseri bruti; anzi in questi a preferenza. È l'istinto alla propria conservazione nel suo apogeo di esagerazione; è quel farsi giustizia con le proprie mani; di che danno spettacolo gli individui e le società selvagge più avvicinantisi alla classe dei bruti.

A muovere e dare esistenza all'effetto occorre, per converso, un'operazione sensibile materiale, che si estrinseca in modi diversi secondo i diversi disegni delittuosi e della specie diversa di delitto cui vuolsi perpetrare. Come è ovvio, anello di concatenazione tra l'atto della mente e il fatto dell'attività è un *quid actum sit*. Questo *quid* rivela quello che si volle, quello che si concepì di fare; e come altrimenti potrebbesi perscrutare per entro la mente umana!

Un'attenta diagnosi del *quid* è l'opera del magistrato destinato a vegliare sulla protezione dei diritti sociali: è il compito di una società, organata a vivere giuridicamente.

Se nonchè, sovente l'effetto può aver superato l'affetto; l'evento può essere uscito fuori dei confini del come si è pensato, del come si è voluto. Di qui l'eccesso nel fine: di qui l'ancor palpitante discettazione intorno al criterio caratteristico, avvegnacchè presso la nostre Corti e Tribunali si dibatte la quistione se, ai sensi dell'art. 541, il delinquente debba essere punito secondo lo effetto ovvero ai sensi dell'art. 569, secondo la intenzione.

§ 2.º

Se volgiamo uno sguardo retrospettivo troviamo in quistione il criterio secondo la filosofia legislativa dei tempi, secondo che si volle dare preponderanza più all'elemento della intenzione che all'altro dello evento.

Leggesi infatti al fr 1. Dig. ad leg. corn. de Sicar. « *eum qui hominem non occidit sed vulneravit ut occidat pro homicida damnandum*; e nell'altro fr. 32 Dig. ad leg. Ful. « *de adulter, che post tam gravia vulnera quae ei pater influxerat, magis fatus quam voluntate eius servata est.*

Seguirono cotesto principio gl'intepetri, la legge di Francia del 1810, la legge penale 20 maggio 1808 in queste nostre provincie. Però esso fu abbandonato con la riforma in Francia del 1832 e con le nostre abolite leggi penali del 1819.

Il Nicolini infatti (1) chiosando l'art. 362 di dette leggi sostenne che esso volge in presunzione di diritto, che chi ferisce o percuote volontariamente può aver preveduto le conseguenze della morte; tranne per la pruova contraria l'attenuazione preveduta dall'altro articolo 391.

§ 3.º

Oggi presso di noi, il Zuppetta (2) e il Narici (3) e nella giurisprudenza la Corte di Cassazione di Napoli e quella di Palermo si contendono l'onore del campo.

Il Narici e la Corte di Cassazione di Napoli (con questa le Corti di Assisie dipendenti) hanno ritenuto che l'art. 541 contempla un reato *sui generis* non perchè voglia con esso il Legislatore colpire un *dolo indeterminato*,

(1) Conclusioni pronunziate nella causa di Giuseppe Ricciardi 23 novembre 1832 Parte 2.^a pagina 193.

(2) Raccolta dei più segnalati articoli legali. Articolo XIV pag. 219 a 328.

(3) Studi Giuridici — Parte Prima — Studio Primo.

ma perchè, pur ritenendo la intenzione limitata ad un reato minore, punisce anche la colpa di non avere lo agente preveduto ciò che poteva e doveva prevedere.

Il Zuppetta e la Corte di Cassazione di Palermo hanno, per contrario, ritenuto che per equiparare la ferita o la percossa volontaria all'omicidio si richiede non solo che dalla ferita o dalla percossa ne sia derivata la morte ma ancora che la morte seguitane poteva facilmente prevedersi e che però la ipotesi dell'art. 541 si completa e va di conserva con quella dell'art. 569.

§ 4.°

Esposto così lo stato della quistione ci si permetta che noi la richiamassimo al rigore dei principj, nell'intendimento sempre che se le nostre umili osservazioni non potranno addirittura risolverla siano esse di sprone a chi concorredo di maggior dottrina, possa autorevolmente pronunciare l'ultima parola.

§ 5.°

Chiamano *dolo* i penalisti, se non andiamo ingannati, la cosciente volontà determinata di tradurre in atto un malefizio o lesione ai diritti altrui politicamente garentiti.

Esaminando gli elementi di una tal definizione siamo indotti a restringerli nei seguenti: 1.° Disegno; 2.° Mezzo; 3.° Coscienza dell'uno e dell'altro; 4.° Idoneità e coscienza della idoneità del mezzo.

Disegno, vuol dire *tipo*, *idea*, ed in questo elemento si raccolgono tutte le specie diverse di malefizio, dal codice prevedute.

Mezzo, traduzione nel campo dell'attività del tipo o dell'idea con l'opera sensibile, materiale.

Idoneità, denota la efficienza di mettere in vita il disegno, il tipo, la idea.

Coscienza, vuol dire, da ultimo che tanto il mezzo che il disegno stiano nella mente del delinquente, l'uno come fine, l'altro come tramite di traduzione del fine.

Ora può avvenire che manchi il disegno e manchi l'adoperazione del mezzo per l'attuazione di esso, e da tutt'altro mezzo tuttavia, non preparato a quel fine, l'evento sinistro si sia verificato. E questa è la ipotesi del caso o del *praeter intentionem*, perocchè vi è assoluta *imprevedibilità*. Può avvenire che ponendo in opera un fatto lecito le conseguenze di esso possono menare, sebbene e contro la volontà dell'agente e in difetto di reo disegno, ad un malefizio. Qui, poichè vi è la possibilità, questa poichè era discernibile nella mente dello agente, vi è la facile prevedibilità; e, quindi, la colpa per non aver facilmente lo agente

preveduto ciò che, in quella contigenza, era a prevedersi. Può avvenire, infine, che si adoperi, con piena cognizione di causa, un mezzo per un fatto di per se illecito e delittuoso: — quel che ne deriva è figlio di quel mezzo. Lo esame sul mezzo di per se delittuoso lo indica idoneo al malefizio, se senza di esso l'evento non avrebbe avuto esistenza, e per l'efficacia e l'adoperazione di esso l'evento ebbe luogo. Ora se quel mezzo fu voluto e se ne ebbe piena coscienza, tanto da essersi adoperato, il disegno si è incarnato nel mezzo e si è nell'evento appalesato.

Donde la *presumptio iuris* della prevedibilità delle conseguenze dal mezzo adoperato, ferita o percossa che ha prodotto morte, il *dolo* cioè determinato per malefizio avvenuto;

§ 6.°

Questa dottrina, per identità di ragioni, si applica anche alle ferite o percosse volontarie, da cui segua mutilazione, debilitamento o deturpamento permanente. La sola differenza sta in ciò che mentre nell'accusa di ferita o percossa da cui seguì la morte, il beneficio consiste nel non aver facilmente l'accusato preveduto la morte; nell'altra di ferita o percossa per cui la mutilazione, il debilitamento ec. ec. occorre che ai sensi dell'istesso art. 569 sieno assodati 1.° la intenzione, limitata soltanto a percuotere o ferire; 2.° lo effetto più grave, eccedente il disegno, e la inabilità a facilmente prevedersi.

Angri 15 febbraio 1886.

FRANCESCO ISALA

IL SINDACO ITALIANO

(Cont. v. n. 1 e 2 del 1886)

Con ciò non resta pregiudicata la facoltà del Comune di deliberare la cessazione della lite, quando ne venisse meno la convenienza per parte sua (1).

La legge del 1865, art. 87, n. 5, dicendo semplicemente che il Consiglio delibera intorno alle azioni da promuoversi o sostenersi in giudizio senza ripetere la clausola in *qualsunque grado*, che si leggeva nell'art. 84 della Legge del 23 ottobre 1859, è forza concludere che oggi il Sindaco autorizzato alla difesa di una lite, può, in caso di soccombenza, interporre appello.

L'interposizione dell'appello si considera piuttosto come un atto conservatorio dei diritti del Comune demandato al Sindaco, salvo a costui di legittimare, ove d'uopo, con le prescritte forme il suo operato.

(1) Cass. Torino, 25 agosto 1870. — *Man.*, 1871, pag. 76.

In ogni caso dopo questa interposizione di appello, la regolarità ed efficacia degli atti ulteriori del giudizio, rimane consacrata dalla susseguita deliberazione del Consiglio, con cui si approvi l'appello introdotto dal Sindaco, e si autorizzi il medesimo a continuare la causa d'appello fino alla definitiva sentenza (1).

La Corte d'app. di Bologna con sentenza 14 luglio 1866 ha proclamato la massima contraria, cioè il Sindaco per poter rappresentare il Comune in giudizio, deve riportare l'autorizzazione non solo per intentare l'azione in primo grado, ma eziandio per sostenerla in grado d'appello.

Il ch.mo Prof. Filippo Serafini nel vol. VI dell'Archivio Giuridico, p. 545 dopo di aver citato varie decisioni favorevoli alla massima posta in principio di questo § prosegue: « Le decisioni contrarie di qualche altra Corte d'appello sono in diretta opposizione cogli articoli 87, n. 5, art. 94, 122 e 144 della 20 marzo 1865, all. a. E difatti come giustamente osservò la suprema Corte di Torino (2) mentre la legge comunale del 23 ott. 1859 statuiva all'art. 84, n. 16, doversi dai Consigli comunali deliberare le azioni da intentare e da sostenere in giudizio in *qualunque grado* ed all'art. 133 sottoponeva tutte indistintamente le deliberazioni di tal natura all'approvazione della Deputazione provinciale, la legge 20 marzo 1865, invece, nei citati articoli 87 e 94 si limita a dichiarare, che il Consiglio comunale (e in caso d'urgenza la Giunta Municipale) delibera intorno alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, sopprimendo così le parole *in qualunque grado*, che esistevano nella legge del 1859, e nello stesso tempo emancipa per regola generale l'azione dei Comuni in tal materia da ogni tutela ed approvazione della Deputazione provinciale, disponendo solo *per modo di eccezione* all'articolo 144, non potere i Consigli comunali intentare una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale.

Per conseguenza allorchè un Consiglio comunale ha deliberato d'intentare o sostenere una lite, il Sindaco rimane per regola generale autorizzato ad agire e deliberare in giudizio, quale rappresentante del Comune, in ogni stadio della causa, senza che sia necessaria per ciascuno di essi una nuova deliberazione del Consiglio. E ciò vale perfino nel caso, che il giudizio siasi istituito sotto l'impero della precedente legge comunale, se la sentenza di primo grado

fu pronunciata quando era in vigore la nuova legge, dappoichè trattandosi di una disposizione legislativa, che tocca la capacità e qualità per deliberare ed agire in giudizio, la nuova legge ha di sua natura assoluta ed immediata applicazione.

XXX.

Se tale autorizzazione vale anche pel ricorso in Cassazione.

Nel precedente numero abbiamo visto che l'autorizzazione data dal Consiglio comunale, o, in caso d'urgenza dalla Giunta, al Sindaco vale pel primo e secondo grado di giurisdizione.

Pel giudizio straordinario però di Cassazione occorre una speciale autorizzazione, senza di che il ricorso è irricevibile (3).

La Corte di Cass. di Firenze (18 febb. 1874) ha sentenziato in senso contrario; e la Cassazione di Palermo (29 maggio 1884) (4) ha proclamato la massima che la mancanza di autorizzazione nel Sindaco a ricorrere in Cassazione non ne rende inammissibile il ricorso, ma rende soltanto il Sindaco stesso personalmente responsabile.

Da questa sentenza della Cassazione Palermitana appare che il Sindaco non può ricorrere in Cassazione senza una nuova autorizzazione del Consiglio comunale, nel solo suo interesse, rendendosi nel caso contrario personalmente responsabile.

In tale conflitto di opinioni non possiamo che consigliare il Sindaco a munirsi di nuova autorizzazione per ricorrere in Cassazione nello scopo di ovviare il pericolo di nullità nel giudizio.

XXXI.

Se l'autorizzazione data dalla Deputazione provinciale pel primo grado vale anche pel secondo.

Quanto è stato detto sotto il n. XXIX per il caso dell'autorizzazione del Consiglio comunale è applicabile anche qui. Anche qui (5) come là, tace la legge, e nel silenzio della legge non possiamo estenderne la disposizione; anche qui vale la ragione che *quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit*; anche qui dobbiamo osservare che identico al giudizio di primo grado è il giudizio d'appello, e che le ragioni in merito, le quali hanno mossa la Deputazione provinciale a concedere l'autorizzazione per il giu-

(1) App. Genova, 4 agosto 1868. — *Riv.*, XX, pagina 314.

(2) Sent. 25 agosto 1870. (*Giuris.* VII. p. 636).

(3) Cass. Roma, 4 giugno 1882. — *Giurista*, 1883, p. 15. — ; Torino 21 giugno 1875; Roma, 29 marzo

1877 — *Riv.*, XXVIII, p. 616; Cass. Torino, 18 dicembre 1881. — *Man.*, 1882, p. 153.

(4) *Riv.* — , 1885, p. 155.

(5) Conti, op. cit. p. 219.

dizio di primo grado rimangono le medesime pel giudizio d'appello. Anzi se per ciò che riguarda l'autorizzazione del Consiglio si può benissimo richiederla in grado eziandio d'appello senza ledere alcun principio, per ciò che riguarda l'autorizzazione della Deputazione provinciale si deve sempre respingere, quando non sia formalmente richiesta dalla legge; poichè mentre il Comune è parte dell'autorità comunale e naturale amministratore del Comune, la Deputazione provinciale altro non è che un' autorità tutoria, la quale deve intervenire negli affari del Comune solo in quanto la legge ha voluto che intervenga.

Questa dottrina ha riportata la sanzione della giurisprudenza, come rilevasi dalle sentenze 25 febbraio 1870 della Cass. di Torino; 2 agosto 1881 della Corte d'Appello di Trani e della stessa Cass. Torino in data 17 ottobre 1881; nonchè del parere 3 maggio 1870 del Consiglio di Stato. Ed ultimamente la Cassazione di Napoli (29 maggio 1884 — Man. 1885, p. 258) ha deciso che ad un Comune, che abbia intrapreso giudizio relativo a beni stabili, non si può opporre in grado di appello il difetto di autorizzazione della Deputazione provinciale,

La massima che l'autorizzazione concessa per promuovere una lite vale anche pel giudizio d'appello senza bisogno di una nuova autorizzazione è stata ammessa altresì per le liti delle confraternite. (Cass. Firenze, 10 dicembre 1883. — Man. 1885, p. 144).

Dopo ciò, diciamo che l'autorizzazione data dalla Deputazione provinciale pel primo grado vale anche pel secondo; nè la Deputazione stessa come dice la Cass. Torino, (1) può obbligar la rappresentanza del Comune ad interporre appello da una sentenza pronunziata contro il Comune stesso in materia di diritto immobiliare. V. n. XIX e XXV.

Non possiamo chiudere questo § senza fare osservare che il Consiglio di Stato, ha dichiarato, contrariamente alla succitata sentenza della Cass. Torino, che se la Deputazione provinciale rileva che il Comune col non appellare da una sentenza pregiudica i proprii diritti patrimoniali, giustamente essa decreta di appellare d'ufficio nell'interesse del Comune, appoggiandosi all'art. 142 della legge comunale (2).

XXXII.

Se tale autorizzazione vale anche pel ricorso in Cassazione.

Per le stesse ragioni svolte nel numero precedente può dirsi che l'autorizzazione vale per

tutti i gradi, e quindi anche pel ricorso in Cassazione.

In questo senso abbiamo la Cassazione di Napoli, la quale con la sentenza 6 aprile 1872—Comune di Napoli e Duca di Toritto—ha chiaramente detto: « il Comune autorizzato dalla Deputazione provinciale ad introdurre e sostenere una lite, non ha d'uopo di riportare ad ogni singolo stadio della causa speciali autorizzazioni; e quindi può giovare di tutt'i rimedi ordinari e straordinari, come opposizione, appellazione, rievocazione e cassazione senza ripetere ogni volta la domanda per essere autorizzato a ricorrere » (3).

Implicitamente poi si è pure così pronunziata la Cassazione di Torino con sentenza 23 aprile 1878. Essa infatti ha considerato: — Attesochè, se per l'art. 141 le deliberazioni dei Consigli comunali per intraprendere giudizi relativi a diritti sovra stabili vanno soggetti all'approvazione, certo è però che quella legge, anzichè dichiarare l'inosservanza di detta formalità importi nullità assoluta del giudizio, attribuisce a tale inosservanza, nell'art. 150, un effetto ben diverso, il quale presuppone la validità della giudiziale vertenza e relativi atti.

Che quindi, sebbene non risulti che la deliberazione del Consiglio comunale, con cui fu preso il partito di denunziare in cassazione la sentenza, sia stata approvata dalla Deputazione provinciale, il ricorso non tralascia perciò di essere ricevibile ».

(cont.)

F. A. ACCONCIA.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

*Comuni — Contratti — Sindaco —
Giunta — Effetti.*

Chi contratta col Sindaco colla Giunta Municipale debitamente autorizzati è in regola perfetta ed obbliga il Comune, non potendosi supporre che l'autorizzazione del Consiglio non sia conforme alla legge ed al fatto.

Nè la cosa cambierebbe quando l'autorizzazione fosse stata carpita dal Sindaco o dalla Giunta, perchè in questo caso il solo rimedio che avrebbe il Comune, sarebbe di tenere responsabili del fatto le persone del Sindaco e degli Assessori.

(App. Genova, 31 dicembre 1885 — Comuna c. Montano, Brignole ed altri — Riv. 1886 p. 35).

(1) 11 febb. 1882.

(2) Par. 22 febb. 1878. — Riv. XXI p. 422.

(3) Riv., XXVI, p. 226.

Comune — Debito verso la provincia — Provvedimenti d'ufficio — Deputazione provinciale — Incompetenza — Decreto reale.

La Deputazione provinciale non può provvedere d'ufficio a carico di un Comune per somme che esso è in debito verso la provincia (1); ma deve provvedersi con decreto reale dietro istanza della Deputazione stessa comprovante che i crediti in questione sono liquidi ed esigibili.

(Cons. Stato, 23 ottobre 1885, adottato — Comune di Belvi).

Deliberazioni comunali — Apertura di rivendita — Votazione.

La deliberazione consiliare relativa all'apertura di una rivendita di sali e tabacchi in una frazione deve essere presa, sotto pena di nullità, a voti palesi, non trattandosi di questioni personali (2).

(Cons. Stato, 13 novembre 1885, adottato — Comune di Propata).

Conti comunali — Decisioni — Notificazione — Provvedimenti d'ufficio — Competenza del Prefetto — Invio di Commissario — Pagamento d'indennità.

Se nessun articolo di legge prefigge un termine entro il quale il Comune debba notificare all'esattore la decisione del Consiglio di Prefettura sul conto reso dal medesimo, la Corte dei Conti ha ripetutamente dichiarato che quella decisione deve essere tosto notificata ai contabili a cura del Sindaco.

È regolare e legittimo l'invito del Prefetto al Sindaco di notificare tale decisione al Tesoriere, e in caso di rifiuto del Sindaco è regolare e legittimo l'invio di un Commissario in applicazione dell'art. 145 della legge comunale.

Qualora la Deputazione provinciale errò nel deliberare l'invio del Commissario fondandosi sull'art. 142 della predetta legge, perchè non si trattava di sostituire l'azione dell'Autorità tutoria a quella della Giunta Municipale o del Consiglio comunale negligente o renitente, ma di compiere un atto d'ufficio, al quale il Sindaco si era rifiutato, ed il provvedervi entra nelle competenze del Prefetto.

Ammissa la legalità dell'invio del Commissario, ne consegue l'obbligo del Comune di pagare la indennità e le spese di notificazione, e quindi la competenza della Deputazione provinciale a provvedere d'ufficio alla emissione del mandato d'ufficio in seguito al rifiuto opposto dal Comune previa però l'allocazione

del fondo relativo in bilancio, ovvero con la indicazione dell'articolo del bilancio, in cui deve far carico il mandato stesso (3).

(Cons. Stato, 19 settembre 1885, adottato — Comune di Dolceacqua).

Conti comunali — Decreto — Ricorso.

Avverso i decreti dei Consigli di Prefettura in materia di conti comunali è ammesso solamente il ricorso alla Corte dei Conti, giusta gli art. 125 della legge comunale e 34 della legge 14 agosto 1862 (Cons. Stato, 11 agosto 1885, adottato — comune di S. Pietro Filetto).

Nota. — La giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti è di secondo grado nei giudizi sui conti dei contabili comunali e provinciali.

La giurisprudenza è costantissima in tal senso, come rilevasi dalle decisioni della Corte dei Conti, 7 luglio 1881, 28 giugno 1881, 27 giugno 1870 ecc. V. Diz. amm. — Massime n. 3801 e segg.

Liste elettorali amministrative — Alfabetismo — Prova.

Chi scrive il proprio nome con carattere informale non può considerarsi alfabeto per essere iscritto nelle liste elettorali (a), nè può giovargli il fatto di trovarsi iscritto nelle liste di altro Comune (app. Casale, 17 ottobre 1885. — Castellazzi ric.)

Nota (a) La corte Casalese conferma la precedente massima del 29 luglio 1882 — Riv., 1883, p. 259. V. la nota apposta alla conforme sentenza della corte d'app. Napoli del 28 settembre 1885 — GIURISTA, 1885, p. 133.

Liste elettorali amministrative — Accademia di belle arti — Grado accademico.

Non può essere elettore per la qualità di *grado accademico* colui che ha compito gli studi di scultura nell'accademia di belle arti in Milano (4) (App. Casale, 17 ottobre 1885. — Castellazzi ric.)

Liste elettorali amministrative — Contribuzioni indivise — Divisione.

Ai termini dell'art. 23 della legge comunale e provinciale il contributo intestato a più persone complessivamente deve ritenersi diviso a parti eguali per gli effetti elettorali amministrativi. (Cass. Roma, 16 ottobre 1885. — Mele e Parente di Ceppaloni).

Liste elettorali amministrative — Censo — Possesso semestrale — Computo — Carico tributario — Pagamento.

Per gli effetti elettorali la legge non guarda

— Mandati di pagamento ecc., del Prof. Acconcia — Capitolo Mandati d'ufficio.

(4) V. App. Napoli 25 agosto 1883 — *Giurista*, 1883, p. 176 colla nota.

(1) *Giurisp.* costante.

(2) *Giurisp.* Costante in tal senso.

(3) *Giurisp.* non più discutibile — V. l'opera — I

al tempo del pagamento materiale, ma a quello della costruzione del carico dell' imposta, che è titolo della capacità elettorale. (Cass. Roma, 16 ottobre 1885 — Mele e Parente di Cepaloni).

Liste elettorali politiche — Guardie forestali — Dritto elettorale — art. 14 della legge.

Le guardie forestali sono comprese nelle disposizioni dell' art. 14 della legge elettorale politica e non possono perciò esercitare il diritto elettorale, poichè havvi una organizzazione quasi militare, coi suoi caratteri, cioè un ordinamento gerarchico, un vincolo di dipendenza e di disciplina fondato su questo ordinamento, doveri e diritti che assimilano in tanta parte le guardie forestali ai militari, (Circ. Min. Int. 3 dicembre 1885).

Elezioni comunali — Ineleggibilità — Surrogazione — Autorità giudiziaria.

La Corte d' appello, che proclama l' ineleggibilità di un Consigliere eletto, non può surrogargli chi successivamente ha riportato maggior numero di voti (1).

(App. Roma, 11 novembre 1885 — Antonelli c. Novelli).

Elezioni comunali. — Medico vaccinico e necroscopio — Ineleggibilità

È ineleggibile il medico vaccinico e necroscopico retribuito dal Comune in somma fissa, anche se la retribuzione sia tenue e il nome del medico non risulti specificamente dal bilancio, e nel bilancio la retribuzione sia qualificata indennità anzichè stipendio, e manchi una speciale convenzione tra il medico ed il Comune (1) (App. Torino, 31 ottobre 1885. — Bottasso e Minero. — Riv. amm., 1886, p. 26).

Spese comunali — Debito esigibile — Obbligatorietà.

Le spese per il pagamento dei debiti esigibili (art. 116 n. 7 legge com.) sono obbligatorie pei Comuni; epperò non provvedendosi da essi provvede la Deputazione provinciale.

(Cons. Stato, 23 ottobre 1885, adottato — Comune di Belvi).

Nota. La spesa pel pagamento dei debiti esigibili è obbligatoria; e quindi non può essere essa iscritta d' ufficio nel bilancio precedente a quello dell' anno per cui è obbligatoria.

(Cons. Stato, 24 agosto 1880).

(1) *Giurispr.* costante.

V. App. Napoli 23 gennaio e 6 febbraio 1885 — *Giurista* 1885, p. 69 e l' articolo dottrinale del professor Acconcia — *Sostituzione dei Consiglieri Comunali* — *Giurista*, 1883, p. 177.

Sanità pubblica. — Vaccinazione fatta da persona non laureata — Contravvenzione.

Chi senza essere medico chirurgo o flebotomo, ovvero senza essere specialmente autorizzato dall' autorità competente, inocula il vaccino, cade in contravvenzione alla legge sulla sanità pubblica (cass. Torino, 23 ottobre 1885. — Ferrero ric.)

Liti dei Comuni — Abitanti del comune — Testimoni.

Possono essere intesi, quali testimoni necessari, gli abitanti del Comune nelle liti in cui si tratta dei diritti patrimoniali del Comune stesso. (1) (Cass. Torino, 10 giugno 1885. — Bonetto c. comune di Tina ed altri).

Liti dei Comuni — Consiglieri Testimoni.

Nelle cause del Comune riflettenti i diritti patrimoniali dello stesso i Consiglieri comunali non possono essere intesi come testimoni (Cass. Torino 10 giugno 1885. — Bonetto c. comune di Tina ed altri).

Nota. — La cass. torinese conferma la sua precedente giurisprudenza (5 maggio 1884 — *GIURISTA*, 1884, p. 135; 31 dicembre 1866 e 16 marzo 1882).

La cass. di Napoli (14 febb. 1884 — *GIURISTA*, 1884, p. 100) ritiene invece la capacità a testimoniare nei Consiglieri comunali e nel Sindaco.

Del pari riconosce tale capacità nei Consiglieri e Deputati provinciali per le cause nell' interesse della provincia, (cass. Napoli, 15 febbraio 1884 — *GIURISTA*, 1884, p. 81, 11 aprile 1885 — *GIURISTA*, 1885, p. 124).

E buono si sappia che la cass. Napolitana ha riformata la sua sentenza del dì 8 marzo 1883 — *GIURISTA*, 1883, p. 117 — nel senso surriferito.

Strade vicinali — Deputazione provinciale — Sue decisioni — Inammissibilità di riassumere giurisdizione — Ricorso al re — Utenti — Concorso — Proprietari di fondi di altri comuni.

Le deliberazioni della Deputazione provinciale che statuiscano sui ricorsi contro la costituzione di un consorzio fra gli utenti di una strada vicinale, e sul riparto delle quote, sono efficaci come decisioni in merito fino a che non sono state revocate con decreto reale. La Deputazione non può, riassumendo una giurisdizione già esaurita e specialmente in pendenza

(2) *Giuris. associata*. V. da ultimo cass. Roma, 25 marzo 1884 — *Giurista*, 1884, p. 108 con la nota, 12 agosto 1884 — *Riv.*, 1884, p. 816.

(3) La corte d' app. di Torino è uniforme alla surriferita sentenza. (27 aprile 1875 e 25 nov. 1878. — *Giuris.* 1875, p. 382 e 1879, p. 18).

di ricorso al Re contro le proprie già emesse deliberazioni, revocare queste ultime.

Debbono ritenersi come nulli, e non meritevoli di esame tutti gli atti posteriori o prodotti avanti la Deputazione provinciale, per infirmare le sue decisioni già deliberate.

Anche in fatto di strade vicinali resta ferma la giurisdizione della rappresentanza municipale al perimetro del proprio Comune, e perciò esse non possono attribuire carico qualsiasi per dette strade, ai proprietari di fondi posti in altri Comuni (Decreto reale 3 febbraio 1884. — Strada vicinale Padula, N. Giuris. amm., 1885, p. 373).

Strade obbligatorie — Elenco — Iscrizioni — Consorzio — Costituzione.

Un Comune che riconosce come obbligatoria una strada e la iscrive nell'elenco non perde la facoltà di poter chiamare in consorzio gli altri Comuni interessati, anzi può farsene promotore, ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

(R. Decreto 29 novembre 1885 — Comune di Vaivano Paternova)

Strade comunali obbligatorie — Prefetto — Esecuzione d'ufficio — Irresponsabilità della Provincia.

La legge dà mandato al solo Prefetto come autorità governativa e non come rappresentante della provincia o come membro della Deputazione provinciale, di provvedere alle operazioni relative alla costruzione delle strade obbligatorie.

La Deputazione provinciale interviene per l'esercizio della sua autorità tutoria nell'interesse dei Comuni e non può in alcuna guisa obbligare la provincia che rimane affatto estranea in simili vertenze.

Quindi la provincia non può essere chiamata in giudizio per la rifazione di danni arrecati colla costruzione di una strada eseguita d'ufficio dal Prefetto. (App. Roma, 15 giug. 1885. — Papitto c. comune di Alatri e Provincia di Roma).

Nota — Che il Prefetto quando dispone d'ufficio la costruzione delle strade comunali obbligatorie, agisce come rappresentante del Comune, è assodato in giurisprudenza (v. *Giurista*, 1884, p. 149).

Ora siccome la legge, o dal Comune, o dal Prefetto deve essere eseguita, una volta che il Prefetto decretò l'esecuzione d'ufficio, il Comune non ha più diritto d'insorgere e deve sottostare a tutte le conseguenze della sua volontaria abdicazione alle proprie competenze (cons. stato, 6 maggio 1879 — *Riv. amm.*, XXX, p. 535).

Nessuna responsabilità per il fatto della costruzione d'ufficio di una strada obbligatoria può cadere sulla provincia o sul Ministero dei

lavori pubblici. (Cass. Torino, 19 febbraio 1878. — Comune di Lori e. Cantino).

Strada provinciale — Classificazione — Caratteri di provincialità — Comune — Ricorso.

Non può essere classificata provinciale una strada che ha un'importanza economica assai limitata, e non corrispondente a quei caratteri d'interesse industriale, commerciale ed agricolo voluti dall'articolo 42 lettera D. della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

È inammissibile il ricorso del Comune richiedente che tale strada sia dichiarata provinciale.

(R. Decreto 16 luglio 1884 e parere conforme del Cons. Stato — Piacenza: strade provinciali — Man; 1886, p. 30.)

Nota. Ecco la giurisprudenza.

Deve essere classificata fra le provinciali una strada che partendo da una stazione ferroviaria, e mettendosi in comunicazione con una strada nazionale, riesce di molta importanza per le relazioni commerciali, industriali ed agricole della maggior parte della provincia, attraversando Comuni che sono centri importanti di produzione.

(Cons. Superiore dei LL. PP. 5 settembre 1885 e Conf. Decreto Reale 24 settembre 1885 — *Riv.* 1886, p. 78).

Affinchè una strada possa essere classificata fra le provinciali, non è sufficiente che vi sia l'interesse di più Comuni, quando non è del pari dimostrato che essa strada abbia o possa acquistare molta importanza per l'interesse generale della provincia, o per la maggior parte di essa.

(Cons. Stato, 15 giugno 1875 — *Man.* 1876, p. 30).

Quando una linea stradale mette capo a diverse stazioni ferroviarie, attraversa parecchie strade provinciali, ed ha molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di una parte notevole di una provincia, ha tutte le condizioni per essere annoverata fra le provinciali.

(Cons. Stato, 28 luglio 1875 — *Id.* p. 79).

I caratteri delle strade provinciali sono determinati dalla legge; e perciò quelle che non hanno gli estremi prescritti per imporne l'onere a tutta la provincia non possono essere classificate come tali dal Consiglio provinciale.

(Cons. Stato, 28 luglio 1875 — *Man.* 1875 p. 85).

Passata fra le strade provinciali una strada già comunale, la competenza passiva della provincia anche per la manutenzione, decorre dalla data del decreto regio con cui venne classificata fra le provinciali la detta strada.

(Decreto R. 5 febbraio 1871 — *Man.* 1871, p. 211 — Cons. Sup. LL. PP. 31 maggio 1872 Cons. Stato, 17 luglio 1872)

Pel combinato disposto degli articoli 11 e 15 della legge sui LL. PP. è per analogia da ritenersi che le strade comunali consorziali, le quali vengono classificate fra le provinciali, debbono passare a carico della provincia nel principio dell'anno successivo a quello in cui è stato definitivamente approvata tale classificazione.

(r. decreto 17 marzo 1872 — *Man.* 1872, p. 144).

Per le strade provinciali per effetto della legge 1881, la competenza passiva a carico della provincia incomincia dall'epoca della effettiva iscrizione delle strade stesse nell'elenco delle provinciali con le forme stabilite dall'art. 114 della legge 20 marzo 1865, All. F, ossia dalla data del R. Decreto che approva l'elenco di classificazione.

(Cons. Stato, 29 novembre 1882, — *Man.* 1883, p. 235).

Strade provinciali — Costruzione — Spesa — Concorso di comuni — Spesa facoltativa — Eccedenza di sovrainposta — Inammessibilità.

Il concorso dei Comuni interessati alla costruzione di una strada provinciale, essendo spesa facoltativa, non è ammissibile nei Comuni che eccedono il limite legale della sovrainposta. (Cons. stato, 10 aprile 1885. — Provincia di Udine).

Locazioni di case — Valore — Incanti — Giunta comunale.

La deliberazione della Giunta Municipale con cui si concede in fitto una casa del Comune per anni sei è nulla, se l'affitto che complessivamente eccede la somma di lire 500, fu concluso a trattativa privata senza averne ottenuta la previa autorizzazione dal Prefetto, giusta l'art. 128 della legge comunale.

(Cons. Stato, 3 novembre 1885, adottato — Comune di Borgo S. Martino).

Nota. Non è più discutibile in giurisprudenza che il valore dei contratti si computa dal loro valore complessivo, e non già annuale.

In materia di affitti la Giunta ha competenza solo pel bilancio corrente, e quindi può *ex* es conchiuderli per un solo anno.

Per un termine maggiore occorre che sia autorizzata dal Consiglio comunale con apposita deliberazione.

Esattori — Resa di conti — Ritardo — Multa — Competenza del Prefetto.

L'art. 19 dei capitoli normali 14 maggio 1882 per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette dà la facoltà di applicare la multa all'esattore che ritardi di presentare i conti comunali al solo Prefetto, il quale non può delegarla ai Sottoprefetti.

(Cons. Stato, 18 dicembre 1885, adottato — Esattore di Bonorva).

Dazio consumo — Genere introdotto e consumato — Verifica — Errore — Responsabilità dell'introduttore.

Dopo verificato ed introdotto nei modi di legge il genere nella cinta non si può insorgere contro la verifica adducendo che vi fu errore.

In materia contravvenzionale occorre la materiale constatazione del fatto, alla quale non si può supplire con equipollenti.

Non è ammissibile altra prova contro la fatta verifica di un genere già consumato.

Terminata in via amministrativa la vertenza tra lo speditore e l'amministrazione del dazio, non si può constatare contravvenzione all'introduttore del genere.

(App. Roma, 8 gennaio 1886 — Del Vecchio — Comune di Roma — *Riv. Daz.* 1886, p. 54).

Nota. Il Tribunale di Roma, 24 novembre 1885 — Del Vecchio e Comune di Roma — aveva deciso che a seguito di falsa dichiarazione il genere introdotto nel Comune era tutt'altro che quello pel quale fu pagata una tassa minore, epperò l'ufficio può contestare la contravvenzione, purchè non sia trascorso un anno dalla introduzione avvenuta.

Non è d'ostacolo al relativo procedimento il fatto che il genere si sia consumato, potendo la contravvenzione dimostrarsi con altre prove.

Questa sentenza è contraria a quella della Cass. Roma 19 febbraio 1885, la cui massima è del tenor seguente: *Nelle leggi daziarie non si rinvencono casi in cui sia lecito tenere generi già consumati. Quindi è illegale la tassazione che si faccia di quei generi indipendentemente da qualunque presunzione o prova di pagamento.*

Epperò è vietato applicare dazi e contestare contravvenzioni per merce già consumata.

Tassa di registro e bollo — Cauzioni per garanzia delle tasse di fabbricazione di alcool, zuccheri e simili — Decreti di svincolo.

È stato fatto il quesito se gli atti o dichiarazioni per vincolo di rendita o deposito a cauzione pel pagamento del dazio di fabbricazione di alcool in adempimento della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 ed i relativi decreti di svincolo di dette cauzioni sieno soggette alle tasse di bollo e registro.

Premesso che agli atti e dichiarazioni di cui trattasi non sono applicabili le disposizioni dell'art. 143, n. 4 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 che riflettono gli atti e documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte, ma non quelli diretti a garantire il pagamento di queste imposte, sul conforme avviso della regia avvocatura erariale generale è stato riconosciuto che gli atti, o le dichiarazioni per vincolo di rendita e deposito a cauzione della tassa da pagarsi dai fabbri-

canti di spiriti, zuccheri, polveri piriche, cicoria e simili sono soggetti a bollo ed alla registrazione obbligatoria col pagamento della tassa fissata dall'art. 53 della tariffa di registro, cioè come cauzioni richieste dalla legge per l'esercizio di un'industria.

I decreti poi di svincolo di dette cauzioni debbono anche essi assoggettarsi al bollo ed alla registrazione col pagamento della tassa stabilita dall'art. 62 della tariffa sopra ricordata entro il termine di 20 giorni dalla loro data o da quella della loro approvazione conformemente a quanto venne avvertito con la circolare del 1.º ottobre 1867, inserita a pag. 615 del volume IX della collezione delle leggi, regolamenti e decisioni sul registro e bollo. (Min. Finanze 16 gennaio 1886).

Tassa sui fabbricati — Ruoli — Pubblicazione — Ricorso — Termine — Decorrenza.

I tre mesi, di cui all'art. 56 del regolamento 21 agosto 1877, decorrono non dal primo, ma dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, che deve essere fatto non oltre la prima metà di gennaio per otto giorni consecutivi

(Comm. Cent. 28 giugno 1885. Ric. Menechini).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

SUCCESSIONE — articoli 994 e 1044 del codice civile — *Nella divisione inter liberos l'ascendente è obbligato alla osservanza della legge per ciò che riguarda la quantità della quota, ma non va soggetto a nessuna restrizione circa la qualità dei beni ereditari che attribuisce a ciascuno dei successibili.* (Cassazione di Napoli 4 dicembre 1885 — De Pirro contro De Pirro).

Nota — La Corte ha rilevato come prerogativa speciale dell'istituto della divisione *inter liberos* sia quella di sostituire, nella ripartizione dei beni ereditari, il prudente arbitrio del padre di famiglia alle norme dettate dalla legge, per la divisione giudiziale; tanto vero che per la efficacia di siffatta divisione il legislatore non ha prescritto altra forma se non quella del testamento o della donazione tra vivi; tanto vero che dessa va sottratta sinanche all'azione di nullità ed a quella di rescissione, meno nel caso in cui tutti i figli o discendenti non fossero stati considerati, in quello in cui la quota

di riserva fosse stata lesa in danno di qualcuno di loro, ed in quello in cui vi fosse stata lesione oltre il quarto qualora la divisione fosse seguita mediante donazione tra vivi.

L'attribuzione quindi di un cespite ereditario ad uno dei dividendi *diverso* da quello attribuito all'altro, non invalida la divisione, purchè la *legittima* sia stata ad ognuno di loro assegnata nelle sue giuste proporzioni (1).

POSSESSO — articoli 694 a 698 del codice civile — *Non si può agire con l'azione di manutenzione in possesso per ottenere la distruzione di nuove opere già compiute.* (Cassazione di Napoli, Sezioni riunite, 5 dicembre 1885 — Frasca contro Buonanno).

Nota — La riferita sentenza statuisce come l'essenza del rimedio sancito nell'articolo 698 del codice civile consiste nel provvedere *provvisoriamente ed in via di urgenza* a mantenere lo stato delle cose — quando l'alterazione dello stesso arrecar possa *pregiudizio* al vicino — e provocare in continuazione, ed in linea *petitoriale* la decisione definitiva sul *ius edificandi aut prohibendi* per guisa che la riduzione *ad pristinum* non sia se non la conseguenza della decisione definitiva sul merito della controversia che ha con tal diritto diretta relazione.

La ragione di una tanto importante decisione va desunta precipuamente da che l'azione *manutenendae possessionis*, autorizzata dall'articolo 694 del codice civile, torna inapplicabile in ordine a costruzione di *nuove* opere aderenti al suolo, delle quali lo scopo *immediato* non sia quello di turbare l'altrui possesso, comunque tale possa esserne il risultato; essendo impossibile distruggere *in possessorio* l'opera già costruita, senza pregiudicare, sino a renderlo inefficace, il giudizio *petitorio* nel quale si potrebbe statuire sul *diritto* alla costruzione dell'opera, non già sulla *demolizione* della stessa, già irrimediabilmente seguita.

La legge per siffatte costruzioni ha seguito un differente sistema col quale ha voluto conciliare un doppio interesse, quello cioè di tutelare e mantenere inalterati i rapporti tra vicini e di evitare che — con la demolizione dell'opera in procedimento *possessoriale* di sua natura meramente *provvisorio* — resti pregiudicato il giudizio *petitoriale* relativo al *diritto* a mantenere l'opera *nuova* già compiuta, e la di cui precoce demolizione produrrebbe indubbiamente un danno da non poter essere riparato.

CASAMENTO — articolo 562 del codice civile — *Il proprietario di un appartamento il quale*

(1) Una delle quistioni maggiormente dibattute nella scuola e nel foro è fuori dubbio quella relativa all'applicabilità alla divisione *inter liberos* dell'art. 994 del codice civile.

All'uopo torna utile consultare la dotta nota pub-

blicata in proposito dal signor V. DE PIRRO la quale con lodevole precisione, rileva lo stato così della dottrina come della giurisprudenza sulla materia, specialmente quella delle Corti straniere (*Foro Italiano anno XI parte 1.ª pagina 132*).

per l'articolo 562 del codice civile, deve fare le volte, i solai, ed i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà ed il pavimento su cui camina, non deve porre a sue spese benanche le travi che sostengono tale pavimento, le quali debbono invece essere poste dal proprietario dell'appartamento inferiore, come per semplice copertura (Cassazione di Napoli 21 dicembre 1885 — Salvi contro Romano).

Nota — Ormai non è più dubbio che la volta la quale serve di *copertura* ad una stanza debba costruirsi e mantenersi a spese del proprietario di questa, mentre il proprietario della stanza superiore, obbligato alla costruzione del *pavimento* su cui camina, non è obbligato egualmente a porvi le travi di sostegno, quando queste alle stanze sottoposte servano simultaneamente di copertura.

L'articolo 585 delle abolite leggi civili napoletane obbligava il proprietario di ciascun piano a costruire tutto intero il pavimento su cui camminava, a volta ovvero a travi, e per siffatta disposizione veniva eliminato il dubbio sollevato dal dettato dell'articolo 664 del codice francese sul se per *pavimento* dovesse intendersi solamente il *suolo* su cui si camminava ovvero se anche la congegnatura sottoposta, cioè le volte con le travi di sostegno relative. Ora l'articolo 562 del vigente codice — chiarendo sempre più il dubbio ingenerato dalla locuzione del codice francese — ha immutate radicalmente le disposizioni sancite in proposito dalle abolite leggi civili; imperocchè con l'articolo precitato si è imposto un doppio obbligo ai proprietari di ciascun piano, quello cioè della costruzione del *pavimento* su cui camminano e quello della costruzione delle volte, dei solai, e dei soffitti che coprono i luoghi di loro proprietà esclusiva; epperò torna di una innegabile evidenza che il legislatore italiano, con l'intendimento di serbare una perfetta *eguaglianza* tra i proprietari di ciascun piano — compreso quello del pianterreno, ciò che non avveniva per le abolite leggi civili napoletane — ha voluto fare una separazione tra la parte superiore e quella sottoposta del pavimento; e poichè la prima serve all'uso ed al comodo esclusivo del proprietario del piano superiore, mentre la seconda serve di *copertura* alla casa sottoposta, così giustizia vuole che la spesa ne sia ripartita, secondo la necessità ed il vantaggio che ciascuno ne riceve. Laonde se la *copertura* di una stanza è necessaria alla integrità della stessa, è naturale che la spesa sia sopportata da colui la casa del quale rimane coperta; nella guisa stessa che se il *pavimento* si usa e si consuma da colui che vi camina è ragionevole che da costui se ne sopporti la spesa; sicchè quando il proprietario di ciascun appartamento costruisce il *pavimento* su cui camina e la *copertura* delle proprie stanze, quella *eguaglianza* avuta

in mira dal legislatore è perfettamente mantenuta, e nessuno si può dolere.

Aggiungasi di vantaggio che, per la lettera inequivoca dell'articolo suinvocato, il *pavimento* è ben diverso dal *solaio* e dalla *volta a travi*, dovendo per *pavimento* intendersi quella superficie di lastrico battuto, di marmo, o di mattoni — quella cioè sulla quale si camina — e per *copertura* il solaio, la volta, o qualsiasi altro congegno a travi; ed affinchè in proposito non resti verun dubbio basterà riflettere come — essendo ciascun proprietario obbligato alla spesa per la *copertura* delle proprie stanze — se nella costruzione del *pavimento* su cui camina dovesse andar compresa benanche la sottoposta travatura ne verrebbe di conseguenza che l'uno sarebbe costretto a sopportarne due volte la spesa, quando cioè l'adopera per la *copertura* delle proprie stanze, e quando l'adopera a sostegno del *pavimento* su cui camina, mentre gli obblighi degli altri rimarrebbero — in pregiudizio di quella *eguaglianza* che regnar deve tra loro — di gran lunga diminuiti.

COMPETENZA — articoli 80, 81 e 187 del codice di procedura civile — *È di valore indeterminabile nei sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile la domanda diretta ad ottenere la restituzione di un foglio di carta bollata firmato in bianco, ovvero la condanna del consegnatario, che asserisce di averlo disperso, a rilevare colui che glielo ha consegnato da tutte le possibili conseguenze della dispersione.*

Benchè l'articolo 81 di detto codice parli delle controversie di stato, di tutela, e di dritti onorifici, tuttavia con le parole ed altre di valore indeterminabile mostra comprendere qualunque altra controversia il di cui valore, benchè suscettivo di determinazione, non possa essere prontamente determinato.

La presunzione stabilita dall'articolo 80 dello stesso codice — secondo la quale nelle azioni relative a beni mobili, il valore della controversia si considera di competenza del giudice adito, quando il convenuto, nella di lui prima risposta, non l'abbia impugnato — è inapplicabile al caso in cui la domanda risulta esplicitamente di valore indeterminato nè prontamente determinabile (Cassazione di Roma 9 gennaio 1885 — Fantini contro Canettoli).

Nota — Evidentemente il sottoscrittore di un foglio in bianco da lui affidato ad un terzo, che asserisce di averlo disperso, quando ne reclama la restituzione, ed in difetto chiede la di costui condanna a rilevarlo da tutte le possibili conseguenze derivanti a suo danno dall'alleghata dispersione, rivela chiaramente spiccato il concetto come egli, temendo che su quel foglio, caduto in mani estranee, possa esservi scritta una *obbligazione* pregiudizievole ai suoi interessi, vuole che il consegnatario, per colpa

di cui si è smarrito, lo garantisca nei modi di legge da ogni molestia che, in un tempo più o meno remoto, abbia possibilmente a soffrire.

Obbietto adunque di una tale domanda è quello della *garantia* ad assumersi dal consegnatario negligente, la estensione e l'entità della quale non può misurarsi altrimenti che dalla entità e dalla estensione di quel danno dal di cui evento si vuol essere garantito. Ma poichè la entità del danno cui eventualmente potrebbe trovarsi esposto il sottoscrittore del foglio smarrito è naturalmente di *valore indeterminato*; nè determinabile *prontamente* perchè la misura dello stesso dipende esclusivamente da una volontà estranea, torna irrecusabile la illazione, essere la relativa azione giudiziaria di *valore indeterminato* nei precisi termini dell'articolo 81 del codice di procedura civile.

Ne si obietti, a sostegno della contraria tesi, che il *valore indeterminato* della controversia ipotizzata nell'articolo suinvocato sia relativo *unicamente* a quelle inerenti allo stato delle persone, alla *tutela*, ovvero all'esercizio ed al godimento di *diritti onorifici*, imperocchè desse hanno tutte *una specialità* di carattere, e sono *inapprezzabili* per la loro indole, e per la loro natura; epperò quando si pone mente che l'articolo stesso, dopo di averle noverate, aggiunge le parole *ed altre di valore indeterminabile* forza è concludere che sotto una tale sanzione ricadono tutte quelle altre controversie le quali, benchè suscettive di *valore*, non possono venire *prontamente* valutate.

E molto meno, a contrastare l'assunto potrebbe invocarsi l'articolo 80 del codice di procedura civile per dedurne che, nelle controversie relative a beni mobili, se l'attore non ne determini il *valore* con la domanda, si presume che desso sia di competenza del giudice adito; giacchè *la presunzione* non ha ragione di essere quando non risponde alla *realtà*, anzi è da questa contraddetta e smentita (1).

IPOTECA — articoli 1978 e 1989 del codice civile — *L'ipoteca convenzionale può costituirsi per atto unilaterale del debitore, senza la presenza di colui a favore del quale va costituita.* (Cassazione di Roma 7 dicembre 1885 — Brandi contro Ferretti).

Nota — La riferita sentenza trova fondato riscontro negli articoli 1978 e 1989 del codice civile, il primo dei quali prescrive che l'*ipoteca convenzionale* deve costituirsi sempre mediante scrittura, sia pubblica, sia privata, il secondo che dell'*ipoteca derivante da scrittura privata* non può chiedersi l'iscrizione, se la sot-

toscrizione *di chi l'ha consentita* non è autenticata da notaio, ovvero non è giudizialmente accertata.

Ora dalle due disposizioni combinate insieme si desume la *necessità* della scrittura nel solo rapporto di chi consente l'ipoteca, altrimenti non si comprenderebbe la ragione per la quale, qualora dessa fosse consentita mediante scrittura privata, la legge richiede che sia autenticata ovvero accertata giudizialmente la *sola* sottoscrizione di chi ha consentita l'ipoteca, e sarebbe singolare stranezza quella di avere richiesta, *come formalità sostanziale*, l'autenticazione della firma di un solo, e non già quella di amendue i contraenti.

CESSIONE — articolo 1458 del codice civile — *A senso dell'articolo 1458 del codice civile sono litigiosi non solo i crediti sui quali penda già una lite, ma anche quelli soggetti al pericolo di contestazione giudiziale. È nulla quindi la cessione di un credito, fatta dal cliente al suo Procuratore, quantunque al momento della stessa il credito non fosse più contestato, ma si avesse già la sentenza di condanna contro il debitore, e quindi al Procuratore cessionario non rimanesse che conseguire, mediante l'esecuzione forzata, la soddisfazione del credito ceduto.* (Cassaz. di Torino 2 dicem. 1885 — Sartori contro la Fabbriceria di Cigole).

Nota — La Corte, dopo di avere esaminata, così nella lettera e nello spirito, come ragione filosofica e civile, le disposizioni contenute nell'articolo 1458 del codice civile, rilevando la vera ed esatta intelligenza da darsi tanto al primo quanto all'ultimo capoverso dello stesso, e la differenza, che tra l'uno e l'altro intercede, afferma che il divieto imposto ai Procuratori di fare alcun *contratto* coi loro clienti *sulle cose comprese nelle cause* per le quali prestano il loro patrocinio, è generico ed assoluto; epperò la conseguenza che — sebbene il debitor ceduto non contesti il debito, ma però non lo paghi, donde la necessità da parte del cessionario di agire giudizialmente per la riscossione dello stesso — vi ha sempre un *processo*, vi ha sempre una *causa*, e quindi il credito stesso non può formare oggetto di contrattazione tra il cliente ed il di lui Procuratore.

Afferma per ultimo che se il divieto dovesse intendersi limitato alle sole ragioni *controverse* al tempo della cessione, la legge non avrebbe raggiunto il suo scopo, quello cioè « di far argine ai pericoli di sconvolgenti speculazioni, » e di sordidi traffici da parte di quei profes-

(1) Ad eliminare l'apparente contraddizione tra l'articolo 80 e l'articolo 187 del codice di procedura civile leggansi le sennate osservazioni dell'avvocato MANAREE il quale dimostra sino all'evidenza come la

sanzione dell'articolo 88 sia in perfetta armonia con la regola fondamentale sancita nell'articolo 187, non contenendo l'una disposizione che a quella dell'altra deroghi o faccia eccezione.

« sionisti i quali, abusassero della loro posizione per ingannare i loro clienti poco esperti, e non possibilmente bene informati del vero stato delle cose. Nè verrebbero meno detti pericoli per essere la causa originata da semplice mancanza di soddisfazione, sia per mal volere sia per difetto di mezzi disponibili da parte del debitore; giacchè anche in simili casi di necessitata coazione per la realizzazione del credito, può avvenire che l'Avvocato o Procuratore, in di cui balia sta l'interesse del cliente, ingannando la di costui buona fede e fiducia, facciano divenir maggiori, esagerino ed amplifichino le difficoltà di poter conseguire il pagamento, per indurre il cliente, lasso dalle antiche, lunghe e pregiudizievole remore, a dare loro, sotto forma di cessione od altra qualunque, per un prezzo esiguo, di gran lunga inferiore al reale, tutto o parte del credito compreso nella causa esecutiva, al patrocínio di essi affidata ».

USUFRUTTO — articolo 516 del codice civile — *La cessazione o limitazione dell'usufrutto può aver luogo non solo per trascurate riparazioni ordinarie dalle quali derivi il perimento del fondo -- caso particolarmente relativo ai fondi urbani -- ma benanche -- trattandosi di fondi rustici -- per il deterioramento dei beni, derivante da negletta coltura.* (Cassazione di Torino 29 dicembre 1885 — Siccardi contro Acquarone).

Nota — In tre casi, secondo l'articolo 516 del codice civile, può verificarsi la cessazione dell'usufrutto: quando cioè l'usufruttuario abbia alienati i beni soggetti all'usufrutto; quando li abbia deteriorati; e quando li faccia andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

A parte però quella speciale dell'*alienazione* del fondo, vuolsi rilevare come l'ipotesi del *perimento* non deve andar confusa con l'altra del *deterioramento* del fondo stesso, giacchè la prima è riferibile alle proprietà *urbane* principalmente, le sole che possono andare in *perimento* per progressivo degradamento, causato da mancanza di *ordinarie* riparazioni; mentre l'altra alle proprietà *rustiche* più direttamente si attiene; imperocchè i fondi rustici non si *riparano* ma si coltivano, ed è indubitato che il difetto di coltura ne produce il *deterioramento* consistente in una diminuzione di valore.

Trattandosi adunque di domanda inoltrata dal proprietario contro l'usufruttuario, per abuso del dritto di usufrutto, bisogna distinguere la natura della proprietà che ne va gravata onde risolvere quando sia il caso dell'una, quando quella dell'altra ipotesi previste dall'articolo 516 del codice civile.

DONNA MARITATA — articoli 134, 136 e 1418

del codice civile — *La donna maritata non ha bisogno di alcuna autorizzazione per domandare la separazione della dote.*

La separazione della dote — in caso di separazione personale dei coniugi — può essere domandata non solo quando questa sia pronunciata per colpa del marito, ma anche quando sia pronunciata per colpa comune.

Pronunciata la separazione dei coniugi per colpa del marito o comune, la separazione della dote, chiesta dalla moglie, è di dritto, ed il Tribunale non ha facoltà di valutare le circostanze per concederla o per negarla. (Cassazione di Torino 31 dicembre 1885 — Doria contro Vicari).

Nota — L'articolo 134 del codice civile enumera tassativamente gli atti per la efficacia giuridica dei quali alla donna maritata occorre, secondo i casi, l'autorizzazione del marito ovvero quella del magistrato, e poichè una siffatta soggezione produce una *restrizione* della di lei capacità personale, è di una innegabile evidenza che dessa non possa *estendersi* oltre i casi pei quali venne *peculiarmente* statuita. Ora la domanda per la separazione della dote non va noverata tra gli atti per procedere ai quali la donna maritata ha bisogno di autorizzazione — giacchè ottenutala, ella non acquista la libertà di disporne, ma solamente quella di amministrarla — epperò non obbligata a chiedere all'uopo ed ottenere la preventiva autorizzazione.

Che la donna maritata poi, separata personalmente dal marito, possa chiedere la separazione della dote, quando quella della persona è stata pronunciata per colpa di costui, è assolutamente fuori controversia, ed è fuori controversia egualmente che tale domanda può essere benanche inoltrata allorchè la separazione è stata pronunciata per colpa comune ad ambedue i coniugi; imperocchè se è vero che per l'articolo 1418 del codice civile può chiedersi la separazione della dote della moglie « che abbia ottenuta sentenza di separazione personale contro il marito » è vero altresì che sotto la invocata sanzione cade precisamente l'ipotesi di quella pronunciata per colpa comune: mentrechè in tal caso se il marito può menar vanto di avere ottenuta sentenza di separazione contro la moglie, ella può allegare a sua volta di avere ottenuta una simile sentenza contro il marito.

Ne l'assunto trova riscontro nella sola *lettera* dell'articolo 1418 del codice civile, imperocchè desso va nel contempo inoppugnabilmente sorretto dallo *spirito* informatore della prefata sanzione, essendo giusto e ragionevole che, cessata la convivenza coniugale, cessino del pari quelle convenzioni, unicamente a contemplazione di essa stipulate. Che anzi l'*eccezione* sancita nell'articolo 156 — secondo cui il con-

iuge, per colpa del quale siasi pronunziata la separazione personale, perde tutti i lucri e tutti gli utili derivanti a suo favore dal contratto matrimoniale, i quali per contrario si conservano integri ed indiminuiti dall'altro coniuge che l'ha provocata ed ottenuta — conferma maggiormente la *regola* statuita dall'art. 1418 del codice civile.

Infatti, pronunziata la separazione personale per colpa di *un solo* coniuge giustizia esigeva che l'altro *innocente* non subisse la *pena* di perdere i lucri e gli utili ai quali gli dava diritto il contratto matrimoniale, ma la ragione della *eccezione* viene meno completamente allorchè la separazione è pronunziata per colpa di *amendue* i coniugi; imperocchè in tal caso la colpa della moglie non esclude quella del marito, in conseguenza della quale ella non ha più in lui quella fiducia necessaria per affidargli di vantaggio l'amministrazione dei suoi beni dotali.

Inoltre se per l'articolo 1418 del codice civile, la separazione dei coniugi non produce di *diritto* benanche quella della dote, la quale venir deve *giuridiziarmente* domandata, vuolsi però rilevare come l'istanza relativa non va subordinata ad altra condizione se non a quella di essersi dalla moglie ottenuta sentenza di separazione personale contro il marito, per guisa che, alla base di questa, la domanda per la separazione della dote *deve* senza ulteriore disamina essere accolta dal magistrato.

Che se in proposito potesse sollevarsi ancora un dubbio, basterebbe ad eliminarlo completamente il rammentare come l'articolo 1855 del codice albertino disponeva che « la moglie la quale avrà ottenuta la separazione definitiva « di corpo potrà parimenti ottenere dal Tribunale di Prefettura — *secondo le circostanze dei casi* — la separazione della dote e delle « ragioni » mentre l'articolo 1418 del codice vigente, revocata al giudice la facoltà di esaminare *le circostanze dei casi* prescrive solamente che « la separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie *che abbia ottenuta sentenza di separazione personale contro il marito* » donde irrecusabile la illazione che unica indagine a farsi in proposito dal magistrato sia quella diretta ad accertare se la moglie abbia ottenuta, contro il marito, sentenza di separazione personale perchè la separazione della dote venga *necessariamente* accordata.

STIPULAZIONE A VANTAGGIO DEI TERZI — articolo 1128 del codice civile — *La stipulazione a vantaggio di un terzo, quando non sia stata da lui accettata, può, anche senza il di lui consenso e senza nemmeno la di lui scienza, essere revocata dallo stipulante, o modificata e soggetta a nuovi pesi.* (Cassazione di Fi-

renze 28 dicembre 1885 — *Calla contre De Gloria*).

Nota — La dottrina sanzionata dalla riferita sentenza è sorretta dalla lettera dell'articolo 1128 del codice civile, secondo cui, statuita la regola che ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo solamente quando ciò formi *condizione* di una stipulazione che fa per se stesso, o di una *donazione* che fa ad altri, ne viene di conseguenza che egli è sempre libero di modificarla ed anche revocarla, fino a quando dessa non sia stata da costui accettata, e ciò perchè sino a quel momento non vi è che una semplice *promessa* ma non già una *obbligazione* secondo il giuridico significato; imperocchè manca quel *vinculum iuris* donde l'*obbligo* nell'uno ed il *diritto* nell'altro dei contraenti. In altri termini non vi è *contratto* allorchè non concorre *duorum pluriumve in idem placitum consensus*, nella stessa guisa che non è *obbligazione* a senso di legge *quae non habeat in se conventionem*; epperò niun dubbio che la stipulazione a vantaggio di un terzo possa revocarsi prima che questi abbia dichiarato di volerne profittare.

SPESE DI LITE — articoli 370 e 373 del codice di procedura civile — *Essendosi in una sentenza omissa di pronunziare la condanna al pagamento delle spese a favore del Procuratore che ebbe dichiarato di averle anticipate, si può a tale omissione riparare dagli stessi giudici a norma dell'articolo 370 del codice di procedura civile* (Cassazione di Firenze 28 gennaio 1886 — *Mackenzie contro Parigi*).

Nota — Dal momento che l'articolo 373 del codice di procedura civile attribuisce al Procuratore il diritto di chiedere che la condanna al pagamento delle spese del giudizio contro il soccombente sia pronunziata a suo favore, per quanto egli dichiarò di averle anticipate, non potrebbe nè con giustizia nè con ragione — negarglisi quello, laddove la chiesta attribuzione fosse stata omissa, di chiedere ed ottenere che l'omissione venisse dallo stesso giudice riparata.

Infatti se l'articolo 370 del codice precitato testualmente dispone che « se siasi omissa di « pronunziare sulle spese, si provveda con « nuova sentenza sulla istanza della parte interessata, con citazione in via sommaria » è legittima la illazione che debba nello stesso modo provvedersi quando il magistrato, pur condannando il soccombente alle spese del giudizio, ha solamente omissa di attribuirle al Procuratore che le avea anticipate, imperocchè se nella ipotesi di *completa omissione* di pronunzia sulle spese — la legge consente allo stesso giudice di provvedere in proposito con *nuova sentenza*, sulla istanza della parte interessata, sarebbe ingiusto quanto illogico sostenere in

contraddizione benanche dell'antico insegnamento *non debet cui plus licet minus con licerere*, che gli sia divietato provvedere sulla *omissione parziale* non già relativa alla *condanna* ma bensì alla sola *attribuzione* delle spese.

Parte III.

Giurisprudenza penale

PRESCRIZIONE — articoli 140 del codice penale, e 33 del codice di procedura penale — *Il termine concesso al giudicabile per l'esperimento di un giudizio civile relativo alla causa penale, sospende la prescrizione dell'azione penale, ma non la interrompe quando si tratti di contravvenzione* (Cassazione di Napoli 4° febbraio 1886 — *ricorrente* — Zerbi).

Nota — La riferita sentenza è fondata sulla sanzione racchiusa nell'articolo 140 del codice penale secondo cui « l'azione penale pei reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura » epperò non deve intendersi che l'anno necessario per acquistarla cominci a decorrere dall'elasso del termine accordato per l'esperimento dell'azione civile; imperocchè, trattandosi di contravvenzione, la prescrizione corre sempre, non ostante gli atti di procedura, i quali non sono *interruttivi* relativamente a siffatti reati.

SPESE — articoli 75 del codice penale e 568 del codice di procedura penale. *Quando siano più i giudicabili, responsabili di reati diversi, non possono esser tutti condannati solidalmente alle spese del giudizio.* (Cass. di Napoli 8 febbraio 1886 — *ricorrente* — Forte).

Nota — La Corte ha giustamente ritenuto che, la *solidarietà* della condanna di più giudicabili al pagamento delle spese è giustificata nel solo caso in cui eglino fossero tutti responsabili dello stesso reato, per guisa che a profferirla è mestieri riconoscerne la *identità* nel rapporto di tutti gli accusati.

DESISTENZA — articoli 104, 105, 116 e 569 del codice di procedura penale, e 296 del codice civile — *Se per deliberazione del consiglio di famiglia fu sporta querela, nello interesse di un minorene, vittima di stupro, nè la minorene stessa, nè il suo tutore, nè entrambi uniti insieme possono desistere senza nuova deliberazione del detto consiglio di famiglia.* (Cass. di Napoli 17 febbraio 1886 — *ricorrente* — Russo).

Nota — La persona offesa o danneggiata da un reato ha diritto ad essere rivaluta dei danni per esso patiti, ancorchè non siasi costituita *parte civile*, epperò niun dubbio che, nei reati nei quali non può esercitarsi l'azione penale

senza espressa istanza di punizione da parte dell'offeso, la di lui desistenza dalla stessa trae seco naturalmente la rinunzia al risarcimento di quei danni causatigli dal fatto delittuoso. Ora se una tale rinunzia importa *alienazione* di ragioni creditorie, e quindi *diminuzione* di diritti patrimoniali, la inefficacia degli atti relativi si appalesa evidente nel rapporto di un *minorene*, quando non è preceduta da speciale autorizzazione del consiglio di famiglia conformemente al disposto dell'articolo 296 del codice civile.

Da ciò a prescindere, vuolsi notare altresì come la deliberazione dell'assemblea familiare la quale nella specie determina la querela, mira evidentemente allo scopo di vedere riparata l'onta apportata all'onore della famiglia, con lo stupro consumato in persona della minorene, e tale riparazione costituisce innegabilmente un dritto tanto importante, e di un ordine morale così elevato, da non potersi per veruna guisa confondere con quelli compresi nel patrimonio del minore, e molto meno da reputarsi per importanza minore a quelli, per la tutela dei quali la legge ha provvedutamente dettate sanzioni e norme peculiari.

GIURAMENTO — articoli 104 e 289 del codice di procedura penale — *Il matrimonio civile è condizione necessaria per la costituzione di parte civile nel giudizio penale; ma il coniuge superstite, legato al defunto per solo vincolo religioso, ha facoltà di sporgere querela contro il di costui omicida, e quindi non può essere inteso con giuramento in pubblica discussione.* (Cass. di Napoli, 20 gennaio 1886 — *ricorrente* — Catalano).

Nota — Indubitatamente il solo *matrimonio religioso* non concede al coniuge superstite il diritto di costituirsi *parte civile* in giudizio contro l'omicida del coniuge defunto; imperocchè per lo sperimento di siffatta azione è imprescindibilmente necessario il *matrimonio civile*; ma la mancanza di questo — in vista della disposizione racchiusa nell'art. 104 del codice di procedura penale, la quale non impone al riguardo veruna limitazione — non è di ostacolo a che egli possa produrre querela con istanza di punizione.

Ora basta semplicemente una tale qualità — senza neppure estendere le indagini al maggiore o minore interesse personale, come è prescritto pel *denunciante* tassativamente — perchè il querelante non possa essere esaminato con giuramento per la lettera dell'articolo 289 del codice precitato.

La ragione del divieto a giurare se move dal sospetto di parzialità pel coniuge congiunto in matrimonio col *vincolo civile e religioso* non viene meno pel coniuge unito in matrimonio col solo vincolo *religioso*; epperò l'importanza morale del giuramento vien compromessa egual-

mente, anche di fronte a costui, dal desiderio e dall'interesse di vendicare l'offesa.

PREMEDITAZIONE — articoli 522 e 528 del codice penale — *La premeditazione qualifica l'omicidio col trasformarne l'indole intrinseca, e l'omicidio premeditato non è un omicidio volontario con una circostanza di maggior peso in appendice, ma è un omicidio speciale con carattere proprio, e che si prepara, e si compie in modo inconciliabile con la fisionomia, il procedere, ed il compersi dell'omicidio volontario.*

Perciò la premeditazione non costituisce una semplice qualifica personale, e l'omicidio e la qualifica si compenetrano insieme e formano un crimine complessivo sui generis uno ed invariabile. (Cass. di Napoli 10 febbraio 1886 — *ricorrente* — Monaco).

Nota — La premeditazione qualifica l'omicidio col trasformarne l'indole intrinseca, e l'omicidio premeditato non è un omicidio volontario con una circostanza di maggior peso in appendice, ma è un omicidio speciale con carattere proprio, e che si prepara e si compie in modo inconciliabile con la fisionomia, il procedere, ed il compersi dell'omicidio volontario; perciò la premeditazione non costituisce una semplice qualifica personale, e l'omicidio e la qualifica si compenetrano insieme e formano un crimine complessivo sui generis uno ed invariabile.

Ammesso questo principio certo ed evidente sarebbe assurda l'ipotesi di un omicidio mezzo premeditato e mezzo volontario, ed in conseguenza i complici diventano e possono diventare complici con premeditazione nel caso dell'omicidio commesso dall'autore premeditato, ma se questi uccise e non premeditò, qualunque bieco proposito nudrissero nel loro animo i complici, siccome non lo trasfusero nello autore, nè formarono (vietandolo la necessità delle cose) il disegno prima dell'azione cioè non vagliarono e maturarono le serie complete degli atti, dal sorgere del pensiero criminoso al vibrare del colpo letale, quando mancarono ad essi i mezzi da premeditare sul serio, la premeditazione sparisce, e si confonderebbe la morale dell'individuo con gli estremi giuridici della responsabilità penale.

Laonde niun dubbio che, non essendosi proposto ai giurati il quesito sul fatto *in genere* onde stabilire se l'omicidio fu, ovvero no, premeditato, è irrecusabile la illazione che alla qualifica viene meno la base legale, e quindi i complici del maleficio non possono risentirne gli effetti giuridici più gravi.

TENTATIVO — articolo 96 del codice penale — *Nel reato di fermento volontario l'aggravante dell'arma propria si applica pure al tentativo; e però anche il tentativo è, in tal caso, reato di azione pubblica.* (Cassazione di Firenze 13 ottobre 1885 — *ricorrente*—Coucci).

Nota — Vero è che per la lettera dell'articolo 96 del codice penale « il tentativo di « delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita, senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà » ma è vero altresì che trattandosi d'intenzione di delinquere manifestata per atti esteriori con l'uso di arma propria adoperata come mezzo efficace a raggiungere il fine criminoso, la circostanza aggravante dagli articoli 544 n. 4.º e 547 del codice penale, si applica eziandio al tentativo, ed in conseguenza l'azione penale, per la repressione di esso si esercita indipendentemente dalla istanza di punizione.

BANCAROTTA — art. 839 ed 861 del codice di commercio, e 381 del codice penale — *Se il tribunale di commercio abbia omologato puramente e semplicemente il concordato, l'imputato di bancarotta semplice non può chiedere di essere rimesso al tribunale di commercio per ottenere la revoca delle sentenza dichiarativa del fallimento, anche agli effetti penali, stante l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato* (Cassazione di Torino 17 febbraio 1886 — *ricorrente* — Montegnano).

Nota — È fuori dubbio che le testuali disposizioni racchiuse negli articoli 839 e 861 del codice di commercio, non aprono menomamente l'adito ad una contraria disquisizione, la quale ne falserebbe non solo la lettera, ma eziandio lo spirito cui sono informati.

È trito il dettato che la legge *ubi voluit dixit et ubi noluit tacuit*, per concludere che se per gli articoli 839 ed 861 del precitato codice, la facoltà di rivocare la sentenza dichiarativa del fallimento, anche agli effetti penali, va devoluta esclusivamente al tribunale di commercio, nell'atto della omologazione del concordato, non può pretendersi che in altra sede di giudizio si ripari alla incorsa omissione, la quale non vuolsi reputare l'effetto di una semplice dimenticanza, ma per contrario la legittima deduzione che il magistrato — esaminata le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato — non ha creduto il fallito meritevole di quello speciale riguardo che solo avrebbe potuto concedergli l'uso della indulgenza a di lui favore (1).

(1) Conformemente han deciso la Cassazione di Firenze nel 30 luglio 1884; la stessa Cassazione di Torino nel 26 dello stesso mese, e nel 21 maggio 1885; nonchè la Cassazione di Palermo nel 20 dello

stesso mese. Vedi il GIURISTA anno IV pagina 15, nella quale si fa pure cenno delle altre conformi decisioni.

DOVERI ETICI — *I doveri etici nella loro esplicazione divengono donazioni; e ciò che si dà per la soddisfazione di un sentimento morale, non è ripetibile* (Pretura di Aversa — 13 febbraio 1886 estensore Alfonso Miceli Pretore — Pirozzi contro Ruffo).

Quistioni

1.^a I doveri etici nella loro esplicazione addivengono donazioni?

2.^a Che per le spese ed esecuzione provvisoria?

Ritenuto in fatto

Che il signor Antonio Pirozzi, con atto del 9 dicembre ultimo, mettendo in mora il proprio genero Francesco Ruffo a riprendere fra tre giorni, la figliuola Amelia Ruffo, lo citava nel contempo innanzi questa Pretura pel pagamento di lire 1300, ammontare di abbigliamenti, mantenimento, assistenza ed altro, forniti alla detta fanciulla durante la di lei dimora in casa di esso istante, avo materno della medesima.

Il Ruffo, ritirato la sua bambina, ha contrastato le pretese del Pirozzi, circa gli alimenti somministrati alla nipote; e costui, alla sua volta, ha sostenuto il diritto a ripeterli, concludendo come sopra:

Osservato in diritto — Sulla 1.^a

Che a parte l'esagerazione della domanda del Pirozzi, questa si rende del tutto inammissibile.

In vero, il fatto di avere egli trattenuto in casa la propria nipote e di averla alimentata, altro non può costituire, che l'esplicazione di uno di quei doveri etici, i quali unicamente riposano sull'affezione o su di altro sentimento dell'animo, quale la pietà, la gratitudine la riconoscenza, e simili.

Ciò, che si dà per la soddisfazione di un sentimento morale, non può essere ripetibile: giacchè i doveri morali non creano rapporti, determinano bensì un movente, una tendenza non a pagare, ma ad una soddisfazione personale; e se tale tendenza viene concretata colla trasmissione di parte del patrimonio nella persona che vuolsi beneficiare, il pagamento che si fa è irrevocabile, non tanto perchè scandaloso ed immorale il ripetere ciò che si è pagato, ma perchè si è fatta una donazione.

E che nella specie il Pirozzi fosse stato guidato da uno di tali sentimenti, cioè dalla commiserazione, lo confessa lui stesso, quando dichiara di avere alimentata la nipote, per non metterla fuori di casa: lo rivela il fatto proprio,

quando assai tardivamente s'induce a disfarsi di quella bambina: lo fa presumere l'intenso affetto di avo, che, alle volte, supera quello dei genitori stessi!

Ed Antonio Pirozzi dovea grandemente amare la figlia, che vide nascere nella sua casa e venir su grandicella, doppiamente infelice, perchè inferma di mente e di corpo, e troppo immaturamente orfana di madre della quale avea tanto bisogno! Quella bambina ricordava al Pirozzi sua figlia, vittima anch'essa immatura di ferale morbo! Ed egli circondò quella sventurata delle cure più affettuose, per renderle meno grave l'esistenza e per riempire intorno a lei il vuoto lasciato dalla madre! Nè quelle affettuose premure potettero rallentarsi, per le discordie, nate tra il Pirozzi ed il genero, e lo prova il fatto che il primo, malgrado l'uscita del Ruffo dalla sua casa, il secondo matrimonio da costui contratto e la lite intentatagli presso il Tribunale, continuò a mantenere presso di sè la nipote, che solo si decise rendere al padre, quando vide impossibile ogni buona relazione con lui. D'altra parte, le tensioni d'animo tra il Pirozzi ed il Ruffo non avrebbero permesso a questi di visitare la propria figlia in una casa, in cui sarebbe entrato da nemico.

Non si obietti in fine che il Ruffo erasi già obbligato a soddisfare gli alimenti suoi e della famiglia, allorchè faceva vita comune coll'attore, giacchè, a prescindere se in quell'obbligo andassero pure inclusi gli alimenti della bambina Amelia, esso non può fare stato, quando non è ancora riconosciuto dal Tribunale, presso cui tuttora pende insoluta analoga contesa.

Per ragioni siffatte, fuor ogni dubbio, il solo *affetto di avo*, come si esprime il Pirozzi nella sua comparsa, spinse costui verso la nipote a quegli atti di liberalità, che non possono reclamare corrispettivo in danaro, essendo l'esplicazione di un sentimento morale.

Sulla 2.^a

Che le spese restano a carico dell'attore, che soccombe; e la provvisoria esecuzione non trova ragione nella specie: art. 370 e 363 proc. civile.

Per tali motivi

Noi Alfonsi Miceli Pretore del Mandamento di Aversa, intese le parti, dichiariamo inammissibile la domanda del Sig. Antonio Pirozzi, proposta con atto del 9 dicembre ultimo; e condanniamo il medesimo alle spese di questo giudizio, liquidate in L.... comprese L. 8 per indennità di scritti.

Clausola non dovuta.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA GIURISPRUDENZA

UNIVERSALE DI EUROPA DOPO IL MILLE

Una continua ed accurata lotta appare esistervi tra la natura ed i filosofi, perchè questi si arrabbattono senza perder tempo a dividere e classificare nel loro pensiero, e la natura per contrario, quale simpatica siffide, si piace illuderli, annodando e confondendo le cose tutte in una misteriosa unità.

Fu ben detto che la serie universale delle cose non possa paragonarsi se non a quella dei colori dell'iride, in cui è impossibile segnare il punto dove un colore finisca e l'altro cominci, immedesimandosi e perdendosi i colori l'uno coll'altro con una invisibile e finissima gradazione.

Ecco perchè accade spesso che chi voglia imprendere a trattare qualche parte delle leggi e delle opere della natura o delle vicende dell'umana storia, per poco che si allarghi a voler cercare le ragioni e le cause delle medesime, si trova, quasi senza avvedersene internato nell'immenso pelago di tutta quanta la storia della natura e dell'umanità.

Da ciò sorge l'impossibilità di trattare alquanto profondamente la piccola parte delle umane discipline.

Io mi sono altamente convinto di questa gran verità prima d'imprendere a parlare sul tema proposto, e mi sono avvisto dell'immensa difficoltà; ma ho avuto coraggio nella speranza di avere il compatimento dei benevoli lettori del *Giurista*, e fiducioso ho stretto fra le dita la penna, leggendo quei due versi del grande Poeta

Nati non fummo a viver come brui,
Ma per seguir virtute e conoscenza

ed ho scritto su ciò che riguarda la giurisprudenza generale di Europa dopo il 1000.

Indole e vicende della giurisprudenza universale di Europa dopo il risorgimento degli studi.

Il vocabolo *giurisprudenza* nel senso stretto volgare, pare che non debba versarsi in altro che nella pura e letterale interpretazione ed applicazione delle leggi positive. I giurecon-

sulti romani la definirono: *divinarum atque humanarum rerum notitia*, e studiandola più essenzialmente, aggiunsero: *iusti atque iniusti scientia*; ed altri giuristi moderni la dissero: la scienza pratica del dritto, *iurisprudentia*, o la scienza del dritto positivo. (1) Essa ha per tal modo un'affinità intima con la esegetica, cui non aggiunge altro che la pratica forense.

Ma questa stessa voce, *giurisprudenza*, presa nel più largo significato ha una estensione molto più ampia, imperocchè dal punto, che potremmo dire medio, in cui essa si lega all'esegetica, si estende poi e si avvanza per due diversi ed opposti lati, in modo che da una parte tratta tutto l'immenso regno delle scienze, dall'altra si allarga in tutta l'amenità delle lettere.

Sicchè essa subentra quasi in ogni ramo delle scienze naturali, razionali e morali, e fa lega allo stesso modo con la *ideologia*, con la *logica*, con la *politica*, con la *legislazione*, e si abbraccia pure colla *poesia*, con la *storia*, con la *eloquenza*, con la *grammatica* e con tutte le altre amene discipline. Presa in questo significato la *giurisprudenza*, riesce poco facile indicare il luogo preciso che le spetta nell'innumerabile catena delle umane conoscenze; e potrebbe benissimo paragonarsi al numero di quegli esseri, ai quali i *naturalisti* non han potuto ancora determinare un luogo proprio in uno dei tre regni della natura.

E' vero che non vi esiste umana disciplina che non si allighi e si stringa a tutte le altre; ma forse nessuna è tanto intimamente associata alle altre quanto la *giurisprudenza*. Essa prende da tutte, da tutte dipende, con tutte si accompagna. Dal che nascono due universali e comuni conseguenze ad ogni maniera di giurisprudenza.

(Continua)

Prof. LUIGI VENEZIANI

IL SINDACO ITALIANO

(Cont. v. n. 3 e 4 del 1886)

XXXIII.

Quid juris, se un Sindaco si presenta in giudizio sfornito della debita autorizzazione?

Dispone l'art. 250 della legge com. e prov.

(1) V. Storia ed appunti per una sentenza della Corte d'Appello di Trani in data 7 settembre 1883—

Opuscolo dello stesso autore — Taranto, Tip. del Commercio, 1883, p. 5.

vigente: « gli amministratori comunali che intraprenderanno, o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termine della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite ».

Quest' articolo riguarda il solo caso che la lite sia stata intrapresa o sostenuta, senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale (v. n. XXV); e la conseguenza di un tal difetto è prevista dallo stesso articolo; ed è cioè che il giudizio non è nullo, e potrà quindi svolgersi e definirsi, salvo in caso di soccombenza la responsabilità degli amministratori.

Questa è la dizione del surriferito articolo, e la giurisprudenza proprio così si è pronunciata (1); giacchè l'autorizzazione dell'autorità tutoria è dalla legge richiesta nei riguardi finanziari del Comune (2).

Da ciò emerge chiaro che, dovendo il difetto di siffatta autorizzazione restringersi alla responsabilità degli amministratori, non può rilevarsi d'ufficio, nè opporsi dal convenuto.

Però la Cass. di Torino con sentenza 9 giugno 1882 (3) ha proclamata una massima contraria, avendo stabilito che l'autorizzazione della Deputazione provinciale a termini dell'art. 144 della legge comunale, per le liti dei Comuni, è condizione essenziale della regolarità del giudizio; epperò, come disse pure la Corte Suprema di Roma in tema di liti di opere pie (4), in difetto di tale autorizzazione non ne viene soltanto la responsabilità in proprio degli amministratori, ma anche la nullità del giudizio.

In ogni caso — soggiunge la Cass. Torinese — dovrebbero distinguere tra l'ipotesi in cui la parte avversaria del Comune accetta la discussione con questo, sebbene non autorizzato regolarmente, e l'ipotesi invece in cui essa ricusi il suo contraddittorio, chiedendo l'assolutoria dall'osservanza del giudizio.

Nel primo caso non può il giudice dichiarare d'ufficio l'irregolarità del giudizio volontariamente accettato, e si limiterà alla condanna degli amministratori nelle spese e danni, ma nel secondo caso deve pronunciare l'illegittimità del giudizio e assolvere il convenuto dall'osservanza del medesimo.

Ma se l'autorizzazione venne negata dalla Deputazione provinciale, ed il Comune ciò non

pertanto si presenta in giudizio, quale conseguenza ne sorge?

Il Consiglio di Stato (5) risponde che gli amministratori comunali, i quali accettano una lite, nonostante il rifiuto della Deputazione provinciale ad autorizzare il Comune a sostenerla, come convenuto, sono responsabili delle spese e dei danni.

Si noti qui che a rendere regolare il ricorso del Sindaco di un Comune contro una deliberazione della Deputazione provinciale, è necessario che esso sia autorizzato da deliberazione del Consiglio comunale, perchè allora soltanto si ha la certezza che il ricorso sia il portato della volontà della rappresentanza comunale e non un arbitrio del ricorrente.

Quindi se la Deputazione rifiuta al Comune l'autorizzazione di ricorrere in cassazione, non può sostenersi che il Consiglio comunale, autorizzando il ricorso in Cassazione, abbia anche implicitamente autorizzato il Sindaco a ricorrere, nel caso fosse necessario, contro la deliberazione della Deputazione, potendo in vero accadere che conosciute le ragioni del diniego dato dalla Deputazione, il Consiglio comunale avesse desistito dal ricorrere o dal proseguire il ricorso in Cassazione (Cons. Stato, 21 marzo 1884. — *Man.*, 1884, p. 216).

La Cass. di Napoll (10 settembre 1883) ha sentenziato invece che in questo caso devesi d'ufficio dichiarar nullo il giudizio.

Al contrario l'autorizzazione del Consiglio, o, in caso d'urgenza o di azioni mobiliari, della Giunta, è richiesta dalla legge nei riguardi processuali fra Comune e litigante; e quindi serve per dare al Sindaco la veste per stare in giudizio (6). E questa autorizzazione è indispensabile per la validità del giudizio; quindi in caso di difetto, trattandosi d'irregolarità d'ordine pubblico, devesi d'ufficio pronunciare la reiezione del giudizio.

E ozioso dire che la parte avversaria può chiedere la reiezione della domanda del Comune per difetto di una tale formalità sostanziale, quale l'autorizzazione del Consiglio o della Giunta.

Questi sono gl'insegnamenti della dottrina e della costante giurisprudenza, secondo cui, il n. 5 dell'art. 87 della legge com. e provinc. vuole essere scrupolosamente osservato sotto la responsabilità in proprio per parte del Sindaco, che si presenta in giudizio sfornito della precennata autorizzazione (7).

(1) Trib. di Acqui, 30 genn. 1882; Cass. Napoli, 6 luglio 1870; Torino, 2 maggio 1873, 24 febb. 1875 e 28 giugno 1877; App. Messina, 1 gennaio 1877; Parma, 21 magg. 1881.

(2) App. Venezia, 13 gennaio 1876 — *Foro it.*, I, p. 421.

(3) *Riv.*, 1882, p. 502.

(4) Sent. 26 luglio 1876 e 23 agosto 1881. — *Riv.* 1881, p. 688.

(5) Cons. Stato 13 ottobre 1883. — *Riv.*, 1884, p. 55.

(6) Il difetto di autorizzazione del Sindaco rende illegittima la rappresentanza da lui assunta a nome

del Comune, e nullo quindi il giudizio, nè può venir sanato con una postuma deliberazione. — Cass. Torino, 12 febb. 1883. — *Monit. dei Pretori. — Giurista*, 1885, p. 148) V. n. XXXIV.

(7) App. Venezia, 13 gennaio e 21 giugno 1876 e 21 giugno 1877; Napoli, 28 febbraio 1877; Cass. Torino 19 novembre 1878, 17 settembre 1881 e 1.º agosto 1882; Roma 8 marzo 1880 e 4 giugno 1883; Firenze, 31 luglio e 13 novembre 1881; Palermo, 7 febbraio 1881 ecc.

XXXIV.

Quid juris, se il Sindaco ottiene l'autorizzazione tardivamente?

Nel richiamare qui quanto si è detto sotto il n. XXVII aggiungiamo che « *quod ab initio vitiosum est, tractu temporis conualescere non potest*. Se l'autorizzazione venisse data dopo che la controparte ha mosso l'eccezione pel difetto, ed il giudice ha pronunciato in conformità, non può sanare gli atti giudiziari. Questi precetti sono insegnati dalla giurisprudenza giudiziaria (1).

E se la controparte non muovesse eccezione, nè il magistrato elevasse d'ufficio l'irregolarità, potrà eseguirsi l'emanata sentenza?

Il Cons. Stato (2) ha emesso parere affermativo, ritenendo col silenzio della controparte sanata tale irregolarità.

Non può parlarsi di *extra petita* nel caso che la parte abbia opposta la mancata produzione dell'autorizzazione del Consiglio Comunale, ed il giudice abbia pronunciato l'assolutoria dall'osservanza del giudizio per difetto dell'autorizzazione della Giunta (Cass. — Torino, 12 febbraio 1883. — *Giurista*, 1883, p. 148).

XXXV.

Responsabilità del Sindaco.

Non possiamo omettere di parlare di un'altra responsabilità, che dipende dalla procedura.

Il Sindaco si esporrebbe a responsabilità se, costituito il giudizio, non allestisse a tempo i diversi documenti; se non si presentasse a rispondere ad interPELLI; se, ammessa a favore del Comune una prova, non si presentasse per fornirla; se lasciasse scadere altri incumbenti processuali. Se, non avendo costituito procuratore, non si curasse presentarsi alle indette udienze nelle cause pretoriali (3), ovvero per negligenza causasse incidenti di causa colle spese a carico del Comune.

Quando, soccombente il Comune in prima istanza, non curasse prima della scadenza del termine di ricorrere in appello, in onta a notorie circostanze che a tutta evidenza appoggiassero le ragioni del Comune, quali p. e. prove scritte od orali.

Egli insomma si esporrebbe alla responsabilità delle spese e dei danni per la lite che si perdesse totalmente o parzialmente, in causa di incuria da parte di esso Sindaco ed anche di esperienza, quando, avanti Pretori e Conciliatori, non si facesse assistere, mentre lo potrebbe, da procuratore legalmente esercente (4).

XXXVI.

Degli atti conservatorii

Il Sindaco può compiere da sè, senza bisogno di alcuna autorizzazione, gli *atti conservatorii*, e cioè:

1. l'iscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dei debitori del Comune;

2. l'interruzione di prescrizioni decorrenti a danno del Comune;

3. tutti gli atti occorrevoli a non far decadere dai diritti il Comune, e via via;

4. esazioni di capitali e loro impiego, i sequestri ed ogni specie d'intimazione ed altro provvedimento d'urgenza (5).

La Cassazione di Torino ha deciso che deve considerarsi come atto conservatorio quello del Sindaco, che compare in giudizio per impedire la dichiarazione di contumacia del Comune, e perciò non si richiede per tale atto autorizzazione alcuna (6) V. n. XXIV.

E anche considerato atto conservatorio dei dritti del Comune l'interposizione dell'appello (7).

Può altresì il Sindaco senza autorizzazione adire la via giudiziaria in caso d'urgenza per quanto occorre alla tutela di un legato pio — in ispecie: lascito di una somma per costituire un patrimonio ad un chierico povero del Comune (8).

Non possono intendersi compresi fra gli atti conservatorii i giudizi contenziosi, nè possono quindi esservi annoverate le contese possessorie (9).

Il Sindaco quale legittimo rappresentante del Comune non solo ha veste, ma dovere di fare gli atti conservativi a tutela delle ragioni dell'ente medesimo, anche prima d'ogni autorizzazione, salvo d'ottenerla in seguito.

Quindi è che secondo la giurisprudenza concorde delle supreme corti, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Sindaco, sempre quando sia regolarmente e in tempo

(1) Cass. Roma 8 marzo 1880; Firenze, 12 novembre 1881; Torino 17 aprile 1873; App. Torino, 12 luglio 1878, Cass. Torino, 12 febbraio 1883 — *Giurista*, 1883, p. 148.

(2) 23 aprile 1864.

(3) Avanti i Tribunali e le Corti la costituzione del procuratore è obbligatoria, salvo in materia commerciale (art. 156 Cod. proc. civ.).

(4) Dal giornale — *Il Giudice Conciliatore* di Milano, 1885, p. 235.

(5) Cass. Torino, 12 febb. 1883. *Giurista*, 1883, p. 148.

(6) *Legge*, a. 1873, p. 103 — *Giurista*, 1883, pag. 148, nota.

(7) App. Genova 4 agosto 1868 — *Riv. Amm.* XX, p. 314 — App. Torino, 13 luglio 1867. V. *Giurista* 1883, p. 148, nota.

(8) App. Venezia, 27 maggio 1874 — *Riv.* XXVI, p. 131 — *Giurista*, 1883, p. 148, nota.

(9) Cass. Torino, 12 febb. 1883. — *Giurista*, 1883, p. 148.

debito notificato e depositato, e siano, prima che la discussione della causa abbia luogo, presentati e depositati gli atti comprovanti la richiesta autorizzazione ed approvazione (1).

XXXVII.

Riepilogo

Ora che abbiamo posto termine a questo trattato è necessario riassumere il fin qui detto; e quindi, conchiudendo, diciamo, che:

1. La rappresentanza del Comune in giudizio spetta sempre al Sindaco, od a chi ne fa le veci, nè può essere delegata ad altri dal Consiglio comunale. XIX.

2. Può però essere assunta dalla deputazione provinciale quando il sindaco e la maggioranza del Consiglio abbiano interesse nella causa. XIX.

3. In caso di controversia tra il Comune ed una frazione, questa dev'essere rappresentata in giudizio ai termini dell'art. 82, n. 3 della legge comunale. XX.

4. Spetta al Sindaco nominare il Procuratore. Però la scelta fatta dalla Giunta di accordo col Sindaco non è nulla. XXI.

5. Il mandato conferito ad un avvocato per rappresentare il Comune in giudizio non cessa per la nomina di altro Sindaco, salvo il caso della revocazione XXI.

6. Il Sindaco per rappresentare il Comune in giudizio deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio, o, in caso d'urgenza o per le azioni possessorie, della Giunta Municipale. XXII.

7. La relativa deliberazione deve essere prima vistata per evitare responsabilità. XXII.

8. L'autorizzazione pel giudizio relativo alle azioni possessorie è data dalla Giunta. XXIII.

9. Quando l'autorizzazione è data dalla Giunta in via d'urgenza, la deliberazione dev'essere prima ratificata dal Consiglio Comunale. XXIII.

10. Per le deliberazioni della Giunta autorizzanti il giudizio per le azioni mobiliari non occorre il visto prefettizio. XXIII.

11. Il Sindaco per rappresentare il Comune, come convenuto, dev'essere anche autorizzato. XXIV.

12. Pei giudizi relativi alle azioni su beni stabili occorre l'autorizzazione della Deputazione provinciale. XXV.

13. La Deputazione provinciale può negare l'autorizzazione, come pure costringere un Comune a sostenere un giudizio. XXV.

14. Il Comune, quando è convenuto, non ha bisogno dell'autorizzazione della Deputazione provinciale. XXVI.

15. Il Sindaco deve esibire l'ottenuta auto-

rizzazione prima della discussione della causa. XXVII.

16. L'autorizzazione non deve essere notificata col ricorso, nè presentata contemporaneamente a questo in Cancelleria. XXVIII.

17. L'autorizzazione deve provarsi con la produzione della relativa deliberazione. XXVII.

18. L'autorizzazione data al Sindaco dal Consiglio o dalla Giunta Municipale pel primo grado, vale anche per l'appello. XXIX.

19. Tale autorizzazione non vale per il ricorso in cassazione; ma ve ne occorre una nuova. XXX.

20. L'autorizzazione data dalla Deputazione provinciale pel primo grado vale anche per l'appello. XXVII.

21. e per il ricorso in Cassazione. XXXII.

22. Se il Sindaco si presenta in giudizio senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale, il giudizio non è nullo, ma si rende responsabile in proprio delle conseguenze. XXXIII.

23. Il Comune che sostiene un giudizio, pel quale la Deputazione provinciale ha negata l'autorizzazione, rende responsabili gli amministratori. Secondo il Consiglio Stato, e secondo la Cass. di Napoli, il giudizio stesso è nullo. XXXIII.

24. Quando poi manca l'autorizzazione del Consiglio, o della Giunta, il giudizio è nullo. L'irregolarità può rilevarsi dalla parte avversaria ed anche d'ufficio dal giudice. XXXIII.

25. L'autorizzazione postuma non sana la nullità del giudizio. XXXIV.

26. Il Sindaco, qualora per incuria non adempia alcuni atti giudiziari, si rende responsabile in proprio. XXXV.

27. Al Sindaco per gli atti conservatorii non occorre alcuna autorizzazione. XXXVI.

Cont.

F. A. ACCONCIA

Parte I.**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA***Acque — Regolamento municipale — Osservanza.*

Ammesso pure che il Comune non avesse facoltà di disporre con un regolamento intorno all'uso delle acque, i comunisti hanno obbligo, finchè vige, di rispettarlo, potendo solo reclamare alle autorità competenti per farlo revocare o correggere. (Cass. Roma, 3 febbraio 1886 — Mosio Filippo e Domenico).

Archivi notarili mandamentali.

Ai termini dell'art. 94 del regolamento 23 novembre 1879 per l'esecuzione della legge

(1) Cass. Torino, 22 agosto 1878 — *Rivista* 1879, p. 107.

24 maggio 1879 sulla istituzione di archivi notarili mandamentali la Deputazione provinciale deve esprimere solo il suo avviso, salvo al Governo la determinazione definitiva.

Quando il Governo giudica opportuno di ordinare l'istituzione dell'archivio, le spese relative sono obbligatorie a carico di tutti i Comuni interessati, proponenti, aderenti, o dissenzienti, giusta l'art. 101 della surriferita legge.

Per queste spese, ove vi sia impegno oltre il quinquennio, la Deputazione provinciale non può negare la sua approvazione, senza prima di avere ottemperato al disposto dell'art. 140 della legge com., salvo a provvedere definitivamente sulle repliche del Consiglio comunale (Cons. stato, 28 luglio 1885, adottato — Comune di Polistena).

Avvocato — Impiegato degli archivi notarili — Incompatibilità.

La professione di avvocato è incompatibile con la qualità di archivista presso l'archivio notarile. (App. Torino, 11 dicembre 1885 — Varvelli ric.)

Nota. — Secondo l'art. 13 della legge 8 giugno 1874 la professione di avvocato è incompatibile con qualunque ufficio od impiego non gratuito.

Qui bisogna avvertire che per ufficio non gratuito, s'intende un ufficio od impiego pubblico, che abbia un certo carattere di stabilità e di dipendenza continuata, con stipendio pure stabilmente fisso. Quindi non è causa d'incompatibilità un incarico temporaneo avuto dal Governo, fosse pure di una non breve durata e lautamente retribuito (Cass. — Roma, 1 febbraio 1879 — *Foro*, 1, p. 142); come per es. l'incarico di Delegato straordinario presso un Comune del regno (id.).

Gli archivisti notarili sono veri impiegati con stipendio, come risulta dalla legge 25 maggio 1879 e dal regolamento 23 novembre stesso, e quindi non possono esercitare la professione di avvocato.

V. per analogia la nota alla sentenza 5 novembre 1885 della corte d'app. di Roma riferita in questa dispensa.

Comuni — Beni patrimoniali — Uso pubblico — Imposte — Creditori — Garanzia di pignoramento — Tassa bestiame — Pascolo — Interrogatorio — Contraddizione — Motivazione — Difetto.

La dottrina e la giurisprudenza prevalente distinguono dai beni patrimoniali propriamente detti dei Comuni i beni d'uso pubblico e i proventi delle imposte, inquantochè non possono considerarsi come beni di cui il Comune abbia

la disponibilità, essendo esclusivamente ed essenzialmente destinati al pubblico servizio.

E però può ben dirsi inapplicabile in quanto ai Comuni, quando trattasi d'imposte, ciò che dispongono gli art. 1978 e 1949 del codice civ. che cioè i beni del debitore sono la garanzia dei creditori, posto che il Comune più che un vero proprietario debba ritenersi semplice amministratore delle pubbliche imposte.

E ammissibile l'interrogatorio per istabilire che ciò che dicesi tassa bestiame appaltata per la riscossione, è invece il corrispettivo del pascolo comunale? — Non decisa. Se una ragione addotta dalla sentenza sia in patente contraddizione con le conclusioni contenute nella sentenza stessa, si risolve in un non senso, e rende censurabile la sentenza per difetto di motivazione. (Cass. Roma, 9 gennaio 1886. Ceccaroni c. Comune di Serrone — *Massimario Giur.*, 1886, p. 43)

Conto esattoriale — Decisioni della Corte dei Conti — Ricorso per cassazione — Quistione di legittimità di mandato.

Havvi luogo al ricorso in cassazione avverso le decisioni della corte dei conti solo quando si verifica abuso di potere o difetto di competenza.

Non si può parlare di abuso di potere se la Corte dei Conti nell'esame di un conto esattoriale abbia deciso sulla legittimità e regolarità della doppia veste attribuitasi dal ricorrente, di rappresentante di una ditta cessionaria di un'esattorie, di mandatario del collettore di essa ditta. (Cass. Roma, sezioni unite, 25 febbraio 1886 — società Simonelli e com. di Pisa c. comune di Rio nell'Elba.)

Nota. — Per l'art. 43 della legge sulla Corte dei conti il ricorso per annullamento era di competenza del Consiglio di Stato, ma ora per virtù dell'art. 6 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 è passata alla Cassazione di Roma, la quale ha facoltà di giudicare non solo dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi tra i Tribunali ordinari od altre giurisdizioni speciali, ma altresì della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

Come vedesi, i mezzi di cassazione contemplati dall'art. 517 del cod. proc. civ. contro le decisioni della Corte dei Conti sono inammissibili, tranne nei casi d'incompetenza o di eccesso di potere. (Cass. Roma, 25 febb. 1881). Fra questi casi non sono compresi quelli desunti da altre pretese violazioni di legge di diritto o processuale (Cons. stato, 3 febb. 1875).

Eccesso di potere si ha allorchando si pronunzia, non tanto fuori dei limiti della propria competenza, quanto in una sfera di giurisdizione

zione riservata ad altro ordine di poteri, costituiscono quindi eccesso di potere quegli atti coi quali il giudice esercita funzioni ed attribuzioni diverse da quelle assegnate all'ordine giudiziario cui egli appartiene. (Cass. Roma, 25 febb. 1880).

Ecco un'altra sentenza della stessa cassazione (5 marzo 1880) che riafferma la prima:

Considerando che la legge del 31 marzo 1877, chiamando con l'art. 3 la corte di cassazione di Roma a giudicare della nullità della sentenza emanata da giurisdizione speciale per incompetenza o per eccesso di potere, altro in sostanza non ha voluto che costituire questo supremo collegio custode dei limiti prefiniti dalle leggi alle singole giurisdizioni.

Che pertanto il solo motivo pel quale questa corte suprema possa annullare una sentenza resa da un collegio non giudiziario investito di attribuzioni giurisdizionali, è che nel giudicare egli abbia sorpassati i confini assegnati alla sua giurisdizione in ragione della materia e della persona.

Che ciò premesso riesce manifesto come non possa essere accolto il gravame proposto contro la sentenza della corte dei conti del 17 maggio 1879, avvegnachè si trattava del conto della gestione avuta da Salvatore Grixoni nella sua qualità di esattore del consorzio d'Oschiri, e la corte dei conti era in via di ricorso chiamata a statuire sul conto medesimo in seguito al giudizio su di esso pronunciato dal consiglio di prefettura, e così di controversia di esclusiva competenza della giurisdizione adita, pel testuale disposto degli art. 123, 124, 125 della legge del 14 agosto 1862 (*rectuis* 20 marzo 1865, all. A).

Che indarno la ricorrente insiste nell'affermare che la corte dei conti nella sentenza denunciata, dissimulando la esistenza del regio decreto del 27 novembre 1872, tassativamente applicabile al caso, ha surrogato i criteri propri alle disposizioni della legge; giacchè quando anche questo rimprovero fosse fondato, non si tratterebbe altrimenti del caso previsto dall'art. 3 della legge del 31 marzo 1877, e cioè dell'eccesso di potere che importa usurpazione degli attributi della giurisdizione ordinaria, di altra giurisdizione speciale.

*Congregazione di Carità — Presidente —
Durata in carica.*

L'amministratore nominato Presidente di un'opera pia, in surrogazione del Presidente dimissionario, dura in ufficio per il solo tempo in cui doveva durare il surrogato. (Cons. Stato 17 ottobre 1885 — Comune di Bairo).

Nota. L'art. 5, alinea 2, del regolamento 27 novembre 1882 per l'esecuzione della legge sulle opere pie prescrive « chi surroga am-

ministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quando vi sarebbe ancora rimasto il predecessore ».

Da questa chiara disposizione pare che non possa dubitarsi dell'esattezza della massima: tanto più che l'art. 207 della legge com. e prov. dispone anche in tal senso per le surrogazioni dei Consiglieri ed assessori municipali.

Consigliere Comunale — Oltraggio rivolto al Sindaco — Pena — L'art. 51 dello Statuto non si estende ai Consiglieri comunali.

I Consiglieri comunali hanno in Consiglio libertà di opinione e di voto; ma non possono trascendere a contumelie, ad offese e ad oltraggi senza incorrere a responsabilità penali; giacchè altro sono i ragionamenti necessari a sostenere la propria tesi e a far luce nella discussione, ispirati dal bene pubblico e per l'utilità generale; ed altro le ingiurie e gli oltraggi dettati da tristi passioni, da privati rancori, da odi personali, e risolvendosi in un vero e proprio oltraggio.

L'art. 51 dello Statuto, che sancisce un privilegio per membri del Parlamento, non è applicabile ai membri delle assemblee amministrative. (1) (Cass. Torino, 9 dicembre 1885 — Martini ric.).

Corpo delle Guardie daziarie — Passaggio dal Municipio allo Stato — Supero di massa — Carezza di azione.

Un Corpo costituito ed ordinato in forma di milizia per l'obbietto di un servizio attivo, lungi dal raffigurare l'Ente morale autonomo, non è che aggregato d'individui salariati, i quali si obbligano alla così detta forma di servizio contro gli emolumenti promessi da chi gli assolda ed il cui esclusivo interesse riflette l'obbietto del servizio imposto ed assunto.

Il passaggio dell'Amministrazione del Corpo daziario dal Comune allo Stato non può produrre che passaggio di individui addetti a questa branca, i quali non sono altrimenti modificati che a rispetto dell'Ente da cui dipendono e sono retribuiti, mentre l'aggregato di individui salariati può prestarsi a denominazione di corpo per unità di disciplina che li governa, non certo per significazione di Ente quando nel Corpo stesso manca la personalità giuridica di cui si avesse ad incarnare la figura della massa generale, la quale costituisce il fondo di cassa necessario all'esecuzione del

(1) Giuris. conf. della stessa Corte 20 ottobre 1863, ott. 1869 e 19 maggio 1870 — *Riv. Amm.* 1870, p. 663.

servizio nell'interesse dell'Ente che l'ordina e dirige, non certo un patrimonio degli individui salariati per eseguirlo.

Il Corpo delle Guardie daziarie non è soppresso pel passaggio dal Comune allo Stato, nè i suoi componenti han dritto al supero della massa generale se esistente, nè ad evocare l'azione del magistrato per vedere se essi sian degni dell'eccesso medesimo (Cass. Napoli, 9 gennaio 1886. — Municipio di Napoli. V. pure *Gazz. Proc.*)

Dazio consumo — Chiusura d'esercizio — Dichiarazione — Termine.

Ai termini dell'art. 37 del regolamento 25 agosto 1870, l'esercente, che chiude il suo esercizio, senza farne la debita dichiarazione all'ufficio daziario otto giorni prima, cade in contravvenzione (Cass. Roma, 10 marzo 1886 — Bottino ric).

Nota. La dichiarazione — ha detto la Cass. Roma — dev'essere fatta all'ufficio daziario e non già al Sindaco, e ci pare giusto, perchè il regolamento così prescrive. Il Sindaco è incompetente a ricevere tale dichiarazione; e quindi fatta a lui vale come non fatta.

Solo domandiamo noi: questa dichiarazione è prescritta nell'interesse dell'esercente o dell'amministrazione daziaria?

A noi pare nell'interesse dell'esercente, il quale ha il mezzo di esimersi dalla vessazione delle visite dopo scorsi gli otto giorni, perchè il suo locale da pubblico diventa privato.

Ora se esso non fa la dichiarazione di chiusura quale conseguenza ne deriva?

Evidentemente quella di essere considerato sempre come esercente e quindi sottoposto alla sorveglianza dell'ufficio daziario.

Quale danno può averne l'amministrazione daziaria?

Nessuno; tranne quello della sorveglianza, che deve d'altronde esercitare su tutti gli abitanti, i quali possono sempre, che vogliono, diventare esercenti col fatto della vendita di generi soggetti a dazio.

Ora se è interesse dell'esercente il fare la dichiarazione di chiusura, non si può certamente fargliene carico in caso d'omissione, perchè il dritto non può cambiarsi in obbligo.

Per questi motivi siamo d'avviso non potersi dichiarare in contravvenzione l'esercente che chiude l'esercizio senza farne la previa dichiarazione, perchè non vi è danno per parte dell'amministrazione daziaria.

Dazio consumo — Comune chiuso — Introduzione per deposito libero — Convenzione — Revoca — Effetti.

Non si può permettere l'introduzione per deposito libero di generi, che dovranno riasportarsi dal Comune trasformati in altri prodotti, giacchè la consumazione, che la legge sul dazio colpisce, consiste, secondo il senso economico, nella trasformazione.

Ove tale licenza fosse stata accordata non avrebbe alcuno effetto giuridico nel rapporto del Comune, perchè costituisce un privilegio, che la legge non permette, e perciò il Comune stesso non solamente ha il diritto di revocarla in ogni tempo, ma l'obbligo di vietarne la continuazione, senza sottoporsi ad una responsabilità de' danni, giacchè esso non può rispondere dei fatti compiuti dai suoi rappresentanti fuori i termini del rispettivo mandato risultante dalla legge (1). (App. Colonia, 6 febbraio 1886 — Stecher ric).

Deliberazioni comunali — Sindaco interessato — Presidenza del Consiglio — Votazione.

La deliberazione comunale presieduta e diretta dal Sindaco interessato, che prese anche parte alla votazione, è nulla (2). (Cons. — Stato, 11 agosto 1885, adottato — Comune di S. Pietro di Feletto).

Elezioni comunali — Archivista notarile mandamentale — Elegibilità.

Gli archivisti notarili mandamentali non si possono riguardare come stipendiati e dipendenti dai Comuni, epperò sono eleggibili a consiglieri comunali. (App. Roma, 5 novembre 1885 — Segneri c. comune di San Giovanni Campano).

Nota. — L'art. 25 della legge com. e prov. dichiara ineleggibili gli stipendiati comunali per evitare collisione d'interesse fra gli stipendiati stessi ed il Comune, che deve sorvegliarli; giacchè nessuno può fare da parte e giudice.

Gli archivisti mandamentali sono nominati con R. decreto e sottoposti alla direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale. Essi hanno l'obbligo di render conto della loro gestione alla fine di ogni anno al collegio notarile, ai termini degli art. 104 e 105 della legge sul notariato 25 maggio 1879, e dell'art. 91 del relativo regolamento.

(1) V. la nota apposta alla sentenza della Corte d'app. di Trani — 19 marzo 1883 — *Giurista*, 1883, p. 148 — ch'è implicitamente uniforme alla sentenza che pubblichiamo.

V. pure Cass. Napoli. 30 maggio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 136.

(2) *Giuris. costante* V. *Giurista* Indici degli anni scorsi — *Voc. Delib. comunali*.

Come vedesi; non havvi alcuna dipendenza fra gli archivisti mandamentali ed i Comuni, e quindi bene la corte li ha dichiarati eleggibili.

Elezioni comunali — Nullità sostanziali — Annullamento diretto — Decreto reale.

Il Governo del Re, su denuncia del Prefetto, può procedere direttamente, senza prima sentire il Consiglio comunale o la Deputazione provinciale, per Decreto Reale all'annullamento delle elezioni comunali, quando sono affette da nullità sostanziali, che risultano effettivamente dal verbale (Con. Stato, 11 agosto 1885 — Comune di Bedulita).

Elezioni comunali — Pensionato municipale — Eleggibilità

Il pensionato del Comune è eleggibile a Consigliere del Comune stesso, non potendo ritenersi stipendiato nei sensi dell'art. 25 della legge. (App. Trani, 4 febbraio 1885 — De Filippo c. Castrignano.)

Esattore — Gestione — Conto — Accettazione — Consigli comunali — Fatto posteriore — Contabile — Decreti — Conto complementare — Amministratori — Debito.

Non può l'Esattore eccepire di non avere gestito per un determinato periodo di tempo quando al conto compilato d'ufficio ha apposto il visto per l'accettazione.

I Consigli di Prefettura sono investiti di autorità nell'interesse pubblico, e però le resultanze dei conti da essi stabilite non possono variarsi dai Consigli comunali.

Non infirma il decreto del Consiglio di Prefettura il fatto posteriore del Consiglio comunale.

Il contabile per fatti posteriori all'emanazione dei decreti del Consiglio di Prefettura, può ottenere i relativi discarichi in via di regolare liquidazione od in un conto complementare.

L'azione riservata al Comune contro gli amministratori del tempo, nel caso che l'esattore non soddisfi il suo debito, non può giovare all'esattore. (Corte dei Conti, 2 Febbraio 1886 — Duranti c. Comuni di Leprignano. — *Contabile*, 1886, p. 78)

Esattore — Esazione — Dazio consumo — Ruolo — Aggio.

L'esattore non ha dritto all'aggio sulle entrate del dazio consumo condotto in economia. (Corte dei conti, 2 febb. 1886 — Casadei c. comune di Zagarolo).

Esazione delle imposte dirette — Esecuzione — Nullità — Danni — Rivalsa — Competenza giudiziaria.

Il contribuente ha dritto di adire l'autorità

giudiziaria per ottenere la rivalsa dei danni patiti per l'ingiusta esecuzione fatta a suo carico; come ad esempio dall'essergli stato imposto il pagamento di una somma non dovuta. (Cass. Roma, 15 febbraio 1886 — Bianchi c. Marincola Cattaneo).

Guardie campestri — Spesa relativa — Carattere.

La spesa delle guardie campestri è obbligatoria nei Comuni, quando il loro mantenimento riesce indispensabile per il servizio della polizia locale, della quale circostanza è riservato l'apprezzamento ai Comuni stessi (1). (Consiglio Stato, 1.º agosto 1885 — Comune di Carbonara Scridia).

Incanti — Termine dei fatali.

Il termine dei fatali nel procedimento degli incanti non può essere minore di cinque giorni, che deve essere previamente deliberato dal Consiglio Comunale.

Sono quindi nulli gli atti d'incanto se il termine dei fatali fu con gli avvisi d'asta ridotto a meno di cinque giorni (cons. stato, 25 luglio 1885, adottato — Comune di Cavarzere)

Incanti — Candele.

Sono nulli gli atti d'incanto qualora siasi proceduto all'aggiudicazione provvisoria appena spenta la terza candela, ma senza accendere la quarta (cons stato, 25 luglio 1885, adottato — comune di Cavarzere).

Liste elettorali amministrative — Domicilio — Trasferimento — Nomina a maestro in un Comune.

Chi viene nominato maestro in un determinato Comune non trasferisce di per sè e per questo solo fatto il domicilio; quindi trovandosi iscritto nelle liste del luogo del suo domicilio, non ne può essere radiato per essere stato nominato maestro comunale in un paese vicino (app. Roma, 15 giugno 1885 — Ric. Mazzarini).

Nota. Chi è elettore per ragione di capacità, cioè pel grado accademico di cui è fornito, ha il dritto elettorale nel Comune del domicilio d'origine. (App. Venezia 18 dicembre 1868 — *Givris*, 1869, p. 192 —; 20 luglio 1880 — *Riv. Amm.* 1880, p. 690). Così un impiegato conserva il dritto elettorale nel Comune d'origine, sebbene eserciti il suo impiego e risieda in Comune diverso (app. Venezia, 20 luglio 1880).

La giurisprudenza più costante del Consiglio di Stato ammette invece con una qualche lar-

(1) V. in senso conf. Cons. Stato, 33 dic. 1884 — *Giurista*, 1885, p. 102.

ghezza che l'impiegato acquisti domicilio nel Comune, ove risiede per ragione di impiego, tanto più se la residenza dura già da qualche anno. (*Riv.*, 1880, p. 691).

Il diritto al voto per qualità personale (maestro del Comune) si esercita nel luogo di sua ultima residenza,

Il maestro comunale che non fece la dichiarazione di cambiamento di residenza, per quanto in fatto si sia trasferito altrove, fino a che non siano trascorsi i sei mesi voluti dall'art. 19 legge com. e prov. ha diritto di rimanere iscritto nelle liste del Comune ove dimorava prima (app. Casale, 24 nov. 1883 — *Riv.* 1884, p. 339).

In quanto a trasferimento di domicilio vedi *Giurista* 1885, p. 124 con la nota.

E la Corte d'app. di Messina, 1. settembre 1877 — *Riv.*, 1878, p. 13 — ha detto che chi è munito di patente di maestro elementare di grado inferiore, essendo così maestro autorizzato ad insegnare nelle pubbliche scuole, ha per ciò solo diritto d'iscrizione nelle liste elettorali amministrative; e non già per la tassa di ricchezza mobile che paga sullo stipendio.

Liste elettorali amministrative — Italiani di nascita — Sulliti esteri.

L'art. 17 della legge com. e prov. è applicabile ai cittadini della Svizzera Italiana, cantone Ticino, che hanno residenza nel Regno (1) (cass. Roma, 6 novembre 1886 — Brocchi c. deput. prov. di Salerno).

Liti — Sindaco — Autorizzazione.

Non occorre la deliberazione formale del Consiglio Comunale che, autorizzi il Sindaco a stare in giudizio, quando da altre deliberazioni risulta l'intenzione di menare a termine la controversia (Corte dei conti, 2 febbraio 1886).

V. il lavoro — Il *Sind. It.* di Acconcia.

Maestri comunali — Scuole miste — Stipendio legale — Regolamento 15 settembre 1860.

Il titolo 5 della legge 13 novembre 1859 ed il regolamento 15 settembre 1860 sull'istruzione elementare sono estesi a tutte le provincie del Regno per virtù dell'art. 12 della legge 15 luglio 1877 (2).

Per l'art. 62 di detto regolamento possono i Comuni in mancanza di maestri patentati proporre per le scuole elementari maschili delle maestre, con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il medesimo ordinato dalla legge per i maestri. Questa disposizione è applicabile anche alle scuole elementari miste.

Conseguentemente coll'anno scolastico 1877 1878 in forza della legge 13 novembre 1859, 15 luglio 1877 e del relativo regolamento, le maestre che trovano nella condizione prevista dal regolamento medesimo han dritto allo stipendio legale e quindi agli arretrati di esso fin da quella data (3). (Con. — Stato, 13 novembre 1885 — Comune di Mignano).

Opere pie — Conti — Decisione della deputazione provinciale — Ricorso al Re.

Avverso le decisioni della Deputazione sui conti delle opere pie deve ricorrersi al Re che provvede, previo parere del Consiglio di Stato, e non già alla Corte dei conti (4) (Corte dei conti, 12 gennaio 1886 — Educandato Castelnovo c. Rodonò).

Opere pie — Congregazione di Carità — Conto reso e non approvato — Amministratori — Eleggibilità.

L'amministratore di un'opera pia è eleggibile, quando abbia reso il conto della precedente sua gestione, sebbene non sia stato ancora approvato; giacchè la legge non prescrive come causa d'ineleggibilità la mancanza di approvazione (5). (Cons. Stato, 17 ottobre 1885. Comune di Bairo).

Sindaco — Contravvenzione di bollo — Autorizzazione sovrana.

La guarentigia accordata ai pubblici ufficiali dall'articolo 8 della legge comunale riguarda gli atti dell'esercizio delle loro funzioni; e tale non è pel Sindaco l'aver apposto una marca insufficiente alla vidimazione di una firma.

Quest'atto nulla ha che fare coll'esercizio dell'amministrazione comunale, ma costituisce una contravvenzione ad una legge finanziaria; quindi non occorre autorizzazione per intentare contro di lui il procedimento (Cass. Roma, 26 ottobre 1885 — P. M.) V. la sentenza seguente.

(1) V. In senso uniforme: app. Torino, 16 giugno 1884 = *Giurista*, 1884, p. 124 con la nota di rimando e cass. Roma, 17 nov. 1884, p. 52.

(2) Conforme: parere adottato, 22 febb. 1884 — *Riv.*, 1885, p. 646.

(3) V. App. Milano, 19 marzo 1885 — *Giurista*, 1885, p. 91.

(4) *Giuris. costante.*

(5) V. in senso conforme per gli amministratori delle Confraternite nota min. Int. 24 luglio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 147.

*Sindaco — Autorizzazione sovrana —
Contravvenzione di bollo.*

Non è richiesta l'autorizzazione sovrana per procedere contro il Sindaco, che abbia redatto su carta non bollata il verbale di deliberamento di un appalto, perchè trattasi di atti compiuti nella qualità di capo dell'Amministrazione comunale (Cass. Roma, 28 ottobre 1885—P. M. c. Cicconi).

Nota — La Cass. di Roma con sentenze 22 aprile 1882 e 6 novembre 1884 — *Giurista*, 1884, p. 185 — e la Cass. di Firenze con sentenza 11 giugno 1881 hanno affermato il principio che per procedere contro il Sindaco per fatti provenienti dall'esercizio delle sue funzioni di Sindaco non occorre l'autorizzazione reale, di cui all'art. 8 della legge com. e prov.

V. pure l'altra sentenza della Cass. Roma, 20 Maggio 1884 — *Giurista*, 1885, p. 52.

Noi siamo perfettamente di questa opinione, giacchè la garanzia, di cui agli art. 8 e 110 della legge com. e prov., essendo una deroga al dritto comune, deve essere applicata restrittivamente per la nota massima « in *dubio favendum est libertati*. Ed infatti gli articoli precitati non dispongono chiaramente se la loro disposizione è applicabile ai Sindaci, sia come ufficiali del Governo, sia come rappresentanti ed amministratori del Comune; e quindi nel dubbio deve ammettersi il principio che la garanzia spetta al Sindaco solo per gli atti compiuti quale ufficiale del governo.

Inoltre dal combinato disposto dei succitati art. 8 e 110 risulta ancora più chiaro questo concetto; giacchè l'art. 110, riportandosi all'altro 8, che riguarda i Prefetti e Sottoprefetti, intende certamente applicare la garanzia al Sindaco solo per quegli atti, che possono anche questi ultimi compiere, cioè d'interesse governativo, pei quali è sottoposto alla superiore autorità amministrativa.

Su questo non può esservi dubbio dappoichè il Sindaco come capo dell'amministrazione comunale non ha autorità superiore a cui render conto, condizione richiesta dall'articolo 8, e quindi la garanzia non può estendersi per questa qualità.

V. *Giurista*, 1885, p. 37.

*Sanità pubblica — Vendita di chinino —
Somministrazione ai soci.*

Chi per incarico di una Società somministra ai soci cartine di chinino, che comprò in analoghe boccette; e quindi senza fine di lucro o speculazione, non cade in contravvenzione all'art. 99 del regolamento alla legge di pubblica sanità. (Cass. Napoli, 23 novembre 1885. — Fusco ric.)

Nota. È buono notare che la Cass. di Firenze (15 nov. 1884) ha del pari ritenuto che una Congregazione di Carità può provvedersi del chinino da una farmacia legalmente autorizzata e distribuirlo poi gratuitamente agli ammalati poveri, dietro ricetta medica.

*Tassa di bollo — Registri di pegni —
Monti di pietà — Esecuzione.*

L'art. 21, n. 29 della legge 13 settembre 1874 esenta dal bollo, fino a che non se ne fa uso in giudizio, i libretti o ricevute rilasciate ai depositanti dai monti di pietà, dalle società di soccorso, dalle casse di risparmio, come i registri di contabilità, fossero pure a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti, fra i quali atti vanno senza dubbio compresi i registri di annotazione di pegni (cass. Roma, 16 febbraio 1886 — pubbl. min. c. Gasparini e e Camiglia).

Tassa di bollo — Dichiarazioni di terzi pignorati — Preture — (art. 3, legge 29 giugno 1882, n. 835).

Per le dichiarazioni dei terzi sequestratari od oppignorati è da farsi uso della carta con bollo da lire 2 a tenore dell'art. 3 della legge 29 giugno 1882, n. 835, dovendo queste dichiarazioni essere ricevute dal cancelliere del pretore *ancoritate propria* e non per delegazione avutane, quand'anche si tratti di pignoramento che riflette una causa pendente avanti il Tribunale civile. (Cass. Roma, 30 marzo 1885 — Boll. uff. 1886, norm. 30).

Tassa di registro — Stima — Valore tassabile — (articoli 23, 24 e 27 legge 13 settembre 1874, n. 2076).

La differenza maggiore o minore dell'attivo o del quarto determina per l'agente di finanza i casi nei quali appaia prudente o no invocare la stima, ma questa una volta accaduta, determina sempre il valore tassabile se superiore a quello dichiarato in contratto. (App. Catania, 9 gennaio 1886. — *Giuris. di Catania*, 1886. — fasc. 2).

Tassa di ricchezza mobile — Vedova — Rinuncia dell'usufrutto — Pensione vitalizia — Tassabilità.

La pensione vitalizia, corrisposta ad una vedova in corrispettivo della rinuncia fatta alla sua quota d'usufrutto sui beni dell'eredità del marito, costituisce un reddito soggetto all'imposta mobiliare (decis. comm. cent. 25 luglio 1885, n. 80997).

Tassa di ricchezza mobile — Comuni — Prestazioni in natura — Coloni avventizi.

Sono essenti dalla tassa di ricchezza mobile le prestazioni in natura che i Comuni del mezzogiorno percepiscono dai coloni avventizi per le terre ex feudali indivise (trib. civ. di S. Maria Capua Vetere 25 nov. 1885 — comune di Piedimonte d'Alife).

Tassa di ricchezza mobile — Mutuo — Convenzione — Tassa a carico del mutuario — Aumento degli interessi.

Se per patto speciale il mutuario deve pagare la tassa di ricchezza mobile che aggrava il mutuo, l'ammontare di questa equivale ad un aumento d'interessi, e quindi del reddito soggetto a tassa (decis. comm. cent., 20 dic. 1885, n. 82530).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

FOSSI — articolo 575 del codice civile — *Il precetto dell'articolo 575 del codice civile, di non potersi scavare fossi e canali, se non osservando una distanza dal confine dello stabile altrui eguale alla profondità, deve applicarsi a qualunque uso i fossi siano destinati, senza ricerca sul danno* (Cassazione di Napoli, sezioni riunite 17 marzo 1886 — Ferraro contro Bellofatto).

Nota — La dottrina, sul riguardo sanzionata dalla Corte, trova fondato riscontro nell'articolo 575 del codice civile, che nel determinare la distanza a serbarsi dal confine del fondo altrui da chi vuole scavare fossi o canali, non fa veruna distinzione intorno all'uso cui potessero venire destinati.

Nè, ad eludere siffatto obbligo, posson valere escogitazioni linguistiche: giacchè per la rigorosa osservanza dello stesso il significato della parola *fosso* sta in perfetta corrispondenza con quello che le viene giuridicamente attribuito. In effetti non è esatto affermare che filologicamente *fosso* significa una escavazione qualunque destinata a ricevere acque, e che ogni altro cavo vada sotto il nome di *fossa* più propriamente riconosciuto; imperocchè *fosso* non vuol dire altro che *fossa grande*; mentre per contrario *fossa* significa ogni spazio di terreno cavato in un sito determinato, il quale serve per lo più a ricevere acque, a vallar campi, castelli, accampamenti e simili; ed evidentemente, secondo il significato giuridico, intendesi per *fosso* qualunque escavazione destinata

così a raccogliere e contenere acque, come a servir di confine tra due proprietà limitrofe, ovvero ad altro uso diverso, come risulta chiaro dagli articoli 565, 566, 573, 575 e 638 del codice civile.

Da ciò a prescindere è da osservarsi come, sol che si ponga mente alla *ragione* per la quale va imposto l'obbligo di serbare la distanza all'uopo determinata, ogni dubbio sul proposito andrà completamente dileguato; imperocchè niun dubbio che la disposizione dell'articolo 575 del codice civile è diretta non solamente ad impedire il danno che può derivare dal sottrarre le acque altrui, ovvero dalla forza di queste a detrimento della proprietà vicina, ma eziandio a rimuovere qualunque danno possano risentire le fondamenta di essa a causa della escavazione troppo vicina. Aggiungasi di vantaggio che l'origine storica della precitata disposizione corrobora l'assunto, e rende addirittura impossibile ogni restrittiva interpretazione: imperocchè mentre nè il codice francese, nè le abolite leggi civili napoletane, nè gli altri codici vigenti nei diversi stati d'Italia, provvedevano al riguardo con peculiari sanzioni, solamente l'articolo 599 del codice albertino aveva sancito l'obbligo della distanza riprodotto dall'articolo 575 del vigente codice civile. La sanzione di un tale obbligo veniva desunta dall'antica legge *si quis sepulcrum aut scrobem federit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito usque ad alienum praedium*; ed è risaputo che *scrobis* e *scrobs* vuol dire *fosso*, *scavo*, *buca*, *sepoltura*; ed altresì che una era la regola dalla legge sanzionata, tanto per la sepoltura, quanto per qualunque altra escavazione.

Laonde se la ragione, e la derivazione storica della legge non ammettono in proposito veruna limitazione, qualunque interpretazione restrittiva tornerebbe manifestamente arbitraria, perchè tendente ad introdurre una distinzione che così per la *lettera* come per lo *spirito* della legge non è affatto per affatto consentita.

NOTE — articolo 2034 delle abolite leggi civili napoletane — *La facoltà, per l'articolo 2034 delle abolite leggi civili napoletane, concessa ai contraenti di età maggiore di convenire la parziale iscrizione su taluni dei fondi dello sposo per garentia della dote, non si riferisce al costituente la dote, qualora non fosse portata dalla sposa* (Cassazione di Napoli 20 marzo 1886 — De Angelis contro Pergamo).

Nota — Niun dubbio che la disposizione racchiusa nell'articolo 2034 delle abolite leggi civili napoletane conteneva una eccezione speciale alle regole comuni del diritto, in quanto che — se per esse i minori erano equiparati ai

maggiori per tutte le convenzioni stipulate nel loro interesse con le forme dalla legge prestabilite, e quelle relative al contratto di matrimonio, per l'articolo 1352 delle stesse leggi, erano reputate valide, purchè eglino nello stipularle fossero stati assistiti da coloro il consenso dei quali era necessario per la validità del matrimonio — non si poteva se non per formale eccezione proibire che avessero potuto consentire una parziale cautela per la dote, che la legge in via di regola voleva fatta sicura sopra tutti i beni del marito. E poichè trattasi di eccezione, è innegabile che dessa venir deve applicata restrittivamente ai soli casi specificamente dichiarati, ed in ordine ai soli motivi, nel determinarla, contemplati dal legislatore.

E comechè non può revocarsi in dubbio che nei contratti di matrimonio il principale contraente è naturalmente colui che costituisce la dote — mentre la dotata, cui venga da altri costituita, non può altrimenti riceverla che secondo il volere di chi gliela costituisce, senza potere imporgli che ne stipuli, diversamente dal come a lui piaccia, la sicurtà e la garanzia — forza è concludere che il divieto imposto al minore dall'articolo precitato di restringere la ipoteca per garanzia della dote, sia riferibile alla sola dotata, che si costituisca da se stessa la dote, senza potersi estendere eziandio al maggiorenne, dal quale le venga costituita.

La ragione di siffatta limitazione si trova nel perchè se può sospettarsi che una soverchia arrendevolezza verso lo sposo da parte delle persone, il consenso delle quali è necessario per la validità del matrimonio, possa indurre la dotata a non richiedere una sufficiente garanzia per la dote, un tale timore non può aversi quando questa venga costituita da altri, naturalmente interessati a renderla sicura; epperò venuta meno la causa determinativa della ricordata sanzione, è indubitato che questa debba venire parimenti meno, e non estendersi oltre i confini nei quali fu limitata.

SENTENZE PENALI -- *Le sentenze pronunziate dal giudice penale, se fanno stato contro tutti allorchè sono invocate ad affermare l'esistenza di un reato, ovvero ad accertarne l'autore, non hanno veruna influenza per ogni altra azione d'interesse civile, per guisa che qualunque soluzione abbian potuto avere in un giudizio penale delle quistioni civili, non concernenti l'azione pubblica, non può influire*

(1) Negli stessi termini ebbe a pronunziare la Cassazione di Firenze la quale nel 22 febbraio ultimo affermò che « i principi che regolano la cosa giudicata in materia penale non sono gli stessi che le danno norma nei giudizi civili; e così la identi-

menomamente in rapporto agli interessi civili dei contendenti, i quali si agitassero in giudizio civile. (Cassazione di Roma 26 marzo 1886 — Falconieri contro Finanza).

Nota — La riferita decisione fonda sulla differenza della missione del giudice penale e quella del giudice civile; sicchè se il giudicato penale si costituisce su tutto ciò che, in ordine all'azione pubblica, va deciso secondo l'indole e lo scopo della giustizia penale, non può esercitare veruna influenza sulle quistioni civili, le quali, senza essere intrinsecamente inerenti all'azione pubblica, venissero agitate posteriormente in giudizio civile (1).

SOCIETÀ -- *Allo scioglimento della società succede d'ordinario la liquidazione e lo stralcio; ma se gl'interessati, invece di procedere alla liquidazione, di fatto continuano nel traffico, pur senza rinnovare la società disciolta, sinè affectione societatis, essi cadono in uno stato di mera comunione, lasciando indivisi gli assegnamenti comuni, a quel modo istesso in cui si trovavano quando la società si sciolse. Lo effetto necessario di tale comunione si è che i lucri ricavati dalla cosa comune appartengono ai comproprietarii e si hanno a riportare alla massa nella divisione (Cassazione di Firenze 21 febbraio 1886 — Canessa contro Canessa).*

Nota — Gli utili ricavati dalla cosa comune debbono andare divisi fra tutti i comproprietarii della stessa, anche quando dessi siano il prodotto dell'opera esclusiva ed industria personale di taluni dei comunisti, senza cooperazione degli altri, per la ragione che fonte primaria della utilità e del lucro è sempre il patrimonio comune tuttora indiviso, ed alla esclusiva appropriazione dei vantaggi ricavati dalla cosa comune si oppone ogni principio di giustizia, e l'istesso diritto di comproprietà che ne rimarrebbe letalmente vulnerato.

PRESCRIZIONE — Articoli 2111 e 2141 del codice civile.

L'articolo 2141 del codice civile, che non ammette altro modo d'interrompere il corso delle prescrizioni brevi all'infuori del riconoscimento del debito per iscritto, o di una domanda giudiziale non perentoria, non può trovare applicazione, quando il riconoscimento del debito abbia avuto luogo compiuta la prescrizione. In tal caso trattasi di rinunzia alla prescrizione, ed è ammissibile la prova orale.

tà di persona richiesta in questi non è necessaria per i primi, facendo i giudicati penali stato quoad omnes in ordine ai fatti ritenuti costanti, ed alla partecipazione che vi abbia o no avuta l'imputato.

salvo il divieto sancito nell'articolo 1341 del codice civile (Cassazione di Torino 20 marzo 1886 — Albesano contro Gallina).

Nota — Se per interrompere il corso della prescrizione, allorchè questa è nel novero di quelle a breve termine, le quali sono *presuntive* di soddisfazione, il legislatore a buona ragione ha disposto che il riconoscimento del debito debba seguire *per iscritto* — mentre che un semplice riconoscimento orale non è bastevole argomento ad escludere la presunzione che, nel resto del termine necessario a che la prescrizione si acquisisse o si compisse, il debito stesso non sia rimasto estinto — diversamente avviene quando trattasi di rinunziare alla prescrizione già decorsa; dovendosi in tal caso osservare la disposizione generale contenuta nello articolo 2111 del codice civile, secondo cui la rinunzia può essere così *espressa* come *tacita*, potendo cioè risultare da un fatto *incompatibile* con la volontà di valersi di un tale mezzo di acquisto ovvero di liberazione; epperò niun dubbio che a stabilire un tale fatto sia ammissibile benanche la prova per testimoni, quando alla sua ammissibilità non osti il divieto sancito nell'articolo 1431 del codice civile.

COMPETENZA — Articolo 187 codice di procedura civile — *In tema di competenza per valore la parte che si oppone alla eccezione d'incompetenza dedotta ex adverso non può, contro il proprio assunto, eccepire l'incompetenza, se respinta, in Corte di cassazione. Anche alla eccezione d'incompetenza per valore osta il giudicato; sicchè una tale eccezione non è più deducibile in cassazione, qualora siasi prestata acquiescenza al capo della sentenza relativa.* (Cassazione di Palermo 3 marzo 1886 Sorce contro Catania).

Nota — La Corte afferma che la sentenza pronunciata in grado di appello può essere impugnata col mezzo del ricorso per cassazione dalla parte che per essa rimase soccombente, non già da quella che rimase vincitrice; epperò se nel giudizio di merito la eccezione di incompetenza del giudice adito — dedotta dall'uno e combattuta dall'altro dei contendenti — è stata rigettata, dessa non può essere riprodotta in cassazione da colui che l'ha combattuta; non essendo ammissibile censura contro una sentenza da parte di colui, del quale con essa si accolsero le conclusioni.

Nè all'assunto osta l'articolo 187 del codice

di procedura civile, pel di cui dettato « l'eccezione d'incompetenza *per materia o valore* può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; e l'autorità giudiziaria *deve* pronunziarla anche d'ufficio » imperocchè la invocata sanzione suppone che la eccezione non sia stata coverta da una decisione divenuta cosa giudicata. Intervenuto il giudicato rimane chiuso ogni varco al riesame della eccezione; mentrechè in tale ipotesi non ci è più *stato o grado di causa* in cui dessa possa essere riproposta, nè autorità giudiziaria dalla quale venir possa riesaminata (2).

Parte III.

Giurisprudenza penale

GIUDIZI PRETORIALI — articoli 336, 337, 341 e 384 codice di procedura penale — *Nei dibattimenti avanti i Pretori, allorchè il Pubblico Ministero faccia istanza di rinviarsi la continuazione della causa ad altra udienza, allo scopo di far sentire nuovi testimoni, l'imputato, nella nuova udienza, può anche esso presentare e far sentire nuovi testimoni* (Cassazione di Napoli 24 febbraio 1886 — *ricorrente* — Cirillo).

Nota — La Corte rilevò essere inescusabile errore quello di affermare che gl'imputati hanno il diritto di *presentare* i testimoni a difesa soltanto nell'udienza indicata nel decreto di citazione, e che in quelle successive la facoltà di far citare nuovi testimoni sia riservata unicamente al Pretore; rilevando con saldissimi argomenti come, ad affermare ciò, siasi falsata l'intelligenza degli articoli 337 e 341 del codice di procedura penale, messi a raffronto con l'art. 384 del codice precitato.

In effetti l'art. 337 del codice di procedura penale — prevedendo il caso ordinario delle cause spedite in una sola udienza, quella indicata nel decreto di citazione, ad assicurare la celerità dei dibattimenti pretoriali, d'indole assai semplice per la importanza minima dei reati i quali ne formano l'oggetto — prescinde dalla formalità del deposito in cancelleria delle liste dei testimoni, ad esaminarsi così a carico che

(2) Comunque anche la Corte di cassazione di Roma abbia, con diversi pronunziati, ammesso e riconosciuto il *giudicato* anche in tema di competenza *per materia o per valore*, pure a parecchi scrittori non sembra interamente corretta la dottrina; avvegnachè, trattandosi di quistioni di *ordine pubblico* non vale l'acquiescenza delle parti a derogare le

regole all'uopo stabilite; sicchè anche venuta, in conformità delle deduzioni di uno dei contendenti, la dichiarazione di competenza o d'incompetenza, essa può sempre impugnarsi, fino a che resta *causa* da decidere, anche nella sede straordinaria della cassazione.

a discarico, e dispone che il Pubblico Ministero nei reati di azione pubblica, ed in quelli nei quali la citazione segue a di lui richiesta sulla istanza della parte lesa — possa far citare, per chè intervengano all'udienza i testimoni che reputa necessari; abilitando così l'imputato come la parte civile a *presentare* i loro testimoni, anche senza bisogno di citazione. Laonde scopo precipuo di siffatta disposizione è quello di contemperare la *sommarietà* di tali giudizi con la guarentigia dovuta ai reciproci diritti delle parti in causa; epperò non sono prescritti termini per la presentazione della lista dei testimoni da esaminarsi, bastando solo che si facciano comparire nel *momento* in cui debbono assumersi in esame.

Una tale verità è tanto evidente per quanto l'ultimo alinea dell'art. 335 del codice di procedura penale, mentre ai *delitti* di competenza del Pretore estende le disposizioni racchiuse negli articoli 376, 378, 379, 380, 381, 382 e 383 dello stesso codice, non fa altrettanto per quella racchiusa nel consecutivo articolo 384, che è quella la quale detta la norma per la presentazione della lista dei testimoni da esaminarsi avanti i Tribunali correzionali.

Quindi è che non essendovi, nei giudizi pretoriali termini di *rigore* per la presentazione delle liste dei testimoni, anzi non essendo necessaria alcuna lista, e bastando solo che l'imputato faccia presentare anche *senza citazione* i suoi testimoni nell'udienza in cui deve essere giudicato, non può respingersi la illazione che se la causa non si definisce in una sola tornata e ne è rimandata ad altro giorno la continuazione per l'esame dei testimoni che il Pubblico Ministero ha chiesto di far citare, in questa novella tornata l'imputato ha quel medesimo diritto che aveva nella precedente, di far sentire i testimoni che crede necessari alla tutela dei suoi diritti.

E per verità i diritti dell'imputato sarebbero manomessi nel modo più flagrante se a lui fosse fatto un trattamento diverso da quello concesso al Pubblico Ministero, se gli venisse vietato di difendersi contro i *nuovi* testimoni prodotti in giudizio dal pubblico accusatore; e l'onestà come la moralità dei pubblici dibattimenti rimarrebbero enormemente perturbate qualora in essi non regnasse equilibrio perfetto tra i diritti dell'accusa e quelli della difesa.

Nè meno erronea è la intelligenza dell'articolo 341 del codice di procedura Penale, quando a base dello stesso vuoi sostenere essere facoltà *esclusiva* del Pretore quella di far citare i nuovi testimoni; imperocchè l'articolo suinvocato riafferma ancora una volta il principio comune a tutti i dibattimenti, quello cioè della ricerca del vero ed, a conseguire tale santissimo scopo, abbandona al prudente ed incensurabile arbitrio del Pretore la facoltà di decidere

della *utilità e necessità* di far citare quei *nuovi* testimoni i quali *nella discussione della causa fossero* indicati *adatti alla dilucidazione del fatto*; lo che vuol dire che i testimoni possono essere *indicati* anche dalle parti, e che il Pretore giudica della convenienza o meno di farli esaminare.

Sostenere adunque che sia *riserbata* al solo Pretore la facoltà di esaminare i *nuovi* testimoni, è lo stesso che fraintendere la disposizione dell'articolo precitato: è lo stesso che circoscriverla in un limite che non viene dalla *lettera* nè dallo *spirito* della legge imposto o consentito.

SENTENZA D'ISTRUZIONE — articoli 400 638 e 647 codice di procedura penale — *La sentenza che rinvia al giudice civile l'eccezione relativa al diritto di proprietà di un muro è sentenza d'istruzione: ed è perciò inammissibile, il ricorso per cassazione, prodotto avverso la stessa prima che sia emanata la sentenza definitiva* (Cassazione di Napoli 27 febbraio 1866 — *ricorrente* = Vigilante).

Nota. Niun dubbio che il ricorso per cassazione, come mezzo *straordinario* per impugnare le sentenze inappellabili, non può essere ammesso altrimenti che nel tempo, nel termine, nei modi, e nei casi dalla legge tassativamente stabiliti, come risulta dalla lettera dell'art. 638 del codice di procedura penale.

E niun dubbio altresì che, per l'art. 647 dello stesso codice, è testualmente prescritto che la domanda per cassazione contro le sentenze *preparatorie* o *d'istruzione* inappellabili, non sarà ammessa che dopo la sentenza definitiva; ed una tale prescrizione è generale, assoluta, tale insomma da non permettere neppure la possibilità di una qualsiasi distinzione.

Ora se il giudice penale ha rinviato al giudice civile l'esame di quelle eccezioni delle quali è parola nell'art. 33 del codice suindicato, una tale sentenza evidentemente vuoi noverare tra quelle designate nell'art. 647, giacchè il rinvio in parola non mira che allo scopo di rendere più facile al giudice penale la decisione definitiva della controversia al di di lui giudizio devoluta.

Nè giova obbiettare che tale sentenza d'indole *interlocutoria* non vada compresa tra quelle dal riferito articolo mentovate; imperocchè tanto è dire sentenza *preparatoria* o *d'istruzione*, quanto è dire sentenze *preparatorie* od *interlocutorie*, posta mente alla natura ed alla efficacia dei provvedimenti delle une e delle altre; e comunque il legislatore adoperi la prima denominazione nello art. 647 e la seconda nell'art. 400 pure l'essenza di esse non rimane menomamente immutata dalla rilevata diversità di locuzione.

L'assunto appare incontrastabilmente giu-

stificato dalla ragione onde la disposizione in esame va informata, in quanto che il vigente codice di procedura penale — a differenza di quello del 1859 e quello di Francia — ha mirato in proposito a raggiungere l'obbiettivo della sollecita spedizione dei giudizi penali per ovviare al grave inconveniente della inutile perdita di tempo e di spese.

Una tale verità risulta lampante dalla *relazione* sul codice di procedura penale, nella quale si legge che « quanto alle sentenze *interlocutorie e preparatorie* fu abolita la permissione che esisteva di appellarne anche *subito* per titolo d'incompetenza o di danno irreparabile, poichè era perpetua fonte di ritardi, di tergivesazioni e di spese » per lo che giustificata la sanzione di permettere i relativi gravami contro tali sentenze solamente *dopo* quella definitiva.

SECRETARIO COMUNALE = Articoli 215 e 631 codice penale: articoli 10, 87, 224, e 226 legge comunale e provinciale; e 17 del relativo regolamento: articoli 1.º e 6.º del regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile e 1833 codice civile — *Incorre nel reato di concussione e non già in quello di appropriazione indebita il Segretario comunale che esige per importo degli atti di ufficio più di quanto gli compete per la tariffa relativa* (Cassazione di Napoli 17 marzo 1886 — *ricorrente* P. M. contro Principe).

Nota — Per l'art. 215 del codice penale è colpevole di *concussione* qualunque pubblico ufficiale che riscuota, o faccia riscuotere dolosamente per diritti, tasse e contribuzioni ciò che non è dovuto, o più di quanto è dovuto; per guisachè non cade dubbio che elementi necessari alla essenza giuridica del reato siano anzi tutto la qualità, nel colpevole, di ufficiale pubblico incaricato ad esigere denaro dai privati, la esazione indebita, ed il dolo.

Ed occorre appena rilevare la differenza che intercede tra siffatto reato e quello previsto dall'art. 631 del codice penale; mentre che il primo trae la sua essenza dalla *condizione* del colpevole la quale costituisce un rapporto inevitabilmente *necessario* tra lui ed il privato, costretto da precetto di legge ad invocarne il ministero; ed il secondo trae la sua nota caratteristica dalla tradita *fiducia* che il danneggiato *volontariamente* ripone nel colpevole, che ne abusa. In altri termini *l'appropriazione indebita* è il reato che si commette *dal privato* a danno del *privato*, mentre per contrario la *concussione* è il reato che si commette dal *pubblico ufficiale*, in ragione della *qualità* onde trovasi rivestito, a danno del *privato* cittadino. Ora non è possibile supporre neppure che allorchè il codice penale usa in proposito la espressione illimitatamente generica *qualunque*

pubblico ufficiale non abbia inteso estenderla eziandio al Segretario comunale che, per gli articoli 10, 87, 224 e 226 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, va evidentemente classificato in tale categoria, sia per l'indole e la *necessità* del suo ufficio, sia pel modo in cui è nominato, sia per la importanza delle attribuzioni a lui specialmente conferite.

Ciò è tanto vero in quanto che, per l'articolo 1.º del regio decreto del 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, il Segretario comunale può essere delegato ad esercitare le funzioni del Sindaco per gli atti di nascita e per quelli di morte; ed altresì per l'art. 17 del regolamento per la esecuzione della legge precitata il *solo* Segretario è *responsabile* di tutte le incombenze le quali si disimpegnano nell'ufficio comunale. Quindi è che se, tra le le incombenze dell'ufficio comunale, la tenuta dei registri dello stato civile è una delle più importanti, e comunque questo ramo di pubblico servizio sia affidato al Sindaco quale ufficiale del Governo, pure non vi è chi non sappia che egli vi soprintende soltanto per ciò che concerne la parte direttiva e morale, e per ricevere personalmente i diversi atti, ma non già per la compilazione materiale degli stessi, nè per rilasciarne agl'interessati le copie relative.

Una tale attribuzione è *esclusiva* del Segretario, ed ogni qualvolta egli per disimpegnarla si mette in relazione cogl'interessati ed esige da costoro o diritti non dovuti, o più di quanto è dovuto, è evidente che egli lo pratica nella qualità di pubblico ufficiale amministrativo, e non come un qualunque privato cittadino.

Aggiungasi di vantaggio che, potendo il Segretario comunale esser delegato ad esercitare, per gli atti di nascita e per quelli di morte le funzioni di ufficiale dello stato civile, le copie di tali atti per l'art. 1333 del codice civile fanno fede egualmente che gli originali; epperò niun dubbio che il Segretario comunale rivesta la qualità di ufficiale pubblico; ed in conseguenza non già di *appropriazione indebita* ma è colpevole bensì di *concussione* quando esige ciò che non è dovuto, ovvero più di quanto per legge gli compete.

SUBORNAZIONE — articoli 364, 365, e 368 del codice penale — *A costituire l'aggravante del reato di subornazione prevista dall'art. 368 del codice penale, è mestieri che la promessa fatta al testimone subornato sia stata formale, concreta, positiva e tale da importare denaro od altro corrispettivo* (Cassazione di Torino 14 gennaio 1886 — *ricorrente* — Brovo).

Nota — È fuori controversia che la *falsa testimonianza*, resa tanto in giudizio penale quanto in giudizio civile, costituisca un gravissimo

reato, e che la pena dalla legge comminata contro i falsi testimoni vada estesa eziandio a coloro i quali li avranno subornati, sia con istigazione, sia cooperando altrimenti a che la testimonianza falsa sia resa.

Affinchè però nella subornazione si riscontri il concorso della circostanza aggravante prevista dall'art. 368 del codice penale, produttiva di aumento della pena al riguardo sancita — quando cioè all'uopo sia stato *dato* ovvero sia stato *promesso* denaro od altro corrispettivo — occorre di necessità che la *promessa* sia innegabilmente *formale, concreta, positiva*, e tale da importare *denaro* od altro corrispettivo, se non *dato* anticipatamente, certo ed immancabilmente *a darsi* dopo che la testimonianza falsa si sia resa.

Ed in proposito si noti come la legge, quando al denaro *già dato* ha equiparata la *promessa* di darlo, ha voluto naturalmente intendere che questa fosse di tale valore giuridico da tener luogo di quello; dappoichè dessa esser deve *corrispettivo* ossia *mezzo* con cui il subornatore *compra* ed il testimone *vende* la propria coscienza e la giustizia, per quel determinato corrispettivo: in altri termini in tanto infame mercato la *promessa* deve rappresentare il *prezzo* della oscena compra-vendita, sicchè tra subornatore e subornato, in quanto a *promessa*, deve intercedere lo stesso rapporto che passa tra debitore e creditore.

Che ogni subornatore a guadagnare il testimone ed indurlo alla falsa testimonianza, si valga sempre di sottintesi, di mezze parole, di speranze o di timori, è cosa che va da se, ma è pur vero che tali arti sono ben lontane dalla *promessa* secondo il giuridico significato, imperocchè — giova ripeterlo — essa rappresentar deve il *prezzo* della falsa testimonianza, da pagarsi *dopo* di averla resa.

DUELLO — articoli 588 e 589 del codice penale — *Il duello è punibile per se, indipendentemente da ogni conseguenza dannosa che possa derivarne per l'uno dei duellanti, ovvero per amendue; epperò non va esente da pena il duellante ferito, solo perchè non ferì l'avversario* (Cassazione di Roma 19 febbraio 1886 — *ricorrente* — Guidi).

Nota — Comunque il duello vada classificato tra i reati *contro le persone*, non può sconoscersi che desso più propriamente sia un reato *contro l'amministrazione della giustizia*; giacchè la sua indole intrinseca sta precipuamente nel sostituire la sorte delle armi al giudizio del magistrato; e niun dubbio che chi vendica da se stesso una offesa patita usurpa gli attributi

della pubblica potestà; imperocchè, nell'impeto del suo furore sconsigliato, egli chiede alla *forza*, quella riparazione che deve aspettarsi solamente dal *dritto* nelle società bene ordinate e civili.

Da ciò la conseguenza che il duello è punibile per se, indipendentemente da qualsivoglia conseguenza dannosa che possa derivarne per l'uno dei duellanti, ovvero per amendue; dappoichè siffatte conseguenze non sono se non *aggravanti* del reato, le quali — ove raggiungono un certo grado di gravità, per le norme dalle quali i reati *complessi* vanno regolati — possono meritare una pena più severa di quella onde il duello per se va punito, senza però alterare il carattere dal reato, cioè senza che la penalità ne rimanga distrutta, e senza che le lesioni personali o l'omicidio commesso in duello possano giuridicamente confondersi con le lesioni personali e con l'omicidio comuni.

L'assunto trova fondato riscontro negli articoli 588 e 589 del codice penale tra essi comparati; dappoichè il primo sancisce che « il reato « di duello si *commette* allorchè, in seguito a di- « sfida accettata, una delle due parti, venuta a « fronte dell'altra, *ha fatto uso* delle armi de- « stinate al combattimento » il secondo che « se « il duello *non ha prodotto* nè omicidio, nè le- « sione personale, i duellanti saranno puniti « con la pena del carcere estensibile ad un « mese » epperò innegabile il concetto che il reato debba intendersi giuridicamente *consumato* sol che si sia *fatto uso* delle armi, comunque *non ne sia derivato* nè omicidio nè altra lesione personale.

Nè si obietti non essere dalla legge prevista la ipotesi in cui *uno solo* dei duellanti rimanga ferito, giacchè la legge, così nel numero secondo, come nel numero terzo dell'articolo precitato, accennando al caso *di ferite* derivate dal duello, intende bene come anche *uno solo* abbia potuto essere il feritore, *uno solo* abbia potuto essere il ferito.

CACCIA — articolo 465 del codice penale — *ai termini dell'articolo 465 del codice penale esser deve sempre confiscato lo schioppo adibito per la caccia abusiva, anche quando desso non appartiene al contravventore* (Cassazione di Roma 6 marzo 1886 — *ricorrente* — Galliani).

Nota — La giurisprudenza in proposito, consona perfettamente alla legge, è veramente *pacifica* in tutta la espressione ed il significato della parola; mentrechè, per quanto si attiene a ciò che chiamasi *corpo del reato* la legge non indaga chi ne sia il *proprietario*, ma unicamente se desso sia stato *il mezzo* onde il reato venne consumato.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

CONSIGLIERI COMUNALI

I.

Della decadenza dei Consiglieri per mancanza di censo.

L'art. 208 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale sanziona la decadenza dall'ufficio di Consigliere per i casi previsti negli articoli 25, 26 e 27 di detta legge. Questi articoli non contemplano il caso della sopravvenuta mancanza di censo nei Consiglieri comunali; epperò si è fatta quistione se debba decadere immediatamente dall'ufficio di Consigliere chi perde il censo elettorale, ovvero rimanervi fino al compimento del ricevuto mandato.

La giurisprudenza è controversa; nè le opinioni sono concordi.

La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 19 gennaio 1886, in conformità delle altre sue precedenti, in data 8 ottobre 1872 e 22 novembre 1878, ha ritenuto che il Consigliere comunale elettore soltanto per ragione di censo per tutto il termine dell'ufficio stabilito dalla legge, vi si mantiene quantunque il censo siagli venuto a mancare. (1) Di quest'avviso è anche il Consiglio di Stato, come risulta dal parere in data 14 marzo 1877.

Bisogna notare che la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 19 dicembre 1872 ammette il principio contrario a quello surriferito; come pure il Consiglio di Stato implicitamente con il parere 14 ottobre 1880 contraddice il precedente parere del 14 marzo 1877.

Ecco la massima: Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, suffragata anche da numerose decisioni delle autorità giudiziarie il Consigliere comunale che è stato cancellato dalle liste elettorali per sopravvenute deficienze di censo, non cessa *ipso jure* dall'ufficio, e la Giunta municipale non può ritenerlo come decaduto e far luogo alla di lui surrogazione prima che la cancellazione dalle liste sia stata notificata all'interessato, e prima che la decadenza da Consigliere sia dichiarata dal Consiglio comunale (2).

Da ultimo la Cassazione di Roma con sentenza del 12 maggio 1886 ha cassato quella della Corte d'appello di Venezia succitata, ed ha proclamata la massima che qualora un Consigliere comunale venga radiato dalla lista amministrativa, per sopravvenuta mancanza di censo, deve immediatamente decadere dall'ufficio, e non già rimanervi fino al compimento del suo mandato.

Da quanto abbiamo esposto si vedrà di leggieri che le opinioni sulla quistione posta innanzi sono divise in due campi: vediamo ora quale è più accettabile.

Dice la Corte d'appello di Venezia: « la qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuni degli impedimenti, di cui agli articoli 25, 26 e 27 » come prescrive l'art. 208 della legge. Ora gli articoli 25, 26 e 27 non si riferiscono punto a sopravvenuta mancanza di censo, ed era ragionevole che la legge non si fosse soffermata sulla sopraggiunta deficienza di censo durante il mandato conferito dagli elettori all'eletto. Imperocchè, fra altro, il censo è per sua natura variabile e soggetto ad alterarsi. E per egual ragione la legge non ebbe a contemplare come impedimento avvenuto dopo la elezione la cessazione di taluno dei requisiti voluti dall'art. 18 ».

Questo principio è assurdo e contrario allo spirito della legge.

La legge presume, come titolo ad avere interesse nell'amministrazione della cosa pubblica, il censo, che determina a seconda l'importanza dei Comuni; epperò non preesistendo questo, ovvero venendo a mancare, non si può essere elettore. Ciò è chiaro.

Il dubbio sorge quando l'elettore perde il requisito del censo, in forza di cui è iscritto nella lista, mentre trovasi ad occupare il posto di Consigliere: dubbio del resto che scompare non sì tosto si pon mente allo spirito della legge.

Il canone di diritto amministrativo è: *sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati ecc.* (art. 25 della legge comunale); e per conseguenza chi non è elettore, non è eleggibile. Ora non potendo essere eleggibile se non l'elettore, ragion vuole che debba decadere dall'ufficio di Consigliere chi viene a perdere

(1) Riv. Amm., 1886, p. 344.

(2) V. Giuris. Amm. 1881, p. 12.

l'essenziale requisito di censo, per il noto principio formulato dai giureconsulti romani: *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*.

È vero che la legge (art. 208) non designa come causa di decadenza da Consigliere la sopravvenuta mancanza di censo; ma ciò era superfluo, perchè trattandosi di un requisito che forma la base di un diritto, è per logica conseguenza che mancando l'uno, deve venir meno anche l'altro in omaggio allo spirito cui s'informa il diritto elettorale; altrimenti si verificherebbe l'assurdo di vedere uno *non elettore eletto* Consigliere, sia anche per un determinato tempo, in dispregio del canone: *sono eleggibili tutti gli elettori iscritti ecc.* Qui occorre ricordare il principio « *lo spirito vivifica e la lettera uccide* » e ciò che sosteniamo è appunto suffragato dallo spirito della legge.

Anzi aggiungiamo che la legge non ha fatto motto di siffatta causa di decadenza, nè poteva parlarne, perchè si tratta di un assioma. Una volta stabilito il principio che chi non paga un determinato censo non può essere elettore, deve derivarne la logica conseguenza che chi non paga più quel censo, che prima pagava, perde il diritto elettorale.

Ora se cessa la qualità di elettore, deve anche cessare quella di eletto, essendo questa fondata sulla prima; altrimenti si avrebbe l'inconcludenza di uno *eletto*, non *ellettore*. Il Consigliere in ufficio si trova in *eum casum, a quo incipere non potest*; e quindi deve decaderne; dappoichè il principio, onde il legislatore dichiara l'incapacità ad essere eletto, non vien meno, quando il Consigliere stesso si trovi già eletto, e poscia sopraggiunga l'incapacità.

Nè la cosa può riguardarsi in diversa guisa, quando l'incapacità precede e quando sopravviene, perchè se un elettore perde le eleggibilità a Consigliere, è giusto che non possa restare in ufficio quando l'incapacità ad essere eletto sopraggiunga dopo l'elezione. (1)

Nell'istessa ipotesi si trova il Sindaco il quale è anche nominato per un triennio, ma se perde la qualità di Consigliere, perde *ipso jure* altresì quella di Sindaco, perchè non può essere Sindaco chi non è Consigliere; come chi non è *elettore* non può essere *eletto a Consigliere*.

Havvi differenza tra decadenza per i casi previsti dall'art. 208 e quello per sopravvenuta deficienza di censo: nella prima ipotesi la decadenza può essere dichiarata dal Consiglio comunale al primo avverarsi di una delle cause determinate; mentre nella seconda la decadenza non può essere pronunziata se non dopo che il Consigliere comunale, che ha perduto il censo, è stato radiato dalle liste nella revisione annuale; e quindi — ripetiamo — la legge non ha

previsto questo caso, perchè è insito nel fatto della qualità di elettore per l'avvenuta cancellazione dalla lista.

Per meglio comprendere la quistione, riferiamo alcuni brani della succitata sentenza della Cassazione romana.

« Considerando non essere quistione nella presente causa, se la sopravvenuta mancanza del censo sia tra le decadenze comminate dall'art. 208 della legge comunale e provinciale, e molto meno se le decadenze in quell'articolo designate possano per analogia qualunque estendersi al di là dei casi specificamente previsti.

Su ciò risposero negativamente e ben a ragione, non solo la Corte di appello nella sentenza impugnata ma anche questa Cassazione col suo arresto 28 maggio 1880.

La controversia presente al contrario si sostanzia nel ricercare quali, indipendentemente dall'art. 208 sopra citato, sieno gli effetti della sopravvenuta mancanza del censo, in virtù del quale, colui che venne eletto a Consigliere municipale, era stato iscritto sulle liste elettorali.

Su questo tema giova osservare come la legge comunale e provinciale ponga da un lato a condizione essenziale della eleggibilità la iscrizione nelle liste amministrative, e vada dall'altra designando i fatti personali che impediscono ad un cittadino di essere eletto o di continuare in carica, nulla ostante la sua iscrizione fra gli elettori. Ora ognuno comprende, che nel concorso di tutti gli estremi i quali costituiscono l'essenza di una capacità giuridica sia indispensabile che il legislatore specifichi tutte quelle contingenze individuali per le quali di quella capacità a taluno o s'impedisca l'attuazione iniziale, o se ne interrompa l'esercizio. Ciò che in sostanza è confine della capacità giuridica non potevasi abbandonare all'opinione dell'interprete e del giudice, ma doveva dal legislatore stesso imporsi e tassativamente. Per contrario dopo essersi stabilite le condizioni essenziali o costitutive della capacità giuridica, non era mestieri designare quali fossero gli effetti in caso che esse manchino o cessino. Potranno l'interprete ed il giudice indagare se la condizione imposta sia essenziale soltanto pel primo momento in cui la capacità giuridica possa in istato di attuazione, o sia prescritta in modo continuativo, di maniera che la debba durare quanto l'atto di questa capacità; ma ciò riconosciuto essi non hanno bisogno di nuova e speciale manifestazione di volontà legislativa per riconoscere e proclamare le conseguenze di quel difetto.

La risoluzione è nella natura stessa delle cose per la quale non si concepisce esistenza destituita delle sue condizioni essenziali. Onde è che si argomenta molto illegalmente quando dalla circostanza di non trovarsi tra le cause di decadenza contemplate dall'art. 208, la so-

(1) V. il nostro articolo — *Decadenza del Sindaco* — *Giurista*, 1885, p. 65.

pravvenuta mancanza del censo e la conseguente cancellazione dalle liste elettorali, si conchiude che l'eletto non possa essere escluso dal Consiglio municipale, e debba invece rimanere in ufficio sino al compimento del suo mandato,

. D'altra parte i fondamenti della eleggibilità son posti quale garanzia di amministrazione savia e prudente, e non è da supporre che il legislatore il quale li vuole accertati prima che si entri nelle funzioni e di fronte di ad una semplice possibilità, abbia potuto tollerare che quella garanzia manchi proprio nel momento in cui è più urgente e necessaria, cioè quando l'individuo abbia tra mani gl'interessi del Comune.

Nè può seriamente affermarsi che la esclusione di un Consigliere prima del quinquennio torni quasi a violazione della volontà del corpo elettorale che lo eleggeva. Imperocchè non è da sospettare negli elettori volontà contraria alla legge, e se questa, come sopra è dimostrato, vuole che gli eletti si trovino in stato continuo di eleggibilità: ben è ragione conchiudere che gli elettori abbiano voluto che il mandato fosse duraturo per cinque anni nelle mani dell'individuo designato dai loro voti, purchè questi per tutto il quinquennio rivesta le condizioni di eleggibilità già accertate e riconosciute al momento della votazione »....

II.

Della procedura

Dopo di aver parlato delle cause di decadenza dall'ufficio di Consigliere, occorre vedere se la decadenza stessa ha luogo *pleno iure* al verificarsi dei casi contemplati dalla legge, ovvero deve dichiararsi con apposita pronunzia; ed a questo punto la giurisprudenza uniformemente ha stabilito che, trattandosi di dover spogliare un cittadino di funzioni regolarmente ricevute per espressa volontà degli elettori, è richiesto un atto egualmente regolare, che deve accertare le cause di incompatibilità od incapacità. Occorre un giudizio regolare, a forma dell'art. 75 della legge, in cui il Consigliere, che deve essere dichiarato decaduto è parte; di qui la ragione che esso debba avere

(1) Non può eccepirsi la mancanza di notificazione della deliberazione pronunziante la decadenza di un Consigliere, se costui ne ebbe cognizione in guisa da impugnarla appunto avanti la Corte (app. Napoli 29 agosto 1884. — Riv., 1885, p. 27 — GIURISTA 1885, p. 26).

E' nulla la deliberazione del Consiglio comunale che pronunzia la decadenza di un Consigliere se la relativa proposta non sia stata notificata giudiziariamente all'interessato, e non siano decorsi 10 giorni da tale notificazione, escluso che la detta notificazione possa esser fatta per via di equipollenti, (app. Palermo, 23 maggio 1885. — Stellone ric).

notificazione del ricorso, acciò possa presentare le proprie difese. La notificazione del ricorso all'interessato è formalità sostanziale, senza di che il ricorso stesso si rende irricevibile e nulla la deliberazione del Consiglio comunale(1).

Questo è il dettato dalla giurisprudenza unanimamente affermato.

Si è fatta solamente quistione se havvi distinzione fra questi principii per la loro applicazione, secondo le cause di decadenza.

Il Consigliere comunale che trovasi in uno dei casi previsti dall'art. 208 della legge decade dalla carica *ipso iure*, cioè al verificarsi di essi regolarmente accertati dal Consiglio comunale, come abbiamo detto avanti. Non così poi pel Consigliere che perde il censo.

Esso non decade *ipso iure* dall'ufficio, ma lo conserva finchè rimane iscritto nella lista elettorale. La decadenza può pronunziarsi nelle debite forme solo dopo che, in seguito alla revisione annua della lista, ed approvazione della medesima, esso ne sia stato cancellato (2).

Tale radiazione per produrre gli effetti della decadenza deve diventare definitiva; giacchè l'appello dell'interessato, se v'è, alla Corte di appello ha effetto sospensivo. Così ha deciso il Consiglio di Stato (3).

E se in pendenza del reclamo si pronunzia la decadenza del Consigliere, la relativa deliberazione del Consiglio merita d'essere annullata, perchè illegale (4).

Ora divenuta definitiva la cancellazione dalla lista del Consigliere per deficienza di censo occorre la dichiarazione di decadenza della carica stessa?

La giurisprudenza ha detto che la dichiarazione di decadenza da Consigliere involgendo una vera e propria quistione di eleggibilità, non vi si può procedere che nelle forme stabilite dall'art. 75 della legge comunale. (5) Ove un Consigliere non sia mai stato dichiarato decaduto nelle forme volute dalla legge l'elezione per la sua surrogazione è nulla (6).

Come si è visto, il Consigliere comunale, che viene radiato dalla lista per mancanza di censo, non decade dalla carica se non interviene la pronunzia relativa per parte del Consiglio nei modi prescritti dall'art. 75.

La *Rivista Amministrativa* non la pensa

(2) Giuris. controversa. E' prevalente però in questo senso. — V. Man., 1880, p. 340; 1883, p. 248. — V. pure Pintor Mameli — *Giuris. sulle elez. amm.*, p. 205.

(3) V. GIURISTA, 1884, p. 65, nota num. 10.

(4) Cons. Stato 14 marzo 1877. — Riv. XXVII, 299. V. pure il parere 11 maggio 1883. — GIURISTA, 1884, pag. 45.

(5) Cons. Stato, 14 ottobre 1880, adottato — N. *Giuris. Amm.* 1881, p. 12.

(6) Cons. Stato. 21 dicembre 1877. — V. Giuris. Amm., 1878, p. 145.

così. Essa dice: verificatasi la radiazione del Consigliere dalla lista, esso ne decade senz'altro.

Noi siamo perfettamente di quest'avviso, giacchè la dichiarazione di decadenza da Consigliere è inutile, essendo compresa nella decisione che lo cancella dalla lista elettorale.

Nè può dirsi che esso viene privato di quella garanzia che la legge accorda; dappoichè egli può benissimo opporsi alla radiazione.

Ora, volendosi ammettere che anche dopo divenuta definitiva la cancellazione dalla lista, occorre la pronunzia di decadenza dall'ufficio di Consigliere, avviene che si ripeterebbe il giudizio e si cadrebbe nel *bis in idem* con pregiudizio certamente della cosa pubblica, giacchè con questo nuovo giudizio non si può avere un esito diverso dal primo.

Si è verificata, o non, la perdita del censo? Se sì, che cosa si deve assodare con un secondo giudizio? Può dirsi che ciò nonostante il Consigliere conserva la sua qualità?

Questo non può verificarsi, perchè sarebbe un assurdo, come si è detto avanti; e quindi è oziosa ed illegale la voluta pronunzia di decadenza.

La Giunta Municipale può, anzi deve, dichiarare verificata *ipso jure* la decadenza di un Consigliere, perchè radiato in modo definitivo dalla lista per mancanza di censo.

È appena il caso di avvertire che qualora la Giunta non provveda, ricorre l'applicazione dell'art. 142 della legge com. e prov.

F. A. ACCONCIA.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Processioni fuori Chiesa — Permesso — Facoltà del prefetto.

Il Prefetto non può con provvedimento regolamentare, sotto sanzione penale, prescrivere che le processioni fuori chiesa siano soggette al permesso preventivo da chiedersi in ogni caso entro un certo termine con istanza in carta da bollo, (Cass. Roma, 25 febbraio 1885 — Rossetti ric.)

Nota — Crediamo necessario richiamare qui lo stato della giurisprudenza, acciò meglio si possa comprendere la grave quistione.

Il Prefetto ed il Sindaco possono in tempo di epidemia proibire l'agglomeramento di persone, e quindi le processioni.

Una nota del Sindaco diretta al Parroco ba-

sta alla regolare notificazione della circolare prefettizia relativa al divieto delle processioni.

È giudizio di fatto quello con cui venne ritenuto che una processione fu pubblica, (Cass. Torino, 29 gennaio 1885 — LEGGE, 1885, p. 596).

Non essendo da alcuna legge vietate le processioni fuori chiesa, i Prefetti non possono proibirle con disposizione generale e permanente, ma solo in casi speciali; nè possono subordinarle al loro preventivo permesso.

Le prescrizioni del R. decreto 16 ottobre 1861, articolo 12, num. 4, non sono applicabili alle provincie siciliane. (Cass. Palermo, 18 gennaio 1883 — Man. 1883, p. 223.)

Se i Prefetti non possono con provvedimento generale e permanente proibire le processioni religiose, possono però, per l'art. 146 della legge comunale e provinciale, proibirle in vista di peculiari circostanze di tempo e di luogo a tutela della tranquillità pubblica.

È questa facoltà può esercitarsi, sia proibendo le processioni volta per volta con speciali ed appositi decreti o provvedimenti, sia proibendole in genere per un determinato tempo con un solo decreto o provvedimento. (Cass. Torino, 26 settembre 1885 — Parodi ric. — *Foro it.*, 1885, num. 2)

Nè i Ministri, nè i Prefetti possono vietare di regola generale le processioni religiose, ma solo possono limitarsi a proibire che una determinata processione venga eseguita, quando vi sia pericolo di disordini. (Cass. Firenze, 9 giugno 1880 — *Man.*, 1880, p. 336 — *La LEGGE*, 1880, num. 30.)

Il Prefetto può, caso per caso, per ragioni di ordine pubblico proibire una processione.

Perchè però si ravvisi la contravvenzione al divieto fa d'uopo che consti, e dalla sentenza si rilevi, che questo fu realmente portato a cognizione del Parroco, che eseguì la processione. (Cass. Firenze, 30 agosto 1876 — *Man.*, 1876, p. 379.)

Il Prefetto non può vietare per regola generale le processioni religiose fuori il recinto delle chiese. (Cass. Napoli, 21 febbraio 1879. *Man.*, 1879, p. 303.)

Il Prefetto può in via temporanea e d'urgenza di caso in caso, e per motivi d'ordine pubblico, proibire al Parroco di tenere una processione religiosa fuori il recinto della chiesa con notificare in tempo debito tale divieto.

Contravvenendosi a questo decreto si contravviene agli articoli 3 e 146 della legge comunale e provinciale.

Tale decreto prefettizio non deve necessariamente indicare, perchè si verifichi la contravvenzione, quali pericoli corresse l'ordine pubblico dall'eseguimento della processione. (Cass. Firenze, 19 dicembre 1877 — Conf. sent. Corti di Cass. di Napoli 14 settembre 1877, 21 febbraio 1879 e Torino, 30 settembre 1877. —

V. Acconcia — Statuto fondamentale annotato, p. 20.)

La Corte di Cass. di Roma sostiene che il Prefetto può in generale vietare le processioni religiose. (Sentenza 30 gennaio 1877 e 18 novembre 1878); ma si è contraddetta con le sentenze 15 luglio 1876 e 9 gennaio 1878; nonchè con quella che pubblichiamo. — V. Acconcia — Op. cit. p. 21.)

Se per ragioni speciali venga nominato ed inviato in un Comune un apposito Delegato per farvi il servizio di pubblica sicurezza, questi resta con con ciò sostituito in tale rapporto al Sindaco e riunisce in se tutte le facoltà, che a quest'ultimo la legge accorda in detta materia.

Quindi se per motivi di sicurezza e d'ordine il Delegato abbia proibito una processione, deve ritenersi aver fatto uso d'un potere, che non può essergli contestato, ed essere punibile, a sensi degli articoli 104 e 146 della legge comunale e provinciale, il Parroco che vi abbia contravvenuto. (Cass. Torino, 21 maggio 1879. *Man.*, 1879, p. 218.)

Riassumendo diciamo che il Ministro del culto può procedere ad una processione religiosa senza il previo permesso dell'autorità prefettizia, sempre quando questa non l'abbia proibita con decreto emanato a tempo debito. (Acconcia, op. cit., p. 21.)

Dazio consumo — Generi in frazioni minori di un chilogramma o di un mezzo litro.

I generi che si introducono in quantità minori di un mezzo litro o di un chilogramma sono esenti da dazio (Cass. Roma, 18 gennaio 1886 — De Siano c. Comune di Roma).

Tassa di famiglia o di fuocatico — Residenza — Capo di famiglia.

La tassa di famiglia o di fuocatico deve essere pagata dal contribuente nel Comune, ove risiede, e colpisce il capo di famiglia, il quale può benissimo avere una residenza diversa da quella degli altri membri di famiglia (1).

(App. Bologna, 26 maggio 1885 — Comune di Bologna c. Conte G. Bevedin).

Nota. I Comuni e le Provincie hanno ricevuto dalla legge il dritto di partecipare ad una delle più gelose prerogative della sovranità, cioè d'imporre determinati tributi. Però tale facoltà non può estendersi oltre i confini del proprio territorio pel noto principio: *intra territorium omnia imperanti subiecta*; nè esercitarsi oltre i confini stabiliti dalla legge.

La tassa di famiglia o di fuocatico è un'im-

posta eminentemente personale; epperò deve essere pagata nel luogo, ove si trova la persona o la famiglia, e non già ove si trovano i cespiti. Per la sua natura personale non può essere dovuta che una sola volta e in un solo Comune.

Ogni individuo deve avere un solo domicilio, ma può avere più residenze.

La tassa di *fuocatico*, rappresentando un concetto tutto di fatto, la casa, il fuoco, il lare domestico: deve essere pagata nel luogo ove si risiede, giacchè ivi si verifica la materia tassabile, e non già nel domicilio.

In sostegno di ciò sta il principio adottato che anche gli stranieri sono soggetti alla tassa di famiglia; mentre se si richiedesse il *domicilio e non la residenza* non sarebbe possibile tassarli.

Inoltre se la tassa dovesse seguire il domicilio si andrebbe soggetto ad una grave conseguenza; cioè che non essendovi distinzione fra *domicilio e domicilio*, dovrebbe anche ammettersi il *domicilio elettivo*. Ed allora? Il ricco, in danno della giustizia e della finanza, sceglierebbe facilmente domicilio in un Comune, ove il *maximum* raggiungerebbe appena poche lire.

Ciò non è, nè può essere; dappoichè il luogo, dove si deve pagare la tassa, non può essere scelto dal contribuente, ma deve risultare dai fatti liberamente compiuti dal contribuente, che stabiliscono la residenza, e la residenza deve essere permanente e continua, come è il *fuoco*, che dà origine alla tassa.

Nel progetto della Commissione parlamentare, che nel 1876 studiò la riforma dei tributi fu formalmente stabilito che alla tassa di famiglia sono soggette le *famiglie residenti* nel Comune.

Di qui scaturiscono due principii: 1. che la tassa colpisce l'intera famiglia, anzichè il solo capo di essa od altro dei suoi membri individualmente preso; 2. che la tassa è dovuta nel Comune, dove la famiglia ha la sua dimora abituale, ancorchè ivi non abbia il proprio domicilio.

Il primo dei quali principii accoppia l'utile dei contribuenti a quello della finanza municipale; imperocchè, se la tassa non si applica isolatamente ad alcuna delle persone componenti la famiglia, ma sì bene a tutte quante, ne viene, dall'un lato, che esse non devono pagare fra tutte che una sola quota, mentre dall'altro, ciascuno deve essere tenuto in solido a garentire l'esegimento d'una obbligazione, che pesa su tutte egualmente, come è prescritto nell'ultimo paragrafo dell'art. 17; nè la disposizione del paragrafo 1° dell'art. stesso deroga a questo principio, mirando solo ad agevolare la formazione dei ruoli e la riscossione della tassa.

(1) V. stessa Corte, 5 maggio 1884. — GIURISTA 1885, p. 52.

Il secondo dei detti principii, ossia quello della *residenza*, risponde meglio del domicilio all'indole di questa tassa, che ha il suo fondamento razionale nei vantaggi, che si ricavano dal Comune, ove si abita, e serve di titolo per chiamare a contributo eziandio i ricchi stranieri, che, senza cambiare domicilio, accorrono a risiedere in Italia, vaghi del nostro cielo incantevole e dei nostri preziosi monumenti. (Relazione, p. 42).

E l'autorità della Commissione ha certamente molto valore al caso.

La definizione della residenza è quella data dal codice civile, cioè *dimora abituale*.

Conformemente a quanto stabilisce il codice civile, anche agli effetti della tassa di fuocatico, il cambiamento del domicilio (che può emergere tanto dalla *doppia dichiarazione*, quanto da *altro fatto*, che valga a dimostrarlo), deve risultare sempre dal simultaneo concorso delle due condizioni essenziali: *l'intenzione e il reale trasferimento della residenza*; che però nonostante la esistenza della *doppia dichiarazione*, il domicilio non si ritiene cambiato, se non concorre altresì il *reale trasferimento della residenza*: — che, in ogni modo, si possono provare con testimoni le circostanze e i fatti, onde emerga il concetto che la *doppia dichiarazione*, per il cambiamento del domicilio, è stata fatta con *simulazione*; ossia allo scopo di sfuggire la più grave tassazione locale nel Comune del domicilio abbandonato; — che finalmente, nel caso speciale, che taluno sia egualmente provvisto di beni in due luoghi e non dimori più frequentemente nell'uno, che nell'altro, la sola sua *intenzione* vale a determinare ove abbia il domicilio. (Cass. Firenze, 18 giugno 1874. — Riv. Amm., XXV, 319 e segg.).

A stabilire il *cambiamento del domicilio*, e quindi il diritto nel nuovo Comune di imporre il cittadino per la tassa di famiglia, occorre il concorso di tali e determinati fatti, i quali in modo convincente dimostrino la volontà nel cittadino di mutare il *domicilio*, istituto del tutto diverso dalla semplice *residenza o dimora*. (App. Firenze, 1 dicembre 1874).

La *presunzione di residenza* può stabilirsi dall'aver il contribuente precedentemente accettata l'imposizione del fuocatico, ammettendosi così il fatto della residenza (Cass. Torino 23 giugno 1883. — Giuris. Torinese 1883, numero 41).

Questa presunzione nemmeno è però *juris et de jure*, perchè può ammettersi la prova contraria. Quindi colui che non reclamò contro la prima sua iscrizione nel ruolo della tassa di famiglia, può successivamente domandare la sua cancellazione impugnando di averci mai avuto quella residenza, per quanto già abbia col fatto riconosciuta legittima l'antecedente sua

iscrizione (App. Genova, 9 giugno 1882. — Eco di Giuris., VIII, 1, 252).

Se l'acquiescenza ed il silenzio del contribuente importano tacita approvazione del modo d'imposizione, di cui si fa carico, in senso di quanto viene stabilito nella legge per la tassa sui redditi mobiliari (1); pure non costituiscono che una presunzione *juris tantum* (Cass. Roma, 31 ottobre 1876).

Una persona o famiglia che abbia più residenze, in quale di esse deve pagare la tassa?

Tra due residenze, delle quali l'una sia accessoria e l'altra principale, l'imponibilità della tassa non potrà aver luogo che nel Comune ove quest'ultima si verifica, in applicazione della regola di diritto comune: *accessorium sequitur principale*.

Il criterio poi, per determinare la prevalenza fra le due residenze sarà, sempre in base alla data definizione, di fatto. Se residenza è la « *dimora abituale*, » residenza principale sarà quella, dove la famiglia o la persona dimorano abitualmente la *maggior parte dell'anno*, indipendentemente da qualsiasi altro concetto. Ed è ben difficile che questo criterio non basti a dirimere ogni controversia al riguardo.

V. pure App. Bologna, 5 maggio 1884. — Giurista, 1885, p. 52.

V. Cereseto. — Comm. alle leggi sulle imposte comunali, p. 292.

V. pure Acconcia — La tassa di famiglia o di fuocatico. — V. Giuris. Amm., 1880 p. 194, num. 2.

Non possiamo però porre termine a questa nota senza fare osservare che le quistioni di residenza sono materia dei Tribunali ordinari. (Cons. — Stato, 10 febbraio 1869. — Giuris. del Cons. di Stato, 1, 253. — V. pure Acconcia, op. cit., V. Giuris. Amm. 1880, p. 286, o. 29, III).

Imposte dirette. — Procedimento privilegiato. Privilegio dell'art. 1962 codice civile. — Creditori ipotecari. — Notifiche. — Diritti dei medesimi.

Il procedimento della legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette è distinto, ed affatto indipendente, dal privilegio di cui all'art. 1962 codice civile; laonde l'esattore può valersene per credito di imposta che goda, oppure no, in tutto, od in parte, di detto privilegio.

In esito a tale procedimento, ove da parte dei creditori con ipoteca sullo immobile a ven-

(1) Art. 5, legge 11 agosto 1870 e art. 26 del decreto 24 giugno 1877 per la tassa sui redditi di ricchezza mobile.

dersi — stati debitamente notificati dell'avviso d'asta nei termini dell'art. 48 della legge 20 aprile 1871 — non siano sorte opposizioni, l'essattore ha dritto di farsi assegnare il prezzo ricavato per lo intero credito benchè non in tutto privilegiato per detto articolo 1962 codice civile (Cass. Roma, 8 gennaio 1886. — Tanzi c. Pagani. — Boll. giur. amm. e fin. 1886, n. 6).

Maestro comunale — Licenziamento — Competenza giuridica — Nomina fatta dalla Giunta — Nomina fatta dal Consiglio — Validità — Procedimento penale — Stipendio.

Un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, col quale si dichiara l'illegalità del licenziamento di un maestro elementare comunale, non osta a che l'autorità giudiziaria debba conoscere il merito della controversia esistente su questo proposito fra il Comune ed il detto maestro.

Nominato taluno ad un ufficio non si presume che esso venga a questo destinato in qualità di supplente, se non si prova in pari tempo la esistenza di un titolare. Esistendo un titolare la qualità di supplente deve essere indicata nel provvedimento di nomina, e se in esso non è detto nulla, la nomina si ha come fatta per effettivo titolare e non per supplente.

La nomina di un maestro elementare fatta dalla Giunta per il biennio di prova, anzichè dal Consiglio comunale, è valida, in specie, se dalle circostanze del caso risulta da parte del Consiglio la ratifica implicita dall'operato della Giunta.

Il maestro elementare, che dopo il biennio d'insegnamento viene nominato a maestro dal Consiglio, non può, salvo espressa convenzione delle parti, essere nominato per due anni, ma deve ed ha dritto a rimanere in ufficio per un sessennio; nè l'accettazione della sua nomina per due anni senza protesta in contrario gli toglie la facoltà di valersi dei diritti a lui concessi dalla legge.

Il locatore dell'opera propria, impedito di prestarla per colpa del conduttore, se ha diritto di percepire la mercede pattuita, ha anche il dovere di abbuonare al conduttore, cui non ha prestato servizio, quanto ha represso dall'opera sua ad altri locata.

L'impiegato municipale sottoposto a procedimento penale subisce la sospensione, ma non la perdita dello stipendio, e, se viene assoluto, ha dritto a conseguire tutti gli arretrati maturati nel periodo dell'istruzione penale. (App. Roma, 31 dicembre 1885 — Comune di Roma c. Dun — Temi Romana, 1885, num. 11-12.)

Foreste — Regolamento di polizia forestale — Contravvenzione — Pene.

Poichè le contravvenzioni forestali sono punite con pene di polizia, così i comitati forestali non possono con i loro regolamenti stabilire pene più gravi, ossia quelle previste dagli art. 16 e 17 della legge forestale (cass. Napoli, 10 luglio 1885 — Ciollaro — Ricorso de Sangro).

Nota. — È l'applicazione della massima che i regolamenti debbono esplicitare la legge, e non già prescrivere quello che la legge stessa non ha detto, altrimenti diventano incostituzionali e non meritano d'essere osservati.

L'art. 25 della legge forestale 20 giugno 1877 ha esplicitamente stabilito pene di polizia per le contravvenzioni forestali, e l'art. 24 ha conferito espresso mandato ai comitati forestali di proporre i regolamenti di polizia forestale, senza alcuna limitazione.

Il regolamento forestale, là, dove prescrive pene di polizia per le contravvenzioni, non è incostituzionale. Cass. Firenze, 15 nov. 1882 — Legge, 1883, I, 351) V. in senso conforme alla massima, che pubblichiamo, la sentenza Cass. Firenze, 22 aprile 1885 — GIURISTA, 1885, p. 173.

LA PRATICA AMMINISTRATIVA

NORME PER LO ASSETTO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI

Residui Attivi

« 1. I residui attivi devono descriversi al Titolo 1° Categ. 1ª Parte 1ª, *partita per partita* con la indicazione dei debitori e dell'oggetto del debito, in modo che le somme riscosse, quelle che restano a riscuotersi, e quelle rimaste inesigibili diano il totale dei residui riportato nel conto precedente in tanti articoli separati, quanti furono quelli stabiliti nella decisione d'approvazione del conto stesso, riferendosi sempre e per tutti indistintamente al Titolo, Categ. ed articolo del bilancio cui hanno rapporto, talchè il risultato finale dei diversi articoli rappresentante nella colonna 1ª i residui attivi del conto approvato, sia precisamente eguale alle cifre stabilite nel decreto relativo emesso dal Consiglio di Prefettura.

« 2. Disposto nel modo suddetto i resti attivi, dovrà darsi loro, a secondo dei casi e separatamente per ognuno l'esito corrispondente, nelle varie sedi del conto, per modo che alla fine ciascun cespite di entrata presenti il suo definitivo risultato. Per quelli poi che figu-

reranno nelle colonne 7^a, 9^a e 12, dovranno essere prodotti i documenti in giustificazione del loro incasso. Coll'opportunità giova avvertire che siccome per dette rimanenze, alcune volte, non trovasi presunta somma, o la somma stanziata non corrisponde con quella liquidata, è necessario, anche per tali partite, segnare la differenza in più, od in meno nelle colonne 12^a e 13^a del conto prescritto.

Quote inesigibili

« 1. Per ammettere al Tesoriere l'inesigibilità di alcune partite non basta la presentazione al Consiglio delle quote che si asseriscono inesigibili, ma è d'uopo che si presentino pure tutti gli atti comprovanti le pratiche inutilmente fatte per realizzarle, dovendo l'esattore dimostrare d'aver usato ogni diligenza e di aver fatto quanto poteva e doveva per legge, onde esigere tutte le partite passategli in riscossione.

« 2. I motivi della inesigibilità devono essere per ogni singola quota, indicati dal Contabile e dalla Giunta, riconosciuti poi dal Consiglio Comunale e riportati alla colonna 13^a per illuminare il Consiglio di Prefettura che deve giudicarne; e quando la colonna delle osservazioni non fosse sufficiente a contenere i rilievi del Consiglio Comunale, vi si farà un cenno di rimando alla deliberazione da emettersi dal Consiglio sul conto nel quale tali osservazioni saranno inserite.

« 3. Importa pure che i Consigli Comunali abbiano presente, riguardo alle quote inesigibili, che per quelle risultanti sulle entrate descritte nei ruoli, si debbono di regola ammettere le partite solo quando si riconosca l'assoluta incapacità del debitore a farne il pagamento, all'appoggio anche dei risultati degli atti coercitivi.

« Qualora poi le partite riguardassero capitali, sarebbe pure necessario l'approvazione della Deputazione provinciale, ai termini dell'articolo 437 della legge 20 marzo 1865 allegato A, avvegnacchè in tal caso l'abbandono assoluto del credito implicherebbe una reale diminuzione di patrimonio.

« 4. In merito alle quote inesigibili sono da osservarsi le disposizioni contenute nella nota del Ministero delle Finanze del 9 novembre 1878, N. 80456-8422, Div. 2^a.

Residui passivi

« 1. Diversi Contabili trovando che in fine del conto, fra i residui passivi classificati dal Consiglio di Prefettura, sono contemplate cumulativamente tutte le somme il cui pagamento restò in sospenso nell'applicazione del conto precedente, sogliono designare quella

somma, tal quale la trovano, sotto il titolo o *regolarizzazione dei mandati*, od altro consimile, e totalmente od in parte la portano a discarico nel consuntivo che presentano senza più tenere calcolo dei rispettivi stanziamenti. Un tale sistema, oltre ad essere irregolare, dà luogo a molti e svariati equivoci.

« Nel redigere il conto, il Tesoriere deve bensì inscrivere in primo luogo tanto i pagamenti effettuati realmente, quanto quelli riguardanti la regolarizzazione dei mandati rimasti in sospenso, ma tale inserzione dev'esser fatta per ordine cronologico, riportandosi sempre l'esercizio, il titolo, la categoria ed articolo del bilancio cui hanno relazione, e scaricando poi per ogni articolo il corrispondente mandato. — Gli enunciati residui debbono poi classificarsi *partita per partita*, anche quando si stimi non essere più dovuti e perciò da passarsi tra le economie le somme risultanti dalla precedente decisione — Come per i residui attivi, così per i passivi le somme pagate, quelle da pagarsi e quelle passate in economia, debbono dare il totale che risulta dalla predetta decisione che deve figurare come maggiore spesa nella colonna 17^a perchè nel bilancio non trovasi presunta alcuna cifra all'uopo.

« E' solo con questo sistema che rispettivamente i Consigli comunali e quello di Prefettura potranno avere presenti di continuo i risultati ottenuti sui singoli articoli previsti in bilancio, e portar giudizio con maggiore convinzione sulle somme rimaste a pagare, sulle economie e sulle maggiori spese.

« 2. E' necessario osservare, nella designazione dei residui passivi, che nessuna somma può essere compresa nei medesimi, se non resulti veramente necessaria al pagamento di spese ammesse nel bilancio o nei residui passivi degli anni precedenti, le quali non abbiano potuto esser soddisfatte, ovvero che rappresentino un fondo preparatorio stanziato pel futuro esequimento di qualche opera o spesa già approvata in massima, e da intraprendersi solo quando siasi aumentato il capitale necessario, e che quindi i residui passivi non possono avere altra destinazione, se non quella che avevano già in bilancio le somme che li componevano.

« Fuori di questi casi, le differenze in meno che risultano nel conto, a fronte di corrispondenti articoli di spesa stanziati nei bilanci, debbono essere comprese senz'altro tra le economie.

Mandati eccezionati

« I mandati eccezionati dal Consiglio comunale e da quello di Prefettura e che furono dedotti dallo scaricamento e trattenuti tra i residui passivi per irregolarità o per mancanza

di documenti alligati, debbono essere riprodotti con la convalidazione sui residui a cui furono applicati. Perchè poi possono essere ammessi a discarico del contabile, devono necessariamente essere corredati degli atti, la cui mancanza ha dato luogo precedentemente alla loro collocazione tra i residui.

« Avvertasi inoltre che non può supplire ai documenti mancanti una deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale.

Generalità

« 1. Sono pregati i Consigli comunali a rendere ragione nelle loro deliberazioni e nella colonna delle osservazioni dei consuntivi, di tutte le differenze risultanti nel conto a fronte del bilancio e dichiarare i motivi delle somme rimaste ad esigere, di quelle esatte in più od inesigibili, di quelle rimaste a pagarsi, delle economie, delle maggiori spese, degli storni dei fondi, e dare insomma tutte le nozioni che possono illuminare il Consiglio di Prefettura nell'esame del conto di che trattasi.

« 2. Sarà necessario che sia tenuto sempre un prospetto separato dei residui passivi che provengono da mandati eccezionati, per poter conoscere prontamente, ogni qualvolta occorra, l'ammontare del denaro che realmente esiste in cassa alla chiusura dello esercizio.

« 3. Nel caso che la descrizione dei residui attivi e passivi dovesse riuscire voluminosa, allora nel conto si porteranno i totali descritti nel Decreto d'approvazione del conto precedente, supplendo però con un allegato, sul quale saranno notati i detti residui nel modo già detto, ed il cui totale dovrà corrispondere esattamente alle cifre complessive riportate nel conto.

« 4. Avvertasi che il Consiglio di Prefettura, se verificherà un ulteriore ritardo, sia da parte dei Contabili, come dei Comuni, nella regolarizzazione dei mandati da esso eccezionati, sarà costretto a depennare affatto, le partite dai conti, ponendole a carico dei rispettivi Tesorieri.

(Dal *Foglio periodico* della Prefettura di Campobasso).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

FALLIMENTO — articoli 410, 476 e 628 del codice di commercio del 1865: 85, 840, 847, ed 850 del codice di commercio del 1882 attualmente in vigore — *Posto che il fallimento di una società in nome collettivo produce anche*

il fallimento dei singoli soci responsabili, non può pertanto ai creditori personali di costoro opporsi il concordato fatto esclusivamente nell'interesse dei creditori della società fallita — (Cassazione di Napoli 9 aprile 1886 — Labalme contro De Luca).

Nota. — La Corte ha rilevato come la teorica circa i rapporti e la procedura nei fallimenti — così per l'abolito codice di commercio che per quello in vigore — sia quella oggi enucleata nell'articolo 837 di quest'ultimo, e secondo cui, comunque il fallimento dei soci venga come conseguenza di quello di una società *in nome collettivo* ovvero *in accomandita*, pur tuttavia è forza che l'*asse sociale* si tenga da quello di ciascun socio distinto e separato tanto nella compilazione dell'inventario quanto nelle operazioni di amministrazione: così nella determinazione dell'attivo come nella liquidazione del passivo.

Onde poi, secondo lo stesso articolo, i soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni concernenti gl'interessi del patrimonio sociale, mentre eglino possono altresì, unitamente ai creditori dei singoli soci, concorrere in quelle relative agl'interessi di ciascun socio fallito.

Or se è così, appare evidente il concetto che se *tutto è distinto* nel fallimento della società da un canto, ed in quello dei singoli soci dall'altro, è inesorabile necessità quella di *due concordati distinti*, l'uno in rapporto ai creditori della società, l'altro in rapporto a quello dei singoli soci, senza che quello possa essere opposto ai creditori di costoro.

Nè si obietti a sostegno della contraria tesi, che — tanto per l'articolo 628 dell'abolito codice commerciale quanto per l'articolo 840 del codice di commercio vigente — *il concordato vale indistintamente per tutti i creditori* riportati ovvero no nel bilancio, non esclusi coloro i crediti dei quali non siano stati per anco verificati e riconosciuti; imperocchè con le invocate sanzioni la legge intendeva, come intende, tutelare i creditori proprii del *fallimento* al quale il *concordato* si riferisce, coloro i quali avendo diritto d'intervenire alla verifica dei crediti ed alla liquidazione del passivo, non vi sono intervenuti; epperò se eglino hanno volontariamente abdicato le loro ragioni, ovvero le hanno trasandate, è giusto e naturale che non vengano, in grazia loro, menomati gli effetti giuridici di un atto che i creditori vigilanti hanno reputato conveniente agl'interessi proprii, e consentaneo alle proprie ragioni. Ma i creditori dei singoli soci, i quali non avevano verun diritto da esperire nel *fallimento sociale* come non possono avvantaggiarsi del *concordato* seguito nell'esclusivo interesse della *fallita* non possono egualmente rimanerne pregiudicati nello

sperimento delle loro ragioni creditorie nei rapporti con costoro.

REINTEGRANDA — articolo 695 del codice civile — *A far luogo alla reintegrazione nel possesso, ai sensi dell'articolo 695 del codice civile, è necessario che nello spoglio concorra la violenza, per lo meno quella morale, contro la persona, ovvero la clandestinità, cioè l'occupazione furtiva e subdola della cosa, in assenza del possessore* (Cassazione di Napoli 16 aprile 1886 Massa contro Mella).

Nota — L'articolo 695 del codice civile è sull'obbietto di una lodevole chiarezza, e di una inequivoca precisione, imperocchè quando sancisce che « chi è stato *violentemente od occultamente spogliato* del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso, di essere *reintegrato* nel possesso medesimo » esclude perentoriamente l'assunto fondato sull'antico apotemma *spoliatus ante omnia restituendus*, che la precitata sanzione intenda accennare unicamente il *fatto puro e semplice* dello spoglio, come quello in cui è insita la *violenza e la clandestinità* pel solo invadere di proprio arbitrio, e di un tratto, la cosa altrui contro la volontà del possessore; in quanto che se tale fosse stata la *mens* del legislatore egli, fuori ogni dubbio, si sarebbe limitato a dire *chi è stato spogliato* senza aggiungere altresì le parole *violentemente ad occultamente*, delle quali non può sconoscersi l'importanza ed il significato.

In effetti se la *reintegrazione* posasse sul principio che *vim facit qui non per iudicem reposcit* rimarrebbe vuota di senso l'alternativa della *violenza* o della *clandestinità* — secondo che l'una o l'altra è stata *mezzo* a compiere lo spoglio — richiesta all'essenza giuridica della *reintegrazione*; imperocchè mentre il concorso della *vis* si riscontrerebbe sempre, il *clam* diverrebbe inutile addirittura.

Aggiungasi di vantaggio che non è possibile reputare la *violenza* o la *clandestinità* come parole comuni, aggiunte al concetto dello spoglio quasi per caso, o tutto al più per esplicarne l'intima natura propria; giacchè desse rispondono a concetti giuridici, già tenuti presenti e svolti nel codice civile, specialmente nell'articolo 689 che testualmente prescrive come « gli atti *violenti* o *clandestini* non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo, che tuttavia può cominciare quando la *violenza* o la *clandestinità* siano cessate. »

In una parola: quando il legislatore ordina la *reintegrazione* immediata dello spogliato — ne sia *qualunque* il possesso — anche sulla *semplice notorietà* del fatto, ed ancorchè lo spoliatore sia lo stesso proprietario della cosa, poco innanzi a sua volta spogliato, da chiara-

mente a dividere che il *modo* l'offende; mentrè, più che una semplice lesione ad un diritto privato, ravvisa in esso una perturbazione se non pure nell'ordine, certamente nella coscienza sociale; giacchè se così non fosse, se la *violenza* avesse ad intendersi non già nel significato ordinario, comune, giuridico, ma per contrario avesse a riconoscersi in qualunque atto che ognuno — per quanto pubblicamente e pacificamente — compia da se, senza l'intervento del magistrato, e contro la volontà del proprietario o del possessore, tanta sollecitudine, tanta energia di mezzi e di effetti, apparrebbero allo scopo ed alla ragione della legge enormemente sproporzionate.

Laonde niun dubbio che in ordine alla *reintegrazione*, ed in quanto ai fatti nel concorso dei quali debba accordarsi, il vigente codice civile sia ritornato all'interdetto *unde vi* ed all'altro *de clandestina possessione*. Sol che però, nel primo caso, la *violenza*, è oggi misurata alla stregua dei principii di una civiltà progrediente, pei quali dessa, qualunque sia, costituisce sempre un'offesa all'ordine sociale, da ritenersi perciò inefficace a costituire un fatto giuridico; onde allorchè l'art. 695 del codice civile dice *violentemente* accenna evidentemente a qualsiasi *violenza* determinata, sia pure *morale*, contro la persona senza escludere quella che è *violenza* per se stessa pel timore che incute, e per l'allarme che desta nel consorzio sociale. Ma quanto alla *clandestinità* dessa è tuttavia quella di cui parla la L. 6 D. *de acquir: vel amitt: possess:* e che consiste nell'introdursi *furtivamente e subdolamente* — nel fine di evitare opposizione da parte del possessore — nel predio di un assente ed occuparlo.

ESECUZIONE IMMOBILIARE — articoli 575, 699, e 704 del codice di procedura civile: 2077 del codice civile — *Chi promove gli atti di esecuzione immobiliare agisce non nel suo interesse esclusivo, ma in quello di tutti i creditori iscritti sugli stessi immobili, i quali, appunto per un tale interesse, hanno diritto di farsi surrogare, nel caso d'inazione o di desistenza da parte del creditore istante.*

Il surrogante deve proseguire il procedimento esecutivo come fu iniziato dal creditore surrogato, quantunque egli sia creditore di un solo dei debitori espropriati.

Coloro, i beni dei quali siano compresi nell'esecuzione, benchè non debitori rispetto al creditore che esegue, non possono essere qualificati come terzi, e quindi chiedere la separazione della loro quota. (Cassazione di Roma 7 aprile 1886 — Molara contro De Petris).

Nota — Indubitatamente chi promove gli atti di esecuzione immobiliare agisce non già nel suo interesse soltanto, ma eziandio nello

interesse di tutti gli altri creditori iscritti su gli stessi immobili, epperò eglino, precisamente per un tale interesse, hanno dritto di farsi surrogare nel procedimento, nel caso d'inazione o di desistenza da parte del creditore procedente. E poichè la legge non permette che più creditori proseguano simultaneamente gli atti di espropriazione così, ad evitare il pregiudizio degli altri, è necessario che il surrogante, quando anche fosse creditore di un solo dei debitori espropriati, prosegua il procedimento esecutivo tale quale venne iniziato dal creditore surrogato.

Nè si venga obbiettando in contrario che per l'articolo 2077 del codice civile chi non è creditore di tutti i comproprietari non può, prima della divisione, chiedere la subastazione di un immobile, anche per la parte indivisa; imperocchè ben è vero che il creditore il quale inizia il procedimento esecutivo non può estenderlo oltre i confini entro i quali il suo diritto creditorio è circoscritto, ma è vero altresì che quando l'esecuzione era stata già iniziata da chi era creditore dei proprietari dell'immobile indiviso, il surrogante non fa che proseguire la procedura sospesa, nell'interesse di tutti i creditori. Quindi è che dovendo i debitori espropriati essere considerati non già nei soli rapporti dell'espropriante, che *personalmente* potrebbe non essere loro creditore, ma nel rapporto di tutti i creditori da lui per legge rappresentati nel giudizio di espropriazione, è irrecusabile la illazione che coloro i quali — senza essere debitori dell'espropriante, ma però debitori del creditore surrogato — non possono dirimpetto al primo qualificarsi *terzi* e chiedere che la loro quota sia *separata* dalla espropriazione; giacchè non può dirsi *terzo* colui i beni del quale vengono espropriati per debiti dei quali egli stesso è gravato.

GRATUITO PATROCINIO — articoli 104, 108, 120 e 204 della legge sulle tasse di registro: 42, 43 e 48 della legge sul bollo: articoli 6 e 31 del decreto sul gratuito patrocinio — *Gli atti annotati a debito nel giudizio di prima istanza, per le tasse di registro e bollo, possono prodursi nel giudizio di appello, anche quando, in seconda istanza, mancasse l'ammissione al gratuito patrocinio* (Cassazione di Roma 12 aprile 1886 — Finanza contro Serra).

Nota — L'ammissione al gratuito patrocinio produce un duplice effetto, rispettivamente a colui che ne abbia ottenuto il beneficio, ed allo Stato che gli abbia fatto credito delle spese di registro e bollo.

Il duplice effetto è il seguente: per l'uno, che litiga come povero, gli atti si tengono come debitamente e legalmente registrati e bollati: per l'altro, lo Stato, vi ha un'azione

di credito per la riscossione delle tasse relative.

Certo l'uno effetto non può che ritenersi siccome irrevocabilmente acquisito; è un effetto giuridico, perchè ha attinenza all'efficacia degli atti prodotti in giudizio, in quanto questi non registrati e non bollati, non sono attendibili; e ciò che è effetto giuridico già prodotto, riconosciuto e constatato, non può cessare da oggi a domani.

E non può quanto più si considera che l'efficacia degli atti registrati e bollati a debito non è subordinata neppure assolutamente all'altro effetto dell'ammissione al patrocinio gratuito, cioè il pagamento delle tasse. Questo si consegue a lite finita, e quando gli atti medesimi abbiano già spiegata la loro efficacia giuridica, il pagamento può mancare per insolvenza del debitore, ma perciò, e solo *a posteriori*, non può mancare il valore giuridico di un atto annotato a debito. D'onde questa ultima conseguenza, che cioè il pagamento delle tasse è subordinato all'anticipazione che ne abbia fatto lo Stato, ma il valore degli atti è affatto indipendente da quel pagamento medesimo.

Ciò premesso è strano sostenere che gli atti prodotti ed attesi nel giudizio di primo esame, per l'ammissione al beneficio del patrocinio gratuito, non possano prodursi ed attendersi egualmente nel giudizio di appello, sol perchè il mentovato beneficio sia venuto a mancare.

E la ragione della stranezza si desume dal perchè non si può revocare l'effetto giuridico di un atto senza una espressa disposizione di legge, la quale in proposito non esiste: dal perchè, nella ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, il pagamento delle tasse non è condizione dell'attendibilità di un atto; giacchè questa è indipendente dal pagamento, che può non verificarsi anche per insolvenza di colui che quel beneficio ha ottenuto: dal perchè allo Stato, creditore delle tasse anticipate, non può competere un doppio diritto, quello cioè della riscossione delle somme dovute, e quello della inattendibilità degli atti pei quali le tasse sono state anticipate; che anzi, se ben si considera, l'un diritto esclude l'altro, ed il primo è col secondo incompatibile addirittura.

L'assunto trova fondato riscontro negli articoli 204 e 108 della legge sulle tasse di registro: negli articoli 42 e 48 della legge sul bollo; e negli articoli 6 e 31 del decreto 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio.

Infatti se è vero che l'articolo 204 della legge sulla tassa di registro interdice che gli atti *non registrati* possono prodursi ed attendersi in giudizio, è vero altresì che sia perfettamente *legale* la registrazione annotata a debito, a causa dell'ammissione al gratuito patrocinio

ed ognuno vede in proposito la inapplicabilità dell'articolo 108 della stessa legge che chiama responsabile l'autorità giudiziaria per aver tenuti presenti atti i quali « non sono stati *pre-viamente* registrati. »

Nè un concetto diverso risulta dagli articoli 42 e 48 della legge sul bollo, e dagli articoli 6 e 31 del decreto sul gratuito patrocinio. L'articolo 6 sanziona espressamente essere effetto dell'ammissione al patrocinio gratuito, l'annotazione a debito delle tasse di registro e bollo; ed un tale effetto *incondizionato* del giudizio di prima istanza, non può venir meno nel giudizio di appello sol perchè il beneficio stesso non si è egualmente ottenuto. Che se l'articolo 31 del precitato decreto dispone che nel giudizio di appello occorre una novella ammissione al beneficio del patrocinio gratuito, non bastando quella già ottenuta in prima istanza, non dispone egualmente che, in mancanza di essa, il valore probante dei primi atti rimaner debba frustrato.

Per ultimo non tornerà superfluo rilevare come, per l'articolo 140 della legge di registro lo Stato ha solamente un'azione di credito contro le persone ammesse al patrocinio gratuito, per la riscossione delle tasse anticipate nell'interesse di costoro; epperò, in mancanza di altra espressa disposizione di legge, non può arrogarsi benanche il diritto di negare, nel giudizio di appello, la efficacia giuridica degli atti annotati a debito nel giudizio di prima istanza; imperocchè, giova ripeterlo, una tale annotazione, equivale ad una *legale* registrazione.

Parte III.

Giurisprudenza penale

NOTAI — articoli 43, 108, 110 a 115 della legge sul notariato del 25 luglio 1875: articolo 348 del codice penale — *La legge sul notariato del 25 luglio 1875 non deroga all'articolo 348 del codice penale. Il notaio quindi che riceve un atto, senza conoscere le parti e senza l'analogo attestato dei testimoni fidefacienti, incorre nelle pene comuni indipendentemente dalle pene disciplinari* (Cassazione di Napoli 15 marzo 1886, *ricorrente* Chiariello).

Nota — L'assunto va inoppugnabilmente sorretto dall'articolo 348 del codice penale, messo a riscontro degli articoli 43, 108, 110 a 115 della legge sul notariato; imperocchè mentre esso testualmente dispone che « i notai ed altri pubblici ufficiali non potranno ricevere nè stipulare alcun atto *senza conoscere le par-*

ti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre *cognite al notaio* o pubblico ufficiale, e che abbiano la stessa qualità di quella richiesta per essere testimoni istrumentari, sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi » l'articolo 43 della legge sul notariato prescrive che il rogito deve contenere « la dichiarazione di conoscenza delle parti, o *personale* del notaio, o per mezzo di *fidefacienti* » e gli articoli 110 a 115 della legge precitata puniscono il notaio contravventore a tale obbligo con l'ammenda da lire 5 a 50, ed in caso di recidiva eziandio con la destituzione.

Simili pene però non potrebbero considerarsi sostituite a quelle sanzionate dal codice penale, tra perchè nessuna corrispondenza scorgesi tra le une e le altre, tra perchè la legge sul notariato si occupa esclusivamente di sole *contravvenzioni*, ed in conseguenza non commina che sole pene disciplinari.

In effetti l'articolo 108 della mentovata legge, dopo di avere tassativamente determinate le pene disciplinari contro il notaio che infrange i proprii doveri — cioè l'avvertimento, la censura, l'ammenda e la multa, la sospensione e la destituzione — espressamente sancisce che « le dette pene hanno luogo *indipendentemente* da quella in cui il notaio può incorrere *a norma delle altre leggi*, quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto ».

È chiaro adunque che la ripetuta legge non ha derogato al codice penale — e sarebbe stato eminentemente strano se lo avesse fatto — e per contrario conferma e ribadisce le sanzioni di quello, aggiungendovi per conto proprio le pene disciplinari, tra le quali, in caso di recidiva, benanche la destituzione.

Aggiungasi di vantaggio che l'articolo 348 del codice penale riguarda non solamente i notai, ma benanche *altri pubblici ufficiali*; epperò se i primi potessero esserne sottratti — sicchè i *reati* da loro commessi dovessero soltanto *disciplinarmente* andar puniti — e gli altri dovessero per l'inverso rimanervi soggetti tuttavia, la legge non solo sarebbe insopportabilmente ingiusta, ma consacrerrebbe altresì un assurdo indefinibilmente mostruoso.

SENTENZA DI ACCUSA — articoli 443, 454, 456, 457, 460 e 464 del codice di procedura penale — *La cattiva notificazione della sentenza d'accusa non costituisce nullità, se dall'accusato non fu denunziata al Supremo Collegio nei cinque giorni successivi all'interrogatorio reso innanzi al Presidente della Corte d'Assise, a norma dell'articolo 460 codice di*

procedura penale (Cassazione di Napoli, 2 aprile 1886, *ricorrente* Ranieri).

Nota — Per l'articolo 443 del codice di procedura penale, la sentenza e l'atto di accusa, con l'ordinanza di cattura o di comparizione, esser deve *a pena di nullità* notificata all'accusato, nelle forme prescritte per la notificazione dei mandati di comparizione, dopo di che egli viene trasferito nel carcere giudiziario della città in cui venir deve giudicato, per esservi interrogato a mente degli articoli 454 e 456 del codice precitato.

Dopo l'interrogatorio — che lascia legittimamente presumere, nè potrebbe essere altrimenti, come la sentenza e l'atto di accusa siansi notificati par dar luogo alle ulteriori fasi del procedimento, onde arrivare alla solennità di dibattimento — l'articolo 456 concede al giudicabile un termine di *cinque giorni*, entro cui possa proporre tutte quelle *nullità* alla deduzione delle quali non avrà più dritto, elasso il termine all'uopo assegnato; ed anche al riguardo il rigore della legge trova la sua facile spiegazione; imperocchè, compiuta l'istruttoria e pronunziata l'accusa, è indispensabile che cominci il compito dei giurati e quello dei giudici, l'esplicazione del quale riuscirebbe presso chè impossibile, qualora fosse lecito ritornare sopra errori già coperti dal silenzio dell'accusato.

Nè dalla locuzione dell'articolo 460 del precitato codice, secondo cui la domanda per *nullità* non può essere prodotta che contro *la sola sentenza di rinvio, ed in cinque soli casi*, espressamente determinati, può dedursi che il termine di rigore riguarda *le nullità proprie della sentenza di accusa* non già quelle verificate in prosiegua, come sarebbe la illegale intimazione, perchè l'interrogatorio ed il termine designato dall'articolo 457 *succedono* alla notificazione, senza la quale mancherebbero gli effetti giuridici della sentenza di accusa, per lo che la notificazione ne costituisce una parte *intrinseca e sostanziale* e non già un atto *posteriore* distinto e separato; imperocchè il dubbio, più ingegnoso che solido, va dallo artico 640 completamente eliminato.

In effetti l'invocato articolo testualmente dispone che la nullità della sentenza di accusa, quella dei *successivi* atti d'istruzione, non esclusi quelli compiuti *anteriormente* all'apertura del dibattimento, e quelle della stessa sentenza di condanna, rivivono integre innanzi al Collegio Supremo *purchè non siano e non possono essere sanate dal silenzio* degli interessati; epperò se alla intimazione della sentenza di accusa *succede* il termine assegnato per la deduzione delle *nullità*, se pendente tal termine l'accusato ed il di lui difensore hanno taciuto è evidente che la nullità non può più rinascere; giacchè la legge non si preoccupa

degli errori contro dei quali non si è prodotto reclamo, diversamente, il verdetto dei giurati e la sentenza della Corte, rimarrebbero in balia della negligenza di un usciere.

Laonde, sia pure erronea la intimazione della sentenza di accusa, se l'accusato conosceva meglio di tutti il reato di cui era chiamato a rispondere, se a lui non mancarono i mezzi di difesa, se la sentenza fu vagliata — sicchè giudici, giurati ed avvocati non sognarono neppure il vizio, che in fondo nulla tolse e nulla aggiunse al regolare svolgimento della prova — è irrecusabile la illazione che la illegalità della notificazione della sentenza di accusa, non dedotta come *nullità* nel termine utile, non può dar luogo alla cassazione della sentenza di condanna, nè a quella degli atti dai quali è stata preceduta.

Rissa — articoli 564 e 565 del codice penale — *In tema di omicidio o ferimento in rissa, gli articoli 564 e 565 del codice penale non solo sono applicabili pei corrissanti uccisi o feriti, ma anche per le persone estranee alla rissa impegnata* (Cassazione di Napoli 14 aprile 1886, *ricorrente* Donadeo).

Nota — L'assunto trova fondato riscontro nella *lettera* egualmente che nello *spirito* degli articoli 564 e 565 del codice penale. Nella *lettera*: perchè quando l'articolo 564 sancisce che « se in una rissa insorta tra *più persone* resta *qualcuno* ucciso » evidentemente il pronome *qualcuno* adoperato nel genere maschile, non può riferirsi al precedente sostantivo *persone* di genere femminile, e quindi assume il significato generico ed indeterminato di *qualunque individuo, qualunque persona*, e si riferisce naturalmente a *chiunque* possa rimanere ucciso in una rissa, sia o non sia tra i rissanti. Ed è ciò tanto vero che nè l'articolo 564, nè l'art. 565 esprimono menomamente il concetto che l'*ucciso* ovvero il *ferito* debbano essere *esclusivamente* uno dei corrissanti. Anzi, poichè della uccisione o del ferimento la legge chiama responsabili non solamente coloro i quali hanno portata la mano sull'ucciso, ma eziandio coloro i quali *in altro modo* si sono resi colpevoli dell'uno o dell'altro reato, è oltremodo evidente che, con una espressione così larga, generica, e comprensiva, intendimento del legislatore sia stato quello di comprendere nella stessa ipotesi tanto il caso di un morto o ferito che sia tra i corrissanti, quanto l'altro di un morto o ferito estraneo alla rissa impegnata.

Nè l'affermazione si appalesa meno certa e sicura quando si pone mente allo *spirito* informatore delle disposizioni racchiuse negli articoli suinvocati.

Ed anzitutto non è nemmeno supponibile che il legislatore, circoscrivendo le sanzioni

dei ripetuti articoli *alle sole persone* dei rissanti, abbia voluto far rimanere impuniti omicidii o ferimenti commessi da costoro sopra individui che alla rissa fossero rimasti estranei, e non vi avessero avuta parte alcuna. Un tale assurdo si verificherebbe semprechè, adoperandosi dai rissanti armi pungenti e taglienti, o strumenti contundenti, rimanesse ucciso o ferito qualcuno che alla rissa non abbia presa parte; imperocchè, non potendo in simili casi ricorrersi neppure all'articolo 548 del codice penale, ne verrebbe di necessaria conseguenza la impunità dei rissanti. Ed il deplorato assurdo non rimarrebbe eliminato neppure nei casi nei quali i corissanti adoperassero armi da fuoco; poichè punire un reato con pena non proporzionata, significa quasi lo stesso che rimanerlo impunito; e ciò senza dubbio si verificherebbe se, come nella specie, un omicidio venisse punito con la semplice pena dello sparo o scatto d'arme da fuoco in rissa, ai sensi dell'articolo 548 del codice penale.

Nè giova obbiettare che, estendendosi le disposizioni degli articoli 564 e 565 del codice penale agli omicidii ed ai ferimenti commessi sopra persone estranee alla rissa, si viene certamente a punire qualcuno che non se ne è reso responsabile, perchè ciò si verifica anche quando l'ucciso od il ferito sia una dei corissanti. Vuol dire che nell'una come nell'altra ipotesi la ragione di punire si rinviene *nella necessaria complicità corrispettiva* di coloro i quali o hanno portata la mano sull'ucciso o sul ferito, ovvero *in altro modo* si sono resi colpevoli del ferimento o della uccisione.

È molto meno giova obbiettare che, col sistema propugnato, basterebbe *simulare* una rissa per vedere punito mitemente un reato di sangue, che in fondo può esser figlio di proposito malvagiamente pensato; dappoichè è risaputo che le disposizioni del codice penale relative alle violenze commesse in rissa, si applicano solamente quando la rissa irrompe *istantanea*, senza *precedente disegno*, e senza che risponda ad un concetto anticipatamente determinato.

Per ultimo vuolsi rilevare come l'assunto v'è inoppugnabilmente ribadito dall'articolo 535 del codice penale, che prevede e punisce l'omicidio commesso per errore.

Questa disposizione che, per identità di ragioni, v'è estesa benanche ai ferimenti una alle pene corrispondenti, si applica per evidenti motivi di logica e di giustizia anche agli omicidii ed ai ferimenti commessi in rissa. Infatti sia pur certo ed indubitato come i rissanti non

abbiano altro proposito che quello di offendersi scambievolmente, quando invece offendono un individuo estraneo alla rissa, commettono *per errore* un reato di sangue, che si punisce con le medesime pene con le quali si sarebbe punito se l'offeso fosse stato un corissante.

Ed applicando a questi casi le pene sancite dagli articoli 564 e 565 del codice penale si largheggia in benignità e non si pecca di rigore, poichè se il corissante ucciso o ferito può avere dei torti verso gli altri rissanti, non ne ha certamente alcuno quell'individuo pacifico che, straniero alla rissa, è fatto segno ciò nonostante alle offese altrui.

PRESCRIZIONE — articoli 137, 138, 139 del codice penale: articoli 426, 427 e 430 del codice civile—*Poichè il cammino della prescrizione comincia, appena perpetrato il maleficio tanto se il reato sia stato conosciuto quanto se sia rimasto ignoto, la prescrizione dell'azione penale; in materia di falsità in atto pubblico o copia di atto pubblico corre dal momento che l'atto pubblico è fatto o la copia è rilasciata, perchè in tale momento il maleficio è consumato; ed il dolo ed il danno si verificano. In materia poi di falsità in scrittura privata la prescrizione decorre dal momento che se ne fa uso, perchè soltanto allora è consumato il reato.* Cassazione di Napoli, sezioni riunite, 17 aprile 1886 (1).

LA CORTE

Osserva, che Giuseppe Mattia Fusco fu dalla Sezione di Accusa rinviato al giudizio del tribunale correzionale per rispondere del reato preveduto dall'articolo 345 del codice penale, con circostanze attenuanti, per avere egli, nella qualità di notaio, rilasciato due copie di pubblici istromenti di compra-vendita, l'una nel 1874 e l'altra nel 1875, con false annotazioni di registrate. Celebrato il dibattimento, fu dichiarata la reità nei sensi della sentenza di rinvio, ed il colpevole venne condannato alla pena di tre anni di carcere. Il Fusco si gravò di appello deducendo principalmente la prescrizione dell'azione penale ai sensi dello articolo 139, capoverso, del codice penale, trattandosi di reato punito con pena correzionale, e per essere decorso più di cinque anni senza alcun atto di procedimento dal 1875, epoca del rilascio della seconda copia d'istromento, al 1882, epoca della iniziata istruzione. Dedusse poi altre ragioni in merito. La Corte di appello respinse la eccezione di prescrizione, ritenendo

(1) Pubblichiamo integralmente la presente decisione, sia per l'importanza della quistione risolta dalla nostra Corte di Cassazione, sia perchè essen-

dosi, in proposito, rifermata la giurisprudenza, la dottrina sanzionata non può reputarsi ulteriormente controvertita.

che questa nel reato di falsità abbia vita dal dì in cui sia scoperta e denunciata. Sulla indole poi del reato pensò, che trattavasi di falsità innominata, e quindi ridusse la pena inflitta dai primi giudici a sei mesi di carcere. Ricorse al Supremo Collegio il Fusco ed insistè di nuovo sulla invocata prescrizione, chiedendo l'annullamento senza rinvio della denunciata sentenza. Ed il Collegio Supremo fece buon viso alla eccezione perentoria, rilevando che il principio della Corte di merito può valere nel solo caso di falso in scrittura privata, di cui non peranco siasi fatto uso, ma in ogni altra ipotesi, consumato appena il reato, il cammino della prescrizione comincia, sia qualunque l'ostacolo che impedisca al P. M. di agire. Se non che, annullando, rinviò la causa ad altra sezione della stessa Corte di appello, non essendosi esaminato nella sentenza cassata se fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione antecedentemente al 1882.

La Corte di rinvio però ha confermato il principio proclamato dalla sentenza annullata. Essa ha considerato:

Che mancherebbe la ragione sufficiente della distinzione tra falsità di scrittura privata e falsità di atti pubblici nella regola intorno al cominciamento della prescrizione dell'azione penale; che, tenuto in serbo l'atto pubblico falsificato, la falsificazione sarebbe ipotetica, e per di più il P. M. troverebbesi nella impossibilità di sapere della infrazione alla legge.

Che anche in materia civile, in cui si riconoscono molte e diverse prescrizioni, l'azione del demanio pubblico ciò non di meno è imprescrittibile, supponendolo la legge sempre incapace a salvaguardarsi da sè.

Che, ammesso il principio contrario, potrebbe accadere che mercè atto pubblico si potesse testare della fortuna di un assente ed il testamento non metterlo in esecuzione che decorso dieci anni, quando non potrebbe più arguirsi di falso penale, ed in tale guisa perpetrare una grave spogliazione senza che i terzi avessero garentia per difendersi.

Che non varrebbe dire che il terzo offeso potesse sperimentare l'azione civile, perchè non sarebbe nè giusto nè equo che per una mera ipotesi di legge, sulla quale basa la prescrizione si volessero favorire i rei a danno degli innocenti, privandoli della doppia azione penale e civile.

Se non che la Corte di rinvio aggiunse una nuova ragione al rigetto della eccezione di prescrizione, perchè rilevò: che il reato, attribuito al notaio appellante, era originariamente un crimine, e, non mutando questa indole la pena correzionale, applicata solo per attenuanti la prescrizione possibile era quella di 10 anni preveduta dall'alinea dell'art. 137 cod. pen.,

il quale periodo non era per fermo decorso dal 1875 al 1882.

Fusco ha presentata novella domanda per cassazione contro la cennata seconda pronunzia della Corte d'appello, e con un motivo principale ha dedotto: che l'azione penale doveva dichiararsi prescritta. Sviluppando poi questo concetto con due motivi aggiunti ha sostenuto: col primo, che la prescrizione dell'azione penale nella specie debba cominciare dal momento costitutivo del reato, non già dalla scoperta del reato medesimo, e che la sentenza impugnata confonda la falsità con l'uso sciente del titolo falso; col secondo, che la prescrizione dell'azione penale per reato punito con pena correzionale, è sempre quella stabilita pei delitti, tuttochè si trattasse originariamente di un crimine.

Conclude il ricorrente una seconda volta per l'annullamento senza rinvio.

Questo Supremo Collegio in sezione penale, scorgendo il caso dell'art. 683 del cod. di proc. pen., in quanto al quesito intorno al cominciamento della prescrizione della azione penale, rinviò la causa alle sezioni unite della Corte medesima.

E la Corte in sezioni unite:

Osserva che sino dai tempi di Roma riconoscevasi il principio del cammino della prescrizione dell'azione penale dal dì della consumazione del reato. E' notevole al riguardo il fram. 39, § 7, Dig. ad leg. Jul., *de adult.*, ove è scritto: *Ex eo die quo, quid admissum est, tempus accipiendum.*

Non è dissimile il sistema odierno, perocchè gli art. 137, 138, 139 e 140 del codice penale in vigore, nelle diverse prescrizioni, determinate per le diverse specie di reati, sanzionano, con identica frase, che il tempo utile cominci dal giorno del *commesso* reato, salvo i casi di atti interruttivi di procedimento. Or dalla frase della legge, tanto recisa ed incondizionata, la dottrina invariata della scuola e della giurisprudenza si è: che il cammino della prescrizione, appena perpetrato il maleficio, cominci tanto se il reato sia stato conosciuto, quanto se sia stato ignorato.

Questa dottrina è consona alle ragioni, su cui si basa la prescrizione in materia penale: ragioni ben diverse da quelle che regolano la prescrizione in materia civile. In questa ultima prevale la presunzione dell'abbandono del diritto, ed a farla venire meno sta perciò la regola antica quanto la legge: *contra non valentem agere non currit praescriptio.* Nell'altra cioè nella prescrizione dell'azione penale prevalgono: a) la considerazione delle ansie, dei timori e dei rimorsi di un colpevole durante un determinato periodo, i quali pure equivalgono ad una pena; b) la facile dispersione delle prove, sia a carico sia a discarico; dopo tanto

tempo trascorso dal reato; c) finalmente la frustraneità, dopo tanto tempo, del principale scopo della pena, cioè il beneficio dello esempio, riuscendo questo vano o quasi vano, quando l'oblio ha coverta la colpa.

Questa regola è indeclinabile; epperò non può nè deve fare il sacrificio della sua fermezza solo perchè, rimasto occulto il reato, sia stato il P. M. nella impossibilità di agire, giacchè codesta impossibilità non ostacolale conseguenze derivate dallo elasso del tempo, e che, siccome è stato rilevato, sono base alla prescrizione in materia penale.

Nella specie il reato di falsità fu senza dubbio consumato, quando il notaio Fusco rilasciò le copie di atti pubblici incriminate, quindi dalla epoca rispettiva del rilascio delle copie medesime comincia per ciascun fatto il corso della prescrizione dell'azione penale. Nè è accettabile il rilievo che fa la Corte di merito della contraddizione, in caso di occultamento di una falsa scrittura privata, per cui col precedente arresto si riconobbe decorribile la prescrizione dal dì nel quale quella scrittura si usasse; perocchè, in fatto di falsità di scrittura privata, è appunto con l'uso che si compie e si perpetra interamente il reato, tosto che per l'articolo 350 del codice penale è tra gli elementi del reato medesimo quello che la scrittura sia atta a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, il che per fermo non può avverarsi, quando la scrittura privata falsa si tenga occulta, e tosto che, a di più, per l'articolo 352 del codice medesimo non vi ha più luogo a procedimento penale, qualora l'imputato, all'uopo interpellato, dichiarò di non volere fare uso o di desistere dall'uso del falso documento privato. Ma assai diversamente va la bisogna in materia di atti pubblici o di copie di atti pubblici alle quali per l'articolo 1333 del codice civile, fa d'uopo attribuire la pubblica fede, come agli stessi originali. Per tali atti o per tali copie il malefizio è consumato, ed il dolo ed il danno si verificano appena confezionati gli uni e rilasciate le altre, giacchè il dolo sta nella sciente alterazione, ed il danno sta avanti tutto nella fede pubblica tradita, a parte il pregiudizio altresì degli interessati o dei terzi, o reale o possibile.

Codesti rilievi tutti sono di necessità la confutazione ancora di altri argomenti della sentenza denunziata, desunti dalle norme della prescrizione in materia civile, la quale, siccome si è premesso, basa su principii del tutto diversi. Tuttavia non sarà superfluo di pur notare la inopportunità dei due esempi della

sentenza stessa, l'uno sulla imprescrittibilità dell'azione del demanio pubblico, e l'altro sul falso testamento dell'assente, che si cerchi di eseguire dopo lo elasso di dieci anni; perocchè la imprescrittibilità dell'azione del pubblico demanio poggia non già sul principio della incapacità per esso di salvaguardarsi da sè, ma della inalienabilità dei suoi beni (art. 426, 427 e 430 del codice civile); ed in quanto allo immaginato testamento avrebbe dovuto la Corte di merito ricordare, che all'audace falsario potrebbe, in qualunque tempo agisse, opporsi la massima della L. 17, Dig. *de evinct. — quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* — e che per di più l'art. 347 del codice penale colpisce di pena criminale anche l'usatore sciente di falso titolo pubblico, che il convenuto in *excipiendo* ben potrà in foro civile respingere il falsario col falso incidente civile, e ben potrà ancora in foro penale querelare utilmente il falsario medesimo, se non quale autore, almeno quale usatore sciente del foggiato titolo, giacchè codesto reato avrebbe vita appunto dal dì della esibizione del titolo in giudizio. Del resto, se anche il falsario sfuggisse ad ogni responsabilità penale, perchè potrebbe non essere lui l'usatore sciente del titolo falso, nè dell'usatore essere complice, il che per altro rasenta con l'impossibile; ciò non solverebbe la disputa, perchè la prescrizione, estinguendo il reato (art. 131 cod. pen.) produce appunto l'effetto della impunità, ed è vano a guardare alle conseguenze del principio.

Osserva che il compito del Collegio Supremo a sezioni unite nella causa in esame vuolsi limitare alla sola questione testè trattata, essendo l'altra, cui specialmente accenna il secondo motivo aggiunto, di appartenenza della sezione penale, perchè trattata soltanto in grado di rinvio. E poichè, ove sussistesse che nella specie dovesse valere la prescrizione dell'azione penale per crimini, ciò assorbirebbe l'altra questione, perocchè, anche a calcolare il tempo dalla perpetrazione del reato, i dieci anni sino allo inizio del procedimento non sarebbero mai trascorsi, così è forza di proclamare la massima nei sensi dell'art. 683 del codice di procedura penale, subordinatamente alla ipotesi che la sezione penale di questo Collegio Supremo, alla quale vuolsi rimandare il di più del ricorso, decida per l'accoglimento anche del secondo motivo aggiunto. Nella quale ipotesi vuolsi rinviare tuttavia la causa per novella discussione ad altra Corte d'appello, ove neanche la seconda volta si è fatto lo esame se atti interruttivi siano avvenuta prima del 1882.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA GIURISPRUDENZA

UNIVERSALE DI EUROPA DOPO IL MILLE

(Cont. v. i n. 5 e 6)

La prima, fiorisce e cresce, quando tutte le altre scienze e le lettere fioriscono e crescono. La seconda, ch'essa, ricevendo aiuto e lumi da tutte le altre parti della letteratura, quantunque in cambio dà poco del proprio, contribuisce più che ogni altra a promuoverne e dilatarne lo studio. Essa non ha mai molto illustrato o cresciuto il patrimonio delle scienze o delle lettere, ma è stata sempre causa potentissima di spinta agli altri ad accrescerlo.

Queste leggiere considerazioni aprono il campo a moltissime altre non poco importanti sulla parte che occupa la giurisprudenza nel progresso delle scienze e delle lettere, e generalmente in tutta la civiltà delle nazioni.

Per comprendere quindi la vera indole e la storia della giurisprudenza è mestieri di separare e distinguere le differenti parti di cui essa componesi, esaminandone ciascuna separatamente.

Per me, debolissimo in questi studii non so vedere essenzialmente divise e distinte che solo quattro parti — *giurisprudenza legislativa o filosofica*, *giurisprudenza storica, pratica e giurisprudenza oratoria*. La prima è nelle scienze, nelle lettere l'ultima, le altre due nell'*esegetica* e nella storia, e costituiscono quasi il punto di sostegno della giurisprudenza, in cui principalmente si trova la sua forma e la sua natura.

Ed appunto in queste due parti si rinviene l'associazione delle scienze e delle lettere, perchè esse fan capolino in queste due principali fonti, la *storia* e la *logica*, da cui poi a mano a mano discendono per tutti i rami della *storia*, *antichità*, *costumi*, *religione*, *letteratura*, e per tutti, quelli della *logica*, *etimologia*, *grammatica*, *critica* ed *ermeneutica*. Dall'analisi di queste parti della giurisprudenza appare che in essa, come in un punto vanno a confondersi le scienze e le lettere, avvicinandosi tanto da formare quasi un terzo genere ed una speciale dottrina.

Queste quattro parti della giurisprudenza da me or divise hanno insieme un anello di congiunzione e connessione, e potrei dire anche

un'affinità ideologica dialettica fra l'una con l'altra. Pur nondimeno, domando io, è forse così stretta e necessaria la loro mutua dipendenza, che l'una non potrà variare affatto dallo stato delle altre tre, in modo che per necessità debbano tutte e quattro ugualmente e nell'identico rapporto crescere e mancare ad un tempo?

Questo sembrami non dica la storia, che viceversa mostra essere venuta in grande studio qualcuna di esse nel tempo in cui le altre erano dell'intutto oscure ed imperfette.

Infatti in Grecia fiorì di molto la *giurisprudenza oratoria*, ossia l'eloquenza del foro, e secondo i tempi non fu affatto trascurata la *giurisprudenza filosofica e legislativa* mentre la *storica* e la *pratica*, potrei dire, furono quasi nulle.

In Roma all'opposto la *legislativa giurisprudenza* resta nelle fascie, la *storica* cammina a passi timidi e lenti, mentre che la *pratica* e l'*oratoria* toccano l'apice del loro apogeo.

Le medesime vicende possono osservarsi nella novella letteratura europea. Fino al secolo XV la giurisprudenza è pratica e fa prove mirabili, in modo che le spese di quei giureconsulti sebbene nude di ogni buona erudizione e digiune di vera filosofia risplendono sempre per i bellissimi precetti di pratica e per savie interpretazioni; mentre le altre tre maniere di giurisprudenza furono pressochè ignote. Al secolo XVI si assopisce la *pratica*, e si risveglia la giurisprudenza tutta *storica* ed erudita, e l'*oratoria* anche si scuote. L'eloquenza forense a poco a poco cade quasi del tutto, e la giurisprudenza pratica resta in una costante mediocrità; mentre la *storica* continua nel suo primato, elevandosi al suo fianco più che mai forte e vigorosa la giurisprudenza filosofica e legislativa. Così si alternano le particolari vicende di questa scienza in ciascuna nazione.

Ecco i fatti, ecco la storia.

Ora sorgono due conseguenze, due astruse questioni, la prima: quali sono le intrinseche ed universali cause di queste vicissitudini? la seconda: nella specie, quali sono state le cause storiche e particolari delle sopradette vicende?

In quanto alla prima non v'è chi non veda l'immenso campo aperto a me dinnanzi, e mi conviene confessare che lo stato delle scienze e della storia non trovasi ancora in tanta forza da completamente risolverla. Essa si lega a

tutta quanta la storia degli uomini e dei progressi della civiltà delle varie nazioni. La religione, il governo, i costumi, le leggi, le scienze, le lettere, le arti, tutto deve concorrere alla rispostà.

Le fatiche del Gravina, del Vico, del Montesquieu, del Filangieri, del Camte, del Savigny, e tanti altri, e generalmente di tutte e due le scuole alemanne, hanno con meraviglia illustrata la storia dell'umana civiltà.

Ma le infinite opinioni che tutt'ò si levano contro le difficoltà delle opinioni di questi, e quelle nuove che sorgono e si succedono, mi costringono a dire che la evidenza non si è ancora rinvenuta, e che il gran quadro della storia dell'umanità non è ancora terminato.

I filosofi si affaticano ancora per condurre a fine quel maestoso edificio di cui *Vico* gettò le fondamenta; ma finchè non sorgerà chi, raccolto un tesoro copiosissimo di notizie specchiate ed opportune, e ridotte tutte al debito ordine e luogo, starà a contemplarne e quasi misurarne dall'alto tutta l'ampiezza, per tessere quella storia universalissima delle cose e degli uomini, da cui come fonte vitale prenderanno nuova forza e vigore tutte le altre parti dell'umano sapere, è vano sperare che la storia dell'umana civiltà, ed in particolare delle umane discipline, possa vedersi chiara ed ottenerne che la filosofia della storia arrivi alla desiderata perfezione.

Ecco perchè io sarò, garbatissimo lettore del *Giurista*, alquanto cauto nelle considerazioni ipotetiche, ed alla prima e seconda questione risponderò ad un tempo, connettendo il ragionamento alla storia, e toccando solo le principali e più efficaci ragioni del processo e delle vicende delle quattro summentovate parti della *giurisprudenza*.

Con Bacone e con Loke, le scienze pare pigliassero il loro dritto cammino. Quasi tutta l'antica letteratura ha cominciato i suoi sistemi dagli universali, dai quali poscia discendeva alla investigazione e spiegazione dei fatti. Questo processo stravolto diede luogo ad una giusta quanto importante osservazione, che cioè, il naturale cammino delle umane cognizioni, o meglio la genealogia storica delle scienze, si trovasse per l'ordinario in contraddizione con la genealogia ideologica delle stesse. Tale considerazione, che avrebbe dovuto farli accorti dell'errore in cui erano, non fece invece altro frutto che destare la loro ammirazione, sicchè misero un tal fatto fra i paradossi della ragione umana.

Ma quando le scienze sono tornate sul loro cammino, quando al metodo dell'attrazione si è sostituito quello della osservazione, quando si venne nella persuasiva che la ragione umana dai generali non discende ai particolari, ma dai fatti si avvanza invece di mano in mano

alle verità universali ed astratte, allora il paradossò svanì, e si comprese che la genealogia storica trovavasi in perfetta armonia con la genealogia ideologica e dialettica delle umane discipline.

E che ciò sia vero lo prova il cammino tenuto dallo studio della giurisprudenza, di cui l'origine logica è in pieno accordo con la origine e progresso storico di esso. Il fatto adunque, da cui parte la giurisprudenza è l'esistenza di una legge sia scritta, sia consuetudinaria. Essa non ha altro ufficio se non d'interpretarla ed applicarla, ed in ciò appunto si distingue essenzialmente dalla scienza della legislazione, che ha tutt'altro scopo, e di cui non intendo certo di ragionare in questo lavoro; a me non resta ch' esaminare soltanto quale sia il progresso naturale e logico di questa interpretazione, interpretazione ch'io dividerò in varie specie come fu stabilita e divisa anche dalla scienza e dalla pratica.

(Cont.)

Prof. LUIGI VENEZIANI

LA PRATICA AMMINISTRATIVA

Sulla classificazione delle strade comunali obbligatorie dalla promulgazione della legge 30 agosto 1868 fin oggi.

Concetto dell'art. 1 della legge 30 agosto 1868.

Concetto dell'articolo rispetto alle strade comunali obbligatorie già esistenti.

Il concetto e l'obbiettivo del legislatore rispetto alle strade comunali obbligatorie già esistenti riguardano in ispecie la *sistemazione* di esse, allo scopo di renderle carreggiabili.

(Decreto Ministeriale del 18 Settembre 1872)

Caratteri di obbligatorietà nelle strade.

Una strada, che serve a porre in comunicazione la frazione di un Comune con la Chiesa Parrocchiale e col cimitero, non ha caratteri voluti dalla legge per essere dichiarata obbligatoria.

(Decreto Ministeriale dei 18 Settembre 1872)

Mancanza dei caratteri di obbligatorietà nelle comunicazioni doppie

La legge del 30 agosto 1868 mira a rendere obbligatorie quelle strade che si ravvisano necessarie per porre in comunicazione quei Comuni che non sono ancora congiunti fra loro, non già a moltiplicare le comunicazioni

già esistenti, specie se queste sieno più od anche egualmente facili, brevi e comode.

(Parere del Consiglio di Stato, del 18 febbraio 1870).

Interpretazione dell'art. 1 lettera A della legge.

Concetto dell'articolo.

Gli obblighi sanciti da questa lettera, di porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'un Comune col capoluogo del Circondario o col maggior centro di popolazione di Comuni vicini; sono due *obblighi distinti*, avendo il primo uno scopo limitato a porre il Comune in relazione col Capoluogo del Circondario, il secondo lo scopo generale del collocamento reciproco dei maggiori centri di popolazione. Perciò non possono sostituirsi l'uno all'altro.

Costruita quindi la comunicazione col Capoluogo del Circondario, un Comune non è dispensato dal costruire le altre coi maggiori centri dei Comuni vicini.

La Legge non ne ha fatto un obbligo assoluto, perchè non tutti i Comuni possono avere un accesso diretto al Capoluogo del Circondario (Risoluzione del M.^o con Nota senza data.)

Carattere assoluto delle prescrizioni contenute nella lettera A dell'art. 1.

La mancanza di commercio fra due Comuni vicini non è argomento che possa esentarli dall'obbligo di congiungersi in conformità della legge, avendo le strade obbligatorie lo scopo di promuovere, appunto ed accrescere il commercio.

Per la comunicazione reciproca fra due Comuni la legge non *impone* una linea più breve in sostituzione di altra già esistente, ma ciò va inteso in limiti ragionevoli, altrimenti si elude la legge.

(Decreto Ministeriale del 25 ottobre 1873).

Definizione del « maggior centro » di popolazione d'un Comune.

Quando un Comune consti di varie contrade o *borgate*, ed in una di queste borgate sia sparsa in *alquanti casolari* una popolazione maggiore di quella sparsa in ciascuna delle altre contrade, non ne segue perciò solo che sia quella borgata il maggior centro di popolazione del Comune, perchè nel linguaggio amministrativo s'intende per *centro*, nei Comuni composti di frazioni, l'aggregato di abitazioni dove vive riunito il maggior numero di comunisti, o vi sono gli uffici comunali e

quegli altri stabilimenti o locali inservienti all'uso di tutta la comunità.

(Parere del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 1870).

Se siavi distinzione fra le parole « contigui » e « vicini. »

Non è ammissibile una distinzione fra la parola *contigui* usata dalla legge 20 marzo 1865 sui LL. PP. e la parola *vicini* adoperata dall'art. 1 lettera A della legge 30 agosto 1868, essendo l'una e l'altra parola adoperata nello stesso senso e giuridicamente equivalenti.

(Pareri del Consiglio di Stato del 28 luglio 1875.)

Significato della parola « vicini »

Due Comuni possono essere considerati vicini a senso della legge 30 agosto 1868 ed obbligati ad avere una comunicazione tra loro anche se fra i medesimi sia interposto un territorio appartenente ad altro Comune.

(Decreto R. del 26 febb. 1882).

Applicabilità del capov. dell'art. 16 lettera A della legge sui LL. PP. alle strade obbligatorie. — Suo intendimento.

L'eccezione sancita dall'art. 16 lettera A capoverso della legge sui lavori pubblici, che cioè non sono *contigui* o *vicini* due Comuni separati da una elevata catena di monti, deve valere anche per l'esecuzione dell'art. 1 lettera A della legge 30 agosto 1868.

Non si può intendere però che ogni contrafforte dell'Appennino sia una catena di monti.

(Parere del Consiglio di Stato senza data; vedi Annali, strade obbligatorie anno 1881, pag. 213).

Congiunzione diretta fra due comuni vicini

Per lo spirito della legge 30 agosto 1878 la disposizione dell'art. 1, lettera A deve interpretarsi nel senso che la comunicazione fra il maggior centro di popolazione d'un Comune e quello di un Comune vicino dev'essere diretta, e cioè per la via possibilmente più breve.

(Parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 1879).

Obbligo della diretta congiunzione fra due Comuni.

Se due Comuni a breve distanza fra loro non hanno modo di comunicazione che per lunghissimo giro, la congiunzione diretta è per

essi obbligatoria per l'assoluto disposto della legge, ed è voluta anche dalla ragione naturale e dalle necessità civili ed economiche dei due Comuni.

(Parere del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1873).

È sempre obbligatoria la congiunzione fra due Comuni vicini, che non fossero separati da una catena di monti, quand'anche sieno situati in territori montuosi ed accidentali.

(Parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 1874).

Non può esser obbligatoria la congiunzione diretta fra due Comuni qualora la comunicazione diretta fra essi si ha già per vie provinciali.

(Decreto ministeriale del 30 novembre 1875).

Una strada esistente, d'indiretta comunicazione fra due Comuni vicini, e tripla della strada di diretta congiunzione, non può esimersi quei Comuni dal costruirla per effetto della legge.

(Decreto ministeriale del 13 dicembre 1875).

Il fatto di una comunicazione indiretta esistente fra due Comuni vicini per mezzo della ferrovia non può dispensare dalla sistemazione di una strada rotabile che li metta in comunicazione diretta.

(Parere del Consiglio di Stato del 28 gennaio 1876).

La comunicazione esistente fra due Comuni vicini per via indiretta, o cioè per mezzo di strada nazionale, di via provinciale, di ferrovia ecc. non può sostituire la comunicazione diretta, la cui necessità ed utilità è in tal caso innegabile.

(Decreto ministeriale del 6 marzo 1876).

Quando la differenza di percorso fra una strada indiretta esistente fra due Comuni e la strada diretta da eseguirsi non apparisce considerevole, basta quella esistente per soddisfare le prescrizioni della legge 30 agosto 1868.

(R. Decreto del 7 aprile 1881).

Non può ritenersi che soddisfi alla legge 30 agosto 1868 una comunicazione indiretta fra due Comuni, la quale per ragione di lunghezza stia alla diretta come 9 sta a 5.

(Decreto R. del 1. settembre 1884).

La brevità non basta da per sé a legittimare in modo assoluto la iscrizione fra obbligatorie d'una strada tra Comuni che sono già in comunicazione indiretta fra loro, ma deve aversi riguardo caso per caso alle circostanze di luogo, di traffico, di popolazione.

(Decreto R. del 26 febbraio 1882).

Obbligo reciproco dei Comuni vicini rispetto alle congiunzioni fra loro. — Ricorsi.

La obbligatorietà di una strada di congiunzione fra due Comuni vicini sta per entrambi,

sicché la strada iscritta nell'elenco di uno dev'esserlo anche nell'elenco dell'altro Comune.

La vertenza sulla obbligatorietà di simile strada è esaurita col Decreto reale che si emani sul ricorso d'uno dei Comuni, e non ha diritto di risollevarla l'altro con nuovi ricorsi.

(Parere del Consiglio di Stato del 5 aprile 1876).

Interpretazione dell' art. 1 lettera B della legge.

Intendimento della parola « porti ».

La parola *porti* usata in questa lettera deve intendersi in senso *largo*, così da comprendervi anche i semplici *approdi*, e più generalmente ancora la *marina tale o tal'altra*, quando sia provato che la comunicazione con l'approdo, od in genere con la marina, soddisfi al commercio ed al traffico d'un dato Comune.

(Parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 1870).

Interpretazione dell' art. 1 lettera C della legge.

Frazioni importanti di un Comune.

La legge 30 agosto 1868 non avendo espressamente *determinato* il criterio onde esclusivamente dedurre la importanza d'una frazione per gli effetti della legge stessa, bisogna argomentare questa importanza dal complesso delle condizioni di popolazione, di produzione, d'industria, giacitura topografica delle frazioni.

(Parere del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1879).

La legge non ha determinato che l'importanza della frazione debba dedursi esclusivamente dalla popolazione, dall'estimo, o da questo e quel criterio.

(Idem, idem).

Circostanze che determinano la importanza d'una frazione.

A determinare la importanza d'una frazione d'un Comune concorre primieramente fra le altre circostanze quella dei prodotti del suolo, che essa pone in commercio.

(Decreto Reale del 20 aprile 1884).

Classificazione delle Strade obbligatorie.

Suo scopo e ragione d'essere.

La classificazione delle strade obbligatorie non può essere subordinata all'entità della

spesa necessaria per la costruzione di esse, imperocchè essa serve principalmente a dichiarare la posizione giuridica delle strade in base ai caratteri che le distinguono, ed a porgere i dati di fatto, atti a dimostrare la potenza economica della legge 30 agosto 1868.

(Parere del Consiglio di Stato 25 ottobre 1882).

Influenza delle spese sulla classificazione.

La mancanza di mezzi finanziari per un Comune non può influire sulla classificazione delle strade, bensì sulla costruzione, che ne può essere ritardata fino a quando non si possa ad essa utilmente applicare il getto del fondo speciale.

(Parere del Consiglio di Stato del 2 agosto 1879).

Conseguenze del caso in cui una strada obbligatoria per due Comuni attraversa anche il territorio di un terzo Comune.

Quando una strada comunale obbligatoria per due Comuni attraversa anche il territorio di un terzo che non ne ha utilità alcuna, il tratto relativo non può considerarsi obbligatorio per quest'ultimo Comune, ma deve iscriversi rispettivamente a termine della legge 30 agosto 1868 negli elenchi degli altri due Comuni, salvo a questi di promuovere a tal uopo un consorzio.

(Parere del Consiglio di Stato del 1. marzo 1882).

Effetti delle deliberazioni od impegni della provincia.

Una strada obbligatoria, a sensi dell'art. 1 della legge 30 agosto 1868, non cessa d'esser tale perchè la Provincia abbia contribuito in passato al mantenimento di essa, e deve perciò classificarsi fra le obbligatorie del Comune.

(Parere del Consiglio di Stato del 24 aprile 1874.)

La deliberazione od impegno preso dalla Provincia di sostenere in tutto od in parte le spese di costruzione di una strada obbligatoria non può equivalere alla classificazione di essa fra le provinciali effettuabile soltanto per Decreto Reale: e resta perciò integro l'obbligo del Comune d'iscriverla nell'elenco, e di provvedere alla costruzione.

(Decreto ministeriale del 2 giugno 1874).

Formazione degli elenchi di classificazione delle strade obbligatorie.

Opposizioni prodotte dalla pubblicazione dell'elenco delle strade obbligatorie fatta per gli effetti dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici.

Le eccezioni che si producono sulle proprietà del suolo d'una strada classificata fra le

Comunali obbligatorie non possono essere di ostacolo alla classificazione, essendo stabilito dall'art. 20 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici che tali questioni sono riservate al giudizio dei tribunali.

Se anche i tribunali decidessero in favore dei reclamanti, non viene perciò meno la classificazione della strada, ma spetta al proprietario del suolo il diritto ad una indennità.

(Istruzioni 29 febbraio 1872 per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868).

Ricorsi dei privati contro la classificazione stabilita dal Consiglio comunale.

Spetta alla Deputazione provinciale di decidere, in virtù dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici richiamato dall'art. 12 della legge 30 agosto 1868, sui richiami dei privati contro le deliberazioni dei Consigli comunali che approvano gli elenchi delle strade obbligatorie, e la decisione della Deputazione provinciale dev'essere omologata dal Prefetto.

(Parere del Consiglio di Stato 9 dicem. 1870).

Azione della deputazione provinciale sugli elenchi.

La Deputazione provinciale ha facoltà di decidere sulle contestazioni relative alla classificazione delle strade obbligatorie deliberata dai Consigli comunali, a mente dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici, e salvo che si tratti di consorzi pei quali vale l'art. 44 della legge stessa, in tutti gli altri casi è dalla legge 30 agosto 1868 chiamata a dar *parere* sugli elenchi e progetti delle strade obbligatorie; perciò non ha competenza di modificare gli elenchi stessi già omologati dal Prefetto.

(Parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 1870).

Ingerenza del prefetto e della deputazione provinciale negli elenchi di classificazione formati dai comuni.

La legge del 30 agosto 1868 non attribuisce compito alcuno al Prefetto riguardo agli elenchi che *siano formati dal Comune*; gli commette soltanto di provvedere d'ufficio alla formazione dell'elenco che un Comune abbia trascurato di fare.

Agli elenchi che si formano dai Comuni si applica l'art. 17 della legge sui lavori pubblici, e perciò la Deputazione provinciale, « allorchè le tocchi di decidere sulle controversie che insorgano, può anche approvare l'elenco ».

(Parere del Consiglio di Stato del 7 settembre 1871).

Se vi sia un termine per la omologazione o modificazione degli elenchi da parte del Prefetto.

Nè l' art. 136 nè gli altri della legge comunale e provinciale concernenti la ingerenza governativa sull'Amministrazione comunale sono applicabili alla formazione ed omologazione degli elenchi delle strade obbligatorie, ma soltanto la legge 30 agosto 1868 e l'art. 17 della legge sui lavori pubblici, dove non è prescritto alcun termine al Prefetto per la omologazione, e meno ancora per l'esame e per le eventuali modificazioni degli elenchi deliberate dai Consigli comunali per gli effetti della legge 30 agosto 1868.

(Parere del 24 maggio 1873).

Visto ed omologazione del Prefetto

Il visto apposto dal Prefetto alla deliberazione di un Consiglio comunale relativo alla classificazione di una strada comunale obbligatoria non può tener luogo della *omologazione* del Prefetto richiesta per la validità ed effetto giuridico dell'elenco a senso dell'articolo 17 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

(Decreto R. 8 maggio 1884).

Formazione dell'elenco d'ufficio.

Facoltà del Prefetto pel complemento degli elenchi d'ufficio.

La facoltà data al Prefetto dall'art. 12 di procedere d'ufficio alla formazione degli elenchi, che i Comuni non abbiano curato di compiere nel semestre include necessariamente il potere di completare questi elenchi, se dal Comune furono fatti incompleti.

(Parere del Consiglio di Stato del 27 febbraio 1872).

Parere della Deputazione provinciale. — Ricorsi.

Contro la deliberazione consultiva della Deputazione provinciale sugli elenchi formati d'ufficio dal Prefetto non può esservi luogo a ricorso, nulla ponendo in essere la deliberazione stessa a favore o danno dei Comuni.

(Parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 1872).

Ricorso contro il Decreto del Prefetto.

Contro il Decreto del Prefetto che forma l'elenco si può ricorrere entro i 30 giorni successivi, in forza dell'art. 379 della legge

sui lavori pubblici. Fuori del detto termine il ricorso non è più ricevibile.

(Parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 1872).

*A chi si debba ricorrere
contro il Decreto del Prefetto.*

Contro il Decreto del Prefetto, che provvede d'ufficio alla classificazione delle strade obbligatorie, si deve ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che è competente a decidere, e non già al capo dello Stato non essendo il decreto del Prefetto un provvedimento che abbia violate le attribuzioni del Consiglio comunale, ma un atto di un funzionario governativo che esercita un'ingerenza legittima, a cui è chiamato per legge.

(Parere del Consiglio di Stato del 24 marzo 1870).

Con quale atto si opera.

L'iscrizione d'ufficio di strade, nell'elenco delle obbligatorie, non può farsi che con Decreto del Prefetto, che non può essere sostituito dall'omologazione del Prefetto stesso alla deliberazione consultiva della Deputazione provinciale.

(Decisione ministeriale del 30 dicem. 1874).

Effetti della omologazione degli elenchi.

Effetti rispetto agli obblighi dei Comuni.

Omologato l'elenco delle strade obbligatorie senza opposizioni o richiami da parte del Comune, non può questo deliberare in prosieguo il riattamento di un'antica strada per non costruirne una nuova compresa nell'elenco stesso, e la relativa deliberazione deve annullarsi.

(Parere del Consiglio di Stato del 20 febbraio 1878).

Il Decreto del Prefetto, che omologa l'elenco delle strade obbligatorie, impone al Comune l'obbligo di costruire o sistemare, e mantenere le strade che vi sono comprese.

Ogni opposizione a questo obbligo si risolve in una opposizione all'omologazione, e dev'essere perciò prodotta entro il termine prescritto dall'art. 379 della legge sui LL. PP., trascorso il quale, l'elenco passa in cosa giudicata, e non può essere modificato o variato che col « procedimento col quale si compila » e col consenso dell'autorità governativa.

(Parere del Consiglio di Stato del 1.º luglio 1874).

Iscritta una strada nell'elenco delle obbligatorie, ne deriva l'obbligo al Comune di co-

struirla, nè le pratiche necessarie per la formazione di un Consorzio con altri Comuni potranno sospendere l'obbligo stesso di eseguire l'opera conformemente alla legge 30 agosto 1868.

(Non c'è data).

Effetti rispetto al tracciamento delle strade.

Non è ammissibile la domanda di una variante al progetto di una strada che si risolva nel togliere dall'elenco una strada regolarmente iscrittavi.

(Decreto M. del 18 aprile 1884).

Effetti rispetto ai reclami degli interessati.

Allorchè l'elenco di classificazione delle strade obbligatorie sia stato omologato i privati interessati, che non produssero i loro reclami durante la pubblicazione, non possono più promuovere istanze contro di essi.

Spetta alla sola Giunta municipale di prendere la iniziativa delle variazioni convenienti, tenendo conto dei desideri degli abitanti, e di domandarle.

Effetti rispetto alla concessione dei sussidi.

La iscrizione d'una strada nell'elenco omologato delle obbligatorie non toglie al Ministero la facoltà di esaminare se in essa si ravvisino i caratteri di obbligatorietà voluti dalla legge, allorchè è prodotta la domanda di concessione del sussidio stesso che può non essere accordato quando i caratteri stessi si riconoscano non esistenti.

(Parere del Consiglio di Stato del 3 dicembre 1879).

Effetti rispetto alla sistemazione a carreggiato delle strade iscritte.

È legittimo e fondato il Decreto del Prefetto che dichiara d'ufficio carreggiabile una strada compresa nell'elenco delle obbligatorie, alla quale non sieno estensibili le eccezioni ammesse nell'art. 3.º del Regolamento 11 settembre 1870, ed ordini alla Giunta municipale di eseguire nell'elenco di classificazione la necessaria rettifica.

(Decreto Reale del 1º maggio 1873).

Effetti rispetto al tracciato delle strade iscritte.

Nella formazione dei progetti d'arte non è tolto che si portino al tracciato delle strade le variazioni necessarie o convenienti, ma non può sostituirsi ad una strada già omologata una strada tutta diversa, rispetto alla quale gl'interessati non han potuto produrre le loro os-

servazioni ed i reclami nel termine della pubblicazione.

(Parere del Consiglio di Stato del 17 febbraio 1875).

Una strada iscritta in un elenco di classificazione deve costruirsi secondo quel tracciato che risulta più opportuno dagli studi sul terreno. Nè la questione del tracciato può esser compromessa dalla classificazione.

I punti intermedi di una strada possono sempre variarsi, e solo è indispensabile che i punti estremi della linea corrispondano con quelli indicati nell'elenco.

(Parere del Consiglio di Stato del 25 giugno 1875).

Modificazione o riforma degli elenchi omologati per farvi aggiunte o soppressioni.

Quando e come si possono fare. — Ingerenza ed attribuzioni del ministro sugli elenchi.

Dall'elenco omologato il Consiglio comunale non ha facoltà e potere di cancellare alcuna strada.

Le variazioni all'elenco possono farsi soltanto quando sieno intervenute mutazioni tali nella condizione della viabilità da giustificare le modificazioni.

Il provvedimento da seguirsi a tal uopo è quello stesso seguito per la prima compilazione.

Il Ministro dei lavori pubblici ha la facoltà e l'obbligo di curare la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade obbligatorie, e d'impedire che sieno alterati gli elenchi o trascurata la esatta esecuzione degli obblighi per essi generata.

(Parere del Consiglio di Stato del 19 giugno 1874).

Procedimento da seguirsi per l'aggiunta o soppressione di strade negli elenchi omologati.

L'art. 12 della legge 30 agosto 1868 stabilisce, che gli elenchi delle strade si formano secondo le norme dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici. È logico pertanto che le aggiunte o soppressioni ad elenchi si facciano secondocchè prescrive l'art. 18 della legge sui lavori pubblici, che è il corollario del precedente art. 17; nulla dicendosi a tal proposito nella legge 30 agosto 1868.

(Decisione ministeriale del 7 settembre 1871).

Facoltà dei Consigli Comunali.

La facoltà dei Consigli Comunali di revocare le loro disposizioni esecutorie, di cui all'art. 221 della legge comunale e provinciale, non

si estende alla modificazione o riforma degli elenchi delle strade obbligatorie definitivamente stabiliti a norma dell'art. 12 della legge 30 agosto 1860, trattandosi di un atto al cui completamento interviene anche l'Autorità Governativa.

(Parere del Consiglio di Stato del 27 dicembre 1876).

Revisione degli elenchi di classificazione di strade obbligatorie. — Natura e limiti di essa.

La revisione degli elenchi di strade obbligatorie, che fosse ordinata dal Ministero per la più esatta applicazione della legge, non dà diritto al Consiglio Comunale di *rimettere in questione* le strade, sulle quali si fosse già in passato *definitivamente pronunziato*.

(Parere del Consiglio di Stato del 6 settembre 1873).

Classificazione e costruzione delle strade obbligatorie.

Inammissibilità di ricorsi di privati.

Allorchè il Consiglio Comunale, che è il rappresentante degl'interessi generali del Comune, abbia assentito, ovvero non siasi opposto nei termini e nelle forme di legge, ai Provvedimenti del Prefetto concernenti la classificazione e la costruzione di sistemazione di strade obbligatorie, non è attendibile contro i provvedimenti stessi il ricorso di privati, i quali, se hanno diritto a reclamare quando siano lesi particolari diritti, non hanno veste a farlo nei riguardi della pubblica amministrazione.

(Parere del Consiglio di Stato del 7 gennaio 1880).

Conservazione delle strade obbligatorie mulattiere.

Per la legge 30 agosto 1868 tutte le strade obbligatorie devono essere carreggiabili, e la facoltà data al governo dal Regolamento 11 settembre 1870 si riduce a poter tollerare la conservazione nello stato di mulattiere di alcune strade per i casi eccezionali contemplati nell'art. 11 del Regolamento stesso.

La gravità della spesa non è cagione sufficiente per abbandonare la sistemazione a carreggiabile d'una strada mulattiera dichiarata obbligatoria, avendo la legge 30 agosto 1868 dati mezzi straordinari all'uopo.

(Decreto Ministeriale del 7 ottobre 1873).

Tassa di bollo agli elenchi di classificazione.

Gli elenchi non sono contemplati dalla legge fiscale per l'applicazione di una tassa, e dovranno essere soltanto muniti della marca da bollo di centesimi 50.

Tracciati delle strade obbligatorie.

Le strade obbligatorie debbono assolutamente corrispondere ai più stretti principii d'economia, e mirano all'unico scopo delle comunicazioni prescritte dall'art. 1 della legge 30 agosto 1868.

(Decreto Min. senza data.

(*Dal Giud. Concil.*, 1886, p. 326).

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Impiegati comunali — Licenziamento per motivi di salute — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

È di competenza dell'Autorità Amministrativa, e non giudiziaria, il vedere se un impiegato conservi o no l'idoneità necessaria al disimpegno del suo ufficio (1). (Cass. Roma, 6 marzo 1885 — Comune di Poli c. Petrucci Lucchetti).

Impiegati comunali — Nomina a tempo indeterminato — Durata in carica.

Ove il Consiglio comunale abbia nominato un impiegato senza determinarne il tempo, può limitarne la durata ad un anno (2) (Cons. Stato, 30 gennaio 1886, adottato — Comune di Palmamontechiavo).

Tesoriere comunale — Nomina — Periodo oltre il quinquennio esattoriale.

I comuni non possono confermare in carica i propri tesorieri per un termine eccedente lo esercizio esattoriale in corso; epperò la relativa deliberazione di nomina merita d'essere annullata solo in tale parte. (Cons. Stato, 12 febbraio 1886, adottato — Comune di Sora).

Nota. Il Supremo Consesso fin dal 18 novembre 1882 — Comune di Castrovillari — ha opinato che i Consigli comunali non possono nominare un tesoriere per un tempo eccedente l'esercizio esattoriale in corso.

(1) V. in senso conforme stessa Corte 7 aprile 1885 — con la nota — GIURISTA 1885, p. 166.

(2) V. GIURISTA, a. c., p. 102.

È superfluo aggiungere che la deliberazione del Consiglio comunale, che, perdurante il contratto di esattoria, cercasse di togliere il servizio di tesoreria affidato all'esattore, è contraria alla legge (Cons. Stato, 13 ottobre 1874).

L'art. 93 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette dispone « l'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune senza corrispettivo »; e l'art. 120 della legge com. e prov. prescrive « l'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune ».

Come vedesi, i Comuni hanno facoltà di nominarsi un tesoriere, esonerando l'esattore dall'obbligo del servizio gratuito di cassa. Però tanto la legge 20 aprile 1871, quanto quella del 2 aprile 1882, tendono a favorire la formazione dei consorzi esattoriali; anzi quest'ultima legge dice che i Consorzi possono essere resi obbligatori per decreto reale.

Ora se i Comuni si trovassero vincolati con i propri tesorieri, il Governo si troverebbe vincolato nel disporre la formazione dei Consorzi, e la rappresentanza consorziale non potrebbe avvalersi della facoltà derivante dal succitato art. 93. E quest'articolo è stato dettato nell'interesse dei Comuni, onde rendere per essi e per i contribuenti più lievi gli oneri tributari.

Da quanto si è premesso, si scorge di leggieri essere conveniente che i Comuni non assumano tali obblighi.

Nè vale il dire che il consorzio già esiste, dappoichè a termine dell'esercizio esattoriale lo stesso Consorzio potrebbe stabilire un diverso modo di esigenza coll'affidare anche il servizio di cassa agli esattori senza corrispettivo alcuno.

Dopo ciò, aggiungiamo che la massima è conforme alla legge.

Tassa di bollo — Quietanza non firmata — Contravvenzione inesistente.

La quietanza rilasciata, ma senza firma, in carta libera, non può dichiararsi in contravvenzione alla legge sul bollo (1). (Cass. Roma, 22 marzo 1886 — P. M. e Costantini).

Elezioni comunali — Condannato per stupro violento — Ineleggibilità.

Colui che ha riportato la condanna di un anno di carcere per stupro violento non può

essere nè elettore, nè eleggibile (Cass. Roma, 19 maggio 1886 — De Giorgio e Monrea).

Nota. Questa sentenza è conforme alla legge; e quindi non ha bisogno di essere chiarita. Il reato di stupro violento è attentato ai costumi, perchè offende l'onore delle famiglie.

Esso quindi, giusta l'art. 26 della legge comunale e prov., rende indegno il condannato ad essere elettore.

Comuni — Circostrizione giurisdizionale — Controversia — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

Non è competente l'autorità giudiziaria a conoscere delle controversie tra Comuni relative alla rispettiva circostrizione giurisdizionale, quando non si faccia quistione di proprietà patrimoniale o di altro diritto civile (2) (App. Torino, 18 luglio 1885 — Comune di S. Ambrogio c. Comune di Chiusa S. Michele).

Esattore — Capitolato — Aggio — Servizio di tesoreria pel Comune.

Il servizio di tesoreria pel Comune essendo gratuito, non può dall'esattore pretendersi l'aggio sulle riscossioni relative al dazio di consumo, nemmeno quando nel capitolato speciale siasi stabilita una doppia misura di aggio; l'una maggiore per le riscossioni assunte col l'obbligo del non riscosso per scosso, l'altra minore per le riscossioni assunte senza quell'obbligo. (3). (Decisione della Corte dei Conti, 26 gennaio 1886 - Ronchi e Santi c. Comune di Medicina) — (Boll. giur. amm e fin., 1886, n. 10-11).

Esattorie — Riscossione — Esecuzione — Solve et repete — Inapplicabilità per terzi — Art. 43 legge 2 aprile 1882 — Immobile diverso da quello pel quale l'imposta è dovuta.

Non è possibile il solve et repete al terzo che si faccia a reclamare la proprietà delle cose colpite dall'esattore colla esecuzione (4).

Il diritto competente all'esattore per l'ar. 43 della legge 2 aprile 1882, secondo cui l'esattore medesimo, per l'imposta dell'anno in corso e del precedente può procedere sui fondi quand'anche la proprietà od il possesso ne sono

In questo senso havvi pure le seguenti sentenze: Cass. Napoli 22 giugno 1867 — *La Legge*, 1871, p. 1, pag. 964 e Cass. di Torino 1 luglio 1868.

(3) Vedasi il Man. 1882 p. 73, 90, 108; 1883 p. 109 171; 1884 p. 44, 157, 316.

(4) Conf. Corte app. Trani 10 febbraio 1879 causa Capoportò e Grillo: Cass. Roma 31 dicembre 1880, causa Fraimbant e Finanza, 12 luglio 1884, causa Dell'Apa.

(1) V. *Acconcia* — I Mandati di pagamento ecc.

(2) L'autorità giudiziaria è competente a riconoscere e dichiarare in base ai titoli prodotti la linea divisoria dei territori di due Comuni limitrofi (Cass. Torino, 4 maggio 1881 — *Riv. Amm.*, 1881, p. 674); ovvero dell'azione di regolamento di confini tra due proprietà anche nel caso in cui, statuendo al riguardo, venga indirettamente ad alterare i confini dei territori di due Comuni (App. Roma, 22 dicembre 1880).

passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo; può essere esercitato solo per l'immobile sul quale l'imposta è dovuta e non pure per gli altri dello stesso proprietario esistenti nel Comune. (Corte d'Appello di Napoli, 18 settembre 1885 — Sabatelli c. Esattore S. Ferdinando). — (Le *Imposte dirette*, 1886, n. 11).

Esattorie — Esazione — Distillerie — Aggio.

La quota che i Comuni percepiscono sugli incassi dovuta dagli esercenti le piccole distillerie è vera e propria tassa che per l'esattore dà diritto all'aggio (1). Decisione della Corte dei Conti, 21 gennaio 1886. — Zecchinato c. Comune di Garda. (*Foro Ital.*, 1886, n. 5).

Dazio consumo — Oste — Suini — Camangiari — Vendita al minuto.

L'oste, che macella suini per convertirli in camangiari, esercita vendita al minuto colpita dalla legge sul dazio di consumo; nè può attribuirsi la riduzione di tassa conceduta soltanto al privato che li macella per uso esclusivo della propria famiglia. (Corte di Cassazione di Roma, 13 gennaio 1886 — P. M. c. Sacchi e Milanese). (La Corte Suprema di Roma, 1886, n. 2).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

IMPOSTE — TASSA DUPLICATA — MULTA DEL DECUPLO — COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA — A CHI SI DEVOLVE — CONCORSO DI DOLO O COLPA — La multa del decuplo della tassa duplicatamente riscossa, a cui è sottoposto l'esattore delle imposte per l'art. 30 della legge 20 aprile 1871, non può infliggersi dall'autorità amministrativa, ma dalla giudiziaria, se l'esattore è cessato dalle sue funzioni, ed è spirato il termine, di cui all'art. 71 della sudetta legge.

Questa multa si devolve, però a favore del-

(1) Legge 12 ottobre 1883 art. 18, 20; legge 13 luglio 1879, art. 11, 13; reg. 15 gennaio 1885, art. 65; reg. 29 maggio 1881, art. 63; legge 20 aprile 1871, art. 93.

(2) *Ccnf.* VARCASIA. *L'art. 578 C. C. di fronte alle azioni possessorie* (*Giur. Trib.* Milano, 1878 p. 10) *Trib. Reggio Calabria*, 10 dicembre 1878 (*Gazz. Trib.* Napoli XXIX, 1878-79, p. 414).

Contro — Stessa Cassazione, 3 sett. 1869 (*Circ. Giur.* 1870, p. 179) 7 dic. 1872, (*Ibid.* 1873, p. 59; e 29 dic. 1880). (*Ibid.* 1881, 285).

Consulta — App. Palermo, 16 febb. 1872 (*Circ. Giur.* 1872, p. 91) Cass. Torino, 10 dic. 1885 (*Annali*, 1866, 1, 174).

l'Erario dello Stato, e non della parte, che ha indebitamente pagato, ed a cui compete l'azione pel rifacimento dei danni sofferti.

E non può essere inflitta pel solo fatto dell'indebito pagamento, ma pel dolo o per la colpa che in tal fatto possa esservi da parte dell'esattore. (Cass. Palermo, 26 marzo 1886 — *Foro Catanese*, 1886, p. 169).

ACQUE LATENTI — SORGIVE — AZIONE POSSESSORIA — PETITORIO — GODIMENTO MATERIALE — SERVITÙ — *Art. 578 C. C.* — Il possessore di una sorgiva, animata dalle acque latenti di altra sorgiva, non può intentare azione possessoria contro il possessore di quest'ultima, se, per le opere da lui fatte, siano venute meno le acque, e la sorgiva sia disseccata.

La disposizione dell'art. 578 C. C. non costituisce una servitù *ex lege*, e non può dar luogo ad azione possessoria ma alla petitoria (2) — (Cass. Palermo, 23 Febb. 1886 — *Foro Catanese*, 1886, p. 170).

APPELLO — DOCUMENTI — VERBALI DI PROVA — DEPOSITO — RIGETTO SENZA ESAME — *Art. 489 C. P. C.* — L'art. 489 proc. civ., che impone il deposito degli *atti del primo giudizio* quale condizione allo esame dell'appello, non prescrive il deposito di tutti e due i fascicoli, prodotti in prime cure dallo appellante; ma di quel solo fascicolo che contiene gli *atti*, non anche di quello che contiene i *documenti* (3).

I verbali di esame e di contro esame orale non sono propriamente *atti del giudizio*, ma *documenti* (4) — (Cass. Napoli, 13 marzo 1886 — Graziano e Giuffè).

DIRITTO QUESITO — DONAZIONE-RIDUZIONE — SUCCESSIONE — LEGITTIMA-GIUS DI RAPPRESENTAZIONE — DONAZIONE ONOROSA — PATTO DE NON PETENDO — INTERESSI SUL CAPITALE — PRESCRIZIONE QUINQUENNALE — È dritto quesito ogni conseguenza legittima di un fatto o di una relazione giuridica posta in essere in un modo contemplato e regolato dalla Legge.

Il diritto alla riduzione delle donazioni fatte dal padre, non è quesito ai figli durante la vita

(3) *Cons. MATTIROLO, Trattato Dir. Giud. civile*, Vol. IV, n. 454 e segg.

(4) È prevalente in giurisprudenza l'opinione che i verbali di prova debbono prodursi quando siano necessari — Vedi Cass. Torino 3 ottobre 1873 — 30 aprile 1883 (*Foro It.* IV, 216; VIII, 798) 5 agosto 1886 (*Legge*, XXIII, II, 555) e Cass. Roma, 22 dic. 1882 (*Ibid.* 1883, I, 689).

Cons. — App. Bologna, 15 mar. 1881, (*Legge*, 1881, II, 732) Casale, 24 luglio 1883 (*Giur. Casalese*, 1883, p. 269) Palermo, 19 agosto 1881 (*Circ. Giur.* 1881 pag. 485 e Cass. Torino, 16 febb. 1886 (*Foro It.* 1880, pag. 216).

del medesimo. E perciò il figlio che premore al padre non può questo diritto trasmettere ad altri per testamento. Invece per gius di rappresentazione esso compete ai nipoti in concorso degli zii allo aprirsi della successione dell'avo defunto.

Può ritenersi onerosa una donazione sol quando il donatario, in corrispettività della medesima, assuma pesi ed obbligazioni che ne diminuiscano il lucro.

Il patto *remissorio* o *liberatorio de non petendo* allora solo importa perdita assoluta e volontaria del capitale dovuto, quando mediante consenso esplicito, il creditore rinunza al suo credito. Quindi se trattasi di semplice promessa di non chiederne il pagamento per più o meno tempo, il patto *de non petendo* si risolve in una dilazione, ossia nel beneficio del termine che non impedisce allo stesso creditore di procurarsi con tutti i mezzi permessi dalla Legge, la sicurezza ed esigibilità del suo credito.

La prescrizione quinquennale stabilita per le annualità contemplate dall'art. 2144 del Cod. Civ. non può aver luogo per le usure dovute sopra un capitale ereditario, le quali ne seguono la sorte e con esso ne costituiscono un sol tutto, soggetto per diritto comune ad una sola prescrizione — (App. Catania, 18 agosto 1886 — *Foro Cat.*, 1886, p. 186).

Nota. Questione affatto nuova, avuto riguardo al modo come essa è stata presentata allo esame della Corte, la quale ha accolto il sistema che il diritto alla riduzione sancita negli articoli 1091 e seguenti, è un vero e proprio diritto derivante dalla *successione*, del donante sorto con l'apertura della medesima, non esistente prima e quindi non trasmissibile con la istituzione universale del riservatario, premorto al donante.

Però l'art. 102 parla di *diritto alla riduzione esistente durante la vita del donante* e ne vieta la rinunzia espressa o tacita. Ciò, seguendo un sistema opposto, importerebbe che il diritto alla riduzione, *esercibile alla morte del donante*, non deriva dalla successione di costui; imperocchè se così fosse, non sarebbe stato bisogno di replicare il divieto di rinunzia sancito *ad modum regulae* nelle successioni (art. 954 c. c.). Un pleonasma non si presume in un codice, specie nell'Italiano, relativamente perfetto.

Dippiù, quando il Codice regola le successioni (art. 954) vieta tanto la rinunzia che l'*alienazione*; mentre quando tratta del diritto di riduzione si limita a vietare soltanto la *rinunzia*, evidentemente per proteggere i figli dalle pressioni paterne, per le quali potrebbero essere costretti di aderire alle donazioni lesive della loro riserva. Sicchè, l'alienazione dei diritti eventuali alla riduzione durante la vita del donatore, è implicitamente permessa, appunto perchè la leg-

ge non ne ripete il divieto. Ciò importa che il diritto alla riduzione, eventuale, condizionale quanto vuolsi, ma perfetta, esiste durante la vita del donatore, può trasferirsi, e, quantunque esercibile alla morte del donatore, non ha alcun giuridico rapporto con la successione di costui. L'art. 1091 infatti soggiunge che il diritto alla riduzione è esercibile alla *morte* del donante; mentre, parlando delle successioni testamentarie riducibili, usa l'espressione (art. 821) *al tempo in cui si apre la successione*.

Questa sensibile differenza di locuzione non è casuale, ed ha il suo valore; perciocchè la disposizione testamentaria, non potendo avere effetto prima dell'apertura della successione, differisce essenzialmente dalla donazione riducibile, la quale ha avuto la sua esecuzione sin dal giorno della stipulazione, ed ha investito de' suoi giuridici effetti tutti gli aventi diritto alla medesima. Però la riduzione è sospesa durante la vita del donatore, indipendentemente dalla di lui successione.

Ma la condizione sospensiva non rende meno perfetto l'incontestabile diritto nel riservatario ad ottenere la riduzione; la quale ha per se un fatto generatore del diritto al momento della donazione riducibile, ed un fatto esecutore quando per la morte del donatore è tolto l'ostacolo, è rimossa la condizione al libero esercizio della riduzione.

Poderoso argomento offrono anche le disposizioni degli art. 1095 e 1096 C. C., per le quali i beni da ricuperarsi in conseguenza della riduzione possono essere rivendicati anche presso i terzi possessori, e saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratti dal donatario.

Infatti, cotesti precetti di legge sono la più eloquente dimostrazione che i donatari diretti giammai possono acquistar diritto sulla porzione dei beni vincolati alla riserva; e che il loro possesso durante la vita del donante, per questa parte è puramente precario, detenendo esso l'eccesso del dono in nome e nell'interesse dei riservatari lesi ne' loro legittimi diritti.

Nè ciò è tutto.

A' riservatarii, *non come eredi, ma come investiti della legge*, è accordato il diritto alla riduzione delle donazioni (art. 1902 C. C.); imperocchè la riduzione altra cosa non è che una maniera di esercitare il diritto di rivendicare quel tanto che manca ad un discendente riservatario, uguale a quello che avrebbe conseguito pel diritto di riserva stabilito dalla legge.

Non ultimo argomento perentorio avverso dottrina contraria è certamente quello che si desume dal divieto al donante di chiedere a proffittare della riduzione; divieto implicitamente contenuto nell'articolo 1092 del Codice Italiano (921 C. F.) nonchè in altre disposizioni della legge.

E la conseguenza che da ciò deriva è evidente.

Se è indiscutibile la impotenza del donatore ad agire in riduzione, come può sostenersi necessaria la qualità di eredi, cioè rappresentanti di costui, ne' riservatarii chiedenti la riduzione?

Se il donante non ha quella facoltà, non può trasmetterla a' suoi eredi.

Ma, checchessia di ciò, è cosa certa, che la storia della redazione degli articoli 1091 e seguenti del nostro codice civile, uguali agli articoli 921 e seguenti del codice francese, da cui furono tratti, prova non solo che a' riservatarii non è mestieri assumere la qualità ereditaria per ottenere la riduzione delle donazioni lesive della loro legittima, non solo ch'essi non esercitano nella riduzione un diritto quesito per la successione del donante; ma ben pure che il diritto alla riduzione ne' riservatarii preesiste alla morte del donante, benchè sospeso nel suo esercizio, durante la vita di costui, e nasce contemporaneo ne' medesimi in forza della stessa donazione riducibile.

La dimostrazione ne è facilissima perchè basta richiamare alla memoria le discussioni dei legislatori francesi. (1)

La disposizione è nell'art. 921 del Codice Francese, identico all'art. 1092 del Codice Italiano.

Basta aver notizia del come fu quell'articolo preparato, come fu discusso, con quale spirito fu redatto, per quali motivi fu adottato, come fu spiegato da' suoi redattori, per rimanere di ciò persuasi e convinti.

La sezione legislativa del Consiglio di Stato aveva dapprima presentato un articolo così concepito: « I creditori, i donatari ed i legatari del defunto non potranno domandare la riduzione.

Questa redazione fu molto discussa in Consiglio di Stato nella seduta dell'8 ventoso, anno 11. Ed ecco come Maleville, presente alla discussione alla quale prese parte, narra nella sua *Analyse*:

« Si trattò la quistione di sapere se i creditori del defunto, posteriori alla donazione che il legittimario fa ridurre, possono esercitare i loro diritti sui beni rivendicati.

« Coloro che erano per l'affermativa si fondavano principalmente sulla opinione che il legittimario non poteva esercitare l'azione in riduzione che in *qualità di erede*, ma che questa qualità l'obbligava necessariamente al pagamento de' debiti, che la legittima stessa non si otteneva che *su ciò che restava dei beni, pagati i debiti*, che sarebbe ingiusto veder godere il figlio dei beni del padre, senza soddisfare le obbligazioni di costui, che la costituzione lo privava, anche in questo caso, de' diritti del cittadino.

« Quelli che sostenevano la negativa dicevano

che *non come eredi, ma come figli, e pel privilegio inerente alla loro qualità*, che i riservatarii esercitavano la riduzione; che, come eredi, erano tenuti a rispettare la donazione, come ogni altro contratto consentito già dal defunto; che il creditore posteriore alla donazione, dopo la riduzione, non poteva avere contro il legittimario più diritto che non ne avesse contro il donatario; che se altrimenti fosse, il beneficio della riduzione sarebbe nullo pel figlio; che non era de' beni *dipendenti dalla successione del padre* che il figlio godeva per la riduzione, perchè il padre, avendoli donati, non più gli appartenevano ».

La maggioranza del Consiglio si pronunziò contro l'articolo proposto.

Essa decise che i creditori, anche posteriori alla donazione, potevano esercitare i loro dritti sui beni rivendicati dal riservatario; e conseguentemente giudicò che questi beni facessero parte della successione ab intestato, poichè erano gravati di debiti posteriori alla donazione. Da ciò risultava necessariamente che soltanto nella qualità di eredi e legittimari potevano esercitare la loro riserva su quei beni.

Si fermò, quindi, una nuova redazione dell'articolo, e fu comunicata al Tribunato in questi termini: « La riduzione potrà essere do-
« mandata da coloro a profitto de' quali la legge
« fa la riserva, da' loro eredi od aventi causa,
« essa non potrà esserlo da' donatari o legatari,
« nè dai creditori del defunto, *salvo a questi*
« *creditori di esercitare i loro diritti sui beni*
« *ricuperati per effetto della riduzione* ».

Se questa nuova redazione fosse stata definitivamente adottata, se la stessa si trovasse nel Codice, nessun dubbio che i beni rivendicati dal riservatario al donatario non cadesse nella successione ab intestato, nè che il legittimario avesse potuto esercitare l'azione di riduzione altrimenti che in qualità di erede del donante.

Però cotesta redazione fu formalmente respinta, non solo, ma fu sostituita da un'altra in un senso ed in termini affatto diversi ed opposti.

La sezione legislativa del Tribunato, s'oppose fortemente alla sua accettazione, pe' seguenti motivi:

« Nella seconda parte dell'articolo si dice che la riduzione non potrà esser domandata dai donatari legatari, nè dai creditori del defunto: e la sezione è di questo parere. Ma si è soggiunto, *salvo a questi creditori ad esercitare i loro diritti su' beni ricuperati per effetto della riduzione*.

« Deriva da ciò evidentemente che il figlio, a cui la legge accorda la riduzione, non potrebbe esercitarla che pagando i debiti del defunto.

« Ora è questo che la sezione non crede si debba adottare.

« L'azione in riduzione è un diritto *puramente personale*. Essa è sperimentata dall'in-

(1) V. CHABOT, *Successions*, t. 2, 338.

MALEVILLE, *Analyse du Code civil*, L. 2, 393.

dividuo *come figlio, astrazione fatta dalla qualità di erede, che può assumere, o no.*

« Se altrimenti fosse, renderebbero spesso illusoria l'azione in riduzione. D'altronde, in questo caso, è indifferente per i creditori del defunto posteriori alla donazione, che il figlio eserciti, o meno, il suo diritto alla riduzione; perchè, s'egli non lo esercita, i creditori non ne hanno vantaggio alcuno.

« La riduzione non deve dunque esistere per loro, ma unicamente per il figlio.

Tutti questi concetti sono resi nella seguente redazione che la sezione credette dovere essere sostituita all'articolo: « La riduzione delle donazioni tra vivi non potrà esser domandata che da coloro a profitto de' quali la legge fa la riserva, da' loro eredi, cessionari, o creditori. *Essa non potrà profittare ai creditori del defunto* ».

Coteste osservazioni furono presentate al Consiglio di Stato nella tornata del 25 Germinale, anno XI; il Consiglio riconobbe che erano giuste e fondate, e le adottò, fermando la seguente redazione definitiva che tuttora è scritta negli articoli 921 del Codice Francese e 1091 del Codice Italiano.

« La riduzione delle donazioni non può esser domandata che da quelli a vantaggio de' quali la legge riserva la legittima (1), dai loro eredi o aventi causa. I donatari, i legatari ed i creditori del defunto non possono domandare la riduzione, nè profittarne.

Non è dunque ben dimostrato che il legislatore volle che i beni recuperati per la riduzione non facessero parte della successione, e che in conseguenza il riservatario potesse rivendicarli senza assumere la qualità di erede? Ma vuoi ancora un'altra prova che in tal guisa è stato inteso l'articolo da tutti coloro che concorsero alla sua redazione?

Questa prova è scritta nei due rapporti al Tribunale ed al Corpo legislativo sulla parte del codice relativa alle donazioni ed ai testamenti,

Ecco come riferì JAUBERT al Tribunale:

« Se la riduzione è esercitata da coloro a profitto dei quali la legge riserva la legittima, costoro sono tenuti a pagare i debiti posteriori alla donazione? No: *essi non rivendicano come eredi; sono unicamente considerati come CONDONATARI.* È così che la legge, con bella immagine, facendo ciò che la sola natura avrebbe dovuto ispirare, *supprime che, per la donazione stessa, l'autore della disposizione sia stato giusto verso tutti coloro che avranno diritto alla sua tenerezza.*

« I creditori non hanno diritto che sulla suc-

« cessione; essi non possono esercitare che le azioni di successione.

« L'azione diretta in riduzione è rifiutata ai creditori; ma perchè *essa non è nella successione.*

« *Se fosse altrimenti, non si potrebbe ne-
« garla* ».

Il relatore FAVARD, nel suo rapporto al Corpo legislativo, parlò nello stesso senso:

« *Non è come eredi che i figli reclamano la riduzione; ciò è tanto vero che la parte dei beni donati, lesiva della riserva legale, era stata già sottratta alla successione. I figli la rivendicano sul donatario direttamente, la riprendono libera come se fosse stata nelle loro mani* ».

Il LAURENT, che sembra accostarsi alla opinione contraria, egli stesso la combatte nello spiegare le ragioni che la determinarono. Scrive infatti (Vol. XII, n. 14):

« Contro la dottrina che abbiamo esposta si muove una obiezione che ha posto in imbarazzo i membri del Consiglio di Stato; *il che non depone affatto per la loro scienza, poichè POTHIER vi aveva risposto categoricamente... Il Consiglio di Stato aveva deciso ammettendo che i creditori del defunto non potessero domandare la riduzione, ma aggiungeva che potrebbero esercitare i loro diritti sui beni recuperati per effetto della riduzione....*

« Il Tribunale non fu di questo parere. *L'azione in riduzione, esso dice, è un diritto puramente personale; è reclamato dall'individuo come figlio, astrazione fatta dalla sua qualità di erede del donante, che può assumere o non.* Per rendere questa idea il Tribunale propose che si dicesse: *L'azione in riduzione non potrà profittare a' creditori del defunto.*

« QUESTA PROPOSTA FU ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI STATO; essa è scritta dall'art. 921.

« È UN MUTAMENTO DI SISTEMA.

« Secondo il progetto del Consiglio di Stato, i beni ridotti rientravano nella successione e divenivano la garanzia dei creditori e del defunto; il che implica che i riservatari sono eredi ed accettano l'eredità. Secondo la proposta del Tribunale, ch'è divenuta l'art. 921, i beni ridotti non rientrano nella successione; essi appartengono ai figli come tali; questi non hanno dunque bisogno di assumere la qualità di eredi per aver diritto alla riserva; il Tribunale lo dice nelle sue osservazioni, e, tanto il relatore quanto l'oratore del Tribunale, lo hanno ripetuto.

« La quistione è dunque decisa dal testo del Codice posto in relazione con i lavori preparatori.

(1) Il Codice Italiano aggiunse: *od altra quota di successione, accennando al coniuge superstite ed al figlio naturale; ciò che non è senza valore nella contestazione attuale; in cui il Grassi Patané, oltre*

la qualità d'istituto della moglie e di cessionario del figlio Rosario, ha spiegato la qualità di coniuge superstite.

« Tal'è l'argomento; avrebbe un gran peso se fosse vero che, al secondo voto, il Consiglio di Stato avesse inteso di mutar sistema adottando non solamente la proposta del tribunato ma altresì i motivi sui quali essa s'appoggiava.

« Ma nulla di tutto ciò. Tronchet, assente alla prima discussione, diede una nuova spiegazione prima del voto definitivo, e questa spiegazione altro non è che quella di Pothier ».

Per coloro che non sono usi a farsi imporre senza esame l'altrui opinione, per quanto rinomato sia il maestro che la professi, sonovi tre osservazioni a fare, le quali distruggono interamente il fondamento su cui si adagia tutto l'edificio del Laurent.

Prima. S'è vero, com'è inconcusso per lo stesso scrittore, che il Consiglio di Stato mutò sistema adottando l'articolo del Tribunato invece del suo; se la relazione di Jaubert al Tribunato e di Favard al Corpo legislativo, spiegano i motivi dell'articolo adottato negli stessi sensi coi quali fu proposto, non è lecito ricercare nell'articolo, divenuto legge, ragioni diverse e contrarie a tutto ciò che fu detto precedentemente, contemporaneamente e posteriormente alla votazione.

Seconda. All'affermazione del professore di Gand, che non si perita d'infliggere una nota di quasi ignoranza al Consiglio di Stato di Francia redattore del Codice, cioè alla più splendida pleiade di giureconsulti che si sia vista adunata sotto la presidenza di un Genio immortale, contraddice apertamente il verbale della votazione dell'articolo, che smentisce l'efficace intervento di Tronchet nella discussione, e la favola ch'egli abbia fatto prevalere il concetto di Pothier.

Quel verbale si legge in LOCRÈ, Vol. V pagina 339.

Tronchet fu bensì contrario alla nuova redazione dell'articolo; ma, nonostante la sua opinione, il Consiglio di Stato mantenne il nuovo sistema, che passò nel Codice.

Terza. Ammesso per ipotesi che nella interpretazione dell'articolo debba avere decisiva influenza l'insegnamento di Pothier, questo è favorevole, non contrario, alla nostra tesi.

« I creditori personali, dice Pothier (1), non hanno alcun diritto nei beni del loro debitore se questi beni formano la loro garanzia, e nel senso che, in caso d'insolubilità del testatore possono sequestrarli: ma non possono sequestrare che i beni i quali in questo momento appartengono al loro debitore, NON HANNO ALCUN DIRITTO SUI BENI CHE SONO USCITI AL SUO PATRIMONIO, poichè non hanno diritto reale, dunque punto diritti di seguire i beni ».

Come chiaro si rileva, Pothier spiega ed insegna che il creditore del defunto non possa profittare della riduzione, perchè i beni soggetti

alla medesima furono e restano sempre sottratti per la donazione al patrimonio del debitore.

Dunque è inevitabilmente logico che la donazione ebbe per effetto di trasferire contemporaneamente nel donatario diretto il disponibile e ne' riservatari l'eccesso che intaccava la loro riserva.

Ciò che è precisamente l'assunto nostro, sostenuto dal TROPLONG, *Donaz. e testam.* Vol. I, num. 921 a 925, che conchiude scrivendo: *Non confondiamo il tempo dell'azione col principio dell'azione..... l'azione di riduzione è incompatibile con la rappresentanza del defunto*

Invece, per la opinione contraria, sostenendosi che la riduzione è un diritto di successione, nato con la morte del donante, ne deriva che i beni soggetti alla riduzione rientrano prima nella eredità del defunto, per essere poscia attribuiti ai riservatari lesi.

Ma se, anche per un istante, per un momento giuridico, que' beni sono quesiti alla eredità, per quale principio di giustizia i creditori non potrebbero profittarne? Non sarebbe nè logico, nè giusto, perchè non si dà patrimonio *nisi deducto aere alieno*, e sarebbe *aes alienum* il debito che per conseguenza dovrebbe pagarsi sui beni per la riduzione resi, benchè di passaggio, alla eredità del defunto.

Ed ecco come, per la tesi contraria, la legge apparirebbe illogica ed iniqua; ciò che non è permesso supporre.

Ma ci si obietta: in tal modo si diventa eredi del vivente.

Nulla di ciò, *Viventis nulla est aere ditas*.

Ma se del vivente non si può essere erede, si può però benissimo essere donatario; cosichè lo avente diritto alla riserva, considerandosi codonatario della porzione indisponibile, acquistò diritto all'epoca della donazione e questo diritto, e questo credito, come dice TROPLONG, potè trasmettere con la istituzione universale, posteriore alla donazione ed anteriore alla morte del donatore.

Parte III.

Giurisprudenza penale

LEGGE FORESTALE — CONTRAVVENZIONE — ESTREMI DEL REATO — PENA — In tema di contravvenzione alla legge forestale è necessario assodare nel giudicabile una volontà di violare la legge estrinsecata con atti capaci di recar nocimento alla consistenza del suolo ed alla conservazione del bosco.

Riconosciuta costante la contravvenzione, non è lecito applicare altra pena che quella sancita dalla legge forestale, senza tener cal-

(1) *De donations, entra-vrifs*, n. 253.

colo di altre possibili disposizioni penali fermate nei regolamenti dei Comitati forestali provinciali, perchè scopo dei regolamenti suddetti deve esser quello di rendere più agevole l'applicazione delle leggi cui van riferiti, non di modificarne il contenuto: molto meno di aggiungere nuove penalità. (Cass. Napoli, 21 dicembre 1885. — Filangieri, 1886, p. 90).

PASCOLO ABUSIVO — ANIMALI CHE PASCOLANO PER COLPA O NEGLIGENZA DEL CUSTODE — Se gli animali s'inoltrano nell'altrui fondo per colpa o negligenza del custode, ed ivi pascolano, non si verifica il pascolo abusivo, quando però viene escluso il dolo (Cass. Napoli, 9 novembre 1885—Stanco ric.).

FUNZIONI RELIGIOSE — TURBAMENTO — DOLO SPECIFICO NON NECESSARIO — Per l'esistenza del reato previsto dall'art. 183 del Codice penale, non occorre un dolo specifico, ma basta che le funzioni o cerimonie della religione dello Stato siano state impedito, turbate ed interrotte con violenza, vie di fatto, minacce o tumulti senza che l'agente abbia avuto il fine malvagio di offendere la Divinità — (Cass. Napoli, 24 ottobre 1885).

Nota. — La Corte di Cassazione:

Attesochè sta in fatto, che Angelo Raffaele de Majo con ordinanza del Giudice Istruttore fu rinviato avanti il Pretore per rispondere di vie di fatto, minacce ed impugnamento d'arme (coltello a manico fisso) in pregiudizio di Domenicantonio Vozzi di porto di detta arma fuori la propria abitazione, e di turbamento ed interruzione delle funzioni della religione dello Stato, mediante vie di fatto e tumulti. Ed il Pretore espletato il pubblico dibattimento ritenne il de Majo colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò pel porto d'arma e turbamento di funzioni religiose a giorni quindici di carcere ed a lire 51 di multa, e per le vie di fatto a lire 2 di ammenda. Contro questa sentenza produsse appello il de Majo ed il Tribunale sulla considerazione che costui ebbe l'intenzione di usare vie di fatto contro il Vozzi nella chiesa, in cui questi era e non la volontà determinata d'interrompere e turbare le funzioni religiose che si stavano eseguendo in tale circostanza, per inesistenza di reato dichiarò non farsi luogo a procedere pel cennato reato di turbamento ed interruzione di funzioni religiose.

Ora il Pubblico Ministero ha ricorso per Cassazione contro tale sentenza, e col ricorso si solleva la quistione di sapere se per l'esistenza del reato previsto dall'art. 183 del Cod. pen., occorre un dolo specifico ovvero basti che le funzioni o cerimonie della religione dello Stato siano state impedito, turbate ed interrotte con violenza, vie di fatto, minacce o tumulti senza

che l'agente abbia avuto il fine malvagio di offendere la Divinità.

Atteso in diritto che stando allo spirito ed alla lettera della disposizione racchiusa nell'art. 183 del Cod. pen. ora detto, facile riesce la risoluzione della riferita quistione. In fatti con la stessa il Legislatore ha avuto di mira il libero esercizio delle funzioni o cerimonie della religione dello Stato e non la colpabilità religiosa, della quale unico ed assoluto giudice dev'essere la Divinità. Ed a raggiungere questo scopo ha stabilito con termini chiari e precisi una penalità per coloro che con *violenza e vie di fatto, o minacce, o tumulti, impediscano, interrompano o turbino le prefate funzioni o cerimonie religiose*. Cosicchè gli elementi costitutivi del reato in parola indubitabilmente sono due, ossia che le funzioni o cerimonie della religione dello Stato siano impedito, interrotte o turbate, e che ciò avvenga mediante violenze o vie di fatto, o minacce, o tumulti senza che sia necessario nell'autore di simil reato la esplicita intenzione di recare offesa alla Divinità. Tanto ciò vero che nell'art. 184 e seg. del Cod. pen. sono specificatamente previste e punite le offese fatte alla religione con dolo di proposito.

Che colui il quale penetra in chiesa e nel momento in cui hanno luogo funzioni o cerimonie della religione dello Stato usa violenze, minacce, vie di fatto o tumulti contro chiunque si trovi in essa, e con ciò impedisca, interrompa o turbi le funzioni o cerimonie in corso si rende senza ombra di dubbio colpevole del reato avanti detto, poichè sebbene le violenze, le minacce, le vie di fatto od i tumulti contro altrui fossero stati la sua finalità immediata, pure avendo malamente scelto il tempo ed il luogo per ciò fare non può esimersi dalla responsabilità del turbamento ed interruzione delle cerimonie o funzioni religiose, cui ha dato causa col suo operato.

Che avendo il Tribunale con l'impugnata sentenza adottato la massima contraria, ed importando il suo pronunziato la violazione dell'art. 183 del Cod. pen. più volte detto, deve dal Supremo Collegio essere censurato e messo nel nulla.

Per siffatte ragioni

Veduto l'art. 667 capoverso 4.^o

La Corte di Cassazione:

Accoglie il ricorso del Pubblico Ministero; annulla la impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione dello stesso Tribunale di Salerno.

BANDO DI VENDITA — FALSO — SPECIE — Chi falsifica un bando di vendita per la espropriazione forzata, mutandone un patto risponde di

reato di falsificazione non come di scritte private o scritte di commercio, nè come in atto pubblico, ma come di certificati — (Cass. Napoli, 3 ottobre 1885).

Nota. — La Corte di Cassazione:

Osserva sopra tutti i motivi del ricorso, che la Corte di appello di Catanzaro esamina prima i caratteri giuridici del reato di falso, e poi conchiude di concorrere i medesimi nella specie, ed in conseguenza non discute in astratto, ma in concreto.

Osserva che la Corte esamina le prove contro del Giunti, e non aveva l'obbligo di seguire passo passo le industrie della difesa.

Osserva, che se non credette opportuno una perizia calligrafica, fece uso della facoltà concessale dalla legge; ed il Collegio Supremo non potrebbe scendere all'esame del rifiuto senza vulnerare il libero convincimento dei giudici.

Osserva, che respinto il mezzo istruttorio diventava inutile il richiamo della sentenza, e qualunque cenno intorno alla stessa.

Osserva, che il Giunti deve rispondere della falsificazione del bando di vendita per la espropriazione forzata a danno dei coniugi, Triepi e Cotronei, avendo mutato la clausola del dritto alla rivalsa dell'aggiudicatario nel caso di evizione del fondo venduto in un'altra del tutto contraria. Egli concorse alla gara, ma vinse pel prezzo maggiore offerto Antonio Giunta di Nicola, ed il reato da lui commesso venne definito una falsità in atto pubblico ai termini dell'art. 343 del Codice pen.

La controversia, se trattasi in vece di una ipotesi men grave, merita esame.

L'art. 665 della proc. civ. stabilisce, che il creditore nel citare il debitore innanzi al Tribunale in via sommaria per la vendita forzata dell'immobile specifica le condizioni di questa e lo art. 666 ripete, che la sentenza per autorizzare la vendita deve contenere le condizioni proposte nell'atto di citazione, alle quali il Tribunale può fare le variazioni ed aggiunte, che *crede opportune*. Inoltre le parti sono rimesse al Presidente, perchè stabilisca l'udienza, in cui deve farsi lo incanto ed ordini al Cancelliere di formare il bando per la vendita.

Il bando allora a norma dell'art. 667 indica i nomi delle parti, le date del precetto e della sentenza che autorizza la vendita, la descrizione degli immobili, l'importare del tributo verso lo Stato, l'offerta del prezzo, o il valore risultante dalla perizia, tutte le condizioni della vendita e l'udienza assegnata per l'incanto, ripetendovi la data dell'ordinanza, che la prefisse. Il bando stampato si notifica al debitore,

si affigge nei luoghi pubblici, si deposita nella Cancelleria del Tribunale, o dei Tribunali, nella Segreteria del Comune, o dei Comuni, in cui stanno i beni da vendere, e s'inserisce per estratto due volte nel giornale degli annunci giudiziari.

Su questa serie di prescrizioni per assicurare gl'interessi delle parti, e la lealtà degl'incanti, il Cancelliere assume un compito subalterno, scrive il bando, ma d'ordine del Presidente, e v' inserisce l'estratto delle sentenze, ed ordinanze analoghe, di cui debbonsi menzionare anche le date. Il bando senza dubbio contiene le notizie indispensabili a chiunque si risolve di concorrere alla gara, e serve ad istruirlo e manodurlo; ma nessuno può supporre, e tanto meno la legge, che il bando in modo qualsiasi equivalga alle sentenze ed ordinanze, e diventi efficace per se medesimo a produrre il minimo effetto giuridico.

Le sentenze ed ordinanze rimangono sempre l'unica guida, e l'unico fonte da consultare, e dopo letto il bando, non s'indebolisce o dilegua la necessità di consultarle, ma invece bisogna ad esse ricorrere per comprendere il vero stato delle cose, e decidersi con senno e cautela. Il bando dunque, indice compendioso degli atti, che apparecchiano gl'incanti, non è destinato a sostituirli, ed anche meno a provare, o convalidare la minima circostanza dei procedimenti eseguiti.

Il titolo IV del Codice penale enumera i reati contro *la fede pubblica*. Nel capo primo del titolo si comprendono la *falsificazione di monete*, cedole, ed altre obbligazioni dello Stato, sigilli, bolli, ed impronte (e non riguardano la causa). Nel capo II poi, diviso in tre sezioni, ed in una disposizione comune alle medesime, gli art. 341 e 342 prevedono i casi del notaio, od altro ufficiale pubblico che nell'esercizio del Ministero alterino gli atti fingendo date, firme e persone, e scrivendo obblighi diversi da quelli concordati dalle parti. Gli articoli riguardano il reato di falsità nella sua forma principale e tipica del falso istrumentario, all'unisono del Codice Civile che definisce nell'articolo 1315 atto pubblico quello che è ricevuto colle richieste formalità da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

L'articolo 343 punisce gl'individui, che senza esser notai, o pubblici funzionari commettono falsità in atti pubblici, o scritte di commercio equivalenti agli atti pubblici in quanto alla pena per motivi, che sarebbe inutile ripetere.

(*Continua*)

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA GIURISPRUDENZA

UNIVERSALE DI EUROPA DOPO IL MILLE

(Cont. v. i n. 9 e 10)

Infatti se io sul testo di una legge mi occupassi a scrutarne il pensiero con l'aiuto della dialettica e della grammatica, accordando le diverse parti, e ponendo mente all'ordinatura e significato delle parole, sarebbe questa una pura interpretazione letterale; e se, andando anche più oltre, e dopo aver compreso il pensiero del legislatore, immaginassi dei capi nuovi o dubbi, studiando di applicare quella teoria nel fatto, e cercare altresì delle cautele per i contratti, pei testamenti, pei giudizi, ecc. sarebbe questa una seconda maniera d'interpretazione non meno pratica della prima, e da cui non può scompagnarsi per l'impossibilità di applicare una legge al fatto, senza che prima si sia compresa almeno grammaticalmente. Però, ambedue le specie si comprendono sotto il nome generico di *giurisprudenza pratica*: in modo che volendo questa suddividere nei suoi primissimi componenti, comprendere si debba sempre la interpretazione letterale e quella consultiva delle leggi.

Ma ancora io posso procedere più innanzi con le mie ricerche; e dopo compreso letteralmente il pensiero e il concetto della legge, voglio ancora avere contezza dell'autore di quel concetto, del tempo, del luogo in cui la legge fu compilata, delle storiche circostanze che accompagnarono la sua nascita e che mossero il legislatore a farla, dell'influenza insomma che i costumi, il governo, la religione hanno alla sua origine; e posso altresì volere ancora sapere le vicende di quella legge, della sua pubblicazione, delle mutazioni fattele, dell'applicazione ricevuta per il passato; insomma la Storia quasi delle sue avventure e della sua vita.

In tal caso la mia interpretazione sarà certo ben diversa dalla precedente, ed è questa appunto quella appellata *giurisprudenza storica*, che a differenza della interpretazione puramente pratica e grammaticale, può sfuggire al giureconsulto o trascurarla, senza che però manchi al fatto l'applicazione e la pratica.

Perchè se poi la mia curiosità, non sazia di

aver compreso il senso letterale della legge, di averne scrutata la genealogia storica e nazionale, volesse internarsi fino a conoscerne la origine puramente ideologica e politica, cercarne la ragione nell'analisi delle idee umane nelle immutabili leggi della natura, e nel diritto universale delle genti, sarebbe poi questa una terza specie d'interpretazione, da me definita innanzi col nome di *giurisprudenza filosofica*, ed aggiunse anche o *legislativa*. Ma qui è opportuno osservare che una differenza molto intrinseca vi esiste tra la giurisprudenza da me detta *legislativa* e la scienza propriamente della *legislazione*? Infatti se è vero che la medesima via, e quasi gl'identici studii, e le stesse ricerche debba fare colui che voglia imparare l'arte di creare una legge, e quello che voglia soltanto intenderne la ragione filosofica, pur tuttavia diverso n'è lo scopo e diverso anche l'uso che ne fa ciascuno dei proprii studii. Il legislatore, più che nel passato, mirar deve il futuro, le speranze dell'avvenire, tanto per comprendere i possibili miglioramenti dell'umanità, mentre il giureconsulto è quasi contento di sapere la ragione di quello che è fatto. Ciò l'ho voluto notare affinché non si creda ch'io intenda parlare della scienza della legislazione mentre vorrò soltanto tenermi negli stretti limiti della semplice interpretazione delle leggi, cioè della *giurisprudenza*.

Visto il cammino naturale ed il logico processo delle parti della giurisprudenza, il benevolo lettore del *Giurista*, mi seguirà ancora per vedere se mi sarà possibile trovare nell'indole di ciascuna le ragioni delle loro vicende e della loro successione. Un segreto filo guida sempre e regge il cammino delle cose, che sembrano più stravolte e sregolate; e quindi non sarà vano il tentativo di scoprire alcuna di quelle leggi che reggono il cammino della *giurisprudenza*.

Della giurisprudenza pratica

Non cade dubbio che, essendo la giurisprudenza *pratica* la prima maniera d'interpretazione che si faccia alla mente, la di cui utilità e più immediata ed universale, il primo studio al quale si volgono i giureconsulti è la *pratica*, val quanto dire la letterale interpretazione del testo delle leggi, quindi il ravvicinamento delle

diverse sue parti, la *polemica*, per le quistioni che sorgono nell'applicazione al fatto, e l'*eurematica* per le cautele dei contratti. Perciò questa parte della giurisprudenza avrà sempre sulle altre il diritto della precedenza, e non si vedrà nella storia levarsi improvviso in una nazione la giurisprudenza *filosofica*, senza che prima essa siasi almeno per qualche tempo esercitata nella pratica. Ed anzi non solo precede, ma accompagna ancora sempre le altre; e nè può essere diversamente, perchè una nazione può fare a meno senza gravi danni della giurisprudenza filosofica o storica, ma non mai della *pratica*.

(Cont.)

Prof. LUIGI VENEZIANI

LA PRATICA AMMINISTRATIVA

Istruzioni per le tasse di occupazione di aree pubbliche e per l'esercizio delle privative comunali.

In forza dell'art. 138 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, allegato A; e degli articoli 66 e 70 del relativo regolamento, vien deferito al potere centrale l'esame dei regolamenti comunali concernenti la polizia e le imposte locali.

Il R. Decreto organico dell'8 settembre 1878, N. 4498 (serie 2.) articolo 2, parte III, lettera g attribuisce alla competenza del Ministero di Agricoltura e Commercio l'esame dei regolamenti di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 118 della citata legge comunale e provinciale, vale a dire quelli concernenti le tasse per l'occupazione di aree pubbliche e le privative dei diritti di peso e misura pubblica e affitto dei banchi.

Da qualche tempo molti sono i comuni del Regno che profittano di tale facoltà, e perciò numerosi regolamenti vengono all'uopo sottoposti all'esame del Ministero, il quale, non senza rincrescimento, ha dovuto notare che l'azione dei Corpi locali in siffatta materia non si svolge sempre in conformità delle norme legislative.

Invero, prevengono spesso a questo Ministero proposte deliberate dai Comuni ed approvate dall'autorità provinciale, le quali, oltre a gravi errori di forma, confondono insieme materie diverse, sconfinano i limiti assegnati dalla legge ai diritti di occupazione di aree pubbliche e di privativa comunale, e stabiliscono, in materia di contravvenzioni e di competenze, norme che non hanno il loro fondamento nelle leggi vigenti.

Nel fine di ovviare a tale disordine e di sem-

plificare il lavoro amministrativo, ho divisato di raccogliere la giurisprudenza che si è venuta formando su tale materia nel lungo lavoro di revisione di siffatti regolamenti, mercè i provvedimenti dati dal Ministero, sia direttamente, sia in seguito a pareri del Consiglio di Stato, ed a decisioni della suprema autorità giudiziaria.

Mi pregio di comunicare tali istruzioni alla S. V. pregandola d'inculcarne l'osservanza ai Municipi, e di invitare eziandio l'Autorità tutrice a non approvare i regolamenti dei quali si discorre se prima i Consigli Comunali nel deliberarli si siano a quelle conformati. All'uopo la S. V. notificherà ai Municipi le istruzioni medesime facendole riprodurre nel Bollettino della Prefettura.

Il Ministro
B. GRIMALDI

Istruzioni ai Prefetti, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali circa la tassa di occupazioni di aree pubbliche e le privative comunali.

(Art. 118 della legge com. e prov. n. 2 e 3)

CAPO I.

Tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

§ 1. — *Oggetti, limiti ed assetto.*

1. Questa tassa riguarda le occupazioni, fatte da privati, di spazi ed aree *pubbliche*.

Essa si può estendere a tutte le aree pubbliche soggette a servitù pubblica, come le piazze, le vie ed i portici di pubblico passeggio, a tutti gli spazii egualmente pubblici, compresi quelli sovrastanti alle aree suddette.

2. Non sono quindi materia di siffatta tassa le aree e gli spazi che, sebbene facciano parte del demanio comunale, non sono addetti stabilmente ad uso pubblico: le concessioni, a qualunque forma, di siffatti spazi ed aree comunali, essendo di ragione patrimoniale, sono regolate con altre norme e discipline.

3. Del pari le vie, le piazze e in genere il suolo appartenente al Demanio dello Stato, e quelli posti sotto l'amministrazione della Provincia, non possono assoggettarsi alla tassa della quale si discorre.

4. Per la stessa ragione sono argomenti estranei ai regolamenti di tali tasse le relazioni tra la proprietà privata e chi la toglie in fitto, e singolarmente gli affitti di aree e spazi non pubblici in tempo di fiera o di mercato.

5. I Comuni, nel determinare le aree e gli spazi pubblici, la cui occupazione si vuol sottoporre a tassa, devono stabilire una compe-

tente distanza dal suolo e dai locali, di cui nei numeri 3 e 4, in modo di renderne libero l'accesso e il recesso, e non impedirne la visuale, specialmente se tali edifici servono per uffici pubblici, carceri, scuole, preture, tribunali, caserme ecc.

6. I regolamenti e la tassa, di cui è discorso, sono limitati agli spazi ed aree nell'abitato, secondo il perimetro descritto nel regolamento edilizio: l'occupazione delle strade, delle aree e degli spazi fuori dell'abitato non può essere colpita da tali tasse. Sarà uopo pertanto che in siffatti regolamenti siano nominativamente indicate le località, la cui occupazione importi pagamento di tassa.

7. Obbietto principale della tassa è l'occupazione di suolo pubblico da cui ritrae profitto l'occupante, cioè quella fatta per esercizio d'industrie e di commerci, e specialmente del piccolo commercio, o della vendita a minuto di derrate alimentari e di altre merci.

Tuttavia invalse la pratica di permettere ai Comuni, se specialmente in grave difetto di entrate, di tassare altre occupazioni che la consuetudine serbò e ancora, presso la gran maggioranza di essi, serba esenti da tassa. Esse riguardano piuttosto il comodo maggiore dei cittadini che un lucro commerciale immediato nello stretto senso della parola. Tale il deposito permanente di materiali da costruzione per provvista propria, salvo che non si faccia con ciò impedimento agli altri usi del suolo pubblico; tali i balconi, i poggiuoli e le terrazze sporgenti dal muro frontale di privato edificio sul suolo pubblico, importando essi una estensione dell'edificio sullo spazio soprastante al suolo non proprio; tali altresì le occupazioni temporanee fatte con ponti sospesi, o rompendo il suolo per collocarvi canali e simili; tali le occupazioni temporanee fatte con tende sporgenti, perchè o sono infisse sul suolo pubblico, oppure si protendono su di esso nello spazio soprastante dalla fronte dei caffè, delle botteghe e anche dei balconi.

8. Da questa rapida enumerazione si scorge di leggieri che non tutti gli usi del suolo e dello spazio pubblico sono tassabili.

Difatti non si può pretendere di regolare le occupazioni che sono contrarie alla legge, o di imporre coi regolamenti dei quali si ragiona, tasse autorizzate da leggi diverse o sotto altra forma, come ne diede l'esempio più d'un comune. Tali sono:

a) Il sottoporre a tassa i venditori ambulanti con recipienti portatili, come ceste, bigoncini e simili, od anche carrettini a mano: in questi casi manca l'oggetto della tassa, cioè l'occupazione del suolo pubblico, non potendosi nemmeno considerare come tale, la sosta momentanea in presenza del compratore per contrattare, pesare, consegnare ed esigere il prezzo

della merce venduta, anche quando per eseguire siffatte necessarie operazioni si poggia sul suolo la cesta o il recipiente. Il sottoporre a tassa per occupazione di suolo pubblico alcuni generi di consumo all'atto della loro introduzione nel territorio murato dei comuni chiusi. Altrimenti si colpisce non l'occupazione, ma l'atto della vendita ed anche il transito;

b) L'impedire, porre ostacolo e tanto meno tassare la circolazione e il transito per le pubbliche vie dei carri o carretti vuoti, o carichi, addetti al trasporto di qualsiasi merce o derrata, compresi i materiali da costruzione, delle bestie da soma anche se cariche a schiena, a chiunque appartengono; delle vetture pubbliche e dei veicoli di ogni specie, a qualunque uso adibiti; del pari le fermate temporanee di tutti questi mezzi di trasporto, per eseguire il carico e lo scarico di qualunque mercanzia ed anche di materiali da costruzione e di demolizione, le operazioni di carico o scarico per se stesse considerate, i depositi temporanei e indispensabili alle operazioni commerciali o all'esecuzione delle costruzioni e demolizioni suddette: lo stesso dicasi delle vetture pubbliche o private che sostano sulle vie o piazze dell'abitato.

Tali fermate però andrebbero soggette a tassa, quando si prolungassero oltre un certo numero non interrotto di ore. In tal caso può eziandio nei regolamenti fissarsi il numero delle ore di tolleranza, abbreviandole nei luoghi di maggior frequenza, quando le fermate riuscissero di ostacolo alla circolazione.

c) Le tasse imposte sull'esercizio di certe industrie o di certi mestieri anzicchè sulla occupazione del suolo, ond'è discorso. Tale, per esempio, lo stabilire la tassa per lo spazio occupato dai veicoli di ogni specie nell'atto della costruzione o del raddobbo, anche quando si proponga di far pagare la tassa al maestro carradore; per lo spazio necessario ai lavori di costruzione e di demolizione degli edifici durante la loro esecuzione; per la spaccatura della legna, segatura del legname, battitura della lana, ecc. Simili faccende si possono regolare, non già impedire o tassare.

d) Similmente non sono autorizzate da nessuna legge le tasse che, sotto pretesto di occupazione di aree pubbliche, si volessero imporre per ogni capo di bestiame esposto in vendita, sopra l'uso dei banchi o vetrine di pertinenza privata o sulla quantità delle merci esposte, indipendentemente dallo spazio pubblico che gli uni e le altre occupano, e così per le occupazioni a fine di paramento e di decorazione in occasione di feste pubbliche le occupazioni cagionate dai lampioni, fanali, lanterne e becchi a gaz; per la inclinazione di piante od anche alberi sullo spazio pubblico, vietata da altre leggi e regolamenti; per i poggiuoli

con balaustate e le loro aperture di accesso che non sopravanzino il muro frontale dell'edificio: per il gocciolatoio, che lederebbe il diritto assoluto dei proprietari allo stillicidio delle acque, e simili atti che possono bensì importare licenza o permesso dell'autorità comunale, ma non tassa.

e) Similmente vogliono essere negate le tasse per approvazione di disegni relativi alle nuove costruzioni, od a restauri dei caseggiati esistenti e in generale per la licenza per le occupazioni già tassate.

9. In ogni caso, i regolamenti ond'è parola non possono estendere gli effetti della tassa in senso retroattivo. Tale sarebbe, per esempio, il caso in cui si volesse applicare la tassa ai balconi, terrazzi e balaustate già esistenti.

Al contrario nei nuovi regolamenti vogliono fare tutte quelle eccezioni necessarie all'interezza dei diritti anteriormente acquisiti.

§ 2 — Tariffe e loro condizioni

10. Non vuol consentirsi nelle occupazioni di spazi e di aree pubbliche una tariffa con tasse elevate, che creerebbero ostacolo all'abbondanza sui pubblici mercati.

11. Non vuol consentirsi una tariffa a tassa unica: questa dev'essere graduata in ragione composta nel numero dei metri quadrati occupati e dell'importanza della posizione. Le tariffe non graduate, oltrechè illegali, riescono gravose al commercio in generale, e in modo speciale al piccolo commercio, che resterebbe probabilmente escluso di fatto dai pubblici mercati. Non si può, per esempio commisurare l'occupazione fatta con un carro o con un largo banco a quella fatta con un cesta di frutta.

A conseguire pertanto la proporzionalità, e assecondando in ciò il concetto della legge sarà bene di riversare le posizioni più importanti alle occupazioni destinate alla vendita di oggetti più costosi ed ai negozi più vistosi, aggravando la tassa stabilita per tali località; le posizioni meno importanti all'occupazione per la vendita delle merci di poco valore con tassa più mite, potendosi però far salva ai proprietari di esse, ove i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali vi consentano, la facoltà di accedere alle prime posizioni, pagando la tassa fissata per esse.

Convorrà altresì, nello stesso intento, ed avuto riguardo appunto alla maggior importanza acquistata dalle posizioni occupate ed al maggiore guadagno ritrattone dagli occupatori, stabilire tasse alquanto più elevate nelle ricorrenze di feste pubbliche, di fiere o di mercati.

12. La tariffa deve inoltre indicare se intende colpire le occupazioni temporanee per

ragione di commercio, ovvero ancora le occupazioni permanenti che riguardino le costruzioni o il comodo privato.

13. Non è ammissibile esenzione del pagamento della tassa delle occupazioni di spazio e di aree dichiarate tassabili; le merci od oggetti soggiacciono alla tassa, qualunque sia il valore o la loro quantità.

14. Pur tuttavia, volendo fare un'eccezione per i generi di prima necessità, o stabilire per essi una tassa più mite, sarà opportuno indicare nel regolamento località diverse per le singole merci e quindi per ogni località determinare la tassa o l'estenzione, ce così saranno stato d'accordo i Consigli Comunali e le Deputazioni provinciali.

15. S'intende bene che in tutt'i casi le vendite e le compre, la loro forma ed importanza, l'esercizio della mediazione, i rapporti in genere tra venditori e compratori, il carico, lo scarico, la consegna, il porto delle merci sono oggetti estranei alle tariffe ed ai regolamenti dei quali si ragiona.

16. I comuni possono procedere ad abbonamenti per le occupazioni temporanee di qualunque specie, osservando però le norme qui appresso indicate e quello di cui nel § seguente.

Le riduzioni di tasse per tali abbonamenti faranno parte integrante della tariffa, che deve precisarne la misura.

17. E' illegale un tasso che oscilli per massimi e minimi nei singoli casi di tassazione.

§ 3 — Applicazione delle tariffe e dei regolamenti.

18. Non si potrà concedere ad ogni occupante che la superficie necessaria all'esercizio del suo commercio, qualora vi siano altre domande in concorrenza, in modo che sul mercato ci sia posto, possibilmente, per tutti i richiedenti senza distinzione.

19. Non si può pretendere che l'occupante domandi uno spazio maggiore di quello che gli occorra, e che paghi un dritto maggiore in proporzione.

20. Gli abbonamenti, di cui nel num. 16, debbono potersi rinnovare periodicamente, e il periodo non potrà eccedere un anno; non sono ammissibili abbonamenti per un periodo maggiore.

Essi vanno soggetti alle norme, di cui nei due numeri precedenti.

21. Gli abbonamenti non debbono comprendere tutto lo spazio disponibile nel mercato; ma si deve riservare un'area sufficiente alla libera concorrenza del commercio avventizio.

22. L'autorità comunale non può negare il permesso di occupazione a chi si riforma al regolamento nel richiederlo, salvo che per ra-

gioni di ordine pubblico; nè può concederlo gratuitamente, quando l'occupazione del suolo pubblico è soggetto a tassa.

23. Non sono ammissibili riserve a discrezione delle Giunte e dei Consigli comunali nel senso di lasciare ad arbitrio di essi il determinare, volta per volta, gli spazi e le aree pubbliche che possono occuparsi; tanto meno si può attribuire tale facoltà agli agenti od agli appaltatori comunali, cui spetta solo la vigilanza per l'esecuzione di ciò che nei regolamenti è stabilito.

24. Non vuolsi inoltre tollerare nell'autorità comunale o in chi per essa, la facoltà illimitata di determinare la precedenza dei posti da occupare; questa è determinata dalla bolletta di pagamento, sulla quale perciò, oltre all'indicazione della data, sarà specificata anche l'ora dell'eseguito pagamento.

Quando più domande sono presentate simultaneamente per lo stesso posto, la sorte decida tra i concorrenti, anche quando si tratti di abbonamenti.

25. Le concessioni, ond'è discorso, sono personali; la subconcessione è vietata, pertanto non si può impedire a chicchessia di usare lo spazio concessogli, incaricando persona di sua fiducia di sorvegliare i suoi negozi.

26. Dev'essere annullata la condizione posta all'occupazione di non cambiare i generi esposti in vendita; salvo che non si tratti di merci alle quali il regolamento assegni una località a parte.

27. Non può consentirsi che chi lasci momentaneamente il posto per cui ha pagata la tassa di occupazione, vi abbia per ciò solo rinunciato, e il posto stesso si possa concedere ad altri.

CAPO II.

Privative comunali.

(Articolo 118, n. 2, della legge comunale e provinciale).

§ 1 — Oggetto, estensione e limiti.

28. Queste privative hanno per oggetto:

a) l'istituzione di uffizi pubblici municipali per il peso pubblico e la misura pubblica dei cereali e del vino;

b) la fornitura, mediante affitto, dei banchi pubblici in occasione di fiere e di mercati.

Tali diritti non devono rivestire in nessun modo, diretto o indiretto, carattere coattivo.

29. Nel regolamento dev'essere esplicitamente annunciata la istituzione nel comune di uno o più uffizi per l'esercizio di una o più delle suddette privative.

Questa dichiarazione importa il divieto ai

privati di tenere aperti altri uffizi con generi in concorrenza dell'uffizio comunale: ed altresì il divieto di qualsiasi altra forma di concorrenza segnatamente da parte di chi fa abituale professione di misurare o pesare merci ad ogni richiesta del pubblico, e ricevendone mercede (sensali intromettitori di mestiere, brentatori, misuratori, tramutatori, ecc.).

Non occorre per gli effetti giuridici della privativa comunale che tali esercenti abbiano patente o siano iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori o in quello degli intromettitori, ecc. basta per definirli tali che siano noti pubblicamente.

30. La facoltà accordata ai comuni d'istituire il peso pubblico si deve intendere genericamente; quella d'istituire la misura pubblica si deve intendere specificamente ristretta alla misura dei cereali e del vino, e non può estendersi perciò agli aridi ed a' liquidi in genere, oppure a liquidi o ad aridi di altra specie. La facoltà di affidare banchi è limitato esclusivamente ai giorni di fiera o di mercato, e non può quindi estendersi agli altri giorni feriali. e non feriali.

31. Privativa di peso pubblico, di misura pubblica e di affitto di banchi pubblici, non vuol dire diritto esclusivo di pesare, misurare o usare banchi al cospetto del pubblico: ogni cittadino è nel diritto di fare siffatte operazioni in pubblico con pesi, misure o banco proprio od anche presi in prestito; nè per la istituzione della privativa comunale si può sottoporre tale diritto a deroghe od a licenza municipale, esso resta intero, ed alla dichiarazione di non coattività iscritta nella legge deve corrispondere nel regolamento la esplicita facoltà nei cittadini di usare in pubblico pesi, misure e banco proprio, o presi occasionalmente in prestito gratuito. Non si può tampoco impedire che il proprietario della merce faccia eseguire in pubblico tali operazioni da persone alla immediata sua dipendenza in qualità di salariati.

32. La prestazione gratuita di pesi, misure o banchi tra privati non è sottoposta a restrizione alcuna, tranne il caso che per la sua frequenza non assuma carattere di concorrenza alla privativa comunale.

33. Non si può similmente impedire che i privati misurano o facciano misurare i cereali ed il vino, pesino o facciano pesare qualunque derrata con misura non propria in luogo non pubblico, essendo ciò estraneo alla privativa comunale.

34. Questa non riguarda in nessun modo la compra o la vendita delle merci sui pubblici mercati; tali operazioni sono estranei a siffatti regolamenti; non si può dunque pretendere nessun diritto per questo titolo, tanto meno un diritto per ciascuna di quelle operazioni, o altrimenti un doppio diritto sulla compra-vendita;

nè tampoco delegare sensali ad ingerirsene o ad esigere i diritti spettanti ai comuni.

35. La privativa del peso e della misura non riguarda la materia contrattuale, sebbene l'accertamento dell'uno o dell'altra, mediante l'ufficio pubblico, possa essere nella convenienza od anche nella convenzione delle parti.

L'ufficio dev'essere aperto ad ogni richiesta del pubblico, nè vi si può essere rifiuto da parte dell'appaltatore o degli agenti comunali a qualunque domanda che si uniformi al regolamento.

36. E' illegale un diritto di peso riscosso dall'ufficio daziario all'entrata delle merci nel comune, a guisa di gabella alla barriera o di dazio consumo.

37. Non si può tener conto della qualità, ma solo della quantità del vino; la privativa riguarda unicamente il peso e la misura; non è pertanto ammissibile il ragguaglio tra spirito e vino, riferendosi al grado alcoolico.

38. E' in facoltà del comune o del suo appaltatore di dare in fitto pesi e misure; ma il corrispettivo che possono esigere non deve mai rivestire il carattere di privativa.

§ 2. — Tariffe e loro condizioni.

39. E' opportuno, anche nel ben inteso interesse della finanza comunale, che le tariffe stabiliscono diritti piuttosto miti, avuto riguardo alla natura dei commerci: soprattutto sembra doversi raccomandare che non vengano aggravati soverchiamente i cereali.

40. Le privative comunali non sopportano una tassa unica per qualsiasi pesata, o misurazione, o banco: ma il diritto in ogni singolo caso vuol essere proporzionato alla quantità della merce di cui si eseguisce il peso o la misura, od alla grandezza del banco dato in fitto.

41. Si possono concedere riduzioni di diritti per abonamento, purchè si osservino le norme indicate a proposito della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Cap. I, § 2.º) num. 16, e nel § 3.º, in quanto sono applicabili al caso presente.

42. Il fitto per somministrazione temporanea di pesi e misure ai venditori che ne manchino non dev'essere in alcun caso ragguagliato alla quantità della merce comprata o venduta, ma alla durata di esso, cioè al numero di giornate per cui se n'è concesso l'uso.

43. Rispetto agli strumenti da pesare, la tariffa deve così formularsi: — « *diritto di pesatura a servizio pubblico, con stadere a ponte e a bilico per carichi voluminosi* » — trattandosi di peso piccolo — « *diritto di pesatura a servizio del pubblico mercato, con stadere semplice o stadere a bilico* (bascole). »

44. Se non può ammettersi in tariffa un

tasso unico pel dritto di ciascuna privativa (num. 40) non consegue da ciò che il diritto non sia unico: quindi non si può stabilire in tariffa un diritto distinto per compenso dell'opera dei pesatori, misuratori e facchini o pei sensali: di questi ultimi non v'ha bisogno per misurare e pesare: la prestazione dell'opera di quelli è faccenda dell'appaltatore. S'intende bene che il diritto unico portato in tariffa compensa ogni spesa per eseguire le operazioni onde quegli è incaricato.

§ 3. — Applicazione delle tariffe e dei regolamenti, riscossione dei diritti.

45. E' vietato nell'esecuzione dei regolamenti sulle privative comunali ogni espediente che miri anche indirettamente, a costringere i cittadini a ricorrere per i bisogni del commercio agli uffici istituiti dai comuni.

46. Non v'ha obbligo di dare avviso preventivo all'appaltatore od in mancanza agli agenti del comune, quando specialmente uno non voglia servirsi dell'opera loro per misurare o pesare la sua mercanzia.

47. Non è nel diritto dei comuni o dell'appaltatore di presenziare le operazioni della pesa e della misura, sia che si eseguiscano in luogo privato, quando non vi fu spontanea richiesta dell'opera loro.

48. Non si possono obbligare i mediatori a notificare agli agenti comunali i contratti conclusi con la loro mediazione: il Codice di commercio tit. V, enuncia i casi, i modi e le autorità cui spetta una tale ingerenza.

49. La professione di sensale o di mediatore è libera: essa non può essere sottoposta a formalità e tanto meno alla licenza municipale confondendola con talune professioni ambulanti delle quali è parola nella sez. VII, tit. II, legge di P. S.

50. Similmente i misuratori e pesatori, come gli altri mestieri attinenti al facchinaggio, non sono soggetti a limitazione di numero o ad altre restrizioni o formalità nel loro esercizio, tranne quelle stabilite dalla legge di P. S.

In ogni modo, siffatti argomenti sono estranei ai regolamenti sull'esercizio, delle privative comunali.

51. Quanto ai pubblici pesatori e misuratori essi o sono agenti del Comune che agiscono per conto di esso, o sono agenti dell'appaltatore; in questa seconda ipotesi costui è responsabile sotto l'alta vigilanza del Comune.

In ogni modo, tutto ciò è materia di regolamento interno di servizio.

52. Non si può imporre a chi richiede l'ufficio municipale di peso pubblico, l'obbligo di servirsi di mediatori riconosciuti dal Comune o dall'appaltatore; nè la facoltà di peso e misura concessuta ai comuni si deve intendere

nel senso che comprenda le attribuzioni degli uffici metrici governativi.

Similmente il bollo del comune non può sostituirsi al marchio e all'indicazione data dal fabbricante sulla capacità legale della misura. (Decr. 13 ottobre 1861, n. 320).

53. I diritti di peso e di misura pubblica trovano la loro guarentigia nella merce misurata o pesata, e ne è responsabile unicamente chi la presenta, proprietario o depositario che sia: ogni altra o diversa disposizione non si può ammettere ne' regolamenti delle private.

CAPO III.

Disposizioni comuni a' diritti di occupazione di aree pubbliche e di privata.

§ 1. — *Elementi formali ne' regolamenti.*

54. Nessun regolamento può essere omologato senza la tariffa: un regolamento che non stabilisca diritti sarebbe estraneo agli obbiettivi contemplati nell'art. 118 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, e quindi alla revisione superiore, di che nel susseguente articolo 138.

Del pari le tariffe, come parte essenziale del regolamento, non possono senza di questo approvarsi od omologarsi.

55. Si raccomanda di non confondere in un solo regolamento materie che comportino ciascuna un regolamento speciale: tali quelli di polizia stradale od urbana con quelli di occupazione di aree pubbliche, questi con quelli di esercizio di commercio, o di peso e misura pubblica od anche di banchi pubblici, e viceversa: il che non vuol dire che taluni di siffatti regolamenti non abbiano strette relazioni tra loro. La diversità di criteri, ma non incompatibilità o contraddizione, in modo che l'uno vieti ciò che l'altro permette o prescrive.

56. Deve evitarsi ne' regolamenti e nelle annesse tariffe così la mobilità eccessiva come l'immobilità assoluta: ogni regolamento o tariffa è suscettibile di quelle riforme e di quei miglioramenti consigliati dall'esperienza o dai pubblici bisogni, osservandosi però i modi, le forme e le competenze onde furono stabiliti.

Sarebbe in contraddizione con tale massima la dichiarazione d'irreformabilità del regolamento o della tariffa per lungo periodo di anni, come un decennio, un ventennio, ecc. Non si può vincolare in siffatto modo l'azione della pubblica amministrazione.

Occorre pertanto che i vecchi regolamenti fatti sotto l'impero di vecchie leggi siano armonizzati con lo spirito delle leggi vigenti e coi criteri della giurisprudenza assodata: nè

in questo sarà mai soverchio lo zelo dei signori Prefetti.

57. In ogni caso le tariffe devono essere precise, chiare, di comune intelligenza e di facile applicazione.

Esse perciò conterranno le base della tassa ragguagliata a misure metriche legali di superficie, se trattasi di occupazione di suolo pubblico; od alle unità dei pesi e misure decimali se trattasi di peso pubblico ecc., in modo che, moltiplicando per le unità contenute nello spazio di cui si domanda l'occupazione, oppure per la quantità della merce pesata o misurata, si abbia il ragguaglio della tassa o del diritto da pagare.

58. Posto che i regolamenti devono determinare tariffe precise e chiare e che la formazione, la riforma e la modificazione di esse sono sottoposte a norme od a forme della legge menzionate, ne consegue che i diritti di occupazione di suolo e di privata non possono lasciarsi all'arbitrio del Sindaco o della Giunta municipale: nè sono ammissibili le stesse riserve da sciogliersi a piacimento dei Consigli comunali.

59. Quindi emerge che ogni riforma dei regolamenti esistenti, non meno che ogni nuovo regolamento, deve essere deliberato dai Consigli comunali e riportare il visto del Prefetto; indi, sottoposta all'approvazione delle Deputazioni provinciali.

Se si tratta di deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta, le Deputazioni debbono esigere la specificazione dei motivi, volendosi in tale materia più che mai rispettata la competenza dei Consigli comunali.

Espletati questi atti, firmati e vidimati come di regola dai Prefetti-presidenti, questi hanno l'obbligo di trasmetterli in doppia copia al Ministero.

60. E' avvenuto talvolta che le Deputazioni provinciali hanno espresso il rigetto totale o parziale di un regolamento senza motivarlo: onde il Consiglio di Stato, sul ricorso dei Consigli comunali, ebbe ad annullare le decisioni delle Deputazioni, invitandole a riprendere regolarmente il procedimento.

Occorre pertanto che in tali casi, le Deputazioni, tenuto presente l'articolo 140 della legge comunale e provinciale esprimano nettamente la loro opinione ragionata, sulle condizioni di ordine legale e su quelle di convenienza economica ed amministrativa. E ciò anche per illuminare l'autorità superiore considerato specialmente che, dietro l'invio ai comuni delle loro deliberazioni, può eccentruarsi il conflitto.

61. Siccome la parte deliberativa dei regolamenti in discorso entra nella competenza esclusiva dei Consigli comunali, salvo i controlli dalla legge stabiliti, così la parte esecutiva di essi non riconosce altra autorità che

il Sindaco, salvo la cooperazione degli agenti da lui delegati. Non si può quindi consentire che nei regolamenti si contemplino casi vincolati per l'esecuzione alle deliberazioni dei Consigli o delle Giunte municipali.

§ 2. — *Forma e guarentigie circa la riscossione dei diritti.*

62. Fu questione se la tassa di occupazione di aree pubbliche dovesse riscuotersi a modo delle imposte dirette col ministero dell'esattore comunale (art. 5, legge 20 aprile 1871), oppure ad economia e per appalto. Siccome il primo modo importava una condizione, nel più dei casi, praticamente impossibile, cioè la preventiva formazione del ruolo degli utenti, così per non rendere inattuabile il diritto dei comuni e priva di esecuzione la legge, prevalse il secondo sistema essendo all'uopo risultati di una stessa opinione gli organi più autorevoli dell'amministrazione superiore, opportunamente da questo ministero consultati.

63. La riscossione di diritti di privativa comunale (di cui nell'articolo 118, n. 2, legge comunale e provinciale), deve di regola farsi per appalto, ma non perciò vuolsi avere in conto d'illegittima altra forma di riscossione, e in specie quella per economia.

L'appalto non è menzionato in modo esclusivo o precettivo, ma semplicemente indicativo o facoltativo, non avendo potuto esso vincolare l'esercizio delle privative comunali alla riuscita degl'incanti. Se da ciò pertanto risulta nei comuni la facoltà di potere esigere i diritti in economia, non si esclude però l'esame, anche in linea di controllo, dei motivi dai quali emerge la maggior convenienza di quest'ultima forma.

64. Nell'esercizio però delle facoltà, di cui nei due numeri precedenti, deve mirare a che sia garantito il commercio, nel caso speciale e frequente, che il regolamento e la tassa di occupazione di aree pubbliche si complichino coi regolamenti circa l'esercizio delle privative comunali: peggio poi se l'esecuzione di regolamenti così vari si concentri in una sola mano o in un unico appalto.

Sarà sempre bene, a guarentigia de'contribuenti, consigliare che tale cumulazione di appalti diversi non si avveri, e che i servizi procedano decentrati; ma siccome nessuna legge vieta il primo de'suddetti sistemi o prescrive l'altro, occorre che i signori Prefetti invitino le Deputazioni ad apprezzare i motivi di maggior convenienza che consigliano ai comuni tal cumulazione di servizi.

65. E' illegittimo l'obbligo di ricevere e restituire una bolletta all'entrata del comune, imposto ai conduttori di veicoli che dovranno occupare suolo pubblico; come pure l'obbligo

che la merce pesata o misurata venga accompagnata da una bolletta di riscontro all'ufficio daziario e resti intatta sino a che si espleti tale operazione: il dazio-consumo non ha nulla di comune con l'esercizio del peso e della misura pubblica e con l'occupazione del suolo pubblico.

66. È inammissibile il capitolato d'appalto senza il regolamento pubblico da cui esso deriva, e non va mai abbastanza raccomandato alle autorità provinciali d'invigilare siffattamente affinché quello non riesca ad una delusione di questo.

67. Non si deve ammettere in nessun caso nel regolamento la facoltà all'appaltatore di aumentare a suo libito le tariffe, anche se tal facoltà si concede entro limiti stabiliti.

68. Non si può dare facoltà al fornitore dei banchi di esigere una tassa per occupazione di suolo pubblico, oppure all'appaltatore di questa tassa di affittare i banchi pubblici o di esercitare il peso e la misura pubblica, mediante una clausola inserita nell'uno o nell'altro regolamento: essendo materie distinte tra loro, deve ciascuna essere deliberata separatamente in forma di tariffa e di regolamento speciale.

69. Non bisogna introdurre nei regolamenti o nelle tariffe disposizioni intese ad aggravare, a posporre o ad escludere i mercanti o le merci forestiere alle indigene, a stabilire diversità tra venditore e compratore, e simili; il trattamento degli uni e degli altri dev'essere rigorosamente eguale: ogni esenzione o riduzione di dritti per favore speciale o personale è rigorosamente vietata.

70. In ogni regolamento di occupazione di spazio pubblico ed annessa tariffa non si può fare distinzione tra occupazioni fatte con banchi o senza banchi.

71. È illecito accordare preferenze nell'occupazione dei posti nei pubblici mercati in favore di chi si fornisce di pesi, di misure e di banchi dal comune o dall'appaltatore comunale ed a danni di chi vi porti banchi, misure e pesi di sua proprietà o di cui possiede l'uso. Tanto più è illecito che in quest'ultimo caso s'imponga una tassa maggiore.

In siffatti modi si crea un monopolio a profitto dello appaltatore o del comune all'infuori dei termini e dei fini del numero 2 dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale.

72. Dato anche il caso che il comune deliberi nella debita forma questi diritti svariati, e quindi li conceda in unico appalto, o li concentri ad economia in unica amministrazione, il Sindaco o chi per esso deve attenersi rigorosamente nella distribuzione dei posti a quanto è prescritto nel capitolo 1, § 3, di queste istruzioni.

In ogni caso, è sempre vietato all'appaltatore d'ingerirsi nella distribuzione dei posti destinati all'occupazione privata nei pubblici mercati.

73. L'appaltatore, o in mancanza l'Amministrazione comunale, deve avere un'apposito locale per ufficio pubblico, un registro madre e figlia, ov'è notato volta per volta la misura dell'area occupata da ciascun occupante, il nome, cognome e paternità di costui, la somma riscossa, la data e l'ora del pagamento, e ogni altra indicazione più precisa per garantire gli interessi del contribuente.

Questo registro dev'essere rilegato, numerato e vidimato in ogni pagina dal sindaco e portare il bollo del comune: la matrice di esso, chiusa e sottoscritta, sarà, in fine di anno consegnata all'ufficio comunale, che ne rilascerà regolare ricevuta.

Il registro in discorso dev'essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria; e quella porrà in contravvenzione l'appaltatore nel caso che non trovi il registro in regola.

Tali disposizioni valgono altresì per gli uffici della pesa pubblica e della fornitura dei banchi pubblici.

74. Siccome, per solito, i pubblici appaltatori non sono molto teneri del principio di non coattività, così sarebbe opportuno che i Prefetti e le Deputazioni provinciali suggeriscano che nei capitoli di appalto sia inserita la clausola di una penale convenzionale contro coloro che contravvengano al detto principio.

75. Se nei regolamenti in vigore si riscontrassero disposizioni contrarie alle leggi vigenti, i Prefetti assegneranno ai Comuni un congruo termine per riformarli. Quando le pratiche saranno riuscite senza risultati soddisfacenti, ne informeranno d'ufficio questo Ministero, che rinnoverà l'invito, e in caso d'irragionevoli resistenze, provvederà per l'annullamento di siffatti regolamenti.

§ 3. — *Materia contravvenzionale.*

76. Nei regolamenti comunali sono determinati i soli fatti e le omissioni che possano costituire la contravvenzione; la competenza e la sanzione sono determinate nel tit. II, cap. VIII. della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, e non si può per deliberazione comunale menomamente modificarle.

77. Non si possono sanzionare nei regolamenti in discorso pene diverse da quelle di polizia alle quali si riferisce l'articolo 146 della legge suddetta; si è perciò costretti ad annullare tutte le disposizioni regolamentari che

contengano altre prescrizioni penali, come confische, sequestri e ammende.

Quindi non può operarsi il sequestro delle merci a garanzia dell'ammenda prima della sentenza del magistrato; nè si deve permettere che sia stabilita nei regolamenti la confisca preventiva dei pesi e misure in caso di contravvenzione.

78. Non è consentito ai Comuni di avocare a sè le complicazioni dei regolamenti in discorso; ma si deve lasciare agli interessati intera la facoltà di far valere le loro ragioni sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria.

79. I termini di prescrizioni assegnati dai regolamenti comunali ai cittadini contro il pagamento di diritti in contraddizione dell'agente comunale o dell'appaltatore, non si possono mai intendere in senso strettamente legale; ma si deve sempre intendere che le parti possono far valere i propri diritti innanzi alle autorità competenti.

Questi termini, in ogni modo, riguardano esclusivamente il procedimento amministrativo; mentre i termini dell'azione giudiziale e il ricorso dell'interessato all'autorità giudiziaria sono regolati per legge, che non può menomamente venir derogato da un regolamento amministrativo.

80. Ai soli agenti della forza pubblica ed a quelli dalla legge loro assimilati spetta l'accertamento delle contravvenzioni e il far fede in giudizio sino a prova contraria: quindi non si può concedere tale facoltà agli appaltatori ed ai semplici messi comunali.

81. Ozioso ed illegale riuscirebbe il concedere all'appaltatore del Comune la facoltà di richiedere la forza armata nei casi di contravvenzione.

82. Non si può consentire una parte del prodotto delle contravvenzioni sia attribuita a chi le scopra o denunci, salvo che non veda la divisa del Comune o della forza pubblica: al denunciante privato non può promettersi premio per gli indirizzi dati agli agenti del comune o della forza pubblica. (Circ. Min. Ag. Ind. e Commercio, 30 maggio 1886 numero 10012).

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Comune — Conti comunali — Responsabilità degli amministratori.

Il consiglio di Prefettura a buon diritto dichiara responsabili verso il Comune gli

amministratori per le spese non autorizzate (1).

I decreti dei consigli di prefettura in materia di conti possono essere modificati solamente dalla Corte dei conti e non dal consiglio comunale coll'accordare la sanatoria agli amministratori responsabili. (2).

(Consiglio di Stato, 20 marzo 1886, Comune di Patti).

Contabile — Debito — Interessi — Mora — Prescrizione — Decorrenza.

La costituzione in mora non può farsi fino all'accertamento definitivo del debito, che avviene con la decisione della Corte. (3)

Il beneficio della prescrizione degli interessi non può decorrere che dal giorno della decisione. (4)

Gli interessi sopra spese escluse dal conto solo per irregolarità di documentazione, devono decorrere dal giorno della condanna. (5)

(Corte dei conti, 20 dicembre 1885; Golini, *Contabile*, 1886, pag. 6).

Dazio consumo—Pizzicheria—Carni salate — Momento giuridico del Consumo — Introduzione — Macellazione — Graduazione del dazio — Parole della legge — Significato — Tariffa.

Per sostenere dovuto il dazio sulle carni salate da colui che così le ridusse nel locale del proprio esercizio di vendita a minuto di pizzicheria, dopo aver pagato il relativo dazio di macellazione, non sono punto a proposito invocati gli articoli 38 e 39 del regolamento e 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866.

Il momento rivelatore della decisa volontà del contribuente, di destinare alla consumazione la materia tassabile, è precisato con evidenza scultoria, in quanto ai Comuni chiusi nella introduzione dentro la cinta daziaria, ed in

(1-2) Nell'approvare il conto consuntivo pel 1882 del Comune di Bitti, il consiglio di prefettura, riconoscendo regolari nella forma alcuni mandati, ma irregolare la loro emissione perchè il Comune eccedeva il limite legale della sovrimposta ed aveva fatte alcune spese facoltative non previste in bilancio, ne scaricava l'esattore, ma dichiarava invece contabili coloro che avevano emessi i mandati stessi. — Il consiglio comunale, invece di ricorrere contro la decisione del consiglio di prefettura, accordò una sanatoria ai membri della giunta per le spese illegalmente fatte, mettendole invece a carico dell'erario comunale. V. *Acconcia — I mandati di pagamento ecc.*

(3, 4-5) Così la Corte: « Considerato sulla eccezione subordinata, che non occorreva costituzione in mora a pagamento d'interessi, anzi non avrebbe potuto farsi fino all'accertamento definitivo del debito avvenuto colla decisione impugnata della Corte: del resto neppure per ragioni di equità ha titolo il Go-

quanto ai Comuni aperti, e per le carni nella macellazione per i privati consumatori, in questa e nella introduzione nei luoghi di vendita per i venditori a minuto.

E però pagatosi il dazio in uno dei suindicati momenti, non si deve uno nuovo sulle stesse carni, sebbene poscia siano nello stesso locale state salate.

La tassa di macellazione e quella di introduzione sono identiche.

Il legislatore ha graduato la tariffa a favore delle popolazioni agglomerate in minor numero, perchè esse godono dei benefici sociali meno dalle altre.

Non si può alle parole usate dalla legge attribuire significato diverso da quello che esse hanno nella lingua parlata.

La tariffa non ha una sola parola che ne distingua l'applicazione tra Comuni chiusi ed aperti.

(Cass. Roma, 17 agosto 1886 — P. M. ric. *Mass. giurid.* 1886, p. 164).

Sindaco -- Provvedimenti d'urgenza — Notificazione (L. com. prov. art. 104).

Contro il provvedimento preso dal sindaco in forza dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, ordinando nella casa di un privato un lavoro urgente reclamato nell'interesse della pubblica sicurezza, non è opponibile l'eccezione di mancata intimazione del lavoro, quando dalle speciali circostanze di fatto risulta che l'intimazione medesima sarebbe rimasta senza effetto. (Cons. Stato, 6 marzo 1886 — *Ranzolini ric.*)

Il Consiglio, ecc. — Colla relazione ministeriale del 5 ottobre 1885 si esponeva che nel maggio 1884 il sindaco di Thiene, valendosi delle facoltà ad esso attribuite dall'art. 104 della legge comunale e dall'art. 26 del regolamento di polizia urbana e dell'igiene di quel

lini di chiedere assoluzione dagli interessi per il ritardo nella definizione della sua contabilità, perchè esso durante tutto il tempo riscosse gli interessi attivi sulla integrità della sua cauzione, una parte della quale rappresenta la sua deficienza, ed, alienata, avrebbe servito a soddisfare il debito.

« Anche alla eccezione più subordinata risponde la precedente considerazione: arroe che per l'articolo 1231 del c. c. gli interessi legali sono dovuti, senza che il creditore sia obbligato a giustificare alcuna perdita, dal giorno della mora, che per un ufficiale contabile è quello successivo al giorno della sua cessazione dal servizio. Pendenti poi le procedure di rendiconto l'amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere contro il Golini nè per sorte nè per interessi, onde il beneficio legale della prescrizione, che nasce in favore del debitore da presunzione di diritto o da emissione imputabile al creditore, non può decorrere che dal giorno della oppugnata decisione »:

Comune, faceva eseguire d'ufficio *previe le debite diffide e notifehe*, le seguenti opere:

1. Sistemazione e copertura di un fogna;
2. Costruzione dello scuro del portone all'ingresso di un cortile;

3. Assicurazione dello sporto di una casa verso la pubblica via di Santa Maria. — (Omissis).

Accertata tanto la necessità e la urgenza dei lavori eseguiti d'ufficio quanto la regolarità della spesa, e uditi debitamente tutti gli interessati, venne revocato col regio decreto del 5 novembre 1885 il decreto del perfetto, dichiarandosi esecutive le note delle spese. Contro il regio decreto ricorre Alessandro Ranzolini, sostenendo che il collocamento del portone all'ingresso del cortile e la riparazione dello sporto non hanno il carattere di lavori urgenti a termini dell'art. 104 della legge comunale e dell'art. 26 del regolamento di polizia urbana, mancando inoltre pel secondo lavoro la intimazione al proprietario.

La relazione ministeriale osserva che delle eccezioni di merito sarebbe inutile di occuparsi essendo già state trattate e confutate, ma la eccezione di rito, eccitata espressamente dall'interposto ricorso, è da prendere in esame e da risolvere compiutamente anche per una massima generale in ordine alla interpretazione ed applicazione del già difficile art. 104 della legge comunale.

I dubbi da rimuovere sarebbero; 1. se la esecuzione d'ufficio dei lavori disposta dal sindaco debba essere preceduta dall'invito agli interessati di eseguirli entro un termine definitivo colla diffidazione di provvedere d'ufficio in caso diverso; 2. se ammessa la necessità di tale invito, possa ritenersi valida la intimazione fatta a terzi, anzichè al vero proprietario, nel senso di applicare poi a costui la procedura fiscale pel rimborso della spesa occorsa. — (Omissis).

Considerato in proposito che l'art. 26 del regolamento municipale di polizia urbana e di igiene prescrive che il sindaco provvede d'ufficio pei casi determinati di urgenza qualora i proprietari si rifiutino di eseguire i lavori nel termine assegnato;

Che il sindaco intimava appunto ai due proprietari noti della casa di riparare allo sporto entro il termine di 45 giorni;

Che dopo l'esecuzione di ufficio del lavoro il proprietario Ziranda pagò la sua quota della spesa, e risultò che l'altro intimato aveva già venduta la sua proprietà al ricorrente, continuando però ad abitare nella casa, non rendendosi inteso della intimazione;

Che in ogni modo qualunque invito preventivo, se fosse stato possibile, non avrebbe avuta alcuna efficacia attesa la impossibilità di un accordo fra il proprietario Ziranda che pagò

la propria quota della spesa e il nuovo proprietario Panzolini che persiste nell'impugnare l'opera e nel rifiutare il pagamento della sua quota;

Che, prescindendosi da qualunque questione intorno alla regola generale ed alle eccezioni eventuali secondo i casi, non si riscontra nel caso concreto e nelle circostanze sopraccennate alcun valido motivo per impugnare come nullo il provvedimento preso di ufficio dal sindaco per urgenza, e come illegittimo il decreto reale del 5 novembre 1885 che ne accoglieva il ricorso contro il decreto del prefetto.

Per questi motivi, ecc.

Nota. La questione sorse, a quanto si può ricavare dalla lunga narrativa del fatto, che abbiamo soppresso per non occupare tanto spazio, da che la intimazione di eseguire i lavori dichiarati d'urgenza non fu fatta all'attuale proprietario del fondo, ma al suo venditore. Il Consiglio di Stato, forse per non scendere a conclusioni differenti da quelle a cui scese, avuto riguardo alle speciali circostanze del fatto, schivò di risolvere la questione nei termini in cui era stata posta dalla relazione ministeriale. A completare la trattazione di questo punto, che ci pare di grande interesse, riproduciamo le seguenti osservazioni che si leggono nell'ottimo periodico *Il Manuale degli amministratori*.

L'interpretazione dell'art. 104 della legge comunale può dare luogo ai due dubbi accennati dal Ministero: 1. se l'esecuzione d'ufficio dei lavori disposti dal sindaco debba essere preceduta dall'invito agli interessati di eseguirli essi colla diffida dei provvedimenti d'ufficio in caso di inesecuzione nel termine prefisso; 2. se posta la necessità di tale invito, la relativa intimazione possa ritenersi valida ove fatta o terzi, anzichè al vero proprietario, nel senso di applicare poi a costui la procedura fiscale pel rimborso delle spese occorse.

Posta la questione in tali termini, pare che la soluzione debba essere affermativa pel primo punto, negativa pel secondo.

Se, infatti, nessun articolo della legge comunale commina tassativamente la nullità dei provvedimenti d'ufficio eseguiti senza previa intimazione agli interessati per l'esecuzione dei lavori giudicati indispensabili dal sindaco pare che la necessità di tale intimazione prima della esecuzione dei lavori si possa desumere: 1. dalla pratica costantemente seguita; 2. dai principi generali di diritto; 3. dalle disposizioni stabilite dalle nostre leggi positive per casi analoghi; 4. dalla lettera esplicita dell'art. 104; 5. in fine dalla giurisprudenza.

L'intimazione preventiva è dimostrata necessaria anzitutto dalla pratica costante, la quale mal si saprebbe spiegare con ragioni di sem-

plice convenienza, e in secondo luogo dai principi generali del diritto, i quali non consentono che si provveda a danno in luogo e nell'interesse di terzi, *inaudita parte*.

In terzo luogo la necessità di tale intimazione emerge e si può desumere, per analogia, dal disposto dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*. Riguardo al quale poi si presenta spontanea la osservazione che se l'intimazione preventiva è richiesta da detto articolo che riguarda la riproduzione in pristino e presuppone quindi la violazione di uno stato di cose preesistente che il contravventore non poteva e non può ignorare di essere o almeno di poter essere obbligato a rimettere, a tanto maggior ragione sembra si presenti necessariamente nei casi previsti dall'art. 104 della legge che unale. Qui infatti più che di riduzione in pristino si tratta dell'esecuzione di opere che il Sindaco ritiene obbligatorie, ma che gli interessati, senza un preventivo avviso, spesso possono ignorare essere tali, trattandosi in sostanza e nella maggior parte dei casi non di operazioni la cui obbligatorietà sia tassativamente prescritta dalla legge (perchè allora nessuno potrebbe addurne la ignoranza), ma di operazioni la cui obbligatorietà emana solo dalle circostanze speciali di contigibilità ed urgenza che si possono verificare, ed il giudizio sulle quali è dall'art. 104 deferito al prudente e discretivo apprezzamento del sindaco.

Ma l'argomento che, per analogia da caso a caso, si può desumere dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici è poi confortato dalla esplicita locuzione adoperata nell'art. 104 della legge comunale, il quale, dopo avere dichiarato che appartiene al sindaco di dare i provvedimenti contigibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, soggiunge che appartiene pure a lui di *fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi*. Ora duplice è l'argomento che da tale dicitura si può trarre per la necessità dell'intimazione preventiva: il primo, dalla parola *ordini*, poichè il far eseguire *ordini* implica che questi siano stati previamente impartiti, e non lo possono essere stati che agli interessati, perchè il sindaco non può dare ordini a sè stesso, nè la parola *ordini* può riferirsi a disposizioni da lui impartite ai suoi dipendenti impiegati e salariati, cui egli ordina di fare, ma in riguardo ai quali sarebbe impropria l'espressione di fare eseguire ordini loro impartiti; il secondo dal richiamo dell'azione penale, in cui si incorrerebbe non solo per contravvenzione alle ordi-

nanze del sindaco giusta l'art. 685 codice penale. il quale tassativamente parla di *intimazione fatta* dalla legittima autorità.

Da ultimo la necessità di questa intimazione preventiva è riconosciuta anche dalla giurisprudenza, come emerge in modo esplicito dal parere 31 gennaio 1880 del Consiglio di Stato (*Foro it.*, 1880, III, 53) e, in modo meno esplicito forse, ma pur abbastanza chiaro dagli altri pareri 11 gennaio e 25 aprile 1884 dello stesso Consiglio (*id. id.*, 1884, III, 47 e 129), nonchè dalla sentenza 26 marzo 1884 a sezioni riunite della Cassazione di Roma.

Da queste considerazioni ci pare risulti dimostrato che la esecuzione di ufficio di lavori a termine dell'art. 104 della legge deve essere preceduta dalla intimazione agli interessati e dalla decorrenza infruttuosa del termine loro prefisso. Non deve dissimularsi che in alcuni casi sarà difficile conciliare questa massima colla urgenza dei provvedimenti, ma tale difficoltà potrà giustificare qualche eccezione a seconda dei casi, non distruggere la regola basata sui principi sanciti dallo Statuto, che cioè l'interesse pubblico legalmente accertato deve prevalere sul privato, ma nei modi e colle forme a garanzia di questo stabilite.

Risolto in tale senso il primo punto della questione, ne deriva, pare, facile la soluzione del secondo. Se l'intimazione è necessaria, essa non si può considerare come legalmente fatta se non quando lo sia a coloro che al provvedimento sono direttamente interessati.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

OBLIGAZIONE CONDIZIONALE — PAGAMENTO DOPO IL VERIFICARSI DI DETERMINATO FATTO — TERMINE (Cod. civ., art. 1157, 1172).

APPELLO — DOMICILIO ELETO E DOMICILIO DICHIARATO — LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE (Cod. proc. civ., articolo 486, 367, 396, 437).

Concorrendo nell'atto introduttivo del giudizio la dichiarazione e la elezione di domicilio, è valido l'appello notificato al domicilio reale anzichè a quello eletto (1).

Se le parti stabilirono di pagare la cosa venduta dopo che il venditore l'avesse dimostrata libera da qualunque ipoteca, non conclusero

Cass. di Firenze 12 giugno 1882, conforme alla presente.

Per la giurisprudenza posteriore si veggia Cass. Roma 29 luglio 1885 (*Foro it.*, 1885, I, 1028), nonchè le altre decisioni in vario senso riassunte nel Repertorio del 1884 alla voce *Appello civ.*

(1) V. Le note riassuntive degli egregi nostri collaboratori prof. DI MAIO e cons. BANTI, la prima apposta alla sentenza 16 febbraio 1882 della Cass. di Napoli contraria, e la seconda apposta a quella della

una convenzione condizionale, ma una convinzione a termine. (Cass. Roma, 16 febbraio 1886 *Foro it.*, 1886, p. 775).

La Corte, ecc — Considerando che il primo mezzo tende a demolire intieramente la sentenza per avere ritenuto valido l'appello notificato al domicilio del Casali in Ripi anzichè al domicilio eletto nel primo atto di citazione presso il suo procuratore in Frasinone. La questione se in presenza di un domicilio eletto o dichiarato in giudizio, l'appello, che dalla opposta parte vengasi ad interporre in caso di soccumbenza, sia nullo quante volte non venga notificato al domicilio stesso, ha tenuto e tiene scissa la scuola e la giurisprudenza. Nondimeno anche i più rigorosi sostenitori della nullità riconoscono che non abbia luogo se trattisi di notificazione fatta in mano dell'appellato. Nel caso, la questione si presenta sotto altro aspetto, ed è quello di vedere, se concorrendo insieme domicilio dichiarato e domicilio eletto in luoghi diversi dalla stessa parte, l'appello notificato nel primo, anzichè nel secondo, sia valido ed efficace. La domanda introduttiva del giudizio innanzi al pretore facevasi infatti: « ad istanza del signor Tommaso Casali possidente domiciliato in Ripi, ed elettivamente in Frosinone nello studio legale del procuratore signor Antonio avv. De Longis, da cui viene rappresentato ».

L'art. 486 del codice di procedura civile dispone che l'appello principale deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396 e 437 capov. ultimo.

L'art. 367 dice: « La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato, in conformità degli articoli 134 n. 5, 158 n. 2, e 159 n. 2. In mancanza di elezione o dichiarazione, la notificazione è fatta al procuratore ».

L'art. 396 dice: « Tutte le notificazioni, comprese quelle della sentenza definitiva, si fanno al domicilio eletto o dichiarato. In difetto di elezione o dichiarazione, si possono fare al procuratore, o, quando manchi, alla cancelleria del tribunale ».

Come vedesi, in tutti i detti articoli si parla comunemente di domicilio eletto e di domicilio dichiarato, e si prevede anche il caso che non siavi elezione nè dichiarazione, senza che la mancanza nuoccia agli atti, avendo la legge provveduto all'interesse della controparte con darle facoltà di fare le notificazioni al procuratore, e, quando manchi, alla cancelleria del tribunale.

Nè diversamente si parla negli articoli 134 n. 5, 158 n. 2, e 159 n. 2, richiamati nel surricordato art. 367. Il primo, cioè il 134 n. 5, dopo di aver detto che l'atto di citazione deve contenere la dichiarazione della residenza o domicilio dell'attore, avvertendo che se l'attore non ha

residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre la elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, aggiunge: « Questa elezione può anche essere fatta dallo attore che abbia residenza o domicilio nello Stato ».

L'art. 158 n. 2, nel procedimento formale davanti i tribunali civili e le Corti di appello, fa obbligo al procuratore dell'attore di depositare nella cancelleria l'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione.

L'art. 159 n. 2 ripete un simile precetto al procuratore del convenuto.

Pertanto, non essendovi parola in tutte le ricordate disposizioni di legge, la quale escluda che l'atto di citazione possa ugualmente contenere la indicazione di domicilio per modo di indicazione o per modo di elezione, o dovrebbesi trovare la simultaneità contraria ai principii generali di diritto e di giustizia, o quando questo non si verifichi, è forza di riconoscere che lo appellante, il quale ha innanzi di sè un domicilio dichiarato, ed un altro eletto dalla controparte nello stesso giudizio, sia libero di notificare l'atto di appello o in uno o nell'altro. Per diritto non può mettersi in dubbio che, oltre il domicilio reale, ogni cittadino abbia facoltà di eleggersene altri in riguardo a particolari affari ed impegni. Per giustizia non è chi non veda, che la facoltà data ad un litigante di scegliere tra il domicilio dichiarato e l'eletto per la notificazione degli atti al suo contraddittore, se non voglia dirsi utile, non gli è certamente dannosa.

Considerando sul secondo mezzo, che a ragione il ricorrente reclama la violazione degli indicati luoghi di legge, per avere qualificato obbligazione condizionale quella del pagamento di L. 1000 differito al giorno nel quale il Casali avrebbe dimostrato liberi da ipoteca i fondi venduti ai Guglielmi. L'art. 1157 del codice civ., definisce condizionale la obbligazione, la di cui esistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed in certo. Il patto stipulato tra le parti è riferito dalla denunziata sentenza nei termini seguenti: « Le residuali lire mille i compratori si obbligano di pagarle quando il venditore Casali avrà giustificato che l'utile dominio del terreno, l'abitazione rurale e l'orto siano liberi da qualunque ipoteca ». La libertà dai vincoli ipotecari fu dunque posta a determinare il tempo del pagamento, non già a rendere incerta la esistenza del debito nei compratori. La sentenza non parla di giorno certo determinato per patto a dimostrare la libertà dei fondi dalle ipoteche. Pel chiaro disposto dall'art. 1173 cod. civ. i compratori erano pertanto in diritto di provocare appena

lo volessero i provvedimenti dell'autorità giudiziaria per costringere il venditore allo adempimento della sua promessa. Cadde quindi in un assurdo la denunziata sentenza qualificando obbligazione condizionale (la di cui risoluzione o sussistenza dipendesse da un fatto futuro ed incerto); quella per la quale i fratelli Guglielmi promettevano al venditore Casali di pagare una parte del prezzo degl' immobili acquistati allorchando ne avrebbe dimostrata la libertà da qualunque ipoteca.

Per tali motivi, cassa ecc.

REINTEGRA — TURBATIVA — COESISTENZA.

Chi propone azione di reintegra può ad un tempo istituire giudizio anche per manutenzione di possesso. (Cass. Napoli, 11 giugno 1886. — Mangiacapre c. Riggio.)

COEREDERE — VENDITA — ACQUIRENTE — ESITO DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE.

Colui che acquista da chi credette ne fosse esclusivo proprietario, qualora sorgesse di poi giudizio, in cui fosse contestata di essere tale fondo comune con altri, perchè proveniente da eredità a costoro insieme al venditore devoluta, non può esercitare azione per revindicarla, separata dal giudizio di divisione; ma deve, non potendo o non volendo in questo intervenire, attenderne i risultati. — Cass. Napoli 12 giugno 1886. — Di Capua c. Frignano.)

DEMANI COMUNALI — REINTEGRA — DEMANIALITÀ CONTESTATA — COMPETENZA.

Quando la demanialità non sia seriamente contestata è ammesso il procedimento amministrativo di reintegra dei demani comunali (1). (Cass. Roma, Sezioni unite, 20 aprile 1886. Comune di Colitri c. Berilli e Maffucci.)

RUOLI ESECUTIVI — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO — COMUNI.

Il procedimento privilegiato dei ruoli esecutivi è concesso all'Amministrazione del Fondo per il Culto dall' art. 21 della legge 15 agosto 1867 senz'alcuna limitazione, e contro qualunque debitore per la esigenza dei crediti spettanti all'asse ecclesiastico; e la detta Amministrazione esercita tale privilegio, non perchè rappresentante degli enti soppressi, ma per diritto proprio.

Bene quindi può la detta Amministrazione agire col procedimento dei ruoli contro un Comune, sebbene all'ente ecclesiastico, a cui essa è succeduta, non fosse concesso di potersi valere dello stesso procedimento per spettare e-

guale privilegio anche al Comune debitore (2). Cass. Roma, 27 febbraio 1886 — Comune di Valva c. Fondo pel Culto — *Man. Amm.*, 1886, p. 336).

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI — SERVITÙ DI LUCE E PROSPETTO — DISTANZE.

Agli effetti dell' art. 587 del Codice Civ. come a qualunque altro, fa piena prova l'elenco delle strade comunali rilasciato dal segretario comunale, giusta gli art. 16 e segg. della legge sulle opere pubbliche (3). (App. Aquila, 31 dicembre 1885 — *Campobassi c. Calore*).

CALMIERE — FACOLTÀ DELLA GIUNTA — INCOMPETENZA GIUDIZIARIA.

È incompetente l'Autorità giudiziaria a conoscere dei motivi che indussero la Giunta ad imporre il colmiere sul pane, quando la Giunta stessa viene autorizzata ad emettere tale provvedimento dal regolamento approvato dall'Autorità Amministrativa e posto legalmente in vigore (Cass. Firenze, 17 aprile 1886 — *Bon c. Comune di Belluno*).

Nota — Circa la costituzione dell'art. 67 del regolamento 8 giugno 1867 per l'esecuzione della legge com. e prov. rimandiamo i lettori alla nostra *Rassegna di Giurisprudenza*, ove sotto il numero 1 troveranno due sentenze, una 27 genn. 1876 della Cass. Torino e l'altra 29 aprile 1876 della Cass. Roma — *Giurista* 1884, p. 81.

DEMANIO COMUNALE — CITTADINI UTI SINGULI — POSSESSO — TURBAMENTO — AZIONE — DIRITTO COMUNE — ANNO — MOLESTIE.

I cittadini di un Comune possono proporre *uti singuli* l'azione per turbato possesso del godimento del demanio pubblico comunale sul quale essi sentano gli usi civici.

Quest'azione è ammissibile se concorrano le condizioni del possesso mantenibile stabilite dal diritto comune, e non sia decorso un anno dall'ultima delle molestie dove più atti di turbativa si sieno consumati (Cass. Roma, 18 Marzo 1886. — Rosi c. Serafini. — *La Corte Suprema* di Roma, 1886, n. 4).

RUOLI ESECUTIVI — RINNOVAZIONE FUORI DI TEMPO — MANCANZA DI OPPOSIZIONE — NON VALE ACQUIESCENZA.

La rinnovazione del ruolo esecutivo dopo scorso il trentennio dal primo ruolo definitivo benchè seguita senza opposizione del debitore, non importa acquiescenza o riconoscimento del

(1) Conf. stessa Corte, 21 marzo 1878 — *Man. Amm.*, 1878, p. 175.

(2) Conf. V. stessa Corte, 24 febbraio 1885 — *Legge*, 1885, p. 433 — V. *Man. Amm.*, 1884, p. 383.


(3) Conf. in argomento Cass. Torino, 4 marzo 1880. *Legge*, 1880, p. 681 — Cass. Napoli, 5 febbraio 1878. *Gazz. del Proc.* XIII, p. 199.

debito; e per ciò non è d'ostacolo al debitore stesso a produrre la sua opposizione, appena si vegga molestato pel pagamento con atti esecutivi. (1) (Cass. Roma, 2 Febbraio 1886 — Fondo pel culto c. Forni e de Martino — *La Legge*, 1886, n. 4).

BENI COMUNALI — QUESTIONE DI PROPRIETÀ —
COMPETENZA.

Le quistioni sul diritto di proprietà di alcuni determinati beni patrimoniali dei Comuni sono di competenza dell'autorità giudiziaria. (2)

Il concorso quindi di alcuni cittadini avverso il decreto della Deputazione provinciale che autorizzò l'affitto ed anche la vendita di tali beni è irricevibile. (Cons. Stato, 2 aprile 1886, adottato — Comune di Carceri).



Parte III.
Giurisprudenza penale

(Cont. e fine V. *Giurista* numeri 9 e 10, p. 80)

Gli articoli 344 e 345 mirano al notaio, o al pubblico ufficiale, che rilascia la copia di un atto autentico supposto, o di un'atto non ancora completo. Gli articoli 346, 347, 348 e 349 trattano dell'uso sciente del titolo falso, e della negligenza del notaio e del pubblico funzionario, origine di qualche errore pregiudizievole, e delle menzogne di coloro, che attestarono l'identità delle parti contraenti, ingannando il notaio, ed il pubblico ufficiale.

La sezione II.^a con gli articoli 356 e 357 provvede alle falsità ed uso sciente delle scritture private; e la Sezione III.^a considera *le falsità commesse in passaporti, fogli di via, e certificati, che sarebbero propriamente quelli di malattia, o di buona condotta per carpire un guadagno, o sottrarsi ad un pubblico servizio insieme ai falsi registri degli albergatori. La disposizione particolare relativa alle tre Sezioni precedenti incrimina poi nell'articolo 363 ogni altra falsità di simile specie in questo capo contemplata, da cui possa derivare danno ad un terzo, od al pubblico erario, sieno opera dei privati, o d'un notaio, d'un pubblico ufficiale, o funzionario con abuso di ufficio.*

La legge distingue con rigorosa precisione gli atti pubblici rogati dal notaio, o dal pubblico funzionario, scritti in loro nome, compresi sotto

l'indicazione generica di certificati e falsità di simile specie, che arrecano danno all'erario, o ai cittadini. Distingue i titoli commerciali e le scritture private.

Come si riconosce il limite, che divide l'atto pubblico del notaio o ufficiale pubblico dal certificato falso, o altre simili falsità? Dolo, danno, e fede pubblica scossa si riscontrano egualmente nel primo e nei secondi, ma vi sono capitalissime differenze: l'atto pubblico contiene sempre l'obbligo imprescindibile delle parti di soggiacere alle convenzioni pattuite, o agli ordini imposti; l'atto pubblico è l'esecuzione provata, e per impedirne il corso bisogna a forza impugnarlo di falso, e nessuna prova si ammette contro quello che afferma. Al contrario i certificati, e falsità consimili anche aprissero la via a procurare un lucro, e recassero qualche danno non portano con loro sanzione coercitiva; è lecito ad ognuno di combatterli, e si possono sempre opporre nuovi certificati e documenti, che ne dimostrino l'errore o la frode. E poichè la legge con criterio razionale distingue un pericolo diverso, che si corre quanto si minaccia un atto pubblico, o privato, e negli stessi atti pubblici non dimentica la differenza tra gli originali e le copie per la semplice ragione, che la falsità nelle copie facilmente si scopre, così non poteva confondere l'atto pubblico definito col codice Civile, ed i certificati e le falsità minori col pretesto di trovarsi in tutti una qualche cosa confermata sotto il suggello della fede pubblica dal notaio o dal pubblico funzionario. Se dunque sono tanto diversi l'atto pubblico ed i certificati, i bandi nei giudizi di espropriazione forzata non essendo nè scritture private, nè scritture di commercio per ricadere nelle sanzioni del falso bisogna classificarli o tra gli atti pubblici, o tra i certificati.

Atti pubblici non sono nel significato rigoroso della parola se ci mancano i caratteri indicati dall'articolo 1315 del Codice Civile: e se a riguardo della descrizione degli immobili, prezzo, e patti di vendita non costituiscono obblighi, nè tolgono mai un centesimo a Tizio per darlo a Sempronio; qualunque controversia facciano sorgere i debitori, i creditori, e gli aggiudicatari non la risolvono i bandi, ma la sentenza e le ordinanze pronunziate, ed il Cancelliere rimane da parte. Il bando dunque, come suona la voce, è notizia data a tutti dal pubblico funzionario, e si corregge per gli errori, le negligenze, e le adulterazioni coi veri atti pubblici, ai quali ad ogni passo si riporta, ed in conseguenza deve allogarsi in caso di falsità tra i certificati previsti dall'articolo 363 del Codice penale.

Giova di non dimenticare in ultimo, che l'intrinseca insufficienza del bando a produrre danni lo prova questo medesimo processo. Si ebbe voglia di foggare una condizioze assurda,

(1) Conf.: stessa Corte 31 maggio 1886 — Favetti e Fondo pel Culto. V. *Giurista*, 1883, p. 3 e 167.

(2) *Giuris.* costante.

il compratore, accorto si rese della industria puerile, e fece l'acquisto desiderato.

Per queste considerazioni.

La Corte di Cassazione

Accoglie il quarto mezzo di terza serie del ricorso, rigetta gli altri e rinvia la causa ad altra Sezione della stessa Corte di appello, ed ordina restituirsi il deposito.

PUBBLICO FUNZIONARIO — AZIONI RIPROVEVOLI — INGIURIE — La mancanza di dolo nel pubblico funzionario si verifica solo nel caso che egli riveli le azioni riprovevoli o delittuose che lo adempimento dei propri doveri gl'imponga l'obbligo di far conoscere, e non già quando in praticare ciò ricorra ad espressioni oltraggiose, a parole di disprezzo. (Cass. Napoli, 12 febbraio 1886.

Nota. — La Corte di Cassazione:

Attesochè il ricorso di Lusi Vincenzo è sfornito di motivi e deve quindi pronunziarsene la decadenza.

Attesochè con l'unico mezzo principale del ricorso di Salerno Francesco, e col primo, secondo e terzo degli aggiunti si sollevano due dispute, la prima consiste nel sapere se trattandosi di fatti che il ricorrente per ragione delle proprie funzioni e del proprio dovere aveva obbligo di rivelare, era a lui applicabile la disposizione dell'articolo 579 del Codice penale; e la seconda è quella di sapere se sospeso il procedimento per la diffamazione, di cui aveva l'ex sindaco d'Apuzzo Raffaele sporto querela, per la istruzione iniziata dall'autorità giudiziaria contro la persona diffamata, doveva rimaner sospeso anche per le ingiurie, una volta che queste erano state dirette contro un depositario della pubblica autorità per fatti relativi allo esercizio delle sue funzioni, ed il ricorrente autore delle stesse era stato ammesso a somministrarne la prova.

Che la negativa della prima quistione risulta evidentemente dalla lettera e dallo spirito del citato articolo 579 del Codice penale.

Dalla lettera, per la ragione che dalla sanzione racchiusa in detto articolo è escluso il disposto dell'articolo 572 dello stesso codice, che è quello che riguarda le ingiurie. Dallo spirito perchè la mancanza di dolo nel pubblico funzionario si verifica solo nel caso che egli riveli le azioni riprovevoli o delittuose che lo adempimento dei propri doveri gl'imponga l'obbligo di far conoscere, e non già quando in praticare ciò ricorra ad espressioni oltraggiose, a parole di disprezzo. In questa ipotesi l'*animus nocendi*,

la intenzione d'ingiurare tanto più è sicura, per quanto meno un depositario della pubblica autorità deve nel disimpegno delle sue funzioni servirsi di mezzi violatori del Codice penale. Per lui la guarentigia della legge cessa nel momento istesso, in cui per compiere un dovere commette un reato.

Che la risoluzione della seconda delle sopradette quistioni dipende da una indagine di mero fatto che è quella di sapere se le ingiurie ascritte al ricorrente erano o meno una dipendenza necessaria dei fatti imputati al d'Apuzzo e quando i giudici di merito han ritenuto che non dipendevano affatto da questi, il loro convincimento sfugge al sindacato del Supremo Collegio.

Che cogli ultimi due mezzi aggiunti si denunzia la violazione dell'articolo 323 n.º 3.º del Codice di procedura penale per una doppia ragione, cioè per non esservi nella impugnata sentenza sufficiente motivazione, intorno all'elemento soggettivo del reato, e per non avere il Tribunale specificate le ingiurie non commesse nè dipendenti dalle imputazioni che il ricorrente aveva il diritto di fare e per le quali a termine dell'articolo 576 del Codice penale era rimasto sospeso il procedimento. Ma anche queste altre due doglianze non hanno valore. Non la prima, perchè essendosi dai giudici di merito ritenuto che il fatto delle ingiurie nulla aveva di comune coll'adempimento dei doveri imposti al ricorrente nella qualità di delegato straordinario del Comune di Greci si è con ciò detto quanto bastava per ammettere la intenzione di nuocere e per escludere l'ingegnoso assunto del Salerno di avere egli creduto di svelare alla rappresentanza municipale le magagne della disciolta amministrazione e non di attaccare il privato od i privati.

Non la seconda, imperocchè nella enunciazione dei fatti semplici sono trascritte le espressioni oltraggiose e le parole di disprezzo costituenti ingiurie, ed è più chiaro della luce meriggiana che tali ingiurie sono propriamente quelle, che il Tribunale riconobbe non necessariamente dipendenti dai fatti imputati al d'Apuzzo come relativi allo esercizio delle funzioni tenute in qualità di Sindaco.

Pei quali motivi.

Veduti gli articoli 656 capoverso quarto, 667 capoverso quarto e 658 del Codice di procedura penale.

La Corte

Rigetta il concorso di Francesco Salerno, e dichiara Vincenzo Lusi decaduto dal ricorso, con la condanna di entrambi alle spese di giudizio.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA RIFORMA DEL CONSIGLIO DI STATO

Negli anni 1876 e 1878 facendo alcune pubblicazioni in questa carissima città di Salerno, per ottenere dal Parlamento Nazionale la soluzione di una questione regionale delle provincie meridionali, avemmo l'onore di interloquire circa l'ordinamento del Consiglio di Stato, e trovammo a deplorare che, nelle materie contenziose, non era un buon sistema quello del rapporto segreto, sottoscritto da un impiegato, e non da un Ministro responsabile; trovammo pure a mettere in rilievo che mai si deputava un Commissario speciale presso il Consiglio di Stato, raramente si chiedevano risoluzioni a sezioni riunite. Noi ci appoggiammo alle osservazioni dell'onorevole Cordova, del Darestè, dell'on. Mantellini.

Due Ministri dell'Interno presentarono alla Camera ed al Senato disegni di legge in proposito: il Barone Giovanni Nicotera nel 1877 — numero dello stampato 86 — il Cavaliere Agostino Depretis nel 1880, nel 1884 — numeri degli stampati 40 e 93 — e quest'ultimo ripresentato in Senato dopo l'inaugurazione della nuova sessione.

Trattandosi di un argomento di grave importanza nello interesse del giovane Regno d'Italia, a noi piace di pubblicare in questa effemeride le varie relazioni che ebbero luogo, e di mano in mano i progetti di legge, o per sunti o per esteso, massimamente nella parte d'innovazione che sarebbe recata alla vigente legislazione. Presenteremo, ove ci parrà opportuno, le nostre modeste osservazioni.

Noi viviamo sicuri che gli studiosi della scienza del pubblico diritto, gli amministratori, i funzionarii in generale, non troveranno biasimevole questo nostro proposito.

Cominceremo pertanto dallo esporre la relazione dell'on. Barone Nicotera.

Noi abbiamo l'imdomabile desiderio di vedere approvata la riforma del Consiglio di Stato e ci lusinghiamo che sarà per riuscire di grande giovamento alla Nazione ed al Governo.

Certamente le popolazioni saluteranno con gioia questa riforma tanto più che si comincerà pure, dal Consiglio di Stato ad estendere la salutare e proteggitrice istituzione della inamovibilità, come già si fece per la Corte dei Conti e per i Professori Universitarii.

Attesochè discutendosi la legge organica del Consiglio di Stato ne viene come conseguenza la legge sullo stato degl'impiegati, è una necessità imprescindibile che sia pur tenuta presente la legge della Germania sullo stesso argomento e che la legge in progetto, sullo stato degl'impiegati, non sia il portato di un impiegato solo di un unico Ministero. Noi troviamo garentie, e buoni ordinamenti anche nelle leggi organiche della Giustizia e della Istruzione Pubblica. Sarebbe ottima cosa di mettere a parallelo questi varii ordinamenti.

AVV. GIOACCHINO CAPELLIERI

« Camera dei Deputati. »

« Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno on. Nicotera nella tornata del 27 marzo 1877.

« Modificazioni alla legge 20 marzo 1865, allegato D sul Consiglio di Stato.

« SIGNORI! — Il potere esecutivo responsabile ha nel Consiglio di Stato un concorso efficace per compiere la sua difficile missione di provvedere all'applicazione ed esecuzione delle leggi.

Per regola generale, l'amministrazione governativa procede per azione diretta e individuale, non per deliberazioni collettive. Da ciò nasce l'importanza di un alto Collegio, posto nel centro stesso dell'Amministrazione per porgerle valido sussidio di studi e di consigli, sia pei regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi, sia sulle proposte medesime di leggi di iniziativa dei ministri, sia per le risoluzioni spettanti al Governo nelle materie che riguardano l'interesse pubblico in genere, e l'amministrazione, in ispecie, del patrimonio e del danaro dello Stato.

Al difetto dell'azione collettiva supplisce il concorso della consultazione collegiale.

Il Consiglio di Stato è, infatti, ordinato dalla legge 20 marzo 1865, allegato D) a forma di un corpo essenzialmente consultivo.

Il concorso del suo avviso è però necessario in alcuni casi, facoltativo in alcuni altri.

È necessario nei casi in cui è richiesto dalla legge sull'amministrazione provinciale e comunale, da quella sulla contabilità dello Stato, o da altre leggi, sopra le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione, sulle dimande di estradizione fatte da Governi

stranieri, sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura, e sui ricorsi fatti al Re sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite, o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

È poi facoltativo il voto del Consiglio nei casi in cui i ministri giudichino opportuno di interrogarlo sopra proposte di leggi già formulate, o di commettergli di formularle, e sugli affari di ogni altra natura, intorno ai quali sia esso richiesto di dar parere.

Ora la necessità, da una parte, di porre in armonia l'ordinamento di questa istituzione colle altre riforme che vi sono state proposte, e l'intento dall'altra parte, di dar maggiore e più fruttuosa importanza al concorso che essa presta all'amministrazione, e i risultati altresì dell'esperienza fin qui fatta, hanno determinato il Governo del Re a proporvi due modificazioni alla citata legge organica in ordine alle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

La prima consiste nel rendere obbligatorio il suo parere preventivo anche sui contratti che debbono essere approvati per legge.

L'altra consiste nel dichiarare che il voto sui ricorsi al Re, di cui all'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, allegato E) e al n. 4 dell'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato (20 marzo 1865, allegato D) anzicchè limitarsi alla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, debba estendersi eziandio al merito.

È agevole il riconoscere come non si possa stabilire la necessità dell'intervento del Consiglio di Stato nella preparazione delle leggi, come era prescritto dalla Costituzione francese dell'anno VIII e poi da quello dell'ultimo impero. Questo intervento cessò anche in Francia fin dal 1814, per effetto del nuovo reggimento costituzionale fondato sulla responsabilità dei ministri.

Dall'essere però puramente facoltativo (sebbene certamente utile, massime per le leggi organiche e il loro coordinamento colle altre leggi), il concorso del Consiglio di Stato nella preparazione dei disegni di legge è derivata una conseguenza aliena, al certo, e dallo spirito della regola medesima, e dall'intenzione del legislatore, la conseguenza, cioè, che mentre la legge sulla contabilità generale richiede obbligatoriamente il parere preventivo del Consiglio di Stato sopra tutti i contratti a trattativa privata che eccedano la somma di lire 8000, e sopra quelli a pubblico incanto, quando trattasi di somma superiore a lire 40,000, i ministri non siano poi obbligati a richiederlo nei contratti a trattativa privata della più grande importanza nell'interesse finanziario dello

Stato, solo perchè a cagione appunto di cotesta importanza debbono essere approvati per legge.

Se il parere preventivo del Consiglio non è necessario, ma puramente facoltativo sulla iniziativa della legge, cioè sulla convenienza in genere, della proposta, non solo nulla vieta anzi lo spirito che informa la legge sulla contabilità generale dello Stato richiede che il parere sia obbligatorio sul modo come il contratto è formulato, disposto e coordinato nelle singole clausole di cui consta, e nel suo insieme, in guisa che siano tutelati efficacemente gl'interessi della finanza, ed eliminati i timori di future incertezze, e di eventualità e dubbi pericolosi.

Questo esame è tanto più necessario, perchè non sui progetti di contratto, ma sui contratti già stipulati si domanda l'approvazione del Parlamento, in guisa che se ne ha a richiedere, quando occorra, la modificazione con un procedimento poco conforme alle regole ordinarie della discussione delle leggi, quando non si preferisca con gravi inconvenienti o di passare oltre, o di respingere la legge inscindibile di approvazione.

E, se mancasse ogni altro motivo, l'esperienza del passato basterebbe per sè sola a provare l'opportunità della proposta di rendere obbligatorio nel caso sopraccennato il voto preventivo del Consiglio di Stato. Essa si collega puranche ad alcune delle modificazioni che con altro progetto vi propongo di introdurre nella legge sulla contabilità generale.

La seconda proposta, consistente nell'estendere anche al merito il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi al Re, di cui al numero 4 dell'articolo 9 della legge organica, è poi giustificata da una ragione intrinseca di giustizia; giacchè non sempre un atto legittimo è per questo stesso anche giusto, se per legittimità nel senso più stretto della parola, si intende la facoltà legale e l'osservanza delle forme prescritte, comunque, del resto, l'esercizio della facoltà medesima in determinati e speciali casi fosse da reputarsi non necessario nell'interesse pubblico, o per avventura esorbitante.

In una materia così delicata, in cui non è data all'interesse privato la garentia di un giudice, importa dileguare ogni equivoco d'interpretazione, pel quale possa attenuarsi eziandio quella sola che si può concedere in via di ricorso al Capo del potere esecutivo.

Allorchè il Consiglio di Stato dà parere obbligatorio o facoltativo, a tutela dell'interesse pubblico, non si ammette alcuna distinzione limitativa fra l'esame della legittimità e quello del merito o convenienza intrinseca dell'atto o provvedimento amministrativo. Un luminoso esempio ne porge, fra le altre, la legge sulla

contabilità generale dello Stato relativamente al parere preventivo su i contratti.

Non è congruamente giusto e ragionevole che ogni distinzione limitativa cessi eziandio allorchè il Consiglio di Stato deve dar parere sui ricorsi dei privati?

Amendue le proposte, delle quali brevemente si è discusso, sono dirette ad estendere le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, nel tempo stesso che per effetto di altri disegni di legge che il Governo vi ha presentati verrebbero a cessare quelle concernenti la garanzia dei pubblici funzionari, ai termini della vigente legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

Se non che il Consiglio di Stato, oltre alle attribuzioni consultive, ha ancora, per la sua legge organica del 1865, alcune attribuzioni giurisdizionali.

Esso esercita giurisdizione propria su i conflitti che insorgano fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, sulle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, risguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, su i sequestri di temporalità, su i provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia; e sulle altre materie che dalle leggi generali del regno gli sono deferite.

Esso esercita questa sua giurisdizione pronunziando definitivamente con decreti motivati, senza pubblicità e senza forme di procedura contenziosa.

Or non occorre spendere molte parole, per dimostrare che se il Consiglio di Stato deve avere attribuzioni giurisdizionali, non può ammettersi che esse siano esercitate con forme diverse da quelle con cui si esercita ogni giurisdizione contenziosa; tra le quali sono essenzialmente la pubblicità delle discussioni e il contraddittorio delle parti. Ordinato oggi a modo di Collegio consultivo, procede in via amministrativa anche nei casi in cui giudica: esercita attribuzioni giudiziarie, e pronunzia decreti; ma non varia nell'un caso e nell'altro il carattere della sua procedura amministrativa.

È evidente la necessità di correggere questa anomalia, non potendosi ammettere che vi sia amministrazione di giustizia sfornita della garanzia delle sue forme essenziali. E a codesto scopo sono dirette le disposizioni del presente progetto di legge, in quanto, ritenuto il procedimento amministrativo, col quale il Consiglio di Stato delibera in sezione, si apre la via a ricorso contro i decreti di essa alle sezioni riunite, le quali ne giudicano col procedimento proprio della giurisdizione contenziosa. Tale è il modo che più congruamente

si adatta, come è provato dall'esempio della Corte dei conti, all'esercizio dell'autorità di un Collegio investito di suprema e definitiva giurisdizione nelle materie di sua competenza. Deve essere contenzioso lo stesso procedimento della sezione, quando delibera sopra controversie o contestazioni; ma è amministrativo, quando la materia, per cui si delibera, non è di sua natura litigiosa. Contenzioso deve poi essere sempre il procedimento delle sezioni riunite, il quale è promosso in via di ricorso per l'annullamento, o per la riforma dei decreti, che s'impugnano.

Ma è necessario una giurisdizione contenziosa nel Consiglio di Stato? È necessario questo nuovo foro diverso dal foro ordinario e diverso da quello della Corte dei conti, egualmente ordinario, ma determinato e giustificato da evidente specialità di materia? E in quali limiti costesa necessità vuol essere ragionevolmente circoscritta?

Vi sono, o signori, rapporti giuridici di diritti ed obbligazioni che nascono tra lo Stato e i privati, non per causa di diritto privato o patrimoniale, ma per la speciale posizione d'ordine pubblico e amministrativo in cui un cittadino, avendo qualità d'impiegato e dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, si ritrova di fronte allo Stato. È un progresso di libertà e di giustizia di dare una sanzione giuridica anche a cotesti diritti e a codeste obbligazioni, limitando la competenza dell'autorità gerarchica in via puramente amministrativa ai soli rapporti che non generano vincoli giuridici, ma *aspettative* o *doveri*, e che sono regolate da norme di giustizia distributiva piuttosto che commutativa. Questa distinzione è il fondamento della legge sullo stato degli impiegati civili già sottoposta alle vostre deliberazioni.

Ora sarebbe, oltre le grandi difficoltà pratiche, contrario allo scopo stesso di questa sanzione giuridica, il deferire ai tribunali ordinari la cognizione dei diritti e delle obbligazioni che i cittadini hanno verso lo Stato, non come privati, ma per la qualità di impiegati e per l'esercizio delle funzioni loro affidate nell'interesse pubblico.

Imperocchè sono essenziali le due condizioni; la rapidità dei giudizi in prima ed ultima istanza; e un foro unico, inappellabile, e supremo per tutto il Regno, posto nella sede centrale del Governo.

L'istituto della Cassazione, fosse pure unica, è profondamente diverso da quello di una giurisdizione suprema di prima ed ultima istanza non limitata a conoscere della violazione o falsa applicazione delle leggi, ma competente a giudicare del merito delle istanze e dei ricorsi. Nè alla Corte dei conti, che ha giurisdizione essenzialmente determinata dalla

specialità della materia soggetta, converrebbe aggiungerne altra di natura varia e diversa.

Ci siamo perciò indotti a proporvi, che sia deferita al Consiglio di Stato la competenza di decidere sulle contestazioni concernenti i rapporti fra gl' impiegati e la pubblica amministrazione, secondo la legge sullo stato degli impiegati civili. E conseguentemente vi proponiamo che gli sia pur deferito il giudizio sui ricorsi contro le liquidazioni delle pensioni a carico del bilancio dello Stato.

Anche le leggi del 20 marzo 1865, mentre abolirono il foro del contenzioso amministrativo, attribuirono facoltà giurisdizionali al Consiglio di Stato.

E niuno, per fermo, potrà sostenere che col presente progetto di legge si verrebbe a ripristinare in parte un foro abolito, o a creare nel Consiglio di Stato una nuova e non preesistente magistratura giudicante. Imperocchè diversissime erano le origini, l'indole, lo scopo, la competenza e l'ordinamento dei giudici del contenzioso amministrativo, la cessazione dei quali non solo non rese incompatibile la giurisdizione del Consiglio di Stato, ma fece viepiù manifesta la necessità di mantenerla. Una sola cosa era degna di esame, e ragionevole subbietto di riforma, se mantenendo la giurisdizione del Consiglio, non si dovesse, come di ogni altra giurisdizione renderne contenzioso e normale l'esercizio; e se convenisse di conservarle tutte le attribuzioni derivanti dalla legge 20 marzo 1865, ovvero far cessare quelle che razionalmente non le appartengono, e statuirvene altre che le competano per la natura stessa dell'istituzione, per giuridica necessità e per coordinate esigenze del riordinamento amministrativo dello Stato.

A ciò appunto noi intendiamo di provvedere, non solo stabilendo le forme del procedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato, ma determinando la materia della sua competenza.

La Camera ebbe già ad approvare che la decisione dei conflitti di attribuzioni, cessando di appartenere al Consiglio di Stato, debba passare alle sezioni riunite della Corte di Cassazione in Roma. Questo progresso della nostra legislazione è richiesto dalla scienza non meno che dalla esperienza, e dallo spirito che informa oggimai le nostre istituzioni.

E, mentre ritorna questa facoltà giurisdizionale alla fonte normale, da cui fu distaccata, noi vi proponiamo di attribuire invece al Consiglio di Stato la competenza sulle controversie relative allo stato degl' impiegati, la quale a nessun'altra delle autorità giurisdizionali esistenti nel regno potrebbe essere più congruamente conferita.

Non occorre intrattenersi sulla disposizione generale espressa nel numero 3 dell'articolo 10 della legge organica del 1865 per la quale il

Consiglio di Stato ha attribuzioni giurisdizionali sopra due altre categorie di contestazioni.

La prima comprende le controversie sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisori di sicurezza generale relativa a questa materia. L'esplicazione e il compimento del sistema legislativo sui rapporti tra la *libera Chiesa* e il *libero Stato*, e sull'amministrazione e destinazione dei beni ecclesiastici, farà cessare interamente la materia di questa specialissima giurisdizione. Il suo mantenimento non è che transitorio; onde non sarebbe necessaria nè opportuna alcuna innovazione allo stato presente delle cose.

L'altra categoria comprende le controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpettazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle altre sul debito pubblico. Ed anche questa attribuzione giurisdizionale vuol essere mantenuta, siccome quella che forma ormai parte del sistema con cui è regolata la materia importantissima del credito dello Stato, ed è una delle garentie e delle condizioni, intangibile come tutte le altre, sul fondamento delle quali si sono costituiti i rapporti fra lo Stato, e i suoi creditori per prestiti pubblici.

Non solo reputiamo necessario di mantenerla; ma giudichiamo altresì conveniente ed opportuno di estenderne la portata per una maggiore garentia indispensabile all'interesse erariale e al mantenimento delle leggi fondamentali sull'amministrazione del pubblico denaro. Onde è che al Consiglio di Stato spetterebbe pure di conoscere delle questioni di interpretazione e di applicazione dell'articolo 4 dalla legge sul contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, allegato E); e in generale delle questioni di esecuzione dei giudicati ed altri titoli esecutivi a carico dell'amministrazione in relazione a detta legge, non che alla legge sulla contabilità del 22 aprile 1869, n. 5026. Alla varietà e contraddizione della giurisprudenza dei tribunali, giova il sostituire la giurisprudenza di una magistratura unica e suprema in tutto il regno, allorchè trattasi di questioni che non solo toccano essenzialmente all'interesse pubblico, ma vogliono essere decise con uniformità di criterii che assicurino parità di trattamento ed eguale certezza dei diritti per tutti i cittadini dello Stato. E giova alla lentezza delle procedure ordinarie, sostituire forme più spedite, e rafforzare l'autorità morale del giudicato col prestigio di una magistratura suprema, il cui grado stesso è la più sicura guarentigia della giustizia, e dell'interesse pubblico. Ognuno sa a quante controversie dà luogo l'interpettazione e l'applicazione dell'articolo 4 della legge sul con-

tensioso amministrativo. E varia e difforme è pure la giurisprudenza dei tribunali sulla questione se i giudicati contro l'amministrazione erariale, possano eseguirsi mediante sequestri sia soltanto di rendite patrimoniali dello Stato, sia del denaro esistente nelle pubbliche casse, del quale non può altrimenti disporsi, a termine della legge sulla contabilità generale, che mediante mandati dei ministri competenti con imputazione al bilancio, e osservate le forme prescritte per la regolarità dei pagamenti a carico dello Stato. Una giurisdizione unica con rapide forme di procedura sopra queste materie, apparisce quindi necessaria nell'interesse non tanto dello Stato, quanto dei privati stessi, allorchè non voglia preferirsi il meno plausibile sistema di moltiplicare le leggi interpretative e dichiarative, invocando nei vari casi l'autorità del Parlamento a dirimere per regola generale il conflitto delle contrarie sentenze. Nè, quando fosse una sola per tutto il regno la suprema autorità giudiziaria, o quando si attribuisse alle sezioni della Cassazione in Roma il giudizio di tali controversie, si sarebbe evitato all'altro inconveniente di lunghi e molteplici stadi giurisdizionali, che si dovrebbero percorrere prima di prevenirvi.

Tali sono le modificazioni, che, oltre a quelle riguardanti le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Governo vi propone.

Si giustifica poi per sè medesima la disposizione che nelle materie giurisdizionali a lui riservate, il Consiglio giudica pure della sua competenza, e dei ricorsi per annullamento a cagione d'incompetenza assoluta o di eccesso di altri corpi ed autorità. Poichè parte essenziale della sua giurisdizione è il conoscere della propria competenza, e annullare la decisione delle autorità incompetenti. Tribunale supremo, esso solo può e deve essere custode della competenza che gli è attribuita.

E noi, senza più, confidiamo o signori, che vorrete onorare queste proposte della vostra approvazione.

Modificate, ricomposte e ampliate le sue attribuzioni, il Consiglio di Stato acquista l'importanza a cui ha diritto, diviene una istituzione necessaria all'ordinamento dello Stato, e può rendere inesistibili servizi al paese.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Liste amministrative — Ricorso in cassazione — Firma del ricorrente.

Per il ricorso in cassazione in materia elettorale amministrativa non occorre la firma di

avvocato esercente presso la Corte Suprema, ma basta la sola firma del ricorrente istesso. (Cass. Roma 30 novembre 1885. — Pepe c. Mazzorone ed altri).

Crediti dei comuni — Condono — Approvazione dell'atto relativo — Mancanza — Effetto.

L'atto col quale un Comune condona una determinata somma per essere efficace venir deve approvato dall'autorità competente (1) (Cons. — Stato, 30 ottobre 1885 — Comune di Cinto Euganeo).

Impiegati comunali — Medico — Risoluzione intempestiva del contratto — Mancanza di motivi di demeriti — Danni — Autorità giudiziaria — Competenza — Prova testimoniale dei demeriti — Inammissibilità.

Nonostante la mancanza di capitolazione, esiste convenzione nel fatto della deliberazione comunale, che nominò un impiegato, stata dal medesimo eseguita. (a)

Il Comune che tronca una convenzione fatta col suo medico per un quinquennio, onde dare diverza organizzazione al servizio sanitario e senza accennare motivi riguardanti la condotta personale del medico, è tenuto ai danni per la lesione del diritto in cui è competente l'autorità giudiziaria (b).

Il Comune non può essere ammesso a provare con testimoni che il medico fu licenziato per demeriti (c) (Cass. Roma, 25 novembre 1885, — Comune di Strongoli c. Arrighi — Riv. 1886, p. 139).

Nota — Ci sembra che qui la Corte regolatrice disdica la giurisprudenza sin qui da essa adottata, giusta la quale la deliberazione di nomina per quanto accettata, non aveva valore di contratto, come si rileva dalle decisioni della Corte stessa riferite *passim* nella *Rivista Amm.* 1882-83.

Quanto a noi che abbiamo sempre sostenuto il contrario come si scorge a pagina 504 in fine *Riv. Amm.* 1884, siamo lieti del ritorno della Corte a quelli che stimiamo i veri principi. V. pure Cass. Torino, 14 maggio 1884 — GIURISTA 1884, g. 132 con la nota ivi.

(b-c) Tra queste due ultime massime regna, a nostro avviso, aperta contraddizione. Se infatti si riconosce la competenza dell'autorità giudiziaria in quanto si tratti di lesione di un diritto privato, bisogna bene che l'autorità giudiziaria possa indagare se la lesione effettivamente vi sia stata, e questa non vi sarebbe ove in ipotesi il medico fosse stato giustamente licenziato.

Nè per escludere la possibilità di tal prova

(1) Giuris. costante.

hanno valore di sorta gli argomenti addotti dalla Corte Suprema, imperocchè è chiaro che il Comune, per motivi di delicatezza e riguardi personali, può aver taciuto nella sua deliberazione di licenziamento gli addebiti e le colpe dell'impiegato, ma questo silenzio non prova che le colpe stesse non esistano, nè impedisce di dimostrarle. In questo senso è costantissima la giurisprudenza delle Corti, come si può vedere nella *Riv. Amm.* 1879, p. 119; 1882, p. 876 e 890.

Dire che l'indagine sui motivi veri sia vietata perchè non risultano dalla deliberazione consigliare, è cosa inammessibile di fronte ai riflessi sopra addotti; dire che abbiano già formato oggetto di consiliari deliberazioni, è contraddizione *in termini* perchè nelle deliberazioni non ne risulta menomamente.

Dire infine che l'autorità giudiziaria non possa entrare nel merito, e sancire la massima che vi sia lesione e danno pel solo fatto di aver taciuto i motivi di demerito dell'impiegato, ciò è un pò troppo, ed equivale in conclusione a sostenere che in simili aggiunti il compito dell'autorità giudiziaria (che pur la Corte Suprema riconosce qui competente) sia limitato a condannare il Comune, privandolo di ogni difesa.

Esagerazione per esagerazione, ci pare che questa a danno dei Comuni valga bene quella finora adottata a danno degli impiegati (Dalla *Riv. cit.*).

Impiegati Comunali — Licenziamento — Capitolato.

Quando un Consiglio Comunale, senza ledere alcun diritto acquistato, ed osservando i termini portati dal capitolato di nomina, licenzia un impiegato, in specie il medico condotto, la relativa deliberazione non merita censura, e deve essere mantenuta ferma dall'autorità amministrativa, se è regolare nella forma (1). (Cons. Stato, 16 ottobre 1885 — Comune di Scansano).

Impiegati comunali — Capitolato — Deliberazioni che ne violino i patti — Annullamento.

Quando fra le condizioni di nomina del medico condotto, v'è quella che non si può procedere al licenziamento di questo, senza prima sentirlo nella sua discolpa, in caso di violazione, la relativa deliberazione merita d'essere annullata.

Qualora il Prefetto abbia fatto trascorrere il

termine utile per pronunziare la nullità di siffatta deliberazione, devesi ciò fare d'ufficio dal Governo del Re. (Cons. — Stato, 12 settembre 1885. — Comune di Capri).

Impiegati comunali — Capitolazione oltre un quinquennio — Approvazione negata dalla Deputazione provinciale.

Gl'impiegati comunali nominati per oltre cinque anni in forza di un contratto non approvato dalla Deputazione provinciale s'intendono nominati per un quinquennio, pel quale termine è legalmente obbligatorio il contratto stesso (1). (Cons. Stato, 29 maggio 1885 — Comune di Carpegna c. Dott. Dini).

Impiegati comunali — Nomina per un quinquennio — Licenziamento ingiusto — Danni — Competenza.

Durante il periodo di nomina di un impiegato, il Comune può procedere al suo licenziamento per motivi giusti e gravi in base ai patti del contratto. Qualora il licenziamento non sia giusto; la relativa deliberazione è affetta di nullità ed il Comune resta obbligato a pagare lo stipendio.

L'impiegato può in pari tempo ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la rifusione dei danni morali e materiali, che crede aver sofferto a causa dell'arbitrario licenziamento (1). (Cons. Stato, 29 maggio 1885. — Comune di Carpegna c. Dott. Dini).

Impiegati comunali — Nomina senza tempo determinato — Disdetta.

Chi viene nominato impiegato comunale senza determinazione di tempo, s'intende nominato ad anno; e quindi nulla può eccepire contro la deliberazione del Consiglio comunale che gli intima la disdetta ad un anno d'intervallo. (Cons. Stato, 5 febbraio 1886. — Comune di Moggio Udinese).

Nota. Quando non esiste un contratto tra il Comune ed un suo impiegato per un termine determinato non si può parlare di vero licenziamento, ma di disdetta, che il Comune è in facoltà di fare, non essendovi alcun vincolo. Giusta quindi ci sembra la massima.

Impiegati Comunali — Nomina — Termine — Stipendio — Riduzione.

Il Comune non ha facoltà di ridurre ad un

(1) V. in senso conforme: App. Casale, 5 luglio 1884 — GIURISTA, 1885, p. 45 con la nota ivi.

(1) V. il parere 16 maggio 1885 riferito in nota alla Circ. Min. Int. 8 giugno 1885. — GIURISTA, 1885, p. 116.

(1) V. il parere 16 maggio 1885, riferita in nota alla Circ. Min. Int. 8 giugno 1885 — GIURISTA 1885, pag. 116.

suo impiegato, durante il tempo che deve restare in ufficio, lo stipendio stabilito con l'atto di nomina. (Cons. Stato, 5 febbraio 1886 — Comune di Moggio Udinese).

Impiegati comunali — Mancanze disciplinari — Fisci alla marcia reale — Destituzione.

Il fatto di un impiegato comunale di avere emesso fisci in teatro, mentre si suonava la marcia reale, costituisce una mancanza di rispetto alle istituzioni nazionali, ed un'infrazione alla disciplina che l'impiegato deve tenere anche fuori d'ufficio, sufficientemente grave da giustificare la immediata sua destituzione dall'impiego. (Cons. Stato, 13 novembre 1885. — Comune di Vittorio — Riv., 1886, p. 290).

Impiegati Comunali — Medico condotto — Licenziamento preventivo — Capitolato — Modificazioni.

Qualora un Comune, in conformità del proprio regolamento, abbia licenziato il medico condotto con effetto fra tre mesi, non può modificare le condizioni imposte al medico stesso dal regolamento.

Quindi merita d'essere revocata la deliberazione del Consiglio comunale portante il licenziamento immediato del medico condotto per essersi rifiutato di osservare le nuove condizioni. (Cons. Stato, 4 dicembre 1885, adottato. — Comune di Scansano).

Nota. — La questione si raggira tutta nel campo del codice civile. Nessuna delle parti contraenti può a suo beneplacito modificare le condizioni del contratto.

Ora risulta chiaro che il medico condotto era tenuto ad osservare le condizioni impostegli nell'atto di nomina, non potendogliene imporre delle nuove senza il proprio consenso.

Medico condotto — Capitolato — Licenziamento — Termine.

Quando in un regolamento è detto che ogni sanitario non può rinunciare all'impiego senza accordare al Comune il termine di tre mesi, nè il Comune può licenziarlo senza accordargli eguale diritto, è legale la deliberazione di licenziamento con effetto dopo tre mesi (Cons. Stato, 16 ottobre 1885, adottato. — Comune di Scansano).

Impiegati comunali — Licenziamento — Deliberazioni consiliari — Visto — Ricorso — Termine — Competenza del prefetto.

Le attribuzioni che gli articoli 130 e segg. della legge com. e prov. conferiscono al Prefetto ed al Sotto-prefetto circa le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte hanno per fine di accertare se le deliberazioni stesse sono regolari nella forma e se non sono contrarie alla legge; con che si esercita quella vigilanza governativa sull'amministrazione comunale che mira all'interesse generale.

L'art. 231 ha per oggetto di aprire agli interessati l'adito al ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni e i provvedimenti delle autorità amministrative inferiori.

I termini prescritti dagli articoli 134 e 136 al Prefetto ed al Sotto-prefetto per l'adempimento del loro ufficio sono perentori e decorrono dalla data della ricevuta delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Il termine stabilito dall'art. 251 non comincia a decorrere per gl'interessati che dal giorno della intimazione, fatta loro regolarmente, della deliberazione o del provvedimento che intendono impugnare. (Cons. Stato, 30 gennaio 1885, adottato. — Comune di Biscari).

Maestri elementari — Licenziamento fuori termine — Competenza.

Entra nella competenza del Consiglio provinciale scolastico, e non dell'autorità giudiziaria, il giudicare del licenziamento dato fuori termine ai maestri elementari per inidoneità (1) (Cass. Roma, 2 luglio 1885. — Comune di Girifalco e Lichtenberg — Varano).

Espropriazione per causa di pubblica utilità — Inazione dell'Ente espropriante — Indisponibilità del fondo — Danni — Competenza.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione di danni spiegata dal proprietario espropriando per causa di pubblica utilità, che, dopo iniziati gli atti per la espropriazione, sia rimasto per inazione dell'Ente espropriante, nella impossibilità di usare a beneplacito del suo proprio fondo. (2) (App. Roma del 25 giugno 1885. — Colacicchi c. Comune — LA LEGGE, 1886, num. 44.)

tenza dell'Autorità giudiziaria — GIURISTA, 1885, pagina 131.

(2) Conf. Cass. Roma, 29 maggio 1884 — Finzi e Taddeo c. Ministero del Tesoro — LEGGE, 1884 volume II, p. 584.

(1) Conf. stessa Corte 8 gennaio 1881 e 19 dicembre 1882.

In quanto poi al vedere se spetta o meno al maestro licenziato innanzi tempo entra nella compe-

Espropriazione per pubblica utilità — Decreto dichiarativo — Legalità ed interpretazione.

L'autorità giudiziaria è competente a giudicare della legalità ed illegalità degli atti amministrativi, quando anco la relativa domanda sia fatta non collo scopo esclusivo del risarcimento dei danni, ma per ottenere la revoca o la modificazione degli atti medesimi.

In questo caso per altro, se l'autorità giudiziaria dichiara la illegalità di quegli atti, deve astenersi dal pronunziarne la revoca o dal modificarli.

Anche il giudizio sulla legalità o sull'interpretazione di un decreto dichiarativo della pubblica utilità di un'opera, agli effetti della espropriazione, rientra nella giurisdizione dei tribunali ordinari. (Cass. Roma, 4 maggio 1885 — Comune di Verona e Ministero del Tesoro — *Foro it.*, num. 20.)

Tasse comunali — Occupazioni di spazi ed aree — Proprietà private soggette ad uso pubblico.

Nelle denominazioni di spazi od aree pubbliche di cui all'art. 118 num. 3 della legge provinciale e comunale, si comprendono non solo gli spazi e le aree di proprietà del Comune, ma anche quelle di proprietà privata, soggette a servitù pubblica. Quindi il proprietario di un portico, soggetto ad uso pubblico, deve pagare la tassa di occupazione di spazi ed aree, se egli ivi espone le sue merci o derrate. (1) (App. Casale, 18 maggio 1885 — Holzer c. Comune di Oleggio — *FORO ITALIANO* 1885 num. 20.)

Maestri comunali. — Licenziamento dato dal Sindaco — Inefficacia — Licenziamento dato dal Consiglio — Mancata approvazione della Deputazione provinciale — Effetti — Stipendio — Mandato d'ufficio — Ricorso — Invio di un Commissario.

Non è produttivo di effetti il licenziamento dato dal Sindaco ad un maestro, perchè tale provvedimento non entra nelle sue facoltà; nè quello dato dal Consiglio comunale, quando non sia stato approvato dal Consiglio provinciale scolastico (2).

Quindi è dovuto lo stipendio dei mesi scaduti e la relativa somma trovandosi iscritta in bilancio, dinanzi al rifiuto del Comune di soddisfare l'obbligo suo, malgrado i ripetuti eccitamenti della Prefettura, provvede rettamente

la Deputazione provinciale coll'emettere un mandato d'ufficio.

Nessuna disposizione di legge o di regolamento prescrive che quando un Comune denuncia per mancanze commesse un maestro, lo stipendio di questi debba essere sospeso fino a totale esaurimento della vertenza.

Il ricorso al Re contro il provvedimento di ufficio della Deputazione provinciale non produce effetto sospensivo (3).

Nè il Prefetto, nè il Sotto-prefetto sono giudici della legalità o della illegalità dei ricorsi diretti al Ministero od a S. M., nè possono arrogarsi la pretesa di accogliere o respingere i ricorsi stessi, essendo loro stretto obbligo di trasmetterli sollecitamente, salvo il loro diritto ed anzi il loro dovere di accompagnarli con quelle osservazioni e con quei documenti che stimino più acconci ad illuminare il Governo sui fatti di che sono oggetto i ricorsi medesimi.

Inviato sopra luogo un Commissario per dare esecuzione alla deliberazione della Deputazione provinciale relativa al pagamento di un mandato d'ufficio, deve ritenere compiuto il suo incarico con la constatazione che nella cassa mancava la somma per estinguere il mandato, nè si può mantenere indefinitamente sopra luogo il Commissario stesso, come mezzo di coercizione.

In questo caso devono sollecitare dal Prefetto e dalla Deputazione provinciale i provvedimenti necessari a carico del Comune (Cons. Stato, 11 agosto 1885, adottato. — Comune di S. Vincenzo Valle Rovereto).

Opere Pie — Tesoriere — Cauzione.

Il tesoriere di una opera pia, giusta l'articolo 11 della legge 3 agosto 1862, deve dare regolare cauzione, non essendo ammissibile la semplice fideiussione. (Cons. Stato — 12 marzo 1886; adottato — Opera pia — Carmine in Ruvo di Puglia); oppure la responsabilità solidale dell'amministrazione (Giuris. costante).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

APPALTI E SUBAPPALTI — articolo 331 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, e 591

(1) Conf. Cass. Torino, 12 dicembre 1885 — Man. 1885, p. 61.

V. Tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche del Direttore Acconcia — *GIURISTA* 1884, p. 20.

(2) V. App. Torino, 1 ottobre 1884 — *GIURISTA*, 1885 p. 40 con la nota.

(3) V. L'Opera — I mandati di pagamento a carico dei Comuni ecc. per F. A. Acconcia, pag. 95 num. 61.

del codice di procedura civile — *Il divieto, di cui è parola nell'articolo 351 della legge sulle opere pubbliche, è applicabile eziandio nei rapporti degli appaltatori tra loro, anche quando l'autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, non prenda parte alla contesa* (Cassazione di Napoli, 13 marzo 1886. D'Alessandro contro Giacobbe).

Nota. — Evidentemente la legge sulle opere pubbliche, ad assicurare l'esecuzione dei lavori, prescrive che il prezzo ne resti presso la pubblica amministrazione, come garentia di tale esecuzione, e che si liberi sol quando i lavori siano stati definitivamente collaudati; epperò con l'articolo 351 testualmente dispone che « ai « creditori degli appaltatori di opere pubbliche « non sarà concesso verun sequestro sul prezzo « di appalto durante la esecuzione delle stesse « opere, salvo che l'autorità amministrativa, « da cui l'impresa dipende, riconosca che il « sequestro non possa nuocere all'andamento « ed alla perfezione dell'opera. Potranno però « essere senz'altro sequestrate le somme che « rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo « la definitiva collaudazione dell'opera. »

Ora se obbiettiva della precitata disposizione di legge è quella d'impedire ogni ritardo nella esecuzione delle opere pubbliche: se per ciò fu dichiarato insequestrabile il prezzo dell'appalto, durante l'esecuzione dell'opera, senza la venia dell'autorità amministrativa: se ciò costituisce una norma generale dettata dalla legge regolatrice della costruzione delle opere pubbliche, è irrecusabile la illazione che debba reputarsi vietato il sequestro imposto sul prezzo di appalto, sia che spetti direttamente all'appaltatore, sia che spetti al cessionario dell'appalto o subappaltatore; imperocchè nella parola *appaltatore* usata dalla legge nell'articolo soprascritto, vogliansi reputar compresi egualmente i subappaltatori, cessionarii o cottimisti; giacchè se identica è la ragione della legge, è logico che la stessa disposizione sia in proposito applicata.

Nè si venga obbietando, a sostegno della contraria tesi, che essendo dalla legge suinvocata proibiti espressamente i subappalti, vada da se che il ripetuto articolo non possa estendersi ai subappaltatori; imperocchè non è già che la legge vieti assolutamente il subappalto, ma solamente, con l'art. 339, ne subordina la efficacia all'approvazione dell'autorità competente, e nel contempo permette i cottimi per la esecuzione dei movimenti di terra, sotto la responsabilità dell'appaltatore.

Quindi è che se, con l'approvazione dell'autorità competente, sono permessi i subappalti, le cessioni, ed i cottimi: se i sequestri, in danno dei cessionarii, e dei subappaltatori, possono frapporre ostacoli alla esecuzione dei lavori, egualmente che i sequestri imposti direttamente

a danno dell'appaltatore: se tali ostacoli non verrebbero meno per la di costui responsabilità diretta verso la pubblica amministrazione — mentrechè non poche controversie si animerebbero innanzi all'autorità giudiziaria sulla spettanza del prezzo di appalto, che deve restar libero presso la pubblica amministrazione, per essere invertito nella esecuzione dei lavori a danno, nei casi previsti dagli articoli 340 e 341 della citata legge — forza è concludere che il sequestro imposto a danno del subappaltatore, senza il permesso dell'autorità amministrativa da cui dipende l'impresa, è indubitabilmente nullo, come quello che frappone ostacoli alla esecuzione dei lavori, perchè impedisce il pagamento del prezzo, a danno dell'appaltatore responsabile verso la pubblica amministrazione; ed una tale nullità può essere dedotta così da essa, come da quanti altri sono interessati e responsabili della esecuzione dell'opera che, pel sequestro imposto sul prezzo di appalto, correrebbe rischio di rimanere sospesa.

NOVAZIONE — articoli 1236 e 1267 del codice civile — *Quando la novazione avviene per espromissione, sostituendosi cioè all'antico un nuovo debitore, e quando l'obbligazione, che resta estinta nel rapporto dell'antico debitore, sia commerciale, essa, comunque novata, non muta d'indole, in difetto di dichiarazione espressa delle parti, nel rapporto del nuovo debitore* (Cassazione di Napoli 10 aprile 1886 — Tortora contro Gargiulo).

Nota. — Indubitabilmente la *novazione* è uno dei modi che la legge riconosce siccome mezzo estintivo delle obbligazioni. Tuttavia quando cotesta *novazione* segue per *espromissione*, sostituendosi cioè all'antico un nuovo debitore, se l'obbligazione, che in rapporto all'antico debitore resta estinta, è d'indole *commerciale*, essa, in difetto di espressa dichiarazione dei contraenti, comunque *novata*, non muta di carattere nel rapporto del nuovo debitore; imperocchè non è già che una *nuova* obbligazione venga sostituita all'antica, ma è per contrario un *nuovo* debitore che all'antico viene sostituito; epperò se la *prima* obbligazione rimane integra ed inalterata, è ragionevole che il *nuovo* debitore l'accetti così qual'era, mentre l'*espromissore* piglia il posto del debitore originario, che rimane liberato, e quindi avviene una sostituzione solamente nella *persona*, senza che l'*obbligazione* venga ad essere menomamente mutata.

CORPORAZIONI RELIGIOSE — concordato del 16 gennaio 1818: decreti del 17 febbraio e 13 ottobre 1861: legge del 17 luglio 1866 — *Nelle provincie napoletane non possono aver dritto a pensione, a norma della legge 7 luglio 1866,*

i monaci che fecero professione di voti dopo pubblicato il decreto del 17 febbraio 1881.

— Titolo giuridico a conseguire la pensione è la professione, e per questa non bisogna intendere quella dei voti semplici, ma invece l'altra dei voti solenni.

Il concordato del 16 gennaio 1818, intervenuto fra l'ex-reame di Napoli e la Santa Sede, non derogò la prammatica del 13 luglio 1788 di re Ferdinando IV, la quale sancì doversi fare la professione negli anni 21 compiuti, sotto pena di nullità, in quanto agli effetti civili per coloro che prestassero il loro consenso prima di quella età.

La professione monastica non poteva ritenersi regolare se non a condizione che fosse stata fatta in conformità delle leggi che costituivano la polizia ecclesiastica nei diversi Stati d'Italia, prima dell'attuale unificazione politica e legislativa.

Un concordato, al pari di qualunque trattato internazionale, non obbliga civilmente, se non in quanto diventi legge dello Stato per apposita sanzione. (Cassazione di Roma 15 aprile 1886 — Albano ed altri contro Fondo del Culto).

LA CORTE

Sulla soppressione degli ordini monastici nelle provincie napoletane — 1, 2, 3, 4, 5, 7, motivi del ricorso.

Osserva *come non sia vera la triplice proposizione del ricorso: a) che, cioè, il decreto del 17 febbraio 1861 abbia tolta la *personalità giuridica* delle case religiose, ed abbia d'altra parte rispettata la *vita monastica* di coloro che le componevano; b) che questa sia stata disciolta di poi, e per la prima volta, colla legge del 7 luglio 1866; c) che di conseguenza, i religiosi di *ordini possidenti e mendicanti*, contemplati dal decreto medesimo, abbiano diritto alla pensione, rispettivamente concessa da esso e dalla legge suddetta, anche quando abbiano professato i loro voti dopo quel decreto e prima del 18 gennaio 1864. Non è vero, lo si ripete, codesto assunto, e per più ragioni.

Se fosse necessario, sarebbe facile sin da ora provare il contrario per una riduzione all'assurdo. Non è concepibile che il decreto del 1861 abbia soppresso l'*ente*, e d'altra parte abbia mantenuta la *vita monastica*, siccome tale, e con effetti civili; sarebbe come affermare che al *convento*, all'*ordine*, non più esistente, possa sopravvivere il *monaco* di fronte a quella potestà civile, che ha negato l'*essere* a quell'*ente* stesso per cui quegli esisteva.

Codesta inconseguenza si fa più manifesta se l'assunto contrario si guardi razionalmente e nei suoi rapporti al fine del decreto del 1861; razionalmente, perchè cessando la *vita collet-*

tiva elevata a *personalità giuridica*, non ci è più il *monaco*, ci è l'*individuo* restituito ai suoi diritti civili; e nei rapporti al fine del decreto, se, per un politico intendimento, il *monachismo* fu riconosciuto siccome istituzione divenuta *inopportuna* e *disadatta* a quel sociale rinnovamento, che si venne operando sin dal 1860, mal può ritenersi che quel fine abbia voluto conseguirsi a metà, abolendo l'*ente* e riconoscendo il *monaco*.

E vero invece che, da allora sin dal 1861, quello che pei religiosi di ogni *ordine* fu un *ius cocundi*, riconosciuto dallo Stato, fu trasformato da questo in un diritto di *libera* associazione.

Il ricorso obietta che quest'ultimo principio sia stato proclamato, per la prima volta, dalla legge del 7 luglio 1866, e la obiezione non è fondata. La nostra legislazione ecclesiastica si svolse successivamente a misura che si venne facendo l'unificazione politica; ma dal decreto del 1861 per Napoli, a quelli per l'Umbria e le Marche, da questi alla legge del 1866 sino a quella ultima del 1868, un unico pensiero guidò quella legislatura, *rendere, cioè, il monaco al godimento dei diritti civili*; e però, dato questo, diventò con esso incompatibile la continuazione della vita monastica.

Osserva del rimanente, che sia appunto testuale questa soluzione del quesito posto dal ricorso.

L'articolo, 1° del decreto del 1861 dice che: « cessano di esistere TUTTE LE CASE degli ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle provincie napolitane, ad eccezione di quelle che saranno designate con successivo decreto come benemerite ». Dunque non puossi affermare, secondo il ricorso che la « *casa religiosa* e con *vita monastica* » abbia potuta sopravvivere all'*ente* morale soppresso.

Non si può coartare il senso letterale del decreto per trovarvi codesta distinzione. E se il successivo decreto del 13 ottobre 1861, al quale accenna l'articolo 4° ora summenzionato scaverò dall'abolizione il solo *ordine mendicante dei Minimi*, deve dunque affermarsi, contrariamente a quanto assume il ricorso, che l'*exceptio firmat regulam*, e sieno state anche sopprese le case degli *ordini mendicanti*.

Contro il testo espresso di quei due decreti le contrarie obiezioni non reggono. Gli articoli 8 e 20 non rispettarono la *corporazione monastica*, ma invece rispettarono il *diritto di associazione*, quando per l'uno fu concessa ai religiosi la *vita comune* nei chiostrii, per l'altro, e a norma di questa, una rappresentanza nei rispettivi *capi religiosi locali*. L'articolo 19 non ismentisce neppure l'assoluta soppressione; permise esso la *questua*, ma per gli *ordini mendicanti non soppressi*; fu estesa di

poi dal successivo decreto di ottobre 1861 agli *ordini mendicanti* ma come mezzo a provvedere a quella vita comune, che fu loro concessa dall'art. 8 summenzionato.

Dagli articoli 10 e 11 non ci è argomento a trarre, e che possa inforsare l'intelligenza dell'articolo 4; nel caso, in essi contemplato, fu promesso un aumento della pensione, e non si sa vedere come questo possa contraddire od escludere il concetto dell'assoluta soppressione, espresso nell'articolo primo.

Osserva che da queste premesse discenda questa diretta conseguenza, che cioè, non possono aver diritto a pensione coloro che fecero *professione di voti* dopo pubblicato il decreto del 1861. Abolito l'*ente*, non ci potè essere più il *monaco* di fronte alla potestà civile per chiederle una pensione.

Lo Stato non può riconoscere l'*effetto* di una *professione* in un momento, in cui già rispetto a lui, ha negato la *causa*, cioè l'*esistenza giuridica dell'ente*.

Anche di ciò si è voluto dubitare ma anche qui contro il dubbio sta il testo espresso.

Pei *possidenti*, l'articolo 9 ha detto che la pensione sia dovuta ai « membri attuali delle case religiose » quelli esistenti al momento della pubblicazione; e nell'alinea immediato è detto quali essi si fossero, cioè quelli solamente che « all'epoca del decreto, avessero fatta *professione* secondo le regole del proprio istituto. » E pei *mendicanti* ai quali la pensione è stata data per l'articolo 3 della legge del 1866, quella condizione è, e non può essere che identica.

Anche l'articolo 3 ha ripetuto che la pensione è concessa a quelli *che avessero fatto nello Stato regolare professione e che alla pubblicazione di questa legge appartengono a case religiose esistenti nel Regno*.

Dire qui che per l'articolo stesso si abbia diritto alla pensione per la *professione*, fatta sin prima del 18 febbraio 1864, è non riconoscere che codesta disposizione è relativa alla corporazioni non ancora state soppresse sino al luglio 1866, non a quelle dell'ex reame di Napoli, non più esistenti, siccome fu dimostrato, sin dal febbraio 1861. E se di ciò fosse alcun dubbio, sarebbe dissipato dall'art. 30 del regolamento 13 ottobre 1861, ove è detto: « saranno considerati come membri attuali delle case anzidette quei soli individui, che risulterà, in modo autentico, avere fatto professione ed emesso i voti *prima della pubblicazione del decreto* 17 febbraio 1861. » E il dubbio stesso sarebbe dissipato più ancora dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1868; perocchè se, assimilando i professi *ordinati in sacris ai professi sacerdoti*, vi è detto che le pensioni concesse dalla legge del 1866, si dovessero eziandio « ai religiosi *professi ordinati in sacris*

PRIMA *della pubblicazione* DELLE RISPETTIVE LEGGI O DECRETI *di soppressione* » è dunque evidente che la *professione*, fatta nell'intervallo che si frappone fra il 17 febbraio 1861 e il 18 gennaio 1864, non è titolo alla pensione rispetto agli attuali ricorrenti delle province napoletane. In quest'identico concetto concordano tutte le leggi soppressive degli enti monastici.

Osserva che questa parte di sentenza, sin qui esaminata, non può molto meno censurarsi per difetto di motivi e di pronunciazione.

Non ci può essere nè l'uno nè l'altro difetto ogni qualvolta una sentenza pronunzi su ciò che è oggetto della dimanda, ed esprime, per la loro applicazione al caso concreto, e sommariamente, i principii di diritto che siano valsi a definire la lite.

Questo criterio è in legge. Ci ha, difatti, per l'articolo 517 n. 6 del codice di procedura civile, *omessa pronuncia* quando su di alcun capo di dimanda dedotto per conclusione speciale, non si giudichi; ma, nel caso concreto, solo oggetto di dimanda era la pensione da conseguirsi contro lo Stato, e la Corte vi ha pronunciato dicendola indovuta. Non aveva bisogno di statuire, nella parte dispositiva, sugli argomenti a difesa, formulati per capi di conclusione specifica, perchè questi possono invece costituire oggetto di motivazione.

Di altra parte, ci ha difetto di motivi, secondo il criterio posto dall'articolo 365 del regolamento generale giudiziario, quando non siano enunciati gli articoli di legge da applicare, non accennati i principii di diritto da cui s'inferisce la parte dispositiva di un giudicato; e, nel caso concreto, a ciò ha invece ottemperato la Corte di appello. Posto che avesse omesso di rispondere ad alcun argomento, certa cosa è che quello della sentenza denunciata è un sistema intero e completo, fondato anche, checchè in contrario possa affermarsi dal ricorso, a un esame comparativo fra la legge del 1866 e il decreto del 1861.

Di tutto questo fa piena dimostrazione la lettura della sentenza per la parte fin qui esaminata.

Sulla specie di professione costitutiva del titolo giuridico a conseguire la pensione — 6° motivo del ricorso.

Osserva che titolo giuridico, a conseguire la pensione, è la *professione*, e, per questa, non bisogna intendere quella dei *voti semplici*, ma invece l'altra dei *voti solenni*. Codesto assunto, come nel diritto canonico, trova il suo fondamento nel nostro diritto pubblico ecclesiastico.

Sotto il primo aspetto, difatti, l'assunto medesimo è rispondente alla *dottrina canonica* in cui è detto chi fosse il monaco e qual fosse la *specie dei voti*.

L'uno est persona quae, emissis tribus votis

substantialibus, in aliqua religione, ab ecclesia approbata, vivit.... et tria dicta vota sunt de ESSENTIA religionis ex jure divino; l'altra consiste nella distinzione stessa del voto e per la quale si è detto: votum primo dividitur in votum simplex et solemne; simplex est illud quod emittitur sine ulla solemnitate seu nuda et simplici promissione Deo facta, sive privatim, sive ore, sive tantum corde. Solemne est illud quod solemnizatur per professionem religionis ab ecclesia approbatae. (Ferraris, V. Regularis profess., V. Votum).

E se si riguarda l'assunto summenzionato per la ragione che, in diritto canonico, informa quella distinzione sulla specie dei voti, quella ragione medesima si appalesa evidente dal considerare che il *monachismo* è l'abdicazione della persona per l'ente religioso di cui si fa parte, la cessazione dell'individuo per la vita collettiva in cui quello si fonde; e cotesto fine si consegue e si attua pel *voto solenne* che liga indissolubilmente il monaco al convento, non pel *voto semplice* che non produce questo effetto. La *personalità civile* si perde con l'un voto, si mantiene con l'altro, per cui si conserva sinanco la proprietà dei beni.

Questo concetto, questa distinzione, questi effetti diversi che ne derivano, sono formulati nettamente dal concilio tridentino rispetto al matrimonio. Nell'un caso, quello del *voto solenne*, il concilio scaglia l'anatema contro chi dicesse: *regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse*; nell'altro caso, quello del *voto semplice* ne è diverso l'effetto: *cum votum simplex matrimonium impediatur, non autem dirimet iam contractum*.

Osserva, sotto il secondo aspetto, che, concordemente al diritto canonico, pel nostro nuovo diritto pubblico ecclesiastico, il monaco avente diritto a pensione, è a condizione che abbia professato *voti solenni*, secondo il suo *istituto*, siccome la legge del 1861 espressamente prescrive.

Di ciò si trae una prova irrecusabile dal confronto del primo col secondo alinea dell'articolo 9 del decreto del 1861.

Se, difatti, nell'uno si dice che non abbiano diritto a pensione coloro che « non hanno fatta professione secondo le regole del proprio istituto » e nell'altro si aggiunge che « i servienti, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, hanno diritto tuttavia a pensione, » ma per soli ducati 60 annui, risulta da qui questa duplice conseguenza:

1.º Che appunto quella distinzione della specie dei voti è nella legge del 1861, e però la *professione* in senso proprio e giuridico, non potendo confondersi coi *voti semplici*, deve rapportarsi a quelli *solenni*.

2. Che quella distinzione ci è nella legge del 1861 per produrre un effetto diverso, il diritto, cioè, alla pensione per coloro che abbiano *fatto professione* e non per coloro (meno che pei servienti), che abbiano emesso *voti semplici*. Questi sono titoli, ma per un sussidio ai servienti soltanto.

Se altra dimostrazione si volesse, la si avrebbe dall'art. 16, quando distingue anche la specie di prova, esigendo che la *qualità di professore* debb'essere giustificata dall'*atto di professione e l'emissione dei voti semplici mediante presentazione del relativo atto*; la si avrebbe altresì quella dimostrazione dall'art. 3 della legge del 1866, che modifica e riassume tutte le precedenti e parziarie leggi di soppressione; in esso articolo, ripetutamente, non si indica come titolo alla pensione se non la « *professione di di voti solenni* ».

Osserva che codesta intelligenza del decreto del 1861 rimane inalterata di contro all'enciclica *Neminem latet* emessa nel 1857 da Pio IX, sotto doppio aspetto.

Rimane inalterata, perchè la potestà politica negò *l'exequatur* all'enciclica per le province napoletane, ove avrebbe pregiudicato la legge sulla leva militare; l'accordo solo per la Sicilia esente dall'obbligo della leva stessa; e però non è a tener conto di una disciplina della chiesa, che mai divenne legge per le provincie suddette. Rimane inalterata, in secondo, perchè fatta anche precisione del difetto di *exequatur*, sarebbe sempre vero che l'enciclica volle prima i voti semplici come ovviare all'abuso d'irrevocabili professioni monastiche seguite da tardi pentimenti, ma inculò una successiva prova triennale che doveva compiersi e perfezionarsi colla *professione solenne*; e però la enciclica stessa, a considerarla siccome ricevuta nel nostro diritto pubblico ecclesiastico, neppure equiparerebbe i voti semplici ai solenni.

Poterono, è vero, esservi alcuni ordini religiosi astretti a voti semplici solamente; ma, a parte che queste, piuttosto che fraterie, fossero altrettante Congregazioni, non ci sarebbe da indurre alcun argomento contrario.

In fatto, fra i ricorrenti attuali, nessuno appartiene a uno di questi ordini; la Corte di merito nella sentenza denunziata, le parti, ora ricorrenti, nella comparsa conclusionale, non accennarono a religiosi non astretti, per il loro istituto, a voti solenni. Ove ciò non fosse, la emissione dei voti, secondo che inculcava il loro istituto, equivarrebbe a professione. Questa, difatti, per l'art. 9 si richiede che sia fatta « secondo le regole del proprio istituto »: sicchè, per inverso, rimarrebbe salva pei mendicanti la regola della professione emessa pei voti solenni.

E, in ultimo, se fosse qui necessario, potrebbe dirsi che quella distinzione di voti, e

l'osservanza di quelli solenni, come è voluta letteralmente dalle leggi 1861 e del 1866, è giustificata anche dalla loro mente. Il legislatore non si credè obbligato a provvedere in favore degli aspiranti al monachismo, che non legati indissolubilmente all'ordine, e in giovine età, avessero potuto sopperire ai loro bisogni, rientrando liberi nella società.

Queste osservazioni assorbono l'esame del sesto motivo del ricorso. Nè si verifica la contraddizione in cui vuolsi sia incorsa la sentenza denunziata; non è detto in essa che i voti solenni non sieno necessari per dire che la Corte si sia condradetta quando, rispetto ai ricorrenti, ebbe poi detto inefficaci quelli semplici.

Epperò, dimostrate per vere le premesse di essa sentenza, furono legittimamente indotte le conseguenze di fatto, riflettenti la rispettiva esclusione di coloro che non dimostrarono una regolare professione.

Sull'aumento della pensione, e in che modo si liquidi. Art. 9 e 11 del decreto del 1861 (8 e 9 motivi del ricorso).

Osserva che l'art. 9 del decreto del 1861 non fissa il minimo, ma il massimo della pensione. Vi è detto, difatti, che l'annua pensione debb'essere « corrispondente all'attuale rendita netta dei beni...., con che non ecceda la somma di lire 510 per ogni religioso.... ». Non poteva dunque ammettersi il dubbio ove ci è l'evidenza letterale della legge; epperò la Corte disse indovuto l'aumento di pensione rispetto all'art. 9.

Riconobbe, invece, dovuto l'aumento medesimo per lo articolo 11, ove il caso supposto si verificasse, e rinviò gli appellanti a chiederne la liquidazione in via amministrativa.

Questa parte della sentenza è anch'essa incensurabile in diritto.

L'è tale, perchè, per legge, tanto la liquidazione della pensione, quanto quella dell'aumento, consentito dall'articolo 11 è, e non può essere che un'operazione amministrativa; il magistrato ordinario non potrebbe in proposito pronunciare se non quando fosse negato il dritto a conseguire la pensione o l'aumento della stessa, o quando l'ammontare liquidato non rispondesse alla misura stabilita dalla legge.

Di ciò fa dimostrazione piena l'articolo 11. Se per questo l'aumento di pensione è dovuto in ogni caso di morte o di secolarizzazione di religiosi professi, e quando taluno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in un monastero estero, diventa sola operazione di computo il vedere quanti altri religiosi tuttavia rimangono rispetto a quelli già mancati per le cause dalla legge supposte, comè sola operazione di computo il liquidare, in ragione di queste lo aumento della pensione. Gli articoli 49 51 e del regolamento del 31 ottobre 1861

dissipano ogni dubbio in proposito e fanno un'operazione amministrativa dell'aumento di pensione.

Ciò ha ritenuto la sentenza denunziata. Per quanto riflette la risoluzione di quest'altro quesito, non ci ha in quella alcun difetto di motivi, non contraddizione di quesiti, e la lettura della sentenza stessa smentisce queste altre due ragioni di ricorso; nè ci ha difetto di pronunziazione, siccome in contrario si assume, in quanto quella della Corte di merito costituisca una specifica statuizione in proposito.

Sull'efficacia giuridica della professione, fatta prima degli anni 21 nelle provincie napoletane (10.º e 11.º motivi del ricorso).

Osserva, rispetto al 10.º motivo del ricorso, che lo si possa dire non ammissibile; perocchè lo esame di vedere se, pel diritto pubblico ecclesiastico delle provincie napoletane, fosse valida la professione prima dei ventuno anno, fu circoscritto dalla Corte, secondo apparisce, a due soli appellanti, Orga ed Addonizio, che non hanno proposto ricorso da questa parte di sentenza che li riguarda; d'altra parte, è giudizio di parte quello, onde la Corte di merito potè ritenere che solo per essi concorresse la circostanza della solenne professione fatta prima di ventun anno.

Tuttavia, fatta di ciò precisione, a secondare la tesi del ricorso, per la quale si è assunto che la circostanza suddetta fosse comune a ben altri appellanti, che sono ora ricorrenti, rimarrebbe sempre vera ed inalterata la soluzione di diritto resa in proposito dalla Corte di merito.

Osserva, sotto quest'aspetto, come sia indubitato che il concordato del 16 gennaio 1818, intervenuto fra l'ex reame di Napoli e la Santa Sede, non derogò la prammatica del 4 luglio 1788 di Re Ferdinando IV, la quale sancì doversi fare la professione negli anni 21 compiuti, sotto pena di nullità in quanto agli effetti civili per coloro, che prestassero il loro consenso prima di quell'età e con rescritto del 17 ottobre 1789 fu inflitta la pena dello sfratto dal Regno a tutti coloro che, per eludere l'effetto della prammatica, fossero andati a fare la loro professione monastica in Roma.

Nessun dubbio che questa non possa ritenersi siccome regolare, se non a condizione che sia stata fatta in conformità alle leggi che costituivano la *polizia ecclesiastica* nei diversi Stati d'Italia prima dell'attuale unificazione politica e legislativa; certo, per l'applicazione delle leggi di soppressione degli enti religiosi, non può ritenersi legittima una professione fatta in contravvenzione alle leggi anteriori, allora vigenti. Nessun dubbio, parimenti, che un concordato, al pari di qualunque trattato internazionale, non obbliga civilmente se non in quan-

to per apposita sanzione, diventi legge dello Stato.

Il concordato del 1818 ripristinò e favorì le corporazioni religiose, restituendo loro i beni invenduti, riconsacrando i possessi ecclesiastici, ristabilendo ogni altra disciplina religiosa, ma non si derogò punto la prammatica del 4 luglio 1788 mediante il concordato medesimo. E di ciò fanno prova sufficiente un documento del 10 ottobre 1857, un altro del 31 marzo 1859, dei quali è menzione nella sentenza denunciata.

Risulta dal primo che il delegato pel regio *exequatur* avvisava « di non farsi alcun cambiamento per essere ogni novità pericolosa », rispetto alla età della professione monastica; avvisava così relativamente ad un decreto emesso dalla Sacra Congregazione; e il Re conformemente rescriveva nel modo seguente: « che si scriva al Nunzio che non può la M. S. consentire all' impartizione dell' *exequatur* se non con le due riserve già accennate, cioè che i voti semplici non portino esenzione della leva, e che la professione solenne non si possa emettere prima degli anni 21 compiuti ». Dunque dall' avviso del delegato per l' *exequatur* si argomenta che si supponeva vigente la prammatica del 1788, come dal rescritto si argomenta che la si voleva fermamente mantenere.

Risulta dal secondo documento summenzionato che all' enciclica *Neminem latet* fu apposto il regio *exequatur*, per la Sicilia, dal delegato Cumbo in Palermo, nel modo onde era stato disposto per sovrana risoluzione, cioè, « ferma rimanendo la legge vigente, per la quale è prescritto non potersi emettere la solenne professione prima degli anni 21 compiuti ».

Dunque l' osservanza della prammatica del 1788 fu riconfermata di fronte all' enciclica, che a quella avrebbe voluto derogare.

E che la prammatica medesima fu sempre ritenuta, e si volle siccome sempre vigente nelle provincie napolitane, si desume da disposizioni svariate e da quella specialmente del 13 settembre 1856, per la quale, nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 3 di esso mese, furono non accolte diverse domande di dispensa di età per la professione di voti monastici prima degli anni 21; e ciò si desume più ancora da quanto letteralmente è disposto dall' art. 3 della legge del 29 luglio 1868. Per esso si volle appunto provvedere anche a coloro che

avessero fatta professione prima dell' età prescritta. È detto, di fatti in esso articolo: « a tutti quei religiosi o religiose che, per aver fatta la loro professione nell' età prescritta dei canoni, *ma prima di quella voluta dalle leggi civili*, non avevano diritto alla pensione, che l' art. 3 della legge 7 luglio consente ai membri delle sopresse Corporazioni religiose, è concesso l' annuo assegnamento a titolo di alimenti ». Una pensione non poteva dunque essere dovuta a quest' altra categoria degli attuali ricorrenti, a cui il decimo motivo del ricorso si riferisce (1).

NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA — articoli 452, 694, 695 e 698 del codice civile e 940 del codice di procedura civile — *Non compete l' azione di manutenzione per la riduzione al pristino stato di opere già compiute nella cosa comune. Qualora però la nunciazione sia per avventura riuscita impossibile per avere il costruttore proceduto occultamente o violentemente, in tal caso competerà il rimedio dell' articolo 695 del codice civile* (Cassazione di Napoli 3 aprile 1886. Di Bona contro Di Bona. (2)

Nota. — È ormai fuori controversia il principio che non possa, in giudizio di *manutenzione*, ottenersi la distruzione di opere già compiute, non potendosi consentire che il giudizio *possessorio* pregiudichi e renda inefficace il giudizio *petitorio*, nel quale si potrebbe statuire sul *jus aedificandi* non mai sulle opere già demolite, quantunque risultassero a buon diritto eseguite. È appunto perciò che per la costruzione di opere aderenti al suolo l' articolo 698 del codice civile ha stabilito il rimedio della *nunciazione* sopra nuove basi, del quale ognuno ha facoltà di valersi, non appena la nuova opera sia intrapresa.

Con siffatto rimedio, per l' articolo 940 del codice di procedura civile, ai provvedimenti di urgenza si connette il giudizio *petitoriale* per la decisione definitiva, in ordine al *merito* della controversia, per guisacchè resulti definita così sul *jus prohibendi* come sul destino delle fabbriche già costruite.

Nella esistenza di tali ordinamenti, riesce incompatibile l' esercizio dell' azione contemplata nell' articolo 694 del codice civile — la quale sarebbe altresì in contraddizione della nuova disposizione racchiusa nell' art. 452 dello stesso codice — poichè non potendosi nel giudizio pos-

(1) Abbiamo creduto pubblicare integralmente la riferita sentenza, sicuri di far cosa grata ai nostri cortesi associati, e per la importanza delle questioni trattate, e per quella dei principii ancora una volta per essa riaffermati.

(2) La riferita sentenza è conforme all' altra resa dalla stessa Cassazione a sezioni riunite nel 5 dicembre 1885 nella causa *Frasca contro Buonanno* riportata dal *GIURISTA* a pagina 25 dell' anno corrente.

essorio fare quistione di buona o mala fede, ne deriverebbe che sotto forma di *turbativa* si verrebbe ad ordinare la demolizione di opere, le quali per testo espresso di legge debbono mantenute. Qualora però la *nunciiazione* sia riuscita impossibile, per essersi proceduto *vi aut clam* alla costruzione delle nuove opere in tale ipotesi competerà il rimedio dell'articolo 693 del codice civile nel quale = benchè pare che la sola ipotesi dello *spoglio* si trovi contemplata — pur desso deve intendersi nel senso ampio della dottrina canonica, comprensivo cioè di qualsiasi attentato violento o clandestino.

Aggiungasi che la *nunciiazione* è esclusa quando si tratti di opere compiute sopra una cosa comune, specialmente se sia tra quelle le quali hanno la destinazione *permanente* di servire all'uso comune, poichè in tale ipotesi è quistione di regolare i rapporti di *condominio* e l'esercizio dei diritti di ciascun condomino, lo che è un tema essenzialmente petitoriale.

Nè può trarsi argomento in contrario da ciò che il diritto romano statuiva a riguardo dei fondi comuni, poichè, quantunque si ammettesse, in certi limiti non bene definiti, l'interdetto *uti possidetis* anche nel caso di nuove opere, per questa ragione appunto era esclusa la *novi operis nunciatio*; mentrechè essendo per contrario ammessa senza limiti = ai sensi dell'articolo 698 del vigente codice civile = deve reputarsi esclusa implicitamente la *manutenzione*, rimanendo sempre integro il diritto di ricorrere al mezzo speciale dell'articolo 695, qualora se ne riscontrino le condizioni.

Parte III.

Giurisprudenza penale

SINDACO — articoli 8, 102 e 110 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, e 319 del regolamento generale giudiziario — *Il Sindaco che rilascia attestati di condotta dimandatigli dal Giudice istruttore sul conto di un suo amministrato, è sotto la garentia del Governo e quindi fino a che non venga prosciolto da essa non si può procedere contro di lui per imputazione d'ingiuria o diffamazione* (Cassazione di Napoli 3 maggio 1886, ricorrente Sifola).

Nota — Indubitatamente *il certificato di condotta* nei processi penali, giusta l'articolo 319 del regolamento generale giudiziario, è richie-

sto ad informare il magistrato intorno alla moralità dell'imputato ed a fornire perciò uno degli elementi più indispensabili a fare un retto giudizio di lui; la quale informazione va tra le funzioni del Sindaco del Comune a cui il giudicabile si appartiene.

Ed è indubitato altresì che, per gli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, il Sindaco non può essere sottoposto a procedimento penale per alcun atto relativo all'esercizio delle sue funzioni, senza l'autorizzazione sovrana, previo avviso del Consiglio di Stato.

Che, per quanto siffatta *garentia* non possa estendersi indistintamente a *tutti* gli atti compiuti dal Sindaco, imperocchè la legge stessa li ha ben distinti in due ordini diversi = secondochè si consideri in lui il Capo dell'amministrazione civica ovvero l'Ufficiale del Governo — ed è noto universalmente che non si possa invocarla se non per gli atti da lui esercitati *esclusivamente* quale agente del potere esecutivo; e comunque sia facile intendere essersi affidato al Sindaco il compito di certificare *le qualità morali* degli accusati, perchè — siccome preposto all'amministrazione comunale — si trova in grado da poter conoscere ed affermare, a preferenza di ogni altro la condizione vera delle persone dimoranti nell'ambito del suo Comune, nondimeno non è possibile sostenere che egli sia deputato a fare ciò nell'interesse e per mandato degli abitanti di esso, ma è forza riconoscere che si tratti per contrario di un servizio da rendere alla verità ed alla giustizia, concernente l'amministrazione generale dello Stato; ed a lui commesso nel fine di provvedere alla sicurezza pubblica, che è il primo bisogno ed il più essenziale interesse di tutta la società civile, alla di cui integrità i giudizi penali sono precipuamente ordinati.

Ora stando alla lettera stessa della legge, *il certificato di condotta*, anzichè riscontrarsi nel numero 8 dell'articolo 102, dov'è scritto che il Sindaco « qual capo dell'amministrazione comunale rilascia attestati di notorietà « pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ecc », va meglio compreso nel numero 3.º dell'art. 103, nel quale si dice che egli come « ufficiale del Governo, e sotto la direzione delle autorità superiori, è incaricato « di provvedere agli atti che nell'interesse « della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù « delle leggi e dei regolamenti. » epperò sia che voglia riferirsi un tale documento piuttosto all'una ed insieme all'altra delle due qualità rivestite dal Sindaco, non si potrebbe mai escluderlo dalla protezione del Governo; lasciando il pubblico ufficiale, a cui s'impone l'obbligo di somministrarlo, esposto

non solamente alle ire e vendette private, ma altresì al continuo pericolo di persecuzioni giudiziarie, promosse da privati rancori, e perciò facilmente audaci ed accanite.

REATO TENTATO — articolo 96 del codice penale. — *Per ritenere la inesistenza di un tentato veneficio per la impossibilità della riuscita questa dev' essere intrinseca al mezzo prescelto col quale si voleva raggiungere lo scopo criminoso*; idoneo il mezzo *tutte le circostanze che impediscono la catastrofe sono fortuite e indipendenti dalla determinazione del colpevole* (Cassazione di Napoli 12 maggio 1886, *ricorrente* il P. M.)

Nota — Avendo la sezione di accusa escluso il tentativo di veneficio, preparato mediante acido solforico versato nel vino, in considerazione che un individuo pienamente presente a se stesso, dotato d'integrità di gusto, e sensibilità fisiologica, non avrebbe potuto inghiottire neppure una goccia di quella bevanda, il Collegio Supremo ha ragionevolmente considerato che ad escludere la responsabilità penale nella quale incorre chi, con *volontà* di commettere un reato, la manifesta *per atti di esecuzione*, sotto il pretesto della *impossibilità della riuscita*, desunta dalla *inidoneità del mezzo* adoperato, bisogna che dessa sia *intrinseca* assolutamente al mezzo prescelto al conseguimento del *fine* criminoso: imperocchè una volta riconosciuta la *idoneità del mezzo*, tutte le altre circostanze le quali, arrestano la esecuzione della delinquenza, sono *fortuite ed indipendenti* dal volere del colpevole esteriormente manifestato.

BANCAROTTA SEMPLICE — articoli 696, 839 861 e 863 del codice di commercio — *Il procedimento penale per bancarotta semplice non rimane sospeso per semplici trattative di un concordato; e solamente il giudice può concedere un rinvio, qualora ne riconosca possibile la riuscita.* (1)

Con l'articolo 863 dell'attuale codice di commercio, il legislatore non ha inteso introdurre pel reato di bancarotta semplice fattori diversi da quelli dell'articolo 699 del codice abolito, ma solamente ha voluto specificare la colpa in casi concreti (Cassazione di Torino 16 giugno 1886 *ricorrente* Banca di Savigliano).

Nota — L'articolo 696 del codice di commercio pone come fondamento il principio della piena e reciproca indipendenza delle due a-

(1) La stessa Corte decise nei medesimi sensi nel 17 febbraio ultimo sul ricorso Montignano. Veggasi il GIURISTA anno IV pagina 31.

zioni, in guisa da svolgersi ciascuna libera ed indipendentemente dall'altra, quella civile pel fallimento in giurisdizione commerciale, e quella penale in propria sede, da percorrere ognuna il suo corso verso la meta senza interruzione per impedimento dell'altra.

E l'articolo 861 statuisce soltanto « che se « il tribunale (di commercio) colla sentenza « di omologazione del concordato dichiara ri- « vocata la sentenza dichiarativa del fallimento, « il procedimento penale per bancarotta semplice « rimane sospeso e col completo adempimento « delle obbligazioni assunte nel concordato « l'azione rimane estinta », sicchè è la parola stessa della legge che detta come il procedimento penale *rimane sospeso* solamente quando è intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, e non anche allorchè pendano al rignado delle semplici trattative. Potrà certamente il giudice concedere il rinvio, se le riconoscerà attendibili, e di probabile riuscita; ma ciò, anzicchè un *dovere*, è una sua *facoltà*, che rientra nel suo *potere discretivo*; epperò incensurabile in Cassazione. Che poi il vigente codice di commercio con l'articolo 863 non abbia inteso introdurre nel reato di *bancarotta semplice* fattori diversi da quelli dell'articolo 669 del codice abolito, e solamente abbia voluto specificare la *colpa* in casi concreti, si desume inoppugnabilmente non solo dalla comparazione letterale dell'una con l'altra disposizione, ma eziandio dall'esame dello *spirito* che ne informa il dettato.

In effetti l'abolito codice di commercio, nell'articolo 669, adottava una formola ampia e comprensiva, denotante *la colpa in genere* mentre il cod. vigente con l'articolo 863, a questa *colpa generica*, che pur ivi premette, aggiunge casi specifici e concreti di colpa, non altro essendo quelli designati nei diversi numeri in esso contenuti. Laonde è intuitivo che se l'una è il *genere* cioè la *colpa generica*, l'altra è la *specie* ossia la *colpa specifica*, concretizzata nei casi ivi indicati; però nella sua sostanza ed entità giuridica è la medesima cosa, non con altra differenza, che il *genere* trapassa e si rende *specie*, ossia che dall'astratto e generico si discende al concreto ed individuo. Quindi è che se il passato legislatore si tenne pago della formola *della colpa in genere*, come quella che in se comprendeva *tutti* i casi specifici di *colpa*, ed il legislatore novello ha voluto porre l'una e l'altra cosa, con ciò non si sono create entità giuridiche di *colpa* disperate fra loro, non si non introdotti fattori diversi nel reato di *bancarotta semplice*, ma bensì è sempre la *colpa* quella che in casi singoli e specifici rimane concretizzata.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA RIFORMA DEL CONSIGLIO DI STATO

SENATO DEL REGNO

Relazione presentata dal Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno Cav. Agostino Depretis nella tornata del 18 febbraio 1884.

SIGNORI SENATORI. — 1. I diversi progetti di legge per la riforma dei nostri ordinamenti amministrativi che ho avuto l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Parlamento e quelli che sono in preparazione esigono un completamento nella riforma del Consiglio di Stato. Questa riforma faceva parte del programma col quale fino dal 1876 annunciai i propositi che mi guidavano nell'assumere la direzione del Governo; e un primo disegno venne presentato da me, di concerto con l'on. Nicotera, alla Camera dei Deputati nella tornata del 27 marzo 1877. Lo riproposi, con più larghe modificazioni, nella tornata del 31 maggio 1880; ma non venne in discussione.

2. Il progetto sul quale vengo ora a sollecitare il vostro suffragio, ha per base quelli del 1877 e del 1880; senonchè invece di limitarmi, come allora si fece, alla riforma di alcune sostanziali disposizioni della legge vigente, ho reputato più conveniente di comprendere nel progetto la intiera legge, così per coordinarne più acconciamente le varie parti, e fare meglio apprezzare l'economia delle diverse innovazioni che propongo alla vostra approvazione, come per metterlo in più compiuta armonia coi progetti delle altre leggi che debbono costituire il nuovo codice amministrativo del Regno.

3. Io penso, signori Senatori, che voi riterete con me cosa superflua spendere molte parole per dimostrare la opportunità di una riforma, la quale mira a dare al Supremo Consesso amministrativo del Regno l'organamento che gli si addice, onde possa pienamente adempiere le alte funzioni che gli competono per le norme sulle quali si fonda il nostro diritto pubblico. E tanto meno esaminerò le obiezioni qualche volta formolate contro la esistenza medesima del Consiglio di Stato, bastandomi ricordare che il nostro Statuto fondamentale lo comprende formalmente fra le leggi organiche; fra quelle leggi, cioè, che

fanno parte necessaria dell'ordinamento costituzionale del Regno.

4. Il compito che io mi sono prefisso è di perfezionare i nostri ordini amministrativi, non di sconvolgerli; e il Consiglio di Stato è così strettamente connesso a tutta la nostra vita politica, amministrativa e finanziaria, che per sopprimerlo occorrerebbe rifare dalle fondamenta la maggior parte della nostra legislazione. Ma io ho sempre ritenuto ottima regola di governo libero quella che guidò sapientemente i Romani, che si debba, cioè, non solo procedere gradatamente nelle riforme, ma mantenere le vecchie istituzioni che hanno fatto buona prova, armonizzandole colle esigenze dei tempi nuovi e delle progredite condizioni civili e politiche dello Stato. In questo modo si ha quella continuità che rende efficaci e pratiche le istituzioni, e fa sì che i cittadini, conoscendole pienamente, sanno come valersene per l'esercizio dei loro diritti e per la tutela dei loro interessi.

5. Il Consiglio di Stato, considerato nella sua origine e nelle diverse esplicazioni che ha avuto nei principali Stati d'Europa, si presenta sotto due aspetti; esso, da un lato, è l'organo supremo della pubblica amministrazione e il consulente ordinario del Governo del Re; e dall'altro è la suprema giurisdizione chiamata a conoscere di quelle quistioni che per l'indole loro, essenzialmente amministrativa, sfuggono alla cognizione dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio di queste alte funzioni il Consiglio di Stato risponde al principio stesso che è cardine del governo libero, cioè la divisione o ripartizione dei poteri: onde è che, sotto forma o nomi diversi, si trova in quasi tutti gli Stati retti a forme rappresentative; esercitando in alcuni un doppio ufficio, il consultivo e giurisdizionale, mentre in altri si hanno Corti supreme di giustizia amministrativa per gli affari giurisdizionali d'indole amministrativa; e Consigli superiori speciali per le funzioni consultive.

I progressi compiuti nelle scienze di Stato van dimostrando sempre più l'utilità, anzi la necessità di tali istituzioni, sicchè dove non esistono o furono soppresse, si studia ora il modo d'introdurle o di ricostituirle, tanto parve evidente il bisogno cui provvedono.

6. Ma la nazione presso la quale si è ve-

duto in modo luminoso quali servizi può rendere una simile istituzione è la Francia: chè la storia del Consiglio di Stato vi riassume in qualche modo la storia stessa del suo diritto pubblico interno. Il Consiglio di Stato vi ha resistito a tutte le tempeste che vi hanno scomposti gli ordini politici, fornendo all'edificio amministrativo quel *da ubi consistam* pel quale ha potuto superare vittoriosamente le crisi di quasi un secolo di rivoluzioni.

7. In Italia l'utilità di questa istituzione non venne mai seriamente contestata; e gli uomini politici più eminenti, come gli scrittori più autorevoli di diritto amministrativo, pur ammettendo la convenienza di profonde riforme nel suo ordinamento, hanno riconosciuto concordemente che essa ha il suo posto necessario nella economia generale dei pubblici poteri.

La riforma che vi propongo muove quindi dal concetto della necessità di questa istituzione e della convenienza di determinarne gli uffici, in quel modo che ci è indicato dalle regole fondamentali del nostro diritto pubblico e dalle esigenze di una buona amministrazione.

§ I. — Ordinamento presente del Consiglio di Stato.

8. Il Consiglio di Stato, quale fu istituito colla legge del 30 novembre 1859, aveva un complesso di attribuzioni che erano in armonia colla legislazione allora vigente circa il contenzioso amministrativo.

Colla legge 20 marzo 1865, n. 3780, con la quale si attuava l'unificazione amministrativa del Regno, l'ordinamento del Consiglio di Stato venne profondamente modificato.

Altre modificazioni ricevette dalla legge 31 marzo 1879 (n. 3761, serie 2.) che deferiva alla Corte di cassazione di Roma la cognizione dei conflitti di giurisdizione e di attribuzione (art. 3-5) e abrogava l'art. 10, N. 1 della legge sul Consiglio di Stato, l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo e l'articolo 43 della legge 14 agosto 1862, n. 800 sulla Corte dei conti, che attribuiva al Consiglio di Stato la cognizione dei ricorsi per l'annullamento contro le decisioni della Corte stessa per motivo di eccesso di potere o d'incompetenza per ragione di materia. Fu evidentemente savio consiglio il deferire alla Corte suprema di cassazione in Roma la cognizione esclusiva dei conflitti di giurisdizione e di attribuzione. Sebbene in qualche Stato, come la Francia, sia parso conveniente istituire un'apposita giurisdizione per risolvere i conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, io credo che siasi più rettamente seguito l'esempio di quegli Stati che hanno deferito la cognizione dei conflitti alla suprema autorità giudiziaria; e, certo, questa funzione apparirà

ancora più convenientemente assegnata quando l'art. 1 della citata legge 12 dicembre 1875 divenga una realtà e si abbia in Roma quella massima magistratura che è una imperiosa necessità di un razionale ordinamento giudiziario e che è voluto dal diritto costituzionale del Regno.

Se con le citate leggi vennero notevolmente ridotte le attribuzioni del Consiglio di Stato, esso ne ha conservate tuttavia non poche, con grandissima prevalenza però delle consultive sulle giurisdizionali. Basti l'eloquenza delle cifre.

9. Nel 1882 pervennero al Consiglio 9809 affari dei quali furono spediti dalle Sezioni 9549 dal Consiglio generale 67 e in totale non meno di 9613, lasciando un solo arretrato di 196 affari. Nel 1883 furono presentati al Consiglio 9957 affari, ne vennero spediti dalle Sezioni 9394, restando il solo arretrato di 190 affari. Si ha in queste cifre la prova ad un tempo e del gran numero di quistioni sulle quali emette parere o decisione il Consiglio di Stato e della sollecitudine con cui vi sono esauriti gli affari.

10. Ma, come già ho avvertito, è evidente che come ora è costituito e colle sue attuali attribuzioni, il Consiglio di Stato non è posto in condizione da rendere tutti quei servizi che se ne debbono aspettare, nè di esercitare quegli uffici che nell'organismo del governo costituzionale gli competono. Di qui le riforme proposte col progetto di legge che sottopongo all'esame del Senato, riforme che, giova ripeterlo, vogliono essere considerate in relazione agli altri progetti di legge e segnatamente a quello sulla riforma della legge comunale e provinciale, presentato nell'altro ramo del Parlamento e al progetto sullo stato degli impiegati civili, che ha avuto due volte il suffragio favorevole del Senato.

11. Le innovazioni che vi propongo ad alcune disposizioni della legge vigente sul Consiglio di Stato, non ne alterano nè la sostanza, nè le funzioni, ma hanno per iscopo di meglio ordinarne la costituzione e di assegnargli con precisione quelle attribuzioni che per la riforma dell'Amministrazione generale e locale vogliono essergli deferite.

Queste innovazioni riguardano:

La composizione del Consiglio e il suo personale.

Le attribuzioni.

Il procedimento.

§ II. Composizione del Consiglio di Stato.

PERSONALE

12. Il primo capo del progetto provvede alla composizione del Consiglio di Stato, alle norme

da stabilirsi per la scelta dei Consiglieri, al riparto delle Sezioni, alla nomina dei diversi ufficiali che fanno parte della pianta organica del Consiglio.

Secondo l'art. 1 del progetto, il Consiglio di Stato si compone:

Di un primo presidente e di quattro presidenti di Sezione;

Di ventiquattro consiglieri in servizio ordinario;

Di otto consiglieri in servizio straordinario;

Di dodici commissari del Governo;

Di un segretario generale;

Di quattro segretari di Sezione.

Sono addetti al Consiglio di Stato ventiquattro uditori.

13. E qui chiamo la vostra attenzione sopra una prima innovazione. La legge attuale non contiene alcuna indicazione per la scelta dei Consiglieri di Stato: questa lacuna fu oggetto di gravi e non ingiustificate censure. Certo per la nomina a tanto ufficio il Governo del Re deve poter godere d'una grande libertà di scelta, ma questa libertà non dev'essere senza confini. Il duplice risultato si raggiunge collo stabilire che le categorie nelle quali il Governo del Re può esercitare le sue facoltà comprendano il fiore della nazione.

A ciò provvede l'art. 2 del progetto il quale determina appunto tali categorie, e cioè:

1. I Senatori del Regno.

2. I Membri della Camera dei Deputati.

3. I Ministri plenipotenziari.

4. I Prefetti.

5. I Consiglieri e i Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di cassazione.

6. I Consiglieri e il Procuratore Generale alla Corte dei conti.

7. I membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e di quello della Pubblica Istruzione.

8. Gli Ufficiali generali dell'esercito e dei gradi corrispondenti della Marina.

9. I Direttori generali e i funzionari dell'Amministrazione aventi grado equivalente a quello di Direttore generale.

10. I Presidenti di Sezione di Corte d'appello.

11. I regi avvocati erariali.

12. I professori delle Università dello Stato.

13. I commissari del Governo presso il Consiglio di Stato.

14. Il segretario generale del Consiglio di Stato e il segretario generale alla Corte dei conti.

15. La scelta dei Consiglieri di Stato può cadere anzitutto sui Senatori del Regno: questa disposizione si giustifica da sè medesima. Ma può dar luogo a qualche controversia la disposizione del N. 2 dell'art. 2.º, la quale importa una modificazione all'art. 7 della legge 13 maggio 1877, n. 3830.

Com'è noto, i Consiglieri di Stato possono essere eletti a Deputati al Parlamento, e fanno parte della categoria generale di cui all'art. 6 della legge predetta. Ma l'art. 7 della citata legge dispone che durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non può essere nominato a verun impiego retribuito, contemplato dall'articolo 4 della legge stessa, tranne che si tratti di missione all'estero. Lo stesso articolo prescrive che i deputati impiegati non potranno ottenere promozione fuori di quelle determinate dall'anzianità. Si tratta ora di stabilire che al divieto stabilito dall'art. 7 si fa eccezione in favore dei Deputati quando si tratti di nomina al Consiglio di Stato. Questa eccezione restituisce al Governo del Re la facoltà, quando creda opportuna di esercitarla nell'interesse della cosa pubblica, di chiamare un membro della Camera a far parte dell'eminente Consesso, onde assicurare allo Stato i servizi di uomini autorevoli e sperimentati. È superfluo aggiungere che la legge 14 maggio 1877 conserva tutta la sua efficacia in ogni altra sua disposizione.

15. Delle altre categorie credo non occorre dare ragione: esse comprendono l'alto personale degli ufficiali amministrativi, giudiziari, militari e accademici dello Stato, nelle file dei quali si sono del resto quasi costantemente scelti i membri del Consiglio di Stato.

16. Ho mantenuto a ventiquattro il numero dei consiglieri di Stato in servizio ordinario; questo numero era ridotto a 20 nel disegno di legge presentato il 31 maggio 1880; ma la riduzione allora proposta non corrisponderebbe più alle disposizioni del presente progetto, poichè le cresciute attribuzioni esigono un personale che sia in grado di sostenerle.

17. Il progetto divide i Consiglieri di Stato in due categorie: i Consiglieri in servizio ordinario e i Consiglieri in servizio straordinario.

Questa divisione ha avuto in Francia la sanzione favorevole dell'esperienza: esiste sostanzialmente, con nomi diversi, in altri Stati. Le ragioni per le quali venne riordinato in Francia il Consiglio di Stato e furono mantenuti i Consiglieri in servizio straordinario, vennero maestrevolmente svolte così nelle relazioni governative e parlamentari, come nelle discussioni cui diedero luogo i vari progetti. Parvero, e sono, considerazioni decisive quelle per le quali si chiede che il Governo sia posto in grado: 1. di chiamare al Consiglio, per portarvi la loro speciale competenza, i rappresentanti dei più importanti servizi amministrativi, conservando loro la direzione de'servizi medesimi; 2. di dare testimonianza della sua soddisfazione ai più capaci e benemeriti funzionari superiori; 3. di stabilire un vincolo che unisca l'amministrazione attiva alla suprema magistratura amministrativa. D'altra parte il

numero dei Consiglieri di Stato in servizio straordinario non è tale da esercitare mai un'influenza preponderante sulla deliberazione del Consiglio. È questa influenza non è a temere anche per la considerazione che essi hanno voto deliberativo solamente negli affari che riferiscono.

18. La legge vigente (art. 5) assegna a ciascuna Sezione due referendari, i quali istruiscono gli affari che loro sono commessi dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti di Sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla Sezione: lo stesso art. dispone che ciascun referendario ha voce deliberativa solo per l'affare di cui è relatore. Io vi propongo la soppressione dei referendari, da sostituirsi con dodici commissari del Governo. Col presente disegno, pel quale il Consiglio di Stato assume importanti funzioni giurisdizionali, è evidente la necessità di funzionari che rappresentino presso il Consiglio stesso il Governo del Re, e ne presentino le ragioni. Non può affidarsi questo ufficio ad un Consigliere, che è, e deve rimaner giudice. Non era d'altronde compatibile col nuovo ordinamento del Consiglio di Stato, nè coi principii più elementari del diritto giurisdizionale, il mantenere le disposizioni dell'art. 27 della legge vigente. Solo un dubbio può rimanere: se più convenga lasciare i commissari del Governo sotto la dipendenza del Presidente del Consiglio e dei rispettivi Presidenti di Sezione, o porre a capo di essi, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario un capo da cui siano gerarchicamente dipendenti. Ho adottato il primo sistema, come quello che forse meglio risponde all'unità direttiva dei vari uffici del Consiglio di Stato, tanto più che i commissari del Governo, oltre le funzioni di pubblico ministero conservano altresì quelle che ora adempiono per gli affari consultivi, che essi continueranno a riferire con voto deliberativo per gli affari stessi.

19. Una importante innovazione è apportata alla legge vigente circa la nomina e le garanzie concesse ai membri del Consiglio di Stato. Secondo l'art. 4 della citata legge, il presidente del Consiglio, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale e proposti dal Ministro dell'Interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto reale, in seguito a relazione motivata del Ministro dell'Interno, ed udito il Consiglio dei Ministri.

Ma con l'aumento delle attribuzioni giurisdizionali del Consiglio apparisce evidente la necessità di dare a' suoi membri nuove e più solenni garanzie d'inalterabilità; e parmi che la procedura più naturalmente indicata sia quella che è prescritta dall'art. 4 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti, la

quale è estesa nella sua integrità ai Presidenti e ai Consiglieri di Stato; e così la condizione loro rimane affidata all'alta tutela del Parlamento.

20. Voi troverete nell'art. 7 del progetto una disposizione nuova: essa consiste nella facoltà data al Governo del Re di chiamare dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario e dei commissari del Governo a funzioni pubbliche attive, limitando però la missione alla durata di un anno.

L'esperienza dimostra che si presentano non infrequentemente delle circostanze nelle quali è necessario al Governo del Re di poter ricorrere all'opera di un alto magistrato amministrativo, che per l'eminenza del grado, della pratica degli affari, pel prestigio e l'autorità che riceve dal Corpo cui appartiene, possa superare difficoltà dinanzi alle quali un funzionario dell'Amministrazione ordinaria dovrebbe forse arrestarsi.

D'altra parte il carattere temporaneo di questa missione ha il vantaggio di darle una certa solennità che non sarà senza influenza in certe circostanze determinate, e scioglie il magistrato in missione da preoccupazioni che potrebbero rendere meno efficace e sicura l'opera sua.

21. E di un'altra innovazione debbo dirvi brevemente: è la sostituzione degli uditori al Consiglio di Stato.

Il mio proposito è di creare un ufficio a cui debbano essere chiamati dei giovani i quali abbiano date prove sicure d'ingegno, di attitudine a forti studii giuridici e amministrativi a fine di preparare così dei buoni elementi per le carriere superiori della pubblica amministrazione.

Essi dovranno istruire gli affari che saranno loro assegnati, sotto la direzione dei Presidenti, dei Consiglieri e dei commissari del Governo: raccogliere e coordinare le massime della giurisprudenza del Consiglio, così in materia consultiva come in materia giurisdizionale; supplire i segretari di Sezione quando siano assenti o impediti. Assistono alle adunanze e vi hanno voto consultivo.

Un apposito regolamento dovrà stabilire rigorose norme per l'ammissione a quest'ufficio, affinchè la scelta risponda al concetto che determina l'istituzione dell'uditorato.

22. Non ho introdotte disposizioni particolari per quanto riguarda il personale amministrativo del Consiglio di Stato, il quale rimane soggetto alle leggi generali sullo stato degli impiegati civili.

§ III. Attribuzioni del Consiglio di Stato.

LE SEZIONI.

23. L'art. 8 del progetto divide il Consiglio di Stato, in quattro sezioni, cioè:

Sezione 1.^a — Legislazione, Grazia e Giustizia e Culto, Affari Esteri;

Sezione 2.^a — Interno, Istruzione Pubblica;

Sezione 3.^a — Lavori Pubblici, Guerra, Marina;

Sezione 4.^a — Finanze, Agricoltura e Commercio.

24. Ciascuna Sezione è composta di un Presidente, di sei Consiglieri in servizio ordinario, di due Consiglieri in servizio straordinario, di tre commissari del Governo e di un segretario.

I cambiamenti più volte introdotti nella formazione delle Sezioni hanno dimostrato come la distribuzione del lavoro non possa razionalmente eseguirsi e proporzionarsi, finchè si mantenga la divisione in tre Sezioni. D'altra parte con l'aumento delle attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio, apparisce la necessità di una o più opportuna divisione.

25. Fra gli uffici inerenti al Consiglio di Stato, l'art. della legge vigente comprende quello « di dar parere sulle proposte di legge per le quali sia interrogato dai Ministri del Re (N. 2) » e di formulare quei progetti di legge e quei regolamenti che gli vengono commessi dal Governo (N. 3) ». Per un concorso di circostanze e di consuetudini invalse, che sarebbe fuor di luogo discutere, non si è fatto frequentemente uso di queste facoltà che la legge conferisce al Governo del Re. Ma è evidente che il provvido concetto del legislatore non può lungamente rimanere lettera morta, e che ricorrendo al sapere ed all'esperienza di questo eminente Consesso, si saprà conciliare la sua cooperazione al lavoro legislativo col canone costituzionale della responsabilità dei Ministri per la iniziativa dei disegni di legge che si sottopongono al Parlamento.

26. Ufficio del Consiglio di Stato non è infatti di dar parere sui criteri direttivi delle leggi; perchè ciò lo trarrebbe fuori dei limiti della sua naturale competenza. Ma il suo intervento sarà efficace ed utile, e faciliterà singolarmente il lavoro delle due Camere, quando nell'esaminare il progetto di legge, vi apporti quei miglioramenti che la pratica degli affari e la dottrina giuridica gli suggeriscono, colmi le lacune che per avventura vi si riscontrino, e soprattutto provveda a che i progetti abbiano colle leggi vigenti la necessaria coerenza, della quale non si è tenuto sempre conto, con ofesa manifesta alla necessaria unità dell'edificio legislativo.

27. Il concetto da cui muove la mia proposta vuol quindi essere bene inteso; agli studi di questa Sezione dovranno essere sottoposti essenzialmente i progetti di legge che riguardano il nostro diritto amministrativo, civile, commerciale e penale, nonchè le leggi giudiziarie.

Quando si tratti di progetto per l'esame del

quale sia utile il concorso di Consiglieri appartenenti ad altre Sezioni, potrà sempre il Presidente aggiungerli alla Sezione di legislazione, a norma dell'art. 23 del progetto, in ciò conforme all'art. 21 della legge vigente. Potrà parimenti il Ministero richiedere che il progetto sia sottoposto all'esame del Consiglio a Sezioni riunite.

E' poi superfluo dire che la Sezione di legislazione dovrà essere particolarmente composta di giureconsulti.

28. Le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato sono nel progetto enunciate presso a poco come nella legge vigente. Gli articoli 14 e 15 indicano i casi nei quali il parere del Consiglio di Stato può o deve essere domandato dal Governo del Re.

Il Consiglio quindi come pel passato;

1. Da parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2. Dà parere sulle proposte di legge, sulle questioni e sugli affari sui quali sia interrogato dai Ministri del Re;

3. Formola quei progetti di legge e di regolamenti che gli vengono commessi dal Governo;

4. Dà parere sulle convenzioni che debbono essere approvate per legge.

29. Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto, per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue, deve avere la formola *Udito il parere del Consiglio di Stato*.

30. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2. Sulle domande di estradizione fatte dai Governi stranieri;

3. Sulla esecuzione delle previsioni ecclesiastiche, a senso dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871, n. 214, e delle altre leggi e regolamenti in vigore; disposizione questa che significa il mantenimento puro e semplice dello Stato attuale della legislazione sui diritti dello Stato in materia ecclesiastica; del che sarà discorso più oltre.

4. Sui ricorsi fatti al Re, sia per violazione di legge, sia in merito, contro provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possono proporsi domande di riparazione nè possa ricorrersi al Consiglio a senso dell'art. 49, e non possa adirsi l'autorità giudiziaria, o questa si sia dichiarata incompetente.

Nei casi previsti dal N. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei Ministri.

31. Una delle innovazioni introdotte nel progetto e desunta dai due progetti precedenti

è quella del N. 4 dell'art. 14, la quale rende obbligatorio il parere preventivo del Consiglio di Stato anche nei contratti che debbono essere approvati per legge.

Oggi abbiamo questa condizione singolare di cose; che mentre la legge sulla contabilità generale richiede obbligatoriamente il parere preventivo del Consiglio di Stato sopra tutti i contratti a trattativa privata che eccedono la somma di lire 8000, e sopra quelli a pubblico incanto, quando trattasi di somma superiore a lire 40,000, i Ministri non siano poi obbligati a richiederlo nei contratti a trattativa privata di più grande importanza nell'interesse finanziario dello Stato, solo perchè appunto a cagione di tale importanza, debbono essere approvati per legge.

32. Se si comprende che il parere preventivo del Consiglio sia puramente facoltativo circa la iniziativa della legge, e cioè sulla convenienza in genere della proposta, è evidente però che dovrebbe ritenersi come obbligatorio circa il modo come il contratto è stipulato, disposto e coordinato nelle singole clausole di cui consta, e nel suo insieme; di guisa che siano tutelati efficacemente gli interessi della finanza ed eliminati i timori di future incertezze e di eventualità o dubbi pericolosi.

Quali siano gli effetti del sistema oggi in vigore è manifesto, perchè non sui progetti di contratti, ma sui contratti già stipulati si domanda l'approvazione del Parlamento; sicchè ove occorra la modificazione di qualche clausola, si deve ricorrere ad un provvedimento poco conforme alle regole ordinarie della discussione delle leggi, quando non si preferisca con gravi inconvenienti, o di passar oltre, o di respingere la legge inscindibile di approvazione. E mancasse ogni altro motivo, l'esperienza del passato basterebbe per sè sola a provare l'opportunità della proposta di rendere obbligatorio, nel caso sopra accennato, il voto preventivo del Consiglio di Stato.

33. È facile comprendersi la ragione della disposizione contenuta nel N. 4 dell'articolo 16 per la quale il Consiglio di Stato dà parere sia sulla illegittimità sia in merito sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi, sui quali siano già esaurite o non possano proporsi domande di riparazione, nè possa ricorrersi al Consiglio in via contenziosa a senso dell'articolo 19 del progetto, e non possa adirsi l'autorità giudiziaria, o questa si sia dichiarata incompetente.

Le ragioni di questa esplicazione della disposizione corrispondente della legge vigente sono troppo chiare perchè occorranò lunghe

considerazioni; basta il solo avvertire che, col nuovo testo del N. 4 si troncano le incertezze della giurisprudenza e si determina con precisione su questo punto la competenza consultiva del Consiglio di Stato, rimane però sempre salva la libertà d'azione e la corrispondente responsabilità del Ministro anche dinanzi al parere del Consiglio di Stato.

(Continua)

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Elezioni provinciali — Consiglieri — Fideiussore dell'esattore — Ineleggibilità.

Il fideiussore dell'esattore è ineleggibile a consigliere provinciale (1) Cons. Stato, 2 e 28 aprile 1886, adottati — Mandamento di Paceco).

Elezioni provinciali — Consiglieri — Ineleggibilità — Surrogazione.

Quando viene dichiarata l'ineleggibilità di consigliere, la Deputazione provinciale, ed in difetto il Prefetto, deve proclamare in suo luogo colui che ottenne maggior numero di voti (2). (Cons. Stato, 2 e 28 aprile 1886, adottati — Mandamento di Paceco).

Deliberazioni provinciali — Spese facoltative.

Con l'art. 2 della legge 14 maggio 1874 sonosi ristretti i poteri delle rappresentanze comunali, provinciali e consortili in ordine alle spese facoltative: epperò queste debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Secondo la lettera e lo spirito di questa disposizione sono vietate le spese facoltative che non siano di utilità pubblica di quella stessa provincia a cui a carico vengono assunte, nè può bastare che si tratti di servizi od uffici di utilità in genere, i quali si effettuino nel territorio provinciale.

In tal senso e non altrimenti, si appalesa ragionevole e si giustifica l'accennata disposizione di legge, mentre non sarebbe al certo conforme a ragione, nè agli intendimenti del legislatore nella predetta disposizione, che la rappresentanza di una Provincia potesse ad-

(1) Conf. decisioni Cons. Stato 25 maggio 1878, 11 maggio e 8 giugno 1883.

(2) V. il parere 23 agosto 1884 — GIURISTA, 1884, p. 182.

dossare a tutt'i contribuenti di essa spese per lavori, i quali fossero bensì di utilità pubblica, e si eseguissero entro i limiti della circoscrizione amministrativa provinciale, ma quella utilità riguardasse particolarmente soltanto un determinato Comune compreso nella Provincia.

Quindi se il Consiglio provinciale ha deliberato a carico della provincia stessa un concorso in un'opera la cui utilità, consistente nel render più comodo l'accesso ad una via comunale ed in miglioramento di forma edilizia, riguarda direttamente il solo interesse di un Comune; epperò il Prefetto, pronunziando l'annullamento di quella deliberazione non, fece che una retta applicazione della disposizione proibitiva dell'art. 2 della succitata legge. (Cons. Stato, 12 febbraio 1886, adottato — Provincia di Parma).

Liste elettorali amministrative — Laurea in teologia — Diritto.

Colui che è fornito della laurea in teologia ottenuta nel seminario pontificio romano, dopo il 1870, ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali amministrative. (Cass. Roma, 5 maggio 1885 — Popoli e Deputazione provinciale di Roma).

Elezioni comunali — Elettori cancellati dalla lista — Ammissione al voto.

Colui che sia stato cancellato dalla lista precedente a quella corrente, è ammesso al voto, quando dimostra di avere interposto avverso la decisione della Deputazione provinciale appello, che è tuttora pendente. (Cons. Stato, 8 gennaio 1886. — Comune di Sarso).

Nota. — Quando la legge non fa distinzione fra caso e caso, non è lecito ad alcuno farla.

Gli art. 43 e 60 della legge com. e prov. accordavano il diritto di votare a tutti coloro che provano d'aver pendente l'appello presso la Corte d'appello avverso la decisione della Deputazione provinciale che li cancella dalla lista elettorale senza indicare se dell'anno precedente, o dell'anno corrente. Non avendo specificato ciò la legge, fa mestieri interpretarla nel senso lato, perchè « *favores ampliandi, odia sunt restringenda* ».

In applicazione di tale principio non può farsi distinzione fra l'elettore già iscritto dagli anni precedenti nella lista e quello iscritto per la prima volta, che si oppone al decreto della Deputazione provinciale, che lo radia dalla lista.

La giurisprudenza è costante in questo senso. V. da ultimo il parere 12 dicembre 1884. — Comune di Ficarolo.

L'individuo poi che per la prima volta chiede l'iscrizione nella lista e la sua domanda non viene accolta, nè dalla Giunta, nè dal Consiglio

comunale, nè dalla Deputazione provinciale, non gode del beneficio dell'effetto sospensivo per l'interposto appello, perchè questo non è avverso la decisione che lo radia dalla lista: condizione essenziale che richiede la legge col l'art. 43.

Anzi trovasi in questo stesso caso colui che sia stato omissso nelle liste e non abbia inoltrato reclamo di sorta; che cioè non può essere ammesso a votare col certificato dell'interposto appello. (Cass. Roma, 5 giugno 1883 e Cons. Stato, 30 marzo 1883).

Elezioni comunali — Schede portanti l'indicazione della paternità errata — Conseguenze.

Ai termini dell'art. 69 della legge comunale basta nella scheda l'indicazione del nome e cognome del candidato, non occorrendo aggiungere la paternità che nel solo caso di elettori omonimi scritti nella stessa lista.

Non è nulla quindi la scheda, che porta l'indicazione della paternità di un candidato errata (Cons. Stato, 15 gennaio 1886, adottato — Comune di Lugo Vicentino):

Nota. *Omonimi* — Se nella lista amministrativa sono iscritti due elettori con lo stesso nome e cognome, ma di paternità diversa, non possono calcolarsi a favore di uno di essi le schede portanti il solo nome e cognome senza l'indicazione della paternità.

Ammesso pure che in caso di omonimi, dei quali uno sia eleggibile, l'altro no, i voti dati all'ineleggibile possono essere attribuiti all'eleggibile, ciò però deve limitarsi al caso che l'ineleggibilità derivi da uno di quei motivi che costituiscono una vera e propria incapacità assoluta quali sono quelli contemplati dall'art. 26 della legge comunale.

Tale quindi non sarebbe il caso di un elettore di cui si ottiene l'ineleggibilità come sacerdote, avente cura d'anime in una parrocchia fuori del territorio comunale. (Cons. Stato, 27 giugno 1884, adottato — Comune di Racconigi — *Man.*, 1885, p. 206).

Sono nulle le schede contenenti il solo nome e cognome di un elettore, senza paternità, quando vi sono altri elettori iscritti col medesimo nome e cognome. (Cons. Stato, 28 luglio 1883 — *GIURISTA*, 1884, p. 59 e nota ivi).

— Non è necessario l'indicazione della paternità solo quando di due individui omonimi, uno trovasi iscritto nella lista e l'altro no. In questo caso il voto deve attribuirsi all'omonimo elettore (Cons. Stato, 3 marzo 1880).

— Quando di due elettori omonimi uno è ineleggibile, debbono computarsi per l'altro i voti dati senza indicazione precisa. (Cons. Stato, 11 marzo 1882).

— Per l'art. 69 della legge comunale, aven-

dosi per non iscritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, quando sia identico il nome, il cognome ed il titolo di due elettori, non si possono assegnare all'uno piuttosto che all'altro i voti, essendo dalla giurisprudenza esclusa affatto la validità dei voti dati ad elettori omonimi, senza designazione precisa e certa della rispettiva individualità dei candidati. (Cons. Stato, 19 dicembre 1884 — *Man.*, 1885, p. 34).

Elezioni comunali — Schede — Segni.

Non debbono ritenersi segni di riconoscimento tali da violare la segretezza del voto:

1. La scrittura della scheda colla matita;
2. L'iscrizione di un numero di candidati superiore a quello da eleggersi;
3. L'indicazione della professione o delle generalità del candidato. (Cons. Stato, 29 gennaio 1886, adottato — Comune di Locatello).

Nota. In quanto ai primi due casi facciamo le nostre riserve. La scrittura delle schede colla matita può benissimo ritenersi come segno convenzionale atto a far conoscere l'elettore.

Può benissimo darsi il caso che un elettore scriva la scheda per talento colla matita; ma se sono diversi gli elettori che si servono di questo mezzo, non vi può esser dubbio che è un segno convenzionale di un partito.

In ogni modo crediamo non potersi fissare una regola certa su questo punto, essendo riservato il giudizio agli uffici elettorali pei singoli casi.

Altrettanto diciamo per il caso, cioè, d'iscrizione di un numero di candidati superiore a quello da eleggersi. E' vero che la legge (art. 69) statuisce doversi considerare come non scritti i nomi dei candidati eccedenti il numero dei Consiglieri da nominarsi; ma anche questo potrebbe ritenersi come segno convenzionale di un partito, e quindi, discordando dal Supremo Consesso, concludiamo come sopra.

Elezioni comunali — Schede diverse da quelle distribuite dal Municipio.

Gli elettori possono fare uso di schede diverse da quelle distribuite dal Municipio; ed in conseguenza non sono motivi di nullità nè la forma, nè il colore, nè la dimensione delle schede, quando nessun altro contrassegno, nessun'altra circostanza valga a provare che fu violata la segretezza del voto. (Cons. Stato, 23 gennaio 1886, adottato — Comune di Norcia).

Elezioni comunali — Decisioni del Consiglio — Ricorso alla Deputazione — Notificazione — Interessati.

Il ricorso alla Deputazione provinciale in

materia elettorale non deve essere notificato a coloro che hanno interesse indiretto. (Cons. Stato, 29 gennaio 1886, adottato — Comune di Locatello).

Elezioni comunali — Ricorso alla Deputazione Provinciale — Notificazione.

Il ricorso alla Deputazione provinciale tendente ad ottenere la revoca della decisione del Consiglio Comunale, che ha sostituito un candidato a quello proclamato dall'ufficio elettorale, deve essere notificato ad amendue i candidati. (Cons. Stato, 23 gennaio 1886, adottato — Comune di Norcia).

Entrate comunali — Riscossione — Privilegi fiscali — Procedura ordinaria.

Ai termini dell'art. 123 della legge comunale l'esattore o tesoriere riscuote le entrate comunali, secondo le indicazioni dei bilanci e dei ruoli con i privilegi fiscali determinati dalla legge.

Questa disposizione non esclude che esso possa valersi, anzichè dei privilegi fiscali, della procedura ordinaria. (Cass. Napoli, 4 marzo 1886 — Pellini e Tesoriere comunale di Mamola).

Bilancio comunale — Sovrimposta — Eccedenza — Festa del tiro a segno — Spesa.

Non può essere ammessa una spesa prelevata dal fondo delle casuali per festeggiare la società del tiro a segno, quando il Comune ha ecceduto il limite legale della sovrimposta, per quanto sia tenue la spesa stessa. (Con. Stato, 22 dicembre 1885, adottato — Comune di Mimerbe).

Bilancio comunale — Sovrimposta — Eccedenza — Aumento di stipendio agli impiegati — Deputazione provinciale — Apprezzamento.

La Deputazione provinciale fa uso regolare della facoltà concessale dall'art. 3 della legge 14 giugno 1874, che nega l'aumento di stipendio al Tesoriere, quando il Comune eccede il limite legale della sovrimposta; e quindi il ricorso del Comune stesso è inammissibile (1). (Cons. Stato, 4 dicembre 1885, adottato — Comune di Verona).

Bilanci Comunali — Guardie campestri — Spesa — Frazioni separate di patrimonio e di spese.

La spesa per le guardie campestri è obbli-

(1) Giuris. Assodata.

gatoria per i Comuni, quando risultino indispensabili per la polizia locale (1).

Quando un Comune si trovi diviso in frazioni separate di patrimonio e di spese, devono le frazioni concorrere *pro rata* al servizio delle dette guardie (Cons. Stato, 4 Agosto 1885 — Comune di S. Cristina).

Bilanci comunali — Prefetto — Competenza.

Il Prefetto non ha competenza a modificare i bilanci comunali sia col radiare una spesa, sia coll'aumentare uno stanziamento. (Cons. Stato 4 agosto 1885 — Comune di S. Cristina).

Bilanci comunali — Spese facoltative — Assegno di doti — Eccedenza della sovrimposta — Inammessibilità.

Un Comune che eccede il limite normale della sovrimposta non può iscrivere nel bilancio una spesa facoltativa; come nella specie assegno di doti da conferirsi in occasione della commemorazione di Garibaldi.

(Cons. Stato, 3 novembre 1885, n. 5758 — 1516 — Comune di Castelnuovo di Val di Cecina).

Deliberazioni comunali — Sessione autunnale — Avviso di convocazione — Giunta Municipale — Nomina.

Se l'avviso di convocazione dei Consiglieri comunali per la sessione autunnale indica soltanto « *apertura della sessione ordinaria* » bene può il Consiglio comunale provvedere alla rinnovazione della Giunta, senz'chè l'elenco delle proposte da trattarsi fosse stato compilato e depositato almeno 24 ore prima (Cons. Stato, 27 novembre 1885, adottato — Comune di Baragiano).

Nota. La Legge, nello scopo di evitare che siano deliberati affari per sorpresa e senz'chè i Consiglieri possano prenderne preventivamente conoscenza, vuole che gli affari stessi siano depositati almeno 24 ore prima. Ma quando il Consiglio è chiamato dalla legge ad occuparsi di affari che essa stessa stabilisce (come per la sessione autunnale, *nomina della Giunta*): affari che debbono trattarsi obbligatoriamente al riaprirsi della sessione, si rende ozioso e superfluo il preventivo deposito, perchè i Consiglieri non possono, nè debbono ignorare la

legge pel noto principio: *ignorantia juris neminem excusat.*

Non può verificarsi il caso di prendere deliberazioni per sorpresa, perchè ogni Consigliere deve sapere che la legge prescrive nella sessione autunnale come prima operazione obbligatoria la nomina della Giunta.

Il Consiglio di Stato è uniforme ai pareri 10 maggio 1873, 30 giugno 1879 e 30 giugno 1880.

Però con i pareri 11 maggio e 25 agosto 1883 si è contraddetto. Noi accettiamo, come si è visto la massima ora proclamata, come quella più conforme allo spirito della legge.

Deliberazioni comunali — Assistenza del Segretario interessato — Nullità.

Ai termini dell'art. 42 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale, le deliberazioni, cui abbia assistito il Segretario interessato direttamente, sono nulle (2) Cons. Stato, 12 febbraio 1886, adottato — Comune di Marzanetto.

Consigliere comunale — Medico condotto — Decadenza.

È ineleggibile a Consigliere comunale, e ne decade se già eletto, il medico condotto del Comune che riceve uno stipendio, quantunque sotto il titolo di gratificazione ed in una misura minima (App. Napoli, 26 marzo 1886, pubblicata ai 14 maggio 1886. — P. M. ric. c. Putaturo e Arcosenso di Carovilli).

Nota — Omissis... La Corte. — Ritenuto in fatto, che Putaturo Antonio ed Arcosenso Nicola Consiglieri del Comune di Carovilli sono eziandio medici e chirurghi condottati per la cura gratuita degli infermi-poveri, ed in questa ultima qualità ricevono un annuo compenso di lire 1650 stanziato in bilancio a titolo di gratificazione;

Il Prefetto sostenendo incompatibili le due funzioni nella stessa persona, invitò il Consiglio Comunale a dichiarare la decadenza di amendue dall'ufficio di Consiglieri, ma ne ottenne una deliberazione contraria della quale il Pubblico Ministero domanda la revocazione, col ricorso del quale si discorre;

Considerato in diritto, che non sia eleggibile a Consigliere Municipale chi riceve stipendio o salario dallo stesso Comune e debba perderne la qualità se si trovi già eletto (articolo 25 e 208 della legge Comunale e Provinciale);

Che non si possa oramai porre in dubbio per

(1) Giuris. costantissima — V. da ultimo parere di pari data — Comune di Carbonara Scrivia — GIURISTA, 1886, p. 40.

Nel caso tale obbligo viene affermato da una de-

liberazione consiliare, colla quale fu ritenuto che « viene tale servizio reputato necessario sotto ogni rapporto ».

(2) Giuris. non più discutibile.

costante dottrina e giurisprudenza, come la definizione dello stipendio, o salario, anziché desumersi dalle parole adoperate a significarla, ovvero dalla quantità della prestazione conferita, si fondi invece sul rapporto di autorità e dipendenza ragionevolmente costituentesi tra chi dà e chi riceve lo stipendio od il salario, cui accennano le mentovate disposizioni di legge, e che perciò incorra nella controversa decadenza il medico obbligato a prestare una opera preventivamente consentita ed annualmente segnata nel bilancio;

Che basti il già detto per ritenere cotesta decadenza applicabile nella specie, in cui il contesto del fatto risponde perfettamente ai criterii dalla legge richiesti ad affermarla, posto mente eziandio alla durata ed alla misura della retribuzione, la quale misura acquista una evidente importanza di fronte al corrispettivo di una assistenza sanitaria limitata ai soli poveri di un piccolo Comune;

Che debbasi dunque fare diritto al ricorso del Pubblico Ministero e nel modo surriferito emendare la impugnata deliberazione;

Per le quali ragioni.

Accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero contro la deliberazione resa dal Consiglio Municipale di Carovilli addì 14 gennaio 1886, dichiara Putaturo Antonio ed Arcosenzo Nicola decaduti dall'ufficio di Consiglieri del mentovato Comune,

V. App. Catania, 12 gennaio 1885 — GIURISTA, 1885, p. 69 con la nota ivi.

Impiegati comunali — Licenziamento — Ricorso — Termini.

Se il medico licenziato non ha impugnato la relativa deliberazione comunale nel termine prescritto nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria; è incorsa la decadenza dei termini nè può impedirsi che produca i suoi effetti, quindi deve respingersi il ricorso presentato dall'interessato (1).

Quando poi risulti dagli atti che il ricorrente impugna la deliberazione di licenziamento solo nel merito, cioè per i motivi che l'hanno determinata, non è neppure il caso di esaminare il ricorso come denuncia perchè non si tratta di violazione di legge ed il ricorso non si riferisce a materia che involga questione di ordine o di diritto pubblico interno, sebbene di controversia d'ordine e d'interessi puramente privati (Cons. Stato, 8 gennaio 1886, adottato — Comune di Castelmadama — *Man. Amm.*, 1886, p. 150),

(1) Giurisp. costante.

(2) V. GIURISTA, 1885, p. 116 con la nota.

(3) Il Consiglio di Stato conferma la massima proclamata col parere 29 dicembre 1885 — Comune di Civita Castellana — ammettendo che non può verificarsi de-

Impiegati comunali — Sospensione — Ricorso — Autorità amministrativa — Competenza — Termini.

La massima di giurisprudenza adottata dal Ministero con la circolare 8 giugno 1885 (2) non può essere limitata ai soli casi di definitivo licenziamento, ma per identità di motivi si estende necessariamente ai ricorsi d'impiegati comunali contro atti nei quali siano stati temporaneamente soltanto privati degli emolumenti annessi ai loro impieghi; e ne è prova lo stesso caso attuale, in cui la Suprema Corte di Roma dichiarò incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere delle domande proposte dal medico pel pagamento dello stipendio trattenutogli, e pel risarcimento dei danni sofferti in causa della sospensione inflittagli dal Consiglio comunale.

Con la dichiarazione contenuta nella circolare predetta non si è inteso, nè sarebbesi potuto derogare in verun modo alle disposizioni degli articoli 136 e 251 della legge comunale e provinciale, ma non si può dimenticare che il termine di 30 giorni, entro il quale soltanto gl'interessati possono ricorrere — a senso di detto art. 251 — all'autorità superiore contro le deliberazioni dell'autorità, non può decorrere contro chi sia stato in quel tempo nella impossibilità di agire, secondo un principio di ragione universalmente ammesso per la prescrizione, e comune parimenti ai termini di decadenza (3) (Cons. Stato, 4 dicembre 1885, adottato — Comune di S. Bassano e Dott. Vanzetti).

Stato civile — Atto di nascita — Omissione di un solo atto — Rettifica — Sentenza.

Qualora l'ufficiale dello stato civile per dimenticanza ometta d'iscrivere in uno degli originali registri un atto di nascita, occorre l'intervento dell'autorità giudiziaria per riparare l'errore incorso.

In questo caso il Tribunale deve autorizzare la tardiva iscrizione nel secondo originale, e non già ordinare all'ufficiale stesso di completarlo, perchè il completamento presuppone necessariamente l'esistenza di un atto imperfetto. (App. Venezia, 30 giugno 1886).

Nota. Nessun provvedimento puossi richiedere pel caso di omissione di un atto in uno dei registri originali di stato civile.

A ripararsi in qualche maniera potrebbesi;

correnza o decadenza di termini quando la domanda sia stata presentata in tempo utile ed il ritardo a provvedere dipenda dal conflitto insorto sulla questione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. (*Man.*, 1886, p. 135).

nell'indice alfabetico annuale del difettoso registro mettere pure il cognome e nome della persona cui l'atto mancante si riferisce, e siccome rimpetto non vi si può segnare il numero medesimo sarebbe utile porre un richiamo a piè di pagina con la seguente nota: *L'atto di..... il quale nell'altro registro trovasi iscritto sotto il n.... e alla data..., manca in questo stesso registro in causa che la iscrizione ne venne per involontario errore omessa.* (R. Perotta — Giornale — Il *Giud. Conc.*, 1873, p. 348).

La disposizione dell'art. 366 C. C. è applicabile anche se si tratti di un solo atto omesso nei registri di stato civile. Devesi qualificare rettificazione a sensi del cod. civ.; anche il provvedimento che supplisce alla omissione di un atto. Il Tribunale, sia che accolga la domanda di rettificazione, sia che la respinga, deve pronunciare con sentenza. (App. Venezia, 5 Giugno 1877 — *Id.*, 1877, p. 472). *Monit. M.* VI. p. 398).

La massima è esatta, perchè conforme alle disposizioni legislative.

Infatti dice l'art. 133 del R. Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile « le rettificazioni si fanno in forza di sentenze, colle quali si ordina di rettificare un atto già esistente nei registri, o di ricevere un atto omesso. E l'art. 366 del cod. civ. » avvenendo alcuni dei casi espressi nell'art. 364 il Tribunale potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti omessi, distrutti o smarriti.

Stato Civile—Atti di morte—Dichiarazione — Termine.

Non è prescritto termine per la dichiarazione e registrazione degli atti di morte.

Non occorre che la parte interessata si presenti a far la dichiarazione o domandi la registrazione dell'atto di morte, potendosi anche fare d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile, quando abbia avuto la dichiarazione di due testimoni informati. (Trib. Varese, 20 giugno 1886).

Nota. La legge, quando parla degli atti di nascita, fissa il termine di giorni cinque per la dichiarazione. Dopo questo termine — dice la legge — l'ufficiale dello stato civile non può ricevere la dichiarazione, senza l'autorizzazione del Tribunale.

Al contrario là dove parla degli atti di morte non prescrive alcun termine per la dichiarazione. È noto l'aforisma — *lex quod voluit dicit quod noluit tacuit.* Da ciò si comprenderà di leggieri che la massima è esatta.

Di quest'avviso è altresì il giornale — *L'ufficiale dello stato Civile* — 1872, p. 747; 1875, p. 235.

E difatti l'art. 392 del cod. civ. prescrive che solo quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del Tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

Conforme a questo è l'art. 112 del R. Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Liste elettorali politiche — Sentenza passata in giudicato — Art. 100 della legge — Domande e titolo di capacità.

Quando con sentenza passata in giudicato si è dichiarata esaurita l'applicabilità dell'art. 100 della legge elettorale politica con la formazione delle liste 1882 e 1883, si ricorre inutilmente in Cassazione. (Cass. Roma, 22 Febbraio 1886 — Gallo, Artidoro ed altri).

Dritto elettorale politico — Condanna alla perdita — Persone non iscritte fra gli elettori.

Anche colui che non è in possesso dei dritti politici può esser condannato alla perdita (1). (Cass. Roma, 1 Febbraio 1886 — Bucchi ric).

Nota. La corte ha ritenuto — che non regge il quarto mezzo perchè la parola *perdita* non altrimenti si può interpretare se non come la *proibizione* all'autore del reato di *esercitare* pel tempo prefisso i diritti politici, e perchè non può trarsi argomento dall'art. 86 della legge elettorale politica; difatti mentre l'art. 57 della legge com. e prov., parla sostanzialmente di sospensione, per dieci anni, dall'esercizio del diritto elettorale, l'art. 86 della legge sullo scrutinio di lista, parla della « perdita della qualità di elettore e di eleggibile ». Quindi è naturale che questo articolo aggiunge altresì la « perdita del diritto di chiedere il riconoscimento di tali qualità » la perdita di un tale diritto essendo la naturale conseguenza della perdita della qualità d'elettore e d'eleggibile; ma l'art. 57 della legge com. e prov. parlando solo di « sospensione temporanea dall'esercizio » del diritto elettorale, non poteva parlare del diritto di chiederne il riconoscimento; poichè nulla osta che sia riconosciuto in *diritto* elettore od eleggibile anche colui che in *fatto* non possa, per condanna esercitare i diritti durante un dato tempo — Per questi motivi ecc.

(1) V. Codice elett. polit. del prof. Acconcia, edito di questo Stabilimento, 1886 — p. 114.

Comune — Frazioni — Segregazione — Aggregazione — Voltura catastale non eseguita — Sovrimposte — Azione d'indebitito — A chi spetta — Interessi collettivi.

Nel caso di aggregazione ad un Comune di una frazione unita ad altro Comune, questo non è tenuto restituire le sovrimposte percette per il mancato trasporto nei libri censuarii, giacchè nè l'uno ha guadagnato, nè l'altro ha perduto.

Non può parlarsi di restituzione d'indebitito; ai sensi dell'art. 1145 del Codice Civile; dappoichè il Comune, a cui si è aggregata la frazione, nulla ha pagato; ma han pagato i possessori di stabili compresi in questa frazione al Comune, da cui si è operato il distacco; epperò ad essi e non al Comune compete l'azione d'indebitito.

Nemmeno può parlarsi d'interessi collettivi, civici, per cui il Comune, che ha ottenuto l'aggregazione della frazione, ha dritto di farli valere in giudizio, come rappresentante la universalità dei suoi amministrati; imperocchè il diritto del contribuente a ripetere l'imposta da esso indebitamente pagata è puramente civile e personale, del tutto indipendente dal *ius civitatis*, è dritto inerente al suo patrimonio privato, che non può confondersi con quello del Comune. (App. Napoli, 31 maggio 1886 — Comune di Mercato Sanseverino e Comune di Fisciano).

Nota. Riserbandoci di dare il nostro avviso facciamo osservare che questa sentenza conferma quella del Trib. Civ. di Salerno in data 4 dicembre 1885 fra le stesse parti, tuttora inedita.

Trovansi però in contraddizione con la Cassazione di Torino, la quale nella causa tra i Comuni di Novi e Modena con sentenza 4 luglio 1882 ha deciso in senso contrario, avendo detto « è ripetibile ciò che fu pagato senza esser dovuto: e così nel caso di aggregazione ad un Comune di una frazione unita ad altro Comune, deve questo rappresentare le sovrimposte che abbia indebitamente percette per il mancato trasporto nei libri censuarii ».

Tasse comunali — Ruoli — Visto esecutorio — Prefetto — Sotto-Prefetto.

I ruoli delle tasse comunali debbono esclusivamente rendersi esecutorii dal Prefetto: non potendo tale formalità essere compiuta dal Sotto-Prefetto.

(Min. Fin., 17 maggio 1886 — conf. consiglio Stato — Adunanza generale — 17 Aprile 1886).

Opera pia — Tassa di manomorta — Case destinate a classi povere — Canone ragguagliato alle spese — Esenzione.

Ai termini dell'art. 16 della legge sulla tassa di manomorta, le case di proprietà di un Istituto di Beneficenza, soggetto alla sorveglianza governativa, che sono destinate per alloggio alle famiglie meno agiate, dietro un canone locatizio ragguagliato solo, per disposizione statutaria, alle spese effettive di amministrazione e di separazione, debbono considerarsi come servienti all'uso immediato dell'Istituto, e quindi andare esenti dalla tassa di manomorta. (Cas. Roma, 18 marzo 1886 — Opera Pia de Ferrari c. Galliera e Finanze).

Tassa di bollo — Manifesti — Contravvenzione — Esecutori materiali dell'affissione — Committenti.

Ai termini degli articoli 16, 20, n. 4, e 45 53 della legge sul bollo sono soggetti a pena non solo coloro che materialmente affiggono al pubblico manifesti in contravvenzione alla legge stessa, ma anche i loro committenti; ed a pena eguale. (Cass. Roma, 8 aprile 1885 — Ravenna e Falcone).

Tassa di bollo — Rivendita di francobolli e cartoline postali.

Gli avvisi per rivendita di francobolli e cartoline postali, che vengono affissi al pubblico dall'ufficio postale, ovvero da rivenditori all'uopo autorizzati, sono esenti, ai termini dell'articolo 21, n. 2 della vigente legge 13 settembre 1874, n. 2077, dal bollo, perchè tale pubblicazione deve considerarsi come fatta nell'interesse del pubblico servizio. (Circ. Min. Fin., 12 aprile 1886, n. 48741 — 9741).

Franchigia postale — Sindaci — Corrispondenza coi ricevitori provinciali.

La corrispondenza dei Sindaci per la trasmissione ai Ricevitori provinciali delle ricevute dei ruoli delle imposte di ricchezza mobile o dei fabbricati può aver corso in esenzione di tassa quando:

- a) venga spedita sotto fascia;
- b) sia diretta esclusivamente alle agenzie delle imposte;
- c) abbia a portare sull'indirizzo l'indicazione di « *imposte sui fabbricati o di ricchezza mobile* » nonchè il contrassegno a bollo od a mano, e l'indicazione pure della qualità del mittente con la sua sottoscrizione (Min. Fin. — Direzione Gener. Imposte Dirette, 17 aprile 1886).

Liti — Rappresentanza del Comune in giudizio — Assessore — Deliberazione Consiliare — Legalità — Competenza dell'Autorità giudiziaria.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere del se o meno l'Assessore anziano possa attribuirsi la legittima rappresentanza del Comune in giudizio in forza di deliberazione consiliare, trattandosi di quistione interamente ed esclusivamente giuridica di atti giudiziari (1) (Cass. Roma, 15 febbraio 1886 — Pontani c. Comune di Baiso).

Incanti — Schede segrete — Offerte condizionate — Inefficacia.

Ai termini degli articoli 85 e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, un'offerta a schede segrete di migliororia per una somma sopra la maggiore offerta, che sarà presentata, non può ritenersi valida. (2) (Cons. Stato, 20 novembre 1885.)

Carcere Mandamentale — Costruzione di un nuovo edificio — Consorzio fra i Comuni del Mandamento.

Quando si tratta di costruire un nuovo edificio pel carcere mandamentale i Comuni interessati debbono costituirsi in consorzio, osservando a tale uopo le disposizioni di legge che regolano i consorzi dei Comuni per altre spese obbligatorie da sostenersi collettivamente per contributo. (3)

Se poi manca il progetto e non si conosce la spesa necessaria alla costruzione del carcere, e sono in corso soltanto gli atti per l'acquisto di un'area su cui dovrà costruirsi il carcere stesso, la Deputazione provinciale non può obbligare il Comune del mandamento a stanziare nei bilanci una rata per tale spesa. (Cons. Stato, 13 gennaio 1886, adottato — Comune di Fabbrica.)

Feste pubbliche — Ballo in osteria — Improvvisazione — Mancanza di licenza — Contravvenzione.

Esiste contravvenzione per ballo, anche senza pagamento ed improvvisato, tenuto in un'osteria senza la previa licenza. (Cass. Torino, 7 gennaio 1886 — Pattarini ric.)

Nota. — La legge richiede il previo permesso per i balli per evitare che l'ordine pubblico venga turbato. Ora questa ragione sussiste an-

che pei balli improvvisati; e quindi sorge la necessità della licenza per parte dell'autorità di pubblica sicurezza per garanzia dell'ordine pubblico. La legge non distingue, nè è lecito ad alcuno fare distinzione tra ballo e ballo.

Dopo ciò dichiariamo che troviamo la sentenza conforme allo spirito della legge. V. in quanto alla contravvenzione cass. Firenze, 25 giug. 1884. — GIURISTA, 1884, p. 156.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

DONNA MARITATA — articoli 134, 136, 1314, e 1348 del codice civile — *È ammissibile la prova testimoniale per dimostrare che il marito, di accordo col creditore, sotto forma di obbligazione con la sua fideiussione, ha fatto garentire dalla moglie un suo debito esclusivo; giacchè non trattasi di prova contro od in aggiunta al contenuto di un atto scritto ma trattasi di provare la frode alla legge* (Cassazione di Napoli 17 maggio 1886 — Buni contro Di Nonno).

Nota — La Corte ha rilevato — e la precitata sentenza è uniforme ad altri precedenti pronunziati — che per gli articoli 134 e 136 del codice civile la moglie non può prestare fideiussione per un debito del marito; epperò quando si è simulata una obbligazione contratta da lei e garentita dal marito per eludere le mentovate disposizioni di legge, la prova testimoniale, diretta a provare precisamente la simulazione della obbligazione, è sempre ammissibile, giacchè non trattasi di provare contro od oltre il contenuto del titolo ma trattasi invece della prova consentita dall'articolo 1348 del codice civile, quella cioè di un delitto o di un quasi-delitto, qual è certamente la frode alla legge, quando, sotto le parvenze di una obbligazione contratta dalla moglie non debitrice, si maschera la fideiussione da lei prestata per un debito esclusivo del marito, senza l'autorizzazione del tribunale. Se la prova testimoniale è consentita dalla legge, tra gli stessi contraenti, per dimostrare la causa *illecita* del contratto, comunque sia *lecita* quella apparentemente stipulata: se la prova testimoniale è consentita dalla legge quando trattasi di provare che sotto le apparenze di

(1) V. Monografica — Il *Sindaco it.* di F. A. Acconcia, XIX — GIURISTA, 1886, p. 3.

(2) Giuris. assodata con varii pareri, fra cui havvi quello inedito del 30 settembre 1882.

(3) La spesa per la costruzione del carcere mandamentale è obbligatoria per tutti i Comuni del Mandamento. (Cons. Stato in adunanza generale 6 giugno 1885 — Man., 1885, p. 329.)

un debito contratto dalla moglie, si nasconde una *liberalità* a favore del marito, nonostante il divieto sancito nell'articolo 1054 del codice civile, non saprebbe comprendersene la proibizione quando la prova fosse diretta a raggiungere identica obbiettiva. L'ammissibilità della prova testimoniale trova riscontro eziandio nell'antica regola *tanta enim est praesumptio iuris in favore mulieris, ut sine controversia inter doctores sit, quod si mulier in contractu principaliter se obligat, et maritus fideiubet, praesumitur etiam color quaesitus et eam pro viro intercedere; et obligatio non tenet*, per lo che non può venire di vantaggio ragionevolmente contrastata.

PROVA TESTIMONIALE — articoli 209 e 246 del codice di procedura civile — *Non può dirsi nullo un esame testimoniale sol perchè fu concessa una proroga del termine dal Pretore procedente per delegazione, non ostante si fosse contestato il suo potere a concederla* (Cassazione di Napoli 23 maggio 1886 Lavamo contro Sanità).

Nota — Per l'articolo 246 del codice di procedura civile il giudice procedente per lo esame ha facoltà di *prorogare* il termine assegnato a compilarlo, nel concorso di *giusti motivi*, e solamente nel caso di contestazione, deve rimettere le parti ad udienza fissa pei definitivi provvedimenti all' uopo relativi. Non potendosi adunque dubitare della *potestà* del giudice procedente a concedere la *proroga* dei termini, perchè riconosciuta esplicitamente dalla lettera dell' articolo precitato, è chiaro che la *contestazione* non può riferirsi che alla opportunità ed alla legittimità della domanda, ossia all' esame del concorso delle *giuste ragioni*; epperò se dessa cade invece sulla *potestà* del giudice delegato, egli può bene provvedere da se stesso; giacchè traducendosi la contesa in una mera questione di *competenza* dessa deve essere sempre risolta dallo stesso magistrato innanzi al quale si propone.

In altri termini le sole controversie relative al *merito* dell' ammissibilità della domanda di *proroga* vanno rinviate ad udienza fissa, per l' analoga risoluzione, mentre sulle altre provvede il giudice procedente, salvo alle parti il reclamo consentito dall' articolo 209 del codice di procedura civile.

Laonde quando la *contestazione* non si è sollevata sulla *legittimità* della domanda di *proroga*, ma per contrario si è limitata al difetto di *potestà* nel giudice delegato, a poterla concedere, sostenendosi che una tale facoltà fosse riservata al collegio delegante, non cade dubbio che il provvedimento emesso da lui, quando non è stato impugnato nei modi e termini di legge, diviene un *giudicato* in tutta la espressione della parola.

SERVITÙ DISCONTINUA — articoli 617 e 629 del codice civile. *Le servitù di latrina e di acquaiuto sono servitù discontinue, e quindi non possono acquistarsi per destinazione del padre di famiglia* (Cassazione di Torino 27 marzo 1886 Pinelli contro Roncetti).

Nota — Per attribuire il carattere della *continuità* alla servitù di *latrina* ed a quella di *acquaiuto* bisogna sconoscere interamente la lettera dell' articolo 617 del codice civile, secondo cui è servitù *continua* quella che si esercita per se stessa senza che all' uopo sia necessario il fatto attuale dell' uomo, mentre per contrario è *discontinua* quella al di cui esercizio il fatto dell' uomo torna di necessità imprescindibile ed assoluta.

In effetti se il fondamento giuridico della *continuità* o *discontinuità* della servitù consiste nella necessità o meno del fatto dell' uomo a poterla esercitare, appare di una innegabile evidenza che la servitù d' immettere nell' altrui proprietà le acque e le materie immonde gittate nei cessi e nei lavandini sistemati nell' attigua casa, sia *discontinua* di sua natura; imperocchè senza il fatto *attuale* dell' uomo che prepari quelle acque e le materie immonde, e poi le versi, la servitù non si potrebbe mai esercitare.

Nè si obietti in contrario che la legge novvera tra le servitù *continue* così quella di *acquedotto* come quella di *stillicidio* dappoichè è radicale la differenza tra queste, e quelle suindicate.

Per vero se, come nella servitù di *acquedotto*, una volta aperto il canale, e tolto così l' ostacolo all' immissione dell' acqua, questa defluisce senza alcun fatto dell' uomo; ed in quella di *stillicidio* caduta che sia una volta sul tetto, l' acqua piovana scorre di per se sul fondo *serviente*; per l' opposto nella servitù di *latrina* ed in quella di *acquaiuto* indispensabile sarà pur sempre il fatto dell' uomo onde si possano esercitare, occorrendo vi sia sempre chi immetta nel cesso e nell' acquaiuto le acque e le materie immonde, mentrache, in mancanza di tale concorso dell' uomo, vi sarà nelle opere manufatte il *mezzo* per esercitare la servitù, ma non già l' *esercizio* della stessa che non può essere *attuata* senza fatto dell' uomo.

Definire adunque *continua* la servitù di *latrina* e quella di *acquaiuto* sotto il solo rapporto della *permanenza* dei condotti i quali ne rivelino l' esercizio, e quindi affermare che dessa possa utilmente acquistarsi per destinazione del padre di famiglia, significa confondere il *mezzo* per esercitare la servitù con l' *esercizio* della stessa, significa fraintenderne il fondamento giuridico della *continuità* o *discontinuità*, mettendo a base di essa non già il *fatto* dell' uomo, per cui solamente si esplica e si

esercita, ma bensì la *permanenza* di opere, le quali altro non sono che *il mezzo* a poterla esercitare.

FALSO — articoli 164, 165, 174, 298, 301, e 531 del codice di procedura civile. *Impugnato di falso l'atto di ricorso per cassazione, il termine a rispondere alla interpellanza di volersi ovvero no avvelere dell'atto impugnato, è di giorni trenta, in conformità dell'articolo 531 del codice di procedura civile.* (Cassazione di Roma 25 giugno 1886. Sulas contro De Bernardi).

Nota — Niun dubbio che, impugnato di falso un documento, l'interpellanza, da parte di chi lo impugna a colui che lo produce, prescritta dall'articolo 298 del codice di procedura civile, impedisce l'esame e la decisione del merito della controversia, sino a che l'interpellato non abbia dichiarato *nel termine ordinario* di volersene avvalere; imperocchè è soltanto allora che l'interpellante può proporre la relativa querela ai sensi dell'articolo 301 del codice precitato.

Ora, comunque la querela di falso civile apra un giudizio di per se stante, diverso e distinto da quello di *merito*, con regole tutte proprie di procedura e di competenza, che comincia in primo esame innanzi al Tribunale, per proseguire in secondo grado innanzi alla Corte di Appello, ciò non per tanto, impugnato di falso l'atto di ricorso per cassazione, ed essendosi fatta la interpellanza di legge innanzi alla Corte di Cassazione chiamata a conoscere del ricorso, è naturale che la risposta dell'interpellato, o la decorrenza del termine all'uopo assegnato, debba attendersi innanzi alla stessa Corte, per indi, essendone il caso, procedere agli ulteriori atti innanzi al competente giudice civile.

Laonde, trattandosi di risposta a darsi nella continenza del giudizio *straordinario* di cassazione, non cade dubbio che nella specie non possa applicarsi il termine prescritto dagli articoli 164, 165 e 174 del codice di procedura civile, e che per contrario debba applicarsi quello dell'articolo 531 dallo stesso codice specialmente designato.

Parte III.

Giurisprudenza penale

REATI CONTRO LA RELIGIONE — articolo 187 del codice penale — *Per l'applicabilità dell'articolo 187 del codice penale non è necessario il con-*

corso del luogo sacro. nè quello della solennità, delle forme e degli apparati, bastando che il giudice si convinca che il sacerdote trovavasi, comunque si fosse, nell'esercizio delle sue funzioni; epperò l'oltraggio fatto in sagrestia ad un sacerdote, mentre si apparecchia ad uscire in chiesa per le funzioni del vespro, va punito con la pena comminata dall'articolo suindicato (Cassazione di Napoli 12 maggio 1886, ricorrente Cassese).

Nota — La Corte rileva come la ricerca se il sacerdote sia *nello esercizio delle sue funzioni*, costituisca una mera quistione di fatto, non essendo necessaria la circostanza del *luogo* alla essenza giuridica del reato previsto dall'articolo 187 del codice penale; mentrechè un ministro del culto, non solamente in chiesa, ma può *dovunque*, come risulta dall'articolo 183 dello stesso codice, esercitare le sue funzioni sacerdotali.

D'altronde, se è vero che un sacerdote, anche in chiesa può trovarsi non già nell'esercizio delle sue funzioni, ma come un qualunque cittadino, è vero altresì che la *sagrestia* è parte integrante del tempio cristiano, ed il prete cattolico ordinariamente sta in essa per apparecchiarsi alle cerimonie solenni della religione, e per compiere tutto ciò che, anche senza il concorso e la presenza dei *fedeli*, serve allo adempimento del ministero sacerdotale per la osservanza del culto religioso.

Tutto adunque sta nel ricercare, conoscere e definire la *funzione sacerdotale*, la quale sussiste *indipendentemente dal luogo* in cui si esplica e si svolge, e consiste non solamente nella *solennità* della forma e degli apparati, ma eziandio in *ogni e qualunque* adempimento di quei doveri i quali, per la osservanza del culto, costituiscono il ministero del sacerdote.

SENTENZA — articolo 68 dello Statuto — *Non vi è nullità se nella lettura della sentenza all'udienza la intitolazione in nome del Re è letta dopo i motivi, ma prima del dispositivo della sentenza stessa.*

Ad ogni modo, se pure una nullità esistesse, dessa sarebbe sanata quando nell'originale della sentenza la intitolazione trovasi prima dei motivi e dopo il dispositivo (Cassazione di Roma 14 giugno 1886, ricorrente Cavallini).

Nota — La insussistenza della doglianza va dimostrata dallo stesso articolo dello Statuto all'uopo invocato; giacchè se desso sancisce che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici da Lui istituiti, non può dubitarsi che l'amministrazione della giustizia consiste sostanzialmente, in quanto ai giudicati, nella parte *dispositiva* degli stessi:

mentrechè con la *motivazione* il magistrato non fa che esporre le ragioni per le quali crede amministrarla in sua coscienza, sia condannando, sia assolvendo l' accusato.

Del resto se pure il fatto costituisse una *irregolarità* grave fino al segno da potersi elevare a *nullità*, questa rimarrebbe fuori ogni dubbio sanata se nello *originale* della sentenza, la intitolazione comunque *sequisse* la *motivazione precedesse* non per tanto la parte dispositiva.

GIURAMENTO — articoli 454, 298 e 457 del codice di procedura penale — *Le formule del giuramento dei testimoni e dei periti sono egualmente di rigore; e come è insufficiente la formula di dire tutta la verità, così si ravvisa difettosa quella del perito in cui venga omissa l'aggettivo pura, che la legge premette al sostantivo verità* (Cassazione di Firenze 30 giugno 1886, *ricorrente* Pascottini).

Nota — Fuori dubbio si cade nella nullità comminata dall' articolo 154 del codice di procedura penale, quando in dibattimento, fuori la presenza del perito, si dia lettura di una perizia non preceduta dal giuramento da costui prestato secondo il dettato dell' articolo 298 dello stesso codice, e tale nullità è sempre deducibile, perchè nella specie risulta inapplicabile l' articolo 457 del codice precitato.

Infatti se alla frase usata dall' articolo 928 « di non aver altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità » potrebbe equi valere quella sostituita nella formula giurata « *al solo scopo* » non si può considerare come equivalente congiunta all' omissione dell' aggettivo *pura* premesso al sostantivo *verità*. E come la giurisprudenza si mostrò rigorosa per l' omissione di siffatte forme essenziali dichiarando nullo il giudizio perchè irregolare la deposizione del testimone non preceduta dalla formula del giuramento, prestato invece senza l' aggettivo di *tutta* la verità, non altrimenti potrebbe ritenersi nel caso di giuramento del perito, per il quale la parola, *non altro scopo e pura* verità, ossia *netta* schietta, ecc. corrisponde a quella di *tutta*, la verità riguardante i testimoni.

ARMI — Art. 459 del codice penale — *I coltelli taglienti nella cima e che snodati rimangono fissi al manico, ricadono nel divieto dell' articolo 459 del codice penale, anche quando la lama sia curva anzichè diritta* (Cassazione di Firenze 1.º luglio 1886, *ricorrente* Pagnini).

Nota — L' assunto è sorretto dalla testuale disposizione dell' articolo suindicato, secondo

cui, è punito con le stesse pene il porto di coltelli con punta così detti *da fodero* e di quelli ancora che, sebbene senza punta ed eziandio snodati, siano taglienti nella cima, e la lama, per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso » imperocchè per costante giurisprudenza la parola *coltello*, di cui all' articolo suindicato, v' è intesa in senso dimostrativo, dovendosi in essa comprendere *tutte* quelle armi le quali, senza appartenere alla classe, ed anche se arnesi di mestiere, possono talvolta essere asportate ed adoperate, oltre la destinazione originaria, in perturbazione dell' ordine pubblico, ovvero in offesa dell' altrui integrità personale.

ANNUNCI BIBLIOGRAFICI

Nuovo codice di commercio italiano — Testo, fonti, motivi, commenti, giurisprudenza, per gli avv. prof. S. CASTAGNOLA, S. GIANZANA e L. BOLAFFIO, colla collaborazione di altri distinti giureconsulti — Torino, Unione tip.-editrice — Fascicolo 35º — L. 1.

Studi storici-teorici-pratici sul diritto penale di A. F. LE SELLYER, tradotti ed annotati da S. GIUSTINIANI — Torino, Unione tip.-editrice — Vol. I: *Trattato dei reati e delle pene e della responsabilità penale e civile nascente dai reati* — Dispensa 7ª, L. 1.

Estratto di giudizi della stampa sul **Codice elettorale politico** di F. A. Acconcia.

Sono molte, forse troppe le pubblicazioni in materia elettorale e nell'abbondanza è difficile scegliere il buono. Questo però dell' Acconcia è necessario collocarlo fra gli ottimi ed eccellenti. L' egregio e solerte Direttore del *Giurista* ben noto per altri pregevolissimi lavori amministrativi ha reso con questo suo Codice un vero servizio, specialmente alle Amministrazioni comunali.

Il libro fa onore al suo titolo; è un vero Codice al quale con sicurezza e senza tema di errare può con tutta facilità ricorrere chiunque debba occuparsi di questioni elettorali per trovarvi l' insegnamento utile per le pratiche prescritte dalla legge, il consiglio opportuno nei casi dubbi. (Del periodico — *Il Segretario Comunale* di Treviso, 1886, n. 14).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

IL SINDACO ITALIANO

(Cont. vedi i numeri 3 e 4)

Alinea 10 — Sovrintende a tutti gli uffizi ed istituti comunali.

XXXVIII.

Divisioni degli affari del Comune.

A buon dritto la legge ha affidato al Sindaco la facoltà di sovrintendere a tutti gli uffici ed istituti comunali, essendo conseguenza della sua qualità di capo e rappresentante del Comune.

Esso però può anche dividere gli affari del Comune in tanti rami fra i membri della Giunta con delegarne la sorveglianza e la sovrintendenza.

Il Sindaco deve vegliare alla buona tenuta dei registri e degli archivii del Comune, tenersi al corrente di ciò che avviene nei diversi uffizi comunali, correggere gli abusi, ove essi trovansi, con tutti i mezzi che la legge gli ha posto in mano per vegliare al regolare andamento della cosa pubblica, eseguire gli ordini dell'Autorità superiore e via discorrendo. (1)

— Il carteggio comunale che riguarda le autorità, le altre Comuni o gli amministrati, deve farsi in nome del Sindaco.

Il Sindaco qual capo dell'amministrazione comunale spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il sigillo, ed appone il suo visto agli atti autenticati dal Segretario: provvede eziandio al regolare andamento dei servizi dell'ufficio comunale, ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri e degli archivi, conforme al prescritto dai regolamenti.

Egli deve inoltre:

Far presenti al Governo tutti i progetti e tentativi di miglioramento e di perfezionamento, che gli sembrano degni di riguardo, giacchè il più delle volte esso è meglio di ogni altro in grado di dare ottimi suggerimenti al potere centrale, per ciò che riguarda gl'interessi e il benessere delle singole località;

Eeguire tutti gli ordini dell'autorità superiore, attenendosi ai mezzi d'esecuzione ch'essa

ha indicato se l'ordine riflette una misura generale, perchè allora l'uniformità nel lavoro è rigorosamente necessaria;

Render conto alla medesima in modo esatto e puntuale dell'esecuzione dei suoi ordini e delle sue istruzioni, evitando così i ritardi ch'essa stessa sarebbe costretta a porre nelle sue relazioni al Governo, e così concorre con essa a far sì che le misure generali non siano punto incagliate;

Informare l'autorità superiore di ogni ostacolo eziandio momentaneo che sia stato frapposto all'esecuzione dei suoi ordini, affinchè se egli per avventura manchi di mezzi per vincerlo da solo, gli si possano indicare i provvedimenti che occorrono, o si agisca a tempo in di lui vece:

Redigere la corrispondenza, dividendo il lavoro in modo che più oggetti diversi non siano confusi insieme. Ciascun affare richiede sempre una lettera a parte, perchè senza tale separazione la buona distribuzione degli affari sia negli uffizi, sia nei protocolli, diviene impossibile;

Conservare intatto il deposito degli atti del Governo, regolamenti, lettere, decisioni, istruzioni ed altri. Non deve riceverli all'entrare in funzione, nè rimetterli ad un successore, che dietro il verbale d'inventario, che solo può servire a suo discarico. Lo stesso deve farsi della mobiglia. Nessuno di questi oggetti costituisce una proprietà del cittadino che è ed è stato Sindaco: tutti appartengono al Comune e devono essere trasmessi al successore. Il codice penale punisce severamente il distrarre, sopprimere, sottrarre o distogliere dal loro fine atti o titoli che il Sindaco abbia ricevuto in deposito, o che a lui siano stati trasmessi, oppure comunicati in ragione delle sue attribuzioni. (2)

Il Sindaco non ha facoltà di tenersi le carte d'ufficio in propria casa, nè di farsi spedire il carteggio ufficiale a lui diretto fuori della residenza municipale, dovendo esso in caso di assenza o d'impedimento delegare le proprie attribuzioni ad un Assessore che possa tenervi la materiale presenza per la spedizione degli affari. (3)

(1) Conti — op. cit. p. 232.

(2) *Riv. Amm.*, 1852, p. 113.(3) Cons. — Stato 24 marzo 1875, adottato — *Nuova Giuris. Amm.* 1875, p. 161.

XXXIX.

Franchigia postale.

Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di affrancamento stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni.

a) Prefetti, Sotto-Prefetti ed Ufficiali di pubblica sicurezza ;

b) Procuratori Generali, Presidenti di Tribunali, Procuratori del Re, Giudici istruttori e Pretori;

c) Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali ;

d) Comandanti dei Distretti Militari e dei Carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi Comandanti di Corpo e coll' ufficio centrale di statistica, limitamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica ; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull' indirizzo. (1)

Le corrispondenze scambiate sotto fascia tra i Sindaci e quelle dirette dai Sindaci ai Comandanti di corpo militare ed all' ufficio centrale di statistica, ammesse alla riduzione di tassa, debbono portare scritto sulla parte dell' indirizzo la indicazione di: *Affari della stato civile — Affari della leva — Affari di statistica* (2).

Le corrispondenze poi dirette a qualsiasi altra autorità governativa non indicata di sopra, devono sempre essere affrancate integralmente (3).

È pure concessa ai Sindaci la facoltà di spedire in esenzione dalle tasse postali corrispondenze o comunicazioni contenute in *semplici fogli aperti o piegati in modo da potersi aprire* senza limitazione di materia, purchè siano dirette alle amministrazioni centrali o ad una delle autorità sopra indicate.

Tali fogli non possono comprendere alcuno allegato nè essere suggellati, e non debbono mai essere diretti a privati, ad enti morali di altri uffici diversi da quelli sopra menzionati, nè venire scambiati dai *Sindaci fra di loro*, anche se riguardanti affari di leva, di statistica o di stato civile, ostandovi il disposto dell' ultimo alinea dell' art. 15 del Regolamento 7 novembre 1876, il quale determina in modo tassativo che non hanno mai corso in esenzio-

(1) Art. 41 Legge 14 giugno 1874 sulla franchigia postale.

(2) Regolamento 5 novembre 1876.

(3) Idem.

(4) Cioè Prefetti, sotto-prefetti, ed ufficiali di pubblica sicurezza:

Procuratori generali, presidenti di Tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori o pretori.

ne dalle tasse postali le corrispondenze dei Sindaci fra di loro.

Le corrispondenze spedite dai Sindaci sia con riduzione di tassa, sia in fogli aperti, come all' articolo precedente, debbono sempre portare sulla parte dell' indirizzo il contrassegno che indichi il Municipio mittente.

Nel computo della tassa ridotta per le corrispondenze dei Sindaci aventi corso nel distretto, la frazione di centesimo sarà abbandonata a favore del mittente.

Le lettere a stampa cambiate fra i Sindaci pel servizio anagrafico e che contengono le relative indicazioni scritte a mano, oltre essere considerate come stampe sono ammesse alla riduzione di tassa, e così colla francatura di un solo centesimo.

Qualora le corrispondenze dei Sindaci ammesse alla riduzione di tassa non siano affrancate sufficientemente, cioè con la metà della tassa ordinaria, non possono aver corso, e gli uffici postali di spedizione devono invitare il mittente a completare l' affrancamento.

La riduzione di tassa per la corrispondenza dei Sindaci non si estende al diritto di raccomandazione che deve pagarsi nella misura ordinaria.

Crediamo far cosa utile riferire la circolare 29 ottobre 1883 della Direz. Gener. delle Poste.

Massima generale

1 Per massima generale il carteggio ufficiale dei Sindaci non gode esenzione assoluta delle tasse postali.

Corrispondenze a metà tassa.

2. Gode solo la facilitazione del pagamento di metà delle tasse di affrancamento (ma non di raccomandazione) il carteggio ufficiale che i Sindaci dirigono esclusivamente alle autorità infra indicate, la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio del rispettivo Comune.

(V. in principio di questo § XXXIX).

Corrispondenze in esenzione di tassa.

3. In eccezione alla massima generale è infine concesso ai Sindaci di spedire in esenzione totale di tassa corrispondenze contenute in semplici fogli aperti o piegati in modo da potersi aprire e non mai suggellati, purchè siano unicamente diretti: o alle amministrazioni centrali dei Ministeri: o ad una delle autorità indicate alle lettere *a, b, c, d, e, f*, del precedente n. 2, (4) Cotesti fogli non possono

Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali.

Comandanti dei Distretti Militari e dei Carabinieri reali.

Comandanti di corpo ufficiali centrale di statistica.

venire scambiati dai Sindaci fra loro, qualunque sia la materia od il ramo di servizio a cui si riferiscono.

Il carteggio adunque non esplicitamente contemplato ai n. 2 e 4 della presente, dovrà essere affrancato per intero tanto se diretto a privati o ad enti morali, quanto se diretto ad uffici od Autorità diverse da quelle specificamente indicate ai numeri medesimi. Indi è che gli uffici postali non potranno dare corso:

Nè alle corrispondenze dei Sindaci che, ammesse alla riduzione di tassa non siano realmente affrancate colla metà delle tasse ordinarie:

Nè alle corrispondenze che, essendo soggette a tassa intera, fossero dai Sindaci dirette ad uffici governativi non affrancate oppure soltanto affrancate della metà, od in altra misura insufficiente.

In tali casi dovranno tosto invitare il Comune a completare l'affrancatura.

Le corrispondenze dei Sindaci per la trasmissione ai ricevitori provinciali delle ricevute dei ruoli delle imposte di ricchezza o dei fabbricati debbono aver corso in esenzione di tassa, ma sotto le seguenti condizioni:

a) Che vengano spedite sotto fascia;

b) Che siano dirette esclusivamente alle Agenzie delle imposte;

c) Che abbiano a portare sull'indirizzo l'indicazione d'imposta sui fabbricati o di ricchezza mobile nonchè il contrassegno a bollo od a mano, e l'indicazione pure della qualità del mittente con la sua sottoscrizione. (1)

Il carteggio diretto dai Sindaci alle agenzie delle imposte dirette, per l'applicazione delle tasse di ricchezza mobile e dei fabbricati, dovrà aver corso in franchigia, purchè sotto-fascia e portante l'indicazione sull'indirizzo di « Imposta di ricchezza mobile o Imposta sui fabbricati » nonchè il contrassegno a bollo, od a mano, del Municipio speditore (2).

Le corrispondenze dei Sindaci come funzionari di sicurezza pubblica o come dirigenti di carceri vanno sottoposto alla tassa ridotta. (3)

I Sindaci debbono trasmettere all'Autorità superiore il certificato di eseguita pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, e le relative spese di posta sono a carico del Comune. (4)

Corrispondenza col R. Consolato a Trieste.

L'art. 16 del regolamento per la esecuzione della convenzione postale internazionale firmata a Parigi il 1 giugno 1878 prescrive: « sono

(1) Circ. Direz. Gen. Imposte Dirette, 17 aprile 1886.

(2) Min. Int., 5 marzo 1875, — *N. Giuris. Amm.*, 1875, p. 164.

considerate come carte d'affari, e ammessi come tali alla riduzione di porto (*à la moderation du port*) stabilita dall'art. 5 della convenzione, tutti gli atti e tutti i documenti scritti o designati in tutto od in parte a mano, i quali non hanno il carattere di una corrispondenza attuale e personale.

Le corrispondenze quindi in forma di sotto-fascia ovvero come carta d'affari non aventi il carattere sopra spiegato, vanno soggette all'intera tassa. (5)

Alinea 11. — Può sospendere gli impiegati e salariati del Comune riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina.

XL.

La legge 23 ottobre 1859 e la vigente.

Come vedesi dall'linea 11 dell'art. 102 della vigente legge, avanti riferito, la facoltà di sospendere gli stipendiati ed i salariati comunali spetta al Sindaco.

Tale attribuzione era dalla precedente legge 23 ottobre 1859 demandata alla Giunta, dispendo l'art. 90 n. 3, che appartiene alla Giunta di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune. » — La nuova legge ha conferito al solo Sindaco tale facoltà. Qui si osserva che a differenza della precedente il Sindaco può solo sospendere gl'impiegati e salariati, essendo di competenza del Consiglio, o della Giunta, nominarli e licenziarli, a seconda che si tratti d'impiegati o salariati, giusta gli articoli 87, n. 2 e 93 n. 2 della legge.

Questa facoltà del Sindaco è conseguenza logica della sua qualità di capo e rappresentante dell'amministrazione comunale. Egli però non ha il potere di licenziare gl'impiegati e salariati del Comune, giacchè, essendone dalla legge demandata la nomina al Consiglio ed alla Giunta, era giusto che la legge stessa avesse riserbato ad essi tale potere.

Il Sindaco però esercita anche la facoltà di sospendere sotto condizione, cioè di riferirne al Consiglio od alla Giunta a seconda la rispettiva competenza di nomina.

XLI.

La Giunta può sospendere un salariato?

L'art. 93, n. 2, conferisce alla Giunta la facoltà di nominare e licenziare i salariati del

(3) Min. Int., 5 marzo 1875. — *N. Giuris. Amm.*, 1875, p. 164.

(4) Min. Finanze 15 maggio 1875. — *N. Giuris. Amm.* 1875, p. 255.

(5) Min. Int. 25 febb. 1885. — *Man.* 1886, p. 179.

Comune, mentre quella di sospenderli è demandata al Sindaco, come si è visto innanzi.

È principio di diritto che ogni autorità, o corpo costituito, nell'esercitare le proprie funzioni, deve mantenersi nella sfera delle sue attribuzioni, altrimenti l'atto compiuto è di niuno effetto, per la ragione che l'incompetenza di un attribuzione reca con sè un'usurpazione di potere (1). Rispetto ai vari ordini della rappresentanza municipale non solo un ufficiale non può di suo arbitrio validamente esercitare le funzioni proprie dell'altro, ma neppure con reciproco consenso può aver luogo una delegazione. Questo principio è stato proclamato dalla giurisprudenza, come rilevasi dalla sentenza 5 giugno 1879 della Cass. di Roma e dai pareri del Cons. di Stato in data 28 e 13 luglio 1872 e 22 febbraio 1878, sulla considerazione che le attribuzioni sono ordinate per ragioni di pubblico servizio.

Il diritto di sospendere i salariati spetta al Sindaco, quello poi di nominarli e licenziarli alla Giunta. L'uno non può invadere le attribuzioni dell'altra, e viceversa.

La Giunta quindi in materia di sospensione di un salariato non ha altra facoltà che di ricevere dal Sindaco la relazione del provvedimento preso; ma non può sospenderlo sotto pena di nullità della relativa deliberazione. (2)

XLII.

Il Consiglio può sospendere un impiegato

La legge ha conferito l'attribuzione di sospendere gl'impiegati comunali a due distinte persone, cioè al Sindaco ed al Consiglio.

Ed infatti l'alinea 2 dell'art. 87 prescrive « il Consiglio delibera intorno alla nomina, alla sospensione, ed al licenziamento degli impiegati. »

Da ciò si scorge chiaro che al Consiglio Comunale spetta anche il diritto di sospendere gl'impiegati.

XLIII.

Voto del Consiglio e della Giunta sulla sospensione di un impiegato.

Il Consiglio e la Giunta, a cui deve essere riferita la sospensione di un impiegato o salariato, hanno il diritto di apprezzare il provvedimento del Sindaco, ed anche revocarlo (3) giacchè hanno il diritto di rincarare il castigo (4).

La massima parla solo della Giunta, ma per analogia di materia, vi abbiamo compreso anche il Consiglio. Di questo avviso è altresì il Consultore Amministrativo. (5).

Nè si può contrastare tale dritto al Consiglio ed alla Giunta, perchè l'obbligo del Sindaco di riferire riuscirebbe frustaneo o superfluo se il Consiglio e la Giunta dovessero restare impassibili innanzi ad una sospensione capriccio sa ed arbitraria.

Inoltre se il Consiglio ha il dritto *motu proprio* di sospendere un impiegato (v. n. XLII) a più forte ragione può pronunziarsi sul provvedimento preso dal Sindaco.

La convenienza od inconvenienza della revoca non può dar luogo all'annullamento della deliberazione, perchè non costituisce una violazione della legge (6).

XLIV.

Natura della sospensione.

La sospensione è una pena correttiva, che si applica a secondo i casi, e prende la veste di atto disciplinare. Questo potere disciplinare si esplica in un campo, ove non havvi materia giudicabile pel magistrato penale. Esso si può estendere a tutte le colpe e negligenze del funzionario, anche alla sua vita privata, ove essa possa offendere la dignità della funzione e diminuire la confidenza che essa deve ispirare. (Cass. Napoli, 12 marzo 1880 — *Gaz. Proc.*, 1880, p. 248).

In pratica, generalmente ammessa, la sospensione degli impiegati e salariati comunali può riguardare lo stipendio e le funzioni, il solo stipendio o le sole funzioni, a seconda dei casi. Quindi un impiegato sospeso solamente dallo stipendio non si può rifiutare di prestar servizio.

Il Sindaco, che abbia inflitta ad un impiegato la sospensione dal soldo e dalle funzioni può restringere il castigo al solo stipendio, senza che l'impiegato stesso possa opporvisi: giacchè il Sindaco può avvalersi di questo potere nel modo e nei termini che crede, salvo a darne conto al Consiglio — V. n. XLVIII. Esso può modificare, o ritirare il provvedimento dato.

Qui è buono notare che la sospensione, essendo un provvedimento disciplinare avente il carattere di castigo, importa necessariamente con se la perdita dello stipendio per il tempo che dura la sospensione, salvo espressa clausola in contrario (7).

(1) Trolley. — Hierarchie administ., n. 499.

(2) Decreto 5 marzo 1871 e Nota Min. 8 marzo 1871.

(3) Cons. Stato, 10 Novembre 1871 — *Legge*, 1871 p. 375.

(4) Con. Stato, 16 Novembre 1871.

(5) Anno 1869, p. 224.

(6) Cons. Stato, 19 ottobre 1869 — Comune di Solero.

(7) Cons. Stato, 29 dicembre 1883 — *Riv.*, 1884, p. 281.

I Sindaci hanno la facoltà di sospendere i propri impiegati, e non già d'infliggere multe o di fare ritenute sullo stipendio stabilito per convenzione, in causa di vere o pretese mancanze (1).

XLV.

Poteri del Regio Delegato straordinario.

Nel Delegato regio straordinario risiedono tutt'i poteri del Sindaco e della Giunta e quindi egli può al pari della Giunta, esercitando eccezionalmente le attribuzioni del Consiglio, sospendere o licenziare gli impiegati del Comune, salvo a riferirne al Consiglio (2).

XLVI.

Sospensione di un impiegato per processura penale.

Un impiegato, sospeso dal soldo e dalle funzioni, perchè sotto processo, ove risulti interamente assolto in Corte d'Appello, ha dritto all'intero stipendio, nonostante che il Municipio abbia pagato un supplente durante la sua sospensione (3).

L'impiegato sottoposto a procedimento penale subisce la sospensione, ma non la perdita dello stipendio, e, se viene assoluto, ha dritto a conseguire tutti gli arretrati nel periodo dell'istruzione penale (4).

XLVII.

La sospensione è un atto disciplinare.

La sospensione, che il Sindaco ha facoltà d'infliggere agli impiegati e salariati comunali, è un provvedimento disciplinare amministrativo, di cui l'autorità giudiziaria non ha competenza di esaminare il merito; ma solo la legalità e gli effetti giuridici.

La giurisprudenza è costante in questo senso come rilevasi da diverse sentenze, di cui basta citare quella della Cassazione Romana, a sezioni riunite, del 17 agosto 1881.

È opportuno ricordarsi in quest'argomento la specialità dell'azione disciplinare. Essa è destinata ad impartire eccitamenti, richiami, correzioni *domestiche*, senza strepito e scandalo di pubblico giudizio: « *Domestica potius castigatio quam publica quaedam iudicii forma.* » Essa procede per via di semplici motivi quando le mancanze sono leggere, ma

quando esse siano più gravi, assume forma più rigida e severa e si converte in vera *pena* destinata a colpire quei *fatti* che non converrebbe o non si potrebbe deferire alla giurisdizione penale comune, e dove questa non troverebbe materia giudicabile.

XLIV.

Può il Sindaco prender parte alla deliberazione del Consiglio, quando deve trattarsi della sospensione?

Noi crediamo di sì, come la pensa il Consiglio di Stato. La legge ha detto in quali deliberazioni il Sindaco, o qualunque altro Consigliere, non può votare, cioè quando si tratta d'interesse proprio, sia diretto, sia indiretto. Il Sindaco, quando il Consiglio delibera sulla sospensione di un impiegato, non ha quello interesse particolare, pel quale la legge comina la sua esclusione dalla votazione, non potendo esservi la ragione della collisione dell'interesse proprio col pubblico. Egli ha emesso un provvedimento disciplinare, che deve avere il dritto di difendere in seno al Consiglio, sia colla discussione, sia col voto.

È quistione di delicatezza personale che egli deve astenersi dal votare; giacchè, venendo approvato il suo provvedimento con un sol voto di maggioranza, non può dire di avere ottenuto un voto di fiducia; e quindi in questo caso dovrebbe dimettersi. Ma — ripetiamo per pura convenienza, e non già perchè la legge, o lo spirito di essa, lo richiede. Fra queste due ipotesi havvi al certo differenza.

Se volgiamo lo sguardo alla giurisprudenza, troviamo che i Consiglieri comunali che fecero parte dell'ufficio definitivo per le elezioni comunali possono deliberare nel Consiglio sui richiami proposti contro le operazioni elettorali (5) Qui non si difende il proprio operato?

La legge non vieta ciò; ma vuole evitare che il Consigliere, chiamato a votare per l'interesse proprio materiale in opposizione a quello pubblico, tradisca questo, per quella ragione naturale che ogni individuo tende a vantaggiare sè stesso.

Nemmeno può dirsi interessato direttamente o indirettamente un Consigliere, quando si tratti di quistioni elettorali (6).

Nei Parlamenti Nazionali si pratica nell'istesso modo, giacchè si vedono i Ministri che votano nelle quistioni di fiducia al Ministero stesso.

(1) Cons. Stato 23 settembre 1882, adottato — GIURISTA. 1883, p. 28.

(2) App. Roma, 25 febbraio 1882 — *Riv. Amm.*, 1882, p. 268 — *N. Giurisprudenza Amminis.* 1882, p. 149.

(3) Cons. Stato, 5 maggio 1877.

(4) App. Roma, 31 dicembre 1885 — *Temi Romana*, 1885, p. 11-12, — GIURISTA, 1886, p. 55.

(5) Cons. Stato 5 febbraio 1870 e 12 Marzo 1875.

(6) *Giuris cost.*

Il Consiglio di Stato è andato in altro ordine di idee ma la conseguenza non cambia, ed ha detto: — « Il disposto dell' articolo 86, di ritirarsi al tempo della votazione sul conto, offre argomento a dedurre, che in tutte le altre materie può il Sindaco non solo assistere alla discussione, ma anche alla votazione, quando non si tratta di un suo interesse materiale e privato; e molto più lo può quando si tratta delle deliberazioni tendenti a confermare le sospensioni inflitte dal Sindaco (1).

XLIX.

Della sospensione dei Maestri comunali.

Le pene da infliggersi ai Maestri comunali sono comminate dalla legge speciale sulla pubblica istruzione del 20 novembre 1859. Questa legge non è stata modificata o revocata dalla legge comunale 20 marzo 1865; e quindi è tuttora in vigore per ciò che riguarda le pene degli insegnanti.

L' autorità chiamata ad infliggere tali pene è il Consiglio provinciale scolastico, il quale deve attenersi all' articolo 334 della succitata legge, che le enumera tassativamente. Il Comune quindi, o per esso il Sindaco, non può prendere alcuna deliberazione al riguardo; esso ha solamente competenza ad informarne il Consiglio provinciale scolastico (2).

Insomma l' art. 102 n. 11 della legge comunale non è applicabile agli insegnanti.

Non possiamo chiudere queste §. senza fare osservare che l' autorità giudiziaria non può portare le sue indagini direttamente sul punto della legalità o meno della pena inflitta dal Consiglio al maestro quanto ai motivi che la determinarono, in ossequio all' art. 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. (3) Esso però è solo competente ad esaminare se nell' emanazione di quei provvedimenti disciplinari siasi rispettate le formalità prescritte dall' articolo 335 a garanzia del maestro. Ma questa quistione non è stata risolta dalla giurisprudenza.

L.

(Seguito) Eccezione.

L' art. 337 delle succitata legge sulla Pubblica Istruzione conferisce al Sindaco, in caso d' urgenza, la facoltà di sospendere dalle funzioni gl' insegnanti che non potrebbero senza

grave inconveniente continuarle, e che, saranno divenuti per proprie cause occasione di scandalo o di disordini nel Comune.

Il Sindaco però nell' esercitare quest' attribuzione deve mettersi d' accordo coll' Ispettore e dare tosto avviso del provvedimento preso al Consiglio provinciale scolastico.

Come vedesi, solo in caso d' urgenza può il Sindaco sospendere dalle funzioni un Maestro; ma dell' urgenza dovrà decidere il Sindaco stesso d' accordo con l' Ispettore Scolastico. Si badi intanto che occorrono circostanze gravissime per emettere un simile provvedimento, perchè la legge parla di scandali o disordini gravi da imputarsi al Maestro.

Il Sindaco e l' Ispettore devono tosto avvertirne il Consiglio provinciale, al quale spetta il giudizio di conferma o revoca di quel provvedimento, giudizio in cui ritornano tutte le garanzie e formalità volute dalla legge. Se il Consiglio scolastico conferma, la pena disciplinare però non avrà effetto che dal giorno della pronunzia del Consiglio scolastico, niuna considerazione avuta della data anteriore del provvedimento d' urgenza, il quale non è che provvisorio. E il provvedimento stesso, nei casi d' urgenza, è di competenza non della Giunta, nè del Consiglio, ma unicamente del Sindaco (4).

Alinea 12. — Assiste agli incanti nell' interesse del Comune.

LI.

Delegazione a persona con mandato speciale.

Sotto il § 5 abbiamo parlato dell' attribuzione del Sindaco di stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta. Ora ci tocca parlare della sua attribuzione di assistere agli incanti.

Il Sindaco non può farsi surrogare da altra persona con mandato speciale (5); ed è giusto, per la ragione che la legge ha detto chi deve surrogarlo in caso d' assenza od impedimento, nè si può fare eccezione per questo caso senza cadere nell' incoerenza ed absurdità.

LII.

Il Sindaco che è Notaio non può rogare atti nell' interesse del Comune.

Il Notaio che sia Sindaco ad un tempo o Consigliere comunale deve rifiutare il proprio

(1) Par. 7 aprile 1866.

(2) Art. 18 e 20 del Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1861 per le provincie napoletane.

(3) Appello Casalo, 25 giugno 1880 — *Riv. Amministrativo*, 1880, p. 691; Trani, 10 febbraio 1879. *Riv. di Giuris. di Trani*, 1879, p. 248.

(4) Cass. Torino, 9 luglio 1880 e Nota Min., 23 gennaio 1879. — Vita — Levi — Le Leggi sulla P. I. annotate, p. 581.

(5) Decis. Min. 27 ottobre 1851.

ministero in un atto in cui sia interessato il Comune nella cui giurisdizione esercita le funzioni amministrative, semprechè però intervenga in tale atto non solo come notaio, ma eziandio come rappresentante del Comune interessato; sia perchè a nessuno è lecito intervenire in un pubblico atto colla doppia qualità di parte e di pubblico ufficiale chiamato dalla legge ad imprimere allo stesso la garanzia dell'autenticità, sia perchè l'art. 24 della legge notarile prescrive imperiosamente al notaio di recusare il proprio ministero qualora abbia un interesse personale nell'atto da stipularsi (1).

F. A. ACCONCIA.

Fine della 1.^a parte (2).

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Espropriazione per utilità pubblica — Opere pubbliche — Danni relativi — Competenza.

Per effetto della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, sono di competenza esclusiva dei tribunali civili, tutte le cause per indennità dipendenti dall'esercizio dell'opera di utilità pubblica, senza distinzione, fra il caso di espropriazione vera e propria, e quello di danni cagionati coll'esecuzione dei lavori a fondi non compresi nell'espropriazione (3). (Corte d'Appello di Genova, 7 luglio 1885 — Centurione e Cesaroni c. Ministero dei Lavori Pubblici) — (*Boll. giur. amm. e fin.*, 1886, n. 10 11).

Espropriazione per utilità pubblica — Determinazione della indennità — Azione di lesione.

All'espropriato compete l'azione di lesione contro l'espropriante all'effetto di ottenere il

(1) Min, G. e G.... 1878.

(2) In vista della favorevole accoglienza, pubblicheremo anche nel GIURISTA il Commento all'articolo 103, che formerà la 2.^a ed ultima parte.

L'Autore

(3) Ammesso il principio che, nella soggetta materia, la legge speciale del 25 giugno 1865 abbia derogato al codice di procedura civile, la sua applicazione sarebbe corretta non solo nel caso di opposizione alla perizia per l'indennità di espropriazione, ma anche nel caso di azione di danni in quella non preveduti, e della natura di quelli contemplati dall'art. 82 cod. proc. civ. Ma è assai disputabile, e disputato il principio, ed è per ciò che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici non sollevò in prima sede l'eccezione d'incompetenza, elevata poi d'ufficio dal tribunale, e avanti la Corte dichiarò di rimettersi al giudizio del magistrato. Vedi in argomento Sabatini, *Commento* alla legge sulle espropriazioni. (*Raccolta delle leggi speciali*).

giusto supplemento di prezzo, qualunque sia il modo con cui la indennità di espropriazione si accerta: e cioè, tanto se per accettazione della somma a tale titolo offerta dall'espropriante, quanto se per intervenuti amichevoli accordi, che per accettazione pura e semplice della perizia all'uopo seguita (4). Corte d'Appello di Modena, 2 luglio 1885 — Del Fante c. Impresa Ferrovia di Sassuolo, Modena) — (*Boll. giur. amm. e fin.* 1886, n. 10-11).

Diritti di segreteria — Concessione al Segretario per un tempo determinato — Conferma in servizio.

Il Segretario comunale nominato prima della pubblicazione del R. decreto 25 ottobre 1881 conserva il diritto di esigere i diritti di Segreteria soltanto pel tempo determinato con l'atto di nomina, ed ove poscia venga confermato in carica non può pretendere di continuare a percepire a proprio vantaggio i succitati diritti — Quindi rettamente il Prefetto annulla la deliberazione comunale che gli accorda l'esazione dei diritti medesimi contrariamente a quanto dispone il decreto sopraindicato.

(*Consiglio di Stato*, in data 9 aprile 1886, adottato).

Nota — La Sezione :

Veduta la Relazione in data 21 gennaio 1886 (div. 4 sez. 1 n. 15700-B) trasmessa dal Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato affinché dia parere intorno al ricorso di Carlo Di Gennaro contro il decreto 12 gennaio 1886 del Prefetto di Terra di Lavoro, che annullava la deliberazione 26 novembre precedente del Consiglio del Comune di Capua, nella parte in cui rinominando all'ufficio di Segretario comunale il ricorrente Di Gennaro gli rilasciava come parte di stipendio la percezione a suo favore dei diritti di Segreteria ;

Visto il succitato decreto prefettizio im-

(4) Il Sabatini nel citato suo *Commento* (7^a serie, vol. 1, p. 308, n. 6) esamina la questione per rapporto al caso d'indennità determinata per amichevole convegno tra espropriante ed espropriato, e la risolve affermativamente nel senso della sentenza che riferiamo.

Ma, che anche nell'altra ipotesi di indennità rimasta definita per accettazione da parte dello espropriato della perizia all'uopo promossa dallo espropriante nei termini degli art. 31 e seguenti della legge 25 giugno 1865, possa ancora ammettersi l'azione di lesione, pare, per lo meno, assai dubbio di fronte al disposto dell'art. 51 alinea 4 della legge medesima, ivi statuendosi che non impugnata la perizia nel termine di cui all'alinea precedente — che già fu ritenuto essere termine perentorio, C. Torino 12 luglio 1872, *Giurisprudenza* 1872, p. 596 — *l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia*. Sarebbe a nostro avviso un distruggere tutta la economia della legge.

pugnato ed il ricorso portante la data 8 febbraio 1886;

Sentito il relatore, e ritenuto:

Che il Consiglio comunale di Capua con deliberazione del 16 aprile 1879 nominava Segretario municipale il signor Carlo di Gennaro, collo stipendio determinato nella precedente deliberazione 12 ottobre 1878 di L. 1,800, somma che era stata ritenuta « sufficiente per retribuire l'opera del ripetuto impiegato: *dal quale vanno incassati ancora i non pochi diritti di Segreteria che la legge gli accorda* »;

Che nel 24 settembre 1880 lo stesso Consiglio comunale deliberava di confermare in ufficio il Di Gennaro per un quinquennio agli stessi patti e condizioni espressi nella prima deliberazione di sua nomina ed a far tempo dal 16 aprile 1881; e nel 26 novembre 1885 lo riconfermava in carica per anni 18, a decorrere dal 16 aprile 1886, collo stipendio di L. 2,000 e continuando a riscuotere per proprio conto i diritti di Segreteria;

Che il Prefetto di Caserta, con decreto 11 gennaio 1886, annullava la predetta deliberazione nella sola parte che riguarda la cessione a quel Segretario dei diritti di Segreteria, ritenendo che ciò sia contrario alle disposizioni del R. decreto 25 ottobre 1881 (num. 475 serie 3);

Che in data dell'8 febbraio 1886 il Segretario comunale Carlo di Gennaro ricorse al Governo del Re per la revocazione del surriferito decreto prefettizio, che gli sarebbe stato comunicato il 15 gennaio precedente, sostenendo di aver diritto di continuare a percepire a proprio vantaggio le tasse e gli emolumenti di cui nella tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 (n. 2321) in virtù della eccezione ammessa dall'art. 2 del succitato R. decreto 25 ottobre 1881;

Ciò premesso e considerato:

Che il ricorso del signor Carlo Di Gennaro essendo stato proposto nell'8 febbraio 1886, contro un decreto emanato dal Prefetto di Caserta sotto la data 11 gennaio 1886 non può essere irricevibile a termini dell'art. 251 della legge 20 marzo 1865 allegato A;

Che però quel ricorso è infondato; essendo evidente che colla disposizione dell'art. 2 del R. decreto 25 ottobre 1881 si vollero far salvi i diritti già acquistati anteriormente da quei Segretarii comunali, a cui per convenzioni speciali o per consuetudine fosse stato rilasciato

dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa, come è chiaro altrettanto che col giorno dell'attivazione di detto decreto a cui la citata disposizione dell'art. 2 di esso necessariamente ed espressamente si riferisce, il Segretario capo del Comune di Capua signor Carlo Di Gennaro non aveva nè poteva avere diritto acquistato di percepire a proprio vantaggio i diritti di Segreteria in virtù della convenzione risultante dalla deliberazione consiliare 26 settembre 1880 se non pel tempo prefisso da quella deliberazione stessa alla durata del suo ufficio cioè fino al 15 aprile 1886; e la nuova deliberazione 26 novembre 1885, colla quale il Di Gennaro fu nominato al medesimo ufficio per 18 anni, va soggetta all'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 25 ottobre 1881, secondo cui le tasse ed emolumenti ivi accennati devono riscuotersi a profitto dei Comuni;

Per questi motivi, la Sezione avvisa che il ricorso di cui si tratta proposto da Carlo Di Gennaro non possa essere accolto — (*Dal Man. Amm.*, 1886, p. 222).

Diritti di segreteria — Certificati di esistenza in vita per i pensionati.

A norma della tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 per la esecuzione della vigente legge comunale, compete ai Comuni il diritto di 20 centesimi sul rilascio di qualsiasi certificato compreso quello di esistenza in vita necessario ai pensionati per esigere la pensione.

La Circolare 5 giugno 1868 del Ministero dell'Interno non contiene che un consiglio ai Comuni di attuare una tassa più mite per i pensionati che godono un assegno inferiore alle L. 500, e quindi non può essere invocata per obbligare i Comuni ad esigere una tassa inferiore a quella che loro compete (1). (Decisioni del Ministero dell'Interno, 28 gennaio 1885 Comune di Montemarciano) — (*Id.*)

Diritti di segreteria — Abbonamento al dazio consumo fra Comuni ed esercenti.

Non competono al Segretario comunale diritti di sorta per le convenzioni e stipulazioni fra Comuni ed esercenti in materia di dazio consumo (2). (Decisione del Ministero dell'Interno, 15 marzo 1886 — Comune di Spilimbergo) — (*Id.* p. 223).

(1) V. la citata Circolare nel *Man.* 1868 p. 185.

(2) Il Ministero poi ha osservato che tali convenzioni non rivestono la qualità di contratti pubblici di amministrazione nei quali sia necessario l'intervento del Segretario comunale nella qualità di notaio del Comune, ma sono invece semplici atti interni destinati a facilitare la riscossione del dazio

comunale, per cui possono essere stipulati dagli stessi ricevitori del dazio consumo senza intervento del Segretario, e perchè le rate mensili stipulate tengono luogo delle bollette dei pagamenti nel rilascio delle quali non si può esigere diritti di segreteria.

Diritti di Segreteria — Appalto diviso in lotti — Compilazione di un solo verbale.

Quando in un solo atto si fanno più aggiudicazioni all'incanto, come avviene quando un appalto o affitto è diviso in lotti, il Comune non può esigere per la compilazione del verbale di incanto che il diritto di L. 1,50, ma può però esigere tanti diritti proporzionali quanti sono i lotti aggiudicati (1). (Nota del Ministero dell'Interno, 13 febbraio 1886 — Comune di Piobesi Torinese) — (Id.)

Diritti di segreteria — Questioni — Interpretazione — Competenza giudiziaria.

Le contestazioni sulla interpretazione dei diritti portati dalla tabella annessa al regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale sono di competenza dell'autorità giudiziaria, e perciò l'autorità amministrativa non può emettere nessuna decisione in merito a simili questioni (2). (Nota del Ministero dell'Interno, 13 febbraio 1886 — Comune di Piobesi Torinese) — (Id.)

Servizio sanitario — Art. 116 n. 5 della legge comunale — Obbligo dei Comuni.

In base dell'art. 116 n. 5 della legge comunale l'obbligo dei Comuni si limita al pagamento degli stipendi dei medici, chirurghi e levatrici per gli indigenti, e non si può estendere alle spese di cura di essi negli Ospedali.

Nota — L'onere delle spedalità è a carico comunale in alcune Provincie del Regno non per l'art. 116 della legge comunale, ma in forza di disposizioni speciali tuttora vigenti. Vedasi il *Man.*, 1885, p. 351 e note ivi.

È deplorabile però questa difformità di legislazione e facciamo voti che almeno con la nuova legge comunale venga provveduto anche

(1) Vedasi la conforme decisione del Ministero dell'Interno 9 ottobre 1869 nel *Dizionario amministrativo* massima 6134.

(2) Vedasi in senso conforme il parere del Consiglio di Stato 16 dicembre 1869 nel *Manuale* 1870, pag. 60.

(3) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo parere emesso dal compianto comm. *Mantellini* su questa questione così grave e pur troppo ancor di attualità benchè non sia di data recente.

Ecco ora il parere:

Sono tre i quesiti:

a) Se il Governo possa occupare locali e terreni alla frontiera e con quali norme per la difesa della salute pubblica;

b) Se lo possono i Comuni che difettano di lazzeretti;

c) Se ove i Comuni non provvedano possa surrogarsi alla loro azione quella governativa, e se e

a questa parte così importante per una Nazione civile.

Quindi sebbene il ricovero nell'Ospedale di un ammalato sia stato ordinato del R. Delegato Straordinario, egli non può impegnare efficacemente col suo operato il Comune, e la Deputazione non può costringere d'ufficio il Comune medesimo al pagamento delle spese reclamate dalla Pia Amministrazione. (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1886, adottato — Comune di Stellanello) — (Id.)

Sanità pubblica — Lazzeretti — Militari colpiti da colera.

Nei Comuni colpiti da colera è opportuna l'istituzione di un lazzeretto promiscuo per gli ammalati civili e militari sia per l'evidente economia delle due Amministrazioni, sia in omaggio alla benemerita dell'esercito guadagnata in tante occasioni di pubblici flagelli.

Quando i Comuni interessati non siano in grado di offrire un ricovero gratuito ai militari raccolti nei lazzeretti, possono chiedere una retta analoga a quella ordinaria stabilita per ricovero nell'Ospedale, oppure imporre qualche patto speciale secondo le diverse condizioni dei luoghi. (Decisione del Ministero della Guerra, 18 ottobre 1884, n. 8968) — (Id.)

Sanità pubblica — Colera — Occupazione di locali e terreni alla frontiera — Facoltà del Governo e dei Comuni — Spesa.

Il Governo può nell'interesse generale della salute pubblica occupare alla frontiera i locali ed i terreni che gli abbisognano per la sua difesa.

Il Sindaco di un Comune al pari del Governo ha facoltà d'occupare i locali e i terreni alla frontiera che gli abbisognano per la difesa della pubblica salute.

Essendo l'interesse della salute pubblica di indole generale, anche la spesa non può essere che generale, di tutto lo Stato (3). (Parere

con quali norme e a carico di chi abbiansi a corrispondere gl'indennizzi).

È poichè su ciascuno si vogliono richiamare le leggi, mi rifaccio dal farne la nota.

Allegato A, alla legge del 20 marzo 1865 articoli 5, 103 e 138.

Allegato B, art. 1, 88 e 93.

Allegato C, art. 1 e 15.


Allegato E, art. 7.

Regolamento all'allegato A, art. 67 e 69.

Regolamento all'allegato C, art. 1 e 4, art. 6 e 22, n. 1 sulle cautele da usarsi allo scopo di prevenire e combattere le malattie endemiche e le epizootie e n. 10 sulle quarantene e sul servizio sanitario che ne concerne.

Detto regolamento art. 40 n. 2 n. 3 e capov. 2. del titolo 4, dell'art. 8 all'art. 88.

Appena importi che allegli la convenzione internazionale sanitaria con l'annesso regolamento fir-



della R. Avvocatura generale erariale, in data 9 luglio 1884) — (*Id.*).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

GIURAMENTO — AMMINISTRATORE — QUESTIONI INTERESSANTI LA PROPRIETÀ (Cod. civ., art. 1361, 1365) — Per questioni interessanti la proprietà, l'amministratore, rappresentante di un ente giuridico, non può prestare il giuramento nemmeno sopra la notizia che avesse dei fatti decisivi della controversia. (1) Cass. Napoli. 2 aprile 1886 — Duca di Martina c. Subeconomo di Taranto.

SERVITÙ — PASSAGGIO — DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA (Cod. proc. civ., art. 632, 633).

SERVITÙ — PASSAGGIO — MANUTENZIONE (Cod. proc. civ., art. 445).

POSSESSO — PASSAGGIO — INDAGINI DI PROCURARSI NUOVO PASSAGGIO — CUMULO DEL POSSESSO COL PETITORIO (Cod. proc. civ., art. 445).

La servitù di passaggio può essere costituita per destinazione del padre di famiglia. (2).

Per un passaggio esercitato *jure dominii* o *jure necessitatis* è esperibile l'azione di manutenzione in possesso. (3)

mati a Parigi il 3 febbraio 1852 e al quale davasi piena ed intera esecuzione con la legge del 2 dicembre 1852, n. 1443.

Ce ne è di troppo per appoggiare la soluzione dei quesiti A. B. C.

a) Il Governo può, nell'interesse generale della salute pubblica, occupare alla frontiera tanti locali e terreni che gli bisognano per la sua difesa.

E a vincere le opposizioni, oltre alle leggi citate, varrebbe coll'art. 7 dell'allegato E l'art. 71 della legge del 25 giugno 1865, n. 2359 sull'occupazione temporanea in casi di forza maggiore d'immobili occorrenti all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Opere che potrebbero anche essere di lazzaretto.

b) Il Sindaco è ufficiale di Governo e il Comune è parte di Stato, e al Sindaco e al Comune le citate leggi attribuendo come attribuiscono ingerenze di polizia sanitaria, danno loro modi correlativi a quelli attribuiti all'Amministrazione centrale.

c) Mi ripugna il supporre rifiuto di Comune a provvedere, o che possa farsi questione di spesa fra Comune e Stato, dove ve ne va di mezzo la pubblica sanità, che non può minacciare il Comune senza minacciare tutto lo Stato, la malattia sia epidemica o contagiosa. E quindi la spesa non potrebbe essere che generale di tutto lo Stato come l'interesse.

(1) Si veggia la sentenza 19 aprile 1884 della stessa Cassazione (*Foro it.*, Rep., 1884, voce *Amministrazione pubblica*, 1.26) e l'altra del 23 maggio 1879 (*id.*, 1879, voce *Giuramento civ.*, n. 32).

Analogamente, sulla questione se si possa defe-

Cumula il possessorio col petitorio quel giudice che adito per la manutenzione nel possesso di un passaggio necessario, rigetta la domanda per la ragione che l'attore può con poco incomodo procurarsi un altro passaggio. (Cass. Firenze 8 marzo 1886 — *Foro it.*, 1886; p. 724.

Nota. — La corte, ecc. — Atteso sul primo e quarto mezzo, che i ricorrenti reclamavano la manutenzione nel possesso del controverso passaggio, allegando la completa interclusione della capanna e del secondo piano della loro casa, a cui appunto con quel passaggio si accedeva; e la denunziata sentenza, dopo avere in modo affatto dommatico affermato, che « la destinazione del padre di famiglia, giusta l'articolo 629 del cod. civ., ricorre per le sole servitù continue ed apparenti... e che del passaggio *jure dominii* non si possa tener conto in un giudizio possessorio, che si occupa del mero fatto, e non del diritto », respinse la domanda di manutenzione nel possesso del detto passaggio sul fondamento di una tesi e di una ipotesi. Disse che non sussisteva in fatto l'asserita interclusione del fondo, perchè il fabbricato Bisagni prospetta sulla pubblica via provinciale « e con ben poco o quasi niun incomodo gli appellanti hanno mezzo di aprire una breve e diretta comunicazione tra la casa e la capanna, e per la scala principale in muratura della casa stessa, anzichè per quella opposta in legno, possono con maggior sicurezza personale salire e far salire i loro inquilini al piano superiore ».

rire il giuramento decisivo all'amministratore di un minore, veggasi la medesima Cassazione 14 dicembre 1881 (*Foro it.*, 1882, 1.64); App. Genova 23 maggio 1879 (*id.*, Rep., 1878, voce *Giuramento civ.*, n. 31); App. Casale 6 aprile 1878 (*id.*, 1878, I, 941 con nota); ed in quanto al giuramento deferito al rappresentante di società, veggasi, Cassazione Torino 24 maggio 1882, (*id.*, voce *Giuramento civ.*, n. 55, 51); App. Torino 11 aprile 1881 e Trib. di Genova 11 febbraio 1881 (*id.*, 1881, detta voce, n. 19. 27).

Si consulti pure MOISE VITA LEVI, *Il giuramento litis-decisorio*, n. 8. 13, 14.

(2) V. la contraria sentenza della Cassazione di Torino 29 marzo 1886, I, 422, e la nota ivi, nella quale è richiamata la giurisprudenza in proposito.

(3) V. la nota riassuntiva di dottrina e giurisprudenza apposta alla decisione 1 febbraio 1881 della suprema Corte di Roma (*Foro it.*, 1881, I, 261).

Posteriormente si pronunziarono in senso conforme: Cass. Roma 17 novembre 1884; Cass. Torino 7 aprile 1881, Cass. Firenze 28 gennaio 1884 (*Foro it.*, Rep., 1884 voce *Servitù*, n. 165, 172, 175), ed in senso contrario il tribunale di Parma, con sentenza 24 agosto 1883 (*id.*, 1883, detta voce n. 145), sentenza che poi fu annullata dalla Cassaz. Torinese con la decisione 30 marzo 1885 (*id.*, 1885, I, 409).

Quanto poi alla alla questione se si possa esperire la reintegrazione nel caso di una servitù discontinua, vedi la nota apposta alla sentenza 30 marzo 1885 della Cassaz. di Torino, testè richiamata.

sse che: « anche data e non concessa la dazione dell'asserita completa interclusione, il passaggio *jure necessitatis* per l'arco Ricci non avrebbe esser chiesto se non in sede di giudizio petitorio. »

Ma, tolti tutti codeste proposizioni contenute in altrettanti errori giuridici, che non possono non essere rilevati da questo supremo Consiglio. Erra, infatti, la prima volta la sentenza quando dice, che la destinazione del padre di famiglia ricorre per le sole servitù continue ed apparenti. L'art. 632 del codice civile, che propriamente definisce la destinazione del padre di famiglia, e così pure l'articolo successivo che lo completa, non parla affatto di continuità; esso si limita a richiedere in generale, senza alcuna distinzione, che le cose siano poste o lasciate dal proprietario nello stato dal quale risulta la servitù. È dunque evidente che nel concetto della legge la destinazione del padre di famiglia può aver luogo anche per una servitù continua, come per una servitù discontinua, purchè risulti dal rispettivo stato dei fondi al momento della divisione: è evidente che per poterla invocare basta che nel momento della separazione dei fondi posseduti dallo stesso proprietario esista un segno apparente della servitù, e, come soggiunge l'articolo 633, che l'atto in forza del quale i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, non contenga alcuna disposizione relativa alla prova della servitù.

È lo stesso concetto, che scaturisce chiaro e spontaneo dalla parola della legge, ed è anche riflesso dal fatto di non avere il legislatore italiano riprodotto la disposizione dell'art. 692 del codice civile francese (corrispondente al 650 del codice civile sardo ed al 613 delle leggi civili delle due Sicilie), che fu causa di tante e sì discordanti opinioni nella scuola e nella giurisprudenza, si rende anche più manifesto ed incontrovertibile ove si consideri che è in perfetta armonia anche coll'art. 1494, che dispone: « Se il fondo venduto è gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, il compratore può, secondo i termini, domandare lo scioglimento del contratto con vero una indennità ».

Dalla quale disposizione per nesso logico si inferisce, che se per contrario è apparente la servitù ond'è gravato il fondo venduto, il compratore è tenuto a sopportarla senza diritto di regresso, sia essa continua o sia discontinua: e, in altre parole, la esistenza di un segno apparente della servitù ed il silenzio del contratto su questo punto, bastano per obbligare il compratore a sopportare senza regresso la servitù stessa, tuttochè discontinua. Laonde può con tutta ragione concludere che gli articoli 632 e 1494 sono ispirati al medesimo criterio, e come la servitù apparente, continua

o discontinua che sia, esistente sul fondo venduto a favore del fondo del terzo, nel silenzio del contratto deve sopportarsi dal compratore senza regresso, così pure, allorchè i due fondi cessino di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù risultante dal rispettivo loro stato, ossia alla servitù apparente, questa, se anco discontinua, deve intendersi attivamente e passivamente stabilita a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Nè si dica che ai termini dell'art. 630 del codice civile le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo; imperocchè ognora che, come si è accennato e come testualmente dispone l'articolo 633, perchè la destinazione del padre di famiglia possa aver luogo, occorre non solo lo stato delle cose da cui risulti la servitù apparente fra due fondi, ma eziandio che l'atto, in forza del quale questi cessano di appartenere allo stesso proprietario, non contenga alcuna disposizione o convenzione relativa alla detta servitù, il titolo sta appunto nell'atto anzidetto non contenente alcuna disposizione relativa ad una servitù che risulta dallo stato delle cose, e che per ciò stesso la legge ritiene mantenuta dalla tacita volontà dei paciscenti o del disponente.

Ed erra una seconda volta la denunciata sentenza, come il ricorso le rimprovera col quarto mezzo, quando con una manifesta confusione di idee dice che del passaggio *jure dominii* non si possa tener conto in un giudizio possessorio, che si occupa del fatto e non del diritto.

È ben vero che il giudizio possessorio si occupa del fatto, o meglio, che in esso il giudice deve limitarsi ad accertare il possesso ed il fatto che lo viola e secondo che si tratti di turbativa o di spoglio, mantenere o reintegrare lo stato possessivo, senza fare indagini sul diritto, riservato ad un distinto e diverso giudizio, al giudizio, cioè, petitorio (art. 445, codice proc. civ.). Ma non è men vero che il passaggio *jure dominii* può essere legittimamente posseduto, come qualunque altro immobile o diritto reale; e quindi non si sa comprendere perchè le azioni stabilite dalla legge per la tutela del possesso degli immobili e dei diritti reali in genere, non dovrebbero potersi egualmente sperimentare per la tutela di un passaggio *jure dominii*, che in sostanza s'immischiava e si confonde con la proprietà dell'immobile sul quale si esercita. L'art. 694 del codice civile non autorizza a fare alcuna distinzione al riguardo, e d'altra parte è troppo nota la leg. 1, § 7, Dig. *Uti possid.: Hoc interdictum locum habet sive quis totum fundum possidere se dicat, sive pro certa parte, sive pro indiviso possideat*. Ma checchè ne sia degli er-

rori fin qui notati, che veramente riguardano quistioni non proposte dalle parti nel giudizio di appello, e che potrebbero perciò considerarsi come cose dette ad esuberanza dalla sentenza denunziata, certo è però che anche la tesi e la ipotesi, sulle quali essa riposa e che ne costituiscono tutto il fondamento, non reggono al vaglio di una sana critica legale.

Non regge la ipotesi (che serve soltanto a far fede della incertezza del criterio direttivo della sentenza), ed a dimostrarlo non accade davvero spendere molte parole, essendo canone ormai entrato nel patrimonio della scienza del giure, e non più contraddetto da alcuno nella scuola e nella giurisprudenza, che la turbativa nel possesso oltreannuale di un passaggio necessario apre l'adito allo sperimento dell'azione di manutenzione; e la ragione è chiara. Trattandosi della servitù di passaggio necessario, che ha il titolo nella legge (art. 590 cod. civ.), nell'esercizio della stessa, *rebus ipsis dictantibus*, rimane esclusa la presunzione di abuso o di tolleranza o di precarietà; e conseguentemente, una volta dimostrato l'esercizio, ossia il possesso di, un simile passaggio per oltre un anno anteriore alla turbativa, il possesso medesimo deve essere mantenuto e rispettato come esercitato per titolo di necessità, al pari del possesso di qualunque altro immobile e qualunque altro diritto reale.

Quanto poi alla tesi, giova anzitutto notare due cose; la prima, che i giudici del merito, dicendo che non sussisteva la interclusione del fondo perchè con poco o quasi niun incomodo gli appellanti hanno il mezzo di aprire una breve e diretta comunicazione tra la casa e la capanna, emisero non un semplice e mero giudizio di fatto, come pretende il controricorso, ma un giudizio basato sopra un vero e proprio criterio di diritto, e quindi soggetto al sindacato del supremo Collegio; la seconda, che la capanna, per il cui uso dai ricorrenti si reclamava il controverso passaggio, non è altrimenti compresa, come asserisce il controricorso, nel corpo della casa Bisagni prospiciente sulla pubblica via; ma costituisce un corpo affatto separato e distinto, ed è posta in un cortile, non si sa bene se degli stessi intimati o di altri, ma certamente non dei ricorrenti, per modo che costoro non potrebbero di propria autorità aprire la nuova comunicazione, cui accenna la sentenza (tacendo affatto, se parimenti con carri e con barocchi) senza esporri a tutte le conseguenze di un giudizio di turbativa.

Ciò posto, e se è vero, come è verissimo, quanto si disse poc'anzi, e cioè che nel giudizio possessorio il giudice deve limitarsi ad accertare il possesso ed il fatto che lo viola, e, dove occorra, ad esaminare i titoli prodotti *ad colorandam possessionem*, ossia al solo effetto

di determinare i caratteri giuridici del possesso, ne deriva chiara ed irrecusabile una duplice conseguenza, cioè: 1. che nel giudizio di manutenzione in possesso di un passaggio necessario il giudice deve limitarsi a constatare lo stato d'interclusione del fondo pel quale il passaggio si reclama, a constatare, cioè, che nell'attualità esso non ha altra uscita oltre il detto passaggio, e se questo fu esercitato per più di un anno prima della turbativa; 2. che il giudice, come fece la impugnata sentenza, non può cercare, come fece la impugnata sentenza, se colui che reclama il passaggio possa con poco o molto incomodo e spesa procurarsene un altro diverso; se lo stato attuale delle cose costituisca una interclusione nel senso vero e proprio della legge, e, in una parola, chi è stato turbato abbia o non abbia il diritto di avere proprio il passaggio che reclama, implica evidentemente una indagine sul diritto, che non può essere fatta in giudizio di manutenzione senza cumulare il possessorio col petitorio, contro l'espresso divieto dell'articolo 445 del cod. proc. civile.

Per questi motivi, ecc.

ASSICURAZIONE — CONTRATTO POLIANNALE — OGGETTO DEL CONTRATTO — NOTIFICHE ANNUALE — Il contratto poliennale di assicurazione contro i danni della grandine è perfetto per tutti gli anni cui si riferisce, e non manca della determinazione del suo oggetto, quando, determinato nella specie, può determinarsi circa la quantità, per l'avveramento di una condizione (nella specie notifica annuale della sementa). (Cass. Firenze, 14 giugno 1886 — Ass. gen. di Venezia c. Charmet.)

Nota. — La Corte, ecc. — Attesochè col secondo mezzo del ricorso assumesi a censurare la sentenza, perchè ritenne scaturire il contratto perfetto di assicurazione da una convenzione in cui mancavano requisiti necessari e segnatamente la determinazione dell'oggetto del contratto; non essendosi nella polizza fatta indicazione individua del risone assicurato, con la corrispondente valutazione del premio, e non bastando la indicazione generica della località ove sarebbesi il risone coltivato, della misura unitaria del premio per ogni cento lire, e dell'ammontare annuo del medesimo tra un minimo ed un massimo.

La censura per altro risulta priva di fondamento: perciocchè è proprio appunto della natura tutta speciale dei contratti di assicurazione, cosidetti *poliennali* per avere tratto successivo nella durata di più anni, che le clausole o condizioni del contratto siano combinate

(1) V. la sentenza confermata dalla Corte di Venezia 11 dicembre 1885 (*Foro it.*, 1885, I, 1212) e la nota ivi del cons. BERTOLINI.

modo che l'assicurato possa modificare fra limite minimo e massimo di premio, in ogni esercizio agrario di ciascun anno, la quantità e valore del prodotto assicurabile; ed è questo che l'assicurato medesimo deve in ogni anno, venuta la stagione della sementa, fare la indicazione con l'atto che chiamasi *notifica*; ed è allora che il premio viene determinato, secondo i patti, in ragione della quantità e del valore attribuito ai prodotti delanno in corso.

Vero è bensì che la notifica soltanto viene a cessare definitivamente l'oggetto del contratto, che l'assicurato può anche non fare la sementa, come può non fare la notifica: ma non deriva che, mancando quei fatti, venga a cessare l'oggetto determinato del contratto, e il vincolo obbligatorio da parte dell'assicurato; mentre in quella evenienza è pattuito che l'assicurato soggetto a corrispondere alla compagnia un determinato corrispettivo col pagamento di una somma equivalente al 20 per cento del premio minimo annuale.

Nelle sovraespresse clausole speciali dell'assicurazione conclusa a mediazione dello *Charter*, alla perfezione del contratto che desse tutto all'agente intermediario di esigerne la vigilanza; d'uso, non mancava la determinazione dell'oggetto, bastando che sia determinato almeno nella sua specie, e potendo essere indeterminato circa la quantità, purchè questa possa determinarsi (art. 111 codice civ), ossia divenire certa per l'avveramento di questa condizione, come nella specie per la nota annuale. Nè formava ostacolo che questa notifica potesse considerarsi come condizione potestativa per l'assicurato; giacchè non costituiva veramente la condizione assolutamente potestativa che rendesse l'assicurato obbligato solo quando volesse esserlo, ma era limitata dal vincolo, contratto pel caso che la notifica non fosse fatta, di pagare il corrispettivo nella somma equivalente al 20 per cento premio minimo annuale.

per questi motivi, ecc.

ARBITRAMENTO — AMICHEVOLI COMPOSITORI —
ARBITRAZIONE (Cod. proc. civ., art. 21, 30, 32) — Arbitri, autorizzati a decidere come amici buoni compositori, hanno obbligo, a pena di nullità, di motivare le loro sentenze. (1) *Cassazione*, 13 maggio 1886. De Toni c. San.

AMMINISTRAZIONE — ATTI POSTERIORI ALLA NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE PROVVISORIALE — MOR-

TE DELL'INTERDICENDO (Cod. civ., art. 327, 328, 335). — Gli atti compiuti dall'interdicendo dopo la nomina dell'amministratore provvisorio non sono nulli di diritto se non nel caso in cui venga pronunciata l'interdizione (2). *Cassazione Torino*, 14 aprile 1886 — *Foro it.*, 1886, p. 731).

SERVITÙ — ALZAMENTO DEL MURO COMUNE — COMUNIONE (Cod. civ. art. 555, 556) — Il vicino, che non avendo contribuito all'alzamento del muro comune, vuole acquistare la comunione, deve farlo per tutta la lunghezza dell'alzamento, e non ha diritto di limitarne l'acquisto alla sola parte occorrentegli per appoggiarvi la sua costruzione. (3) (*Cass. Torino*, 12 maggio 1885 — *Borello e Vitola*).

Nota La Corte, ecc. — Attesochè l'unico punto di controversia che forma oggetto dell'attuale ricorso, consiste in questo, se il ricorrente *Borello*, il quale intende valersi del diritto concesso dall'art. 555 del cod. civ. al vicino che non ha contribuito ad alzare il muro comune di acquistare la comunione di tale alzamento, pagando la metà di quanto ha constatato, possa limitare l'acquisto a quella sola porzione di cui gli occorra valersi per appoggiarvi la propria costruzione, o debba invece estenderlo per tutta la lunghezza del muro comune su cui poggia l'alzamento medesimo.

Attesochè la giustizia della sentenza proferta dalla Corte di appello, con cui la questione venne risolta in quest'ultimo senso, è resa palese dal letterale disposto dell'art. 555 codice civile, il quale senza restrizioni e senza limitazioni stabilisce che il vicino, da cui non si è contribuito all'alzamento del muro, può acquistarne la comunione pagando la metà di quanto ha costato, e così la metà di tutto quanto il vicino ha dovuto spendere per fare l'intero alzamento sopra il muro comune.

Che invano il *Borello*, per sostenere il contrario, cerca di trarre argomento da quanto dispone il successivo art. 556, ove il patrio legislatore stabilì in termini espliciti che quando un proprietario contiguo voglia rendere comune un muro, deve sempre farlo per tutta l'estensione della sua proprietà, volendo così dal silenzio al riguardo usato dall'art. 555 dedurre una facoltà di acquistare ad arbitrio la comunione di tutto o di parte dell'alzamento.

Ed invero nel citato art. 556, il quale prevede il caso ben diverso del vicino non ancora comproprietario del muro contiguo al suo

(1) V. la sentenza cassata della Corte d'Appello di Casale (*Foro it.*, 1885, I, 1133) e la nota ivi.

(2) La sentenza della Corte d'appello di Torino 27 marzo 1885, tenuta ferma dalla Cassazione è stata riassunta nel nostro Repertorio del 1885 alla voce *Servitù*. n. 10 e 11.

V. la sentenza della Corte d'appello di Venezia 16 marzo 1883 (*Foro it.*, 1883, I, 435) e le altre note nella nota, e da ultimo quella della Corte di Torino 2 maggio 1884 (*Foro it.*, 1884, I, 1133).

fondo, essendosi detto avesse la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, se si voleva evitare che di questa facoltà di acquisti parziali si abusasse creando interstizi ed incertezze sulla limitazione della proprietà contigua era indispensabile farne oggetto di dichiarazione espressa, e prescrive, come fece il legislatore, che la comunione si dovesse estendere per tutta la lunghezza della proprietà dell' acquirente; laddove nell' art. 555, che vuol essere posto in correlazione non col successivo ma con quelli da cui è immediatamente preceduto, ed ancora al caso in cui il vicino abbia innalzato a sue esclusive spese un muro già comune fra i due proprietari confinanti bastava il dichiarare che volendosi acquistare la comunione anche della parte alzata, l' altro vicino dovesse pagare la metà della spesa che costò l' alzamento, perchè si dovesse senz' altro intendere doversi la comunione del medesimo estendere per tutta la sua lunghezza sovrastante al muro già comune.

Del resto, oltre la lettera, anche la ragione della legge conduce ad una interpretazione siffatta, imperocchè se fosse lecito al vicino di acquistare quelle sole parti dell' alzamento di cui abbia bisogno per appoggiarvi il proprio edificio o per altro uso, da un lato si andrebbe incontro a quelle incertezze e confusioni di proprietà che importava di evitare, e d' altro canto, siccome una frazione qualunque di un muro si sorregge pel contrasto non solo delle parti sostanti, ma anche delle parti laterali, così il vicino acquirente di una sola frazione potrebbe venire a godere in realtà di tutto l' alzamento senza concorrere in tutta la spesa a cui l' altro ha dovuto far fronte per costruirlo.

Attesocchè senza fondamento per censurare la sentenza si osserva che sarebbesi pur dovuto, per logica conseguenza, imporre al Borello l' obbligo di acquistare l' alzamento per tutta la sua altezza, il che non fu fatto; poichè è ovvio il rispondere che avendo i fratelli Vitale acconsentito a che l' acquisto fosse limitato alla sola altezza a cui ascende la costruzione del Borello, e non potendo mai i giudici concedere oltre il domandato, non aveva già la Corte uopo di esaminare se le parole e la ragione della legge inducano pure a far ritenere che l' acquisto della parte alzata debba estendersi a tutta la altezza a cui sia piaciuta al vicino di far giungere.

Per questi motivi, rigetta ecc.

Parte III.

Giurisprudenza penale

FURTO — APPROPRIAZIONE INDEBITA — CASSIERE DI PRIVATO ISTITUTO DI CREDITO (Cod. pen. it.,

art. 625 607; Codice pen. toscano, art. 374). — Il cassiere di una cassa depositaria appropriandosi i denari depositati commette il reato di furto non quello di appropriazione indebita del cod. pen. italiano, che se da un articolo del Regolamento sia accordata, per la sua qualità di cassiere, la facoltà di asportare e tenere presso di sé il contante, facendogli non ostante obbligo di cauzione, e della conservazione in natura (Cass. Firenze, 12 maggio 1886 — Garzanti ric. *Foro it.* 1886, p. 275).

FALSO — PRESCRIZIONE — CONSUMAZIONE — DENUNZIA — DECORRENZA (Cod. pen., art. 139).

Nel reato di falso commesso mediante scio di copia d' istromento pubblico con annotazione di registro, la prescrizione corre del giorno della consumazione del reato, cioè dal rilascio della copia, e non dalla scoperta o della denuncia (1). — (Cass. Napoli, 17 aprile 1886 Fusco ric.)

Nota. La Corte, ecc. — Osserva che seppur Mattia Fusco, fu dalla sezione d' appello rinviato al giudizio del tribunale di Napoli per rispondere del reato preveduto dall' art. 345 del cod. pen., con circostanze attenuanti, per avere egli, nella qualità di notaio, rilasciato due copie di pubblici strumenti di compra e vendita l' una nel 1874 e l' altra nel 1875, con false annotazioni di registro. Durante il dibattimento, fu dichiarata la nullità della sentenza di rinvio, ed il colpevole venne condannato alla pena di tre anni di carcere. Il Fusco si gravò di appello, deducendo principalmente la prescrizione dell' azione penale ai sensi dell' art. 139, capoverso, del cod. pen., trattandosi di reato punito con pena correzionale e per essere decorsi più di cinque anni senza alcun atto di procedimento dall' epoca del rilascio della seconda copia dello strumento, al 1882, epoca della iniziata istruzione. Dedusse poi altre ragioni in merito. La Corte d' appello respinse l' eccezione di prescrizione ritenendo che questa nel reato di falsità di scrittura si computa solo dal dì in cui sia scoperta e denunciata. Sulla indole poi del reato pensò che si trattava di falsità innominata e quindi che la pena inflitta dai primi giudici a sei mesi di carcere. Ricorso al supremo collegio il Fusco insistè di nuovo sulla invocata prescrizione chiedendo l' annullamento senza rinvio della denunciata sentenza. Ed il Collegio sup-

(1) Confronta: stessa Corte, 21 aprile 1882 (*Foro it.*, 1882, II, 292), e Cass. Torino, 27 dic. 1881 (*Foro it.*, 1882, voc. *Falso*, 63).

fe buon viso all'eccezione perentoria, rilevando che il principio della Corte di merito può valere nel solo caso in scrittura privata, di cui non peranco siasi fatto uso, ma in ogni altra ipotesi, consumato appena il reato, il cammino della prescrizione comincia, sia qualunque l'ostacolo che impedisca al p. m. di agire. Senonchè, annullando, rinviò la causa ad altra sezione della stessa Corte di appello, non essendosi esaminato nella sentenza cassata se fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione antecedentemente al 1882.

La Corte di rinvio però ha confermato il principio proclamato dalla sentenza annullata. Essa ha considerato che mancherebbe la ragione sufficiente dalla distinzione tra falsità di scrittura e falsità di atti pubblici nella regola intorno al cominciamento della prescrizione e dell'azione penale;

Che, tenuto in serbo l'atto pubblico falsificato, la falsificazione sarebbe ipotetica, e per di più il p. m. troverebbesi nell'impossibilità di sapere dell'infrazione della legge;

Che anche in materia civile, in cui si riconoscono molte e diverse restrizioni, l'azione del demanio pubblico ciò non di meno è imprescrittibile, supponendolo la legge sempre incapace a salvaguardarsi da sè;

Che ammesso il principio contrario potrebbe accadere che mercè atto pubblico si potesse testare della fortuna di un assente, ed il testamento non metterlo in esecuzione che decorsi dieci anni, quando non potrebbe più arguirsi di falso penale ed in tal guisa perpetrare una grave spogliazione, senza che i terzi avessero garentia per difendersi;

Che non varrebbe dire che il terzo offeso potesse sperimentare l'azione civile, perchè non sarebbe nè giusto nè equo che per una mera ipotesi di legge, sulla quale base la prescrizione, si volessero favorire i rei a danno degli innocenti, privandoli della doppia azione, penale e civile.

Se non che la Corte di rinvio aggiunse una nuova ragione al rigetto dell'eccezione di prescrizione, perchè rilevò che il reato attribuito al notaio appellante era originariamente un crimine, e non mutando questa indole la pena correzionale, applicata solo per attenuanti la prescrizione, possibile era quella di dieci anni preveduta dall'alea dell'art. 138 del cod. penale, il quale periodo non era per fermo decorso dal 1875 al 1882.

Fusco ha presentato novella domanda per cassazione contro l'accennata seconda pronuncia della Corte d'appello e con un motivo principale ha dedotto che l'azione penale, doveva dichiararsi prescritta. Sviluppando poi questo concetto con due motivi aggiunti ha sostenuto:

col primo, che la prescrizione dell'azione penale nella specie debba cominciare dal momento costitutivo del reato, non già dalla scoperta del reato medesimo, e che la sentenza impugnata confonda la falsità coll'uso sciente del titolo falso; col secondo che la prescrizione dell'azione penale per reato punito con pena correzionale è sempre quella stabilita pei delitti, tuttochè si trattasse originariamente di un crimine.

Conclude il ricorrente una seconda volta per l'annullamento senza rinvio.

Questo supremo collegio in sezione penale, scorgendo il caso dell'art. 638 del cod. di procedura penale, in quanto al quesito intorno al cominciamento della prescrizione dell'azione penale, rinviò la causa alle sezioni unite della Corte medesima.

E la Corte in sezioni unite:

Osserva che, sin dai tempi di Roma, riconoscevasi il principio del cammino della prescrizione dell'azione penale dal dì della consumazione del reato. E' notevole al riguardo il framm. 29 § 7, Dig. *ad leg. Jul. de adult.*, ove è scritto: *Ex eo die, quo quid admissum est, tempus accipiendum.*

Non è dissimile il sistema odierno, perocchè gli articoli 137, 138, e 139 e 140 del codice penale in vigore, nelle diverse prescrizioni determinate per le diverse specie di reati, sanzionano con identica frase che il tempo utile cominci dal giorno del commesso reato, salvo i casi di atti interruttivi di procedimento. Or dalla frase della legge, tanto recisa ed incondizionata, la dottrina invariata della scuola e della giurisprudenza si è che il cammino della prescrizione, appena perpetrato il maleficio, cominci tanto se il reato sia stato conosciuto, quanto se sia stato ignorato.

Questa dottrina è consona alle ragioni, su cui si basa la prescrizione in materia penale: ragioni ben diverse da quelle che regolano la prescrizione in materia civile. In questa ultima prevale la presunzione dell'abbandono del diritto ed a farlo venir meno sta perciò la regola antica quanto la legge: *contra non valentem agere non currit praescriptio*. Nell'altra cioè nella prescrizione dell'azione penale, prevalgono: *a)* la considerazione delle ansie, dei timori e dei rimorsi di un colpevole durante un determinato periodo, i quali pure equivalgono ad una pena; *b)* la facile dispersione delle prove sia a carico sia a discarico dopo tanto tempo trascorso dal reato; *c)* finalmente la frustraneità, dopo tanto tempo, del principale scopo della pena, cioè il beneficio dell'esempio, riuscendo questo vano, o quasi vano quando l'oblio abbia coperta la colpa.

Questa regola è indeclinabile: epperò non può nè deve fare, il sacrificio della sua fermezza sol perchè, rimasto occulto il reato, sia stato il p. m. nell' impossibilità di agire, giacchè codesta impossibilità non ostacola le conseguenze derivate dal lasso del tempo, e che siccome è stato rilevato, sono base alla prescrizione in materia penale.

Nella specie il reato di falsità fu senza dubbio consumato quando il notaio Fusco rilasciò le copie di atti pubblici incriminate, quindi dall'epoca rispettiva del rilascio delle copie medesime cominciò per ciascun fatto il corso della prescrizione dell'azione penale. Nè è accettabile il rilievo che fa la Corte di merito della contraddizione in caso di occultamento di una falsa scrittura privata, per cui col precedente arresto si riconobbe decorribile la prescrizione dal dì della quale di quella scrittura si usasse perocchè in fatto di falsità di scrittura è appunto con l'uso che si compie e si perpetra interamente il reato, tosto che per l'art. 350 cod. pen., è tra gli elementi del reato medesimo quello che la scrittura sia fatta a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, il che per fermo non può avverarsi quando la scrittura privata falsa si tenga occulta, e tosto che, a di più, per l'art. 352 del codice medesimo non vi ha più luogo a procedimento penale, qualora l'imputato, all'uopo, interpellato, dichiara di non voler far uso o di desistere dall'uso del falso documento privato. Ma assai diversamente va la bisogna in materia di atti pubblici o di copie di atti pubblici, alle quali per l'art. 1333 del codice civile fa d'uopo attribuire la pubblica fede, come agli stessi originali. Per tali o per tali copie il maleficio è consumato ed il dolo ed il danno si verificano appena confezionati gli uni e rilasciate le altre, giacchè il dolo sta nella sciente alterazione ed il danno sta avanti tutto nella fede pubblica tradita, a parte il pregiudizio altresì degli interessati o dei terzi, o reale o possibile.

Cotesti rilievi tutti sono di necessità la confutazione ancora di altri argomenti della sentenza denunciata, desunti dalle norme della prescrizione in materia civile, la quale, siccome si è premesso, basa su principii del tutto diversi. Tuttavia non sarà superfluo di pur notare la inopportunità dei due esempi della sentenza stessa, l'uno sulla imprescrittibilità dell'azione del demanio pubblico e l'altro sul falso testamento dell'assente, che si cerchi di eseguire dopo lo elasso di dieci anni, perocchè la imprescrittibilità dell'azione del pubblico demanio poggia, non già sul principio dell'inca-

pacità per esso di salvaguardarsi da sè, ma sulla inalienabilità dei suoi beni, art. 426, 427 e 430 del cod. civile., ed in quanto all'imaginato testamento avrebbe dovuto la Corte di merito ricordare che all'audace falsario potrebbe, in qualunque tempo agisse, opporsi la massima della L. 17, Dig. *De evict: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*, e che per dappiù l'art. 347 del codice penale colpisce di pena criminale anche l'usatore sciente di falso titolo pubblico, d'onde è che il convenuto in *excipiendo* ben potrà in foro civile respingere il falsario col falso incidente civile, e ben potrà ancora in foro penale querelare utilmente il falsario medesimo, se non quale autore, almeno quale usatore, sciente del foggiato titolo, giacchè codesto reato avrebbe vita appunto dal dì della esibizione del titolo in giudizio. Del resto se anche il falsario sfuggisse ad ogni responsabilità penale perchè potrebbe non essere lui l'usatore sciente del titolo falso, nè dell'usatore essere complice, il che per altro rasenta con l'impossibile, ciò non risolverebbe la disputa perchè la prescrizione, estinguendo il reato (art. 131 cod. pen.), produce appunto l'effetto dell'impunità ed è vano guardare alle conseguenze del principio.

Osserva che il compito del Collegio supremo a sezioni unite, nella causa in esame, vuolsi limitare alla sola questione testè trattata, essendo l'altra, cui specialmente accenna il secondo motivo aggiunto, di appartenenza della sezione penale, perchè trattata soltanto di rinvio. E poichè, ove sussistesse che nella specie dovesse valere la prescrizione dell'azione penale pei crimini, ciò assorbirebbe l'altra questione, perocchè, anche a calcolare il tempo dalla perpetrazione del reato, i dieci anni sino all'inizio del procedimento non sarebbero mai trascorsi, così è forza di proclamare la massima nei sensi dell'art. 683 p. p., subordinatamente alla ipotesi che la sezione penale di questo Collegio supremo, alla quale vuolsi rimandare il dipiù del ricorso decida per l'accoglimento anche nel secondo motivo aggiunto). Nella quale ipotesi vuolsi rinviare tuttavia la causa per novella discussione ad altra Corte d'appello, ove ne anche la seconda volta si è fatto l'esame se atti interruttivi siano avvenuti pria del 1882.

Pei quali motivi, accoglie il primo motivo aggiunto al ricorso ed al motivo principale per quanto al medesimo si riferisce, e rinvia poi l'esame del dipiù del gravame e sue conseguenze alla sezione penale del collegio medesimo.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LE MIE OSSERVAZIONI

SU DI UNA MONOGRAFIA

DEL SIGNOR CAV. GENNARO MIRAGLIA

Non pensava, che un mio umile scriverello fosse degno di tanta attenzione, da meritare una risposta da quella illustrazione del foro Salernitano, quale è l'onorandissimo signor Gennaro Miraglia, della cui amicizia io tanto tanto mi onoro. Egli, versatissimo nella scienza del giure non solo, ma benanche in tante altre branche dell'umano sapere, sa pure quel detto di S. Agostino, Trac. 26 in Iohann. *quid enim fortius desiderat anima quam veritatem?* L'amore pel vero, che tanto lo distingue, spingealo a pubblicare la sua monografia, lo stesso amore pel vero mi obbliga a riprodurla per le stampe con le mie osservazioni. Il vero è patrimonio di tutti, alla cui partecipazione siam tutti da Dio chiamati—*Veritas nec mea est, nec illius, aut illius, sed omnium nostrum; quod ad ejus communionem publice vocas, terribiliter admonens nos, ut nolimus eam habere privatam, ne privemur ea.* (S. Augustinus Confess. Lib. 12, cap. 25) — È lotta fra un gigante ed un pigmeo, ma non è strano, nè nuovo che talvolta il gigante, rimanendo sempre gigante, debba cederla al pigmeo. Ed eccoci a noi.

Dal *Dritto e Giurisprudenza* di Napoli del 2 marzo 1886 n. 42 è riportato il seguente articolo di fondo, a firma dell'avvocato signor Gennaro Miraglia. Su questo articolo osservando ci verseremo. Ecco l'articolo:

La recisione degli alberi, che qualcuno pratici in un immobile da noi posseduto, non è materia che soggiace alla denuncia di nuova opera.

Nel *Filangieri* del 1885 (ottobre pag. 797) ho letto una sentenza del Tribunale Civile di Salerno, che propugna la tesi soprascritta; ed ho letto pure l'aspra censura che ne fa in nota il dotto sacerdote Francesco Guarna sino ad affermare, che *testo, foro, scuola, e senso comune, si levano concordi a riprovare la teorica del Collegio.*

Or a me pare che il *testo*, abbastanza chiaro, e la *scuola unanime* (1), ripetano quel che in segnava Ulpiano nel famoso e classico frammento 12 ff. de op. nov. nunc.: *si quis messem falciat, arborem succidat, vineam putet, quamquam opus faciat, tamen ad hoc edictum non pertinere.*

Del *Foro* e del *senso comune* non parlo. = Noi altri avvocati, quando scriviamo per *occasione*, non facciamo autorità, ed il *senso comune*, mai come oggi, è divenuto *senso raro*.

Il *testo* suona così:

« Art. 698 cod. civ. — Chi ha ragione di temere « che da una nuova opera impresa così sul proprio « che sull'altrui suolo sia per derivar danno ad un « immobile, ad un dritto reale, o ad altro oggetto « da lui posseduto, può denunziare al giudice tale « nuova opera ».

Dunque è la nuova opera impresa sul proprio o sull'altrui suolo che origina l'interdetto proibitorio, quando però vi sia a temere un danno ad un *immobile* ad un dritto *reale*, o ad altro *oggetto* da noi posseduto.

L'*OGGETTO* perciò che vuoi danneggiare non è la *causa* (2) dell'azione, come qualcuno ha supposto per estenderlo al taglio degli alberi, delle messi, delle siepi ec. ec. sino ad affermare:

« La parola *OGGETTO* generale, ed eminentemente « comprensiva usata in questo luogo dalla legge « non permette che si faccia esclusione degli alberi « di pertinenza del denunziante ».

Ma è proprio il rovescio della medaglia (3).

Se questa *nuova opera* per dar luogo alla denuncia deve imprendersi, o sul proprio, o sull'altrui suolo, la recisione degli alberi, ovunque avvenga, non è opera che tocca il suolo, potendo bene accadere che si arresti ai rami, o ad una parte del tronco senza discendere sino alle radici che sono abbarbicate nella terra (4).

La grammatica, ch'è la maestra del linguaggio, non insegna una interpretazione letterale, diversa da quella che suonano le parole *NUOVA OPERA IMPRESA* così *SUL PROPRIO, CHE SULL'ALTRUI SUOLO*: art. 3. Dispos. gen. C. C.

E quando il *senso* (non il *buon senso*) è chiaro, *non admittitur voluntatis quaestio* (5).

L'ufficio del giureconsulto comincia quando una frase, un concetto, un'idea non è limpida come il cristallo. È allora che chi la conta cotta, e chi la conta cruda; ed ognuno si affatica con argomenti più o meno solidi, più o meno *logici*, di sostenere il proprio assunto. Di qui le magistrali polemiche degli antichi e nuovi giuristi, che ai legislatori venuti dopo segnarono, come faro luminoso, i punti controversi meritevoli di emenda e di correzione. E proprio la denuncia di novella opera, che aveva nel Digesto un titolo a sè, mentre nel codice francese non era ricordata neppure, e nelle leggi napoletane ve n'era un breve accenno, questa denuncia che nel Codice Sardo ebbe largo svolgimento negli articoli 1505 e segg. eguali ai nostri 698 e 699, dovrebbe essere una materia abbastanza digerita da dar luogo a poche contestazioni, non mai a quelle che ne costituirono il fondamento, voglio dire alle cose *denunziabili!* E pure non è così. Veramente è qualcuno come il Gallini nel suo *massimario*, e qualche rara pronunzia di Magistrato, che plaudiscono alla teorica riprovata della vecchia sapienza latina cui sonosi ispirati i nuovi legislatori (6). Per fermo dopo aver visto che la parola della legge *opera im-*

presa così sul proprio che sull'altrui suolo non può riferirsi a cose diverse da quelle che sono tanto bene raffigurate nella frase *aut aedificando aut detraendo*, soccorre mirabilmente ad illuminare un tal concetto l'ultimo alinea dell'art. 940 cod. proc. civ. ove è detto, che se il Pretore *abbia prescritta la sospensione delle opere denunziate, e la parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato.*

E' questo il correttivo del decreto interdittale, oggi che le multe e le penali non sono più un'arma pel Magistrato, com'erano sotto l'impero del codice di procedura francese e napoletano; art. 1113 proc. civ. Napolit.

Or ammesso in semplice ipotesi che la denuncia di novella opera potesse aver luogo nel caso che si recidano i rami degli alberi, i tronchi, le viti, le messi, e si impedisca al novatore di continuare tanta ruina, come si fa ad ottenere la riduzione *ad pristinum*? Come si fa ad incollare i rami già distrutti o bruciati, le messi digerite, i tronchi e le viti chi sa dove trasportati?

Vorrei saperlo per mia istruzione!

O dovrebbe dirsi che il legislatore pur conoscendo a menadito le passate legislazioni (*posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariae sint*) omise nell'articolo 940 di aggiungere che la riduzione al *pristino stato* si sarebbe disposta quando avrebbe potuto aver luogo, e quando no, la *prohibitio* sarebbe rimasta lettera morta!

Ma non è lecito interpretare la legge in una guisa tanto barocca. Se l'alinea dell'art. 940 non contiene incisi o restrizioni, vuol dire che si applica sempre e quando si vien meno all'ordine del giudice: ciò che porge chiaro il concetto che l'opera nuova dev'essere di quelle che permettono la *repristinazione*, impossibile per gli alberi, le viti, le messi e simili (7). Potrà il danneggiato ricorrere ad altri rimedii, ma non mai alla denuncia, ch'è *aut aedificando aut detraendo aliquid, pristinam faciem operis mutant.* (8).

E qui potrebbe obbieltarsi.

Tolta di mezzo la denuncia quale altro rimedio vi è per arrestare la distruzione di un giardino, di un pometo, se non quello di menar le mani?

Mettiamo da parte il noto adagio dell'*adducere inconueniens, non est soltere argumentum*, (9); io credo che tanta preoccupazione si ravvisa inopportuna.

Invero, gli alberi, le messi, e le viti o si tagliano nel fondo altrui, o nel nostro. Quando si recidono nel fondo altrui, non è possibile immaginare pregiudizio qualsiasi alla nostra proprietà anche sotto il rapporto della servitù. Anzi la servitù andrebbe via con la recisione; art. 579 e segg. cod. civ. Il dubbio si presenta quando a qualcuno venga il gusto di *recidere* nel fondo che noi possediamo. Or questo fatto può considerarsi sotto un duplice riflesso: quello del predone che entra in casa nostra ad unico scopo di rubare, quello del vicino o di chiunque altro, che miri a spogliarci del possesso della cosa nostra. Nella prima ipotesi è lecito respingere la forza con la forza, *vim vi repellere licet*, riuscendo ridevole la denuncia contro il ladro! E poi vi sono i Carabinieri, le Guardie di Pubblica Sicurezza, un esercito di soldati che mantengono il buon ordine, ed impediscono che i briganti ci assediino nei nostri poderi (10) B. Nella seconda ipotesi, soccorre la *reintegranda* e la manutenzione in possesso; art. 694 e 695 codice civile. E si noti che la legge non ha specificato, nè poteva specificare i fatti singoli turbatori del possesso, che sono inanimati; e tra essi, quando si disputa di un immobile rustico, primeggiano quelli di raccogliere i frutti col recidere le messi, gli alberi e le altre piante, perchè l'autore della turbativa crede così di esercitare il proprio

diritto o il proprio possesso (11). Vi sarebbe una terza ipotesi che è quella raffigurata nella sentenza del Tribunale Civile di Salerno del 30 giugno 1885. Non il ladro, neppure vicino, od altri, ma la Pubblica Amministrazione s'intromette nel nostro potere, e lo danneggia per eseguire delle opere d'interesse generale, come quelle di bonifica.

La legge permette la espropriazione e la occupazione delle proprietà private, *seruata forma juris*, la quale se si neglige, si ha dritto di richiamarsene ai Tribunali che condannano sempre l'innovatore alla rivalsa del danno.

Ed ecco sgombrata la paura di *venire alle armi* che per la gente quieta, ad un Sacerdote per esempio, riuscirebbe certamente impossibile (12).

Il testo adunque del codice nostro in confronto con altri precetti legislativi esclude perentoriamente che la denuncia si attagli alla recisione degli alberi, delle messi, e delle viti.

La scuola, io dissi, è unanime (13) nell'affermare di non potersi la denuncia di novella opera adattare alla recisione degli alberi.

Insegna il Borsari al volume 2 pagina 1206 § 1480;

« Il- Requisiti della denuncia di nuova opera.

« A) Opere fatte nel suolo, e che cosa per opere si intenda.

« a) Il testo romano da noi seguito, vuole che « l'opera sia congiunta al suolo, dichiarando quei lavori che si fanno allo scopo di *staccare* i frutti « e le piante non sono quelli indicati ».

E a piè di pagina riporta il testo della legge 1.^a § 12 ff. *de noci op. nunc.*

Il Pacifici — Mazzoni nella sua opera grande sulle servitù prediali pagina 334 n. 219 fa un richiamo alle sue istituzioni; il che vuol dire che è cosa elementare quando ivi venne dettando, e vi si legge a pagina 342 n. 417:

« Seguita seconda condizione, opera nuova come « causa di timore.

« La seconda condizione *necessaria* per l'esercizio « di quest'azione è che sia intrapresa un'opera nuova « *sul suolo*, ossia un fatto dell'uomo che prende ad « innovare.

« Per opera nuova s'intende un *lavoro* che si « congiunga al suolo, e muti la condizione dei « luoghi.

« *Quindi non vi si può comprendere l'atterramento « di un albero, nè il taglio di un bosco* ».

Il Pisanelli, che tra i commentatori del codice sardo donde traemmo gli articoli 698, e segg. cod. civ. quegli che riscuote maggiore autorità, perchè il suo commentario rimarrà sempre un libro che tutti consulteranno, al vol. 1 pagina 255 insegna:

« Ma perchè il fatto dell'uomo *serua* di fonda- « mento alla denuncia della nuova opera è neces- « sario che esso si rivolga intorno ad un'opera « nuova, cioè intorno ad un lavoro d'ingegneria il « quale si congiunga al suolo e muti la condizione « dei luoghi: *Hoc edictum non omnia opera complectitur, sed ea sola, quae, solo conjuncta sunt, quorum aedificatio vel demolitio videtur opus novum continere* (L. 1 § 12 *de op. nov. nunc.*). Pertanto « l'*abbattimento di un albero* non costituirebbe un « *opus* nel senso giuridico, perchè l'albero « non è il risultato di una costruzione, e non è veramente un'opera *intrapresa sul suolo e fatta in esso*, ma si bene prodotta dalla terra. Il che era esplicitamente detto nella legge qui innanzi citata: « *Idcirco placuit si quis messem falciat, arborem succidat, vineam putet, quamquam opus faciat, tamen ad hoc edictum non pertinere* (L. 1 § 12).

« Anche nel codice parmense si parla espressamente di *costrutture di nuovi lavori* (art. 63).

« Pertanto non sembra potersi accettare l'opinio-

ne di un patrio scrittore, il quale crede che possa darsi luogo alla denuncia della nuova opera anche pel *taglio delle piante*. Egli stesso invero esprime questa sua sentenza dubitativamente dicendo: « Se un usufruttuario od altro qualunque voglia far procedere al taglio di un bosco, allo scavo di piante e simili; sembra che possa essere il caso della denuncia della nuova opera » (LUCARIA, pagina 289).

« Noi diciamo senza esitazione che no; perchè trattandosi di un rimedio straordinario, non si può usare esso fuori quei casi nei quali sia espressamente concesso dalle parole della legge, dovendosi pure le parole della legge intendere in quel ristretto significato che è stato ad esse costantemente attribuito dall'antica e dalla nuova giurisprudenza.

« Se allontanandosi da questa regola fosse lecito dire opera nuova il taglio degli alberi, non ci sarebbe più ragione alcuna per non definire anche al modo stesso il taglio delle messi; ed in tal guisa la denuncia della nuova opera cadrebbe nello indefinito e nell'arbitrario. Questa è pure l'opinione di Oliva (Op. cit. pag. 77) ».

Il Mattirole nel suo trattato di diritto giudiziario civile al vol. 1 pag. 218 scrive:

« L'origine delle due azioni di cui è discorso, vuol si rintracciare nel dritto romano... Ed i principii svolti in proposito dai romani giureconsulti vennero con varie modificazioni accolti dalla legislazione e dalla giurisprudenza moderna. »

E cita a piè di pagina i due frammenti della L. 1.^a de nov. op. nunc.

Il Ricci al volume 5 pagina 188 numero 115 detta: « 115 — Chiarito il concetto dell'azione di denuncia, vediamo, che cosa la legge intende per opera nuova. Troviamo scritto nella legge 1.^a Dig. de op. nov. nunc. che *opus novum facere videtur, qui aut aedificando, aut detraendo aliquid pristinam faciem operis mutat*. La nuova opera, a senso di legge, con può consistere che nel fatto dell'uomo con cui si modifica il suolo inalzandosi un edificio o una nuova costruzione qualsiasi, ovvero facendovi uno scavo. Alla espressione nuova opera, usata dal legislatore non si può attribuire un significato tanto esteso da comprendervi ogni fatto dell'uomo; imperocchè nel linguaggio comune, suole distinguersi il fatto dall'opera, e questa ha un'estensione molto più ristretta di quello. Chi, ad esempio, *abbatte un albero; chi recide le messi, commette certamente un fatto* ma non si dice che fa opera nuova. Quindi essendo prescritto nell'art. 3 delle disposizioni generali premesse al codice, che alla legge non può attribuirsi altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole contro questi ultimi ed altri simili fatti, *Non è proponibile la denuncia di nuova opera* ».

Il Galdi nel volume 7 pag. 686, il Gargiulo volume 1 pag. 232, il Vignali vol. 2 pag. 743 professano tutta la medesima opinione contro la quale, a quel che noi sappiamo, non v'è che una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 ottobre 1869 che « permette al creditore ipotecario d'impedire mercè la denuncia di novella opera la recisione degli alberi nel fondo ipotecato ».

Non è che io approvi il parere della Corte che pur si scosta dalle regole severe della sapienza romana, ma nella ipotesi su cui dovette giudicare v'è una scusante, un'attenuante, una tal quale impossibilità di ricorrere ad altri mezzi di conservazione, imperocchè l'ipoteca di un immobile, estendendosi ancora agli alberi di alto fusto, un bosco p. e. ove il debitore lo venisse alienando, ed i terzi lo recidessero, qual mezzo poteva esercitare il creditore per mantenere integro ed invulnerato il suo dritto

ipotecario? A lui non competeva la possessoria non la reintegranda, neppure il sequestro giudiziale, perchè era il proprio debitore che manometteva il pegno, ed i terzi eseguivano la recisione in base di un titolo legittimo di compravendita. Dunque la denuncia sembrò in quel caso l'unico rimedio possibile per garantire il creditore. (14)

Vi è pure una sentenza della Corte Suprema di Roma del 6 marzo 1878. Pres. Auriti, Est. Castiglione nella causa fra il Comune di Piperno e Rampini, ove pare che quel Collegio reputi modificata dal cod. civ. la L. 1 § 12 ff. de oper. nov. nunc., e quindi applicabile la denuncia anche alla recisione degli alberi.

Siccome non vedo in quel pronunziato alcun ragionamento filosofico (15) così, a me non pare che i Giudici inferiori debbano seguire quella opinione e non altra concorde pei più illustri scrittori d'Italia che risponde alla lettera della legge ed al suo fino ultimo. Onde mi auguro che qualche altra volta quei dotti Magistrati, essi che ora esercitano tanto impero ed autorità sui Tribunali d'Italia, ritornino sulla questione, ed affermino ancora una volta il concetto propugnato dalla sapienza romana, che pur morta è più viva di prima nell'art. 698 del codice italiano. (16)

Salerno, aprile 1886.

GENNARO MIRAGLIA

(1) *Scuola unanime* — Non è esatta questa frase — *scuola unanime*. Ho riferito ben sette autorità di venerandi scrittori, che dichiarano ammissibile la nunziiazione per abbattimento di alberi di pertinenza del denunziante, ed intendono in senso diverso, da quello dell'autore dell'articolo che annotiamo, il frammento di Ulpiano — *si quis ecc* — Dove sta dunque questa *unanimità*: la discrepanza esclude la unanimità.

(2) *La causa*, dissero i logici, *est id quod continet rationem sufficientem alterius rei*, o con altra formola, *quidquid concurrat ad productionem alterius*. Qui il *causato* è l'azione di denuncia, e la *causa*, in cui questo causato ripone la sua ragion di essere, è qualsiasi opera che innova, ed innovando danneggia un'immobile, un diritto, un oggetto da noi posseduto. È indifferente poi se si operi nel fondo proprio, altrui, o dello stesso denunziante; dappoichè la proprietà di quest'ultimo è proprietà altrui di fronte al novatore. Se questo è il genuino, letterale, e spontaneo significato dell'art. 698 Cod. Civ., se, a nostro modo di vedere, è questo il vero *diritto della medaglia*, lontano da contraffazione, se mi si concede questa premessa, l'entimema è bello, e fatto, e l'azione di nunziiazione per l'abbattimento de' miei alberi da altri impresso sul mio terreno, non può negarmisi.

(3) Si meraviglia il mio contraddittore come io sia giunto ad affermare « La parola OGGETTO, generale ed eminentemente comprensiva, usata dalla legge in questo luogo, non permette che si faccia esclusione degli alberi di pertinenza del denunziante ». Questa meraviglia non ha ragion di essere, quando si pone mente al significato del vocabolo OGGETTO. Insegna il Fanfani — Vocab. di ling. ital. Firenze

presso Lemonnier, 1865— che con la voce *oggetto* va indicato *tutto ciò che si presenta alla vista*. Gli alberi da tutti si veggono, e quindi ben si comprendono, come io diceva, sotto il concetto universale del vocabolo OGGETTO. Laonde quel che ho scritto è inappuntabile, ed alla mia volta io mi meraviglio della meraviglia sua.

(4) Questo argomento agevolmente si ritorce contro il produttore. Dappoichè, se da che può talvolta accadere, che la recisione degli alberi si arresti ai rami, senza discendere sino alle radici, vuolsi da ciò inferire, l'abbattimento degli alberi altrui non formar materia di denuncia di nuova opera; noi, ritorcendo l'argomento, ripigliamo: abbattendosi un edificio può ben accadere, che la distruzione si arresti al tetto, ai solari, al piano superiore, senza discendere tanto giù da toccar la terra, quindi neppure per abbattimento di fabbriche dovrebbe darsi luogo a denuncia.

(5) Si fa appello alla grammatica, ed all'art. 3.º Disp. gen. del Cod. Civ; ed io del pari, in ordine all'intelligenza della frase NUOVA OPERA IMPRESA COSÌ SUL PROPRIO CHE SULL'ALTRUI SUOLO, anch'io mi riporto alla grammatica, ed all'art. su citato — Insegna la grammatica, che il verbo OPERARE dinota *fare, impiegare il suo sapere o la fatica, insomma esercitarsi in checchessia*; che la voce OPERA si prende a significare *un'operazione, un fatto, un maneggio, una qualunque cosa fatta dall'operante*; che si dice SUOLO *quello che sostiene o può sostenere altri corpi*, ed assolutamente *terreno* — Vocab. di ling. it. di Pietro Fanfani — Firenze — Lemonnier, 1865. Nessun vocabolario finoggi conosciuto, nessuna grammatica insegna, che *operare* sia lo stesso che *edificare, operaio* sia sinonimo di *muratore*, e che *l'impresa di un'opera* consista solo nell'*edificare, o demolire*. Quindi, se in buono italiano qualunque lavoro, a cui si dà mano, si dice un'*opera impresa*, la grammatica è con me, affermando, che l'abbattimento degli alberi è *pure l'impresa di una opera*, e come tale da comprendersi fra le cose denunciabili. Ed il testo, per esprimere di essere indifferente il luogo in cui si verifica la novità, ha soggiunto: *così sul proprio che sull'altrui suolo*; in altri termini, il codice detta, farsi luogo all'interdetto, ovunque succeda la novità, sia sul terreno, o proprietà del denunziante, sia sopra quella di pertinenza del novatore, o di qualunque altro. In fatto di grammatica con Ulpiano ci è molto poco da discutere.

Fin qui la grammatica — Relativamente poi all'art. 3.º delle disp. gen. del C. C. è a riflettersi, che in esso il legislatore inculca a tutti il rispetto alla proprietà della lingua, non solo alla speciale, o tecnica, ma alla nazionale, e generale, ed impone al magistrato, che nell'applicar la legge non le attribuisca altro senso che quello fatto palese dal proprio significato

delle parole; il significato proprio delle parole è quello universalmente ricevuto, e da tutt'inteso; or se le parole *nuova opera impresa sul suolo*, nel senso universalmente ricevuto, e da tutti inteso, dinotano un fatto, una operazione che qualcuno compie sul suo, o sull'altrui, *vel in suo, vel in alieno*, ne conseguita, che questo precetto legislativo è violato sempre, quando della detta frase si restringa la comprensione alla sola costruzione, o distruzione di edifici *in aedificando vel detrahendo*.

(6) Non è il solo Carlo Gallini, che la pensa a mio pro, ma sono molti scrittori, i tratti de' quali si sono da me fedelmente riportati. Si soggiunge, che *qualche rara pronunzia del Magistrato mi favorisce*; ed io fo osservare che delle pronunzie de' Magistrati non vi è spaccio, da poterne fare incetto; son rare le pronunzie, perchè rari i casi portati al foro. Di più al raro, si contropone il frequente, *più il poco il molto, e non il niente*; or non essendo riuscito a rinvenire un solo pronunziato di Magistrato, in senso contrario; al raro si controposto il niente; ed il niente, perchè niente, non merita attenzione, *nihili nullae sunt adfectiones nullae proprietates*.

(7) Volete sapere come s'incollano i rami degli alberi nostri già distrutti, e bruciati? rispondiamo, s'incollano come voi incollate il vostro edificio ridotto in frantumi: i nostri alberi si ripristinano come voi ripristinate le vostre pitture, le tele, le dorature, i parati che più non sono. Per rimettere tutto ciò che voi fate acquisto di nuove pietre, nuova calce, nuovi colori, nuovi parati, e date mano ad novella costruzione, che riuscirà al certo tutt'altra che la precedente. Di fatti come potete voi ripristinare i vetusti dipinti, le preziose dorature, i parati che contavano secoli? Voi vi contentate di rimettere le cose alla meglio che si può: di tutt'altro fate una quistione di differenza di valore. Questo, e non altro, facciamo noi per l'abbattimento degli alberi: acquisteremo novelle piante, piante di semenza, piante di allievo, le ripianteremo ove stavano le distrutte, e così si ripristina la piantata. Della differenza fra la novella, ed antica piantagione ne faremo una quistione di differenza di valore, in ordine alla quale noi ci regoleremo come voi vi regolerete per le vostre rare dipinture, i preziosi ornati, che non possono ritornare.

Inoltre l'argomento fondato sull'articolo 940 del Cod. di Proced. non ha alcun valore, perchè prova troppo, e per provar troppo non prova niente, insegnando la logica, che *qui nimis probat nihil probat*. Di fatti, se stesse quello che si pretende, cioè, che sempre quando le cose che si distruggono, non possono ritornare al pristino stato, l'opera di distruzione non può denunziarsi: se n'andrebbe in aria tutta la materia

enunziabile in *detrahendo*, piante, case, dipinti, stagni, boschi, statue, giardini, tutto, dappoichè a riduzione *ad primum* della cosa distrutta è assolutamente impossibile, che si attui in modo identico. E la legge stessa ci favorisce, perocchè essa, dicendo PUÒ ORDINARE, abbandona alla prudenza del magistrato l'esaminare se è il caso di disporre la ripristinazione, e come disporla.

(8) E questo è il guaio: il pretendere a tutt'uomo di fare entrare fra i grammatici, e filologi italiani anche Ulpiano, quando la lettera, e lo spirito della legge non possono essere storpiati in grazia di Ulpiano. Se il mio egregio amico si fidasse di staccarsi da Ulpiano, in modo come se questi non fosse mai esistito, son certo che egli sarebbe tutto mio.

(9) Da Aristotile a noi, i dialettici insegnarono esservi due specie di dimostrazioni, la *diretta* e la *indiretta*, o *apocogica*: la indiretta si ha quando, ponendosi per semplice ipotesi come vero l'opposto del nostro assunto, dagli assurdi che derivano da tale ipotesi, deduciamo la verità della nostra tesi. *Demonstratio apocogica, aut indirecta, quae rem, ex absurdis alias consecuturis, ostendit*. Liberatore Instit. Log. et Metaph. Vol. I. pag. 160, Romæ, 1852. Di questa specie di dimostrazione mi son servito nel confutare la sentenza della 2. Sez. del Trib. Civ. di Salerno del 30 Giugno 1885; ho impresso a dimostrare la verità della mia tesi *ex absurdis alias consecuturis*. Quindi come c'entra l'*adducere inconueniens non est solvere argumentum*? Sarebbe bello, e taluno, assalito, e stretto dalla forza di una dimostrazione apocogica, potesse cavarsela con dire: *adducere inconueniens non est solvere argumentum*, allora addio dimostrazione apocogica, essa non esisterebbe. Inoltre questo rifiuto suppone la esistenza di un'argomentazione, senza difetto, si nella materia, che nella forma, accettata da tutti i disputanti, sul cui valore non c'è che dire. Di grazia, nella specie ove sono questi argomenti contro il nostro assunto? Neppur uno. Perciò, facendo eco al mio contraddittore ripeto con lui: *mettiamo da arte questo adagio*, per essere proprio il caso che debba mettersi da parte.

(10) Si osserva:

a) Qui si esce di tesi. Il quesito, è se il Codice civile, esclusa la denuncia di nuova opera, amministri altro presidio da impedire la distruzione di un nostro bosco, di una nostra casa; ecc. A questo si risponde: se viene il ladro respingilo con la forza, chè, non hai paura di andar carcerato. La quistione che ci occupa puramente civile, e civilmente vuol essere trattata, e qui dal civile si salta al penale. Non questo, uscir di tesi?

b) Il mio contraddittore, dopo aver fatta la distinzione, per me poco seria, tra ladro, e

spogliatore, era nel dovere d'indicarci il mezzo come discernere l'uno dall'altro, onde adoperar la forza contro del primo, e la reintegranda contro il secondo. Come distinguerli io nol so, vorrei saperlo per mia istruzione.

Salvo se non si credesse rimetterci allo stesso invasore, e da lui pigliare la dichiarazione della sua qualità.

c) Il ladro, e lo spogliatore *aequiparantur in jure* (s' intende *in jure civili*) perchè entrambi *alios possessione deiciunt*, e l'effetto del loro agire è lo stesso. O che sia ladro, o che sia spogliatore colui che toglie, o distrugge il mio, per me è lo stesso, io vengo sempre a perdere la cosa mia. Dice SCHNEIDEWIN *de interdict.* citato da GARNIER: Azioni posses. parte 1., articolo 1. cap. 2.º *Praedo seu spoliator qui alium possessione dejecit*, ecc.

d) Il consiglio di ricorrere alla violenza contro la violenza è per lo meno imprudente, perchè l'agire di tal fatta è fonte per lo più di amarissime conseguenze. Il mio amico ricco in prudenza ed in sapienza non adotterebbe una misura di tal fatta in caso di distruzione degli alberi suoi.

(11) La quistione è falsata di nuovo. Per impedire l'abbattimento degli alberi nostri il Codice Civile ci porge sì o no, un soccorso, un presidio, un'azione? Secondo noi, vi è la denuncia di nuova opera, scritta nell'art. 698, esclusa la quale, non vi sono, per noi, altri rimedi, altri mezzi da impedire il male. Il mio contraddittore a sua volta risponde: La denuncia di nuova opera non si estende all'abbattimento degli alberi; ma in ciò ci soccorre la reintegranda, e la manutenzione nel possesso art. 694, 695, Cod. Civ. Si badi, che la reintegranda è diretta a soccorrere lo spogliato, dopo sofferto lo spoglio, non a prevenire, ed impedire lo spoglio, e qui si tratta di conoscere il mezzo da prevenire, ed impedire il male, e non già, dopo accaduto, di porvi rimedio. « Per essere autorizzato ad intentare l'azione « di reintegra, scrive *Henrion de Pansey*, bisogna « sogna essere stato realmente spogliato ». Sì, la sola denuncia è efficace a prevenire il guasto. *Hoc remedium operis novi nuntiationis, adversus futura opera inductum est, non adversus praterita: hoc est adversus ea, quae nondum facta sunt, ne fiant. Nam si quid operis fuerit factum quod fieri non debuit, cessat edictum de novi operis nuntiatione, et erit transeundum ad interdictum quod vi aut clam factum erit, ut restitatur*. L. 1, § 1, ff. de op. nov. nunt. Ciò che ho detto della reintegranda, a fortiori va inteso dell'azione possessoria di semplice turbativa, meno celere e più impacciata della prima. Laonde bene io mi avvisava, quando scriveva: *per impedire la distruzione di un bosco, di un pometo di un giardino, o denuncia, o menar le mani*.

(12) La distinzione tra privato, ed amministrazione pubblica, *in subjecta materia*, è arbitraria, ed inconcludente. In fatto di abbattimento di alberi, o è ammissibile l'azione di denunzia, e sta tanto contro il privato, che contro l'amministrazione; o non lo è, e non lo è tanto contro l'uno, che contro l'altra. Del pari il pericolo d'inquietarsi o vi è, o non vi è; se vi è, lo è tanto col privato, che con gli agenti di un Amministrazione; se non vi è, non lo è per entrambi.

Ma a che tutto questo treno di distinzioni, e suddistinzioni, di casi, d'ipotesi, di consigli? Non per altro, se non perchè sillaba di Ulpiano non si cancelli, anco a costo di torturare senso, e lettera del nostro Codice Civile.

(13) Vien ripetuta la frase: LA SCUOLA È UNANIME. Lo che importa, o che gli scrittori, da me allegati, i quali affermano potersi la *denunzia* adattare alla recisione degli alberi, siano tanti scalzacani, da non meritare attenzione di sorta alcuna, o che non è vera l'asserita *unanimità*. Per noi basta il solo Elia Gagliardi per controporlo a tutte le opinioni in controsenso. Il Gagliardi non si trattiene, come gli altri, alla nuda manifestazione del suo sentimento, ma lo avvalorava con ragionamenti, che è malagevole smontare.

Sul diverso opinare dei giureconsulti, intorno alla materia in esame, conviene osservare: La denunzia di nuova opera, tenuta in somma onoranza presso la romana legislazione, fu dimenticata nella codificazione francese, ed una languida menzione se n'ebbe nelle leggi napoletane del 1819 (art. 103 PP. CC.). Il novello codice italiano volle richiamarla a vita novella nell'art. 698. Questo articolo toglievasi di netto dal codice sardo. Il Pisanelli, intanto, che fra i comentatori del codice sardo ha riscosso maggior plauso, nel suo trattato sulla competenza, premesso al commento del cod. di proc. sardo, vol. 4. pag. 255, si fa a sostenere, non senza contrasto però, non farsi luogo a denunzia per abbattimento di alberi. Nel 1866 entrava in esercizio il novello codice civile; ed ecco i glossografi che danno opera ad estrarne il senso. Era ragionevole che da costoro, che di tanto occupavansi, si fossero consultati, e tenuti presenti i lavori precedenti. Or siccome l'art. 698 era di provenienza sarda, i commenti su quella legislazione, massime quello del Pisanelli, non potevano essere dimenticati. Ed ecco spiegato come il Pisanelli, questa locomotiva di prima forza, si trae dietro tanti, che non fanno altro che ripeterne le parole. Il Galdi, per esempio, non fa che ripetere, *da verbo a verbo*, il tratto del Pisanelli. D'altra parte una eletta schiera di scrittori non ha saputo acconciarsi alla idea del Pisanelli, e sono stati per l'ammissibilità dell'azione ed hanno inteso in tutt'altro modo le parole del testo romano — *si quis*

arborem succidat. Questo dissidio è precedentemente pronunziati degli alti corpi giudicanti, da noi riferiti. Chi si facesse a scrivere posteriormente dovrebbe pensarci dieci volte per andare a ritroso di tali pronunziati.

(14) a) In ordine alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 Ottobre 1869 il magistrato contraddittore la dichiara buona, e cattiva nello stesso tempo. Dice prima, che egli *non l'approva perchè si scosta dalle regole severe della sapienza romana*, che per lui son forse tutte fresche, e vegete, come dottrina dell'altro ieri; indi passa a dire, che la Corte ha fatto bene a discostarsi dalle regole della sapienza romana perchè nel caso vi erano delle *circostanze scusanti, ed attenuanti*, che consigliavano non tener conto delle regole della sapienza romana e quindi la sentenza in discorso nello stesso tempo è buona, e mala, è degna di approvazione, e riprovazione.

b) Fo anche osservare, che le circostanze scusanti, le attenuanti sono buone nel penale; in materia civile non valgono, massime a giustificare una cattiva applicazione della legge.

c) Il linguaggio del mio contraddittore, è tutt'altro che quello della Corte, la quale non disse mai « badate, che per circostanze tutte proprie, e particolari del caso in esame, debba per forza discostarmi dalle regole della romana legislazione, ferme rimanendo le medesime per tutti gli altri casi, diversi dal presente » Il ragionamento della Corte è tutt'altro, e non è retto addebitare alla Corte quello, che non ha mai pensato.

d) Se per confessione dello stesso contraddittore, *vi sono dei casi in cui la denunzia sembra l'unico rimedio possibile per garantire, e mantenere integro, ed invulnerato un nostro diritto di fronte alla recisione di alberi*, che si sta eseguendo a danno nostro, da tale confessione, ne viene non esser vera la massima posta per *epigrafe* alla sua monografia — LA RECISIONE DEGLI ALBERI NON È MATERIA CHE SOGGIACE ALLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA —, perchè vi sono de' casi nei quali vi soggiace.

(15) Quando un responso del Supremo Magistrato fa per noi, allora quel Supremo Collegio è l'Areopago; quando poi non ci va il Collegio, si cerca far di tutto per attenuarne l'importanza: allora (come nel caso) si dice, *perchè quel Collegio voglia dir questo*; alla presidenza era Auriti e non Miraglia; in quel pronunziato non vi sono ragionamenti filosofici. La Corte di Cassazione ha parlato chiaramente, quando ha proclamato la massima — *Per il Codice Civile la denunzia di nuova opera non può essere più ristretta, come lo era per il diritto romano alla demolizione. Quindi anche la proibizione di tagliar alberi è proponibile nei sensi dell'art. 698* — Ci dica il nostro contraddittore se la Corte poteva esprimersi con chia-

rezza maggiore di questa? Come dunque ci entra quel PARE, tendente a spargere il nero della seppia su di acque limpidissime. I ragionamenti di una sentenza non occorre che siano filosofici, nè il magistrato è nel dovere di premettere ragioni filosofiche per statuire una massima in giurisprudenza. Ma che forse non ha ragionato e ben ragionato la Corte? Niente affatto, la sentenza si è ragionata, e si è fondata sul senso letterale dell'art. 698, senso che non è dato a chi che sia storpiare, in grazia di Ulpiano.

(16) Dopo pronunziati così solenni, emessi dagli altri corpi giudicanti, pare che non si possa dai giudici inferiori, senza temerità, decidere contrariamente, poggiando la sentenza sull'autorità di taluni scrittori, che scrissero precedentemente. Augurar poi a quei dotti magistrati, della Cassazione di Roma, che decisero nel senso nostro, il contraddirsi, è augurar loro una trista gloria. Sì, la Cassazione di Roma potrà mutar consiglio, potrà invertire quel responso, però sol quando nullatenenti occuperanno quegli stalli; ma fin tanto che uomini serii, e proprietari, gelosi del loro, ivi sederanno, una sentenza in controsenso è follia sperare.

Sac. Francesco Guarna

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Liste elettorali amministrative — Mancanza di censo — Possesso della capacità — Tempo.

Se un individuo al tempo in cui la lista fu approvata dal Consiglio Comunale e sulla quale deliberò la Deputazione provinciale non possedeva il requisito del censo per essere elettore non può con un atto posteriore, che dimostra la cessione di diritti sopra immobili, riacquistare il diritto elettorale, perchè quest'atto non ha effetto retroattivo. (App. Napoli, 18 agosto 1886 — Lamagna di Bracigliano ric.).

Liste elettorali amministrative — Delegazione dei diritti elettorali — Revocazione — Effetto — Tempo.

Chi trovasi d'aver fatta delegazione dei suoi diritti elettorali e vuole riacquistarli, deve farne la revocazione prima che il Consiglio Comunale abbia approvata e la Deputazione provinciale deliberata la lista elettorale. Fatta posterior-

mente non può valere per quell'anno, perchè non produce effetto retroattivo, giusta il principio di diritto (App. Napoli, 18 agosto 1886 — Zampino di Bracigliano ric.).

Liste nell'interesse del Comune promossa dalla Deputazione provinciale — Condanna nelle spese.

Se la Deputazione provinciale pur non avendo facoltà di rappresentare i Comuni in giudizio, ha creduto bene di promuovere una lite a nome e vece di un Comune, e se fu condannato nelle spese, queste devono andare a carico del bilancio della Provincia, salvo la responsabilità personale dei membri della Deputazione provinciale, la quale non può opporre d'aver agito come autorità tutoria, con funzione di Governo. (Cass. Torino, 26 Marzo 1886 — Provincia di Genova c. De Bernardis. — *Man.*, 1886, p. 204).

Nota — La Corte d'appello di Genova con sentenza 4 febbraio 1885 ha deciso in senso uniforme, ritenendo che la deputazione provinciale, anche quando esercita il potere tutorio sui Comuni, rappresenta in tutt'i suoi atti la provincia; e quindi nella specie, in caso di soccumbenza le spese debbono andare a carico della provincia.

La suprema Corte di Torino conferma con questa sentenza quella del 24 gennaio 1882 e contraddice l'altra del 23 febbraio 1870.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunziata in senso contrario.

Liste politiche. — Cassazione Ricorso. — Mancanza di notifica — Spedizione per posta alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

Anche in tema d'elettorato politico, come per l'elettorato amministrativo, è inammissibile il ricorso per cassazione non notificato, ma spedito per posta alla Cancelleria della Corte di cassazione (1) (Cass. Roma, 5 gennaio 1886. Ric. Godizzaro. *Legge*, 1886 n. 17.)

Eleggibilità — Professori di diritto dei Licei dipendenti dalla R. Università di Napoli — Legge 13 maggio 1877, lett. g.

Devono ritenersi compresi nella categoria dei professori ordinari di Università di cui alla lettera *g*, dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1877, e sono quindi eleggibili i professori delle scuole universitarie istituite fin dal 1816 e 1817 nell'ex-Reame di Napoli nei quattro isti-

(1) Colla decisione 11 gennaio 1886 — Legge a. c., p. 511, la Cassazione di Firenze ha anche escluso che la spedizione del ricorso per mezzo della posta

alla Cancelleria della Corte di Cassazione possa equivalere alla presentazione voluta dall'art. 526 del Cod. proc. civ.

tuti di insegnamento di Salerno, Bari, Aquila Catanzaro sotto il nome di Licei.

Detti istituti per le cattedre legali che vi sono istituite, sono da considerarsi come facenti parte della Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Napoli. (1)

(Camera dei Deputati, tornata 29 giugno 1886, Collegio I di Catanzaro — Elezione Oliverio).

Omonimi — Interpretazione delle volontà degli elettori — Circostanze influenti speciali.

Quantunque esista un altro elettore di egual nome e cognome ed egualmente eleggibile, ed esso pure proposto a candidato da uno speciale Comitato, tuttavia non cade dubbio sulla volontà degli elettori e devono essere attribuiti al candidato eletto i voti che portano pure le generalità del suo omonimo, per le particolari circostanze seguenti:

Che lo eletto sia stato proclamato a candidato fino dai primi giorni dopo lo scioglimento della Camera da una associazione politica, in unione ad altre persone i cui nomi figurino sulla quasi totalità delle schede assieme al suo; mentre il suo omonimo non sarebbe stato indicato a candidato che tre giorni prima delle elezioni da un Comitato di contadini, per un artificio elettorale, allo scopo di creare equivoci e confusioni;

Che lo eletto sia di antica famiglia residente nel Comune capoluogo del Collegio, e vi abbia tenuto pubblici uffici amministrativi, mentre l'omonimo sia oscuro contadino nato e residente in un Comune di altro Collegio, di età avanzata, quasi analfabeta, e per di più abbia esso stesso dichiarato con atto autentico « essere strana ed immaginaria la supposizione che il suo nome potesse confondersi con quello dell'eletto, non avendo mai pensato di aspirare alla Deputazione di nessun Collegio, nè di potere essere scambiato per un candidato politico; »

Che la candidatura dello eletto sia stata resa pubblica e patrocinata dai giornali ed abbia lo stesso eletto girato il Collegio in unione agli altri eletti per diffonderla e sostenerla, mentre il manifesto raccomandante la elezione del suo omonimo sia anonimo, pubblicato l'antivigilia delle elezioni e riveli dalla sua stessa dizione non altro che un mezzo, pur troppo solito, di creare una disputa di identità di persona a fine di turbare i risultamenti della lotta elettorale.

(Tornata 29 giugno 1886, Collegio III di Novara — Elezione Collobiano). (2)

Proteste — Mancanza di prove — Irrilevanza — Efficacia dei verbali.

Quando nessuna prova viene addotta a mettere in sodo gli appunti allegati in proteste presentate contro le operazioni elettorali, nelle quali si afferma segnatamente che in alcune delle Sezioni del Collegio, anzichè procedersi regolarmente agli atti della elezione, siasi fatta piuttosto un'arbitraria distribuzione di voti, mentre all'incontro gli atti elettorali si presentano compiuti colla più rigorosa regolarità ed escludono anche il dubbio della sincerità della elezione, le proteste istesse rimangono prive di qualsiasi rilevanza; ed è il caso che la Giunta, attribuendo ai processi verbali la piena fede che meritano finchè non siano attaccati di falsità, proceda senz'altro alla convalidazione dell'elezione. (3)

Tornata 29 giugno 1886, Collegio II di Catania — Elezione Grassi-Pasini, Romeo e Quattrocchi).

Libertà di controllo — Pressioni — Corruzioni.

Non costituisce violazione del diritto di controllo, nè alcuna irregolarità attendibile, il fatto che ad un elettore sia stato ordinato di non fermarsi e di non chinarsi troppo alle spalle del Presidente dell'Ufficio elettorale allo scopo di riconoscere il carattere e la scrittura degli elettori, anche quando il Presidente abbia per questo richiesto, usando del suo diritto, la forza armata, la quale siasi immediatamente ritirata, appena cessato tale inconveniente.

Non è egualmente attendibile, come denuncia di pressione, il fatto che un non elettore abbia distribuite delle schede nei pressi della sala in cui aveva luogo la votazione, quando risulta dal verbale che la sala era ristretta, onde molti elettori erano obbligati a restare nelle adiacenze di essa; tanto meno quando non è indicata alcuna pressione o minaccia ai termini dell'art. 91 della legge elettorale.

(Tornata 29 giugno 1886, Collegio IV di Roma — Elezione Ellena, Narducci, Balestra).

Chiusura della votazione — Proteste di corruzione.

Sebbene nei verbali di alcune Sezioni non sia indicata l'ora della chiusura della votazione, tuttavia non essendovi proteste, è a ritenersi che la chiusura sia stata fatta nel tempo voluto dalla legge. Ad ogni modo sarebbe priva di rilevanza la circostanza che in una delle Sezioni la chiusura abbia avuto luogo prima del

(1) V. Acconcia — *Cod. elett. polit.* p. 102, n. 67 e segg.

(2) V. Acconcia — *Codice elettorale polit.*, p. 84 n. 24 e segg.

(3) V. Acconcia — *Cod. elettorale polit.* p. 92, n. 47 e segg. e d. 97, n. 54.

decorso delle tre ore dal termine dell'appello, volute dall'art. 67 della legge elettorale, quando l'annullamento dei voti di quella Sezione non alteri il computo finale di quelli ottenuti dai candidati.

Sono inattendibili le proteste di corruzione per compra di voti fatta da agenti elettorali nell'interesse degli eletti, quando tali proteste provengono tutte da uno stesso Comune, sono presentate dal candidato non riuscito 15 giorni dopo le elezioni e firmate da persone condannate per reati comuni, ed in parte poi sono state da alcuni dei firmatari ritrattate. (1)

(Tornata 29 giugno 1886, Collegio IV di Roma — Elezione suddetta).

Irregolarità — Arbitrario annullamento di voti — Irrilevanza sul risultato di parte delle elezioni — Protesta quanto ad altro degli eletti — Inchiesta.

Quando nessuna protesta venne avanzata contro l'arbitraria ed illegale risoluzione dell'Assemblea dei Presidenti dei singoli Uffici elettorali di annullare i voti di varie Sezioni del Collegio: e quando malgrado l'annullamento dei voti di tutte o di alcune di quelle Sezioni, e dato pur anche che i relativi verbali fossero nulli per mancata o per irregolare indicazione della chiusura dell'appello e della votazione, il risultato della votazione non verrebbe ad essere mutato, per la grande maggioranza di voti che ancora rimarrebbe accertata a favore di due degli eletti, egli è il caso che la Giunta parlamentare per le elezioni, pure severamente censurando ed annullando l'operato dell'Assemblea dei Presidenti, proponga la convalidazione della elezione del terzo, quando, relativamente a questa, esistono proteste le quali esigono che la Giunta, colla nomina di un Comitato inquirente, appuri la sussistenza dei fatti nelle proteste stesse indicati. (2)

(Tornata 30 giugno 1886, Collegio III di Roma — Elezione Tittoni, Odescalchi, Leali).

Adunanza dei Presidenti — Annullamento di votazioni — Illegalità.

È manifestamente erronea ed illegale la proclamazione degli eletti fatta dall'Adunanza dei Presidenti degli Uffici elettorali delle Sezioni del Collegio quando questa non si è limitata a riassumere, ai termini dell'art. 73 della legge elettorale politica, i voti dati in ciascuna Sezione del Collegio senza modificarne l'operato; ma ha invece deliberato di ritenere come nulla

e non avvenuta la votazione di alcune Sezioni del Collegio.

Se poi, del resto, le operazioni elettorali compiutesi tanto nelle dette Sezioni quanto in altre, sono state oggetto di formali ed insistenti proteste, ed i verbali correlativi lasciano dubitare della regolarità delle operazioni ivi compiutesi, avuto specialmente riguardo al fatto che le operazioni di scrutinio ebbero a terminare nel giorno successivo a quello dell'elezione ed anche il giorno dopo di questo, ciò impone alla Giunta delle elezioni l'obbligo di fare delle indagini prima di pronunziarsi sulla validità delle elezioni, passando anzitutto alla nomina di un Comitato inquirente.

Intanto, facendo quello che far doveva l'Adunanza dei Presidenti degli Uffici elettorali, deve proclamare eletti i candidati che raccolsero maggior numero di voti. (3)

(Tornata 29 giugno 1886, Collegio II di Catanzaro — Elezione Cefaly, Curcio, De Guzzis, Cordopatri).

Verbali — Fede ad essi dovuta.

Il verbale dell'ufficio definitivo sulla elezione del deputato fa piena fede come atto pubblico; e le proteste non inserite nel verbale, ma fatte dopo, non possono infirmare quanto nel detto verbale è solennemente affermato; nè la querela di iscrizione in falso del verbale medesimo può arrestare il giudizio della Commissione parlamentare sulla elezione.

Conseguentemente, se il verbale accenna che un determinato numero di schede portava il cognome di uno dei candidati, ma con un nome proprio diverso, non possono meritarsi riguardo le proteste del segretario dell'Ufficio definitivo di una Sezione e di vari elettori dirette a stabilire che il nome proprio del candidato venne erroneamente designato, massime quando vi sono controproteste che affermano il contrario ed è certo che fra gli elettori del Collegio esiste la persona il cui nome e cognome corrisponde a quello accennato nel verbale. (4)

(Tornata 2 luglio 1886, Collegio I di Caserta — Elezione Novelli).

Appello — Chiusura della votazione — Prova.

L'articolo 67 della legge elettorale politica fulmina la nullità della elezione quando la chiusura dell'appello avviene realmente prima delle ore quattro pomeridiane; non quando possa per errore materiale essere registrata nel verbale un'ora diversa, anche pel modo

(1) V. Acconcia—Cod. elettorale polit., p. 77, n. 14 e p. 88, n. 34.

(2) V. Acconcia—Cod. elettorale polit., p. 90, n. 41 e segg.

(3) Acconcia — Cod. elettorale polit. p. 98, n. 57 e segg.

(4) V. Acconcia—Cod. elettorale polit., p. 64, n. 26

poco chiaro onde i verbali stampati sono redatti.

Deve poi ritenersi esistere tale errore quando il verbale di una Sezione, dopo di avere detto che l'appello fu terminato alle 12 meridiane e chiuso alle 12 e 20, dice egualmente che la votazione fu chiusa seconde le norme degli art. 67 e 68 della legge elettorale; per cui tale contraddizione evidente non può altrimenti spiegarsi che colla supposizione dell'errore materiale predetto, massime quando vi sono proteste che lo confermano e di più essendosi portata a votare la grande maggioranza degli elettori iscritti in quella Sezione (86 su 107) e non essendovi protesta sull'anticipata chiusura della votazione, deve presumersi che la chiusura avvenne a termini di legge. (1)

(Tornata 2 luglio 1886, Collegio I di Caserta — Elezione suddetta).

*Sindaco — Responsabilità verso il Comune
Competenza giudiziaria.*

È competente la sola Autorità giudiziaria a conoscere della responsabilità del Sindaco, che per non avere eseguita una deliberazione del Consiglio per la quale era tenuto a stipulare un atto di cauzione col ricevitore daziario, sia derivato danno economico al Comune (2) (Cass. Roma, 12 giugno 1886 — Gramogna c. Comune di Gravino).

Deliberazioni della Giunta Municipale — Intemperazione — Competenza giudiziaria.

È materia di competenza dell'autorità giudiziaria il giudicare se la Giunta Municipale con l'interdire ad un professore del Liceo Comunale l'accesso al liceo stesso intendesse sospenderlo anche dallo stipendio (3) (Cass. Roma, 10 maggio 1886. — Comune di Alpa c. Poppi).

Consiglieri comunali — Sorveglianza sull'esecuzione di lavori — Retribuzione — Nullità.

I consiglieri comunali incaricati di sorvegliare l'esecuzione di lavori non possono per tale mandato ricevere retribuzione, ed è nulla la deliberazione con la quale viene ad essi accordata la retribuzione stessa (4).

È pure nulla la deliberazione quando i consiglieri sieno stati nominati come persone tecniche e meglio capaci di adempiere al man-

dato di sorvegliare i lavori con retribuzione, ove alla deliberazione stessa abbiano preso parte su nove presenti e votanti i tre consiglieri nominati. (Cons. Stato, 3 marzo 1886 — Comune di Mirabello Sannitica.)

Nota — La Sezione, ecc.

Veduta la relazione 17 febbraio 1885 (n. 16515, div. 4^a, sez. 1.^a) relativa al ricorso di D'Amico Domenico, Romara Giuseppe e Biondi Tommaso, consiglieri comunali del Comune di Mirabello Sannitico, contro il decreto del Prefetto di Campobasso che annullò la deliberazione di detto Comune che accordava a ciascuno di essi una gratificazione di L. 300 per sorveglianza di lavori comunali;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Mirabello Sannitico con deliberazione del 29 marzo 1885, nominava gli anzidetti tre consiglieri, sorveglianti di alcuni lavori intrapresi dal Comune;

Che in detta deliberazione non parlavasi punto di compensi o di gratificazioni da darsi ai medesimi per l'opera che avrebbero prestata, e la medesima fu resa esecutoria dal Prefetto;

Che però il detto Consiglio nel giorno 4 gennaio scorso deliberò di concedere ai sunnominati tre consiglieri trecento lire per ognuno per esecuzione del mandato di sorvegliare i lavori ad essi affidato;

Che il Prefetto di Campobasso con suo decreto del 17 gennaio decorso, e visti gli art. 136 e 227 della legge 20 marzo 1865, allegato A, annullava tale deliberazione per violazione dell'art. 210 della legge stessa;

Che i Consiglieri D'Amico, Romara e Biondi nel 25 di detto mese hanno ricorso al Re per la revoca del decreto prefettizio, sostenendo che sebbene nella deliberazione consigliere 29 marzo 1885 non si legga stabilita alcuna retribuzione, nè alcun affidamento di determinarla in seguito, sta però in fatto che in quella seduta un consigliere propose che tutti i consiglieri avessero l'incarico di sorvegliare l'esecuzione di quei lavori, avvicinandosi settimanalmente in tale servizio; ma che il Consiglio rigettò tale domanda, e volle invece che fosse affidata la sorveglianza dei lavori a determinate persone *retribuite*: sostengono inoltre che il Prefetto ha creduto applicabile ad essi l'articolo 210 della legge comunale e provinciale, mentre i ricorrenti affermano che, sebbene essi sieno i consiglieri comunali, l'incarico ai medesimi

(1) V. Acconcia — *Cod. elettorale polit.*, p. 77, n. 14 e p. 88, n. 14.

(2) Conf.; Cass. Firenze, 10 febbraio 1873.

(3) La Cassaz. Romana ha pure deciso in questo senso, a sezioni unite, 29 maggio 1886. — V. *La Legge*, 1886, p. 398.

(4) Confr. il parere 8 marzo 1876, Consiglio com.

di Borgo a Mozzano (*Legge*, II, 1876, p. 154) — Però il consigliere comunale che presta l'opera sua al Comune, al di fuori delle sue funzioni di consigliere, ha diritto a retribuzione — V. Cass. di Firenze, 11 marzo 1880, Comune di Ponte S. Nicolò c. Zatti (*Foro ital.*, V, I, col 486).

affidato dal consiglio fu un incarico speciale ad essi dato, indipendente al tutto dalle loro qualità di consiglieri, e come persone pratiche ed oneste e, come essi dicono — nella stessa guisa che qualsiasi altra persona poteva essere scelta;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che il primo motivo non ha fondamento, poichè con esso affermano un fatto che non risulta dal verbale di quella deliberazione; onde il Prefetto di Campobasso, rettamente interpretando la deliberazione del Consiglio comunale e ritenendola contraria alla legge, fece una esatta applicazione dell'art. 210 della legge comunale e provinciale;

Che qualora, in dannata ipotesi, si volesse ritenere (ciò che è escluso dalle parole e dal senso della deliberazione del 29 marzo 1885) che il Consiglio comunale abbia inteso di nominare i detti consiglieri, non come tali, ma come persone tecniche e meglio capaci di adempiere al mandato di sorvegliare i lavori cui si dava opera con retribuzione, allora sarebbe evidente la nullità della stessa deliberazione per l'art. 222 della legge medesima, risultando che alla deliberazione stessa su nove presenti e votanti presero parte i tre consiglieri nominati:

Che in qualsiasi modo è manifesta la violazione di legge, e la deliberazione deve essere annullata;

Per queste considerazioni è d'avviso che, fermo rimanendo il decreto del Prefetto di Campobasso, debba respingersi il ricorso.

Elezioni comunali — Proteste non tenute in conto dall'ufficio elettorale — Effetto.

Quando risulta dagli atti che furono presentate all'ufficio elettorale delle proteste, e che su di esse l'ufficio o non pronunciò, come doveva, ai sensi dell'art. 67 della Legge comunale e prov. o non ne fece alcun cenno nel verbale delle operazioni elettorali, mentre dall'ordine del giorno allegato al verbale del Consiglio comunale risulterebbero: 1. che le proteste furono presentate; 2.º che non poche schede contenevano contrassegni che rivelavano il segreto dell'urna; 3.º che l'ufficio avrebbe rigettato un ricorso; le operazioni elettorali sono irregolari; epperò meritano d'essere annullate insieme con le deliberazioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale, che respinsero i ricorsi presentati senza addurre alcun motivo (Cons. — Stato, 16 Marzo 1886, adottato. — Comune di Petrizzi.)

Elezioni comunali — Comune diviso in frazioni — Appello unico — Illegalità.

Quando esiste il riparto dei Consigli del Comune in frazioni, l'appello dev'essere fatto sopra la lista separata per frazioni, e non già

unica, sotto pena di nullità delle elezioni. (Cons. Stato 2 aprile 1886, adottato — Comune di Borgo S. Agata.)

Nota — Quando i Consiglieri di un Comune sono stati ripartiti per frazioni, ogni frazione deve procedere a scrutinio separato e concorrere esclusivamente alla nomina dei propri consiglieri (*Man.* 1879, p. 377).

Sulla nullità delle operazioni compiutesi sopra una lista unica il Consiglio di Stato conferma il suo precedente parere in data 4 Novembre 1882. (*Giuris. It.*, anno XXXV, colonna 60).

Imposte dirette — Privilegio sulla cosa pignorata — Indagine — Competenza.

È incompetente il Pretore a vedere se spetti o no, all'esattore il privilegio fiscale sulla cosa pignorata, essendo indagine che riflette l'essenza e natura della tassa (Cass. Roma, 26 giugno 1886—Foschini c. Garavini—Servidori).

Nota — Vedi in argomento le sentenze della stessa Cass. 10 settembre 1885, Bargiacchi c. Nusi (*Legge* 1887, 222); 21 agosto 1885 (Id., p. 78); 19 febbraio 1885. (Id., 1885, 156); 25 aprile 1884. (*Legge*, 1884, p. 38).

Tassa di manomorta — Abitazione del vescovo.

Ai termini dell'articolo 16 della legge 13 settembre 1874 anche le case destinate all'abitazione dei vescovi sono soggette alla tassa di manomorta (Cass. Roma, 18 marzo 1886 — Sorgente c. Finanze).

Miniera — Vendita — Tassa fissa.

Non solo chi riceve in concessione una miniera, ma anche chi l'acquista per cessione o vendita è soggetto alla tassa fissa stabilita dalla legge sulle miniere 20 novembre 1859 (Cass. Roma, 23 febbraio 1886 — Società anonima delle Miniere di Monteponi c. Finanze).

Appalti dei dazii — Stipulazione — Giunta Municipale — Competenza.

Ai termini dell'art. 93 n. 4 della legge comunale spetta alla Giunta concludere un contratto d'appalto per l'esazione del dazio consumo a trattativa privata dal Consiglio Comunale con deliberazione resa esecutoria (Cons. Stato, 26 febbraio 1886, adottato. — Comune di Ferrara).

Dazi comunali. — Determinazione del limite della minuta vendita — Vendita all'ingrosso — Usi locali.

Il Consiglio comunale ha facoltà di determinare in base agli usi locali e con dispo-

zione regolamentare, da approvarsi dalla Deputazione provinciale, il limite di distinzione fra la vendita al minuto ed all'ingrosso dei generi soggetti a dazio puramente comunale. — Ove manchi una siffatta disposizione regolamentare, il limite deve desumersi dagli usi invalsi in commercio (Min. Fin., 19 febbraio 1886.)

Comuni — Distacco di frazioni — Sovrimposta fondiaria — Ripetizione — Rettifica del catasto.

Quando una frazione dipendente giurisdizionalmente da un Comune ha il proprio territorio iscritto nel catasto di un altro, questo ha diritto di sovrainporre ai tributi diretti sugli immobili di detta frazione, finchè l'Autorità amministrativa non avrà eseguita la rettificazione del catasto.

La rettifica del catasto non ha valore che dal giorno in cui ha luogo; epperò il Comune da cui la frazione dipendeva solo giuridicamente non può ripetere i centesimi addizionali imposti ed esatti legittimamente dall'altro Comune in base al proprio catasto. (1) (Cass. Roma, Sezioni unite, 19 marzo 1886 — Comune di Gragnano c. Comune di Piemonte.)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

SEQUESTRO GIUDIZIALE — INDENNITÀ DI CUSTODIA — Giusta l'art. 1876 del Cod. Civ. nel sequestro giudiziale compete al Custode la mercede sebbene non concordata (2) (Cass. Roma, 2 Giugno 1886. — Carunchio c. Confraternita del Sacramento e dei Morti di Atessa.)

RINUNCIA ALLA LITE — ATTO D'USCIERE — ACCETTAZIONE — SOTTOSCRIZIONE DEL RINUNCIANTE — MANCANZA — La rinuncia alla lite, quando sia fatta per atto d'usciera e sia accettata dalla contro parte, non può essere impugnata da quello che l'ha emessa per difetto di sottoscrizione. (3) (Cass. Napoli, 24 febbraio 1886 — Giudizio c. Ricciardi.) *Legge*, 1886, p. 377.)

Nota — La Corte, ecc.

Attesochè Michele Ricciardi citava France-

sco Grisorio innanzi al Pretore del Mandamento di Minervino Murge, chiedendo la restituzione di L. 30525 per tassa di ricchezza mobile, che diceva di avergli indebitamente pagate. Il Pretore, con sentenza del 6 maggio 1885, registrata al n. 254 del registro cronologico, dispose che il Grisorio fosse stato interrogato su taluni fatti, contro la quale sentenza questi di poi propose appello. Però con atto del 6 luglio 1885 lo stesso Grisorio rinunziò all'appello, dicendosi pronto a pagare le spese fino a quel momento erogate, e si dichiarò poi dall'usciera che l'atto non era sottoscritto dal Grisorio, perchè questi gli aveva manifestato di non saper firmare. In seguito di ciò, Ricciardi, con libello del 1 agosto 1885, accettando la già fatta rinuncia, citava Grisorio innanzi al tribunale di Trani, chiedendo, a norma dell'art. 103 del cod. di proc. il pagamento delle spese in L. 29,85. Alla sua volta il convenuto dedusse che l'atto di rinuncia non era valido, perchè da lui non sottoscritto;

Che il tribunale civile di Trani con sentenza del 2 settembre 1885 accolse la domanda, e condannò il Grisorio al pagamento delle chieste lire 29,85, contro la quale sentenza questi propose ricorso, con cui sostiene che la interpretazione del tribunale dell'art. 344 del codice di procedura civile è contraria alla legge, e che invece l'obbligo della sottoscrizione, cui si accenna col mentovato articolo, debbe applicarsi non solo nel caso, in cui la rinuncia si faccia con comparsa, ma ancora quando abbia luogo per atto di usciera, soggiungendo pure che l'obbligo della sottoscrizione in materia di rinuncia ad un diritto trovisi affermato nei principî generali del giure;

Attesochè osserva, che, a norma del mentovato art. 344 del codice di procedura, ove si voglia con comparsa rinunciare agli atti del giudizio, è mestieri che la comparsa sia sottoscritta dalle parti, ovvero che il procuratore sia munito di speciale mandato, e la ragione è evidente, poichè il procuratore ha il mandato per istituire il giudizio, e non far rinunciare alla lite. Però siffatta disposizione ed i principî ricordati dal ricorrente non possono nella specie applicarsi; ed invero il tribunale ha ritenuto in fatto, che Grisorio conveniva di aver dato mandato all'usciera di notificare l'atto di rinuncia; comunque lo avesse impugnato per difetto di sottoscrizione, e che alla sua volta l'appellato aveva accettata la rinuncia;

(1) Conf., app. Napoli, 31 maggio 1886 — GIURISTA, 1881, p. 124.

(2) Ha espresso parere uniforme Gianzano — Del Sequestro giudiziario e Conservativo, 3.^a edizione, p. 96 e segg.

(3) Colla decisione 9 giugno 1881, Verrone c. D'A-

gosto (*Legge*, 1881, vol. II, p. 376) la stessa Cass. di Napoli ritenne che un atto di usciera, benchè firmato da testimoni, non vale ad attestare la rinuncia al giudizio d'una parte analfabeta, e nemmeno può valere come prova scritta d'un contratto bilaterale.

Che se la lite a tal modo si contestava, vuolsi in diritto notare che la parte non può opporre la nullità di un atto per difetto di una formalità, cui essa ha dato causa, in specie quando si conviene della verità dell'atto medesimo (art. 57, alinea 2, cod. proc.);

Invece la parte avversa avrebbe potuto impugnare la rinunzia, deducendo precisamente la mancanza di sottoscrizione, ma quando questa nulla ha obiettato, che anzi ha accettato la rinunzia, con l'accettazione vi è il contratto giudiziario, ed il rinunziante che pur conviene di aver dato il mandato all'usciera, non può impugnare il fatto proprio per difetto di una formalità che egli era tenuto a compiere. Dacchè segue che ogni discussione nella interpretazione dell'art. 344 del codice di procedura

(1) Le considerazioni della sentenza della Corte d'appello di Napoli, 2 dicembre 1885, confermata dalla presente decisione, furono del tenore seguente:

« Osserva, che gli atti di estrema volontà, per sortire i loro giuridici effetti, egli è mestieri che rivelino la seria intenzione di voler disporre delle proprie cose pel tempo posteriore alla morte;

« Che la serietà dell'intenzione del disponente non si può rievocare in forse, quando è espressa in una delle maniere indicate dalla legge, e codesta presunzione non può andare scossa da prove estrinseche; poichè se così non fosse, tornerebbe agevole di scalzare gli olografi testamenti con impugnazioni similanti;

« Che per la validità delle olografe testamentarie disposizioni solo si richiede che siano scritte, datate e sottoscritte dal testatore, nulla rilevando che si verghino sulla carta o su di altro oggetto, con penna, con la matita, con la punta di un coltello o con altro strumento intinto in inchiostro, nel sangue o in altra materia più o meno liquida;

« Che quando non si versa in eccezionale congiuntura, non si trova il testatore in imminente pericolo, e malgrado possa avere gli ordinari mezzi di scrivere ricorre senza necessità ad espedienti bizzarri, si desta la sorpresa, la quale naturalmente eccita la investigazione per sapere il motivo per cui si siano adoperati mezzi così insoliti; e quindi è lecito in rinccontro siffatto muovere questione non di forma, ma di merito, cioè se chi si sia applicato a metodi sì strani abbia avuto la seria volontà di testare;

« Che nel concreto caso non si ha di stranezza difetto, sol che si ponga mente che si era in Napoli e si fe' uso per vergare il testamento d'un mezzo foglietto, strappato da un quaderno di quelli su cui i ragazzi imparano a scrivere, da un uomo sulla trentina: facile ad innamorarsi di questa e quella giovinetta, che par volesse prendere moglie, poscia si scrisse, imitando i bambini, tra le doppie linee parallele entro le quali i medesimi fanno le aste e le curve, con carattere che esclude di essere lo scrivente adusato a scrivere tra due righe, e di poi lo scritto si abbandonò su di un tavolo a discrezione dei fanciulli della Dragone, che vuolsi abbiano fatto gli sgorbi, le iniziali lettere, i numeri e le cifre che nella voluta scheda testamentaria si vedono. A tutto ciò aggiungasi che in tale scritto si diè del vezzeggiativo alla Dragone di età non tenera e madre di figli, chiamandosi cuginetta, come se la si volesse celiare;

« Che per tali contingenze non si può essere si-

si rende inopportuna, perchè il modo, con cui la lite è contestata, non risponde alla ipotesi del cennato articolo. Che per siffatte ragioni è giusto che il ricorso sia rigettato.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

TESTAMENTO OLOGRAFO — ATTO FATTO PER ISCHERZO — PROVA TESTIMONIALE — Quando all'apparente volontà del testatore sia frammista o congiunta la celia, lo scherzo, la stranezza, o si manifesti disprezzo per lo scritto con tagliature, sgorbi, o altri somiglianti mezzi, ben può dal giudice ordinarsi la prova testimoniale per avere lume sulla serietà dello intenzione dell'autore dello scritto. (1) (Cass. Napoli, 24 febbraio 1886 — Dragone c. Caraci. — Legge, 1886, p. 378).

curi che non si sia voluto scherzare, onde a giudicare con tranquilla coscienza è uopo si ordini un mezzo d'istruzione;

« Che l'invocata prova testimoniale è evidentemente ammissibile, essendo rivolta non a provare contro il contenuto nell'atto scritto, ma a dileguare il dubbio che sorge spontaneo dalla lettura e visione della ridetta cartola, se cioè Amodio ebbe, ovvero, con essa intenzione di testare. Accade pertanto appena ricordare di non essersi mai disputato sull'ammissione del mezzo probante orale per chiarire un atto scritto che lascia delle dubbiezze, essendo, in congiuntura siffatta, abbandonata l'ammissibilità di cotai prova al prudente arbitrio del magistrato, cui la legge non ha potuto dettar norme per convincersi in un modo od in un altro, poichè la fonte della verosimiglianza e della credibilità di un fatto sta nel processo ideologico di chi giudica: « *Quae argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficientiant, nullo certo modo santis definire non potest... sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, quid aut credas, aut parum probatum tibi opinaris* » (Leg. 3, § 2, Dig. de testibus);

« Che inopportunamente si è fatto ricorso alle sanzioni degli articoli 763 n. 3, 804, 828 e 829 del codice civile a conforto della propugnata inammissibilità della prova testimoniale; avvegnachè la carta sublimata a testamento non si dice nulla per vizio di forma o per demenza, ma per la mancanza di volontà di disporre, e si versa in questione d'esistenza di testamento, e non di disposizione fiduciaria o fondata su causa erronea;

« Che si assume in fine non essere pertinente i fatti articolati a prova tra le altre riflessioni per la saliente che la sussistenza di un testamento non dipende dall'opinione che possa avere chi in esso è contemplato, si bene dalla sua forma intrinseca ed estrinseca, che deve andare vagliata a norma di legge. Ma con i fatti trascritti nelle suriferite conclusioni, una all'opinione della Dragone sul testamento dell'Amodio, si vuole provare la mania che questi aveva di fare ed offrirsi a scrivere testamenti per ischerzo, non che il concetto del medesimo di essere uno scherzo quel che aveva fatto in favore della Dragone; ciò che dimostrandosi potrebbe far acquistare la convinzione che col ridetto scritto non si ebbe intenzione di testare, che non si riscontri in esso un atto di estrema volontà, e quindi si fa apertissimo di essere gli enunciati fatti pertinenti alla risoluzione della disputa. — Per questi motivi, revoca, ecc. »

Parte III.

Giurisprudenza penale

BOLLO — ATTI NOTARILI NOTIFICATI DA USCIERE = CARTA DA LIRE DUE (L. 23 giugno 1882, n. 835, art. 3; Regolamento 10 dicembre 1882, num. 1003, art. 9).

Le copie degli atti notarili notificati in via stragiudiziale dagli uscieri devono essere scritte su carta da bollo da lire due (1) (Cass. Roma 21 Luglio 1886 — P. M. Ric. c. Reta.

(1) Conf. Risol. Min. G. Giust. e Fin. 14 giugno 1883 — Bollettino Dem. e Tasse, vol IX, p. 582.

(2) L' *HELIE* (II, § 625) ritiene che non sia obbligo legale interpellare le parti prima di ordinare di procedersi a porte chiuse per la ragione che si tratta d' applicare un principio d' ordine pubblico, che come tale non può essere subordinato ad un altro interesse; però ammette che sia convenevole interpellare le parti « perché il provvedimento importa non poco agli interessi delle parti. »

Il SALUTO al § 866 del *Commento* al codice di procedura penale crede invece che sia obbligo dare la parola alle parti sull' incidente di procedersi a porte chiuse: « La Corte di Cassazione di Francia e quella di Napoli avevano ritenuto che la Corte, il tribunale o il pretore non fossero tenuti ad interpellare l' accusato od imputato nè d' attendere le costui osservazioni che potesse fare non essendo ciò voluto dalla legge; conciossiachè supreme ragioni d' interesse pubblico impongono in questi casi l' enunciazione provvedimento. Ma siffatti motivi, qualunque siano, hanno potuto autorizzare la Corte, il tribunale, o il pretore a prendere anche d' ufficio simili determinazioni, ma non nasce dai medesimi che trattandosi di sopprimere una formalità che forma una delle più importanti guarentigie dell' imputato non debba costui essere preliminarmente sentito come in ogni altro incidente. Senza dubbio la deliberazione in discorso può essere presa sulla richiesta del P. M. o anche d' ufficio, poichè la trattazione d' una causa a porte chiuse essendo autorizzata in vista della possibilità di essere la pubblicità pericolosa per la morale o per il buon ordine, il personale interesse dell' imputato sarebbe estraneo all' una ed all' altra veduta; epperò non ha diritto di fare istanza per simili deliberazioni. Ma, mettendo sotto esame questa circostanza sulla richiesta del P. M. o anche d' ufficio, è giuoco forza sentirsi l' imputato preliminarmente, avendo tutto l' interesse per non essere privato, senza ragione sufficiente, della grande guarentigia della pubblicità del giudizio. Per questo modo l' imputato può dire tutto quello che rilevasse ad assicurare il suo interesse; e la Corte il tribunale o il pretore, meglio illuminati, possono provvedere più opportunamente sullo stato delle cose. L' accusato ed imputato non è per fermo impedito in questa circostanza di fare le sue osservazioni; e se il magistrato giudicante deve per necessità d' ufficio sentire preliminarmente le conclusioni del P. M. per parità di ragione e per eguaglianza di trattamento che si dee alle parti in giudizio, sarà convenienza giuridica d' interpellare anche la difesa e l' accusato se abbiano cosa da osservare in ordine all' incidente in discorso. »

Della stessa opinione del SALUTO sono i Signori BORSARI e CASORATI, i quali dopo averne ricordati i motivi, così si esprimono: « A tutto quello aggiungeremo che altro è il diritto di ordinare anche d'uf-

STUPRO — RIUNIONE ARMATA — ELEMENTI — ARMI PROPRIE ED IMPROPRIE (Cod. pen., art. 500, alinea aggiunto per le provincie napoletane).

Non è necessario interpellare gli accusati od i loro difensori quando deve ordinarsi di procedere nel dibattimento a porte chiuse. (2)

Non è nulla l' ordinanza di procedersi a porte chiuse per essere state emessa dal solo presidente e non dalla Corte; specialmente se la difesa ha taciuto. (3)

fizio la discussione a porte chiuse ed altro il diritto di non sentire le parti interessate. Il primo diritto porta solamente questo effetto che il magistrato può adattare il provvedimento anche quando non vi sia richiesta d' alcuno; ma ciò non implica nemmeno la dispensa d' interpellare gli interessati, le cui osservazioni lasciano intatto all' autorità giudiziaria il potere di prendere sotto la sua responsabilità e senza pericolo di censura, quelle risoluzioni che credesse opportuno. Epperò il magistrato che ordinasse la discussione a porte chiuse, senza interpellare la difesa dell' imputato od accusato, verrebbe meno a parer nostro, non soltanto ai principii di convenienza, ma altresì ai doveri che gli derivano dalla legge positiva, la quale giova ripeterlo gli accorda la facoltà di adottare il provvedimento di che trattasi anche di ufficio, cioè di proprio impulso, ma non lo dispensa punto dell' obbligo di consultare le parti. » — vol IV §. 1345.

Tuttavia la giurisprudenza italiana ha sempre ritenuto la massima ora confermata dalla Cass. napoletana, di non esservi cioè obbligo di interpellare il prevenuto prima di ordinare che il dibattimento venga tenuto a porte chiuse. V. infatti, tra le altre, le seguenti sentenze: Cass. Napoli, 9 gennaio 1863 (*Legge*, 1863, 552) e 8 gennaio 1873 ricordata al cit. § 1345 del commento di BORSARI e CASORATI; Cass. Firenze, 5 marzo 1873 (*Annali*, 1874, 110) e 1 maggio 1880 (Rep. del *Foro it.*, 1880 (*id. id.*, n. 15); Cass. Torino, 17 dicembre 1879 (*Bettini*, 1880, 282; *Mon. trib.* Milano 1882, 132).

(3) Questa massima non trova riscontro nella giurisprudenza ed è contraria all' opinione degli scrittori di rito penale.

L' *HELIE* (II, § 615) così dice: « Il provvedimento delle porte chiuse non può essere ordinato che dalla Corte di assise; ciò risulta dal testo medesimo della legge. Il legislatore ha pensato che ove si tratti di togliere alla giustizia l' immensa garanzia della pubblicità dell' udienza, debba assumerne la responsabilità l' intera giurisdizione. E quindi sonosi annullati parecchi provvedimenti nei quali il solo presidente aveva ordinato che la discussione fosse fatta a porte chiuse ».

Il SALUTO al § 866, ed i Signori BORSARI e CASORATI al § 1340 dei loro rispettivi commenti al codice di procedura penale professano la stessa opinione, rilevando che il presidente che si arroga quelli che giusta l' art. 268 sono poteri del collegio, commette eccesso di potere, a sanare il quale non può per certo bastare il silenzio della difesa.

L' art. 268 è vero che affidando la facoltà di derogare alla pubblicità dell' udienza al collegio e non al solo presidente, non sanziona la nullità; ma osservandosi che la pubblicità è una delle note fondamentali del giudizio penale è facile rilevare che tutto ciò che ha rapporto con la stessa è di ordine pubblico, e quindi la nullità, perchè sostanziale sussiste benchè non dichiarata dal legislatore. In conformità possono vedersi tra le altre, le seguenti

Al silenzio del verbale circa la lettura dell'ordinanza di procedersi a porte chiuse, supplisce come prova della lettura il fatto menzionato nel verbale d'aver l'usciera fatto uscire il pubblico ed avere chiuso le porte.

Comprendendo il codice sotto la denominazione armi, tanto quelle proprie che quelle improprie, bene è proposta la quistione della riunione armata nella quale si parli solamente d'armi senza distinguere quali esse siano.

In tema di stupro accompagnato da riunione armata, la definizione della riunione armata deve attingersi al nostro codice e non alla legge napoletana del 1819. (1) (Cass. Napoli, 25 marzo 1886 Ric. Costanza ed altri — *Foro it.*, 1886 p. 266).

PRESCRIZIONE — CRIMINE CORREZIONALIZZATO — TERMINE (Cod. pen., art. 139).

L'azione penale per i crimini puniti con pena correzionale (per effetto di circostanze attenuanti) si prescrive nel termine stabilito per la prescrizione dei delitti.

(Cassazione Napoli, 17 aprile 1886 — Ric. Fusco),

Nota. La corte, ecc. — Osserva che compito della presente discussione è quello limitatamente rinviato alla Sezione penale da questo Collegio Supremo a Sezioni unite con sentenza di pari data, l'esame cioè del motivo principale pel ricorso interposto dal notaio Giuseppe Mattia Fusco avverso sentenza della corte di appello di Napoli, e per quanto esso possa riferirsi al secondo motivo aggiunto, per il quale si viene sostenendo che la prescrizione dell'azione penale per reato punito con pena correzionale, esser debba quella di cinque anni fissata pei delitti, tuttochè il reato sia originariamente passibile di pena criminale.

Nella specie Fusco è stato ritenuto colpevole di falsità, la quale, o per l'art. 350 del cod. pen. applicato dal trib. correzionale o per l'art. 363 del codice medesimo, cui invece è piegato la corte d'appello, è punibile di reclusione; si che, in grazia solo delle attenuanti, si è pervenuto al carcere per mesi sei.

La sentenza denunciata à, ciò non di meno, respinta l'eccepita prescrizione quinquennale sancita dal capoverso dell'art. 136 del cod. suddetto, sembrandole che ad onta delle attenuanti, in grazia delle quali soltanto si è pervenuto

alla pena correzionale, il reato non perdesse l'indole di un crimine, essendo la concessione delle attenuanti un fatto del tutto obbiettivo per casi singoli, il quale, se scema il dolo dell'agente, non menoma il danno sociale. Conchiude, quindi, che la prescrizione nel caso in disputa potrebbe essere soltanto quella del capoverso dell'articolo 138 cod. medesimo, cioè la prescrizione di dieci anni pei crimini, periodo non mai decorso anche a calcolarne il cominciamento pel dì del reato di false copie di pubblici istrumenti.

Osserva che la disputa si riduce ad un sol punto, a definire cioè il significato del vocabolo *punibili* adoperato dal legislatore nel capoverso del citato art. 139, ove è scritto:

« L'azione penale pei reati *punibili* con pene correzionali si prescriverà in cinque anni dal giorno del commesso reato e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo ». È chiaro che, se il *punibili* si riferisca alle pene originariamente determinate dal legislatore, la tesi dovrebbe risolversi nel senso della sentenza impugnata, e viceversa: se il *punibile* si riferisca alle pene concrete, a quelle cioè effettivamente inflitte dopo vagliate le modalità tutte del fatto incriminato e le condizioni del giudicabile, la tesi dovrebbe risolversi nel senso del ricorrente.

Ora, è in questo secondo senso che assolutamente va inteso il vocabolo adoperato dal legislatore per due potentissime ragioni: 1° perchè, se si fosse voluto limitare la prescrizione quinquennale ai soli reati originariamente punibili di pene correzionali, nulla costava al certo di esprimerlo, e se, nel silenzio della legge, sorge il dubbio, sta la regola della ragione penale: *in dubiis benigniora praefarenda sunt*; 2° perchè una diversa intelligenza menerebbe alla più assurda e mostruosa antinomia, giacchè è detto nella prima parte dell'articolo in esame, che contro le sentenze portanti pene correzionali la prescrizione si compie col trascorrimento di anni dieci, quando che, giusta l'articolo precedente, per le sentenze portanti a pene criminali occorrono anni venti; di guisa che, adottandosi la interpretazione più severa, un imputato di crimine, tuttochè in risulta meritevole di pena correzionale, dovrebbe sottostare alla prescrizione pei crimini fino a che l'azione sia pendente, ed

sentenze: C. Firenze, 27 febbraio 1867 (*Bettini*, 1867, 310; *Annali*, 1867, 163); 15 giugno 1867 (*Bettini*, 1867, 467; *Legge* 1867, 646; *Annali*, 1867, 203), 7 febbraio 1877 (*Bettini*, 1877, 601) e 9 gennaio 1884 (Rep. del *Foro it.*, 1884 voc. *Dib. pen.*, n. 3); Cass. Napoli 30 agosto 1868 *Annali* 1868 309) e Cass. Torino, 29 aprile 1883 (Rep. del *Foro it.*, 1883, voc. *Dib. pen.*, n. 13).

E la giurisprudenza ha pure stabilito che il silenzio delle parti ossia la mancanza di protesta di cui all'art. 285 p. p., non sana la nullità e non

preclude l'adito al ricorso per annullamento od all'appello, riferendosi la necessità di quella protesta alle sole deliberazioni prese dal tribunale o dalla Corte, e non ai provvedimenti dati dal solo presidente (V. in questo senso le citate sentenze della Cass. di Napoli 30 agosto 1868 e della Cass. Torino 19 aprile 1883).

(1) V. in proposito la monografia dell'avv. PETRILLI (Rep. del *Foro it.*, 1883, voc. *Stupro*, n. 1), nella quale è sostenuta l'opinione contraria a quella seguita dalla sentenza che annotiamo.

avrebbe poi diritto alla prescrizione pei delitti ove la sua condanna correzionale divenisse cosa giudicata. Ma tuttociò è enorme ed incomportevole, ed obbligando invece ad armonizzare la legge mena alla conseguenza necessaria d'intendere il vocabolo *punitibili* relativo solo alle pene che l'insieme dei fatti e le condizioni del giudicabile fanno poscia concretamente determinare.

Per questi motivi, ecc.

PREFETTO — ORDINANZA — DIVIETO IL SPARAR FUCILE — INCONSTITUZIONALITÀ (L. com. e prov., art. 3) — Il Prefetto non ha facoltà di vietare a perpetuità lo sparo di fucile in determinate vie di campagna. (1).

(Cass. Torino, aprile 1886 — Ric. Corradi.

Nota, La Corte, ecc. — Attesochè il pretore di S. Pangrazio, chiamato a giudicare il Corradi come responsabile di contravvenzione all'ordinanza prefettizia del 14 luglio 1883, per avere cioè tirato un colpo di fucile ad una lepre su una via pubblica di campagna lo mandò prosciolto, dicendo quell'ordinanza incostituzionale.

È retto fu il suo giudizio. Poichè l'art. 3 della legge comunale e provinciale, in base di cui fu emessa la cennata ordinanza, statuisce che il prefetto « veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti, che crede indispensabili nei diversi rami di servizio »; ma una siffatta disposizione non lo autorizza ad emettere provvedimenti in via d'urgenza e a *perpetuità* che vengano a derogare alle leggi comuni, e a restringere i diritti, che in virtù, di esse rivengono ai cittadini. E se il codice penale, art. 685, n. 3, e la legge di pubblica sicurezza, art. 90, limitano il divieto allo sparo di arma da fuoco nei luoghi abitati e loro vicinanze; e se la legge sulla caccia provvede appunto all'esercizio della caccia in campagna, vietare di sparar fucili in tutte quelle vie pubbliche di campagna, ivi nominate, che si riducono a quelle sole che circondano ed intersecano la Bandita del Principe Carrega, si risolve nel divieto a *perpetuità* del diritto di

caccia per quelle strade pubbliche di campagna, ossia nel privare tutti i cittadini di questo diritto e a perpetuità, al che certo non facoltà l'art. 3 succitato; e quindi non fu questo dalla denunciata sentenza violato, ed il ricorso è da rigettarsi.

Per questi motivi, rigetta la domanda di cassazione, proposta dal pubblico ministero, ec.

DOGANA — BIGLIETTO DI CIRCOLAZIONE SOTTO IL NOME DEL MITTENTE (Segi doganale 11 settembre 1862, art. 57) — Per l'articolo 57 del regol. doganale 11 settembre 1862, la bulletta di circolazione deve essere intestata a colui che trasporta materialmente il genere. (2)

Cade quindi in contravvenzione il carattere che trasporta una botte di spirito con una bulletta di circolazione intestata non a lui, ma al mittente per conto del quale egli trasporta il genere (3).

(Cassazione Roma, 8 gennaio 1886, *Foro it.* 1886, p. 288 Ric. Grande).

QUERELA — REATO D'AZIONE PRIVATA — RICORSO IN CASSAZIONE — DESISTENZA (Cod. proc. pen., art. 117) — La desistenza dalla querela nei reati d'azione privata è inefficace se è fatta in pendenza del ricorso per cassazione. (4)

(Cassazione Napoli, 1 febbraio 1886; Ric. Manduzio).

(id.)

SPESE — REATO D'AZIONE PRIVATA — QUERELANTE — CONDANNA ALLE SPESE — RICORSO IN CASSAZIONE (Cod. proc. pen., art. 563 e 564). — Quantunque l'art. 553 proc. pen. stabilisca che nei reati di azione privata le spese sono sopportate dal querelante nei casi di assoluzione o di dichiarazione di non luogo, tuttavia la sentenza non deve in tali casi pronunziare una formale condanna contro il querelante.

E se la sentenza contenga tale condanna; il querelante può contro di essa ricorrere in cassazione quantunque non siasi costituito parte civile. (5) Cass. Firenze 9 gennaio 1886 — Zamponi rir.

(1) Confronta: Cass. Roma, 20 febbraio 1865 (*Foro it.*, 1865, II, 325), e la sentenza e nota a col. 18 del vol. del 1884.

(2-3) Dopo avere indicata la disposizione dell'art. 57. del reg. doganale come giustificativo della sentenza che ritenne l'ascritta contravvenzione, la Suprema Corte osserva: « La ragione di questa disposizione si può trovare nella convenienza che il controllo della merce e della persona che l'accompagna sia facile e spedito, e nella maggior garanzia che si ha quando si ha da trattare con una persona

presente, che trasporta, anzichè con un mittente lontano ».

(4) La sentenza dice semplicemente che della desistenza « non può tenersi alcun conto, perchè non fatta in tempo utile, essendo posteriore alla sentenza di condanna ».

V. in proposito sent. della Cass. di Torino e Firenze a col. 16 e 245 del presente volume, e la nota del Cons. Pomodoro a quest'ultima.

(5) Conforme: Cass. Torino, 23 marzo 1870 (*Anali.* 1870, 30).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

DELLA CONSEGNA DEI BENI MOBILI

L'art. 742 del codice di procedura civile così si esprime — « Per la consegna dei beni « mobili l'usciera si trasferisce nel luogo in « cui si trovano e ingiunge alla parte condan- « nata di eseguire immediatamente la sentenza. « Se la parte ricusi o non sia presente, i mo- « bili indicati nella sentenza sono rimessi alla « parte a cui deve farsi la consegna.

« Sono applicabili a questa esecuzione le « disposizioni degli articoli 594 e 596 ».

Il titolo esecutivo per cui si procede è in questo caso direttamente la sentenza autoriz- zativa in se stessa l'esecuzione.

L'usciera colla sentenza alla mano, la quale d'altronde è anche in mano del debitore per copia, ingiunge verbalmente al debitore di e- seguire immediatamente la sentenza medesima.

Se la parte debitrice della consegna si ricusa di effettuarla o non si faccia trovare presente, i mobili, di cui nella sentenza, si consegnano alla parte creditrice istante cui deve farsi dal debitore la consegna.

Il silenzio della legge in questo articolo pel diritto della parte cui si deve far la consegna, di essere presente o rappresentata in questo atto dell'usciera, mentre poi per successiva disposizione si dice che nel processo verbale, da farsi subito, l'usciera deve indicare se la parte istante sia intervenuta personalmente o per rappresentanza (art. 597 n. 2), fece sorgere il dubbio se la parte, cui si deve far la consegna, debba o no essere presente. Nell'articolo 743 si dice che l'usciera deve riportarsi al n. 2 ecc. dell'art. 597 ed in questo non si fa menzione dell'assistenza della parte istante. Di fronte a tal dubbio sosteniamo che la parte deve essere presente perchè non si saprebbe trovar ragione del perchè colà si è permessa la immoralità (si lasci correre la parola) della presenza del creditore all'esecuzione, e quì la si dimentica mentre maggiormente occor- rebbe riguardo alla comodità con cui l'usciera potrebbe subito consegnare i mobili alla parte istante se fosse presente. Ci convince poi in quest'asserto la dimenticanza dell'art. 595 il quale discorda col successivo art. 743 per la stessa detta ragione che, mentre si vuole che, secondo il n. 2 dell'art. 597, l'usciera faccia menzione della parte istante se presente o rap-

presentata, si è detto che sono applicabili a questa specie di esecuzione le disposizioni degli articoli 594 e 596 e non quelle anche dell'ar- ticolo 595.

Notisi inoltre che le disposizioni degli arti- coli 594 e 596 riguardano i testimoni all'atto e la loro idoneità e la facoltà data all'Usciera di fare aprire a forza le porte del debitore che si trovassero chiuse.

N. V.

PARTE UFFICIALE

REGIO DECRETO *che istituisce presso il ministero dell'istruzione pubblica una commissione consultiva per l'esame delle controversie tra i consigli scolastici ed i comuni o i maestri.*

10 Agosto 1886

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 333, 334 e 335 della legge 13 novembre 1859, n. 3725:

Visti gli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986. approvato con regio decreto del 19 aprile 1885, n. 2099;

Visti gli articoli 39 e seguenti del regola- mento in esecuzione della legge 19 aprile sud- detto, approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1885, n. 3496;

Per la risoluzione dei ricorsi al ministero della pubblica istruzione tanto dei maestri ele- mentari contro le decisioni prese a loro danno dai consigli provinciali scolastici, quanto dei comuni che si appellano dalle deliberazioni dei consigli scolastici;

E per l'applicazione delle disposizioni legi- slative sul procedimento contro i maestri in- colpiti di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti per i quali sieno gravemente compromesse la loro reputazione e la loro moralità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il ministero della pubblica istruzione una commissione consultiva alla quale è deferito l'esame delle controversie tra i consigli scolastici e i comuni o i maestri.

Art. 2.

La detta commissione è composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della corte di cassazione di Roma, di un funzionario del ministero dell'interno, designato ciascuno dal capo dell'amministrazione da cui dipende, del capo della divisione per l'istruzione primaria e popolare, del regio provveditore agli studi per la provincia di Roma e di un segretario che avrà voto deliberativo.

Essa è presieduta dal ministro ed in sua assenza da quello dei membri presenti che è superiore agli altri per categoria e per grado.

Art. 3.

I componenti la commissione sono tutti nominati con decreto reale sulla proposta del Nostro ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Gli atti di ricorso saranno rimessi alla commissione dal presidente del consiglio scolastico, al quale il ricorrente li dovrà direttamente inviare.

Art. 5.

La commissione, al cui esame sarà sottoposto il ricorso, potrà, per mezzo del suo presidente, richiedere gli atti che mancano, o respingerlo al consiglio scolastico perchè supplisca ai difetti dell'informazione.

Art. 6.

Quando il presidente non designi alcuno dei commissari, sarà caso per caso, relatore dei ricorsi il segretario.

La commissione, udita e discussa la relazione comunicherà per mezzo del segretario la presa deliberazione al ministro il quale farà conoscere la sua risoluzione al consiglio scolastico perchè ne informi le parti.

Art. 7.

In caso di ricorso al Re, la commissione, per mezzo del segretario, proporrà al ministro la relazione da essere inviata al consiglio di Stato.

Art. 8.

Dato che abbia la sezione speciale del consiglio di Stato il suo parere, la commissione ne proporrà al ministro di accettarlo o di rinviare la questione al consiglio stesso affinchè l'esamini a sezioni riunite.

Art. 9.

In conformità del parere del consiglio di Stato, dato a sezioni riunite, la commissione ne proporrà al ministro il decreto definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1886.

Reg. 152. Atti del Governo a f. 82 — LATTUADA.

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigillo

D. TAJANI

COPPINO

Norme per l'esecuzione da parte dell'Amministrazione demaniale della legge e del regolamento sulle derivazioni delle acque pubbliche.

Istruzioni del Ministero delle Finanze (Direzione gen. del demanio e delle tasse), div. 7 a, n. 40507.4507, in data 20 aprile 1886.

Si stabiliscono le seguenti norme da osservarsi nei rapporti dei servizi demaniali dagli intendenti, ispettori o ingegneri dirigenti le sezioni tecniche di finanza, ispettori e ricevitori demaniali nell'esercizio delle attribuzioni, che sono loro dimandate in seguito il regolamento approvato con R. Decreto 9 novembre 1885. n. 3544 (Serie 3. a), per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3 a), concernente le derivazioni acque pubbliche.

1. — (*Regolamento, art. 1, 7, 8 e 19*)

Gli intendenti, gli ingegneri dirigenti le sezioni tecniche ed i ricevitori del demanio e registro debbono prendere cognizione dal foglio degli annunci legali della Provincia dei decreti prefettizi di pubblicazione delle domande per concessioni dell'uso delle acque pubbliche, pel caso che la nuova derivazione, riguardo alla sua località ed importanza, possa recare

danno all'esercizio di qualche diritto reale pertinente al patrimonio dello Stato.

Quando di ciò vi fosse un dubbio fondato, lo intendente dovrà delegare ad altro dei funzionari da esso dipendenti l'esame della domanda del concessionario e dei relativi documenti nell'ufficio in cui trovansi depositi, e l'intervento alla visita locale, indetta nel decreto prefettizio, onde fare, occorrendo, quelle osservazioni ed opposizioni in ordine al progetto della nuova derivazione, che fossero consigliate a guarentigia dello interesse demaniale.

Di tale esame e visita dovrà il funzionario delegato stendere analoga relazione da presentarsi all'intendente.

2. — (Regolamento art. 19).

Per massima gli intendenti devono informarsi dell'entità e dello scopo d'ogni nuova domanda di derivazione che debba attivarsi nella loro provincia, anche per mettersi in grado di rispondere alle interpellanze che saranno loro rivolte dai Prefetti *sull'ammissibilità delle chiese concessioni* principalmente qualora si ritenessero chiamati a dover patrocinare più che un esclusivo diritto patrimoniale, un interesse generale, quale può essere quello degli utenti delle acque d'un canale del demanio.

Sarà specialmente in questo caso che agli intendenti potrà occorrere di comunicare ai Prefetti, colle loro osservazioni, il predetto rapporto dell'ufficiale, stato delegato per la visita locale.

3. — (Regolamento art. 23, 24 e 17).

Dal Ministero delle finanze e dai Prefetti, secondo la distinta competenza stabilita dagli art. 2, 3 della detta legge, gli intendenti avranno comunicazione di copie autentiche degli atti pubblici di obbligazione, cogli inserti allegati, o dei decreti di concessione, registrati alla Corte dei Conti; e, subito dopo aver fatto iscrivere le corrispondenti partite nel libro debitori per le rendite di 2.^a categoria, eseguiranno il disposto dal § 4 delle istruzioni 19 dicembre 1876 sulla contabilità demaniale e trasmetteranno gli anzidetti documenti all'ufficio del demanio o del registro, nella cui giurisdizione trovasi il comune, nel quale il concessionario avrà eletto nell'atto di obbligazione il suo domicilio agli effetti della concessione.

4. — (Regolamento art. 21).

Il ricevitore con la scorta dei titoli comunicatigli, iscriverà sul libro dei debitori delle rendite di seconda categoria, l'articolo di credito, pel convenuto canone, indicandovi il nome, cognome, paternità e domicilio del con-

cessionario, la data del decreto di concessione, lo scopo della derivazione concessa e le principali condizioni che ne regolano l'esercizio.

5. — (Regolamento art. 29).

Importa soprattutto che, iscrivendo la partita nel libro debitori, il ricevitore non ometta di indicare: che il canone e la durata della concessione decorrono dalla data del decreto reale, ministeriale o prefettizio, secondo l'autorità dalla quale sarà stato emanato; il tempo in cui viene a scadere il pagamento del canone; ed il termine entro il quale la concessione dovrà essere utilizzata sotto pena di decadenza.

6. — (Regolamento art. 29). (Regolamento di contabilità generale dello Stato, art. 60).

Quindi il ricevitore inviterà tosto la parte interessata a ritirare dal proprio ufficio la copia del decreto di concessione, mediante il pagamento della tassa dovuta, avvertendola che non potrà entrare in possesso dell'acqua, nè farne uso, se non dopo il collaudo delle opere; e che nel termine di 15 giorni al più tardi dovrà prestare *valida cauzione per l'importo di due annualità del convenuto canone*.

Tale cauzione sarà versata in numerario, o prestata mediante vincolo di corrispondente rendita del debito pubblico al valore di borsa.

Il ricevitore prenderà poi nota nell'articolo di credito della data della consegna fatta al concessionario della copia del decreto, della cauzione da questi prestata e del seguito compimento delle opere di derivazione, appena avrà ricevuto dall'ufficio del Genio civile, o dal perito locale, nel caso contemplato dall'articolo 28 del regolamento, il certificato di collaudo delle opere medesime.

7. — (Regolamento art. 11)

Se, trascorsi due mesi dalla partecipazione di cui all'art. 6, il concessionario non avrà per anco ritirata la copia del decreto di concessione, il ricevitore lo inviterà di nuovo perchè vi adempia nel termine di un mese dalla data del notificatogli secondo avviso, prevenendolo del pericolo della decadenza della concessione in cui, per il ritardo ad intraprendere le opere di derivazione, incorrerebbe col non riuscire a compierle nel tempo prescritto.

8.

Se il concessionario lasciasse poi trascorrere il termine per l'esecuzione dei lavori senza presentare il certificato di collaudo, il ricevitore ne riferirà all'Intendenza, esponendo i

motivi a lui noti dell'inadempimento di quest'obbligo e facendo in pari tempo conoscere se il canone sia stato regolarmente soddisfatto dal concessionario, affinchè l'Intendenza possa informarne il Prefetto pei suoi provvedimenti.

9. — (*Regolamento, art. 12, lettere c. d.*).

Il ricevitore, osservando le disposizioni di norma per la contabilità dei proventi, dovrà curare senza eccezione o riserva la riscossione del canone con tutti i mezzi accordati dalla legge, quando anche il concessionario non faccia uso in alcuna parte della concessione; tenendo presente che dovrà informare l'Intendenza qualora il concessionario avesse trascurato il pagamento di due annualità del canone, per la facoltà che deriva di diritto all'Amministrazione pubblica di revocare la concessione.

Se invece il concessionario rinunciassse alla concessione prima della revoca come in tutti casi ne ha il diritto con liberazione del pagamento del canone, questo sarà riscosso dal ricevitore soltanto per l'annualità in corso all'epoca della fatta rinuncia.

10. — (*Regolamento art. 17.*).

Questa rinuncia dovrà dal concessionario essere notificata all'amministrazione per mezzo di atto di usciere, od essere presentata mediante formale dichiarazione autentica da notaio, o legalizzata dal Sindaco nella firma appostavi dal concessionario alla presenza di due testimoni.

Il Sindaco non può essere che quello del Comune in cui il concessionario ha eletto il suo domicilio agli effetti della concessione.

11. — (*Regolamento art. 12, lettera e.*).

L'Intendente, riconosciuta regolare la rinuncia notificata all'Amministrazione finanziaria, la comunicherà al Prefetto, cui compete di far verificare se il concessionario, come ne aveva l'obbligo, abbia eseguito a sue spese le demolizioni e i lavori, per ripristinare l'alveo e le sponde del corso di acqua pubblica da cui fu attivata la derivazione.

Avutane corrispondente attestazione dell'ufficio del Genio civile, l'Intendente, quando si tratti di concessione fatta dal Prefetto, potrà senz'altra ordinare la chiusura della relativa partita iscritta al libro debitori dell'Intendenza e disporre nei modi di regola che sia chiuso l'articolo di credito iscritto all'ufficio demaniale, anche nel caso che la rinuncia sia per-

venuta all'Intendenza dal Prefetto, al quale fosse stata direttamente notificata o presentata.

Ed analogamente procederà nei casi di scadenza o di revoca della concessione, facendo liquidare la somma che della prestata cauzione dovesse essere restituita al concessionario, dedotte le rate di canone non soddisfatte e le spese delle dette demolizioni ed opere, se, eseguite d'ufficio, non fossero state rimborsate.

Dovrà invece riferire previamente a questo Ministero per le rinunzie alle concessioni fatte con decreto reale o ministeriale.

12. — (*Regolamento art. 30, 31, 32, 33, 34, 36.*).

Le Intendenze avranno pure comunicazione di copie autentiche dalle Prefetture:

1.° delle *dichiarazioni* dei concessionari, ricevute negli uffici di Prefettura, per le variazioni d'uso delle acque pubbliche, coll'esercizio di una diversa industria nei propri opifici, o coll'uso anche per forza motrice delle acque concesse per irrigazione; variazioni che sono loro facoltative a termini degli art. 6 e 19 (prima parte) della legge 10 agosto 1884, numero 2644 (Serie 3.°);

2.° degli atti pubblici di obbligazione e dei relativi decreti di *concessione*:

a) di aumento nella derivazione d'acqua o nella forza motrice;

b) della facoltà al concessionario di acque per forza motrice d'impiegarle per irrigazione; amendue i quali casi sono contemplati per *nuove concessioni* dagli articoli 7, 9 (prima parte) e 19 (parte seconda) della detta legge;

3.° degli atti pubblici di obbligazione e dei relativi decreti di *autorizzazione*:

a) per l'anticipata esecuzione *in via provvisoria*, nei casi di comprovata urgenza, delle opere rese necessarie da variazioni nei corsi delle acque pubbliche, e contemplate nella seconda parte dell'art. 9 della legge stessa, salva *l'approvazione definitiva*;

b) per il semplice cangiamento del perimetro della superficie dei terreni irrigati o bonificati da derivazione a bocca libera, senza aumento di superficie o di consumo d'acqua;

c) per l'esecuzione delle opere necessarie a ristabilire la derivazione nel caso contemplato dall'art. 13 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, di modificazioni, cioè, del regime del corso di acqua pubblica per ragioni di pubblico interesse;

d) per eseguire opere contemplate dagli articoli 168 e 170 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, e per alcuna delle quali l'Intendenza può anche essere stata previamente sentita dal Prefetto, in quanto alla determinazione del canone massime trattandosi di molini natanti.

13. — (*Legge, art. 21*).

Per le *concessioni*, però, delle variazioni di cui al precedente art. 12, n. 2, e per le *autorizzazioni* delle opere di cui al successivo n. 3, lettera *a* (in quanto all'autorizzazione definitiva) ed alla seguente lettera *b*, nelle *derivazioni concesse dai corsi d'acqua contemplati dall'art. 2 della legge 10 agosto 1884, n. 2644*, e parimenti per le *autorizzazioni* delle altre opere negli stessi corsi d'acqua, contemplate dal predetto art. 170 della legge sui lavori pubblici, la comunicazione alle Intendenze delle copie degli atti pubblici di obbligazione e dei relativi decreti di concessione o di autorizzazione sarà disposta dal Ministero, dovendo tali concessioni essere fatte per decreti reali o ministeriali.

14. — (*Legge, art. 5 Regolamento, art. 35*).

Le Intendenze, dopo che avranno eseguite le opportune annotazioni nei loro libri dei debitori, trasmetteranno altresì ai ricevitori del demanio o del registro le copie dei titoli delle concessioni delle relative rinnovazioni e delle autorizzazioni di che nei precedenti articoli 12 e 13, affinchè riscuotano le tasse dovute e facciano le corrispondenti annotazioni alle partite già stanziare nei loro uffici per le concessioni principali.

I ricevitori dovranno inoltre, di massima, attenersi nella iscrizione degli articoli alle seguenti norme generali:

1.º qualora la nuova concessione compenetri integralmente o sostituisca in modo espresso la concessione anteriore, sarà aperto per la medesima altro nuovo articolo di credito in sostituzione di quello primitivo, che resterà senz'altro annullato;

2.º delle rinnovazioni, accordate alle stesse condizioni delle concessioni scadute, potrà semplicemente prendersi nota alle partite già iscritte, qualora non si trovassero già chiuse; per quelle invece considerate come nuove concessioni, per le mutazioni introdottevi dovrà essere iscritto un nuovo articolo di credito, colla contemporanea chiusura della partita relativa alla scaduta concessione;

3.º oltre le concessioni soggette al pagamento di canone ricognitivo, debbono essere pure iscritte in separata sede, stanziando speciali articoli, le concessioni a titolo gratuito, di cui all'art. 15 della legge 10 agosto 1884, in riguardo all'adempimento degli obblighi che possono essere alle medesime inerenti, e per le variazioni cui possono del pari andar soggette;

4.º delle concesse autorizzazioni di opere contemplate dagli articoli 169 e 170 della legge sui lavori pubblici saranno iscritte nel libro

debitori quelle che importino il pagamento di un canone, o la osservanza di obblighi permanenti.

15.

Le Intendenze avranno poi cura di tenere in corrente colla massima esattezza il registro di consistenza, modello 23 D, introducendovi alle colonne apposite le variazioni che si verificheranno in più o in meno nelle singole derivazioni da ogni corso d'acqua pubblica, in quanto alla concessa quantità d'acqua e di forza motrice, ed alla entità del canone.

16. — (*Legge, art. 12. Regolamento, capo VII, art. 42 e seguenti*).

Le Intendenze, alle quali pure spetta per la rispettiva loro competenza, come agli uffici del Genio civile, di invigilare per tutto ciò che si riferisce all'interesse pubblico, onde l'uso delle acque pubbliche concesse per irrigazioni, bonificazioni e scopi industriali, ecc., si mantenga nei limiti della concessione, colla piena osservanza delle condizioni ed obblighi cui fu vincolata, e delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore, potranno chiedere, occorrendo, ai concessionari di prestarsi alle verificazioni, che desse a tal uopo avranno delegate ai proprii ufficiali.

La vigilanza locale, incombendo in ispecial modo anche agli ufficiali tecnici di finanza ed ai ricevitori demaniali, sarà obbligo loro, ove scoprono abusi nell'esercizio delle concesse derivazioni, o arbitrarie costruzioni di opere, da parte di chiunque, nell'alveo o sulle sponde dei corsi di acque pubbliche, di riferirne tosto agli Intendenti da cui dipendono, e nei casi d'urgenza anche direttamente all'ufficio del Genio civile, procedendo, quando ne sia il caso, al contemporaneo accertamento delle contravvenzioni a mente degli articoli 22 e 23 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e del capo VIII del relativo regolamento.

Si avvertirà per altro, che se è sempre ufficio dell'Amministrazione governativa reprimere gli abusi, toccando questi l'interesse pubblico, quando si tratti invece di contestazioni di uso delle acque che abbiano semplicemente per oggetto l'interesse dei privati, e non siavi materia di contravvenzione, si dovrà lasciar loro di definirle avanti la competente autorità giudiziaria.

17.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni per uso arbitrario delle acque pubbliche, o per l'inosservanza delle altre prescrizioni della legge 10 agosto 1884, redatti nei modi

prescritti dall' art. 43 del regolamento, saranno consegnati al Sindaco nel termine fissato dal successivo articolo 44. I detti ufficiali tecnici, agli agenti giurati dell'Amministrazione demaniale e le guardie di finanza, che constatarono le contravvenzioni, ne daranno contemporanea notizia alle Intendenze, comunicando copia dei verbali, che immediatamente saranno rimessi all' ufficio del Genio civile per l' ulteriore procedimento stabilito dalla legge.

18.

L' art. 48 del regolamento, ultimo comma, dispone che l' importo delle oblazioni sarà erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie. E però quanto alle multe relative a contravvenzioni, di cui nei precedenti articoli, sarà osservata, in applicazione degli articoli 22 e 23 della legge 10 agosto 1884, la procedura stabilita dall' art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 835 (Serie 3.^a), e degli articoli 56 e seguenti del relativo regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie 2.^a).

Per le multe poi che saranno pronunziate dal Prefetto e dall' autorità giudiziaria, nei casi contemplati dagli articoli 6, 19 e 27 della legge stessa, pei quali questa non attribuisce l' azione penale, giusta la disposizione dell' articolo 8 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, la procedura da eseguirsi dovrà invece essere quella prescritta negli articoli 130 e seguenti della vigente legge delle tasse di registro, e dovranno inoltre osservarsi le disposizioni dell' art. 99 delle istruzioni 28 giugno 1866 per l' esecuzione della tariffa in materia penale.

19.

Le intendenze trasmetteranno a questo Ministero, nel mese di luglio di ciascun anno, un prospetto delle concessioni, rinnovazioni e autorizzazioni accordate durante il precedente esercizio finanziario, e così delle rinunzie, indicandovi:

1. data del decreto di concessione reale ministeriale o prefettizio;
2. nome e cognome del concessionario;
3. corso d' acqua pubblica;
4. comune;
5. specificazione dell' uso delle acque pubbliche concesse;
6. quantità d' acqua derivata, in moduli italiani;
7. quantità della forza motrice, in cavalli dinamici;
9. durata della concessione;
10. colonna riservata alle osservazioni, ed alle rinunzie e decreti di revoca delle concessioni.

20.

Per l' esecuzione del capo VII del regolamento, *Elenchi delle acque pubbliche e delle derivazioni*, saranno emanate ulteriori istruzioni.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Appalto — Licitazione privata — Un solo offerente — Offerta non conveniente — Facoltà dell' amministrazione di rifiutarla (Reg. 4 maggio 1885, art. 100; Reg. 4 settembre 1870, art. 87).

Nei contratti a forma di licitazione privata non si può deliberare quando esiste una sola offerta.

Nel caso indicato alla lettera b dell' art. 100 del regolamento 4 maggio 1885, l' amministrazione può ricusarsi di deliberare la fornitura quando creda non convenienti i prezzi offerti. (Cons. Stato 23 aprile 1886 — Min. Tesoro).

Nota — Il Consiglio, ecc. — Veduta la relazione del Ministero del Tesoro (ragioneria generale) colla quale si chiede parere intorno ai seguenti due quesiti:

1. Se nei contratti a forma di citazione privata si possa validamente deliberare con un solo offerente, per analogia al metodo d' asta indicato al comma a dell' art. 87 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ovvero se siano necessari almeno due concorrenti;

2. Se il prezzo offerto dai concorrenti nello schema di atto indicato dal comma b dell' articolo 100 si riconosca poco conveniente agli interessi dell' amministrazione, sia questa in facoltà di non deliberare la fornitura qualunque sia il numero degli offerenti.

Considerato, sul primo quesito, che l' art. 100 del regolamento 4 maggio 1885 espressamente dichiara essere applicabili alle licitazioni private le norme sancite dall' art. 81, ai termini del quale non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte di almeno due concorrenti, salvo il caso previsto dal comma a dell' art. 87;

Che non sembra applicabile in genere alle licitazioni la eccezione richiamata all' art. 81, poichè il caso previsto nel comma a dell' art. 87 riceve applicazione solo mediante una espressa determinazione del ministro, quando l' interesse dell' amministrazione lo richieda; onde non sarebbe conforme allo spirito del regolamento il ritenerlo applicabile di regola ai casi di licitazione;

Che del resto è pure più conforme all'interesse dell'amministrazione il non ritenersi tenuta alla aggiudicazione quando havvi un'offerta sola, potendo questa valere poi di base per trattative private.

Considerato, sul seconde quesito, che la citazione è cosa sostanzialmente diversa dall'asta pubblica, essendo una delle due forme alle quali può ricorrere l'amministrazione nei casi nei quali non ha obbligo di provvedere per asta pubblica (art. 99);

Che la citazione differisce dalla trattativa privata in quanto promuove la concorrenza di più offerte; ma non sembra costituire un vincolo, il quale obblighi l'amministrazione a stipulare il contratto anche quando non lo ritenga conveniente;

Che ove diversamente si intendesse l'art. 100 del regolamento, la licitazione diverrebbe una forma pericolosissima, perchè verrebbe a convertirsi in una asta a offerte segrete, senza la garanzia della scheda segreta;

Che forse sarebbe opportuno indicare, per norma dei concorrenti, che il Governo non si obbliga ad accettare le offerte se non quando le crede convenienti;

Per questi motivi:

La Sezione è di parere:

1. Che nei contratti a forma di citazione privata non si abbia a deliberare quando esiste una sola offerta;

2. Che nel caso indicato alla lettera *b* dell'art. 100 l'amministrazione possa ricusarsi di deliberare la fornitura quando creda non convenienti i prezzi offerti.

Incanti -- Differimento dell'ora -- Aggiudicazione -- Facoltà del Governo (Reg. sulla contabilità gen. art. 80).

L'ora fissata per l'apertura di un incanto non può essere anticipata, ma può essere differita (1).

L'appaltatore non può vantare un diritto quesito fino a che non sia intervenuta l'approvazione dell'autorità superiore.

Il Governo del Re può mantenere un atto d'aggiudicazione, quantunque viziato da qualche irregolarità, quando vi sia l'interesse dell'amministrazione e non siano stati lesi i diritti quesiti dei terzi. (Cons. Stato, 18 Giugno 1886 — Costa).

Nota. Il Consiglio, ecc. — Premesso in fatto: Che il ricorrente Costa Basilio, all'asta tenuta il 5 marzo 1886 venne dichiarato deliberatario provvisorio dell'appalto del dazio consumo del Comune di Villasor per il quinquennio 1886-1890;

Che il sindaco pubblicava lo stesso giorno l'avviso dell'asta per il definitivo esperimento

per le ore 10 antimeridiane del giorno 13 del mese in corso;

Che il giorno stabilito, secondo risulta dal verbale, alle ore antimeridiane undici e minuti venticinque il sindaco dichiarava aperta la gara;

Che il Basilio Costa protestando, osservava che l'appalto, in base all'art. 80 del regolamento sulla contabilità dello Stato, doveva essere a lui aggiudicato, perchè l'avviso portava che la gara dovevasi aprire alle 10 antimeridiane, per cui essendo decorsa un'ora, dovevasi dichiarare deserto e lui rimanere aggiudicatario;

Che il presidente, invocando un parere del Consiglio di Stato del 2 maggio 1879, rispondeva che l'ora prefissa negli avvisi d'asta pubblica doveva intendersi nel senso che la gara non potesse aprirsi e chiudersi prima dell'ora determinata, e invitava i concorrenti a fare le offerte, e l'appalto venne aggiudicato definitivamente al signor Pace Francesco.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che la questione da risolvere è se l'ora prefissa negli avvisi per l'asta pubblica s'intenda stabilita in modo tassativo, e tale che non si possa protrarre, o se invece sia determinata come punto di partenza, e tale da non potere essere anticipata;

● Che questo Consiglio nelle adunanze 21 maggio 1878 e 2 maggio 1879 espose già l'avviso che l'ora che viene fissata per l'apertura non possa essere anticipata onde evitare sorprese, ma che può essere differita, abbisognando di un certo tempo per la costituzione dell'ufficio, la presentazione delle offerte e le altre formalità;

Che a differenza dei termini pei fatali, la dilazione dell'apertura dell'incanto non è sancita da nullità.

Che del resto, se anche fosse annullata per vizi di procedura l'aggiudicazione fatta, il ricorrente non potrebbe pretendere di essere proclamato aggiudicatario, essendo regola di giurisprudenza che in materia di atti e di appalti soggetti all'approvazione della autorità superiore, i contraenti e gli aggiudicatari non possono considerarsi come investiti di un diritto perfetto finchè l'approvazione predetta non sia regolarmente emanata;

Che finalmente è del pari regola accettata di giurisprudenza che compete al Governo del Re una facoltà di apprezzamento in forza del quale può mantenere un atto di aggiudicazione, sebbene viziato da qualche irregolarità di forma, quando vi sia il manifesto interesse dell'amministrazione, e non sia lesa alcun diritto quesito dei terzi;

Che il ricorrente Costa non poteva vantare, per le ragioni sopradette, un diritto quesito.

Per queste ragioni, la Sezione è d'avviso che il ricorso del signor Costa non meriti accoglimento.

Per questi motivi, ecc.

(1) Il parere 2 maggio 1879 fu da noi riprodotto nel volume del 1879, a col. 74 della parte terza.

Corte dei Conti — Appello alla Corte e ricorso al consiglio di prefettura — Ammissibilità dell'appello.

Esazione — Rimborsi per quote inesigibili — Compilazione di verbali — Termine — Certificato del sindaco (Reg. 25 agosto 1876, art. 60).

Contro i decreti del consiglio di prefettura non è ammesso l'esercizio cumulativo di due mezzi, e cioè del ricorso allo stesso consiglio e dell'appello alla Corte; tuttavia il primo non rende inammissibile il secondo.

Non si dà rimborso di quote inesigibili se i verbali di nullatenenza non furono compilati nel termine di legge.

Un certificato del sindaco non vale a stabilire l'indigenza del contribuente al tempo in cui si sarebbe dovuto fare l'esazione (Corte dei Conti, 3 Settembre 1886 — Galigaris c. Comune di Orani).

Nota. La Corte ecc. — *Omissis.* — Considerato che, sebbene la prima ipotesi non manchi di gravi argomenti, cosicchè il Procuratore generale nelle sue conclusioni all'udienza chiese rigettarsi l'appello per tutte le partite per le quali era già intervenuto il pronunciato o favorevole o contrario del consiglio di prefettura, salvo per quella di lire 20 (sussidio alla vedova Peddu) sulla quale il detto consiglio non si era pronunciato, tuttavia deve tenersi conto, in altro senso, che le rinuncie non si presumono, ed il tentativo di ottenere in forma più breve ed economica dal consiglio di prefettura lo scopo a cui era stato diretto l'appello, non implica intrinsecamente e necessariamente il proposito di rinunciare all'appello medesimo, ossia di rinunciare al più pel meno, all'uso di un mezzo più ampio e completo, qual'è l'appello, per attenersi *esclusivamente* a quello molto più circoscritto della revisione. Il concetto vero che emerge è quello dell'uso cumulativo dei due mezzi; il che può essere un errore da emendarsi dalla Corte mantenendo forza esclusiva alla propria giurisdizione, ma non può senza eccessivo rigore interpretarsi per una vera e propria rinuncia all'appello. (*Omissis*).

Considerando quanto alle partite al n. 4 di lire 261,99 (ridotte poi a lire 203,94) per rimborso di quote inesigibili sulle tasse comunali dell'intero quinquennio:

Che questa partita, rigettata col decreto sul conto perchè sfornita di verbali di carenza o d'irreperibilità, non venne neppure ammessa in revisione, malgrado la produzione di siffatti verbali, e ciò per irregolarità dei medesimi, essendo stati compilati dopo il decorso dei termini stabiliti dalla legge;

Che infatti dall'esame di tali documenti è lungi dall'essere dimostrato che gli atti furono

eseguiti « alla scadenza della prima o della seconda condà rata d'imposta, e poscia ripetuti alla « scadenza dell'ultima », come prescrive l'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento 25 agosto 1876; nè è dimostrato che altre scadenze diverse dalle normali si verificassero nella specie in base al disposto dell'art. 32 della legge.

Che, trattandosi di cosa sostanziale, giacchè il ritardo nelle coazioni può cambiare la posizione del debitore da solvibile in insolubile, da reperibile in irreperibile; nè valendo ad eliminare tali conseguenze di legge e di regolamento il semplice certificato del sindaco prodotto dal ricorrente, il reclamo, come non giustificato, dev'essere respinto.

Per questi motivi, ecc.

Corte dei conti — Conti Comunali — Competenza.

La Corte dei conti non è competente a giudicare sulle contabilità degli agenti dei Comuni e delle provincie se prima sulle medesime non ha giudicato il consiglio di prefettura.

(Corte dei conti, 6 settembre 1886; comune di Corigliano calabro c. De Gaudio; *Contabile* 1886, 242).

Nota. Col presente giudizio si era cercato iniziare alla Corte, in materia di conti comunali, quella specie di giudizi detti *speciali*, che sono ammessi dalla legge di contabilità per quanto riguarda gli agenti erariali, contro i quali si provvede in dati casi prima e senza l'esame del conto della gestione. Ma la Corte ha tenuto fermo il principio che la sua giurisdizione nei conti si esplica solo dopo l'esame del conto da parte dei consigli di prefettura, ragionando nel modo seguente: « Se la Corte dovesse giudicare allo stato degli atti, non troverebbe in essi fondamento all'azione promossa dal Comune di Corigliano contro gli eredi De Gaudio, giacchè per l'anno 1876 non figura alcun carico dell'esattore, e pel 1877 esso riportò quietanza dei centesimi addizionali dal tesoriere del Comune, il quale nel conto del 1878 li portò come entrati per l'intero ammontare nella cassa comunale; se non che la Corte ha giurisdizione di primo ed ultimo grado soltanto sulle contabilità degli agenti dello Stato, mentre rispetto alle contabilità degli agenti dei Comuni e delle provincie, la sua giurisdizione sorge e si esplica in via di ricorso da decreti dei consigli di prefettura sulle contabilità stesse; per conseguenza il Comune di Corigliano avrebbe dovuto, in base a conto reso dagli eredi De Gaudio o reso d'ufficio in loro difetto, far approvare la posizione contabile della gestione esattoriale del fu Vincenzo De Gaudio, salvo ad esso Comune ed agli eredi del contabile il diritto di ricorrere in appello alla Corte dei conti ».

V. inoltre in senso conforme Corte dei conti, 13 aprile 1880 (*Foro it.*, 1880, III, 142).

Liste amministrative — Elettorato — Impiegati — Domicilio — Residenza.

Chi trasferisce la residenza per sola ragione d'impiego non cambia il domicilio.

Quindi l'impiegato dello Stato ha dritto di

essere iscritto per qualità nella lista amministrativa del Comune d'origine, non abbandonato, mercè dichiarazione, ed in quella del Comune di residenza per censo (1). (App. Catania, 29 luglio 1886 — Monterosso c. Dep. prov. di Siracusa).

Strade pubbliche — Ribassamento — Proprietari — Indennizzo.

Il Comune che, nel mutare l'asse stradale, arreca danni ai proprietari frontisti, è tenuto indennizzarli.

Tale obbligo non vien meno per la ragione che i lavori si trovano a tre metri di distanza tra l'asse stradale e la proprietà privata (App. Catania, 12 marzo 1886. — Comune di Catania c. Di Mauro).

Nota. V. la nota apposta alla sentenza della Cass. Roma, 5 luglio 1884 — *Giurista*, 1885, p. 150 — V. pure Corte d'app. di Catania, 7 dicembre 1883. — *Giurista*, 1883, p. 29.

Impiegati comunali — Revoca della nomina — Licenziamento — Competenza — Prefetto.

Impiegati comunali — Nomina — Adunanza straordinaria — Mancanza d'urgenza (L. com. prov., art. 87).

La competenza del prefetto a decidere sui motivi che indussero il consiglio comunale a licenziare un impiegato si estende anche al caso in cui il licenziamento sia avvenuto per essere stata revocata la deliberazione di nomina prima che l'impiegato assumesse l'ufficio (2).

La nomina di un impiegato può essere fatta anche in adunanze straordinarie legalmente autorizzate dal prefetto, quantunque non determinate da nessuna ragione di urgenza (Cons. Stato, 27 marzo 1886 — Rivolta).

Nota. Il Consiglio, ecc. — Sentito il relatore e ritenuto:

Che in adunanza straordinaria 21 agosto 1885, regolarmente autorizzata, il consiglio comunale di Frassinello Monferrato prendeva atto delle dimissioni date, con decorrenza dal 1.º gennaio 1886, dal segretario comunale Borsa; e con voti 6 contro 5 nominava in sua vece per anni dieci, con lire 900 annue di stipendio, l'ingegnere Francesco Rivalta;

Che contro questa deliberazione venne proposto, da parecchi elettori e contribuenti, ricorso al prefetto di Alessandria; il quale, dopo che la deputazione provinciale, in seduta 1.º ottobre ebbe approvata la deliberazione predetta agli effetti del vincolo ultraquinquennale, dichiarava non essere il caso di negare il visto;

Che così l'approvazione della deputazione provinciale come l'apposizione del visto vennero partecipate al Comune il 26 ottobre: e il successivo 28 si stipulava dinanzi al notaio Pisani regolare capitolazione fra il Comune e l'ingegnere Rivalta;

Che però il 30 ottobre il consiglio comunale di Frassinello teneva un'adunanza, nella quale, dopo lunga discussione sulla convenienza o no di revocare la sua precedente deliberazione (così riferisce il verbale), dopo avere udita lettura di una memoria prodotta da cinque dei consiglieri, i quali sostenevano che la nomina dell'ingegnere Rivalta non poteva essere revocata, e che in caso di licenziamento questi avrebbe avuto diritto di ricorrere in via amministrativa, con voti 7 contro 5 astensioni su dodici consiglieri presenti, stabiliva di revocare la deliberazione 21 agosto 1885, licenziando così l'ingegnere Rivalta, senza indicare i motivi del licenziamento;

Che l'ingegnere Rivalta ricorse al prefetto, il quale, con sua nota 21 novembre 1885, considerando che alla quistione sollevata nel ricorso non era applicabile la giurisprudenza sancita da questo Consiglio col suo parere a sezioni riunite del 16 maggio 1885 V. *Giurista*, 1885, p. 115 in nota alla Circ. Min. 8 luglio 1885 — (invocato dal ricorrente), come quella che si riferisce al solo licenziamento degli impiegati comunali per ragioni di servizio o di disciplina, significava al sotto-prefetto di Casale che non credeva « fosse il caso di procedere all'annullamento del deliberato (30 ottobre 1885) in cui non si riscontravano irregolarità di forma o violazione di legge », e invitava il sotto-prefetto a munire del visto il relativo verbale; ciò che questi fece;

Che contro la deliberazione 30 ottobre del Comune di Frassinello e contro la risoluzione del prefetto di Alessandria ricorre l'ingegnere Rivalta al Governo del Re, e chiede l'annullamento della prima e la revoca della seconda, sostenendo che l'impugnata deliberazione è lesiva dei diritti da lui acquisiti in forza della deliberazione 21 agosto, della susseguente approvazione della deputazione provinciale e del capitolato 28 ottobre dell'anno stesso, regolarmente stipulato;

Che parecchi consiglieri ed elettori del Comune di Frassinello hanno presentato al Governo del Re un controricorso, chiedendo che sia rigettato il ricorso dell'ingegnere Rivalta, e adducendo che la deliberazione 21 agosto 1885 era nulla perchè: 1. la nomina degli impiegati comunali dovendo esser fatta nelle sessioni ordinarie, venne in quell'adunanza straor-

(1) V. Cass. Roma, 15 giugno 1886 con la nota — *Giurista*, 1886, p. 40.

(2) V. i pareri 16 maggio, 23 luglio 1885 (*Foro it.*, 1885, III, 108 e 145) e 30 gennaio 1886 (*id.*, 1886, III, 9).

dinaria violato l' art. 87 n. 2 della legge comunale e provinciale; 2. perchè nessuna urgenza giustificava la convocazione straordinaria per derogare alle prescrizioni dell' art. 87.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che l' ingegnere Rivalta, nel presentare il suo ricorso al prefetto di Alessandria, si era uniformato così alle prescrizioni della legge come alla giurisprudenza di questo Consiglio, sancita col parere da lui invocato, 16 maggio 1885, emesso a sezioni riunite;

Che a questa giurisprudenza non ha dato una retta interpretazione il prefetto nel ritenere che non poteva accogliere il ricorso dell' Ingegnere Rivalta, per avere riscontrato che la impugnata deliberazione 30 ottobre 1885 del consiglio comunale di Frassinello non era viziata da irregolarità di forma, nè da violazione di legge, e perchè il prefetto sarebbe solo competente a conoscere dei ricorsi di quegli impiegati comunali, che siano stati licenziati per dichiarati motivi di servizio o di disciplina;

Che invece, contrariamente ai motivi addotti nella risoluzione prefettizia, non v' ha dubbio che nel caso in esame il prefetto aveva giurisdizione per conoscere del ricorso a lui presentato;

Che dal verbale della seduta 30 ottobre 1885 risulta che la proposta di revocare la precedente deliberazione 21 agosto, con la quale l' ingegnere Rivalta era stato nominato segretario comunale *venne lungamente discussa dal consiglio*, e certamente in relazione alla qualità della persona, e di ciò si ha la manifesta conferma nella forma della votazione, la quale fu segreta, giusta il prescritto del capoverso dell' art. 212 della legge comunale e provinciale.

Che se si fosse trattato non di risolvere col voto una quistione di persona, ma solo di rinvocare una deliberazione in genere estranea a qualsiasi individuo, la votazione avrebbe dovuto essere pubblica; per cui in tale ipotesi la impugnata deliberazione 30 ottobre sarebbe stata nulla per violazione del citato art. 212.

Che, stabilito perciò in fatto che il consiglio comunale ha inteso effettivamente licenziare il segretario comunale nominato colla deliberazione 21 agosto, ne segue che, come venne sopra avvertito, l' ingegnere Rivalta era nel suo pieno diritto di ricorrere al prefetto, e che questi aveva l' obbligo di pronunciare sul merito del ricorso.

Che chiarita così l' erronea motivazione della risoluzione prefettizia 21 novembre 1885, apparisce non meno chiaramente tracciata la via che il prefetto doveva seguire.

Che egli era tenuto a esaminare i motivi che avevano determinato il licenziamento del ricorrente; poichè nel verbale è accertato che il consiglio comunale non addusse alcun motivo,

doveva il prefetto o accogliere il ricorso, per non avere il consiglio comunale giustificato il licenziamento deliberato; ovvero, ove lo avesse creduto opportuno, procedere a una più compiuta istruzione per provvedere *causa cognita* sul ricorso.

Che non regge il dire, che non avendo il Rivalta preso ancora possesso dell' ufficio, non poteva farsi quistione di licenziamento per motivi di servizio o di disciplina, e che perciò non era da invocarsi la competenza del prefetto; essendo evidente che, dopo una nomina legalmente fatta, la condizione dell' impiegato è collocata sotto la protezione delle leggi e dei regolamenti anche prima che cominci ad esercitare l' ufficio suo, e che anche per lui, come per ogni altro impiegato, il licenziamento deliberato col più assoluto silenzio sui motivi che lo hanno determinato dà ampia ragione all' interessato di ricorrere a norma di legge.

Che finalmente all' ammissibilità del ricorso degli impiegati comunali licenziati in via amministrativa, non contraddice il diritto di azione che la giurisprudenza della Corte suprema di Roma riconosce agli impiegati licenziati senza motivo: essendo evidente che altro è il domandare alla competente autorità l' annullamento o la revoca di una deliberazione o di un provvedimento emesso dall' autorità amministrativa, altro è l' adire l' autorità giudiziaria perchè conosca degli effetti della deliberazione o del provvedimento impugnato, in relazione all' oggetto dedotto in giudizio (legge 20 marzo 1865, allegato E, art. 4).

Che la diversità e la rispettiva indipendenza di questi due procedimenti esclude l' applicazione della nota regola di diritto che *electa una via non datur recursus ad alteram*.

Che quanto ai motivi addotti nel controricorso, col quale si chiede che sia mantenuta la deliberazione 30 ottobre 1885, prescindendo dall' osservare che i sottoscrittori di esso non hanno qualità per ricorrere, è ovvia la considerazione che il decidere se un' adunanza straordinaria sia o no resa necessaria da motivi di urgenza spetta all' autorità che deve ordinarla o consentirla; che l' adunanza 21 agosto 1885 venne autorizzata regolarmente per deliberare sulla nomina del segretario comunale e perciò la sua legalità non può essere contestata.

Che nessuna disposizione di legge vieta ai prefetti di autorizzare i consigli comunali ad adunarsi straordinariamente per procedere alla nomina d' impiegati.

Per questi motivi la Sezione è di avviso:

Che meriti accoglimento il ricorso e che perciò sia da rinvocarsi la risoluzione 21 novembre 1885 del prefetto di Alessandria e la impugnata deliberazione 30 ottobre 1885 del Comune di Frassinello Monferrato.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

COMMERCIANTE — MINORE EMANCIPATO — AMMINISTRATORE — PUBBLICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE — AUTORIZZAZIONE OTTENUTA SOTTO IL CESSATO CODICE — LEGGE NUOVA. (Cod. comm. 1865, articolo 4; cod. comm. 1882, art. 12; cod. civ., art. 299).

Per il codice di commercio del 1865, se era necessaria pei rappresentanti legali del minore non emancipato e dell'interdetto l'autorizzazione per continuare il commercio nell'interesse dei loro amministrati, non erano del pari necessarie le pubblicazioni richieste da quel codice per le autorizzazioni riferibili ai minori emancipati.

Attivatosi per altro il nuovo codice di commercio, queste pubblicazioni divennero obbligatorie, anche per l'autorizzazione ottenuta sotto l'impero del codice cessato.

Tale obbligo è imposto a pena di nullità. (Cass. Roma 24 febbraio 1886 — *Foro it.* 1886, pag. 798).

Nota. La Corte, ecc.—*Sul primo capo*— La sentenza ritiene e le parti non impugnano che per l'esercizio del commercio nell'interesse di minori il nostro codice commerciale del 1865 provvide espressamente al solo caso delle autorizzazioni necessarie al minore emancipato, il quale voglia esercitare la mercatura, sia abitualmente in modo da diventare commerciante (art. 4), sia anche in atti separati (art. 5). Ciò ad ogni modo risulta evidente pel testo letterale del detto art. 4, relativo al solo minore emancipato; pel riferimento dell'art. 5 all'antecedente, di cui è complemento per la materia e di cui sono richiamate le formalità, tra le quali anche quella della registrazione ed affissione dell'atto di emancipazione; pei termini di detti articoli e dell'art. 10 che parlano di autorizzazione al minore, mentre nell'altro caso di minore non emancipato o d'interdetto, l'autorizzazione dovrebbe essere data al rappresentante legale della persona incapace; ed infine per tutto ciò che fu disputato in giurisprudenza e per ciò che fu fatto legislativamente onde sopperire a quella lacuna.

Al caso di stabilimenti di commercio o d'industria che si trovassero nel patrimonio di minori, e di cui si volesse continuare l'esercizio, provvide in parte l'art. 299 del codice civile, che richiese pel tutore la autorizzazione del consiglio di famiglia con omologazione del tribunale. La quale disposizione fu essa pure insufficiente, sia perchè relativa ai minori sotto tutela, non fatta menzione di quelli soggetti alla patria potestà, sia perchè nulla disse di

formalità di pubblicazioni. Però la lacuna fu riempita dal nostro codice di commercio del 1882, che con disposizione nuova, la cui necessità fu chiarita nelle discussioni preparatorie e nelle relazioni ministeriali, dispose quanto segue: « Art. 12. Il genitore che esercita la patria potestà e il tutore non possono continuare l'esercizio del commercio nell'interesse di un minore se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale.

« Questi atti di autorizzazione debbono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'art. 9 ».

Nella specie della causa attuale, che si riferisce al tempo in cui era in vigore il codice di commercio del 1865, non mancarono ai rappresentanti legali dell'interdetto e dei minori, per tal continuazione dell'impresa commerciale nel costoro interesse, le autorizzazioni dei rispettivi consigli di famiglia, debitamente omologate dal tribunale giusta il disposto dall'articolo 299 del codice civile. È disputa soltanto se fossero anche necessarie le pubblicazioni che per le autorizzazioni al minore emancipato erano prescritte dall'art. 4 del citato codice di commercio del 1865.

La sentenza impugnata ha detto di no, e la Corte di cassazione approva questa risoluzione, perchè se una certa analogia tra i due casi ha potuto suggerire la disposizione dell'ultimo comma del surriferito art. 12 del nuovo codice di commercio, non bastano, nella interpretazione delle leggi anteriori, semplici argomenti di analogia per far estendere, oltre il caso espresso, una prescrizione rigorosa di formalità la cui mancanza porterebbe (come appresso vedremo) a pena di nullità. È che tra i due casi non fosse perfetta identità di ragioni, ben fu chiarito nella sentenza con opportuna osservazione. Imperocchè pel minore emancipato, che voglia esercitare il commercio, nulla potrebbe supplire alla verifica diretta della esistenza delle necessarie autorizzazioni, mentre pei rappresentanti di minore o di interdetto, che esercitino il commercio nell'interesse degli incapaci, la loro assicurazione di avere ottenute le autorizzazioni occorrenti potrebbe in parte soddisfare alle richieste dei terzi, essendo quelli responsabili della verità dei loro detti.

Da ciò deriva (come ben ritenne la sentenza) che legalmente nel 1881 l'impresa commerciale della ditta Biagio Vecchi fu continuata anche nell'interesse dell'interdetto Paolo e dei minori Cesare e Luigi; che la regolarità di questa posizione restò salda per tutti durante l'impero dell'abolito codice di commercio; e che per Cesare inoltre la partecipazione nella ditta continuò anche pel tempo successivo, poichè diventato maggiore nel 1882 egli deve sottostare alle obbligazioni validamente assunte per lui.

ed in quanto alle operazioni ulteriori esso non mai disdisse il mandato dato all'amministratore dell'impresa comune.

Sul secondo capo — Divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 1883 il nuovo codice italiano di commercio, ben disse la sentenza che i legali rappresentanti dell'interdetto Paolo Vecchi e del minore Luigi Vecchi avrebbero dovuto nei tre mesi successivi pubblicare le già ottenute autorizzazioni per continuare l'impresa commerciale nell'interesse degli incapaci. Ed invero l'art. 2 delle disposizioni transitorie (che si estende al tutore dell'interdetto per l'art. 329 del cod. civ.) comanda in modo assoluto: « Il governo o il tutore, che nel giorno dell'attuazione del nuovo codice esercita il commercio nell'interesse di un minore, non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 12 del codice stesso », ossia senza una autorizzazione che abbia il complemento necessario nelle pubblicazioni volute da quel medesimo art. 12. Che se nel secondo comma esso art. 3 delle transitorie dà il termine dei tre mesi successivi per l'adempimento e dell'autorizzazione e delle pubblicazioni, è perchè entrambe quelle formalità sono egualmente necessarie, ed entrambe potrebbero mancare, non perchè le pubblicazioni non fossero richieste ove l'autorizzazione fosse anteriore al nuovo codice. Del resto ogni dubbio d'interpretazione è rimossa dall'applicazione dei principi generali di giure transitorio, poichè il diritto quesito da rispettare è la validità degli atti compiuti con la osservanza delle forme prescritte dalla legge del tempo; ma di regola la legge nuova impone (e può farlo senza vizio di retroattività) l'aggiunta delle sue forme tutelari di più efficace garentia, dando per la esecuzione un tempo conveniente.

Sul terzo capo — La Corte di cassazione consente anche nell'altra proposizione della sentenza impugnata, che cioè le pubblicazioni dette di sopra sono richieste a pena di nullità, e ciò non solo perchè di regola l'adempimento delle forme abilitanti è condizione di validità per gli atti compiuti nell'interesse di persone incapaci, ma anche perchè la regola è confermata dai termini speciali della legge da applicare.

Ed invero, l'art. 9 del nuovo codice di commercio (art. 4 del codice abolito) dichiara in modo imperativo che prima della trascrizione e delle affissioni prescritti in detto articolo, il minore emancipato non può imprendere l'esercizio del commercio; e l'art. 12, relativo al genitore ed al tutore, dispone che gli atti di autorizzazione debbono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'art. 9; il che implica che sia con gli stessi effetti, non essendovi alcuna clausola limitativa. Da ultimo l'art. 2 surriferito delle disposizioni transitorie, che è quello ap-

plicato nella specie attuale, vieta nel primo comma al genitore ed al tutore di continuare il commercio nell'interesse del minore senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 del codice di commercio, ossia (come sopra si è dimostrato) col complemento delle forme di pubblicità; e col secondo comma, nell'assegnare il termine di tre mesi, pone allo stesso grado l'autorizzazione e le pubblicazioni come condizione essenziale agli effetti di legalizzare la continuazione del commercio.

E non è punto vero che quella pubblicità sia una garentia richiesta eziandio nell'interesse degl'incapaci, pei quali la notizia legale della regolarità della loro posizione, o di quella dei loro rappresentati, per l'esercizio del commercio è uno dei mezzi concorrenti allo scopo di conseguire la fiducia del pubblico, è condizione diretta ad assicurare col credito la speditezza e il profitto delle conseguenti operazioni commerciali.

Dunque dopo il 1. gennaio 1883 l'interdetto Paolo e il minore Luigi non fecero più parte della ditta Vecchi, non essendosi pubblicate nei tre mesi successivi le autorizzazioni antecedentemente ottenute dalla moglie e tutore del secondo; onde a ragione quei due sono stati esclusi dal fallimento della ditta, che fu dichiarato posteriormente nel luglio del detto anno.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere confermata in tutte le sue parti.

Per questi motivi, rigetta ecc.

TAVOLIERE DI PUGLIA — AFFRANCAZIONE DI CANONI — LIQUADAZIONE NOTIFICATA — PERENZIONE (L. sul Tavoliere di Puglia, art. 3; cod. proc. civile, art. 35, 37 e 338).

Le liquidazioni notificate dal Demanio per affrancazione di canoni sul Tavoliere di Puglia, sieno primitive o suppletive, non essendo istanze giudiziali, non sono passibili di perenzione. (Cass. Napoli, 17 aprile 1886 — Demanio c. Montolto).

Nota. Per la voce *istanza*, insegnava CARRÈ, da *stare in iudicio*, agire in giudizio, intendesi la procedura o la istruzione che si compila per giungere alla sentenza: essa dunque comprende i diversi atti del procedimento rispettivo delle parti, e però dall'*atto introduttivo di citazione* fino all'ultimo atto della procedura.... Quindi è chiaro che gli atti *stragiudiziali*, coi quali non si chiede il ministero del giudice, non vanno compresi nel dettame dell'art. 397, e però non soggiacciono a perenzione » (*Proc. lib. 2, tit. 22, proemio e quest. 1410 bis*).

Similmente BOITARD: « L'istanza suppone sempre una citazione, la quale metta le parti in contraddittorio fra loro, ed innanzi a un tribunale » (*lib. 2, n. 35*).

Al che BIOCHE e GOUJET soggiungono: « Il codice si occupa solamente della perenzione delle *istanze*; e dal suo contesto e dai motivi di esso risulta, che le regole della perenzione non vanno applicate agli atti *stragiudiziali* » (voc. *Perenzione*, n. 5).

Onde poi il BORSARI: « L'istanza che non ha carattere giudiziale, cioè che non ha per proprio obbietto la decisione d'una contesa avanti un giudice, non è compresa, per consenso generale degli autori, nel sistema della perenzione » (*Comm. cod. proc. civ.*, sull'art. 338).

Così infatti concordemente opinarono: MERLIN *Rep. voc. Perenzione*; PIGEAU, vol. I, pag. 667; MOURLON, n. 656; FROJO, vol. I, pag. 312; MATTIROLO, vol. 3, n. 617.

Codesto principio fu già prima affermato dallo stesso supremo Collegio di Napoli, e precisamente per gli atti amministrativi, ai 22 gennaio 1881, Fondo pel culto c. Petriccione, e 10 novembre 1883 Com. di S. Gregorio c. Demarinis (*Foro it.*, *Rep.* 1881, voce *Esecuz. in gen.*, n. 108, 111 e 1883, voce *Perenzione* n. 16). Eccone la massima. « Le coazioni amministrative per pagamento di canoni, pigioni e simili, non sono soggette a perenzione; la quale per legge colpisce le istanze giuridiche, non già gli atti di carattere amministrativo, che tendono a mettere in mora i debitori inadempienti. L'istituto della perenzione riguarda unicamente le contestazioni giudiziali dirette ad ottenere una sentenza dichiarativa o condannatoria, non escluse quelle che sorgono incidentalmente nel procedimento di esecuzione ».

Nella specie portando in esame obbiettavasi, che per l'art. 37 proc. civ., ogni domanda è proposta con atto di citazione, *salvo che la legge stabilisca un'altra forma*: che per l'affrancamento obbligatorio dei canoni del Tavoliere di Puglia la legge 26 febbraio 1865, articolo 3, statuisce un *jus singulare*, che cioè, in difetto di accordo, l'autorità amministrativa proceda alla liquidazione del riscatto, e la faccia notificare al censuario, il quale ha dritto ad opporsi per far derimere la quistione dai tribunali ordinari: che se quindi atto iniziatore di così fatto giudizio è la liquidazione e notificazione suddetta, se questa è la forma speciale statuita dalla legge per tale atto, l'è questo al certo, secondo il citato art. 37, che fa le veci d'una istanza: laonde, sì per la lettera e sì per lo spirito della legge, debbesi codesto atto reputarsi passibile di perenzione.

Ma in contrario va opportunamente osservato: che l'art. 338 proc. civ. contempla tassativamente la *istanza*, questa sola assoggettando alla sanzione della perenzione: che *istanza* giusta l'uso del foro e le riferite autorità, è la *in jus vocatio*, la domanda che si fa al magistrato per averne la dichiarazione o l'attuazione d'un dritto: che la liquidazione notificata

è un atto anomalo, stragiudiziale, in via meramente amministrativa, il quale non contiene domanda nè *istanza* di sorta, nè può tale reputarsi, perocchè vi manca il requisito essenziale dello *instare*, dello *in jus vocare*: che il giudizio, che può eventualmente seguirla, è iniziato invece dalla opposizione del censuario, la quale, contraddicendo all'affermazione dell'autorità demaniale, con citazione a comparire traduce la pratica amministrativa in contestazione giudiziaria, e la sottopone alla decisione del magistrato.

Che se anche, al postutto, dir si potesse che quella liquidazione notificata, come iniziatrice o provocatrice del possibile procedimento contenzioso, *equivale* ad una istanza, uopo è badar bene, che lo *equivale* non è poi lo stesso che l'essere, e che la perenzione, come istituto affatto restrettivo e perentorio, non può applicarsi per analogia fuori dei casi dalla legge tassativamente previsti.

Il supremo Collegio infatti, nella causa medesima, col suo precedente arresto 28 febbraio 1884, aveva sapientemente considerato, che: « In questo procedimento speciale, l'atto che provoca il giudizio, la vera istanza, è la opposizione che parte da colui, cui la liquidazione fu notificata. Con essa solamente s'investe di giurisdizione l'autorità giudiziaria, e s'inizia propriamente quel giudizio, per la cui speditezza fu sancito l'istituto della perenzione. Essa costituisce la *in jus vocatio* cui accenna l'art. 35 proc. civ., quella cioè che dee proporsi al magistrato da chi vuol far valere un suo dritto in giudizio ».

« Altrettanto avviene (così l'arresto medesimo) per le opposizioni per le coazioni amministrative, che si spediscono dai ricevitori e da altri esattori di rendite dello Stato, delle provincie, dei Comuni e per le pubbliche imposte; dappoichè le ingiunzioni vanno fatte in conformità dei ruoli definiti dalle autorità amministrative, e al debitore è data l'azione negatoria. Similmente i ruoli o quadri degli antichi debitori del demanio e delle amministrazioni ecclesiastiche, secondo i reali decreti napoletani 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, manifestavano i diritti di quelle amministrazioni, senza contenere istanza giudiziale; e questa invece promovevasi dagli annotati nei quadri, mediante la loro opposizione.

« Distinto a tal modo il dritto che si attua mercè l'atto amministrativo che lo constata, e quello che si esercita dal censuario mediante la opposizione, egli è evidente l'errore nel quale è incorsa la impugnata sentenza, quando ha stimato che la opposizione avesse forza di trasformare l'atto amministrativo in primo atto del giudizio. Messo l'atto di liquidazione e la corrispondente intimazione fuori l'orbita della istanza giudiziale, non è a dubitare che desso

non possa mai essere colpito dalla perenzione, al pari che le coazioni amministrative e i su mentovati quadri dei debitori sono stati sempre estranei alla perenzione ».

Alla qual conclusione, confortata dal duplice verdetto del supremo Collegio di Napoli, non che dall'autorevole verbo del Procuratore generale, che poderosamente la propugnò, opiniamo non si possa per guisa alcuna non assentire.

Cons. Avv. E. Così.

CITAZIONE — COMPARIZIONE — ECCEZIONE — ELEZIONI POLITICHE — MINISTERO PUBBLICO — AZIONE DIRETTA — DEPOSITO DEL RECLAMO — TERMINE — LITE — INTERESSATI — CASSAZIONE — CORTE D'APPELLO — ART. 100 DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA — CONDIZIONI — LISTE.

Invano si lamenta il difetto di citazione, se i citati comparvero e non eccepirono innanzi al giudice di merito difetto.

Il Pubblico Ministero ha il diritto ed il dovere di spiegare la sua azione diretta nella materia elettorale anche politica, coll'obbligo però di depositare in termine il suo reclamo, e d'impegnare la lite di fronte agli interessati.

Invano si ricorre in Cassazione dopo che con sentenza della Corte d'appello non impugnata dagli attuali ricorrenti, e perciò eseguita, si dichiarò esaurita nel 1884 l'applicazione dell'articolo 100 della legge elettorale politica.

Riconosciuto o negato il diritto all'elettorato in date condizioni, finchè queste stanno, starà la ricognizione o il diniego del diritto medesimo, che regola la formazione delle liste.

(Corte di cassazione di Roma, 29 marzo 1886, Ric. Abbono ed altri.

La Corte Suprema di Roma, 1886, p. 429).

SOSTITUZIONI FEDECOMMISSARIE — CONDIZIONI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE — SOSTITUITO NATO O CONCEPITO AL 1° GENNAIO 1866.

In forza delle disposizioni transitorie del 1865 le condizioni apposte alle sostituzioni fedecommissarie si devono considerare, non già come appurate o verificate per finzione di diritto, ma bensì come indifferenti al voto e agli effetti della legge, come non influenti sulla ripartizione dei beni ordinata coll'art. 24 di dette transitorie.

Trattandosi quindi di sostituzione fedecommissaria subordinata alla condizione *si sine liberis*, il sostituito nato o concepito al 1° gennaio 1866 si dovette considerare come primo chiamato a sensi e per gli effetti del citato art. 24, ed acquistò pertanto col detto giorno il diritto alla metà dei beni fedecommissari, sebbene l'istituito di primo grado a quell'epoca fiavesse gli.

(Corte di cassazione di Torino, Sezioni unite, 18 marzo 1886, — Parodi ed altri c. Gemelli.

AZIONE RESCISSORIA — AZIONE DI DIVISIONE — CREDITORE ESPROPRIANTE — INTERVENTO — CONVENZIONE — CLAUSOLA SOTTINTESA — RISOLUZIONE — TRANSAZIONE — ACQUISTO FUTURO — ART. 35 DISP. TRANS. COD. CIVILE — INAPPLICABILITÀ — COEREDI — POSSESSO — PRESCRIZIONE — DIFESE INATTENDIBILI — OMISSIONE — COLLUSIONE — DOLO — PROVA.

L'azione rescissoria è personale fra i contraenti: e l'azione di divisione si esplica tra i coeredi.

Quantunque i beni che sono l'obbietto di tali azioni, si trovino sotto espropria, se però il creditore espropriante non ha proposta opposizione, non può impugnare di nullità il giudizio e la sentenza intervenuti sopra tali azioni: ed inutilmente pretende che doveva esservi chiamato.

Quando una convenzione non ha i veri caratteri nè delle divisione, nè della transazione, soggiace benissimo alla risoluzione per effetto di clausola sottintesa, ai termini dell'art. 1165 codice civile.

Se la transazione si presenta sotto forma e sostanza di contratto bilaterale, soggiace alla risoluzione per effetto della clausola sottintesa.

L'art. 35 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile non è applicabile al caso in cui la convenzione non opera l'immediato passaggio del dominio dall'uno all'altro dei contraenti e solamente permette l'attuazione futura dell'acquisto.

Il coerede che ritiene precariamente la quota di beni spettante all'altro coerede, non può opporre a costui nè la prescrizione estintiva, nè l'acquisitiva: e neppure lo possono i di lui creditori.

In tema d'opposizione di terzo non è caso nè di dolo nè di collusione in giudizio l'omissione di difese, che, anche proposte, non avrebbero trovato suffragio dal magistrato.

I fatti, che non concludono positivamente nè a dolo nè a collusione, inutilmente si ammetterebbero alla prova.

(Corte d'appello di Aquila, 18 marzo 1886, De Riseis c. Todesco).

(Il Foro Abruzzese, 1886, p. 100.

FIDEIUSSIONE — EFFETTI — CREDITORE E FIDEIUSORE — (Cod. civ., art. 1907 al 1910).

Non ha diritto il fideiussore semplice al beneficio della previa escussione del debitore principale, se non ne faccia istanza nei primi atti della causa contro lui promossa, contemporaneamente non indichi i beni del debitore principale e questi non siano litigiosi, o di meno

facile esecuzione a senso dell'art. 1909 codice civile, e non somministri in fine al creditore le spese occorrenti alla chiesta esecuzione.

Mancando il fideiussore a taluno di questi adempimenti decade senz'altro dal beneficio, nè osta alla regolarità ed efficacia del diretto procedimento a carico di lui la precorsa citazione simultanea del debitore e di esso fideiussore e la conseguente condanna di entrambi al pagamento del debito, l'uno in via principale, l'altro in via sussidiaria.

(Corte d'appello d'Aquila, 27 aprile 1886, Gualtieri c. Do Chiara).

(Il Foro Abruzzese, 1886, p. 104).

Parte III.

Giurisprudenza penale

FORESTE — COLONO — ORDINE DEL PADRONE — RESPONSABILE CIVILMENTE — CONDANNA COME IMPUTATO.

Il colono che ha dissodato un terreno soggetto a vincolo, deve rispondere della contravvenzione alla legge forestale, anche se abbia agito per ordine del padrone (1).

Colui che è citato come civilmente responsabile, non può essere condannato come imputato. (Cass. Roma, 5 febbraio 1886 — Ric. Poggiani ed Achillini — *La Legge*, 1886, p. 460).

(1) In senso conforme ha giudicato la Corte di cassazione di Firenze con decisione del 6 febbraio 1886, ric. De Prato, così motivata:

« Attesochè occorre ricordare, che in tema di contravvenzioni la imputabilità dipende soltanto dalla volontarietà del fatto, anche se l'autore materiale non ebbe animo e interesse proprio di trasgredire alla legge. Come causa fisica dell'infrazione della legge stessa si punisce alla pari del mandante, che ne fu causa morale, a meno che non si adduca e si provi che il comando o il timore costrinse o violentò a commettere il fatto anche in previsione di un male futuro (come nel caso), appunto perchè le contravvenzioni non cessano di essere imputabili anche se sono la conseguenza dell'imprevidenza o della ignoranza, mentre il solo fatto tiene le veci del dolo e della colpa. Ora, siccome il tribunale ammise soltanto che il De Prato (il quale nulla più dedusse a discolpa) disboscasse per ordine del proprietario del fondo con coscienza e libera volontà di farlo o non farlo, tanto basta per l'imputabilità dell'azione. Se adunque la legge forestale non escluse espressamente la responsabilità dell'esecutore materiale del taglio del bosco, resta ferma la regola indistinta della di lui imputabilità. Nè è vero che la escludesse per aver fatto in più luoghi menzione soltanto dei proprietari, responsabili esclusivamente delle contravvenzioni ne-

LOTTO — OBBLIGAZIONI DI PRESTITI A PREMI — VENDITA — (R. D. 21 settembre 1880 sul lotto, art. 3, lett. b).

Costituisce contravvenzione all'art. 3, lett. b del R. D. 21 novembre 1880 sul lotto la vendita di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel Regno per prezzo pagabile a rate (2). (Cass. Roma, 12 marzo 1886 — Ric. P. M. c. Qualusa ed altri — *Legge*, 1886, p. 460).

CASSAZIONE — SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA RINVIO AL TRIBUNALE — RICORSO INAMMISSIBILE — (Codice di proc. pen., articoli 460, 638, 647).

È ammesso il ricorso solo contro le sentenze della Sezione di accusa che rinviavano dinanzi alla Corte d'assise, e non anche contro quelle che rinviavano dinanzi al Tribunale correzionale (3). (Cass. Torino, 24 luglio 1886, Ric. Colombo ed altri. — *Legge*, 1886, p. 463).

Nota. La Corte, ecc. — (*Omissis*).

È pur vero che l'art. 638 della procedura penale statuisce che tutte le sentenze inappellabili sieno denunciabili per ricorso in Cassazione; ma vero ancora ivi stesso porsi la limitazione a quei soli casi e secondo le distinzioni dai due seguenti capi prefinite. E primieramente, come le ordinanze di Camera di consiglio, rinviati al giudizio, non sono seggette a gravami, similmente la Sezione d'accusa praticando altrettanto, ponendosi alla pari di quella, rende i suoi pronunziati non passibili di ricorso per cassazione. E poi l'art. 460 in termini detta: « Questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla Corte d'assise, e nei cinque casi seguen-

gative, ossia consistenti in atti di omissione — mentre all'art. 19 inchiuse la responsabilità degli amministratori, anche se non avessero commesso il reato a proprio profitto, e all'art. 20 soggiunse: « le infrazioni, di che negli art. 16 e 18, commesse da chi non è proprietario o amministratore, saranno punite con le pene minacciate dal detto articolo, e con quelle delle leggi generali se fosse stato commesso anche un reato previsto dal codice penale ». Ciò dimostra che anche chi non è proprietario, e non disbosca per interesse proprio, ma per mandato o mercede, si considera contravventore; e così disponendo la legge confermò, non derogò neanche implicitamente alla regola della responsabilità dell'autore materiale, ed a quelle della punibilità dell'azione scritta nell'art. 690 del codice pen. italiano, che vuole che dei motivi di scusa e del grado di complicità nelle contravvenzioni si tenga conto nella latitudine della pena ».

(2) Confor. V. Cass. di Roma, 11 giugno 1886 (*Legge*, vol. in corso, p. 319); 13 luglio 1885 (*Legge*, 1885, vol. II, pag. 640); 13 febbraio 1884 (*Legge*, 1884, vol. I, pag. 780) — Contr. Cass. di Palermo, 26 febbraio 1882 (*Legge*, 1883, vol. II, p. 75).

(3) Confor. V. Cass. di Roma, 20 luglio 1883, e i richiami (*Legge*, 1884, vol. I, p. 426) — *Suluto*, volume V, n. 1561.

ti ». Sicchè il legislatore scolpitamente limita il ricorso contro le sentenze della Sezione di accusa a quelle sole di rinvio alle assise, e per quei soli cinque designati casi, onde non è lecito dilargare l'esercizio di questo diritto anche pel rinvio al giudizio delle giudicature inferiori.

E di ciò havvi la ragione, in quanto il rinvio alle assise è attributivo di giurisdizione nel senso di fissarvela in modo definitivo, potendo esse giudicare dai massimi ai minimi reati, laddove il rinvio alle giudicature inferiori è devolutivo, chè qualora sia per eccezione delle parti, sia d'ufficio, esse si riconoscessero incompetenti, declinerebbero la cognizione della causa sollevando il confitto; oltrechè poi non è neppure nella fattispecie impugnata la competenza del tribunale. Di qui segue, che se il ricorso non è ammesso che con le distinzioni e nei casi dalla legge stabiliti (art. 638); se vi è fatta distinzione tra rinvio alle assise, e rinvio alle giudicature inferiori, ammettendosi dichiaratamente per quello e non per questo il ricorso; e se non anche nel fatto del rinvio alle assise designati quei soli cinque casi, per cui è ammesso il ricorso, fra i quali è da notarsi ancora che non entrano punto i mezzi dai ricorrenti dedotti: è palese allora che per nessun verso il loro ricorso è recettibile.

E non lo è ancora per un'altra precisa e categorica disposizione di legge, ossia dall'articolo 647, che non consente ricorso contro le sentenze preparatorie ed interlocutorie, se non insieme alla definitiva; e per definitiva ivi non si intende che quella che pone già termine al giudizio sia con l'assoluzione, sia con la condanna. E se contro le sentenze della sezione correzionale di Corte d'appello, respingenti in plenario giudizio le eccezioni d'incompetenza, di prescrizione ed altre siffatte, non si dà ricorso che insieme alla definitiva, egualmente per le sentenze della Sezione d'accusa, che pregiudicato avessero pure tali questioni, non è ammissibile il ricorso che alla pari di quelle, chè ciò che non è consentito in giurisdizione giudicante, non lo può essere in quella inquirente.

E lo stesso art. 647 nell'eccezione che vi pone, riferma la regola, essendo ivi scritto: « La presente disposizione non si applica alle sentenze della Sezione d'accusa colle quali siasi dichiarato non esser luogo a procedimento per difetto d'indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, quando queste ultime vengano impugnate per le cause indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 460 ». Sicchè solo quando la Sezione d'accusa non ha fatto il rinvio per avere dichiarato non esser luogo a procedi-

mento, soltanto allora si potrà ricorrere, e per le cause indicate ai soli numeri 2, 3 e 4 dell'art. 460; ma quando ha fatto il rinvio, cessa la eccezione ivi preordinata, ed è giocoforza stare alla regola. La quale impone che tutte queste difese di diritto, di rito e di merito l'imputato le proponga al giudice inferiore a cui fu rinviato, ed in plenario giudizio sieno ivi tutte risolte, salvo insieme alla sentenza definitiva portarvi contro i legittimi gravami. Nè giova addurre, che talora torna più conveniente all'imputato sbrigarvela in un giudizio di cassazione; chè sul suo tornaconto vi è pure l'interesse superiore della società e della giustizia, richiedenti di attingere prestamente la mèta, e non patire ritardi da gravami spesso non aventi altro scopo che questo, come più ampiamente è ragionato nella relazione al codice di procedura penale.

Nè l'art. 699, che contempla il caso anche di annullamento di sentenza di Sezione d'accusa, pronunciata in materia correzionale, contraddice per nulla alle cose superiormente discorse, quando i successivi articoli 670 e 671 chiariscono quali sieno i casi di annullamento, e quando questi perfettamente collimano col caso e coi principii sovra ragionati, e sempre più ribadiscono che contro queste sentenze di rinvio al giudizio delle inferiori magistrature, non è dato ricorso; onde senz'altro va respinto quello di che trattasi. — Per questi motivi, rigetta, ecc.

Bollo — Mandato — Quietanza separata

È sufficiente la marca da bollo ordinaria di centesimi 5 per la quietanza semplice, quando faccia parte del mandato cui fa seguito.

Per le ricevute rilasciate in atto staccato, e prima della formazione del mandato, la marca da bollo deve essere da lire 1,20. (1)

(Corte di cassazione di Roma, 22 marzo 1886. Ric. Compagnoni).

(*Giurisp. pen.*, 1886, pag. 348).

Società operai di consumo — Pesì e misure — Verificazione periodica — Esenzione — (art. 14 Legge 28 Luglio 1861).

Non sono soggette alla verificazione periodica dei pesi e misure le società operaie di consumo.

(Cass. Roma, 10 maggio 1886 - Masnelli ric.)

(1) V. Acconcia — *I mandati di pagamento ecc.* p. 135, n. 94.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

PARTE UFFICIALE

Leggi e Decreti ⁽¹⁾

R. decreto 23 dicembre 1886 numero 4256 serie 3.^a che approva il regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

Viste le leggi del 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2.^a), del 30 dicembre 1876, num. 3594 (Serie 2.^a), e del 2 aprile 1882, num. 674 (Serie 3.^a);

Visto il regolamento approvato con Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3.^a), e modificato col Regio decreto del 30 luglio 1882, n. 915 (Serie 3.^a);

Uditi la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Le disposizioni del presente regolamento cominceranno ad aver vigore per l'appalto e per l'esercizio delle esattorie e delle ricevitorie pel quinquennio 1888-92.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1886.

UMBERTO

A. MAGLIANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TAIANI

(1) Crediamo far cosa grata, pubblicando in questa parte Ufficiale l'interessante regolamento per la riscossione delle imposte dirette. E con questo numero chiudiamo l'annata 1886, di cui rimetteremo l'indice fra giorni.

Regolamento per la riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1. In ogni quinquennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per Comune o per consorzio di Comuni associati e si provvede al riconferimento delle medesime.

Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il Prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il Comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il quinquennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri Comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

I comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai Comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri Comuni, il prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali affinché deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta; ed ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle Finanze che promuove l'emanazione dei Regi decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti il prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla Deputazione provinciale ed allo Intendenze di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Art. 3. Non più tardi del 1.º gennaio il prefetto convoca i consigli comunali e i sindaci dei Comuni associati perchè deliberino:

1. Se l'esattore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna:

2. Sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire.

3. Se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i Comuni nel medesimo compresi;

4. Sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali; e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive giunte; le quali come le rappresentanze consorziali, s'intende che abbiano rinunciato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al prefetto per l'approvazione.

Art. 4. Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del comune: e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali s'intende affidata all'esattore senz'obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai comuni e non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, e non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al Comune, delle quote di concorso

dovute da altri comuni, di fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali, per cui non sia imposto l'obbligo ora indicato, esclusa però sempre la esazione senza verun aggio.

Art. 5. Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il Consorzio è formato da due Comuni ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti, ha preponderanza quello del presidente.

Art. 6. Dopo il 31 gennaio il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei Consorzi, e, quando non sia stata tempestivamente emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, nonchè la tangente della cauzione da garantire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 7. Entro il mese di febbraio il prefetto comunica allo intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di concorso per terna e di quelli per asta.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli ad una rata delle imposte erariali, sovrimposte e tasse comunali e provinciali, nonchè delle tasse degli Enti morali che hanno fatto uso della facoltà loro concessa di affidarne all'esattore la riscossione, addiziona, oltre la rata di tutte quante le tasse governative da esigersi colle forme della legge 20 aprile 1871, anche la somma, o deliberata dai Consigli comunali o consorziali, a mente del num. 4 del precedente articolo 3, o stabilita dal prefetto, a mente del precedente articolo 6.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano: quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e

dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 8. Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci e i presidenti di Consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci e dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 31 marzo, insieme al certificato della seguita pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso all'esattoria.

Le nomine per terna devono essere corredate :

a) dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal regolamento già in vigore per la tassa del macinato ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, e dai capitoli normali e speciali; obbligandosi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione della cifra indicata dall'intendente di finanza;

b) dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della legge, e determinato in base ai dati forniti dall'intendente di finanza medesimo.

Art. 9. Trascorso il 31 marzo senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1.º luglio l'intendente di finanza, dopo aver fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunci legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del Comune o dei Comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferirsi per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 10. Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dello appalto;

b) il prezzo di Borsa, al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del Comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nello avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 11. Il deposito può farsi in titoli del Debito Pubblico al portatore o in danaro.

Nel primo caso i titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Art. 12. L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 13. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'articolo 89 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3.^a); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 14. L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzio, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del segretario del Comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

L'intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti

delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse quanto di quelle dovute ai funzionari; salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'Intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 15. Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 16. Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunci legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 17. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco od al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali lo aggiudicatario deve prestare la cauzione.

Art. 18. Quando l'aggiudicazione non si sia potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati dall'ar-

ticolo 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'Intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 19. Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero lo esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato allo art. 8; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del Comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del Comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio oltre al 3 per cento; come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto della esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Art. 20. Il prefetto di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i Comuni o consorzi che, col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata la esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto ai termini dell'art. 13 della legge.

L'esattore nominato d'ufficio deve, all'atto della accettazione, fornire il deposito previsto dall'art. 7 della legge e dal precedente articolo 8 di questo regolamento.

Art. 21. Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non si può col provvedimento oltrepassare il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene invece prima del 31 agosto, il prefetto sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni da seguire può secondo le circostanze, o provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il Comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; e può lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Deputazione provinciale.

In caso di morte dell'esattore il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Art. 22. La cessione di una esattoria nel corso del quinquennio può essere approvata dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale e previo consenso del comune o consorzio, semprechè il nuovo assuntore o cessionario non trovisi in alcun caso di incompatibilità, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge.

Approvata la cessione, il prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assunto, collo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario colle forme del successivo articolo 26.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data della stipulazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle visioni di leggi, danni e spese che siano poste a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertate dopo la stipulazione del contratto.

Art. 23. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, ovvero della nomina d'ufficio deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16 e 17 della legge, e determinata nell'avviso di concorso, a norma del precedente articolo 7.

Art. 24. La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la cassa dei depositi e prestiti; o mediante annotazioni di ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal ministero delle finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore all'aggiudicazione per asta, od alla nomina sopra terna o d'ufficio, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla direzione generale del debito pubblico o dalla amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di intendenza, secondocchè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi, ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca devono essere unite le cedole dei seme-

stri, di cui non sia cominciata ancora la decorrenza.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolo all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla direzione generale del debito pubblico, od agli uffici di intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Art. 25. Per le cauzioni in beni stabili l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali, tutte le prove di proprietà di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 17 della legge, nonchè quelle che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

Gli immobili posseduti in comunione o *pro indiviso* sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso alla ipoteca.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore, per il quale sono accettati in cauzione e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla Rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 26. Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e degli altri enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 27. La Giunta, o la Rappresentanza del Consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata: e, quando la accetti, espone in apposito verbale i motivi della accettazione e lo trasmette tosto con tutti gli atti al prefetto, perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta o la Rappresentanza del Consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore

nel modo indicato al precedente art. 17, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'art. 18 della legge.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termine del predetto art. 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'uscire.

Art. 28. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta, o la Rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal Comune, o dal Consorzio, o dal prefetto; la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento già in vigore per la riscossione della tassa della macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 29. L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la Rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscritti dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del comune, e di qualsiasi altro ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 30. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la ri-

scossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto e il sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge; non che il gestore che possa esser nominato ai termini dell'art. 48 del presente regolamento.

Art. 31. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata della esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in specie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi, si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 32. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempire le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il Comune o quale siasi altro ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni della esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 33. L'esattore nomina uno o più messi, come può destinare alcuni per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei

comuni componente il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 34. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale e si autorizzano dal Procuratore del Re. Ove dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dell'esattore, l'approvazione è data dal prefetto a termine dell'articolo 98 della legge, salvo al sindaco, o alla Giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 35. Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 36. La Intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze consorziali e in genere tutti gli Enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni. Inoltre le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, l'assicurazione degli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione, quando sia divenuta insufficiente, tanto per diminuzione del suo valore, quanto per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo o per i casi indicati dell'art. 1980 del codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Ove nel termine prefisso l'esattore non pre-

sti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le giunte o le rappresentanze ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

Art. 37. L'esattore e il ricevitore, pei quali durante il quinquennio si verifica una diminuzione di almeno un decimo nel carico della riscossione per causa permanente, hanno diritto ad una corrispondente riduzione della loro cauzione.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 38. I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufficio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per otto giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 39. Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprime la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

L'intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 40. I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1.º marzo, 1.º luglio e 1.º novembre. Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 41. I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più pros-

sima delle scadenze ordinarie; purchè però, tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni, relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 42. L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettere gratuitamente dagli esattori ai contribuenti, si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Le quote d'imposta iscritte nei ruoli supplementivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare la rate già scaduta contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 43. I capitoli speciali, nel fissare i centri suddetti per effettuare la riscossione, non può mai escludere il capoluogo del Comune.

Quando l'esattore si reca nei Comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto dedotta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 44. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazioni sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 45. Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'art. 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso nel termine indicato dall'art. 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 46. Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando non sia conosciuta, al suo domicilio; e, se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel Comune.

Si pubblicano alla casa del Comune le cartelle per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Le stesse norme, salvo l'obbligo fatto all'esattore dall'art. 43, primo comma, della legge riguardo all'esecuzione, si osservano per la notificazione dell'avviso di mora da staccarsi dal modulo a matrice, a tergo del quale avviso deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Per le cartelle, delle avvenute notificazioni e pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Art. 47. La decadenza d'un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può in verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto dell'esattoria si provvede nei modi e termini di cui al precedente articolo 21.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza) prima che segua il riappalto dell'esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'Intendenza di finanza.

Art. 48. Quando un esattore cessi dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del Consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore

cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del Consorzio di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendenza propone al prefetto la nomina di un funzionario governativo per gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione in servizio per parte del nuovo esattore.

Appena sia provvisto della patente indicata dall'articolo 30 il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del Consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'art. 31, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire lo esattore cessato e i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri Enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al Comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 49. Se l'esattore lascia debito, che non sia recuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta così al ricevitore, come al Comune il riscuotere i residui di imposta ancora dovuti ai contribuenti.

In tal caso il ricevitore ed il Comune possono richiedere per la riscossione il gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso paghino al gestore od al nuovo esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute. L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Quando l'esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'art. 12 dei capitoli normali

e coi privilegi fiscali, entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Art. 50. Le rate di imposte e di tasse scadute e non riscosse, durante l'esercizio del gestore della esattoria, e durante la vacanza di questa, sono assunte in carica dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate eguali, insieme colle tre più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi il quinquennio.

Il nuovo esattore deve procedere contro il gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle del medesimo non giustificate come inesigibili; e valgono pel procedimento i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione.

Art. 51. Il gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il prefetto e l'intendente, a carico del Comune o consorzio.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente articolo 49 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale od il Comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 52. Le rate d'imposta scadute durante le vacanze nelle esattorie che non fossero rimosse al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle scadenze stabilite dagli articoli 23 e 80 della legge e nella proporzione di cui al precedente art. 50. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 75.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore colla consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione delle rate anzidette, i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente art. 106.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili

Art. 53. L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'art. 46, ed in difetto al Sindaco.

Se il sindaco conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale: e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del Comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore è trasmesso ai termini e con le comminatorie dell'art. 35 della legge al sindaco che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 54. Nell'atto di pignoramento, il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorrarsi, si osservano le disposizioni del codice di procedura civile e dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2.^a); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, l'esattore, per aver diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 56. Il segretario comunale per gli atti che debba compiere in occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 57. L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'art. 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte tanto i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente quanto i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possenga beni mobili od immobili o crediti; indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti, le persone debtrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

L'agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente, prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi dell'ultima facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle provincie, dei comuni, e di altri enti morali, le quali sono da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; bene inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione a cui dette tasse profittano.

CAPITOLO II.

Dell'esecuzione sugli immobili

Art. 58. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzioni già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 59. L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e

in quegli altri comuni del compartimento modenese, in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 60. Il conservatore delle ipoteche insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Qualora dell'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dell'articolo 47 della legge o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questo l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla Pretura insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 61. Nelle esecuzioni immobiliari, l'esattore, ogni qualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'articolo 663 del codice di procedura civile.

Art. 62. L'esattore ha il diritto di ottenere dall'amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito, a termini dell'articolo 54 della legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo erariale, entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la dovoluzione, l'amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'art. 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla Cassa dei Depositi e prestiti la somma predetta su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore, dentro il suaccennato limite di trenta volte il tributo erariale, a termine del detto articolo 54, sono comprese le spese degli atti esecutivi e degli atti giudiziari, ma non le multe.

Art. 63. L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dell'amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'Agenzia, entro dieci giorni dalla deserzione del terzo esperimento d'asta la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, a lui rilasciata dal cancelliere della Pretura, del verbale del primo e di quella del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la presentazione dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il settembre dell'anno successivo, in analogia al disposto dell'articolo 90 della legge.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei comuni, provincie o di altri enti morali od anche per debiti di sovrimeposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gli immobili che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'ente creditore.

Art. 64. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dallo Stato cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili

Art. 65. Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si proceda dall'esattore del Comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invio all'esattore richiesto, col mezzo dell'altro agente delle imposte, qualora l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo di agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'esattore richiedente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da riscuotersi e la prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui allo articolo 31 della legge.

Art. 66. L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopra indicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione dell'art. 37 della legge.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministero delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 67. Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 68. La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi a termine dell'art. 69 della legge nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Resta ferma la tabella in vigore per le spese degli atti esecutivi.

Art. 69. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli anno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del corrispettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettiva-

mente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Art. 70. Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle poste le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'art. 68 della legge.

Art. 71. Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno dell'anno di cui all'art. 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi o il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento non siano incompiuta la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, e rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

Del ricevitori provinciali.

Art. 72. Non più tardi del 31 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i consigli provinciali deliberano:

1. Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna;

2. Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria per terna;

3. Sulla targeute della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere nella provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Art. 73. L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale è dall'intendente di finanza comunicato al prefetto un mese prima del

tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre, decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle Finanze, secondo l'art. 77 della legge.

Art. 74. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il Prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal Prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede per i riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Per i riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Art. 75. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui l'immissione in possesso del nuovo esattore tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'esattoria, quanto per somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del gestore nominato ai termini dell'art. 48. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate negli articoli 50 e 52, tenuto conto nel caso dell'art. 50 delle somme anticipate.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza dell'esattoria, e fino a che questa ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

Del versamenti.

Art. 76. L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovraimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o nel caso del Consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al Prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti si procede, nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovraimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 77. L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni per ministero dell'usciera giudiziario, agli effetti previsti dell'art. 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, ipesigibili o per devoluzione.

Art. 78. Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il Prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'art. 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il Prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il Ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Art. 79. Le norme stabilite dai precedenti articoli 77 e 78 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle

finanze, (Direzion generale delle imposte), e registrate alle Corti dei Conti.

Art. 80. L'intendente di finanza informa il Prefetto od il Ministro appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il Ministero se il ricevitore sia in ritardo dei versamenti.

Art. 81. Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente del prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte della esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua firma.

Egli non può, in verun caso, sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono per sua cura, versate in tre in tre giorni alla ricevitoria, od alle casse degli enti interessati, avvertendo che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno esser versate di conto di esse rate. I valori e titoli contabili della esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'art. 62 della legge e dell'art. 67 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Art. 82. Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi o irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il prefetto, sulla proposta dei Comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrainposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

CAPITOLO I.

Degli sgravi e rimborsi

Art. 83. In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia e del Comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dello intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione e, per la imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Art. 84. L'intendenza invia con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiari, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dello elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori e inservienti dello ufficio comunale, anche in quei Comuni, quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

Art. 85. L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per comune.

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

Uguale affissione e per un termine non minore, deve farsi negli uffizi delle esattorie.

Gli elenchi muniti del certificato del sindaco per la eseguita affissione sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 86. Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale l'esattore deve presentare alla intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

Parimenti dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate nei bimestrali anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'art. 84 del presente regolamento.

Art. 87. Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza dei contribuenti.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio non possono iniziare o continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 88. Il ricevitore provinciale, per lo ammontare complessivo della imposta erariale e della sovrainposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri alla intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 89. L'intendenza di finanza, fatte le verificazioni necessarie riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente, per ciascuna imposta o per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La intendenza, inoltre, compila per tutti i

decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo di imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i comuni e al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciale.

Art. 90. L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica nei modi indicati dagli articoli precedenti per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo.

I rimborsi, dipendenti da sgravi di imposte comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, sono fatti dagli esattori in carica con le speciali norme da darsi con istruzioni ministeriali.

Art. 91. I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 84 e 86, possono recarsi personalmente nell'agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni; ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i Comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'Intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sugli elenchi degli sgravi presentati dall'esattore ai termini dell'articolo 86, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 92. Prima di domandare lo svincolo della cauzione, e al più tardi nei primi tre mesi del secondo anno successivo a quello in cui scade il contratto di esattoria, l'ammontare degli sgravi non eseguiti sarà versato dall'esattore in Tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di chiedere all'Intendenza di finanza l'emissione di un nuovo decreto se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

Art. 93. Per ogni caso di inadempimento non giustificato dei decreti di sgravio l'esattore, è assoggettato dal prefetto alla multa del decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgravio senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 94. L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'art. 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 95. Il rimborso, per assoluta mancanza di beni mobili od immobili, può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili

allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore nella provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare nonchè:

a) Un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce iscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) Il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'art. 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

c) La dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contribuente possieda mobili, crediti od altro, cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili od immobili, l'esattore, che dimandi rimborso di quote di imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

d) Copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati.

e) Un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) Copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) La prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce iscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria, giusta l'articolo 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 96. L'esattore prima d'ottenere il rimborso a senso dello articolo 87 della legge,

dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'articolo 37 di essa e, nei casi previsti, dare le prove di aver proceduto ai termini dell'articolo 65 della medesima, modificato dalla legge 2 aprile 1882, n. 674.

Art. 97. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'articolo 31 della legge, deve presentare il certificato indicato alla lettera a del precedente articolo 95, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza e che gli risultino da raccolte informazioni.

E applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente art. 95.

Art. 98. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato dall'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio, che dovrà essere reso esecutoria dal Ministro delle Finanze, giusta il seguente art. 99.

Art. 99. Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data ed il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli rimborsi per inesigibilità, deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'art. 13 dei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per Comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'Intendenza la domanda, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prender nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi, a suo tempo, la data del decreto di rimborso.

Art. 100. In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato, egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del comune e della provincia, l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che dopo approvata la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 101. Decorsi i due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'art. 99.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 102. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può, entro sei mesi, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 103. Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei Comuni, delle provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere domanda alle amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 104. Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'art. 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'art. 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nello stesso giorno al prefetto per gli effetti dell'art. 96 della legge stessa.

CAPITOLO II.

Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.

Art. 105. L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge,

oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 106. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattienga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile dalla multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'art. 23 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 107. L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio: e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 108. L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovraimposte provinciali e comunali sono invece comprese o liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione.

Per le suddette sovraimposte gli esattori, appena ricevuti i ruoli compilano in triplice originale l'elenco di tutti gli articoli dovuti dal demanio e lo rimettono all'agenzia delle imposte per l'opportuno esame.

Avuto di ritorno l'elenco approvato, gli esattori ne rimettono un esemplare all'intendente di finanza ed un altro al ricevitore provinciale; ed in base al terzo esemplare ad essi rimasto, staccano prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, le quietanze per ogni articolo, e le rimettono, accompagnate da nota descrittiva, al ricevitore provinciale che le accetta come denaro in conto versamento della rata che sta per scadere per imposta erariale e per sovraimposta provinciale, e ne rilascia, ai medesimi la corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, rimette le quietanze degli esattori accompagnate pure da nota descrittiva all'Intendenza di finanza, la quale provvede pel pagamento a carico dello Stato con buoni emessi sui competenti capitoli del bilancio.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte, gli esattori non potranno mai pretendere multe, nè spese a carico dell'amministrazione demaniale.

CAPITOLO III.

Della competenza amministrativa.

Art. 109. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'art. 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'art. 72 della medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'art. 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli Comuni.

CAPITOLO IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.

Art. 110. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 111. La ragioneria dell'intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla direzione generale delle imposte dirette e a quella del tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 112. Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 113. L'esattore che abbia la gestione di cassa del Comune, ne rende il conto, non più

tardi del mese di aprile dell'anno seguente, a termini dell'art. 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e, quando più Comunisiano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine rende a ciascun Comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; alla provincia rende il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 114. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la deputazione provinciale lo manda al Ministro delle Finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1872 n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto è diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 115. La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro ente interessato.

Indi lo svincolo è autorizzato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i consigli dei rispettivi Comuni.

Art. 116. La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle Finanze, sentita la deputazione provinciale.

Roma, 23 dicembre 1886.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
MAGLIANI

F. A. Acconcia — Direttore

INDICE ALFABETICO ANALITICO PER MATERIE

ANNO 1886

ARTICOLI DOTTRINALI

Le sentenze penali pronunziate all'estero di fronte all'articolo 26 della legge comunale e provinciale (F. A. Acconcia)	pag. 2
Il Sindaco Italiano — Monografia (F. A. Acconcia)	» 3, 18, 35
Sull'eccesso di fine = Francesco Isaia	» 17
La Giurisprudenza universale di Europa dopo il mille — Luigi Veneziani	» 35, 65, 81
Consiglieri Comunali Decadenza per mancanza di censo (F. A. Acconcia)	» 49
La Riforma del Consiglio di Stato (G. Cappellieri)	» 97
Le mie osservazioni su di una monografia del signor Cav. G. Miraglia (F. Guarua)	» 145
Della Consegnna dei beni mobili (N. V.)	» 161

Giurisprudenza Amministrativa, Civile, Commerciale e Penale.

A

Acque — Regolamento Municipale. Osservanza	Parte 1. pag. 36
— Acque latenti. Sorgive. Azione possessoria. Godimento materiale. Servitù	» 2 » 74
— Norme per l'esecuzione da parte dell'amministrazione Demaniale per la derivazione delle acque	» 1 » 162
Acquedotto = Servitù acquistata per prescrizione. Leggi precedenti al Cod. Civ. Fondo chiuso. Ingresso. Art. 639	» 2 » 9
Acquirente — V. <i>Coerede</i> parte 2. ^a	
Appalto = Dazi. Stipulazione. Giunta municipale. Competenza	» 1 » 155
— Licitazione privata. Un solo offerente. Offerta non conveniente. Facoltà dell'amministrazione di rifiutarla	» » » 166
— Appalti e subappalti. Prezzo. Insequestrabilità	» 2 » 104
Appello = Giudizio d'appello. Pubblico dibattimento. Ripetizione. Appellante	» 3 » 11
— L'imputato appellante è tenuto alle spese del processo	» » » 11
— Presentazione dei motivi. Art. 370 cod. proc. pen.	» » » 14
— Domicilio eletto e dichiarato. Luogo della notificazione	» 2 » 92
— Documento. Verballi di prova. Deposito. Rigetto senza esame	» » » 74

Archivi notarili mandamentali = Istallazione Spese.	Parte 1 pag. 32
— Avvocato—Impiegato. Incompatibilità	» » » 37
Arbitramento — Amichevoli compositori. Motivazione	» 2 » 141
Armi — Coltelli. Punta	» » » 118
— V. <i>Porto d'armi</i> .	
Assicurazione — Contratto poliennale. Oggetto del contratto. Notifiche annuali	» 2 » 140
Avvocato — Impiegato degli archivi notarili. Incompatibilità	» 1 » 37
Azione rescissoria — Azione di divisione. Creditore espropriante. Intervento. Convenzione. Clausola sottintesa. Risoluzione. Transazione	» 2 » 174
— Acquisto futuro. Art. 35 disposizioni transitorie del cod. civ. — Inapplicabilità — Coeredi — Possesso. Prescrizione — Difese inattendibili. Omissione. Collusione. Dolo. Prova	» » » 174

B

Beni — <i>Patrimoniali comunali</i> . Quistioni di proprietà. Competenza	Parte 2. pag. 96
— V. <i>Comune</i> .	
Bancarotta — Art. 839 e 861 cod. comm. e 381 cod. penale	» » » 15 e 31
— Semplice. Art. 696, 739, 861 e 863 cod. com.	» » » 112
Bilanci — Norme per l'assetto dei residui attivi e passivi	» 1 » 55
— Sovrimposta. Eccedenza. Festa del tiro a segno. Spesa.	» » » 120
— ... aumento di stipendio agli impiegati. Deputazione prov. Apprezzamento	» » » 120
— Guardie campestri — Spesa. Frazioni separate di patrimonio e di spese	» » » 120
— Pref. tto. Competenza	» » » 121
— Spese facoltative. Assegno di doti. Eccedenza della sovrimposta. Inammissibilità.	» » » 121

C

Caccia — Contravvenzione. Confisca dell'arma	Parte 3. pag. 48
Cambiale — <i>Tratta all'estero</i> . Non ha efficacia di titoli esecutivo	» 2 » 19
Calmiere — Facoltà della giunta. Imcompetenza giurisdiziana	» » » 84
Canone — V. <i>Cavaliere di Puglia</i> .	
Carcere Mandamentale — Costruzione di un nuovo edificio — Consorzio fra i Comuni del mandamento	» 1 » 125
Casamento — Rifazione di volte, solai e soffitti Spesa. Ripartizione. Art. 562 cod. civ.	» 2 » 25
Cassazione — Appello della parte civile. Termine Decorrenza.	» 3 » 13
— Ricorso prodotto dal padre del minore. Inammissibilità.	» » » 14
— Sentenza della sezione d'accusa. Rinvio al Tribunale. Ricorso. Inammissibilità	» » » 175
Cessione — Crediti litigiosi. Art. 1458 cod. civ.	» 2 » 27

- Citazione**—Composizione. Eccezione Parte » pag. 174
V. pure *Elezioni politiche*.
- Coerede**— Vendita. Acquirente. Esito del giudizio di divisione » 2 » 94
V. *Azione rescissoria*.
- Commerciante**— Minore emancipato. Amministratore. Pubblicazione dell'autorizzazione. Autorizzazione ottenuta dopo il cessato codice — Legge nuova » » » 171
- Competenza**— Domanda per ottenere la restituzione di un foglio di carta bollata in bianco parte 3 » 26
— Incompetenza per valore. Giudicato » 2 » 45
V. *Colmieri. Beni patrimoniali comunali. Impiegati comunali. Imposte*.
- Comuni**—Contratti. Sindaco. Giunta. Effetti parte 1 » 20
— Debito verso la Provincia. Provvedimenti d'ufficio. Deputazione provinciale. Incompetenza. Decreto reale » » » 21
— Beni patrimoniali. Uso pubblico.
— Imposta. Creditori. Garanzia di pignoramento. Tassa di bestiame. Pascolo. Interrogatorio. Contraddizione. Motivazione. Difetto » 1 » 37
— Frazioni. Segregazione. Aggregazione. Voltura catastale non eseguita. Sovrimposte. Azioni d'indebito. A chi spetta. Interessi collettivi » » » 124
— Distacco di frazioni. Sovrimposta fondiaria. Ripetizione. Rettifica del catasto » » » 156
— Circoscrizione giurisdizionale. Controversia. Autorità giudiziaria. Competenza » » » 73
- Congregazione di Carità**— Presidente. Durata in carica » » » 38
— V. *Opere Pie*.
- Coniuge**— Rimessione di pena. Art. 603 cod. procedura penale » » » 3 12
— V. *Giuramento*.
- Consiglieri Comunali**— Cause del Comune. Testimone. » » » 1 12
— Ollraggio rivolto al Sindaco. Pene. Art. 51 dello Statuto. » » » 38
— Medico Condotta. Debadezza » » » 121
— Sorveglianza sull'esecuzione di lavori. Retribuzione. Nullità. » » » 154
- Consiglieri Provinciali**— Fidiussore dell'esattore. Ineligibilità. » » » 118
— Ineleggibilità. Surrogazione. » » » 118
- Contabile**—Debito. Interessi. Mora. Prescrizione. Decorrenza. » » » 90
- Conti Comunali**— Decisione. Notificazione. Provvedimenti d'ufficio. Competenza del Prefetto. Invio di Commissario. Pagamento d'indennità » 1 » 21
— Decreto. Ricorso. » » » 21
— Credito dei Comuni. Condono. Approvazione dell'atto relativo. Mancanza. Effetto » » » 105
— Norme per l'assetto dei residui attivi e passivi. » » » 55
— Responsabilità degli Amministratori « » » 89
— Corte dei Conti. Appello alla Corte e ricorso al Consiglio di Prefettura. Ammissibilità dell'appello » » » 168
— Esazione. Rimborso per quote inesigibili. Compilazione dei verbali. Termine. Regolamento 25 agosto 1876. » » » 168
- Conti Esattoriali**— Decisione della Corte dei Conti. Ricorso per cassazione. Quistione di legittimità di mandato. » » » 37
— V. *Esattori*.
- Contratti**— Sindaco. Giunta. Effetto. » » » 27
— V. *Assicurazione*.

- Corporazioni religiose**— Monaci. Professione di voti. Pensione. Parte » pag. 2 106
- Corte dei Conti**— Appello alla Corte e ricorso al Consiglio di Prefettura. Ammissibilità dell'appello » » » 1 168
- Credito dei Comuni**— Condono. Approvazione dell'atto relativo. Mancanza. Effetto. » 1 » 155
- Crediti litigiosi**—V. *Cessione*.

D

- Dazii Comunali**— Determinazione del limite della minuta vendita. Vendita all'ingrosso. Usi locali Parte 1, pag. 155
- Dazio consumo**— Genere introdotto e consumato. Verifica. Errore. Responsabilità dall'introduttore » » » 24
— Chiusura d'esercizio. Dichiarazione. Termine » 39
— Generi in frazioni minori di un chilogramma o di mezzo litro. » » » 53
— Oste. Suini. Camagiari. Vendita al minuto. » » » 74
— Appalti— Stipulazione. Giunta Municipale. Competenza. » » » 155
— Pizzicheria. Carni. salate. Momento giuridico del consumo. Introduzione. Macellazione. Graduazione del dazio. Parola della legge. Significato. Tariffa » » » 90
- Debiti Comunali**— Provincia. Provvedimenti di Incompetenza. Decreto reale. » » » 21
- Deliberazioni Comunali**— Apertura di vendita. Votazione » » » 21
— Sindaco interessato. Presidenza del Consiglio. Votazione. » » » 39
— Crediti Comunali. Condono. Approvazione dell'atto relativo. » 1 » 101
— Sessione autunnale. Avviso di convocazione. Giunta Municipale. Nomina. » » » 121
— Assistenza del Segretario interessato. Nullità » » » 121
- Deliberazione della Giunta Municipale**— Interpretazione. Competenza » » » 151
- Deliberazioni provinciali**— Spese facoltative. » » » 118
- Deputazione provinciale**— Debiti del Comune verso la provincia. Incompetenze. Decreto reale » » » 21
- Demani Comunali**— Reintegra. Demanialità. Contesto. Competenza. » » » 2 94
— Cittadini *uti singuli*. Possesso. Turbamento. Azione. Diritto comune. Anno. Molestie. » » » 94
- Desistenza**— V. *Querela*.
- Diritto elettorale politico**— Condanna alla perdita. Persona non iscritta fra gli elettori » 1 » 123
- Dritti di Segreteria**— Concessione al Segretario per un tempo determinato - Conferma in servizio » » » 136
— Abbouamento al dazio consumo fra comune ed eserciti. » » » 136
— Appalto diviso in lotti. Compilazione di un sol verbale. » » » 137
— Quistione. Interpretazione. Competenza giudiziaria. » » » 137
- Diritto quesito**— Donazione. Riduzione. Successione » 2 » 74
— Legittima. Gius di rappresentanza » » » 74
— Donazione ouerosa » » » 74
— Patto de *non potendo*. Interessi sul capitale. Prescrizione. » » » 74

Dogana — Biglietti di circolazione sotto il nome del mittente Parte » pag. 3 160

Dolo — V. *Azione rescissoria*.

Domicilio — V. *Appello*. V. *Liste Amministrative*.

Donna maritata — Separazione di dote. Autorizzazione. Non occorre » 2 » 125

Donazione — V. *Diritto quesito*.

Dote — Iscrizione ipotecaria. Garentia. Costituente la dote. » » » 43

Duello — Duellante ferito. Pena » 3 » 48

E

Elezioni comunali — Ineleggibilità. Surrogazione. Autorità giudiziaria Parte 1. pag. 22

— Medico vaccinico e necroscopico. Ineleggibilità » » » 22

— Archivista notarile mandamentale. Eleggibilità » 39

— Nullità sostanziali. Annullamento diretto. Decreto reale. » » » 40

— Pensionato Municipale. Eleggibilità. » » » 40

— Elettori cancellati dalla lista. Ammissione al voto » 1 » 119

— Schede portanti l'indicazione della paternità errata. Conseguenze. » » » 118

— Schede. Segni. » » » 120

— Schede diverse da quelle distribuite dal Municipio » » » 120

— Decisione del Consiglio. Ricorso alla Deputazione.

— Notificazione. Interessati. » » » 120

— Condannato per stupro violento. Ineleggibilità » » » 73

— Proteste non tenute in conto dall'ufficio elettorale. Effetto. » » » 155

— Comune diviso in frazioni. Appello unico. Illegalità. » » » 155

Elezioni politiche — Professore di Diritto nei licei dipendenti dalla R. Università di Napoli » » » 151

— Omonimi. Intepetrazione della volontà degli elettori. Circostanze speciali influenti » » » 152

— Proteste. Mancanza di prove. Irrilevanza. Efficacia dei verbali. » » » 152

— Libertà di controllo. Pressioni. Corruzioni » » » 152

— Chiusura della votazione. Proteste di corruzione » » » 152

— Irregolarità. Arbitrario annullamento di voti. Irrelevanza sul risultato di parte delle elezioni. Proteste quanto ad altro degli eletti. Inchiesta » » » 153

— Adunanza dei Presidenti. Annullamento di votazioni. Illegalità. » » » 153

— Verbali. Fede ad essi dovuta. » 1 » 153

— Appello. Chiusura della votazione. Prova. Citazione. Comparizione. Eccezione. » » » 174

— Ministero Pubblico. Azione diretta. Deposito del reclamo. Termine. Liste. Interessati. Cassazione » » » 174

— Corte d'Appello. Art. 100 della legge. Condizioni. Liste. » » » 146

Elezioni provinciali — Consiglieri. Fidiussore dell'Esattore. Ineleggibilità. » » » 118

— Consiglieri. Ineleggibilità. Surrogazione » » » 118

Entrate comunali — Riscossione. Privilegi fiscali. Procedura ordinaria. » » » 120

Esattori — Resa di conto. Ritardo. Multa. Competenza del Prefetto. » » » 24

— Gestione. Couto. Accettazione. Consigli Comunali.

Fatto posteriore. Contabile. Decreto. Conto completo. Amministratosi. Debito. Parte » pag. 10

— Esazione. Dazio consumo. Ruolo. Aggio. » » » 40

— Esazione delle imposte dirette. Esecuzione. Nullità. Danni. Rivalsa Competenza giudiziaria » » » 40

— Capitolato. Aggio. Servizio di Tesoreria pel Comune. » » » 73

— Riscossione. Esecuzione. *Solce et repete*. Inapplicabilità per i terzi. Immobile diverso da quello pel quale l'imposta è dovuta. » » » 73

— *Distillerie*. Aggio » 1 » 74

— Corte dei conti. Appello alla corte e ricorso al consiglio di Prefettura. Ammessibilità per l'appello » » » 168

— Esazione. Rimborso per quote inesigibili. Compilazione di verbale. Termine. Certificato del sindaco » » » 168

Esazione delle imposte dirette — V. *Esattori*.

Esecuzione immobiliare — Art. 575, 69 e 704 cod. proc. civ. e 2077 cod. civ. » 2 » 58

Espropriazione per pubblica utilità — Inazione dell'ente espropriante. Indisponibilità del fondo. Danni. Competenza » 1 » 103

— Decreto dichiarativo. Legalità ed interpetrazione » » » 103

— Opere pubbliche. Danni relativi. Competenza » » » 135

— Determinazione dell'indennità. Azioni di lesione » » » 135

F

Fallimento — Società in nome collettivo. Fallimento dei singoli soci. Concordato Parte 2. pag. 37

Falso — Bando di vendita. Specie » 3 » 79

— Ricorso per cassazione. Impugnativa di falso. Termine per rispondere » » » 127

— Prescrizione. Consumazione. Denunzia. Decorrenza » » » 142

Fedecommesso — Sostituzione. Condizioni. Disposizioni transitorie — Sostituito nato o concepito il primo gennaio 1866 » 2 » 174

Feste pubbliche — Ballo in osteria — Improvvisazione. Mancanza di licenza. Contravvenzione » 1 » 125

Fidiussione — Effetto. Creditore e fidiussore » 2 » 174

Fossi — Escavazione. Distanza » » » 43

Foreste — Regolamento di polizia forestale. Contravvenzione. Pene » 1 » 55

— Contravvenzione. Estremi del reato. Pena » » » 78

— Colona. Ordine del padrone. Responsabile civilemente. Condannato come imputato » 3 » 175

Franchigia postale — Sindaco. Corrispondenza coi Ricevitori provinciali » 1 » 124

Funzionario pubblico — Azioni riprovevoli. Ingiurie » 3 » 96

Funzione religiosa — Turbamento. Dolo specifico non necessario » » » 79

Furto — sottrazione di gas. Furto qualificato per mezzo e valore » » » 16

— Appropriazione indebita — Cassiere di privato Istituto di credito » » » 142

G

Giudizi pretoriali — Rinvio ad istanza del pubblico Ministero. Nuovi testimoni. Produzione per parte dell'imputato e del pubblico Ministero Parte 3. pag. 45

Giunta municipale — Locazione di case. Valore.	Parte 1 pag.	24
— Appalto dei dazi. Stipulazione	» » »	155
V. <i>Calmiere</i> — <i>Contratti</i> .		
Giuramento — Decisorio. Art. 1370 e 1777 cod. civ.		
Art. 494 cod. proc. civ.	» 2 »	7
— Amministratori — Quistioni interessanti la proprietà	» » »	138
— Matrimonio religioso. Coniuge superstite. Testimone in giudizio penale	» » »	30
— Formola	» » »	138
Guardie Campestri — Spesa relativa. Carattere	» 1 »	40
Guardie daziarie — Passaggio dal Municipio allo stato. Supero di morsa. Carezza d'azione	» » »	38
Guardie di Finanza — Art. 15 e 18 della legge organica 8 aprile 1881. Art. 21 cod. proc. pen. e 337 codice pen. mil.	» 3 »	16
Gratuito patrocinio — Gli atti annotati a debito nel giudizio di 1 ^a istanza, per tasse di registro e bollo, possono prodursi nel giudizio d'appello, anche quando in seconda istanza mancasse l'ammissione al)	» 2 »	59

I

Impiegati comunali — Medico. Risoluzione intempestiva del contratto. Mancanza dei motivi di demeriti. Danni. Autorità giudiziaria. Competenza. Prova testimoniale dei demeriti. Inammissibilità	Parte 1. pag.	101
— Licenziamento. Capitolato	» » »	102
— Capitolato. Deliberazioni che violano i patti. Annullamento	» » »	102
— Capitolazione oltre un quinquennio. Approvazione negata dalla Deputazione provinciale	» » »	102
— Nomina per un quinquennio. Licenziamento ingiunto. Danni. Competenza	» 1 »	102
— Nomina senza tempo determinato. Disdetta	» » »	102
— Mancanze disciplinari. Fischi alla marcia reale. Destituzione.	» » »	103
— Medico condotto. Licenziamento preventivo. Capitolato. Modificazioni	» » »	103
— Medico condotto. Capitolato. Licenziamento. Termine	» » »	103
— Licenziamento. Deliberazioni consiliari. Visto. Ricorso. Termine. Competenza del prefetto	» » »	103
— Licenziamento. Ricorso. Termine	» » »	122
— Sospensione. Ricorso. Autorità amministrativa. Competenza. Termini	» » »	122
— Licenziamento per motivi di salute. Autorità giudiziaria. Competenza	» » »	72
— Nomina a tempo indeterminato. Durata in carica	» » »	72
— Revoca della nomina. Licenziamento. Competenza. Prefetto	» » »	179
— Nomina. Adunanza straordinaria. Mancanza d'urgenza	» » »	169
Imposte dirette — Procedimento privilegiato. Privilegio dell'art. 1962 cod. civ. Creditori ipotecari. Notifiche. Diritti dei medesimi	» » »	54
— Tassa duplicata. Multa del decuplo. Competenza dell'autorità giudiziaria. A che si devolve. Concorso di dolo o colpa	» 2 »	74
— Privilegio sulla cosa pignorata. Indagine. Competenza	» 1 »	155
— Esazione — Rimborso per quote inesigibili. Compilazione di verbali. Termine certificato del sindaco	» » »	168

— Regolamento per la riscossione delle Imposte dirette	Parte » pag.	177
Inabilitazione — Atti posteriori alla nomina dell'Amministratore provinciale. Morte dell'interdicendo	» 2 »	141
Incanti — Locazione di case. Valore. Giunta. parte 2	» » »	14
— Termine dei fatali	» » »	40
— Schede segrete. Offerte condizionate. Inefficacia	» » »	125
— Appalto. Licitazione privata. Un solo offerente. Offerta non conveniente. Facoltà dell'Amministrazione di rifiutarla	» » »	166
— Differimento dell'ora. Aggiudicazione. Facoltà del governo.	» » »	167
Incompatibilità — V. <i>Archivi Notarili</i> .		
Iagiurie — V. <i>Funzionario pubblico</i> .		
Ipoteca — Ipoteca convenzionale. Atto unilaterale. Art. 1978 e 1979 Cod. Civile.	» » »	27
Istruzione pubblica — V. <i>Maestri</i> .		

L

Legittima — Gius di rappresentanza	Parte » pag.	74
Lettere — Impostazione. Apertura	» 3 »	12
Leva militare — Renitenza. Reato continuato	» » »	11
Liste elettorali amministrative — Alfabetismo. Prova	» 1 »	21
— Accademie di belle arti. Grado accademico.	» » »	21
— Censo. Possesso semestrale. Computo. Carico tributario. Pagamento.	» » »	21
— Domicilio. Trasferimento. Nomina a maestro in un comune.	» » »	40
— Italiani di nascita. Sudditi esteri	» »' »	41
— Ricorso in Cassazione. Firma del ricorrente.	» » »	101
— Laurea in teologia. Diritto.	» » »	119
— Mancanza di censo. Possesso della capacità. Tempo.	» » »	151
— Delegazione dei diritti elettorali. Revocazione. Effetto. Tempo.	» » »	151
— Elettorato. Impiegati. Domicilio. Residenza.	» » »	163
Liste elettorali politiche — Guardie forestali		
Diritto elettorale.	» » »	22
— Sentenza passata in giudicato. Art. 100 della legge. Domanda e titolo di capacità.	» » »	123
— Condanna alla perdita del diritto elettorale. Persona non iscritta fra gli elettori	» » »	123
— Cassazione. Ricorso. Mancanza di notifica. Spedizione per posta nella Cancelleria della Corte.	» » »	151
Liti — Abitanti del Comune. Testimoni.	» » »	22
— Consiglieri. Testimoni.	» » »	22
— Sindaco. Autorizzazione.	» » »	41
— Rappresentanze in giudizio. Assessore. Deliberazione Consiliare. Legalità. Competenza Autorità giudiziaria parte 1	» » »	125
— Lite promessa dalla Deputazione provinciale nell'interesse del Comune. Condanna alle spese	» » »	151
— Rinunzia. Atto di usciere. Accettazione. Sottoscrizione del rinunziante. Mancanza parte	» 1 2 »	186
Lotto — Obbligazione di prestiti a premi. Vendita	» » »	175

M

- Maestri Comunali** — Scuole miste. Stipendio legale. Regolamento 15 ottobre 1860 Parte 1. pag. 41
 — Licenziamento fuori termine. Competenza , , , 103
 — dato dal Sindaco. Inefficacia » , , 104
 — dato dal comune. Mancata approvazione della Deputazione provinciale. Effetti » , , ivi
 — Stipendio. Mandato d'ufficio. Ricorso. Invio d'un Commissario. » , , , ivi
 Licenziamento. Competenza giudiziaria » , , 55
 — Nomina fatta dalla Giunta. Nomina fatta dal Consiglio. Validità. » , , , ivi
 — Procedimento penale. Stipendio. » , , , ivi
 — R. Decreto che istituisce presso il ministero della P. Istruzione una Commissione per l'esame delle controverse tra i Consigli Scolastici ed i Comuni o maestri. » , , , 17
- Mandati di pagamento** — Maestri comunali. Stipendi. Mandato d'ufficio. Ricorso. Invio d'un Commissario. » , , , 104
 — Bollo. Quietanza. » , , , 176
- Medico Condotta** — V. *Impiegati comunali. Elezioni comunali. Consiglieri comunali.*
- Miniere** — Vendita. Tassa fissa » 1 , 155

N

- Notai** — Ricezione di un atto. Conoscenza delle parti Mancanza. Pene comuni e disciplinari Parte 3. pag. 60
- Notificazione** — V. *Appello.*
- Novazione** — Espromissione. Sostituzione di debitore. Debito commerciale. Dichiarazione espressa » , , , 105
- Nunciazione di nuova opera** — Quando compete l'azione di manutenzione. » , , , 110

O

- Obbligazione condizionale** — Pagamento dopo il verificarsi di determinato fatto. Termine Parte , pag. 92
- Oltraggio** — V. *Consiglieri comunali.*
- Opere Pie** — Conti. Decisioni della Deputazione provinciale. Ricorso al Re » 1 , 41
 — Conto reso e non approvato. Amministratori. Eleggibilità. » , , , 41
 — Tesoriere. Cauzione. » , , , 104
 — Tassa di manomorta. Case destinate a classi povere. Cauone ragguagliato alle spese. Esenzione. » , , , 124

P

- Pascolo abusivo** — Animali che pascolano per colpa o negligenza del custode Parte 3. pag. 79
- Passaggio** — V. *Possesso. Servitù.*
- Perenzione** — Istanza perenta. Quando non si può pretendere che sia dichiarato tale » 2 , 9
- Pesi e misure** — Società operaia di consumo. Verificazione periodica. Esenzione » 3 , 176
- Possesso** — Opere compiute. Distruzione » 2 , 25
 — Passaggio. Indagini di procurarsi nuovo passaggio. Cumolo del possessore col petitorio. » , , , 138
 — V. *Azione rescissoria. Demani comunali. Reintegra.*

- Pratica amministrativa** — Nomina per l'assetto dei residui attivi e passivi Parte 1. pag. 55
 — Classificazione delle strade comunali obbligatorie. » , , , 72
 — Tassa per l'occupazione di area pubbliche e per l'esercizio delle private. » , , , 82
- Prefetto** — Ordinanza. Divieto di sparare armi. Incostituzionalità. » 3 , 160
- Premeditazione** — Omicidio. » , , , 31
- Prescrizione** — Sospensione. Interruzione » , , , 31
 — Termine da cui incomincia. Falsità in atto pubblico » 3 , 62
 — Crimine correzionalizzata. Termine » , , , 159
 — Interessi sul capitale » 2 , 74
 — Interruzione » , , , 44
 V. *Azione rescissoria*
- Privative** — Istruzioni » 1. , 82
- Processioni religiose** — Permesso. Facoltà del Prefetto » , , , 52
- Processo** — Appello. Spese » 3 , 11
- Procuratore** — Art. 16, 24 e 37 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e Procuratore » 2 , 9
- Prova testimoniale** — Pretore procedente per delegazione. Proroga di termine. Contratto e consenso. Non esiste nullità » , , , 126

Q

- Querela** — Desistenza. Giudizio di cassazione. Inefficacia Parte 3. pag. 12
 — Desistenza per parte di un minore » , , , 30
 — Reato d'azione privata. Ricorso in cassazione. Desistenza » , , , 160
 — Reato d'azione privata. Querelante. Condanna alle spese. Ricorso in cassazione » , , , 160
- Religione** — Reati » 3 , 127
- Reati contro la religione** — Art. 187 cod. pen. » , , , 127
- Reato tentato** — Art. 96 cod. pen. » , , , 112
- Reato d'azione privata** — V. *querela*
- Reintegra** — Possesso. Spoglio violento » , , , 58
 — Turbativa. Coesistenza » , , , 64
 V. *demani*

R

- Ribellione** — Reato di ribellione e violenza. Differenza Parte 3. pag. 15
- Ricorso** — V. *Cassazione.*
- Rissa** — Art. 564 e 565 cod. pen.. Applicazione ai Corrisententi ed altre persone estranee » , , , 61
- Riscossioni delle entrate Comunali** — Privilegi fiscali. Procedura ordinaria » 1 , 120
- Ruoli esecutivi** — Amministrazione del fondo pel culto » 2 , 94
 — Rinnovazione fuori tempo. Mancanza di opposizione. Non vale acquiescenza » , , , 94

S

- Sanità pubblica** — Vaccinazione fatta da persona non laureata. Contravvenzione Parte 1. Pag. 22
 — Vendita di chimica. Somministrazione ai Socii
 — Lazzaretti. Militari colpiti da colera » , , , 137
 — Colera. Occupazione di locali e terreni alla frontiera.

Facoltà del governo e dei comuni. Spesa Parte 1. pag.	137
— Alterazione dei commestibili » 3 »	13
— Art. 116. n. 5 della legge com. e prov. Obbligo dei Comuni » 1 »	137
Segretario Comunale — Esazione indebita di Reato. Reato di conclusione » » »	47
— Conclusione. Appropriazione indebita » » »	47
<i>V. Impiegati comunali.</i>	
Sentenza — Testimone non comparso » 3 »	15
— Influenza delle sentenze penali circa gli interessi civili » » »	44
— Sentenza d'istruzione. Ricorso per cassazione. Inammissibilità » » »	46
— Sentenza d'accusa. Notificazione coattiva. Denuncia. Termine » » »	60
Sequestro giudiziale — Indennità di custodia » 2 »	156
Sarvitù — Passaggio. Desistenza del padre di famiglia » » »	138
— Passaggio. Manutenzione » » »	138
— Alzamento del nuovo comune. Comunione » » »	141
<i>V. Acquedotte. Strade comunali.</i>	
Sicurezza pubblica — Processioni fuori Chiesa. Permesso. Facoltà del Prefetto » 1 »	52
Sindaco — Contravvenzione di bollo. Autorizzazione sovrana » » »	41 e 42
— Liti. Autorizzazione » » »	41
— Responsabilità verso il comune. Competenza giudiziaria » » »	154
— Provvedimenti d'urgenza. Notificazione » » »	90
— Attestati di condotta. Giudizio. Garanzia » 3 »	111
<i>V. Controlli.</i>	
— Spese — Più giudicabili. Condanna non solidale » 3 »	30
— Reato d'azione privata. Querelante. Condanna alle spese. Ricorso in Cassazione » » »	160
— Spese di lite. Sentenza. Omessa pronunzia. Riparazione » 2 »	29
— Spese di processo. Appello » 3 »	11
Spese comunali — Debito esigibile. Obbligatorietà » 1 »	22
— Servizio sanitario. Obbligo » » »	137
Società — Scioglimento. Liquidazione. Strolcio. Stato di mera comunione » 2 »	44
Subordinazione — Promessa formale. Concreta » 3 »	47
Successione — Art. 994 e 1044 cod. civ. » 2 »	25
<i>V. Diritto quesito.</i>	
Stato civile — Atto di nascita. Omissione di un solo atto. Rettifica. Sentenza » 1 »	122
— Atto di morte. Dichiarazione. Termine » » »	123
Stipulazione a vantaggio dei terzi — Non accettazione. Rivocazione » 2 »	29
Strade comunali — Elenco. Servitù di luce e prospetto. Distanza » » »	94
Strade obbligatorie — Elenco. Iscrizioni. Consorzio. Costituzione. » 1 »	23
— Prefetto. Esecuzione d'ufficio. Irresponsabilità della Provincia » » »	23
— Classificazione. Giurisprudenza » » »	66 a 72
Strade pubbliche — Ribassamento. Proprietari. Indennizzo » » »	169
Strade provinciali — Classificazione. Caratteri di provincialità. Comune. Ricorso » » »	23
— Costruzione. Spesa. Concorso di Comuni. Spesa facoltativa. Eccedenza di sovrimposta. Inammissibilità » » »	29

Strade vicinali — Deputazione provinciale. Sue decisioni. Inammissibilità di riassumere giurisdizione. Ricorso al Re. Utenti. Concorso. Proprietari di fondi di altri Comuni Parte 1. pag.	22
Stupro violento — Riunione armata. Elementi. Armi proprie ed improprie » 3 »	158

T

Tavoliere di Puglia — Affrancazione di canoni Liquidazione notificata. Perenzione Parte 2 pag.	172
Tassa di bello — Sindaco. Contravvenzione. Autorizzazione sovrana Parte 1. » 40 e 41	
— Registri di pegni. Monti di pietà. Esenzione » » »	42
— Dichiarazione di terzi pignorati. Preture » » »	42
— Manifesti. Esecutori materiali dell'affissione. Committenti » » »	124
— Rivendita di francobolli e cartoline postali » » »	124
— Quietanza non firmata. Contravvenzione inesistente » » »	72
— Mandato. Quietanza » » »	176
— Atti notarili notificati da Useiere. Carta da L. 2 » 2 »	158
— Mandato di pagamento. Quietanza separata » 3 »	176

V. Tassa di registro.

Tasse comunali — Occupazione di spazi ed aree pubbliche. Proprietà soggette ad uso pubblico » 1 »	104
— Ruoli. Visto esecutivo. Prefetto. Sotto-prefetto » » »	124
— Occupazione di aree pubbliche. Istruzioni » » »	82
Tasse di famiglia o di fuocatico — Residenza. Capo di famiglia » » »	52
Tassa sui fabbricati — Ruoli. Pubblicazione. Biscorso. Termine. Decorrenza » » »	21
Tassa di manomorta — Abitazione del vescovo » » »	155

V. Opere Pie.

Tassa di registro — Cauzione per garanzia delle tasse di fabbricazione di alcool, zuccheri e simili. Decreti di svincolo. » » »	24
— Stima. Valore tassabile. » » »	42
Tassa di Ricchezza Mobile. — Vedova. Rinunzia all'usufrutto. Pensione vitalizia. Tassabilità. » » »	42
— Comuni. Prestazioni in natura. Coloni avventizi » » »	43
— Mutuo. Convenzione. Tassa a carico del mutuatario. Aumento degl'interessi. » » »	43
Tesoriere Comunale — Nomina. Periodo oltre il quinquennio esattoriale. » » »	72
Testamento olografo — Otto fatto per ischerzo. Prova testimoniale. » 2 »	157
Testimone — <i>V. Consiglieri Comunali. Giuramento. Giudizi pretorali.</i>	

U

Usufrutto — Cessione e limitazione. Quando si verifica Art. 516 Cod. Civ. Parte » pag.	28
---	----

V


Vendita V. Coerede.	
----------------------------	--



CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
PER LE BIBLIOTECHE
FONDO CUOMO

1963

N. INGRESSO



UNIVERSITY
S
P
VOL.